

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XIV
n. 4

DECISIONE E RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

Trasmesse alla Presidenza il 24 giugno 1999

VOLUME I

PAGINA BIANCA

INDICE

Decisione nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1998	Pag.	7
Appendice alla decisione	»	27
Allegati	»	45
 Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1998	»	117
 PREMESSA.....	»	119
 <i>Capitolo I. — Andamenti e tendenze della finanza pubblica:</i>		
1. Considerazioni generali.....	»	121
2. La politica di bilancio per il 1998.....	»	124
3. Il conto delle amministrazioni pubbliche.....	»	127
4. Il bilancio dello Stato e la tesoreria.....	»	131
5. La politica di bilancio per il 1999: finanziaria e collegati.....	»	132
 <i>Capitolo II. — Bilancio e ordinamento contabile:</i>		
1. Considerazioni generali.....	»	138
2. La nuova disciplina della "decisione di bilancio".....	»	139
3. Bilancio di competenza e bilancio di cassa.....	»	141
4. La nuova "programmazione".....	»	142
5. Il governo della finanza pubblica.....	»	142
6. Il governo dell'economia.....	»	143
7. La programmazione di bilancio.....	»	146
 <i>Capitolo III. — Legislazione di spesa e mezzi di copertura:</i>		
Premessa.....	»	149
1. Dati e valutazioni d'insieme.....	»	149
2. Le tecniche di quantificazione degli oneri.....	»	154
3. Le modalità di copertura.....	»	157
4. La legge finanziaria ed i provvedimenti collegati.....	»	162
 <i>Capitolo IV. — Il bilancio dello Stato: risultati del 1998:</i>		
1. Risultati d'insieme e differenziali.....	»	171
2. Gestione dell'entrata.....	»	181
3. Gestione della spesa.....	»	200

Capitolo V. — *Attività normativa del Governo e Comitati interministeriali:*

1. Dati d'insieme.....	Pag.	265
2. L'attività legislativa del Governo.....	»	266
3. La valutazione delle implicazioni finanziarie dei decreti-legge e dei decreti legislativi.....	»	267
4. La razionalizzazione normativa e la delegificazione.....	»	268
5. L'attività regolamentare del Governo.....	»	269
6. I Comitati interministeriali.....	»	272

Capitolo VI. — *Organizzazione della pubblica amministrazione:*

1. Sintesi e conclusioni.....	»	323
2. Profili istituzionali e considerazioni generali (con particolare riferimento alla proposta governativa sul riordino dei ministeri ed al grado di attuazione delle leggi n. 59, n. 94, n. 127 del 1997).....	»	326
3. Nuovi assetti organizzativi.....	»	338
4. Le prospettive ulteriori di riforma.....	»	341
5. Aspetti emergenti.....	»	342
6. Le innovazioni nell'amministrazione: rassegna di esperienze e contributi (ISTAT, AIPA, CNEL).....	»	346
7. L'informatica nella pubblica amministrazione: considerazioni generali e notazioni di sistema.....	»	350

Capitolo VII. — *Personale:*

1. Sintesi e conclusioni.....	»	353
2. Il quadro generale.....	»	355
3. L'evoluzione della spesa per il personale e l'andamento delle retribuzioni rispetto al tasso d'inflazione.....	»	368
4. La chiusura della tornata contrattuale 1994-1997 e l'apertura della tornata 1998-2001..	»	369
5. Problemi di trasparenza nella esposizione degli oneri di spesa per il personale.....	»	372
6. Consistenza del personale, piante organiche, programmazione degli accessi, nuova classificazione del personale.....	»	374

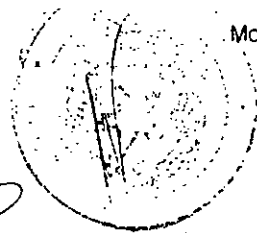
Capitolo VIII. — *Attività contrattuale:*

1. Considerazioni generali.....	»	386
2. I dati di consuntivo.....	»	392
3. La programmazione nell'attività contrattuale.....	»	397
4. La progettazione.....	»	402
5. Il rispetto delle regole di concorrenza.....	»	403

**DECISIONE E RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1998**

PAGINA BIANCA

N. 266/R



Mod. 2

Corte dei Conti

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite, composte dai magistrati:

Presidente:	dott.	Francesco	SERNIA
Presidenti di Sezione:	dott.	Tullio	LAZZARO
	dott.	Danilo	DELFINI
	prof.	Manin	CARABBA
Consiglieri:	dott.	Mario	GORI
	dott.	Felice	SERINO
	dott.	Mario	SANCETTA
	dott.	Maurizio	MELONI
	dott.	Nicola	MASTROPASQUA
	dott.	Camillo	LONGONI
	prof.	Benito	CARUSO
	dott.	Davide	MORGANTE
	dott.	Antonio	GALIANI
	dott.	Mario	FALCUCCI
	dott.	Luigi	POLITO
	dott.	Claudio	IAFOLLA
	dott.	Michele	GRASSO
	prof.	Angelo	BUSCEMA
	dott.	Maria	SANTORO
	dott.	Carlo	CHIAPPINELLI
	dott.	Gaetano	RUSSO
	dott.	Gabriele	AURISICCHIO
	dott.	Giuseppe	GUARINO
	dott.	Maurizio	PALA
	dott.	Giovanni	COPPOLA
Referendari:	dott.	Marco	PIERONI
	prof.	Romeo	PALMA
	dott.	Daniela	ACANFORA
	dott.	Cristiana	RONDONI

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1998 e sui conti ad esso allegati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, del Fondo edifici di culto, presentati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

uditi nella pubblica udienza del 24 giugno 1999 il relatore, Presidente di Sezione Manin CARABBA, ed il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore generale Vincenzo APICELLA;

visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata ed integrata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e dal d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

visto l'art. 4 della legge 20 dicembre 1996, n. 639;

vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998);

vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998;

vista la legge 3 novembre 1998, n. 384, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1998;

vista la legge 17 maggio 1999, n. 144.

Ritenuto in

FATTO

Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998, per il conto del bilancio e i conti ad esso allegati, è stato presentato alla Corte dei conti dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica il giorno 31 maggio 1999 e, per il conto generale del patrimonio ed i conti ad esso allegati, il giorno 16 giugno 1999.

Con note del 14 giugno 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ha rappresentato la necessità di apportare rettifiche ai consuntivi dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, delle comunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni e le attività culturali.

Con nota del 22 giugno 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ha comunicato l'ammontare per amministrazione dei residui passivi riaccertati a seguito dell'applicazione dell'art. 12 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Con nota del 23 giugno 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ha rappresentato la necessità di apportare rettifiche al consuntivo del Ministero dei lavori pubblici.

Le risultanze del rendiconto sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
Risparmio pubblico	(-) 10.026.394.268.523	(-) 18.369.413.979.664
Saldo netto da finanziare	(-) 84.318.510.703.773	(-) 75.335.221.565.430
Indebitamento netto	(-) 48.156.637.755.581	(-) 40.375.787.970.305
Ricorso al mercato	(-) 414.717.861.442.573	(-) 402.053.904.829.710
Avanzo primario	(+) 86.566.188.974.321	(+) 95.084.532.198.835
Differenza fra entrate complessive e spese complessive	(+) 6.578.468.745.539	(+) 19.242.425.358.402

CONTO DEL PATRIMONIO

ATTIVITA'

Attività finanziarie	831.996.506.531.422
Crediti e partecipazioni	173.735.458.137.428
Beni patrimoniali	118.847.532.872.369
Totale	1.124.579.497.541.219

PASSIVITA'

Passività finanziarie	1.156.506.036.542.566
Passività patrimoniali	1.936.907.803.612.768
Totale	3.093.413.840.155.334
Eccedenza passiva al 31 dicembre 1998	1.968.834.342.614.115

Il Pubblico Ministero, nell'intervento in udienza, conferma le richieste recate dalla memoria scritta del 18 giugno 1999 e dall'atto aggiuntivo depositato il 22 giugno 1999, circa l'approvazione del rendiconto generale nei limiti di quanto formulato negli atti sopra citati e nell'annessa relazione, redatta ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti.

Considerato in

DIRITTO

Ai fini del presente giudizio la Corte ha esaminato il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio e conti ad essi allegati.

Ai sensi dell'articolo 39, 1° e 2° comma, del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti n. 1214 del 1934, si è proceduto:

Per il bilancio,

- quanto all'entrata:

ai preventivi riscontri di conformità con le scritture ivi indicate, ed in particolare con i conti periodici di cui all'art. 262 del regolamento di contabilità generale dello Stato, nonché con i riassunti generali delle riscossioni e dei versamenti;

- quanto alla spesa:

a verificare che le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute da parte delle amministrazioni e dei competenti uffici centrali di bilancio e ad accertare la regolarità dei decreti di accertamento dei residui passivi, nei limiti della documentazione allegata e della esistenza della obbligazione giuridica che è connessa alla iscrizione della somma nelle scritture contabili. E' stata verificata la regolare estinzione di tutti i titoli di spesa e la corrispondenza dei dati conseguenti ai titoli estinti con quelli riportati nel conto finale e accertato che i dati recati dai conti allegati corrispondono ai prospetti riassuntivi prodotti dagli uffici centrali di bilancio.

Per il patrimonio:

alle verifiche concernenti la gestione patrimoniale, ai sensi dell'articolo 21 del T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, effettuate anche su documenti forniti dall'amministrazione, accertando la regolare iscrizione contabile delle singole movimentazioni patrimoniali nel senso della corrispondenza con la documentazione giustificativa di base dei dati riportati nelle scritture contabili.

Sono state pertanto accertate: la certificazione di base relativa ad ogni iscrizione contabile delle singole movimentazioni patrimoniali; la corrispondenza delle variazioni iscritte nel conto patrimoniale connesse alla gestione del bilancio e relative iscrizioni nel conto del bilancio (art. 22, comma 3 della legge n. 468 del 1978); le modalità di concreto aggiornamento dei valori iscritti nelle singole partite patrimoniali; la sussistenza dei requisiti di certezza ed esigibilità per il mantenimento della iscrizione nelle partite patrimoniali (art. 268 R.C.G.S); la corrispondenza tra le iscrizioni dei conferimenti patrimoniali a favore di organismi ed organi non dotati di personalità giuridica dipendenti dall'amministrazione ed i dati esposti nelle situazioni patrimoniali degli stessi; le modalità di determinazione dei valori di consistenza dei beni immobili nonché di utilizzazione dei terreni e dei fabbricati di proprietà statale.

Per le operazioni finanziarie con riflessi patrimoniali la Corte ha effettuato le verificazioni sui conti periodici e sui riepiloghi generali dell'entrata e, per la spesa, sulla base delle scritture tenute o controllate. Per le entrate riscosse e versate, per somme riscosse e da versare e per quelle da riscuotere analogamente con quanto effettuato con riferimento al conto del bilancio, è stata accertata la corrispondenza dei dati esposti nel conto del patrimonio - che integra ai sensi dell'art. 22 della legge n. 468 del 1978 il conto del bilancio nell'ambito del rendiconto generale dello Stato - con i dati contenuti nei riassunti generali, trasmessi dai competenti uffici centrali di bilancio.

La Corte rileva quanto segue:

A. Conto del bilancio e conti ad esso allegati.

1) Il riscontro delle risultanze concernenti le entrate è stato quest'anno eseguito, per la prima volta, compiutamente per tutti i capitoli, avendo le Amministrazioni trasmesso tutti i conti periodici nella versione definitiva.

Il consuntivo entrate relativo all'esercizio finanziario 1998 riproduce la nuova ripartizione delle poste contabili per unità previsionali di base, per capitolo ed articolo, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative di riforma. Per contro sono pervenuti, dalle Amministrazioni controllate, i conti periodici bimestrali e quelli annuali riassuntivi, nella versione definitiva, aggregati per capi e capitoli.

Pertanto l'esame delle poste di entrata del rendiconto generale, anche per l'esercizio in esame, non può non essere effettuata sulla base del tradizionale riscontro di corrispondenza contabile per capi e capitoli. A tale riguardo, si ritiene utile evidenziare la disomogeneità delle due rendicontazioni che comporta, da un lato, obiettivi problemi di comparazione dei dati e, dall'altro, ambiguità di interpretazione dei dati stessi. Le osservazioni formulate in sede di parifica dell'esercizio finanziario 1997, concernenti i differenti raggruppamenti dei capitoli negli aggregati di bilancio, hanno portato a parziali correttivi, non ancora, però, del tutto sufficienti a dare compiuta attuazione alla riforma introdotta nella struttura del bilancio dalla legge n. 94 del 1997.

2) Sulla base delle verifiche di conformità - agli effetti dei commi 1 e 2 dell'art.39 del TU delle leggi sulla Corte dei conti - è stato elaborato l'allegato A che dà conto delle discordanze tra il conto consuntivo e i conti periodici definitivi relativamente agli importi da versare e da riscuotere. Le discordanze sono molto più contenute di quelle degli scorsi anni (11 capitoli rispetto ai 159 del consuntivo 1997) e sono per lo più l'effetto delle variazioni che alle

corrispondenti voci dei conti periodici (benché nella versione definitiva) vengono successivamente apportate circa gli importi da iscrivere a consuntivo, per una serie di motivi illustrati già anni addietro dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Nessuna illustrazione è comunque pervenuta dei passaggi dalle scritture di base alle difformi risultanze esposte in quelle finali.

3) Vere e proprie anomalie, anche quest'anno riscontrate, benché in numero ormai esiguo (tre rispetto ai sei del rendiconto 1997) e per importi limitati (per meno 15 milioni nel complesso), sono quelle relative alla presenza di residui attivi di valore negativo (All. B), anomalie sulle quali può rinviarsi alle considerazioni formulate nella relazione precedente, per motivare il diniego del riconoscimento di regolarità alle partite relative.

4) Sulla base delle verifiche di conformità — sempre agli effetti dei commi 1 e 2 dell'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti — si dà conto nell'allegato C dell'esito del confronto, per capitoli, tra le previsioni di bilancio definitive e il totale degli importi versati, da versare e da riscuotere. Occorre, a tal proposito, anche quest'anno ribadire come la sommaria Nota preliminare che correda il rendiconto non appaia sufficiente a soddisfare l'obbligo dell'Amministrazione di giustificare i risultati della gestione, dettato dall'art. 24 della legge 14 agosto 1862, n. 800, richiamato dall'art. 36 del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, 12 luglio 1934, n. 1214. In senso opposto, deve di nuovo osservarsi come la notevole frequenza, specialmente fra le entrate non tributarie, di capitoli privi di previsione, e cioè per memoria, o comunque sistematicamente sottostimati, fa mancare un termine di raffronto che di norma sembra possibile stabilire secondo ragionevoli stime tratte anche dalle serie storiche, per valutare i risultati conseguiti ed individuare le cause per le quali essi apparissero inferiori alle stime, contribuendo così eventualmente ad ogni opportuno aggiustamento di queste ultime in futuro, a tutto vantaggio della maggiore significatività del bilancio preventivo.

5) Il riscontro contabile effettuato ha permesso di predisporre altresì le tabelle esemplificative D1 e D2 nelle quali vengono illustrate due diverse tipologie di disomogeneità di rendicontazione tra il conto consuntivo ed i conti periodici definitivi di cui si è detto.

5.1) La prima riguarda il caso in cui un singolo capitolo viene suddiviso su più unità previsionali di base, con la conseguente ripartizione degli articoli di cui lo stesso si compone. Nel conto consuntivo gli importi relativi ai capitoli sono ripartiti nelle competenti u.p.b., mentre nel conto periodico definitivo l'importo relativo al capitolo viene indicato nella sua globalità con riferimento al solo capo. Tale modalità compilativa comporta l'impossibilità di distinguere, nell'ambito di ogni capitolo, la quota parte attribuita alla corrispondente unità previsionale. Come risulta evidente dalla tabella D/1, i capitoli del Ministero delle Finanze, raggruppati nello stato di previsione per determinate u.p.b., sono gestiti, in relazione all'articolazione, da u.p.b. diverse, o addirittura, come nel caso del capitolo 1205, da centri di responsabilità diversi.

5.2) Una seconda considerazione derivante dall'analisi dettagliata svolta è quella concernente la situazione di 12 capitoli che, pur essendo stati inseriti nel bilancio di previsione dell'entrata in determinate unità previsionale di base, vengono riportati nei conti periodici definitivi in capi corrispondenti ad amministrazioni diverse. In particolare, come risulta dall'allegato D/2, 10 capitoli, gestiti da sei Amministrazioni diverse, sono compresi nel conto periodico definitivo del Capo X- Ministero del Tesoro. Ciò comporta che la gestione delle entrate effettuata nel corso dell'esercizio finanziario da una unità previsionale di base facente capo ad una amministrazione

viene rendicontata da altra amministrazione, con evidente discontinuità tra la fase della previsione e quella successiva dell'accertamento.

6) Dal raffronto delle risultanze con le previsioni emerge pure, in particolare, il permanere immutato del criterio che, non comprendendo nella previsione del cap. 1203, relativo all'Imposta sul valore aggiunto, l'importo corrispondente alle somme dovute alla Unione Europea a titolo di risorse proprie, ed imputando invece al medesimo capitolo —correttamente— l'intero gettito accertato, fa figurare una maggiore entrata, rispetto alle previsioni, di importo più elevato di quello effettivo: quest'ultimo infatti va cifrato in soli 4.703 miliardi, in luogo dei 13.203 risultanti dal rendiconto, con una differenza di 8.500 miliardi pari all'importo iscritto in previsione al diverso cap. 3985. A tal proposito va, però, rilevato che l'anomalia non si ripeterà per il bilancio 1999, in quanto si è finalmente provveduto ad eliminare il cap.3985 dalle previsioni di entrata e dallo stesso quadro di classificazione delle entrate redatto dalla RGS.

7) In ordine alle risultanze dei residui, e specificamente alle somme rimaste da versare, si osserva che queste ultime si riferiscono a partite (del complessivo ammontare di 54.361 miliardi come da apposito allegato al rendiconto), collegate a residui della spesa per regolazioni contabili, con gli agenti della riscossione e con le Regioni, per i quali non è stato chiarito se ricomprendano importi che, in applicazione dell'art. 54 comma 16 della legge n. 449 del 1997, non vengono più riportati nel conto dei residui, per essere, invece, reiscritti nella competenza degli esercizi terminali. In corrispondenza della cancellazione delle pendenze passive si sarebbe, infatti, imposta anche la cancellazione delle corrispondenti partite attive. E ciò, per evitare di mantenere un'esposizione di crediti non più bilanciata, come, invece, avveniva prima dell'applicazione della predetta disposizione di legge, da quella dei debiti strettamente ad essi collegati. Per tali motivi, non ci si può pronunciare sulla regolarità delle risultanze dei residui da versare.

8) Ancora in tema di residui, con riferimento a quelli degli esercizi precedenti, il rendiconto appare nuovamente non conforme all'art.145 (comma quarto lett. b) del regolamento di contabilità generale, non indicando l'ammontare delle sole somme riscosse nell'esercizio, quale riportato nei riassunti generali cui il consuntivo va raffrontato, perché aggiunge ad esse anche quelle riscosse in precedenti esercizi e rimaste da versare all'inizio dell'anno. Il reale importo delle "somme riscosse" (così denominate nel consuntivo) risulta infatti pari nel totale, per le entrate finali, a 626.487 miliardi, con una differenza in meno di circa 50 mila miliardi (49.911) rispetto a quello esposto.

9) La nota preliminare al consuntivo dell'entrata, di cui si è già detto in generale, continua ad esporre le differenze fra i residui degli anni precedenti (comprensivi delle somme rimaste da riscuotere) e l'importo dei relativi versamenti, indicando il primo termine nelle cifre risultanti all'inizio dell'anno (170.419 miliardi circa), e non in quelle (154.134 miliardi) determinate a seguito di successivi riaccertamenti (corrispondenti, per la competenza, alle variazioni alle previsioni iniziali, evidenziate invece nella Nota per descrivere il passaggio a quelle definitive, cui i dati della gestione vengono contrapposti), ed apparendo quindi poco significativa, in quanto le differenze esposte hanno un significato non più che matematico, e non coincidono con gli importi dei resti complessivi di anni precedenti risultanti dal consuntivo, riportati separatamente nel seguito, poiché questi ultimi scontano i riaccertamenti suddetti.

10) Per tali riaccertamenti, pur mancandone l'apposita evidenziazione, ne viene, per la prima volta, nella nota preliminare, presentata una sia pur sommaria illustrazione, in adempimento

all'obbligo di legge sopra ricordato. A differenza dagli anni precedenti, inoltre, nel 1998 i riaccertamenti presentano un saldo negativo, e di una certa consistenza (-28.877 miliardi). La spiegazione che viene data nella Nota del calo della consistenza delle somme rimaste da riscuotere, in controtendenza rispetto all'andamento crescente che aveva caratterizzato il periodo precedente, viene indicata nelle riduzioni già operate negli anni pregressi in relazione alla definizione di pendenze e controversie tributarie (per circa 39.787 miliardi) ed alla non realistica partita creditoria connessa all'iscrizione a ruolo del secondo Ufficio IVA di Napoli (miliardi 67.260), nonché nelle riduzioni di 24.822 miliardi evidenziate nell'allegato 24 al consuntivo e conseguenti ad una valutazione, in verità piuttosto sommaria, del grado di esigibilità dei crediti tributari. Va a tal proposito osservato che la riduzione sulle somme rimaste da riscuotere ai sensi dell'art.268 del regolamento di contabilità generale è stata nel rendiconto 1998 quasi doppia (16,2%) di quella del rendiconto 1997 (8,6%), ma tuttora insufficiente se si tiene conto della modestia dei ridimensionamenti operati - a fronte di un grado di riscuotibilità dei residui che supera di poco l'8% -con riguardo sia alle somme riconosciute come assolutamente inesigibili (293 miliardi in tutto, di cui 107 miliardi attinenti all'IVA, i cui resti, peraltro, ammontavano, prima della riduzione, ad oltre 32 mila miliardi), sia a quelle riconosciuti di dubbia e difficile esazione (185 miliardi in tutto, di cui meno di 396 milioni per l'IRPEF, meno di 16 milioni per l'ILOR e zero per l'IRPEG). Nonostante i maggiori elementi di realismo che sono stati introdotti rispetto ai passati esercizi finanziari, la classificazione dei residui da riscuotere contenuta nell'allegato 24 al rendiconto appare, pertanto, anche per il 1998 manifestamente priva di attendibilità.

11) Quanto alle correzioni apportate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a due capitoli del consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, si ritiene di non poter pervenire alla dichiarazione di regolarità, atteso che il ritardo nella presentazione di tali correzioni, è tale da non consentire di procedere alle relative verifiche sui dati in precedenza presentati alla Corte.

12) Per le eccedenze verificatesi di cui all'All. F, rispetto alle previsioni definitive di competenza e di elevato importo rispetto alla consistenza dei residui passivi al 1° gennaio 1998 (5.878 miliardi per unità previsionali di base), nonché rispetto alle autorizzazioni definitive di cassa, va dichiarata la non regolarità della gestione dei capitoli interessati.

13) I decreti di accertamento residui relativi ai capitoli indicati nell'appendice alla decisione, non sono stati, ad oggi, visti e registrati dalla Corte o perchè i decreti stessi sono pervenuti tardivamente o non sono ancora pervenuti alla Corte, o perchè non è stato esaurito il procedimento di controllo; la tempestiva presentazione alla Corte, ai fini del controllo ex art. 3, comma 1, lettera h), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, costituisce un presupposto dell'esame in sede di controllo e ai fini della dimostrazione delle somme iscritte in rendiconto; pertanto la dichiarazione di regolarità non può, al momento, estendersi alle somme rimaste da pagare sui capitoli stessi e per gli importi relativi.

14) Quanto ai titoli smarriti risultano in corso le procedure previste dall'art. 473 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

15) Anche con riferimento ai pagamenti disposti con ruoli di spesa fissa dalle direzioni provinciali del tesoro, distintamente in conto competenza e in conto residui, si sono rilevate discrasie tra i dati di bilancio riportati nel sistema informativo integrato RGS-CDC e le scritture finanziarie e contabili degli uffici periferici dei predetti Ministeri.

16) In ordine ai pagamenti a favore delle pensioni di Stato si rileva la discrasia tra i dati di bilancio riportati nel sistema informativo integrato e le scritture finanziarie e contabili del Centro interregionale di elaborazione per i servizi periferici di Latina.

17) Quanto all'unità previsionale di base 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - del Ministero dei trasporti e della navigazione, limitatamente ai capitoli 7287, 7288 e 7289 e all'unità previsionale di base 7.2.2.1 - Fondo speciale - del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9001), comportanti spese relative ad apporti al capitale sociale delle FF.S. spa per un piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello, nonché per il potenziamento di itinerari di particolare rilevanza, si sospende il giudizio in conseguenza della trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 81, comma 4 della Costituzione, con ordinanza n. 1/99 depositata il 15 aprile 1999, in relazione all'art. 1, commi 3 e 4 e all'art. 3, commi 1 e 4 della legge 8 ottobre 1998, n. 354.

B. Conto del patrimonio e conti ad esso allegati.

1) Ai fini dell'accertamento dei punti di concordanza tra la gestione del bilancio e quella di tesoreria compresa nel conto generale del patrimonio, non è stato possibile verificare - perché non sono state inviate alla Corte le contabilità relative ai versamenti in tesoreria e per difficoltà di ricostruzione dell'iter formativo delle cifre esposte nella gestione di tesoreria che integra quella di bilancio - la corrispondenza dei dati esposti nei singoli conti correnti di tesoreria e nelle singole poste relative ai crediti e ai debiti di tesoreria con le singole ordinazioni di tali operazioni. Inoltre l'attuale prospettazione delle partite relative ai crediti ed ai debiti di tesoreria non consente una chiara evidenziazione dei punti di raccordo con il conto del bilancio e con il conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1998.

2) Per alcuni titoli di pagamento smarriti disposti per trasferimento fondi relativi al passaggio delle disponibilità residue sui conti correnti al 31/12/1998 alla Banca d'Italia in relazione all'affidamento alla stessa del servizio di Tesoreria centrale dello Stato per il successivo riaccreditamento sui conti di appartenenza, non risultano adottate le procedure previste dall'art. 473 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

3) L'esclusione dal giudizio di regolarità dei residui attivi del conto del bilancio si riflette sull'importo complessivo dei residui attivi iscritti nel conto del patrimonio.

4) Sono in corso accertamenti sulle variazioni intervenute nelle partecipazioni azionarie di alcune partite accese in applicazione della normativa concernente la determinazione del patrimonio netto delle società derivanti dagli enti di gestione, ai sensi del decreto legge 21 aprile 1993, n. 116, reiterato e, da ultimo, convertito dalla legge n. 282 del 9 agosto 1993; pertanto, su tali partite non può procedersi alla connessa dichiarazione di regolarità.

5) Per le partite relative al recupero dei crediti verso funzionari e agenti contabili dello Stato dipendenti da diversi Ministeri derivanti da condanne della Corte, deve ripetersi quanto già

rilevato per gli esercizi finanziari precedenti a partire dal 1994: non è stato possibile accertare la concordanza con le scritture in possesso della Corte medesima; i competenti uffici centrali di bilancio non hanno fornito elementi idonei ad accertare, per alcuni residui attivi, la concordanza tra i dati riportati nel conto del bilancio e quelli indicati nel conto del patrimonio. Per tali partite non può procedersi alla dichiarazione di regolarità.

6) In ordine alle rilevate discordanze dei dati riferiti alla consistenza dei beni immobili riportati nel conto rispetto a quelli indicati nel riepilogo generale degli inventari trasmesso alla Corte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, si osserva che tale discrasia, nell'esposizione di dati riferiti alle medesime unità immobiliari, non consente di avere un quadro chiaro dei valori della consistenza complessiva dei beni immobili dello Stato; per le partite relative alla consistenza dei beni immobili non può quindi essere dichiarata la regolarità.

7) Per quanto riguarda i beni dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), sono tuttora in corso le procedure previste dal d.lgs. n. 143 del 26 febbraio 1994 e legge 30 aprile 1999, n. 136 per l'individuazione dei beni patrimoniali di pertinenza del subentrante Ente pubblico economico. Conseguentemente, nella pronuncia di regolarità viene espressamente evidenziata la mancata iscrizione tra i beni patrimoniali dello Stato dei cespiti residuati dalle predette procedure di passaggio.

8) Per i beni immobili, inoltre, non sono state ancora completate le procedure di passaggio dei beni dall'ex Azienda delle FF.SS. alle Ferrovie dello Stato S.p.a., con la mancata iscrizione tra i beni patrimoniali dello Stato dei cespiti residuati dalle procedure di passaggio; anche di essa viene data espressa menzione nella pronuncia di regolarità.

9) Per la gestione dei magazzini militari, dagli elementi pervenuti emergono discordanze fra le consistenze esposte nei suddetti riepiloghi e quelle dei magazzini nella categoria V del conto del patrimonio, non essendo stati forniti i dati necessari a ricostruirne contabilmente il raccordo, attesa anche la parzialità dei beni rientranti nella categoria stessa rispetto alla pluralità delle categorie di appartenenza dei beni rientranti nella consistenza dei magazzini ed in considerazione dei ritardi nelle procedure di contabilizzazione per i magazzini stessi.

In conformità con le richieste del Pubblico Ministero,

P.Q.M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite:

1. dichiara regolare - sulla base delle verifiche prescritte dall'art.39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti - in conformità delle scritture tenute dalla Corte o di quelle da essa controllate, il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1998 - conto del bilancio e conti allegati -, con esclusione:

a) quanto al conto consuntivo dell'Entrata, che, per le somme riscosse relative ai residui attivi, non risulta conforme all'art.145 comma 4 lett. b) del regolamento di contabilità generale dello Stato;

- dei residui attivi concernenti i capitoli menzionati negli allegati A e B alla presente decisione;

b) quanto al conto consuntivo della Spesa:

- delle eccedenze nei conti della competenza e dei residui o rispetto alle autorizzazioni definitive di cassa, riscontrate nella gestione delle unità previsionali di base delle seguenti amministrazioni:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

U.P.B.: 2.1.1.2 - Commissariati di governo - Capitolo: 1014;

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

U.P.B.: 2.1.2.1 - Vitalizi - Capitolo: 4351;

U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5198

Ministero delle finanze

U.P.B.: 1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici - Capitolo: 1015;

U.P.B.: 1.1.1.2 - Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni" - Capitolo: 6050;

U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1091;

U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 3432, 3450, 6003;

U.P.B.: 4.1.2.1 - Vincite al lotto - Capitolo: 3514;

U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 3824, 3840, 6004;

U.P.B.: 6.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 5298, 5381, 5591;

U.P.B.: 7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - Capitoli: 3098, 6005;

Ministero di grazia e giustizia

U.P.B.: 1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici - Capitoli: 1497, 1995;

U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1494, 5201;

U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1502;

U.P.B.: 4.1.2.1 - Spese di giustizia - Capitolo: 1589;

U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 2084, 5206;

U.P.B.: 7.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 2400;

Ministero degli affari esteri

U.P.B.: 2.1.1.1 - Uffici centrali - Capitolo: 6001;

Ministero della pubblica istruzione

- U.P.B.: 2.1.1.2 - Uffici periferici - Capitolo: 1016;
- U.P.B.: 3.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 1029, 1030, 1034, 1042, 1495, 1498, 3401;
- U.P.B.: 4.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 2001, 3001, 5878, 5899, 5920;
- U.P.B.: 5.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 2201, 3201, 5801, 5879, 5886, 5900;
- U.P.B.: 6.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 2400, 5880, 5887, 5922;
- U.P.B.: 7.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 2401, 5881, 5888, 5902, 5923;
- U.P.B.: 10.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 1401, 5882, 5889, 5903;
- U.P.B.: 11.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 2594, 2597, 2602, 5804, 5904, 5924;

Ministero dell'interno

- U.P.B.: 1.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1013;
- U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1096, 1115, 1291, 6001;
- U.P.B.: 4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - Capitoli: 2995, 3009, 3135, 3157;
- U.P.B.: 7.1.1.0 - Spese generali di funzionamento - Capitoli: 2614, 2761, 2790;

Ministero dei lavori pubblici

- U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5001;
- U.P.B.: 4.2.1.2 - Opere varie - Capitolo: 7764;
- U.P.B.: 6.2.1.3 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - Capitolo: 8238;
- U.P.B.: 6.2.1.4 - Edilizia abitativa - Capitolo: 8102, 8227, 8229, 8264;
- U.P.B.: 6.2.1.5 - Edilizia scolastica - Capitolo: 8007;
- U.P.B.: 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - Capitolo: 8230;
- U.P.B.: 6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - Capitolo: 8707;

Ministero dei trasporti e della navigazione

- U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1498;
- U.P.B.: 2.1.2.1 - Trasporti in gestione diretta e in concessione - Capitolo: 1652;
- U.P.B.: 6.2.1.1 - Imprese metalmeccaniche e armatoriali - Capitoli: 7703, 7705;
- U.P.B.: 7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - Capitoli: 3281, 5015;

Ministero delle comunicazioni

- U.P.B.: 1.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1010;
- U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5022;

Ministero della difesa

- U.P.B.: 17.1.2.2 - Pensioni provvisorie - Capitolo: 1053;
- U.P.B.: 22.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - Capitolo: 1076;
- U.P.B.: 25.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - Capitolo: 1592;
- U.P.B.: 27.1.1.2 - Magistratura militare - Capitolo: 1094;

Ministero per le politiche agricole

- U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5601;
- U.P.B.: 3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - Capitolo: 7510;
- U.P.B.: 3.2.1.5 - Zootecnia - Capitolo: 7549;
- U.P.B.: 4.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - Capitolo: 7628;
- U.P.B.: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - Capitolo: 8284;
- U.P.B.: 7.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5006;

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1097;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

U.P.B.: 1.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1096;

U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 5001, 5789;

U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 5004, 5792;

U.P.B.: 6.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5793;

U.P.B.: 8.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 5007, 5795;

Ministero della sanità

U.P.B.: 1.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1097;

U.P.B.: 2.1.2.1 - Indennizzo alle vittime di trattamenti da emoderivati - Capitolo: 1586;

U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 6702;

U.P.B.: 8.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 6924;

Ministero per i beni e le attività culturali

U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1532;

U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5003;

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

U.P.B.: 2.1.2.4 - Finanziamento ordinario degli osservatori - Capitolo: 1265;

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

U.P.B.: 1.4.3. - Lotto - Capitolo: 3001;

- dei seguenti capitoli, per i quali non sono ancora pervenuti alla Corte i decreti di accertamento residui, ovvero in ordine ai quali non è stato definito il procedimento di controllo:

Presidenza del Consiglio dei ministri

U.P.B.: 1.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1011, 1034, 1035, 1040, 1157, 1176;

U.P.B.: 2.1.1.1 - Segretariato - Capitoli: 1010, 1012, 1017, 1018, 1019, 1027, 1028, 1037, 1118, 1132, 1134, 1135, 1136, 1140, 1144, 1145, 1149, 1150, 1154, 1155, 1156, 1158, 1161, 1177, 1182, 1271, 1279, 6855, 6858, 6859, 6890, 6904, 6921;

U.P.B.: 2.1.1.2 - Commissariato di governo - Capitoli: 1014, 1015, 1023, 1024, 4305, 4307, 4308, 4331, 4332, 4333, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4643, 4904, 4946, 4948, 4971;

U.P.B.: 2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - Capitoli: 1230, 1231;

U.P.B.: 2.1.2.5 - Fondo per i cittadini illustri indigenti - Capitolo: 1186;

U.P.B.: 2.1.2.6 - Autorità per i servizi di pubblica utilità - Capitolo: 1174;

U.P.B.: 2.1.2.7 - Solidarietà internazionale - Capitolo: 1185;

U.P.B.: 2.1.3.1 - Corte dei conti - Capitolo: 1275;

U.P.B.: 2.2.1.1 - Interventi nelle grandi città - Capitolo: 7300;

U.P.B.: 2.2.1.2 - Informatica di servizio - Capitoli: 7330, 7331;

U.P.B.: 2.2.1.4 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - Capitoli: 7301, 7305;

U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5786;

U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5901;
U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 6201, 6204, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6215, 6216, 6217, 6218, 6261, 6262, 6264, 6265, 6266, 6267, 6268, 6269, 6270, 6272, 6274, 6278, 6291, 6292, 6295, 6296;
U.P.B.: 5.1.2.1 - Indennità - Capitolo: 6232;
U.P.B.: 6.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 2013, 2016, 2020, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2040, 2044, 2045, 2047, 2050, 2057, 2058, 2059, 2060, 2063, 2065, 2067, 2087, 6860, 6874, 6891, 6905, 6922, 6959;
U.P.B.: 6.1.2.1 - Emergenze sul territorio - Capitoli: 2061, 2062, 2076;
U.P.B.: 6.2.1.1 - Emergenze sul territorio - Capitoli: 7572, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7590, 7591, 7592, 7597, 7599, 7602, 7603;
U.P.B.: 6.2.1.2 - Fondo per la protezione civile - Capitolo: 7615;
U.P.B.: 7.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 2234, 2240, 6861, 6875, 6892, 6906, 6923, 6955;
U.P.B.: 8.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 2401, 2402, 2403, 2431, 2432, 2433, 2434, 2438, 6862, 6876, 6893, 6907, 6924;
U.P.B.: 9.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 2502, 2503, 2504, 2507, 2563, 6863, 6877, 6894, 6908, 6925;
U.P.B.: 9.1.2.2 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - Capitolo: 1276;
U.P.B.: 10.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 2701, 2707, 2708, 2741, 2742, 2743, 2746, 6864, 6878, 6895, 6909, 6926, 6951, 6963;
U.P.B.: 11.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 2801, 2802, 2803, 2831, 2835, 2839, 6865, 6879, 6896, 6910, 6927;
U.P.B.: 11.2.1.1 - Interventi nelle grandi città - Capitoli: 7651, 7655;
U.P.B.: 11.2.1.3 - Aree depresse - Capitolo: 7659;
U.P.B.: 12.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1162, 2901, 2902, 2904, 2931, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2953, 6866, 6880, 6897, 6911, 6928, 6947, 6965;
U.P.B.: 12.1.2.1 - Centri accoglienza e servizio immigrati - Capitolo: 1222;
U.P.B.: 12.1.2.2 - Lotta alla droga - Capitoli: 2950, 2952, 2966;
U.P.B.: 12.1.2.3 - Interventi integrativi disabili - Capitolo: 2958;
U.P.B.: 12.1.2.4 - Fondo per il volontariato - Capitolo: 2955;
U.P.B.: 12.1.2.5 - Fondo per l'infanzia e l'adolescenza - Capitoli: 2962, 2967;
U.P.B.: 12.1.2.6 - Protezione e assistenza sociale - Capitolo: 2868;
U.P.B.: 12.1.2.8 - Fondo politiche migratorie - Capitolo: 2964;
U.P.B.: 12.1.3.1 - Fondo per le politiche sociali - Capitolo: 2961;
U.P.B.: 13.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 3103, 3132, 6881, 6898, 6912, 6929, 6966;
U.P.B.: 14.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 6506, 6801;
U.P.B.: 14.1.2.3 - Accordi ed organismi internazionali - Capitolo: 6584;
U.P.B.: 14.1.2.4 - Promozione turistica - Capitolo: 6580;
U.P.B.: 14.1.2.5 - Fondo di garanzia - Capitolo: 6803;
U.P.B.: 14.2.1.1 - Strutture turistiche e ricettive - Capitolo: 7840;
U.P.B.: 14.2.1.2 - Impianti sportivi - Capitolo: 7835;
U.P.B.: 15.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1639, 6553, 6998;
U.P.B.: 15.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capitolo: 6675;
U.P.B.: 15.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Capitoli: 7870, 7874;
U.P.B.: 16.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 6351, 6352, 6353, 6354, 6387, 6395, 6856, 6868, 6873, 6882, 6899, 6913, 6930, 6995;
U.P.B.: 17.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1301, 1302, 1331, 1332, 1334, 1343, 6857, 6869, 6883, 6900, 6914, 6931, 6956, 6967;

U.P.B.: 17.1.2.1 - Imprese radiofoniche ed editoriali - Capitoli: 1377, 1383;
U.P.B.: 17.2.1.1 - Imprese radiofoniche ed editoriali - Capitolo: 7406;
U.P.B.: 18.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 3173, 3220, 3222, 3223, 3224, 3225, 6870, 6901, 6915, 6932, 6968;
U.P.B.: 19.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 6851, 6852, 6871, 6884, 6902, 6916, 6920, 6933, 6957;
U.P.B.: 19.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - Capitolo: 7900;
U.P.B.: 19.2.1.2 - Giubileo 2000 - Capitolo: 7902;
U.P.B.: 20.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 3805, 3806, 3807, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3823, 6885, 6903, 6917, 6934, 6970;

Ministero delle finanze

U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 6001;
U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 3432, 3434, 3437, 3438, 3439, 3441, 3445, 3447, 3457, 3458, 3482, 3584, 6657;
U.P.B.: 4.1.2.2 - Restituzione e rimborsi d'imposte - Capitoli: 3519, 3521, 3525;
U.P.B.: 4.1.4.1 - Interessi di mora - Capitoli: 3500, 3501;
U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 3691, 3693, 3817, 3867, 6004, 6654;
U.P.B.: 5.1.2.1 - Devoluzione di proventi - Capitoli: 3966;

Ministero di grazia e giustizia

U.P.B.: 1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici - Capitoli: 1032, 1034, 2009;
U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1512;
U.P.B.: 4.2.1.1 - Edilizia di servizio - Capitolo: 7001;
U.P.B.: 4.2.1.2 - Attrezzature e impianti - Capitoli: 7005, 7010;
U.P.B.: 4.2.1.3 - Informatica di servizio - Capitolo: 7013;
U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 2007, 2008, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2095, 2116, 5206, 5208, 5211, 5213, 5378;
U.P.B.: 5.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - Capitoli: 2088, 2089, 2091, 2092, 2101, 2102, 2105, 2120, 2205, 2209;
U.P.B.: 5.1.3.1 - Trattamenti provvisori - Capitolo: 2041;
U.P.B.: 5.2.1.1 - Edilizia di servizio - Capitoli: 7004, 7006, 8600;
U.P.B.: 5.2.1.2 - Attrezzature e impianti - Capitoli: 8605, 8676;
U.P.B.: 7.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 2400, 2405, 2411, 2413, 2480, 2482, 2485, 2504, 5352, 5366, 5373;
U.P.B.: 7.2.1.1 - Edilizia di servizio - Capitoli: 8601, 8603, 8604;
U.P.B.: 7.2.1.2 - Attrezzature e impianti - Capitoli: 8606, 8677.

Ministero della pubblica istruzione

U.P.B.: 1.1.1.2 - Ufficio studi - Capitoli: 1026, 1099;
U.P.B.: 2.1.1.1 - Uffici centrali - Capitoli: 1112, 1122;
U.P.B.: 2.1.1.2 - Uffici periferici - Capitoli: 1059, 1125, 1040, 1016;
U.P.B.: 3.1.1.1 - Uffici centrali - Capitolo: 5985;
U.P.B.: 3.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitolo: 1121;
U.P.B.: 4.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 6767, 2132, 2001, 5899, 5885;
U.P.B.: 5.1.1.1 - Uffici centrali - Capitolo: 5987;
U.P.B.: 5.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitolo: 6768;
U.P.B.: 6.1.1.1 - Uffici centrali - Capitoli: 5956;

U.P.B.: 6.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitolo: 6769;
U.P.B.: 7.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitolo: 6770;
U.P.B.: 10.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitolo: 5903;
U.P.B.: 11.1.1.1 - Uffici centrali - Capitolo: 5993;
U.P.B.: 11.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitolo: 6772.

Ministero dell'interno

U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1291;
U.P.B.: 7.1.3.1 - Indennità - Capitolo: 2602;

Ministero dei lavori pubblici

U.P.B.: 1.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1046, 1115;
U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1020, 1023, 1024, 1116, 1118, 1128, 1145, 1155, 5001, 5010, 5027, 5054, 5063, 5072, 5860, 5895;
U.P.B.: 2.2.1.1 - Ricerca scientifica - Capitolo: 7031;
U.P.B.: 2.2.1.2 - Informatica di servizio - Capitolo: 7032;
U.P.B.: 2.2.1.3 - Opere varie - Capitolo: 9417;
U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1124, 5011, 5019, 5028, 5055, 5073, 5943, 5948;
U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1029, 5074, 5862, 5944;
U.P.B.: 4.2.1.1 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - Capitoli: 8817, 8881, 8886;
U.P.B.: 4.2.1.3 - Calamità naturali e danni bellici - Capitoli: 7711, 9004, 9087;
U.P.B.: 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - Capitoli: 7701, 7702, 7722, 7731, 7736, 7740, 7741, 7749, 7754, 9079, 9419;
U.P.B.: 6.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 5915, 5945;
U.P.B.: 6.1.2.1 - Manutenzione sedi uffici statali - Capitolo: 4501;
U.P.B.: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - Capitoli: 8401, 8405, 8412, 8419, 8422, 8425, 8438;
U.P.B.: 6.2.1.3 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - Capitoli: 7006, 9051, 9064, 9065, 9077;
U.P.B.: 6.2.1.4 - Edilizia abitativa - Capitoli: 8240, 8241, 8244, 8247, 8264, 8277;
U.P.B.: 6.2.1.5 - Edilizia scolastica - Capitoli: 7901, 7920, 8001;
U.P.B.: 6.2.1.6 - Edilizia penitenziaria - Capitolo: 8404;
U.P.B.: 6.2.1.7 - Opere stradali - Capitoli: 7206, 7252,
U.P.B.: 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - Capitoli: 8245, 9301;
U.P.B.: 6.2.1.14 - Edilizia di culto - Capitolo: 7871;
U.P.B.: 6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - Capitoli: 8701, 9076;
U.P.B.: 7.2.1.2 - Edilizia abitativa - Capitoli: 8226, 8236, 8248, 8249, 9471;

Ministero dei trasporti e della navigazione

U.P.B.: 1.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1001, 1003, 1019;
U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1018, 1116, 1515, 1567, 1582, 1586, 5678;
U.P.B.: 2.1.2.2 - Restituzioni e rimborsi - Capitolo: 1694;
U.P.B.: 2.1.3.1 - Indennità - Capitolo: 1072;
U.P.B.: 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - Capitoli: 7308, 7315;
U.P.B.: 2.2.1.7 - Autotrasporto di cose per conto terzi - Capitolo: 7295;
U.P.B.: 2.2.1.8 - Sistemi idroviali - Capitolo: 7211;
U.P.B.: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - Capitoli: 7287, 7288, 7289;
U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1999, 2005, 2060, 2061;
U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 2499;

U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1034, 5013, 5047;
U.P.B.: 5.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - Capitolo: 1143;
U.P.B.: 5.1.3.1 - Indennità - Capitolo: 5656;
U.P.B.: 6.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5014;
U.P.B.: 7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - Capitolo: 3354;
U.P.B.: 8.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 5016, 6763;
U.P.B.: 9.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 5017, 5030, 5055, 5743, 6764, 6922;
U.P.B.: 10.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 5018, 6923, 6765;
U.P.B.: 10.2.1.1 - Opere marittime e portuali - Capitolo: 8093;
U.P.B.: 11.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5019.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

U.P.B.: - 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5017;

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

U.P.B.: - 1.2.1.3 - Impianti e automezzi - Capitolo: 512;

U.P.B.: - 1.4.3 - Lotto - Capitolo: 3001.

- delle modifiche apportate, nei conti dei residui, per i capitoli 8405 e 8419 nella gestione della U.P.B. 6.2.1.1- Edilizia di servizio- del Ministero dei lavori pubblici;

2. dichiara regolari le partite del conto del patrimonio per l'esercizio 1998 ed i conti delle amministrazioni ed aziende autonome ad esso allegati, ad eccezione di:

Conto generale n. 1 - Attività finanziarie -

- Residui attivi per somme da riscuotere e per denaro presso gli agenti della riscossione;
- Crediti di tesoreria;
- Conto di cassa;

Conto generale n. 2 - Crediti

Le partite riferite ai crediti riguardanti:

- Fondi di garanzia e Fondi di rotazione del Ministero del tesoro;
- Crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito del Ministero del tesoro;
- Crediti concessi ad aziende ed enti privati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri del tesoro, dei trasporti e della navigazione, per le politiche agricole e del commercio con l'estero;
- Altri crediti non classificabili del Ministero del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, della pubblica istruzione, della difesa e per i beni culturali e ambientali.

La partita da regolare per gli acquisti di impianti, attrezzature, macchine ed automezzi aziendali (azienda tabacchi) dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Conto generale n. 2 - Partecipazioni

Le partite riferite alle partecipazioni riguardanti:

- fondi di dotazione, partecipazioni al capitale di aziende di credito, partecipazioni al capitale di altre imprese e partecipazioni in organismi internazionali del Ministero del tesoro;
- altre partecipazioni non classificabili del Ministero del tesoro e del commercio con l'estero.

Conto generale n. 3 - Beni patrimoniali - Immobili

Le partite riferite ai beni patrimoniali immobili riguardanti:

- beni disponibili per la vendita e altri beni non disponibili o temporaneamente non disponibili del Ministero delle finanze e dei lavori pubblici;
- beni su cui gravano diritti reali, diritti reali costituiti sui beni di proprietà di comuni, province, regioni, nonché di terzi in genere, miniere e relative pertinenze, beni assegnati in uso governativo, del Ministero delle finanze.

Conto generale n. 3 - Beni patrimoniali - Mobili

Le partite concernenti:

- beni mobili costituenti la dotazione degli uffici riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, e dell'industria del commercio e dell'artigianato;
- libri e pubblicazioni relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici e dell'industria del commercio e dell'artigianato;
- materiale scientifico, di laboratorio ecc. riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici e dell'industria del commercio e dell'artigianato;
- beni assegnati alla conduzione di fondi rustici, ecc. dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno;
- armamenti, strumenti protettivi, equipaggiamenti, ecc. della Presidenza del Consiglio dei ministri (servizi tecnici), dei Ministeri di grazia e giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici e della difesa;
- beni mobili iscritti nei pubblici registri della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici e dell'industria del commercio e dell'artigianato;
- altri beni non classificabili dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno.

Conto generale n. 3 - Beni considerati immobili agli effetti inventariali

Le partite relative ai beni patrimoniali considerati immobili agli effetti inventariali del Ministero per i beni culturali ed ambientali, riguardanti la raccolta discografica presso la Discoteca di Stato, quadri e statue, ecc., le raccolte bibliografiche e materiali destinati alle lavorazioni, nonché la partita relativa alle ferrovie in concessione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Conto generale n. 4 - Passività finanziarie

La partita relativa ai debiti di tesoreria;

Conto generale n. 5 - Passività patrimoniali

Le partite relative alle passività patrimoniali: debiti redimibili, debiti vari - e prestiti esteri, somministrazioni della Cassa depositi e prestiti e finanziamenti riguardanti il Ministero del

tesoro, residui passivi perenti relativi alle spese correnti e alle spese in conto capitale per la Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dei lavori pubblici. La partita relativa alle assegnazioni per la gestione del servizio del gioco del lotto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Dichiara non regolare la mancata iscrizione nel conto del patrimonio dei beni dell'ex Azienda delle ferrovie dello Stato e dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade.

3. Delibera l'annessa relazione, resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

4. Sospende il giudizio per quanto esposto al punto ¹⁶⁾ del conto del bilancio in conseguenza della trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, con ordinanza n. 1/99 depositata il 15 aprile 1999, per l'esame della questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 81, comma 4 della Costituzione, in relazione all'art. 1, commi 3 e 4 e all'art. 3, commi 1 e 4 della legge 8 ottobre 1998, n. 354.

M.L.

5. Ordina:

a) che copia della presente decisione sia trasmessa, a cura della Segreteria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

b) che il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato (conto del bilancio e conto del patrimonio e conti ad essi allegati), munito del visto della Corte, nonché copia della presente decisione, siano trasmessi al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la contestuale presentazione al Parlamento, nelle due componenti, con il disegno di legge di approvazione del medesimo;

c) che la relazione, resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia trasmessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 24 giugno 1999.

L'ESTENSORE

M. C.

IL PRESIDENTE

P.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DALLA SEGRETARIA DELLE SEZIONI RIUNITE
Roma, li 24 GIU. 1999

Depositato in Segreteria il

24 GIU. 1999

IL DIRIGENTE

S. Spada

IL DIRIGENTE
(G. Spada)



PAGINA BIANCA

APPENDICE ALLA DECISIONE

PAGINA BIANCA

CONTO DEL BILANCIO

Le risultanze del conto del bilancio e dei conti ad esso allegati sono le seguenti:

	COMPETENZA		CASSA
<u>Entrate</u>			
Titolo I			
Entrate tributarie	588.930.401.802.212		548.928.568.649.859
Titolo II			
Entrate extratributarie	<u>41.042.287.221.833</u>		<u>40.036.768.328.484</u>
Totale titoli I e II	629.972.689.024.045		588.965.336.978.343
Titolo III			
Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	24.778.615.986.638		24.929.544.622.561
Totale entrate finali (Titoli I, II e III)	<u>654.751.305.010.683</u>	(a)	<u>613.894.881.600.904</u> (b)
Titolo IV			
Accensione di prestiti	<u>421.296.330.188.112</u>		<u>421.296.330.188.112</u>
Totale complessivo delle entrate	1.076.047.635.198.795		1.035.191.211.789.016
<u>Spese</u>			
Titolo I			
Spese correnti	639.999.083.292.568		607.334.750.958.007
Titolo II			
Spese in conto capitale	<u>99.070.732.421.888</u>		<u>81.895.352.208.327</u>
Totale spese finali (Titoli I e II)	739.069.815.714.456	(c)	689.230.103.166.334 (d)
Titolo III			
Rimborso di prestiti	<u>330.399.350.738.800</u>		<u>326.718.683.264.280</u>

(a) di cui lire 1.167.648.296.338 per crediti vari accertati

(b) di cui lire 1.168.137.964.106 per crediti vari riscossi

(c) di cui lire 37.329.521.244.530 per operazioni finanziarie

(d) di cui lire 36.127.571.559.231 per operazioni finanziarie

Totale complessivo delle spese	1.069.469.166.453.256	1.015.948.786.430.614
<u>Risultati differenziali:</u>		
Entrate tributarie ed extratributarie	629.972.689.024.045	588.965.336.978.343
Spese correnti	639.999.083.292.568	607.334.750.958.007
<u>Risparmio pubblico</u>	(-) 10.026.394.268.523	(-) 18.369.413.979.664
Entrate finali	654.751.305.010.683	613.894.881.600.904
Spese finali	739.069.815.714.456	689.230.103.166.334
<u>Saldo netto da finanziare</u>	(-) 84.318.510.703.773	(-) 75.335.221.565.430
Entrate finali nette	653.583.656.714.345	612.726.743.636.798
Spese finali nette	701.740.294.469.926	653.102.531.607.103
<u>Indebitamento netto</u>	(-) 48.156.637.755.581	(-) 40.375.787.970.305
Entrate finali	654.751.305.010.683	613.894.881.600.904
Spese complessive	1.069.469.166.453.256	1.015.948.786.430.614
<u>Ricorso al mercato</u>	(-) 414.717.861.442.573	(-) 402.053.904.829.710
Entrate finali	654.751.305.010.683	613.894.881.600.904
Spese finali nette	568.185.116.036.362	518.810.349.402.069
<u>Avanzo primario</u>	86.566.188.974.321	95.084.532.198.835
Entrate complessive	1.076.047.635.198.795	1.035.191.211.789.016
Spese complessive	1.069.469.166.453.256	1.015.948.786.430.614
<u>Differenza</u>	(+) 6.578.468.745.539.	(+) 19.242.425.358.402

Rispetto ai limiti massimi del saldo netto da finanziare, fissato dalla legge 27 dicembre 1997 n. 450, (legge finanziaria 1998), in lire 87.800.000.000.000, il corrispettivo saldo espone a consuntivo in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie, lire 77.894.510.703.773.

RESIDUI:Attivi:

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto dell'esercizio 1998	67.141.254.678.915
Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti	115.256.861.335.398
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1998	182.398.116.014.313

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1998	157.482.669.304.637
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	70.400.415.414.644
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1998	227.883.084.719.281

CONTI ALLEGATI

Le risultanze dei conti delle amministrazioni e delle aziende autonome al 31 dicembre 1998 sono riportate nell'allegato E che fa parte integrante della presente decisione. I saldi sono di seguito esposti:

1. AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Competenza:	0
Cassa:	(-) 512.203.131.188
Totale residui attivi al 31.12.1998	973.523.875.781
Totale residui passivi al 31.12.1998	4.575.107.910.730

2. ARCHIVI NOTARILI

Competenza:	(+) 48.853.594.567

3. ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Competenza:	0
Cassa:	(-) 3.200.916.106
Totale residui attivi al 31.12.1998	0
Totale residui passivi al 31.12.1998	4.536.255.173

4. FONDO EDIFICI DI CULTO

Competenza:	(+) 2.908.161.889
Cassa:	(+) 5.900.403.849
Totale residui attivi al 31.12.1998	16.723.252.734
Totale residui passivi al 31.12.1998	30.108.111.224

Sono stati disposti prelevamenti dall'unità previsionale di base 7.1.3.1 - Fondi di riserva (capitolo 6855 - Fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) a favore di alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa di vari Ministeri per un complessivo ammontare di lire 487.402.464.000 in termini di competenza e di lire 485.145.112.000 in termini di cassa.

Risulta dal conto che, rispetto alla previsione definitiva di competenza, alle autorizzazioni definitive di cassa ed alla consistenza dei residui passivi al 1° gennaio 1998, si sono verificate le eccedenze di cui all'allegato elenco F) che fa parte integrante della presente decisione.

Espressa avvertenza, contenuta nei conti consuntivi della spesa dei ministeri ed amministrazioni suindicati, precisa che per tutte le suddette eccedenze sarà proposta sanatoria con apposita norma da inserire nel disegno di legge di approvazione del rendiconto generale. Comunicazione in tal senso è anche contenuta nella citata nota del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 31 maggio 1999, rettificata dalle note del 14 giugno 1999, dirette alla Corte.

Quanto alle correzioni apportate dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai capitoli 8405 e 8419 nella gestione della U.P.B. 6.2.1.1- Edilizia di servizio- del Ministero dei lavori pubblici, il ritardo nella presentazione alla Corte di tali correzioni, avvenuta il 23 giugno 1999, è tale da non consentire di procedere alle relative verifiche sui dati in precedenza presentati.

I decreti di accertamento residui relativi ai capitoli di seguito indicati, e non ricompresi in quelli per i quali si sono accertate le eccedenze di impegno, non sono stati, ad oggi, visti e registrati dalla Corte, non essendo ancora esaurito il procedimento di controllo, o perchè i decreti stessi non sono pervenuti alla Corte:

Presidenza del Consiglio dei ministri

- U.P.B.: 1.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1011, 1034, 1035, 1040, 1157, 1176;
- U.P.B.: 2.1.1.1 - Segretariato - Capitoli: 1010, 1012, 1017, 1018, 1019, 1027, 1028, 1037, 1118, 1132, 1134, 1135, 1136, 1140, 1144, 1145, 1149, 1150, 1154, 1155, 1156, 1158, 1161, 1177, 1182, 1271, 1279, 6855, 6858, 6859, 6890, 6904, 6921;
- U.P.B.: 2.1.1.2 - Commissariato di governo - Capitoli: 1014, 1015, 1023, 1024, 4305, 4307, 4308, 4331, 4332, 4333, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4643, 4904, 4946, 4948, 4971;
- U.P.B.: 2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - Capitoli: 1230, 1231;
- U.P.B.: 2.1.2.5 - Fondo per i cittadini illustri indigenti - Capitolo: 1186;
- U.P.B.: 2.1.2.6 - Autorità per i servizi di pubblica utilità - Capitolo: 1174;
- U.P.B.: 2.1.2.7 - Solidarietà internazionale - Capitolo: 1185;
- U.P.B.: 2.1.3.1 - Corte dei conti - Capitolo: 1275;
- U.P.B.: 2.2.1.1 - Interventi nelle grandi città - Capitolo: 7300;
- U.P.B.: 2.2.1.2 - Informatica di servizio - Capitoli: 7330, 7331;
- U.P.B.: 2.2.1.4 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - Capitoli: 7301, 7305;
- U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5786;
- U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5901;
- U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 6201, 6204, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6215, 6216, 6217, 6218, 6261, 6262, 6264, 6265, 6266, 6267, 6268, 6269, 6270, 6272, 6274, 6278, 6291, 6292, 6295, 6296;
- U.P.B.: 5.1.2.1 - Indennità - Capitolo: 6232;
- U.P.B.: 6.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 2013, 2016, 2020, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2040, 2044, 2045, 2047, 2050, 2057, 2058, 2059, 2060, 2063, 2065, 2067, 2087, 6860, 6874, 6891, 6905, 6922, 6959;
- U.P.B.: 6.1.2.1 - Emergenze sul territorio - Capitoli: 2061, 2062, 2076;
- U.P.B.: 6.2.1.1 - Emergenze sul territorio - Capitoli: 7572, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7590, 7591, 7592, 7597, 7599, 7602, 7603;
- U.P.B.: 6.2.1.2 - Fondo per la protezione civile - Capitolo: 7615;
- U.P.B.: 7.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 2234, 2240, 6861, 6875, 6892, 6906, 6923, 6955;
- U.P.B.: 8.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 2401, 2402, 2403, 2431, 2432, 2433, 2434, 2438, 6862, 6876, 6893, 6907, 6924;
- U.P.B.: 9.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 2502, 2503, 2504, 2507, 2563, 6863, 6877, 6894, 6908, 6925;
- U.P.B.: 9.1.2.2 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - Capitolo: 1276;
- U.P.B.: 10.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 2701, 2707, 2708, 2741, 2742, 2743, 2746, 6864, 6878, 6895, 6909, 6926, 6951, 6963;
- U.P.B.: 11.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 2801, 2802, 2803, 2831, 2835, 2839, 6865, 6879, 6896, 6910, 6927;
- U.P.B.: 11.2.1.1 - Interventi nelle grandi città - Capitoli: 7651, 7655;
- U.P.B.: 11.2.1.3 - Aree depresse - Capitolo: 7659;
- U.P.B.: 12.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1162, 2901, 2902, 2904, 2931, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2953, 6866, 6880, 6897, 6911, 6928, 6947, 6965;
- U.P.B.: 12.1.2.1 - Centri accoglienza e servizio immigrati - Capitolo: 1222;
- U.P.B.: 12.1.2.2 - Lotta alla droga - Capitoli: 2950, 2952, 2966;
- U.P.B.: 12.1.2.3 - Interventi integrativi disabili - Capitolo: 2958;
- U.P.B.: 12.1.2.4 - Fondo per il volontariato - Capitolo: 2955;
- U.P.B.: 12.1.2.5 - Fondo per l'infanzia e l'adolescenza - Capitoli: 2962, 2967;
- U.P.B.: 12.1.2.6 - Protezione e assistenza sociale - Capitolo: 2868;
- U.P.B.: 12.1.2.8 - Fondo politiche migratorie - Capitolo: 2964;

U.P.B.: 12.1.3.1 - Fondo per le politiche sociali - Capitolo: 2961;
U.P.B.: 13.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 3103, 3132, 6881, 6898, 6912, 6929, 6966;
U.P.B.: 14.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 6506, 6801;
U.P.B.: 14.1.2.3 - Accordi ed organismi internazionali - Capitolo: 6584;
U.P.B.: 14.1.2.4 - Promozione turistica - Capitolo: 6580;
U.P.B.: 14.1.2.5 - Fondo di garanzia - Capitolo: 6803;
U.P.B.: 14.2.1.1 - Strutture turistiche e ricettive - Capitolo: 7840;
U.P.B.: 14.2.1.2 - Impianti sportivi - Capitolo: 7835;
U.P.B.: 15.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1639, 6553, 6998;
U.P.B.: 15.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capitolo: 6675;
U.P.B.: 15.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Capitoli: 7870, 7874;
U.P.B.: 16.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 6351, 6352, 6353, 6354, 6387, 6395, 6856, 6868, 6873, 6882, 6899, 6913, 6930, 6995;
U.P.B.: 17.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1301, 1302, 1331, 1332, 1334, 1343, 6857, 6869, 6883, 6900, 6914, 6931, 6956, 6967;
U.P.B.: 17.1.2.1 - Imprese radiofoniche ed editoriali - Capitoli: 1377, 1383;
U.P.B.: 17.2.1.1 - Imprese radiofoniche ed editoriali - Capitolo: 7406;
U.P.B.: 18.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 3173, 3220, 3222, 3223, 3224, 3225, 6870, 6901, 6915, 6932, 6968;
U.P.B.: 19.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 6851, 6852, 6871, 6884, 6902, 6916, 6920, 6933, 6957;
U.P.B.: 19.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - Capitolo: 7900;
U.P.B.: 19.2.1.2 - Giubileo 2000 - Capitolo: 7902;
U.P.B.: 20.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 3805, 3806, 3807, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3823, 6885, 6903, 6917, 6934, 6970;

Ministero delle finanze

U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 6001;
U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 3432, 3434, 3437, 3438, 3439, 3441, 3445, 3447, 3457, 3458, 3482, 3584, 6657;
U.P.B.: 4.1.2.2 - Restituzione e rimborsi d'imposte - Capitoli: 3519, 3521, 3525;
U.P.B.: 4.1.4.1 - Interessi di mora - Capitoli: 3500, 3501;
U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 3691, 3693, 3817, 3867, 6004, 6654;
U.P.B.: 5.1.2.1 - Devoluzione di proventi - Capitoli: 3966;

Ministero di grazia e giustizia

U.P.B.: 1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici - Capitoli: 1032, 1034, 2009;
U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1512;
U.P.B.: 4.2.1.1 - Edilizia di servizio - Capitolo: 7001;
U.P.B.: 4.2.1.2 - Attrezzature e impianti - Capitoli: 7005, 7010;
U.P.B.: 4.2.1.3 - Informatica di servizio - Capitolo: 7013;
U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 2007, 2008, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2095, 2116, 5206, 5208, 5211, 5213, 5378;
U.P.B.: 5.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - Capitoli: 2088, 2089, 2091, 2092, 2101, 2102, 2105, 2120, 2205, 2209;
U.P.B.: 5.1.3.1 - Trattamenti provvisori - Capitolo: 2041;
U.P.B.: 5.2.1.1 - Edilizia di servizio - Capitoli: 7004, 7006, 8600;
U.P.B.: 5.2.1.2 - Attrezzature e impianti - Capitoli: 8605, 8676;
U.P.B.: 7.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 2400, 2405, 2411, 2413, 2480, 2482, 2485, 2504, 5352, 5366, 5373;

U.P.B.: 7.2.1.1 - Edilizia di servizio - Capitoli: 8601, 8603, 8604;

U.P.B.: 7.2.1.2 - Attrezzature e impianti - Capitoli: 8606, 8677.

Ministero della pubblica istruzione

U.P.B.: 1.1.1.2 - Ufficio studi - Capitoli: 1026, 1099;

U.P.B.: 2.1.1.1 - Uffici centrali - Capitoli: 1112, 1122;

U.P.B.: 2.1.1.2 - Uffici periferici - Capitoli: 1059, 1125, 1040, 1016;

U.P.B.: 3.1.1.1 - Uffici centrali - Capitolo: 5985;

U.P.B.: 3.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitolo: 1121;

U.P.B.: 4.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 6767, 2132, 2001, 5899, 5885;

U.P.B.: 5.1.1.1 - Uffici centrali - Capitolo: 5987;

U.P.B.: 5.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitolo: 6768;

U.P.B.: 6.1.1.1 - Uffici centrali - Capitoli: 5956;

U.P.B.: 6.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitolo: 6769;

U.P.B.: 7.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitolo: 6770;

U.P.B.: 10.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitolo: 5903;

U.P.B.: 11.1.1.1 - Uffici centrali - Capitolo: 5993;

U.P.B.: 11.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitolo: 6772.

Ministero dell'interno

U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1291;

U.P.B.: 7.1.3.1 - Indennità - Capitolo: 2602;

Ministero dei lavori pubblici

U.P.B.: 1.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1046, 1115;

U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1020, 1023, 1024, 1116, 1118, 1128, 1145, 1155, 5001, 5010, 5027, 5054, 5063, 5072, 5860, 5895;

U.P.B.: 2.2.1.1 - Ricerca scientifica - Capitolo: 7031;

U.P.B.: 2.2.1.2 - Informatica di servizio - Capitolo: 7032;

U.P.B.: 2.2.1.3 - Opere varie - Capitolo: 9417;

U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1124, 5011, 5019, 5028, 5055, 5073, 5943, 5948;

U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1029, 5074, 5862, 5944;

U.P.B.: 4.2.1.1 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - Capitoli: 8817, 8881, 8886;

U.P.B.: 4.2.1.3 - Calamità naturali e danni bellici - Capitoli: 7711, 9004, 9087;

U.P.B.: 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - Capitoli: 7701, 7702, 7722, 7731, 7736, 7740, 7741, 7749, 7754, 9079, 9419;

U.P.B.: 6.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 5915, 5945;

U.P.B.: 6.1.2.1 - Manutenzione sedi uffici statali - Capitolo: 4501;

U.P.B.: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - Capitoli: 8401, 8405, 8412, 8419, 8422, 8425, 8438;

U.P.B.: 6.2.1.3 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - Capitoli: 7006, 9051, 9064, 9065, 9077;

U.P.B.: 6.2.1.4 - Edilizia abitativa - Capitoli: 8240, 8241, 8244, 8247, 8264, 8277;

U.P.B.: 6.2.1.5 - Edilizia scolastica - Capitoli: 7901, 7920, 8001;

U.P.B.: 6.2.1.6 - Edilizia penitenziaria - Capitolo: 8404;

U.P.B.: 6.2.1.7 - Opere stradali - Capitoli: 7206, 7252,

U.P.B.: 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - Capitoli: 8245, 9301;

U.P.B.: 6.2.1.14 - Edilizia di culto - Capitolo: 7871;

U.P.B.: 6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - Capitoli: 8701, 9076;

U.P.B.: 7.2.1.2 - Edilizia abitativa - Capitoli: 8226, 8236, 8248, 8249, 9471;

Ministero dei trasporti e della navigazione

U.P.B.: 1.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1001, 1003, 1019;
U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1018, 1116, 1515, 1567, 1582, 1586, 5678;
U.P.B.: 2.1.2.2 - Restituzioni e rimborsi - Capitolo: 1694;
U.P.B.: 2.1.3.1 - Indennità - Capitolo: 1072;
U.P.B.: 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - Capitoli: 7308, 7315;
U.P.B.: 2.2.1.7 - Autotrasporto di cose per conto terzi - Capitolo: 7295;
U.P.B.: 2.2.1.8 - Sistemi idroviali - Capitolo: 7211;
U.P.B.: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - Capitoli: 7287, 7288, 7289;
U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1999, 2005, 2060, 2061;
U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 2499;
U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1034, 5013, 5047;
U.P.B.: 5.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - Capitolo: 1143;
U.P.B.: 5.1.3.1 - Indennità - Capitolo: 5656;
U.P.B.: 6.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5014;
U.P.B.: 7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - Capitolo: 3354;
U.P.B.: 8.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 5016, 6763;
U.P.B.: 9.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 5017, 5030, 5055, 5743, 6764, 6922;
U.P.B.: 10.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 5018, 6923, 6765;
U.P.B.: 10.2.1.1 - Opere marittime e portuali - Capitolo: 8093;
U.P.B.: 11.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5019.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

U.P.B.: - 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5017;

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

U.P.B.: - 1.2.1.3 - Impianti e automezzi - Capitolo: 512;
U.P.B.: - 1.4.3 - Lotto - Capitolo: 3001.

Il competente Ufficio di riscontro della Corte ha comunicato lo smarrimento dei titoli estinti riguardanti spese della Presidenza del Consiglio dei ministri (lire 1.474.176.060), dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della p. e. (lire 3.615.827.340) e tesoro - danni e pensioni di guerra (lire 29.756.750) e tesoro - debito pubblico -(10.565.455.580), delle finanze (lire 47.376.330), di grazia e giustizia (lire 143.080.665), degli affari esteri (lire 9.649.100) ed esteri - cooperazione allo sviluppo (lire 5.434.000), della pubblica istruzione (lire 4.648.173.760), dell'interno (lire 17.955.499.460), dei lavori pubblici (lire 278.030) dei trasporti e della navigazione (lire 124.483.485), delle comunicazioni (lire 12.094.500), della difesa (lire 89.079.340), per le politiche agricole (lire 135.318.400), dell'industria commercio e artigianato (lire 1.696.860), del lavoro e della previdenza sociale (lire 1.017.644.330), della sanità (lire 150.708.000), per i beni e le attività culturali (lire 2.548.713.395), dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (lire 635.062.500), e il competente ufficio di controllo ha comunicato lo smarrimento dei titoli riguardanti spese dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (lire 29.133.120).

CONTO DEL PATRIMONIO

Le risultanze del conto del patrimonio sono le seguenti:

	Lire	Lire
Attività Finanziarie		
Aumento	12.925.379.667.166.231	
Diminuzione	13.203.597.876.673.325	
Saldo	278.218.209.507.094	
Passività Finanziarie		
Aumento	4.747.331.491.388.247	
Diminuzione	4.999.275.016.327.010	
Saldo	251.943.524.938.763	
Peggioramento Saldo Finanziario		26.274.684.568.331
Attività Patrimoniali		
Crediti e Partecipazioni		
Aumento	64.335.160.581.698	
Diminuzione	53.910.679.648.282	
Saldo		10.424.480.933.416
Beni Patrimoniali		
Aumento	19.441.019.931.436	
Diminuzione	9.234.134.079.176	
Saldo		10.206.885.852.260
Miglioramento Attività Patrimoniali		20.631.366.785.676
Passività Patrimoniali		
Aumento	523.847.564.795.969	
Diminuzione	440.483.449.623.651	
Peggioramento Passività Patrimoniali		83.364.115.172.318
Peggioramento Saldo Patrimoniale		62.732.748.386.642
Peggioramento Saldo Finanziario	26.274.684.568.331	
Peggioramento Saldo Patrimoniale	62.732.748.386.642	
Peggioramento patrimoniale		89.007.432.954.973

per l'esercizio 1998

A seguito delle sopraindicate variazioni, la consistenza dei singoli conti generali al 31.12.1998 è riportata nell'allegato G) che fa parte integrante della presente decisione.

CONTI ALLEGATI

Le risultanze dei conti patrimoniali delle amministrazioni e delle aziende autonome sono riportate nell'allegato H) che fa parte integrante della presente decisione.

I saldi sono di seguito esposti:

1. AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Saldo finanziario	0
Saldo patrimoniale	1.190.864.466.819
Peggioramento patrimoniale a fine esercizio 1998	1.190.864.466.819

2. ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Saldo finanziario	0
Saldo patrimoniale	2.234.833.523
Peggioramento patrimoniale a fine esercizio 1998	2.234.833.523

Il Pubblico Ministero nell'atto depositato il 18 giugno 1999 e nell'atto aggiuntivo depositato il 22 giugno 1999, ha formulato considerazioni sull'andamento e sui risultati della gestione ed ha concluso chiedendo alle Sezioni riunite:

A) di dichiarare la regolarità del conto del bilancio e conti allegati per l'esercizio finanziario 1998, fatta eccezione:

a) per i capitoli del conto consuntivo dell'entrata di cui agli elenchi esibiti dall'Ufficio di controllo;

b) per i capitoli di spesa interessati dai decreti di accertamento residui non vistati e registrati dalla Corte dei conti, nonché per le eccedenze di spesa riscontrate nella gestione dei seguenti capitoli di Ministeri ed Amministrazione autonome:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

U.P.B.: 2.1.1.2 - Commissariati di governo - Capitolo: 1014;

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

U.P.B.: 2.1.2.1 - Vitalizi - Capitolo: 4351;

U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5198

Ministero delle finanze

U.P.B.: 1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici - Capitolo: 1015;

U.P.B.: 1.1.1.2 - Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni" - Capitolo: 6050;

U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1091;

U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 3432, 3450, 6003;

U.P.B.: 4.1.2.1 - Vincite al lotto - Capitolo: 3514;

U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 3824, 3840, 6004;

U.P.B.: 6.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 5298, 5381, 5591;

U.P.B.: 7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - Capitoli: 3098, 6005;

Ministero di grazia e giustizia

- U.P.B.: 1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici - Capitoli: 1497, 1995;
- U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1494, 5201;
- U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1502;
- U.P.B.: 4.1.2.1 - Spese di giustizia - Capitolo: 1589;
- U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 2084, 5206;
- U.P.B.: 7.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 2400;

Ministero degli affari esteri

- U.P.B.: 2.1.1.1 - Uffici centrali - Capitolo: 6001;

Ministero della pubblica istruzione

- U.P.B.: 2.1.1.2 - Uffici periferici - Capitolo: 1016;
- U.P.B.: 3.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 1029, 1030, 1034, 1042, 1495, 1498, 3401;
- U.P.B.: 4.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 2001, 3001, 5878, 5899, 5920;
- U.P.B.: 5.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 2201, 3201, 5801, 5879, 5886, 5900;
- U.P.B.: 6.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 2400, 5880, 5887, 5922;
- U.P.B.: 7.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 2401, 5881, 5888, 5902, 5923;
- U.P.B.: 10.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 1401, 5882, 5889, 5903;
- U.P.B.: 11.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 2594, 2597, 2602, 5804, 5904, 5924;

Ministero dell'interno

- U.P.B.: 1.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1013;
- U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1096, 1115, 1291, 6001;
- U.P.B.: 4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - Capitoli: 2995, 3009, 3135, 3157;
- U.P.B.: 7.1.1.0 - Spese generali di funzionamento - Capitoli: 2614, 2761, 2790;

Ministero dei lavori pubblici

- U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5001;
- U.P.B.: 4.2.1.2 - Opere varie - Capitolo: 7764;
- U.P.B.: 6.2.1.3 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - Capitolo: 8238;
- U.P.B.: 6.2.1.4 - Edilizia abitativa - Capitolo: 8102, 8227, 8229, 8264;
- U.P.B.: 6.2.1.5 - Edilizia scolastica - Capitolo: 8007;
- U.P.B.: 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - Capitolo: 8230;
- U.P.B.: 6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - Capitolo: 8707;

Ministero dei trasporti e della navigazione

- U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1498;
- U.P.B.: 2.1.2.1 - Trasporti in gestione diretta e in concessione - Capitolo: 1652;
- U.P.B.: 6.2.1.1 - Imprese metalmeccaniche e armatoriali - Capitoli: 7703, 7705;
- U.P.B.: 7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - Capitoli: 3281, 5015;

Ministero delle comunicazioni

- U.P.B.: 1.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1010;
- U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5022;

Ministero della difesa

- U.P.B.: 17.1.2.2 - Pensioni provvisorie - Capitolo: 1053;
- U.P.B.: 22.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - Capitolo: 1076;
- U.P.B.: 25.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - Capitolo: 1592;
- U.P.B.: 27.1.1.2 - Magistratura militare - Capitolo: 1094;

Ministero per le politiche agricole

- U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5601;
- U.P.B.: 3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - Capitolo: 7510;
- U.P.B.: 3.2.1.5 - Zootecnia - Capitolo: 7549;
- U.P.B.: 4.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - Capitolo: 7628;
- U.P.B.: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - Capitolo: 8284;
- U.P.B.: 7.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5006;

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

- U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1097;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

- U.P.B.: 1.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1096;
- U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 5001, 5789;
- U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 5004, 5792;
- U.P.B.: 6.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5793;
- U.P.B.: 8.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 5007, 5795;

Ministero della sanità

- U.P.B.: 1.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1097;
- U.P.B.: 2.1.2.1 - Indennizzo alle vittime di trattamenti da emoderivati - Capitolo: 1586;
- U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 6702;
- U.P.B.: 8.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 6924;

Ministero per i beni e le attività culturali

- U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1532;
- U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5003;

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

- U.P.B.: 2.1.2.4 - Finanziamento ordinario degli osservatori - Capitolo: 1265;

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

- U.P.B.: 1.4.3. - Lotto - Capitolo: 3001;

B) del conto del patrimonio, fatta eccezione per le seguenti partite:

1. - Parte attiva

- CONTO GENERALE n.1 (attività finanziarie)

- Ministero del tesoro: partite nn. A01001, A02001, A03001, A04001;

- CONTO GENERALE n. 2 (crediti e partecipazioni)

a) Crediti:

- Presidenza del Consiglio dei ministri: partite n. C05003;

- Ministero del tesoro: partite nn. C01002, C01005, C01006, C01008, C01009, C02001, C02003, C02012, C02013, C02016, C04003, C04004, C04005, C04012, C04019, C04037, C04049, C04052, C04055, C05002, C05005, C05006, C05010, C05012, C05019, C05024, C05030, C05031, C05033, C06005, C06008, C06009;

- Ministero delle finanze: partita n. C06004;

- Ministero degli affari esteri: partita n. C06002;

- Ministero della pubblica istruzione: partita n. C06002;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: partita n. C05003;

- Ministero della difesa: partita n. C06001;

- Ministero per le politiche agricole: partita n. C05003;

- Ministero del commercio con l'estero: partita n. C05001;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: partita n. C06004.

b) Partecipazioni:

- Ministero del tesoro: partite nn. P01011, P02001, P02003, P02008, P02024, P02028, P03003, P03021, P03033, P03034, P04007, P04018, P05001, P05002;

- CONTO GENERALE N. 3 (beni patrimoniali):

- Presidenza del Consiglio dei ministri: partite nn. M01001, M02001, M03001, M05001, M06001;

- Ministero del tesoro: partite nn. M01001, M02001, M03001, M06001;
- Ministero del bilancio e p. e. partite nn. M01001, M02001, M06001;
- Ministero di grazia e giustizia: partite nn. M01001, M02001, M03001, M04001, M05001, M06001, M07001;
- Ministero della pubblica istruzione: partite nn. M01001, M02001, M03001, M06001;
- Ministero dell'interno: partite nn. M01001, M02001, M03001, M04001, M05001, M06001, M07001;
- Ministero dei lavori pubblici: partite nn. I06001, I01001, M01001, M02001, M03001, M05001, M06001;
- Ministero della difesa: partita n. M05001;
- Ministero dell'industria, commercio e artigianato: partite nn. M01001, M02001, M03001, M06001;
- Ministero delle finanze (beni immobili): partite nn. I01001, I02001, I03001, I04001, I05001, I06001;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: partita n. L05002;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: (partite di conto relativi ai beni artistici, archeologici, bibliografici e scientifici): partite nn. L01001, L02001, L03001, L04001;

2. - Parte passiva

Le passività finanziarie del CONTO GENERALE N. 4 (passività finanziarie):

CONTO GENERALE N. 5 (debito patrimoniale)

- Presidenza del Consiglio dei ministri: partite nn. R01001, R02001;
- Ministero del Tesoro: partite nn. D02003, D02004, D02006, D02007, D02033, E02002, E02003, E02004, E02006, E02007, E02020, E02022, E02024, E02033, R01001, R02001;
- Ministero del Bilancio e della P.E.: partite nn. R01001, R02001;
- Ministero dei lavori pubblici: partite nn. R01001 e R02001.

Il conto va altresì dichiarato irregolare per la mancata iscrizione, nel conto del patrimonio, del valore dei beni dell'ex Azienda delle FF.SS. e dei beni già appartenenti all'ex A.N.A.S., nei sensi precisati in motivazione.

Allegati

ALLEGATO A

Consuntivo 1998 - Entrata, Residui attivi

Discordanze tra c/consuntivo e c/periodici definitivi

Capo	u.p.b.	cap.	DA VERSARE			DA RISCOUTERE		
			c/periodico	c/consuntivo	differenza	c/periodico	c/consuntivo	differenza
	29.2.1	3680	-897.600	0	897.600	1.533.102.780	1.537.357.400	4.254.620
XXXIX		2584			0	80.407.850	117.731.150	37.323.300
XIV		2439	864.177.759	73.810.319	-790.367.440	7.054.219.792	7.031.965.542	-22.254.250
	19.2.3	2065		10.912.428.912	10.912.428.912		12.653.166.978	12.653.166.978
	6.2.2	3518	864.197.871	864.197.871	0	7.855.530.959	7.855.530.959	0
	20.2.1	2462	577.098.958	577.355.014	256.056	1.758.834.977	1.758.692.905	-142.072
	21.2.2	3580	37.596.226	40.631.650	3.033.424			0
	34.2.1	2598	-13.410.000		13.410.000			0
	14.2.2	3548			0		50.508.705	50.508.705
	22.2.4	2471	-14.000		14.000			0
	22.2.3	2474	5.254.215	7.083.711	1.829.496			0

ALLEGATO B

Consuntivo 1998 - Entrata
Capitoli con residui attivi di segno negativo

U.P.B.	Cap	Da versare	Da riscuotere
34.2.1	2598	-13.410.000	
28.2.2	3675	-1.194.725	
22.2.4	2471	-14.000	

ALLEGATO C

Consuntivo 1998 - Entrate
Prospetto delle minori entrate per la cassa e per la competenza

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

U.P.B.	Capo	Capitolo	Competenza	Cassa
1.1.7.1		1007	40.974.319.914	75.304.979.468
1.1.7.2		1011	35.605.310.761	19.925.379.965
1.1.7.2		1013	24.600.149.870	17.302.406.361
	VI	1023		12.202.530.583.061
	VI	1024	343.548.669.752	536.118.324.973
	VI	1025	206.630.588.237	
	VI	1026	3.997.812.700.591	4.253.609.457.943
1.1.5.1		1027	287.788.789.211	368.743.462.179
	VI	1029	7.597.907.831	9.602.903.779
	VI	1030	4.552.431.291	2.820.097.506
	VI	1032	609.882.397.561	722.781.716.271
	VI	1035	50.786.400.634	56.405.660.324
1.1.5.1		1041	60.664.328.207	61.321.328.351
	VI	1043	453.587.857	1.277.949.520
1.1.4.1		1045	6.528.759.000	6.629.369.619
	VI	1047	29.610.665.857	28.978.897.866
1.1.7.1		1048	191.333.662.238	188.812.458.942
1.1.6.1		1050	314.835.384.485	218.768.221.714
	VI	1150	1.637.903.800	1.105.729.761
1.1.4.1		1174	19.696.121.640	23.317.055.438
1.1.4.1		1178	3.867.183.791	5.041.499.231
1.1.4.1		1181	1.108.503.674	1.169.040.294
	VI	1186		6.763.000.000.000
1.1.7.1		1187	1.041.577.950.553	1.999.000.000.000
1.1.4.1		1188	53.349.784.000	55.858.303.007
	VIII	1205	97.768.198.386	704.165.640.675
1.1.11.1		1208		154.248.264.027
1.1.11.1		1209	14.110.619.515	14.854.971.604
1.1.11.1		1213	44.128.641.261	59.937.983.695
1.1.11.1		1218		382.485.788.607
1.1.11.1		1227	11.693.109.986	7.573.721.123
1.1.11.1		1232		4.055.170.135
1.1.11.2		1234		114.542.892.408
1.1.11.1		1235		57.960.995.632
1.1.11.1		1236	41.649.624.486	46.606.334.678
1.1.11.1		1239	459.478.583.318	569.268.636.928
1.1.9.2		1242	9.255.205.121	11.574.350.211
1.1.11.2		1244	2.173.666.270.407	2.074.649.437.402
1.1.11.2		1245	3.508.329.546	45.538.999.476
1.1.11.1		1249	109.954.182.786	121.109.304.241
1.1.9.1		1250	160.078.818.072	146.030.948.031
1.1.11.1		1257	15.417.227.590	15.692.992.588
2.1.2.1		1409		212.148.968.989

U.P.B.	Capo	Capitolo	Competenza	Cassa
2.1.3.1		1415	104.737.787.824	104.150.059.478
2.1.5.1		1419	1.589.617.470	1.195.971.019
2.1.3.1		1421	2.116.974.875.351	1.961.311.697.087
2.1.3.1		1431	34.902.844.299	30.974.161.535
2.1.5.1		1441	1.775.034.803	6.456.500.648
2.1.2.2		1461	218.180.794.380	219.781.846.320
	II	1471		38.003.363.033
2.1.5.2		1600	12.401.195.772	60.896.981.489
2.1.4.1		1601		405.133.362.944
	IV	1604	312.436.225	839.770.368
1.1.11.2		1800	9.853.796.674	9.777.928.591
	V	1801		1.543.763.927.475
1.1.10.1		1805	129.090.534.414	138.201.669.186
1.1.10.2		1806	3.873.785.034	3.866.826.324
1.1.10.1		1810	496.074.873.669	496.074.873.669
1.1.10.1		1811	17.885.175.680	17.885.175.680
Totale			13.622.805.062.824	37.399.984.340.869

TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

U.P.B.	Capo	Capitolo	Competenza	Cassa
1.2.3		2005	5.720.915	4.446.650
1.2.3		2009	5.729.449.554	6.140.849.180
2.2.4		2010	40.498.385	35.084.352
6.2.2		2052	28.144.090	28.144.090
1.2.3		2054	55.456.243.848	35.967.217.006
19.2.3		2065	561.805.042	
10.2.2		2101	88.161.972.908	75.963.079.203
23.2.2		2224	52.370.044.180	52.370.044.180
2.2.3		2301		99.801.536.372
2.2.3		2308		60.731.814.360
2.2.4		2318	33.465.462	17.283.712
2.2.4		2320	10.209.571.030	10.154.278.410
2.2.4		2321	2.727.381.203	2.639.743.648
2.2.4		2322	4.850.247.118	4.841.976.680
2.2.3		2323	492.686.934	492.686.934
6.2.1		2354	520.000.000.000	
3.2.2		2357	115.795.400	293.259.266
6.2.2		2360	1.924.994.325	2.282.925.842
6.2.2		2366	22.855.013	27.877.862
2.2.3		2369	444.298.970	277.583.933
6.2.2		2374	25.904.985	25.904.985
25.2.2		2378	61.109.820	61.109.820
11.2.4		2405	144.110.639	68.230.006
15.2.2		2441	1.711.983.565	1.711.983.565
17.2.3		2459	703.956.746	700.078.973
22.2.2		2476	232.572.275	232.572.275
23.2.3		2523	328.225.957	336.136.793

U.P.B.	Capo	Capitolo	Competenza	Cassa
23.2.3		2524	17.473.900	18.324.500
17.2.2		2561	17.252.350	17.252.350
3.2.3		2601		1.985.921.374
3.2.3		2610	280.325.180	178.752.851
3.2.3		2612	29.918.422.588	39.065.688.408
18.2.2		2618	1.805.388.720	
3.2.3		2619	408.674.170	408.674.170
6.2.1		2954	200.267.955.000	461
6.2.1		2961	1.197.988.667.210	446.893.469.247
6.2.1		3221		7.141.211.887
6.2.1		3222		98.729.592
6.2.1		3226	143.823.213	143.823.213
6.2.1		3227	169.082.870	169.082.870
6.2.6		3240	1.054.870.753.584	992.649.636.584
29.2.2		3290	2.572.690	
1.2.2		3302	17.676.889.819	25.789.763.210
1.2.2		3305	27.462.517.898	27.487.104.471
6.2.2		3333	6.600.000	6.600.000
6.2.2		3337	3.100.000.000	235.091.029
6.2.2		3342	3.508.494.936	
26.2.4		3393	3.239.051.056	3.239.051.056
6.2.2		3438	464.255.800	464.255.800
6.2.2		3449	44.577.240.862	44.577.240.862
6.2.2		3468	129.201.936	129.201.936
6.2.2		3470	85.480.241	85.480.241
6.2.2		3471	1.198.304.317	1.096.223.857
6.2.2		3491	100.000.000	100.000.000
6.2.2		3492	50.000.000	50.000.000
11.2.1		3526	98.078.796	97.860.796
13.2.2		3534	4.399.534.875	4.399.534.875
13.2.2		3540	6.969.844.818	6.969.844.818
6.2.2		3549	131.730.226	245.798.642
14.2.2		3550	101.253.747.420	101.253.747.420
6.2.2		3555	427.071.606	370.617.829
21.2.2		3571	16.599.429.000	16.599.429.000
6.2.2		3579	557.490.048	368.839.262
22.2.2		3586	566.029.371	566.029.371
8.2.4		3598	58.100.000	58.100.000
23.2.4		3618	147.144.010	147.144.010
25.2.1		3657	305.986.792	305.986.792
30.2.1		3682	8.351.750	8.351.750
23.2.5		3697	172.770.140	172.770.140
1.2.3		3713	3.600.000.000	3.600.000.000
1.2.3		3714	4.700.000.000	4.700.000.000
16.2.1		3773	10.894.027.770	14.848.527.770
	XIV	3778	15.040.456.545	16.005.627.840
19.2.1		3784	479.714.000	479.714.000

U.P.B.	Capo	Capitolo	Competenza	Cassa
2.2.5		3971	2.157.584.425	4.419.802.848
2.2.5		3980	311.427.224.550	439.387.794.339
2.2.5		3982	80.000.000.000	80.000.000.000
2.2.5		3983	500.000.000	500.000.000
1.2.2		3985	8.500.000.000.000	8.500.000.000.000
8.2.2		3988	63.733.160.350	63.733.160.350
29.2.5		3995	27.715.582	27.715.582
Totale			12.458.126.658.778	11.206.502.825.500

**TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E
RISCOSSIONE DI CREDITI**

U.P.B.	Capo	Capitolo	Competenza	Cassa
6.3.3		4421	139.309.980.000	
6.3.1		4552	1.551.916.657	1.551.916.657
6.3.1		4567	35.630.162	39.946.700
6.3.1		4854	139.674.731	322.005.331
6.3.1		4858	19.382.095	19.382.095
Totale			141.056.583.645	1.933.250.783

TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI

U.P.B.	Capo	Capitolo	Competenza	Cassa
6.4.1		5100	70.320.771.279.988	81.242.337.883.988
Totale			70.320.771.279.988	81.242.337.883.988

Totale dei titoli		179.462.714.107.646	222.301.532.261.411

PAGINA BIANCA

ALLEGATO D

Allegato D/I

Consuntivo 1998 - Entrate

Minori entrate, per la competenza e per la cassa, ripartite per le u.p.b. del Ministero delle finanze

U.P.B.	Capo	Capitolo	Articolo	Competenza	Cassa	Note
1.1.1.1	VI	1023	2, 3, 4, da 9 a 21, 23, da 25 a 27		12.202.530.583.061	*) 1
1.1.1.2	VI	1023	1, da 5 a 8, 22 e 24			*) 1
1.1.2.1	VI	1024	2, 8 e 9	343.548.669.752	536.118.324.973	*) 2
1.1.2.2	VI	1024	1, 3, 4, 5, 6, 10 e 11			*) 2
1.1.3.1	VI	1025	da 2 a 5 e da 10 a 17	206.630.588.237		*) 3
1.1.3.2	VI	1025	1, da 6 a 9, 18 e 19			*) 3
1.1.4.1	VI	1026	Da 1 a 8 e da 11 a 26	3.997.812.700.591	4.253.609.457.943	*) 4
1.1.4.1	VI	1032	1	609.882.397.561	722.781.716.271	*) 5
1.1.4.1		1045		6.528.759.000	6.629.369.619	
1.1.4.1	VI	1047	1	29.610.665.857	28.978.897.866	*) 6
1.1.4.1		1174		19.696.121.640	23.317.055.438	
1.1.4.1		1178		3.867.183.791	5.041.499.231	
1.1.4.1		1181		1.108.503.674	1.169.040.294	
1.1.4.1		1188		53.349.784.000	55.858.303.007	
1.1.4.2		1026	9 e 10			*) 4
1.1.4.2		1032	2 e 3			*) 5
1.1.4.2		1047	2			*) 6
1.1.5.1		1027		287.788.789.211	368.743.462.179	
1.1.5.1		1041		60.664.328.207	61.321.328.351	
1.1.6.1	VI	1029	dal a 4, 7, 10 e 11	7.597.907.831	9.602.903.779	*) 7
1.1.6.1	VI	1030	1, 3, 5, 6, 10 e 11	4.552.431.291	2.820.097.506	*) 8
1.1.6.1	VI	1035	1, 2 e 3	50.786.400.634	56.405.660.324	*) 9
1.1.6.1		1050		314.835.384.485	218.768.221.714	
1.1.6.1	VI	1150	1, 2, e 3	1.637.903.800	1.105.729.761	*) 10
1.1.6.1	VI	1186			6.763.000.000.000	**) non ha articolazioni
1.1.6.2	VI	1029	5, 6, 8 e 9			*) 7
1.1.6.2	VI	1030	2, 4, 7, 8, 9 e 12			*) 8
1.1.6.2	VI	1035	4 e 5			*) 9
1.1.6.2	VI	1043		453.587.857	1.277.949.520	**) non ha articolazioni
1.1.6.2	VI	1150	4			*) 10
1.1.7.1		1007		40.974.319.914	75.304.979.468	

*) Capitoli per i quali non è stata individuata l'u.p.b. di riferimento per le quote degli importi (indicati per capi)

**) Capitoli per i quali non è stata indicata l'u.p.b. pur in assenza di articolazione

U.P.B.	Capo	Capitolo	Articolo	Competenza	Cassa	Note
1.1.7.1		1048		191.333.662.238	188.812.458.942	
1.1.7.1		1187		1.041.577.950.553	1.999.000.000.000	
1.1.7.2		1011		35.605.310.761	19.925.379.965	
1.1.7.2		1013		24.600.149.870	17.302.406.361	
1.1.9.1		1250		160.078.818.072	146.030.948.031	
1.1.9.2		1242		9.255.205.121	11.574.350.211	
1.1.10.1		1801			1.543.763.927.475	
1.1.10.1		1805		129.090.534.414	138.201.669.186	
1.1.10.1		1810		496.074.873.669	496.074.873.669	
1.1.10.1		1811		17.885.175.680	17.885.175.680	
1.1.10.2		1806		3.873.785.034	3.866.826.324	
1.1.11.1	VIII	1205	1, 2, 4 e 5	97.768.198.386	704.165.640.675	*) 11
1.1.11.1		1208			154.248.264.027	
1.1.11.1		1209		14.110.619.515	14.854.971.604	
1.1.11.1		1213		44.128.641.261	59.937.983.695	
1.1.11.1		1218			382.485.788.607	
1.1.11.1		1227		11.693.109.986	7.573.721.123	
1.1.11.1		1232			4.055.170.135	
1.1.11.1		1235			57.960.995.632	
1.1.11.1		1236		41.649.624.486	46.606.334.678	
1.1.11.1		1239		459.478.583.318	569.268.636.928	
1.1.11.1		1249		109.954.182.786	121.109.304.241	
1.1.11.1		1257		15.417.227.590	15.692.992.588	
1.1.11.2	VIII	1205	3			*) 11
1.1.11.2		1234			114.542.892.408	
1.1.11.2		1244		2.173.666.270.407	2.074.649.437.402	
1.1.11.2		1245		3.508.329.546	45.338.999.476	
1.1.11.2		1800		9.853.796.674	9.777.928.591	
2.1.2.1		1409			212.148.968.989	
2.1.2.2		1461		218.180.794.380	219.781.846.320	
2.1.3.1		1415		104.737.787.824	104.150.059.478	
2.1.3.1		1421		2.116.974.875.351	1.961.311.697.087	
2.1.3.1		1431		34.902.844.299	30.974.161.535	
2.1.4.1		1601			405.133.362.944	
2.1.4.1	IV	1604	1	312.436.225	839.770.368	*) 12
2.1.4.2		1604	2			*) 12
2.1.5.1	VIII	1205	6			*) 11
2.1.5.1		1419		1.589.617.470	1.195.971.019	
2.1.5.1		1441		1.775.034.803	6.456.500.648	
2.1.5.1	II	1471	1 e 2		38.003.363.033	*) 13
2.1.5.2	II	1471	3 e 4			*) 13
2.1.5.2		1600		12.401.195.772	60.896.981.489	
3.1.2.1	VIII	1205	7			*) 11
3.1.2.2	VIII	1205	8			*) 11
1.2.2		3302		17.676.889.819	25.789.763.210	

*) Capitoli per i quali non è stata individuata l'U.P.B. di riferimento per le quote degli importi (indicati per capi)

**) Capitoli per i quali non è stata indicata l'U.P.B. pur in assenza di articolazione

U.P.B.	Capo	Capitolo	Articolo	Competenza	Cassa	Note
1.2.2		3305		27.462.517.898	27.487.104.471	
1.2.2		3985		8.500.000.000.000	8.500.000.000.000	
1.2.3		2005		5.720.915	4.446.650	
1.2.3		2009		5.729.449.554	6.140.849.180	
1.2.3		2054		55.456.243.848	35.967.217.006	
1.2.3		3713		3.600.000.000	3.600.000.000	
1.2.3		3714		4.700.000.000	4.700.000.000	
2.2.3		2301			99.801.536.372	
2.2.3		2308			60.731.814.360	
2.2.3		2323		492.686.934	492.686.934	
2.2.3		2369		444.298.970	277.583.933	
2.2.4		2010		40.498.385	35.084.352	
2.2.4		2318		33.465.462	17.283.712	
2.2.4		2320		10.209.571.030	10.154.278.410	
2.2.4		2321		2.727.381.203	2.639.743.648	
2.2.4		2322		4.850.247.118	4.841.976.680	
2.2.5		3971		2.157.584.425	4.419.802.848	
2.2.5		3980		311.427.224.550	439.387.794.339	
2.2.5		3982		80.000.000.000	80.000.000.000	
2.2.5		3983		500.000.000	500.000.000	
3.2.2		2357		115.795.400	293.259.266	
3.2.3		3601			1.985.921.374	
3.2.3		2610		280.325.180	178.752.851	
3.2.3		2612		29.918.422.588	39.065.688.408	
3.2.3		2619		408.674.170	408.674.170	

*) Capitoli per i quali non è stata individuata l'u.p.b. di riferimento per le quote degli importi (indicati per capi)

**) Capitoli per i quali non è stata indicata l'u.p.b. pur in assenza di articolazione

Allegato D/2

Consuntivo 1998 - Entrate

Discordanza nell'imputazione di capitoli ai centri di responsabilità per u.p.b. e per capi

Capitolo	Stato di previsione e consuntivo		Conto periodico definitivo	
	u. p. b.	Amm.ne corrispondente	capo	Amm.ne corrispondente
2065	19.2.3	Trasporti	X	Tesoro
2376	27.2.3	Lavoro Prev. Soc.	X	Tesoro
2378	25.2.2	Lavori Pubblici	X	Tesoro
2618	18.2.2	Trasporti	VII	Finanze
3392	26.2.4	Comunicazioni	X	Tesoro
3393	26.2.4	Comunicazioni	X	Tesoro
3548	14.2.2	Pubblica Istruzione	X	Tesoro
3587	22.2.2	Politiche Agricole	X	Tesoro
3658	25.2.3	Lavori Pubblici	X	Tesoro
3662	25.2.2	Lavori Pubblici	X	Tesoro
3663	25.2.2	Lavori Pubblici	X	Tesoro
3779	22.2.2	Politiche Agricole	XIV	Interno

PAGINA BIANCA

ALLEGATO E

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME

(risultanze in lire)

1. Conto consuntivo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato

COMPETENZA:

Titolo I - Entrate e spese correnti

Entrate accertate		4.260.515.184.966
Spese impegnate		<u>4.250.392.063.116</u>
Differenza	(+)	10.123.121.850

Titolo II - Entrate e spese in conto capitale

Entrate accertate		88.894.052.340
Spese impegnate		<u>69.529.121.040</u>
Differenza	(+)	19.364.931.300

Accensione di prestiti 0

Rimborso di prestiti 29.488.053.150

Differenza (-) 29.488.053.150

Gestioni speciali:

Entrate		7.455.723.258.764
Spese		<u>7.455.723.258.764</u>
Differenza		<u>0</u>
Differenza complessiva		0

RESIDUI (compresi quelli provenienti dalle gestioni speciali):ATTIVI:

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto dell'esercizio 1998	971.281.600.925
Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti	2.242.274.856
Totale residui attivi al 31 dicembre 1998	973.523.875.781

PASSIVI:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1998	3.902.430.349.253
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	672.677.561.477
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1998	4.575.107.910.730

CASSA:Entrate

Titolo I	
Entrate correnti	4.282.097.500.305
Titolo II	
Entrate in conto capitale	59.439.483.340

Titolo III		
Accensione di prestiti		<u>0</u>
Totale	(+)	4.341.536.983.645
<u>Spese</u>		
Titolo I		
Spese correnti		4.238.602.191.329
Titolo II		
Spese in conto capitale		116.088.733.570
Titolo III		
Rimborso di prestiti		<u>29.488.053.150</u>
Totale	(-)	<u>4.384.178.978.049</u>
Differenza	(-)	42.641.994.404
<u>Gestioni speciali</u>		
Entrate		7.469.753.499.285
Spese		<u>7.939.314.636.069</u>
Differenza	(-)	<u>469.561.136.784</u>
Differenza complessiva	(-)	512.203.131.188

2. - Conto consuntivo degli Archivi notariliCOMPETENZA:

Titolo I - Entrate e spese correnti

Entrate riscosse		335.656.086.929
Spese pagate		<u>280.565.737.543</u>
Differenza	(+)	55.090.349.386

Titolo II - Entrate e spese in conto capitale

Entrate riscosse		70.239.000
Spese pagate		<u>6.306.993.819</u>
Differenza	(-)	<u>6.236.754.819</u>
Differenza complessiva	(+)	48.853.594.567

3. - Conto consuntivo dell'Istituto agronomico per l'oltremareCOMPETENZA:

Titolo I - Entrate e spese correnti

Entrate accertate		5.091.137.520
Spese impegnate		<u>5.005.343.420</u>
Differenza	(+)	85.794.100

Titolo II - Entrate e spese in conto capitale

Entrate accertate		0
Spese impegnate		<u>85.794.100</u>
Differenza	(-)	<u>85.794.100</u>
Differenza complessiva		0

RESIDUI:ATTIVI:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1998	0
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	<u>0</u>
Totale residui attivi al 31 dicembre 1998	0

PASSIVI:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1998	859.941.526
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	3.676.313.647
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1998	4.536.255.173

CASSA:Entrate

Titolo I	
Entrate correnti	5.091.137.520
Titolo II	
Entrate in conto capitale	0
Totale	(+) 5.091.137.520

Spese

Titolo I	
Spese correnti	7.613.261.081
Titolo II	
Spese in conto capitale	678.792.545
Totale	(-) 8.292.053.626
Differenza	(-) 3.200.916.106

4 - Conto consuntivo del Fondo edifici di culto:COMPETENZA

Titolo I - Entrate e spese correnti

Entrate accertate		27.852.545.939
Spese impegnate		<u>2.400.802.390</u>
Differenza	(+)	25.451.743.549

Titolo II - Entrate e spese in conto capitale

Entrate accertate		2.154.570.000
Spese impegnate		<u>24.698.151.660</u>
Differenza	(-)	<u>22.543.581.660</u>
Differenza complessiva	(+)	2.908.161.889

RESIDUI:ATTIVI:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1998	15.927.843.795
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	<u>795.408.939</u>
Totale residui attivi al 31 dicembre 1998	16.723.252.734

PASSIVI:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1998	23.479.873.930
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	6.628.237.294
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1998	30.108.111.224

CASSA:Entrate

Titolo I	
Entrate correnti	18.868.537.459
Titolo II	
Entrate in conto capitale	2.103.326.820
Totale	(+) 20.971.864.279

Spese

Titolo I	
Spese correnti	1.875.504.475
Titolo II	
Spese in conto capitale	13.195.955.955
Totale	(-) 15.071.460.430.
Differenza	(+) 5.900.403.849

PAGINA BIANCA

ALLEGATO F

**RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
ESERCIZIO FINANZIARIO 1998: ECCEDENZE DI SPESA**

UNITA' PREVISIONALI DI BASE - CAPITOLI	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA

<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>			
U.p.b. 2.1.1.2 - Commissariati di governo		1.430.292.944	
Cap. 1014 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	-	1.434.491.751	-
TOTALE Cap.		1.434.491.751	
TOTALE U.p.b.		1.430.292.944	

<i>Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica</i>			
U.p.b. 2.1.2.1 - Vitalizi			
Cap. 4351 - Somma occorrente per la regolazione contabile di oneri pensionistici relativi ad esercizi pregressi	59.920		
U.p.b. 5.1.1.0 - Funzionamento		19.538.012.807	
Cap. 5198 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)		29.121.550.389	
TOTALE Cap.	59.920	29.121.550.389	
TOTALE U.p.b.		19.538.012.807	-

<i>Ministero delle finanze</i>			
U.p.b. 1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici		1.230.768.843	
Cap. 1015 - Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)		1.234.386.370	
U.p.b. 1.1.1.2 - Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni"	442.997.216		
Cap. 6050 - Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	572.329.188		572.329.188
U.p.b. 3.1.1.0 - Funzionamento			
Cap. 1091 - Fitto di locali ed oneri accessori	324.435.665	47.523.180	371.056.535

UNITA' PREVISIONALI DI BASE - CAPITOLI	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
U.p.b. 4.1.1.0 - Funzionamento		200.042.391.516	
Cap. 3432 - Fitto di locali ed oneri accessori	32.581.579.935	7.163.550.936	
Cap. 3450 - Spese per il funzionamento - compresi i compensi ai componenti e al personale di segreteria, ai consulenti tecnici, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione delle finanze - delle commissioni tributarie (Spese obbligatorie)	2.897.646.092	707.370.005	
Cap. 6003 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)		201.958.550.484	
U.p.b. 4.1.2.1 - Vincite al lotto		17.155.900	7.756.900
Cap. 3514 - Vincite al Lotto (Spese obbligatorie)		17.155.900	7.756.900
U.p.b. 5.1.1.0 - Funzionamento		892.011.798	
Cap. 3824 - Canoni, prestazioni ed altre passività (Spese obbligatorie)		3.272.080	
Cap. 3840 - Fitto di locali ed oneri accessori		1.393.619.905	
Cap. 6004 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)		13.116.750	
U.p.b. 6.1.1.0 - Funzionamento		41.059.177.636	
Cap. 5298 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)		41.234.965.867	
Cap. 5381 - Fitto di locali ed oneri accessori		295.309.170	425.378.257
Cap. 5591 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori: rimborso delle spese di patrocinio legale: spese di giustizia penale, comprese quelle di trasporto e di custodia di mezzi e di automezzi sequestrati e confiscati: altre spese processuali da anticiparsi dall'erario, indennità a testimoni ed a periti per la rappresentanza dell'amministrazione		5.459.250	
U.p.b. 7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento		832.769.135	
Cap. 3098 - Fitto di locali ed oneri accessori		2.053.842.510	
Cap. 6005 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)		2.182.155	
TOTALE Cap.	36.375.990.880	256.130.304.562	1.376.520.880
TOTALE U.p.b.	442.997.216	244.074.274.828	7.756.900

UNITA' PREVISIONALI DI BASE - CAPITOLI	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
<i>Ministero di grazia e giustizia</i>			
U.p.b. 1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici		553.386.703	
Cap. 1497 - Stipendi e altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)		997.443.835	
Cap. 1995 - Stipendi e altri assegni fissi al personale civile (Spese obbligatorie)		91.839.385	
U.p.b. 2.1.1.0 - Funzionamento		243.386.701.577	
Cap. 1494 - Stipendi e altri assegni fissi al personale della magistratura giudiziaria (Spese obbligatorie)		118.764.624.038	51.363.197.714
Cap. 5201 - Stipendi e altri assegni fissi al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Spese obbligatorie)		143.332.977.803	
U.p.b. 4.1.1.0 - Funzionamento	17.028.994.007	32.278.699.470	
Cap. 1502 - Indennità integrativa per il raggiungimento del minimo garantito dallo Stato agli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari ed altri assegni al detto personale (Spese obbligatorie)	31.015.159.603	37.535.368.521	67.990.758.250
U.p.b. 4.1.2.1 - Spese di giustizia			75.066.797.488
Cap. 1589 - Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Indennità ai giudici di pace ed ai giudici onorari aggregati; indennità e trasferte ai funzionari, vice pretori, vice procuratori onorari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi, ufficiali ed agenti addetti alle sezioni di polizia giudiziaria e diverse - ivi comprese quelle relative alla direzione nazionale ed alle direzioni distrettuali antimafia per le attività di cui all'articolo 371 bis del codice di procedura penale, per l'accertamento dei reati e dei colpevoli. Spese inerenti alla estradizione di imputati e condannati e alla traduzione di atti giudiziari in materia penale provenienti dall'estero, o diretti ad autorità estere ed alla traduzione per obbligo assunto con convenzione internazionale, di atti giudiziari in materia civile provenienti dall'estero. Spese per la notificazione di atti nelle materie civili ed amministrativa su richiesta del Pubblico ministero, di un'amministrazione dello Stato, di una parte annessa al gratuito patrocinio o di uno stato estero non recuperabile con le spese di giustizia			110.303.863.278

UNITA' PREVISIONALI DI BASE - CAPITOLI	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA

U.p.b. 5.1.1.0 - Funzionamento		15.293.034.802	
Cap. 2084 - Fino di locali e di terreni ed oneri accessori	269.432.885		
Cap. 5206 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile (Spese obbligatorie)		27.575.982.612	
U.p.b. 7.1.1.0 - Funzionamento		4.250.517.842	
Cap. 2400 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile della giustizia minorile (Spese obbligatorie)		4.645.295.696	
TOTALE Cap.	31.284.592.488	332.943.531.890	229.657.819.242
TOTALE U.p.b.	17.028.994.007	295.762.340.394	75.066.797.488

<i>Ministero degli affari esteri</i>			
U.p.b. 2.1.1.1 - Uffici centrali			
Cap. 6001 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)		9.410.143	
TOTALE CAP.		9.410.143	
TOTALE U.p.b.			

<i>Ministero della pubblica istruzione</i>			
U.p.b. 2.1.1.2 - Uffici periferici		25.731.640.055	
Cap. 1016 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)		32.274.728.436	
U.p.b. 3.1.1.2 - Strutture scolastiche		2.329.763.151.429	1.897.403.159.146
Cap. 1029 - Spese per l'insegnamento della religione canonica e per le attività alternative all'insegnamento della religione canonica conseguenti all'attuazione, da parte dello stato italiano, dell'intesa tra autorità scolastica italiana e CEI, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751	6.341.772.626	99.184.227.707	115.298.399.925
Cap. 1030 - Spese per le supplenze temporanee conferite sino al termine dell'attività didattica del personale docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative, degli istituti e scuole speciali statali	29.090.173.046	269.061.449.192	301.309.280.383
Cap. 1034 - Spese per le supplenze temporanee conferite sino al termine dell'attività didattica del personale docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative, degli istituti e scuole speciali statali	45.591.503.035	81.615.668.137	139.308.809.297

UNITA' PREVISIONALI DI BASE - CAPITOLI	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
Cap. 1042 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali (spese obbligatorie)	132.294.453.708	544.920.270.551	677.260.855.328
Cap. 1495 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale direttivo delle scuole elementari (Spese obbligatorie)		32.145.946.304	
Cap. 1498 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente di ruolo (Spese obbligatorie)		1.314.590.519.799	793.676.514.838
Cap. 3401 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale direttivo e docente di ruolo (Spese obbligatorie)			11.123.153
U.p.b. 4.1.1.2 - Strutture scolastiche		1.115.555.443.118	
Cap. 2001 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale direttivo e docente di ruolo (Spese obbligatorie)		985.646.000.186	
Cap. 3001 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente di ruolo (Spese obbligatorie)	1.618.327.144	131.105.334.625	132.751.673.479
Cap. 5878 - Spese per l'insegnamento della religione canonica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica conseguenti all'attuazione, da parte dello Stato italiano, dell'intesa tra autorità scolastica italiana e CEI, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 571		9.306.350	
Cap. 5899 - Spese per le supplenze annuali del personale docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative, degli istituti e scuole speciali statali		2.219.000	
Cap. 5920 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative, degli istituti e scuole speciali statali (Spese obbligatorie)		17.884.860	
U.p.b. 5.1.1.2 - Strutture scolastiche		291.780.108.713	
Cap. 2201 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale direttivo e docente di ruolo (Spese obbligatorie)		291.686.898.021	127.280.780.355
Cap. 3201 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale direttivo e docente di ruolo (Spese obbligatorie)		5.770.710.232	

UNITA' PREVISIONALI DI BASE - CAPITOLI	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
Cap. 5801 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale direttivo e docente di ruolo (Spese obbligatorie)		1.527.810	
Cap. 5879 - Spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica conseguenti all'attuazione, da parte dello Stato italiano, dell'intesa tra autorità scolastica italiana e CEI, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 571		662.970	
Cap. 5886 - Spese per le supplenze temporanee conferite sino al termine dell'attività didattica del personale docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative, degli istituti e scuole speciali statali		13.645.420	
Cap. 5900 - Spese per le supplenze annuali del personale docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative, degli istituti e scuole speciali statali		1.658.320	
U.p.b. 6.1.1.2 - Strutture scolastiche		465.177.655.160	
Cap. 2400 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi e competenze varie al personale docente degli istituti tecnici, delle scuole tecniche, nonché dei corsi speciali (Spese obbligatorie)		465.239.904.210	
Cap. 5880 - Spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica conseguenti all'attuazione, da parte dello Stato italiano, dell'intesa tra autorità scolastica italiana e CEI, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 571		1.434.930	
Cap. 5887 - Spese per le supplenze temporanee conferite sino al termine dell'attività didattica del personale docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative, degli istituti e scuole speciali statali		18.135.020	
Cap. 5922 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative, degli istituti e scuole speciali statali (Spese obbligatorie)		133.371.230	

UNITA' PREVISIONALI DI BASE - CAPITOLI	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
U.p.b. 7.1.1.2 - Strutture scolastiche		237.878.947.930	
Cap. 2401 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi e competenze varie al personale docente degli istituti professionali, delle scuole tecniche, nonché dei corsi speciali (Spese obbligatorie)		237.866.624.433	1.420.298.945
Cap. 5881 - Spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica conseguenti all'attuazione, da parte dello Stato italiano, dell'intesa tra autorità scolastica italiana e CEI, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 571		2.331.960	
Cap. 5888 - Spese per le supplenze temporanee conferite sino al termine dell'attività didattica del personale docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative, degli istituti e scuole speciali statali		6.386.990	
Cap. 5902 - Spese per le supplenze annuali del personale docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative, degli istituti e scuole speciali statali		4.413.140	
Cap. 5923 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali (Spese obbligatorie)		4.198.630	
U.p.b. 10.1.1.2 Strutture scolastiche		397.828.099.347	117.157.444.918
Cap. 1401 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente (Spese obbligatorie)		398.193.388.587	174.355.977.287
Cap. 5882 - Spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica conseguenti all'attuazione, da parte dello Stato italiano, dell'intesa tra autorità scolastica italiana e CEI, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 571		5.033.570	
Cap. 5889 - Spese per le supplenze temporanee conferite sino al termine dell'attività didattica del personale docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative, degli istituti e scuole speciali statali		461.170	

UNITA' PREVISIONALI DI BASE - CAPITOLI	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
Cap. 5903 - Spese per le supplenze annuali del personale docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative, degli istituti e scuole speciali statali	4.767.308.439		4.766.354.439
U.p.b. 11.1.1.2 - Strutture scolastiche		86.380.265.842	
Cap. 2594 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo delle accademie di belle arti, conservatori di musica, accademia nazionale di arte drammatica e accademia nazionale di danza (Spese obbligatorie)		4.521.937.173	225.869.208
Cap. 2597 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale direttivo e docente delle accademie di belle arti, licei artistici, conservatori di musica, accademia nazionale di arte drammatica e accademia nazionale di danza (Spese obbligatorie)		46.157.054.207	20.204.157.898
Cap. 2602 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi e competenze varie al personale direttivo e docente degli istituti d'arte (Spese obbligatorie)		36.352.609.324	22.019.798.064
Cap. 5804 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale direttivo e docente di ruolo (Spese obbligatorie)		159.377.900	
Cap. 5904 - Spese per le supplenze annuali del personale docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative, degli istituti e scuole speciali statali		1.357.230	
Cap. 5924 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali (Spese obbligatorie)		73.980	
TOTALE Cap.	219.703.537.998	4.976.516.751.604	2.509.889.892.599
TOTALE U.p.b.		4.950.095.311.594	2.014.560.604.064

UNITA' PREVISIONALI DI BASE - CAPITOLI	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
<i>Ministero dell'interno</i>			
U.p.b. 1.1.1.0 - Funzionamento			
Cap. 1013 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)		124.372.975	
U.p.b. - 2.1.1.0 - Funzionamento		77.909.746.104	
Cap. 1096 - Fitto di locali ed oneri accessori		2.634.206.940	
Cap. 1115 - Spese - comprese quelle di custodia delle cose sequestrate - commesse al sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda (Spese obbligatorie)		10.517.409.158	10.517.409.158
Cap. 1291 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. Rimborso delle spese di patrocinio legale (Spese obbligatorie)	3.077.590	81.846.970	
Cap. 6001 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)		66.051.363.614	
U.p.b. 4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento		115.853.050.915	
Cap. 2995 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco (Spese obbligatorie)		123.599.808.226	29.474.405.670
Cap. 3009 - Assegno annuo al personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del corpo nazionale dei vigili del fuoco decorato di medaglia al valore per atti di coraggio compiuti in servizio d'istituto ovvero di medaglia al merito di servizio		125.750	
Cap. 3135 - Spese di accasermamento dei vigili del fuoco		1.432.174.825	
Cap. 3157 - Spese per il trasporto di persone e del materiale dei centri di pronto intervento. Spese di gestione, noleggio ed acquisto di automezzi e spese per le autorimesse. Spese di mantenimento dei centri assistenziali di pronto intervento e magazzini di deposito, ecc.	82.285		
U.p.b. 7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento		18.614.294.203	
Cap. 2614 - Fitto di locali ed oneri accessori per le esigenze della Pubblica sicurezza		8.091.012.665	11.739.293.057
Cap. 2761 - Fitto di locali ed oneri accessori per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri		18.678.393.010	2.238.486.101
Cap. 2790 - Spese di organizzazione e di funzionamento della Direzione investigativa antimafia		390.659.615	
TOTALE Cap.	3.159.875	231.601.013.748	53.969.593.986
TOTALE U.p.b.		212.377.091.222	

UNITA' PREVISIONALI DI BASE - CAPITOLI	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
<i>Ministero dei lavori pubblici</i>			
U.p.b. 2.1.1.0 - Funzionamento	12.492.830.688	11.721.751.480	6.755.793.183
Cap. 5001 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	16.384.495.769	12.177.432.394	34.383.896.265
U.p.b. 4.2.1.2 - Opere varie			
Cap. 7764 - Contributi trentacinquennali a favore di Comuni per la costruzione e il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i Comuni stessi e le frazioni che ne sono sprovviste			2.952.924
U.p.b. 6.2.1.3 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate			
Cap. 8238 - Contributi trentacinquennali a favore dell'Istituto autonomo case popolari di Ancona per provvedere alla costruzione o all'acquisto di edifici da destinare ad alloggio dei sinistrati rimasti senza casa a seguito del terremoto del giugno 1972			2.760.000
U.p.b. 6.2.1.4 - Edilizia abitativa	221.588.917		
Cap. 8102 - Annualità trentennali per opere da eseguirsi mediante il sistema della concessione per la costruzione di fabbricati a carattere popolare nei Comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senzatetto per cause di guerra	357.430		
Cap. 8227 - Contributi negli interessi sui mutui contratti per l'edilizia economica e popolare	220.696.915		37.935.981
Cap. 8229 - Contributi trentacinquennali all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina per la costruzione di alloggi popolari	577.889		4.727.028
Cap. 8264 - Contributi costanti per trentacinque anni a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle forze armate e di polizia, per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare			63.356.105
U.p.b. 6.2.1.5 - Edilizia scolastica	4.063.225		
Cap. 8007 - Contributi costanti per trentacinque anni per mutui concessi alla cassa DD.PP. al Comune di Roma per la costruzione di locali da adibirsi a dopo-scuola, a scuole popolari e ad altri scopi educativi per l'infanzia e la gioventù	6.857.815		

UNITA' PREVISIONALI DI BASE - CAPITOLI	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
U.p.b. 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici			
Cap. 8230 - Contributi trentennali in annualità, in semestralità o in rate costanti ai proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra per destinarli alle persone rimaste senza tetto, nonché contributi ai proprietari stessi nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti	1.701.655.995		
U.p.b. 6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale	824.575		
Cap. 8707 - Contributi ventennali sulla spesa riconosciuta necessaria per l'esecuzione dei lavori relativi alle opere di riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati da eseguirsi nella città di Urbino	832.000		
TOTALE Cap.	18.315.473.813	12.177.432.394	34.495.628.303
TOTALE U.p.b.	12.719.307.405	11.721.751.480	6.755.793.183

<i>Ministero dei trasporti e della navigazione</i>			
U.p.b. 2.1.1.0 - Funzionamento			
Cap. 1498 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	1.151.886.991		1.961.254.809
U.p.b. 2.1.2.1 - Trasporti in gestione diretta e in concessione			1.434.764.935
Cap. 1652 - Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle regioni			6.020.737.645
U.p.b. 6.2.1.1 - Imprese metalmeccaniche e amatoriali			
Cap. 7703 - Contributi per la costruzione, trasformazione e grande riparazione navale			13.788.904.680
Cap. 7705 - Contributi alle imprese di demolizione navale di cui all'art. 7 della legge 14 giugno 1989, n. 234			74.428.670
U.p.b. 7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento			
Cap. 3281 - Spese connesse al sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda (Spese obbligatorie)		813.960	
Cap. 5015 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	1.527.780.558	7.411.110	1.535.191.668
TOTALE Cap.	2.679.667.549	8.225.070	23.380.517.472
TOTALE U.p.b.			1.434.764.935

UNITA' PREVISIONALI DI BASE - CAPITOLI	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA

<i>Ministero delle comunicazioni</i>			
U.p.b. 1.1.1.0 - Funzionamento		58.045.626	
Cap. 1010 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)		147.046.673	
U.p.b. 3.1.1.0 - Funzionamento		1.128.177.305	
Cap. 5022 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)		3.142.643.928	2.770.363.554
TOTALE Cap.		3.289.690.601	2.770.363.554
TOTALE U.p.b.		1.186.222.931	

<i>Ministero della difesa</i>			
U.p.b. 17.1.2.2 - Pensioni provvisorie		546.670	
Cap. 1053 - Pensioni straordinarie ai decorati dell'ordine militare d'Italia in congedo e loro eredi (Spese obbligatorie)	1.588.350	546.670	1.635.020
U.p.b. 22.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali			
Cap. 1076 - Spese per il funzionamento dei servizi di cooperazione internazionale ivi compresa quella con i Paesi in via di sviluppo - compensi ad estranei per attività saltuaria di traduzione ed interpretariato	7.694.969		
U.p.b. 25.1.1.1 - Spese generali di funzionamento			
Cap. 1592 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, personale di ruolo e non di ruolo (Spese obbligatorie)	1.550.486.529		1.801.063.803
U.p.b. 27.1.1.2 - Magistratura militare		289.230.035	
Cap. 1094 - Spese di giustizia militare (Spese obbligatorie)		291.526.485	275.127.282
TOTALE Cap.	1.559.769.848	292.073.155	2.077.826.105
TOTALE U.p.b.		289.776.705	

UNITA' PREVISIONALI DI BASE - CAPITOLI	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
<i>Ministero per le politiche agricole</i>			
U.p.b. 2.1.1.0 - Funzionamento	327.768.578	5.897.025.647	
Cap. 5601 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	3.214.830.798	6.301.908.090	9.511.180.422
U.p.b. 3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario			
Cap. 7510 - Concorso negli interessi sui prestiti e mutui concessi per opere di miglioramento fondiario, per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, in via straordinaria alle cooperative per la trasformazione di passività onerose, aziende agricole per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture aziendali nonché per la trasformazione di passività onerose connesse ai danni riportati, durante il quinquennio 1964-1969, a seguito di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali	2.094.559.760		4.066.938.390
U.p.b. 3.2.1.5 - Zootecnia			
Cap. 7549 - Concorso negli interessi sui prestiti e mutui destinati al miglioramento e sviluppo del patrimonio zootecnico e per la costruzione degli alloggi per i salariati fissi nonché degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti		283.162.860	316.078.065
U.p.b. 4.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario	8.145.001.275	7.064.301.620	
7628 - Concorso negli interessi sui mutui integrativi contratti per le opere e gli impianti di interesse collettivo, nonché per la costruzione, l'ampliamento, e l'ammodernamento di impianti e relative attrezzature per la lotta antiparassitaria, per la raccolta, la manipolazione, il condizionamento in colli e la conservazione del tabacco greggio allo stato secco, promossi da enti di sviluppo, da cooperative di coltivatori di tabacco e da loro consorzi	8.145.001.275		9.235.856.115
U.p.b. 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario			
Cap. 8284 - Ammortamento dei mutui contratti dagli enti concessionari di opere pubbliche di bonifica per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di opere già concesse anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 agosto 1973, n. 514, ecc.	240		

UNITA' PREVISIONALI DI BASE - CAPITOLI	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA

U.p.b. 7.1.1.0 - Funzionamento		2.409.236.168	
Cap. 5006 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)		2.495.346.377	
TOTALE Cap.	13.454.392.073	9.080.417.327	23.130.052.992
TOTALE U.p.b.	8.472.769.853	8.306.261.815	7.064.301.620

<i>Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>			
U.p.b. 2.1.1.0 - Funzionamento			
Cap. 1097 - Fitto di locali ed oneri accessori	1.437.734.115		1.207.471.425
TOTALE Cap.	1.437.734.115		1.207.471.425
TOTALE U.p.b.			

<i>Ministero del lavoro e della previdenza sociale</i>			
U.p.b. 1.1.1.0 - Funzionamento	731.942.151		
Cap. 1096 - Fitto di locali ed oneri accessori	1.665.905.220		1.665.743.800
U.p.b. 2.1.1.0 - Funzionamento		24.795.270.834	
Cap. 5001 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)		31.606.302.748	
Cap. 5789 - Fitto di locali ed oneri accessori			853.512.866
U.p.b. 5.1.1.0 - Funzionamento	5.040.375.219	12.579.120.132	11.894.310.509
Cap. 5004 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	5.057.447.629	12.755.939.268	17.729.486.457
Cap. 5792 - Fitto di locali ed oneri accessori	731.120.650		731.113.150
U.p.b. 6.1.1.0 - Funzionamento			
Cap. 5793 - Fitto di locali ed oneri accessori	124.793.870		124.793.870
U.p.b. 8.1.1.0 - Funzionamento	3.015.122.236	11.774.119.884	14.374.022.340
Cap. 5007 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	3.335.279.994	11.774.119.884	15.045.327.882
Cap. 5795 - Fitto di locali ed oneri accessori	190.536.730		190.531.730
TOTALE Cap.	11.105.084.093	56.136.361.900	36.340.509.755
TOTALE U.p.b.	8.787.439.606	49.148.510.850	26.268.332.849

UNITA' PREVISIONALI DI BASE - CAPITOLI	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
<i>Ministero della sanità</i>			
U.p.b. 1.1.1.0 - Funzionamento	6.373.938.882		3.458.953.730
Cap. 1097 - Fitto di locali ed oneri accessori	7.278.881.105	1.515.260.310	8.794.140.825
U.p.b. 2.1.2.1 - Indennizzo alle vittime di trattamenti da emoderivati		1.693.676.810	
Cap. 1586 - Somme dovute a titolo di indennizzo ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (Spese obbligatorie)		1.693.676.810	
U.p.b. 3.1.1.0 - Funzionamento		2.580.356.255	
Cap. 6702 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. (Spese obbligatorie)		3.240.356.280	
U.p.b. 8.1.1.0 - Funzionamento		748.000	
Cap. 6924 - Fitto di locali ed oneri accessori		748.000	
TOTALE Cap.	7.278.881.105	6.450.041.400	8.794.140.825
TOTALE U.p.b.	6.373.938.882	4.274.781.065	3.458.953.730
<i>Ministero per i beni e le attività culturali</i>			
U.p.b. 3.1.1.0 - Funzionamento			
Cap. 1532 - Fitto di locali ed oneri accessori	175.380.100		189.008.390
U.p.b. 4.1.1.0 - Funzionamento		79.935.591.949	
Cap. 5003 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)		79.935.655.108	52.980.471.938
TOTALE Cap.	175.380.100	79.935.655.108	53.169.480.328
TOTALE U.p.b.		79.935.591.949	
<i>Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>			
U.p.b. 2.1.2.4 - Finanziamento ordinario degli osservatori		5.667.479	11.619.920
Cap. 1265 - Fondo per il finanziamento ordinario degli osservatori		5.667.479	11.619.920
TOTALE Cap.		5.667.479	11.619.920
TOTALE U.p.b.		5.667.479	11.619.920
Totale Ministeri Cap.	343.373.723.857	5.995.132.618.521	2.980.271.437.386
Totale Ministeri U.p.b.	53.825.446.969	5.878.145.888.063	2.134.628.924.689

UNITA' PREVISIONALI DI BASE - CAPITOLI	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
<i>Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato</i>			
U.p.b. 1.4.3 - Lotto	1.595.050.388		
Cap. 3001 - Spese per il pagamento delle vincite al lotto, del compenso ai concessionari del servizio dell'aggio ai raccoglitori delle giocate, delle ritenute previste dalla legge sulle vincite pagate ed ogni altro onere relativo alla gestione del servizio	1.595.050.388		
TOTALE Cap.	1.595.050.388		
TOTALE U.p.b.	1.595.050.388		
<i>Totale amministrazioni autonome Cap.</i>	<i>1.595.050.388</i>		
<i>Totale amministrazioni autonome U.p.b.</i>	<i>1.595.050.388</i>		
<i>Totale generale Cap.</i>	<i>344.968.774.245</i>	<i>5.995.132.618.521</i>	<i>2.980.271.437.386</i>
<i>Totale generale U.p.b.</i>	<i>55.420.497.357</i>	<i>5.878.145.888.063</i>	<i>2.134.628.924.689</i>

PAGINA BIANCA

ALLEGATO G

CONTO PATRIMONIALE DELLO STATO

La consistenza dei singoli conti generali al 31 dicembre 1998 è la seguente:

	Lire	Lire
Attività Finanziarie		
a) denaro presso gli agenti della riscossione	54.360.529.191.178	
b) somme da riscuotere	128.037.586.823.135	
c) crediti di tesoreria	649.564.741.225.020	
d) conto di cassa	<u>33.649.292.089</u>	
Totale attività finanziarie		831.996.506.531.422
Passività Finanziarie		
a) somme da pagare	227.883.084.719.281	
b) debiti di tesoreria	<u>928.622.951.823.285</u>	
Totale passività finanziarie		1.156.506.036.542.566
Eccedenza finanziaria passiva		324.509.530.011.144
Attività patrimoniali crediti e partecipazioni		
a) crediti	46.485.302.253.355	
b) partecipazioni	<u>127.250.155.884.073</u>	
Totale		173.735.458.137.428
Beni Patrimoniali		
a) beni immobili	30.668.153.153.375	
b) musei, pinacoteche	6.065.150.470.031	
c) ferrovie	6.265.838.000.024	
d) beni mobili	<u>75.848.391.248.939</u>	
Totale		118.847.532.872.369

Passivita' Patrimoniali

a) debiti pubblici consolidati e redimibili	1.808.622.324.474.836
b) debiti vari	90.497.776.055.541
c) monete in circolazione	2.612.780.094.405
d) residui passivi eliminati dal bilancio perchè perenti agli effetti amministrativi	<u>35.174.922.987.986</u>

Totale 1.936.907.803.612.768

Eccedenza patrimoniale passiva 1.644.324.812.602.971

Eccedenza delle passivita'
sulle attivita' al 1 gennaio 1998 1.879.826.909.659.142

Peggioramento saldo finanziario 26.274.684.568.331

Peggioramento saldo patrimoniale 62.732.748.386.642

Eccedenza delle passivita'
sulle attivita' al 31 dicembre 1998 1.968.834.342.614.115

**Peggioramento patrimoniale per
l'esercizio 1998** 89.007.432.954.973

PAGINA BIANCA

ALLEGATO H

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME

(risultanze in lire)

1. Conto patrimoniale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato**Attività finanziarie**

Aumento	13.767.152.465.960
Diminuzione	<u>15.270.093.966.113</u>

Saldo 1.502.941.500.153

Passività finanziarie

Aumento	3.902.430.349.253
Diminuzione	<u>5.405.371.849.406</u>

Saldo (-) 1.502.941.500.153

Saldo finanziario 0

**Crediti vari e partite
da regolare**

Aumento	1.435.855.925.754
Diminuzione	<u>2.629.902.471.863</u>

Saldo 1.194.046.546.109.

Beni patrimoniali

Aumento	4.622.380.358.161
Diminuzione	<u>4.678.078.671.031</u>

Saldo 55.698.312.870

Peggioramento delle
attività patrimoniali 1.249.744.858.979

Passività patrimoniali

Aumento	7.455.648.879.049
Diminuzione	<u>7.514.529.271.209</u>

Saldo 58.880.392.160

Miglioramento delle
passività patrimoniali 58.880.392.160

Saldo finanziario 0

Peggioramento saldo patrimoniale	1.190.864.466.819

Peggioramento patrimoniale a fine esercizio 1998	1.190.864.466.819

A seguito delle sopraindicate risultanze, la consistenza dei singoli conti generali presenta, al 31 dicembre 1998, i seguenti dati:

Attività finanziarie

a) residui attivi di bilancio: denaro presso gli agenti della riscossione, somme da riscuotere	973.523.875.781	
b) conto di cassa	3.601.584.034.949	
c) Partite finanziarie da sistemare	0	
Totale attività finanziarie		4.575.107.910.730

Passività finanziarie

a) residui passivi di bilancio	4.575.107.910.730	
b) debiti verso la tesoreria	0	
Totale passività finanziarie		4.575.107.910.730

Risultato finanziario	0

Credit vari, partite da regolare	1.181.574.175.473

Totale crediti	1.181.574.175.473

Beni patrimoniali

a) materiali vari nei magazzini, impianti attrezzi ed utensili	1.396.485.386.845
b) beni immobili	1.552.369.825.384
c) beni mobili	3.125.655.282

Totale beni patrimoniali	2.951.980.867.511

Passività patrimoniali		
a) fondi di riserva per le spese impreviste delle aziende tabacchi, sali e chinino	23.545.432.000	
b) fondo di riserva lotterie	80.000.000.000	
c) mutuo Cassa DD.PP. a copertura dei saldi netti da finanziare	230.516.439.858	
d) assegnazione "lotterie"	80.118.832.348	
e) assegnazione "lotto"	0	
Totale passività patrimoniali		(-) 414.180.704.206
Eccedenza delle attività sulle passività patrimoniali		3.719.374.338.778
Eccedenza delle attività sulle passività al 31 dicembre 1998		3.719.374.338.778

2. Conto patrimoniale dell'Istituto Agronomico per l'oltremare

Attività finanziarie		
Aumento	5.091.137.520	
Diminuzione	8.292.053.626	
Saldo		(-) 3.200.916.106
Passività finanziarie		
Aumento	859.941.526	
Diminuzione	4.060.857.632	
Saldo		(+) 3.200.916.106
Saldo finanziario		0

Depositi a garanzia -**Valori e titoli**

Aumento 0

Diminuzione 0

Saldo 0

Beni patrimoniali

Aumento 1.162.547.250

Diminuzione 3.397.380.773

Saldo 2.234.833.523

Peggioramento delle
attività patrimoniali 2.234.833.523**Passività patrimoniali**

Aumento 0

Diminuzione 0

Saldo 0

Saldo passività
patrimoniali 0

Saldo finanziario 0

Peggioramento saldo
patrimoniale 2.234.833.523Peggioramento
patrimoniale a fine
esercizio 1998 2.234.833.523

A seguito delle sopraindicate risultanze, la consistenza dei singoli conti generali presenta, al 31 dicembre 1998, i seguenti dati:

Attività finanziarie

a) residui attivi di bilancio 0

b) conto di cassa 4.536.255.173

Totale attività
finanziarie 4.536.255.173

Passività finanziarie

a) residui passivi di bilancio 4.536.255.173

Totale passività finanziarie

(-)4.536.255.173

Risultato finanziario

0

Crediti vari, partite da regolare

200.350

Totale crediti

200.350

Beni patrimoniali

a) beni immobili 0

b) beni mobili, materiale scientifico, tecnico e didattico, biblioteche, musei, ecc

5.896.152.484

c) azienda agraria 744.950.220

Totale beni patrimoniali

6.641.102.704

Passività patrimoniali

Totale passività patrimoniali

0

Eccedenza delle attività sulle passività patrimoniali

6.641.303.054

Eccedenza delle attività sulle passività al 31 dicembre 1998

6.641.303.054

ALLEGATO I

Non sono stati forniti gli elementi e i documenti giustificativi richiesti dalla Corte alle amministrazioni in ordine alle variazioni in aumento o in diminuzione apportate rispetto alla consistenza iniziale per le partite relative ai

CONTO GENERALE N. 2 - (CREDITI E PARTECIPAZIONI)
ATTIVITA' - CREDITI (C)

01 - FONDI DI GARANZIA

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
1008	05/006	SOMME CORRISPOSTE A VARI ISTITUTI DI CREDITO A SEGUITO DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA STATALE SUI FINANZIAMENTI CONCESSI DAL SISTEMA BANCARIO ALLE IMPRESE SOTTOPOSTE AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, NONCHE' INTERVENTI A FAVORE DI IMPRESE IN DIFFICOLTA' PER CONSENTIRE LA CONTINUAZIONE DELLA LORO ATTIVITA' PRODUTTIVA . LEGGE N. 44 DEL 1978.	635.365.595.803	0 -9.960.187.410

04 - CREDITI CONCESSI A ENTI PUBBLICI E A ISTITUTI DI CREDITO

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
4003	07/001	PROVINCE ESCLUSE QUELLE DELLA LUCANIA - ANNUALITA' VENTENNALI SENZA INTERESSI PER CONTRIBUTI IN DIPENDENZA DEL DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 GIUGNO 1918, N. 1019, RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLE STRADE COMUNALI DI ALLACCIAMENTO OBBLIGATORIO DI ACCESSO ALLE STAZIONI.	10.252.036	0 -76.860
4004	07/002	PROVINCE DI GROSSETO, LIVORNO, PISA, SIENA E VITERBO - ANNUALITA' TRENTENNALI SENZA INTERESSI PER CONTRIBUTI NELLE SPESE PER OPERE STRADALI IN DIPENDENZA DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1928, N. 3217.	1.289.700	0 -644.850
4005	07/003	PROVINCE DI POTENZA, MATERA, CAMPOBASSO, CHIETI, SALERNO, L'AQUILA, AVELLINO, BENEVENTO E CASERTA - ANNUALITA' CINQUANTENNALI PER CONTRIBUTI NELLE SPESE DELLO STATO, AI TERMINI DELLA LEGGE 21 LUGLIO 1911, N.801.	273.527.521	1.952.910 -28.163.642
4049	07/014	PROVINCE E COMUNI - CONTRIBUTI PROROGATI MEDIANTE SPECIALI CONVENZIONI APPROVATE CON DECRETI MINISTERIALI REGISTRATI ALLA CORTE DEI CONTI.	1.837.803.108	45.121.532 -345.766.744
4052	07/015	COMUNI VARI - ANNUALITA' TRENTENNALI SENZA INTERESSI DOVUTE DAI COMUNI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ABITATI DANNEGGIATI DALLA GUERRA	169.844.525	2.682.210 -21.511.975
4055	07/016	COMUNI VARI - SOMME ANTICIPATE DALLLO STATO, CONCERNENTE GLI INTERVENTI DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE INTERESSANTI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 25.000 ABITANTI.	32.349.987.947	2.497.504.418 -3.903.560.451

05 - CREDITI CONCESSI AD AZIENDE ED ENTI PRIVATI

TABELLA I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
5003	01/002	ISTITUTI DI CREDITO PER OPERAZIONI DI MUTUO AD AZIENDE ALBERGHIERE - ANTICIPAZIONI	3.998.318	0 -4.731.646

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
5030	08/015	CREDITI VANTATI DAL COMITATO DI LIQUIDAZIONE DELL'EAGAT E TRASFERITI ALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO	10.255.702.477	0 -7.587.944.788

TABELLA XIII - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
5003	02/003	ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO - ANTICIPAZIONI CONCESSE ALLE AZIENDE DI CREDITO, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 25.7.52	1.161.978.892	0 -196.353.125

06 - ALTRI CREDITI NON CLASSIFICABILI

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
6005	09/004	ENTI DIVERSI - ANNUALITA' VENTENNALI SENZA INTERESSI PER CONTRIBUTI NELLE SPESE ANTICIPATE DALLLO STATO PER OPERE MARITTIME ORDINARIE E STRAORDINARIE.	111.622.766.310	5.228.982.140 -12.601.225.157
6008	09/007	PROPRIETARI INTERESSATI NELL'ESSICCAZIONE DEL LAGO DI BIENTINA (PISA) OPERE DI BONIFICA CONTRIBUTO.	3.529.728	0 -232.030
6009	09/008	PROPRIETARI DI FABBRICATI - QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' VENTENNALI PER L'AMMORTAMENTO PARZIALE PER LE SPESE PER LA RIPARAZIONE ESEGUITA A CURA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DI EDIFICI DI PROPRIETA' PRIVATA DANNEGGIATI DA EVENTI BELLICI	15.146.971	2.805.000 -5.865.593

CONTO GENERALE N. 5 - (PASSIVITA' PATRIMONIALI)
PASSIVITA' - DEBITI PUBBLICI (D)

02 - REDIMIBILI

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
2003	04/002	BUONI DEL TESORO POLIENNALI A CEDOLA SEMESTRALE	741.198.048.200.000	196.524.693.029.230 -190.470.805.529.230
2004	04/003	BUONI DEL TESORO POLIENNALI AD EMISSIONE PLURIENNALE	167.602.827.900.000	141.520.604.865.020 -6.060.093.165.020
2006	04/004	BUONI DEL TESORO POLIENNALI A CEDOLA ANNUALE	76.205.757.000.000	0 0
2007	04/005	BUONI DEL TESORO POLIENNALI EMESSI IN EURO	7.800.080.000.000	7.800.080.000.000 0
2033	04/008	PRESTITI INTERNAZIONALI IN QUALSIASI VALUTA EMESSI O CONTRATTI DALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO	92.743.003.474.436	10.180.226.643.998 -24.465.592.999.170

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO GENERALE N. 5 - (PASSIVITA' PATRIMONIALI)
PASSIVITA' - DEBITI VARI (E)

02 - VARI - ALTRI ENTI

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
2033	06/029	MUTUI CONTRATTI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANTARIA DEGLI ANNI '87-'88.	7.212.147.107.581	8.382.547.150.931 -1.170.400.043.350

CONTO GENERALE N. 3 - (BENI PATRIMONIALI)
ATTIVITA' - BENI IMMOBILI (I)

TABELLA IX - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
6001	02/000	ALTRI BENI NON DISPONIBILI O TEMPORANEAMENTE NON DISPONIBILI	277.548.702.865	11.873.797.588 -18.111.312.520

CONTO GENERALE N. 3 - (BENI PATRIMONIALI)
ATTIVITA' - BENI IMMOBILI AGLI EFFETTI INVENTARIALI (L)

TABELLA XVIII - MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
2001	04/000	QUADRI, STATUE, ECC.	1.772.621.169.086	163.418.870.265 -44.870.000

CONTO GENERALE N. 3 - (BENI PATRIMONIALI)
ATTIVITA' - BENI MOBILI (M)

TABELLA I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
1001	02/000	BENI MOBILI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICI, TIPOGRAFIE, LABORATORI, OFFICINE, CENTRI MECCANOG., ECC.	449.827.401.406	119.267.923.655 -6.978.367.719

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
1001	15/000	BENI MOBILI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICI, TIPOGRAFIE, LABORATORI, OFFICINE, CENTRI MECCANOG., ECC.	228.178.690.525	37.410.200.494 -3.846.792.550

TABELLA IV - MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
1001	01/000	BENI MOBILI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICI, TIPOGRAFIE, LABORATORI, OFFICINE, CENTRI MECCANOG., ECC.	0	0 -8.932.667.849

TABELLA VIII - MINISTERO DELL'INTERNO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
1001	03/000	BENI MOBILI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICI, TIPOGRAFIE, LABORATORI, OFFICINE, CENTRI MECCANOG., ECC.	710.497.100.725	91.943.177.429 -29.468.990.554

TABELLA XIV - MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
1001	06/000	BENI MOBILI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICI, TIPOGRAFIE, LABORATORI, OFFICINE, CENTRI MECCANOG., ECC.	30.652.624.118	1.698.042.369 -47.289.309

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
2001	03/000	LIBRI E PUBBLICAZIONI SIA UFFICIALI CHE NON UFFICIALI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICIO.	21.715.880.156	2.411.739.838 -121.509.165

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
2001	16/000	LIBRI E PUBBLICAZIONI SIA UFFICIALI CHE NON UFFICIALI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICIO.	8.918.248.632	864.943.188 -27.855.281

TABELLA IV - MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
2001	02/000	LIBRI E PUBBLICAZIONI SIA UFFICIALI CHE NON UFFICIALI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICIO.	0	0 -313.704.073

TABELLA VIII - MINISTERO DELL'INTERNO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
2001	04/000	LIBRI E PUBBLICAZIONI SIA UFFICIALI CHE NON UFFICIALI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICIO.	9.157.174.052	625.362.534 -33.194.053

TABELLA XIV - MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
2001	07/000	LIBRI E PUBBLICAZIONI SIA UFFICIALI CHE NON UFFICIALI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICIO.	916.598.262	30.584.535 -10.305.170

TABELLA I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
3001	04/000	MATERIALE SCIENT., DI LABORAT., OGGETTI D'ARTE, METALLI PREZ., STRUMENTI MUSICALI, ATTREZZ., TECNICHE ECC.	20.845.711.502	1.627.094.078 -200.287.514

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
3001	17/000	MATERIALE SCIENT., DI LABORAT., OGGETTI D'ARTE, METALLI PREZ., STRUMENTI MUSICALI, ATTREZZ., TECNICHE ECC.	23.745.774.158	1.841.758.090 0

TABELLA VIII - MINISTERO DELL'INTERNO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
3001	05/000	MATERIALE SCIENT., DI LABORAT., OGGETTI D'ARTE, METALLI PREZ., STRUMENTI MUSICALI, ATTREZZ., TECNICHE ECC.	81.941.418.240	10.518.325.145 -3.543.118.235

TABELLA IX - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
3001	05/000	MATERIALE SCIENT., DI LABORAT., OGGETTI D'ARTE, METALLI PREZ., STRUMENTI MUSICALI, ATTREZZ., TECNICHE ECC.	7.004.571.591	1.022.951.657 -363.722.274

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA XIV - MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
3001	08/000	MATERIALE SCIENT., DI LABORAT., OGGETTI D'ARTE, METALLI PREZ., STRUMENTI MUSICALI, ATTREZZ., TECNICHE ECC.	2.460.068.636	87.739.680 -3.082.860

TABELLA VIII - MINISTERO DELL'INTERNO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
4001	06/000	BENI ASSEGNATI ALLA CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI, MACCHINE E STRUMENTI AGRICOLI	52.665.715	1.549.000 0

TABELLA I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
5001	05/000	ARMAMENTI, STRUMENTI PROTETTIVI, EQUIPAGGIAMENTI ECC.	108.900.700	4.224.000 -9.226.880

TABELLA VIII - MINISTERO DELL'INTERNO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
5001	07/000	ARMAMENTI, STRUMENTI PROTETTIVI, EQUIPAGGIAMENTI ECC.	765.586.076.855	75.707.720.644 -52.391.359.561

TABELLA IX - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
5001	06/000	- ARMAMENTI, STRUMENTI PROTETTIVI, EQUIPAGGIAMENTI ECC.	60.482.176	13.914.012 -3.693.095

TABELLA I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
6001	06/000	BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI	351.974.865.659	85.439.387.353 -476.170.729

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
6001	18/000	BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI	3.024.974.681	340.519.320 -28.954.359

TABELLA IV - MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
6001	03/000	BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI	0	0 -340.519.320

TABELLA VIII - MINISTERO DELL'INTERNO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
6001	08/000	BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI	1.377.182.757.961	288.107.461.462 -206.681.392.145

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA XIV - MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
6001	09/000	BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI	620.148.325	550.000 -40.113.269

TABELLA VIII - MINISTERO DELL'INTERNO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
7001	09/000	ALTRI BENI NON CLASSIFICABILI	719.458.061.484	65.792.384.698 -40.805.856.283

CONTO GENERALE N. 2 - (CREDITI E PARTECIPAZIONI)
ATTIVITA' - PARTECIPAZIONI (P)

02 - PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI AZIENDE DI CREDITO

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
2024	11/019	BANCO DI NAPOLI S.P.A. - APPORTO DEL TESORO AL CAPITALE SOCIALE DLG 358 DEL 1990.-	321.984.676.000	47.203.635.269 -47.203.635.269

03 - PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DI ALTRE IMPRESE

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
3021	12/018	SOCIETA' TERME DI ACQUI SPA - PARTECIPAZIONE DEL TESORO AL CAPITALE SOCIALE	0	0 -8.871.293.430
3034	12/031	SOCIETA' IMMOBILIARE NUOVE TERME DI CASTELLAMARE DI STABIA SPA - PARTECIPAZIONE DEL TESORO AL CAPITALE SOCIALE -	0	0 -1.600.000.000

CONTO GENERALE N. 5 - (PASSIVITA' PATRIMONIALI)
PASSIVITA' - RESIDUI PASSIVI PERENTI (R)

TABELLA I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
1001	01/000	RESIDUI PASSIVI RELATIVI ALLE SPESE COR., ELIMINATI DAL BILANCIO PERCHE' PERENTI AGLI EFF. AMMIN.	567.918.006.060	220.078.101.123 -122.951.053.700

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
1001	08/000	RESIDUI PASSIVI RELATIVI ALLE SPESE COR., ELIMINATI DAL BILANCIO PERCHE' PERENTI AGLI EFF. AMMIN.	4.234.334.296.806	200.066.049.064 -378.642.297.537

TABELLA IV - MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
1001	01/000	RESIDUI PASSIVI RELATIVI ALLE SPESE COR., ELIMINATI DAL BILANCIO PERCHE' PERENTI AGLI EFF. AMMIN.	0	0 -13.771.283.242

TABELLA IX - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
1001	01/000	RESIDUI PASSIVI RELATIVI ALLE SPESE COR., ELIMINATI DAL BILANCIO PERCHE' PERENTI AGLI EFF. AMMIN.	135.631.903.098	18.446.019.878 -6.737.837.119

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
2001	02/000	RESIDUI PASS.,RELATIVI A SPESE IN C/CAPITALE, ELIMINATI DAL BILANCIO PERCHE' PERENTI AGLI EFF.AMMIN.	726.266.183.519	0 -35.670.049.510

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
2001	09/000	RESIDUI PASS.,RELATIVI A SPESE IN C/CAPITALE, ELIMINATI DAL BILANCIO PERCHE' PERENTI AGLI EFF.AMMIN.	470.319.824.808	235.076.770.365 -6.655.567.538

TABELLA IV - MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
2001	02/000	RESIDUI PASS.,RELATIVI A SPESE IN C/CAPITALE, ELIMINATI DAL BILANCIO PERCHE' PERENTI AGLI EFF.AMMIN.	0	0 -235.076.770.365

TABELLA IX - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
2001	02/000	RESIDUI PASS.,RELATIVI A SPESE IN C/CAPITALE, ELIMINATI DAL BILANCIO PERCHE' PERENTI AGLI EFF.AMMIN.	3.360.376.046.212	24.796.242.203 -205.887.358.863

Con riferimento alle partite relative al recupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne della Corte, alla raccolta discografica presso la Discoteca di Stato, alle raccolte bibliografiche e ai beni mobili, non è stata riscontrata la conformità con le scritture tenute dalla Corte.

CONTO GENERALE N. 1 - (ATTIVITA' FINANZIARIE)
ATTIVITA' - (A)

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
1001	01/000	RESIDUI ATTIVI PER DANARO PRESSO GLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE	54.360.529.191.178	30.734.582.600.363 -18.142.562.910.927

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
2001	02/000	RESIDUI ATTIVI PER SOMME DA RISCOUTERE	128.037.586.823.135	36.406.672.078.552 -37.019.427.414.703

CONTO GENERALE N. 2 - (CREDITI E PARTECIPAZIONI)
ATTIVITA' - CREDITI (C)

06 - ALTRI CREDITI NON CLASSIFICABILI

TABELLA III - MINISTERO DELLE FINANZE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
6004	02/002	CREDITI PER SOMME DOVUTE DA CONTABILI IN DIPENDENZA DELLA LORO GESTIONE	126.587.259.766	4.943.057.053 -137.040.324.340

TABELLA VI - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
6002	01/001	DECISIONI DI CONDANNA A CARICO DI FUNZIONARI PUBBLICI O DI AGENTI CONTABILI DELLO STATO PRONUNCIATE DALLA CORTE DEI CONTI	53.648.100	712.571 0

TABELLA VII - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
6002	01/001	CREDITI PER SOMME DOVUTE DA CONTABILI IN DIPENDENZA DELLE LORO GESTIONI	680.381.641	0 0

TABELLA XII - MINISTERO DELLA DIFESA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
6001	03/001	CREDITI PER SOMME DOVUTE DA CONTABILI IN DIPENDENZA DELLA LORO GESTIONE	10.847.506.650	0 0

TABELLA XVIII - MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E AMBIENTALI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
6004	01/001	CREDITI PER SOMME DOVUTE DA CONTABILI IN DIPENDENZA DELLA LORO GESTIONE.	2.989.113	0 0

CONTO GENERALE N. 3 - (BENI PATRIMONIALI)

ATTIVITA' - BENI IMMOBILI AGLI EFFETTI INVENTARIALI (L)

TABELLA XVIII - MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
1001	03/000	RACCOLTA DISCOGRAFICA PRESSO LA DISCOTECA DI STATO	2.562.254.000	333.792.000 0

TABELLA XVIII - MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
3001	05/000	RACCOLTE BIBLIOGRAFICHE	4.237.847.401.973	1.592.050.681.940 -66.721.620

TABELLA XVIII - MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
4001	06/000	MATERIALI DESTINATI ALLE LAVORAZIONI	3.787.882.300	40.215.996 -3.079.017

CONTO GENERALE N. 3 - (BENI PATRIMONIALI)

ATTIVITA' - BENI MOBILI (M)

TABELLA V - MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
1001	01/000	BENI MOBILI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICI, TIPOGRAFIE, LABORATORI, OFFICINE, CENTRI MECCANOG. ECC.	1.325.899.381.895	113.042.670.637 -65.247.965.267

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA V - MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
2001	02/000	LIBRI E PUBBLICAZIONI SIA UFFICIALI CHE NON UFFICIALI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICIO.	84.820.014.931	7.641.536.191 -835.614.251

TABELLA V - MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
3001	03/000	MATERIALE SCIENT., DI LABORAT., OGGETTI D'ARTE, METALLI PREZ., STRUMENTI MUSICALI, ATTREZZ., TECNICHE ECC.	37.848.284.186	15.584.899.872 -2.228.182.929

TABELLA V - MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
4001	04/000	BENI ASSEGNATI ALLA CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI, MACCHINE E STRUMENTI AGRICOLI	5.992.200.155	1.711.280.976 -130.676.927

TABELLA V - MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
5001	05/000	ARMAMENTI, STRUMENTI PROTETTIVI, EQUIPAGGIAMENTI ECC.	69.609.323.066	23.332.171.472 -30.173.104.079

TABELLA V - MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
6001	06/000	BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI	254.793.163.098	58.413.356.526 -49.144.057.440

TABELLA V - MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
7001	07/000	ALTRI BENI NON CLASSIFICABILI	47.530.660.289	14.109.620.748 -9.476.672.220

Il Ministero del commercio con l'estero ha mantenuto l'iscrizione di valori nella partita relativa ai crediti concessi ad aziende ed enti privati; per la consistenza iniziale di tali partite non è stata tuttavia inviata la documentazione giustificativa dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme iscritte.

CONTO GENERALE N. 2 - (CREDITI E PARTECIPAZIONI)
ATTIVITA' - CREDITI (C)

05 - CREDITI CONCESSI AD AZIENDE ED ENTI PRIVATI

TABELLA XVI - MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
5001	01/001	ANTICIPAZIONI EFFETTUATE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEL PAESE MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE DISPONIBILITA' IN VALUTA ESTERA	827.351.502	0 0

Per le partite relative alle Ferrovie in concessione - tra i beni immobili agli effetti inventariali -, agli armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamenti del Ministero della difesa ed ai beni mobili iscritti nei pubblici registri del Ministero della pubblica istruzione, è stata riscontrata la discordanza tra i dati del conto del bilancio ed i valori iscritti nelle schede patrimoniali.

CONTO GENERALE N. 3 - (BENI PATRIMONIALI)
ATTIVITA' - BENI IMMOBILI AGLI EFFETTI INVENTARIALI (L)

TABELLA X - MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
5002	05/000	LINEE FERROVIARIE, FILOV. TRANV. COSTRUTTE O IN CORSO DI COSTRUZIONE, LORO POTENZIAMENTO E RICOSTR.	2.543.044.203.886	202.445.015.695 0

CONTO GENERALE N. 3 - (BENI PATRIMONIALI)
ATTIVITA' - BENI MOBILI (M)

TABELLA XII - MINISTERO DELLA DIFESA

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
5001	08/000	ARMAMENTI, STRUMENTI PROTETTIVI, EQUIPAGGIAMENTI ECC.	63.343.908.536.998	12.203.382.792.082 -7.141.939.547.773

TABELLA VII - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
6001	06/000	BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI	1.168.024.225	18.281.800 -3.008.991

Per le partite relative ai beni immobili, il Ministero delle finanze non ha fornito i richiesti elementi circa la consistenza e la destinazione dei beni iscritti negli inventari.

CONTO GENERALE N. 3 - (BENI PATRIMONIALI)
ATTIVITA' - BENI IMMOBILI (I)

TABELLA III - MINISTERO DELLE FINANZE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
1001	03/000	BENI DISPONIBILI PER LA VENDITA	2.871.384.001.520	630.950.882.581 -142.268.473.538

TABELLA III - MINISTERO DELLE FINANZE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
2001	04/000	BENI SU CUI GRAVANO DIRITTI REALI A FAVORE DI TERZI, CENSI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	1.194.730.329	1.830.960 -6.315.050

TABELLA III - MINISTERO DELLE FINANZE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
3001	05/000	DIRITTI REALI COSTITUITI SU BENI DI PROPRIETA' DI COMUNI, PROVINCE, REGIONI E DI TERZI IN GENERE	92.744.325.926	752.364.500 -372.000.000

TABELLA III - MINISTERO DELLE FINANZE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
4001	06/000	MINIERE E RELATIVE PERTINENZE	40.065.209.828	163.875.000 0

TABELLA III - MINISTERO DELLE FINANZE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
5001	07/000	BENI ASSEGNATI IN USO GOVERNATIVO, COMPRESA LA DOTAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	17.809.385.218.150	1.744.793.245.368 -414.362.925.185

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA III - MINISTERO DELLE FINANZE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
6001	08/000	ALTRI BENI NON DISPONIBILI O TEMPORANEAMENTE NON DISPONIBILI	6.564.536.691.708	559.554.602.045 -102.542.601.660

Il Ministero dei trasporti e della navigazione ha mantenuto l'iscrizione dei valori nella partita relativa ai crediti concessi ad aziende ed enti privati; per la consistenza iniziale di tale partite non è stata tuttavia inviata la documentazione giustificativa dei requisiti di certezza ed esigibilità delle somme iscritte.

CONTO GENERALE N. 2 - (CREDITI E PARTECIPAZIONI)
ATTIVITA' - CREDITI (C)

05 - CREDITI CONCESSI AD AZIENDE ED ENTI PRIVATI

TABELLA X - MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
5003	02/001	CONCESSIONARI DI LINEE FERROVIARIE. SUSSIDI INTEGRATIVI DI ESERCIZIO DI CARATTERE TEMPORANEO PER LE FERROVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN CONCESSIONE ALL'INDUSTRIA PRIVATA DA RIMBORSARE ALLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 APRILE 1946, N.338.	1.343.006.967.993	53.000.000.000 0

Per le partite relative ai beni patrimoniali dei Ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione le rispettive ragionerie centrali non hanno fornito la documentazione giustificativa delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio dalle competenti ragionerie regionali e provinciali.

CONTO GENERALE N. 3 - (BENI PATRIMONIALI)
ATTIVITA' - BENI IMMOBILI (I)

TABELLA IX - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
1001	01/000	BENI DISPONIBILI PER LA VENDITA	5.723.796.566	0 0

CONTO GENERALE N. 3 - (BENI PATRIMONIALI)
ATTIVITA' - BENI MOBILI (M)

TABELLA VII - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
1001	03/000	BENI MOBILI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICI, TIPOGRAFIE, LABORATORI, OFFICINE, CENTRI MECCANOG.ECC.	305.125.867.004	44.619.138.524 -11.034.670.412

TABELLA IX - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
1001	03/000	BENI MOBILI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICI, TIPOGRAFIE, LABORATORI, OFFICINE, CENTRI MECCANOG.ECC.	52.142.210.363	7.223.952.764 -12.004.821.680

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA VII - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
2001	04/000	LIBRI E PUBBLICAZIONI SIA UFFICIALI CHE NON UFFICIALI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICIO.	121.129.570.165	5.895.183.763 -2.173.619.522

TABELLA IX - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
2001	04/000	LIBRI E PUBBLICAZIONI SIA UFFICIALI CHE NON UFFICIALI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DI UFFICIO.	1.816.591.094	97.832.343 -14.140.885

TABELLA VII - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
3001	05/000	MATERIALE SCIENT.DI LABORAT.,OGGETTI D'ARTE,METALLI PREZ.,STRUMENTI MUSICALI,ATTREZ., TECNICHE ECC.	647.049.829.195	157.047.614.927 -23.530.929.464

TABELLA IX - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
6001	07/000	BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI	44.885.993.862	83.862.855 -178.050.344

Sulle ragioni della fondatezza di tali iscrizioni, nonché per le partite relative alle assegnazioni per la gestione del servizio del gioco del lotto dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e per le regolazioni di crediti per acquisti di impianti e attrezzature, macchine automezzi dell'Azienda tabacchi, sono in corso gli accertamenti da parte della Corte dei conti.

CONTO GENERALE N. 2 - (CREDITI E PARTECIPAZIONI)
ATTIVITA' - CREDITI (C)

01 - FONDI DI GARANZIA

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
1002	05/001	SOMME CORRISPOSTE A FAVORE DELLE GESTIONI SPECIALI A SEGUITO DELL'OPERATIVITA' DELLA GARANZIA STATALE.	667.394.589	0 0
1005	05/004	FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER GLI ONERI DERIVANTI DALLA OPERATIVITA' DELLA GARANZIA STATALE SUI FINANZIAMENTI PER LA COSTRUZIONE DI AUTOSTRADE E DI FERROVIE METROPOLITANE DISPONIBILITA' FINANZIARIE.	303.207.227.540	20.000.000.000 0
1006	05/005	FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE AUTOSTRADE E PER LE FERROVIE METROPOLITANE - PAGAMENTI IN SOSTITUZIONE DELL'ANAS DEI DEBITI DELLA EX CONCESSIONARIA SARA. LEGGE N. 951 DEL 1977.	479.550.469.101	44.900.000.000 -46.779.515.229
1009	05/007	FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE AUTOSTRADE E PER LE FERROVIE METROPOLITANE CREDITI PER INTERVENTI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI CONTRATTI E NEL PAGAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI E DELLE CEDOLE EMESSE DALLE SOCIETA' AUTOSTRADALI ART. 3, COMMA 6, DELLA LEGGE 24.7.1961 N. 729, COME MODIFICATO DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 28.4.1971, N. 287.	1.655.319.812.358	198.005.201.548 -292.148.837.872

02 - FONDI DI ROTAZIONE

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
2003	06/002	CONFERIMENTO AL FONDO PER L'ELETTRONICA DI BENI DI CONSUMO E DELLA COMPONENTISTICA CONNESSA, ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.	437.000.000.000	0 0
2012	06/010	FONDO DI ROTAZIONE - ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE (MEDIOCREDITO CENTRALE) - CONFERIMENTO AL FONDO ROTATIVO DI CUI ALL' ART. 26 L. 227/1977 E ARTT. 6 E 7 L. 49/1987. LEGGE N. 393 DEL 1978. LEGGE N. 7 DEL 1981 ART. 3.	11.610.853.022.427	40.000.000.000 0
2013	06/011	FONDO DI ROTAZIONE - ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE (MEDIOCREDITO CENTRALE) - CONFERIMENTO AL FONDO A CARATTERE ROTATIVO, ISTITUITO PRESSO L'ISTITUTO MEDESIMO DESTINATO ALLA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO ALLE IMPRESE ESPORTATRICI A FRONTE DI PROGRAMMI DI PENETRAZIONE COMMERCIALE IN PAESI DIVERSI DA QUELLI DELLA COMUNITA' EUROPEA.	657.200.000.000	100.000.000.000 0
2016	06/014	ANTICIPAZIONI DI SOMME A FAVORE DEGLI ISTITUTI SPECIALI MERIDIONALI ISVEMER - IRFIS - CIS, AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DEL CREDITO INDUSTRIALE, DERIVANTI DAL PRESTITO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA AI SENSI DELLA LEGGE 15.2.1957, N. 48.	0	0 -453.993.955

04 - CREDITI CONCESSI A ENTI PUBBLICI E A ISTITUTI DI CREDITO

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
4012	07/006	ISTITUTI DI PREVIDENZA - ANTICIPAZIONE DELLO STATO A FAVORE DEGLI ISTITUTI AMMINISTRATI DAL MINISTERO DEL TESORO PER L'ATTUAZIONE DELLE PROVVIDENZE CONCESSE A FAVORE DEI PENSIONATI.	250.000.000	0 0
4019	07/008	COMITATO NELL'INTERVENTO NELLA SIR.	500.000.000.000	0 0
4037	07/013	MEDIOCREDITO CENTRALE - ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE SPA - FONDO DA UTILIZZARE PER CONCESSIONI DI ANTICIPAZIONI A FAVORE DEI MEDIOCREDITI REGIONALI	472.067.656.720	0 -191.329.683.301

05 - CREDITI CONCESSI AD AZIENDE ED ENTI PRIVATI

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
5002	08/001	IMPRESE MINERARIE SARDE - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RESESI NECESSARIE IN DIPENDENZA DELLO STATO DI GUERRA (ARTICOLO 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 DICEMBRE 1944, N. 417).	146.698.428	0 0
5005	08/002	UNIMAC S.P.A. VIMODRONE (MILANO) - SOMMA CORRISPOSTA AL MEDIOCREDITO REGIONALE LOMBARDO A SEGUITO DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA STATALE.	374.565.008	0 0
5006	08/003	S.P.A. RAMINOSA - MILANO - SOMMA CORRISPOSTA ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO AD ESTINZIONE DELLA GARANZIA SUSSIDIARIA DELLO STATO, PRESTATI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 NOVEMBRE 1944 N. 367 CON DECRETO MINISTERIALE N. 339971 DEL 7 MAGGIO 1976.	438.529.658	0 0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5010	08/005	ENTI ED ISTITUTI DI CREDITO - SOMME ANTICIPATE AI PREDETTI ENTI ED ISTITUTI PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A FAVORE DELLE IMPRESE (INDIVIDUALI O SOCIALI) INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANE DANNEGGIATE O DISTRUTTE IN SEGUITO A PUBBLICA CALAMITA'.	83.100.074.409	4.826.000.000 -8.228.627.080
5012	08/007	CREDITI FINANZIARI AGEVOLATI CONCESSI IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO ITALO-MALTESE FIRMATO IL 20 NOVEMBRE 1986 E DEL PROTOCOLLO ITALO-MALTESE FIRMATO IL 5 NOVEMBRE 1990 (LEGGE 26 FEBBRAIO 1992 N. 101, ART. 3, COMMA 1, LETTERA C).	77.037.234.224	0 -4.230.955.429
5019	08/009	BANCA CIS SPA - CONFERIMENTO DEL TESORO DELLO STATO AL FONDO DI RISERVA PER LA COPERTURA DEI RISCHI INERENTI ALLE OPERAZIONI DI CREDITO	7.171.906.066	0 -9.828.093.934
5024	08/011	DISPONIBILITA' FINANZIARIE PRESSO L'ENTE NAZIONALEIDROCARBURI - ENI S.P.A., DA CONFIGURARE.	551.135.645.247	17.628.150.000 0
5031	08/016	BANCO DI NAPOLI S.P.A. - FONDO DI RISERVA DA UTILIZZARE PER L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE. DECRETO LEGISLATIVO N. 358 DEL 1990	47.222.222.220	0 0
5033	08/017	B.N.I. - SEZIONE DI CREDITO CINEMATOGRAFICO E TEATRALE, SPA - PARTECIPAZIONE DELLO STATO AL FONDO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A PELLICOLE REALIZZATE CON PARTICOLARE FORMULA PRODUTTIVA, LEGGE N. 379 DEL 1980, ARTICOLO 1.	81.256.716.036	87.101.393.286 -5.844.677.250

06 - ALTRI CREDITI NON CLASSIFICABILI

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
6003	09/003	ENTI DIVERSI GARANTITI - ANTICIPAZIONI DI SOMME PER GARANZIE ASSUNTE DALLLO STATO	73.021.924	0 0

CONTO GENERALE N. 5 - (PASSIVITA' PATRIMONIALI)
PASSIVITA' - DEBITI VARI (E)

02 - VARI - ALTRI ENTI

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
2002	06/002	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ANTICIPAZIONI AL TESORO PER LA SOMMINISTRAZIONE DA EFFETTUARSI AL PIO ISTITUTO DI S. SPIRITO ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA OCCORRENTE PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI S. GIOVANNI IN ROMA.	1.244.001.167	4 -64.480.840
2003	06/003	PRESTITO DI DOLLARI 30.000.000 DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D' AMERICA AL GOVERNO ITALIANO AI SENSI DELLA LETTERA D), DELL' ARTICOLO 2 DELL' ACCORDO SULLE ECCEDENZE AGRICOLE, STIPULATO IN DATA 23 MAGGIO 1955.	0	32.914.123 -1.694.860.075
2004	06/004	PRESTITO DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D' AMERICA AL GOVERNO ITALIANO DI DOLLARI 55.454.132,54 IN BASE AL PUNTO I, LETTERA B), DELL' ACCORDO DEL 5 LUGLIO 1956 ED AL PUNTO D), DELL' ARTICOLO 2 DELL'ACCORDO DEL 30 OTTOBRE 1956.	0	20.177.866 -5.257.104.490
2006	06/005	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ANTICIPAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO OSPEDALE IN ROMA.	185.775.307	0 -85.321.200
2007	06/006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ANTICIPAZIONE PER SOMMINISTRAZIONI EFFETTUATE AL PIO ISTITUTO DI S. SPIRITO E OSPEDALI RIUNITI DI ROMA E PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO OSPEDALE IN ROMA.	719.786.917	0 -332.001.215
2020	06/016	SOMME DA CORRISPONDERE ALL'I.R.I. S.P.A. AI SENSI DELL'ART.38 DELLA LEGGE 27.12.83 N. 730	90.552.353.079	221.025.743 -86.794.660.290

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2022	06/018	MUTUI CONTRATTI E DA CONTRARRE PER IL RIPIANAMENTO DELLE PASSIVITA' DELLE 'FERROVIE DELLO STATO' S.P.A. - L.662/1996.	27.996.619.377.062	3.348.413.338.469 -14.219.000.000.000
2024	06/020	MUTUI DA CONTRARRE ANCHE CON LA C.DD.PP. FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE AI SENSI DELL'ART. 4 D.L. 244 DEL 23.06.1995	915.239.917.958	11 -37.867.233.000

CONTO GENERALE N. 2 - (CREDITI E PARTECIPAZIONI)
ATTIVITA' - PARTECIPAZIONI (P)

01 - FONDI DI DOTAZIONE

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
1011	10/003	B.N.I. - SEZIONE DI CREDITO CINEMATOGRAFICO E TEATRALE, S.P.A. - PARTECIPAZIONE DELLO STATO AL FONDO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A PELLICOLE REALIZZATE CON PARTICOLARE FORMULA PRODUTTIVA.	0	0 -87.101.393.286

02 - PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI AZIENDE DI CREDITO

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
2001	11/001	MELIORBANCA S.P.A. - PARTECIPAZIONE DELLO STATO AL CAPITALE	7.025.000.000	0 0
2006	11/008	MEDIO CREDITO DELL'UMBRIA S.P.A. - PARTECIPAZIONE DELLO STATO AL CAPITALE SOCIALE - LEGGE 218 DEL 1990 DECRETO LEGISLATIVO 356 DEL 1990	5.931.377.000	0 0
2028	11/021	MEDIO CREDITO CENTRALE - ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE SPA - PARTECIPAZIONE DELLO STATO AL CAPITALE SOCIALE.	2.192.319.400.000	44.096.100.000 0

03 - PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DI ALTRE IMPRESE

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
3003	12/003	SOPPRESSIONE DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - EFIM - GESTIONE LIQUIDATORIA EX DECRETO-LEGGE N. 487 DEL 1992, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 33 DEL 1993.	8.315.274.070.647	1.346.970.657.447 0
3033	12/030	CENTRO ITTICO TARANTINO-CAMPANO SPA - PARTECIPAZIONE DEL TESORO AL CAPITALE SOCIALE -	919.515.312	0 0

04 - PARTECIPAZIONI IN ORGANISMI INTERNAZIONALI

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
4007	13/007	FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA COSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DEL FONDO.	4.050.000	0 0
4016	13/016	ADESIONE DELL'ITALIA ALLA BANCA DI SVILUPPO DEI CARAIBI ED AL FONDO DI SVILUPPO DEI CARAIBI. LEGGE 382 DEL 1991 E DECRETO LEGGE 17.05.1996, N. 278	81.623.312.645	0 0

05 - ALTRE PARTECIPAZIONI NON CLASSIFICABILI

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
5001	14/001	SOCIETA' CONCESSIONARIE DELLE FERROVIE SECONDARIE NELLE NUOVE PROVINCE - PARTECIPAZIONE AZIONARIE E VARIE DEL TESORO -	60.752.444	0 0
5002	14/002	SOCIETA' ANONIMA LINEE AREE TRASCONTINENTALI ITALIANE (LATT) - AZIONI.	27.413.048	0 0

Alcuni residui attivi vengono esclusi dal giudizio di regolarità sul conto del bilancio, tale esclusione si riflette anche con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi inclusi nel conto del patrimonio.

Le partite relative ai crediti ed ai debiti di tesoreria si presentano come elenchi riassuntivi generali di movimenti finanziari e non dimostrano i punti di concordanza con le relative poste di bilancio.

Sono state riscontrate discordanze rispetto ai dati esposti nel conto riassuntivo del tesoro al 31 dicembre 1998.

Tali differenze si riferiscono sia ai crediti che ai debiti di tesoreria che al conto di cassa.

CONTO GENERALE N. 1 - (ATTIVITA' FINANZIARIE)
ATTIVITA' - (A)

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
3001	03/000	CREDITI DI TESORERIA	649.564.741.225.020	1.802.304.063.317.998 -2.092.197.611.558.661
3002 3002/1		CREDITI PER OPERAZIONI DI PORTAFOGLIO CONTABILE DEL PORTAFOGLIO PER PAGAMENTI ALL'ESTERO PER CONTO MINISTERI	2.250.444.188.074	12.436.215.051.133 -10.549.282.926.257
3003 3003/1		PAGAMENTI DA REGOLARE TITOLI DI SPESA COLLETTIVI NON INTERAMENTE ESTINTI	18.582.448.955.596	239.123.925.349.678 -220.541.476.394.082
3003/3		TITOLI STRALCIATI IN CORSO DI REGOLAZIONE	135.776.925	11.220.618.948.563 -28.212.783.182.777
3004 3004/2		PAGAMENTI DA RIMBORSARE SUI C/C RISPETTIVI INPDAP-GEST.D	0	0 -5.451.956.256.704
3005 3005/1		ALTRI CREDITI SOVVENZIONI DEL TESORO ALLE POSTE PER PAGAMENTI ERARIALI FUORI DEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E PER NECESSITA' DEL SERVIZIO VAGLIA E RISPARMI	321.125.565.653.297	1.376.281.129.561.410 -1.710.515.305.773.360

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
4001	04/000	CONTO DI CASSA	33.649.292.089	11.055.934.329.169.318 -11.056.238.274.789.034

CONTO GENERALE N. 4 - (PASSIVITA' FINANZIARIE)
PASSIVITA' - (N)

TABELLA II - MINISTERO DEL TESORO

PARTITE	CODICE PROGR.	OGGETTO	CONSISTENZA AL 31.12.1998	VARIAZIONI
2001	02/000	DEBITI DI TESORERIA	928.622.951.823.285	4.588.496.199.710.211 -4.892.790.172.880.202
	2003	INCASSI DA REGOLARE		
	2003/1	VAGLIA DEL TESORO	4.520.555.197.115	487.297.562.515.387 -487.776.359.601.156
	2003/2	PARTITE DIVERSE	3.125.299.654.446	21.526.097.002.507 -21.198.581.662.691
	2004	ALTRE GESTIONI		
	2004/1	CONTABILITA' SPECIALI	152.734.797.026.512	1.274.924.688.589.720 -1.256.534.147.241.770

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

PAGINA BIANCA

Premessa

1. La riforma della Corte dei conti.

Nel disegno della riforma del 1994 - 1996 il cardine fondamentale resta, in conformità degli articoli 100 e 103 della Costituzione, la cointestazione, nella Corte dei conti, delle funzioni giurisdizionali e di controllo.

La articolazione regionale della giurisdizione e delle procure e il nuovo assetto dei controlli costituiscono un elemento essenziale della riforma amministrativa e del bilancio ponendo in primo piano la tutela del cittadino, in termini di legalità e neutralità dell'attività amministrativa, in termini di correttezza dei comportamenti degli amministratori e dei dipendenti pubblici, in termini di misurazione e valutazione dei risultati della gestione.

Se si assume l'ottica dell'efficienza del sistema delle pubbliche amministrazioni il ruolo della Corte dei conti, orientato verso l'attuazione della riforma del 1994, pone in evidenza il legame fra il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica e il processo di razionalizzazione del bilancio e dei modelli di organizzazione e procedimento. Non si rimane in Europa se non migliora, in tempi rapidi, attraverso un grande sforzo nazionale, il livello complessivo di efficienza ed efficacia delle pubbliche amministrazioni.

Dal punto di vista dei cittadini è essenziale l'effettivo miglioramento (e la percezione diffusa di esso) dei servizi finali e il disboscamento dello Stato burocratico e del tessuto dei privilegi corporativi.

Le competenze giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti sono complessivamente orientate verso due essenziali missioni, fra loro complementari: - la tutela oggettiva dell'ordinamento, a partire dalla garanzia di legittimità della gestione della finanza pubblica e dell'attività delle pubbliche amministrazioni e della effettività delle responsabilità degli amministratori dei dirigenti e dei funzionari pubblici; - la ausiliarietà, nei confronti del Parlamento, delle Regioni e dei Consigli comunali e provinciali, per la razionalizzazione e l'ammodernamento della gestione finanziaria pubblica e dell'attività amministrativa e di regolazione, programmazione, intervento nell'economia.

2. La giurisdizione di responsabilità.

La giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti - che la riforma del 1994 ha articolato a livello regionale - è venuta conformandosi, per opera dell'attività giurisdizionale e del legislatore (con la legge del 1996) come "specialmente dedicata" a cogliere e sanzionare i comportamenti degli amministratori, dei dirigenti e dei funzionari pubblici, viziati da dolo o colpa grave che ledono la finanza pubblica e l'interesse collettivo, a chiusura degli strumenti di tutela dell'ordinamento, altrimenti minati dall'insidia dell'inefficacia.

In funzione di garanzia dei cittadini e di tutela dell'ordinamento la Corte costituzionale, con una rilevante opera giurisprudenziale, ha fissato i criteri di unità nella distinzione che guidano la sinergia fra funzioni di giurisdizione e funzioni di controllo.

3. Il sistema dei controlli della Corte dei conti.

La concezione dei controlli indipendenti e neutrali affidati alla Corte dei conti si fonda sull'integrazione tra controllo di legittimità e regolarità contabile e controllo dei risultati della gestione.

L'esperienza e la riflessione della dottrina mostrano che per perseguire obiettivi di razionalizzazione e per contrastare efficacemente le disfunzioni generatrici della corruzione è necessaria la sinergia fra i due momenti della rigorosa tutela della legittimità e regolarità

contabile degli atti del Governo e delle pubbliche amministrazioni e della misurazione e valutazione dei risultati della gestione in termini di efficienza, economicità ed efficacia.

Il controllo di legittimità, nella nuova disciplina dettata dall'art. 3 comma 1 della legge n. 20 del 1994, ha ad oggetto, fondamentalmente, gli atti normativi e programmatici del Governo e i contratti delle pubbliche amministrazioni al di sopra della soglia comunitaria. In questo nuovo quadro il controllo su atti assume come temi fondamentali: - la verifica, soprattutto attraverso l'esame della variazioni di bilancio, della correttezza della copertura delle leggi (con l'esito possibile della rimessione alla Corte costituzionale della questione di conformità all'art. 81 della Costituzione); - il rispetto delle regole in materia di gerarchia delle fonti del diritto, di accresciuto rilievo nel contesto del vasto ricorso alla legislazione delegata ed a norme di delegificazione; - la conformità degli atti di normazione secondaria, degli atti di programmazione e dei contratti delle pubbliche amministrazioni alla disciplina europea e interna per la tutela della concorrenza e del mercato.

Il controllo sulla gestione della Corte dei conti, disciplinato dall'art. 3 commi 4, 5, 6 della legge n. 20 del 1994, deve essere unitariamente concepito come attuazione dell'art. 100 comma secondo e dell'art. 119 comma primo della Costituzione; ed è impostato in connessione coi principi di equilibrio della finanza pubblica posti dall'art. 104 C. del Trattato per l'Unione Europea e dall'art. 81 della Costituzione, e con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione stabiliti dall'art. 97 della Costituzione.

Il controllo successivo sulla gestione, muovendo dalla verifica della legittimità, regolarità e correttezza contabile delle gestioni, ha ad oggetto la misurazione e valutazione dei risultati, da condurre attraverso l'impiego di strumenti di economia dell'amministrazione, di scienza dell'amministrazione, di analisi delle politiche pubbliche.

L'evoluzione istituzionale della riforma amministrativa verso una più compiuta attuazione dei principi autonomistici posti dalla Costituzione vigente e la impostazione del nuovo ordinamento federale disegnato da una proposta governativa di legge costituzionale (atto Camera n. 5830) rendono necessaria una attenta considerazione del rispetto delle regole del patto di stabilità e crescita europeo e del patto di stabilità interno, fondato sui principi dell'art. 119 della Costituzione. Il disegno di legge costituzionale del Governo sopprime ogni forma di controllo di legittimità sugli atti delle Regioni; questa scelta, coerente con i principi fondanti del federalismo, dovrebbe essere integrata dalla disciplina, in Costituzione, del controllo con esito referente ai Consigli regionali svolto dalla Corte dei conti e disciplinato dall'art. 3 commi 5 e 6 della legge n. 20 del 1994.

La nuova disciplina dei controlli interni delineata dal decreto legislativo sottoposto dal Governo alla Commissione bicamerale per la riforma amministrativa, potenziando la rete interna alle pubbliche amministrazioni, rafforza l'esigenza del controllo esterno sulla gestione affidato alla Corte dei conti, che acquista, nel nuovo contesto, un rilievo ancora maggiore, a garanzia di una compiuta e indipendente informazione e valutazione del Parlamento.

Appare incongrua, ed estranea rispetto ai contenuti delle norme di delega, la introduzione nello schema di decreto legislativo sui controlli interni di norme che limitano, senza persuasive motivazioni, le modalità del controllo della Corte dei conti sugli enti pubblici e sulle gestioni fuori bilancio.

Capitolo I

Andamenti e tendenze della finanza pubblica

- Sommario: 1. Considerazioni generali.
2. La politica di bilancio per il 1998.
3. Il conto delle amministrazioni pubbliche.
4. Il bilancio dello Stato e la tesoreria.
5. La politica di bilancio per il 1999: finanziaria e collegati.

1. Considerazioni generali.

1.1 Il consolidamento dei risultati di finanza pubblica richiesto dagli accordi europei è stato sostanzialmente conseguito nel 1998, in condizioni rese più difficili dall'imprevista durata della fase depressiva dell'attività economica.

Il tasso di crescita del prodotto interno lordo in termini reali è risultato, infatti, in Italia nel 1998 pari a poco più della metà di quello previsto in sede di D.P.E.F. 1998-2000 (1,4% contro 2,5%), non discostandosi dal modesto livello segnato nel 1997 e, in ogni caso, ben al di sotto di quello registrato negli altri principali paesi europei.

Le caratteristiche strutturali della stagnazione economica in Italia sono messe in evidenza dal riscontro con le tendenze di più lungo periodo: negli anni del risanamento finanziario - dal 1992 al 1998 - l'Italia ha sperimentato una crescita media annua di poco superiore all'1%, contro tassi di sviluppo dell'1,6% in Germania, dell'1,7% in Francia e dell'1,6% per la media europea. Nel dodicennio 1980-1992, invece, il tasso di crescita del PIL era stato, in Italia, circa il doppio di quello segnato negli ultimi anni (2,1%) e solo di poco inferiore a quello medio europeo.

La bassa crescita economica si è accompagnata ad un successo dell'azione disinflazionistica che è andato anche oltre gli obiettivi originariamente fissati: nel 1998 la variazione dei prezzi al consumo si è mantenuta entro il 2%, confermando una tendenza di fondo che dovrebbe poter proseguire anche nell'anno in corso.

I riflessi di tale quadro economico sulle grandezze di finanza pubblica non sono di immediata percezione. Tuttavia, in linea generale si può rilevare che -almeno nel breve periodo - il rallentamento di alcune componenti della spesa, attribuibile alla contenuta dinamica dei prezzi, dovrebbe essere stato più che compensato dalla perdita di gettito delle entrate tributarie e contributive derivante dalla limitata espansione delle basi imponibili.

Una conferma di tale valutazione è offerta dalla stessa Commissione europea che, nell'ambito delle verifiche annuali imposte del Patto di stabilità, misura il cosiddetto "saldo strutturale", vale a dire il saldo di finanza pubblica corretto in modo da "neutralizzare" la quota di disavanzo da imputare direttamente al ciclo economico sfavorevole: per il 1998 e per l'Italia tale saldo è stimato nel 2,3% del PIL, cioè 0,4 punti percentuali inferiore al dato di consuntivo ufficiale notificato alla Commissione UE il 1° marzo scorso nel quadro della procedura prevista

dal Trattato di Maastricht. Il lieve miglioramento "strutturale" dell'Italia si confronta con un peggioramento per la media europea.

1.2 L'intreccio tra situazione economica e finanza pubblica dà conto, allo stesso tempo, del severo impegno richiesto al nostro paese per rispettare, anche nel 1998, i traguardi quantitativi posti dal Patto di stabilità ed anche della differente composizione entrate/spese rispetto al disegno programmatico. A parità di saldo complessivo, si registra - infatti - un minore avanzo primario (soprattutto per la ricordata flessione delle entrate) e un ben maggiore contenimento delle spese per interessi (favorito dal consolidamento del processo disinflazionistico).

Sul fronte delle spese primarie, quelle di parte corrente sono cresciute ad un tasso inferiore a quello del PIL nominale (4% contro 4,3%) mentre le spese in conto capitale sono aumentate di oltre il 14% per effetto sia del positivo andamento degli investimenti fissi lordi (+10,5%), in ripresa ormai da un triennio, sia del recupero dei contributi agli investimenti che - come le altre categorie di trasferimenti - avevano subito una netta decelerazione nel 1997.

La spesa per interessi è diminuita di circa il 15% rispetto al 1997 per effetto di una discesa dei tassi molto più rapida di quanto era stato ipotizzato nei documenti programmatici.

Il debito pubblico è aumentato ancora, nelle consistenze, di circa l'1,2%, una misura che ha tuttavia consentito il proseguimento della diminuzione del rapporto debito/PIL, assestandosi al 118,7% (122,4% nel 1997).

Numerosi fattori hanno contribuito, nel 1998, al rallentamento delle entrate tributarie e contributive. Oltre alla stagnazione dell'attività economica, che ha inciso sull'evoluzione delle basi imponibili, si sono concentrati, nell'anno trascorso, gli effetti non positivi in termini di gettito dell'introduzione dell'IRAP e il venir meno del gettito straordinario connesso al cosiddetto "contributo per l'Europa".

Di conseguenza, la pressione fiscale - misurata dal rapporto tra imposte dirette, indirette, contributi sociali e imposte in conto capitale e prodotto interno lordo - si è ridotta di 1,2 punti, passando dal 44,8% al 43,6%.

1.3 Nel quadro dei conti delle amministrazioni pubbliche, il bilancio dello Stato ha registrato, nel 1998, andamenti notevolmente diversi da quelli segnati nel 1997.

La gestione di bilancio 1997, infatti, era stata caratterizzata da una significativa compressione delle erogazioni di cassa nei comparti degli acquisti di beni e servizi e, soprattutto, dei trasferimenti agli enti decentrati. E ciò nell'ambito della complessa strategia di controllo dei flussi di bilancio e di tesoreria finalizzata a scongiurare anomali comportamenti di spesa degli enti stessi.

Nel 1998 i controlli di cassa hanno seguito ad operare ma con modalità più flessibili, anche in relazione al graduale contenimento delle disponibilità di Tesoreria degli enti esterni. Ne è derivata una significativa ripresa delle autorizzazioni di cassa e dei pagamenti di bilancio che - per alcune categorie di spesa (come i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni) - hanno segnato recuperi consistenti, in direzione dei valori storici.

In termini di cassa, pertanto, il bilancio dello Stato si è chiuso con un saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni debitorie, pari a circa 69.000 mld contro un avanzo di oltre 12.000 mld nel 1997. Peraltro, come è noto, le risultanze della sola gestione di bilancio non consentono una corretta percezione del vero andamento della cassa: a tal fine è necessario integrare le informazioni tratte dal bilancio con quelle derivanti dalla gestione di Tesoreria.

Nel 1998, infatti, mentre si è riproposto un disavanzo di bilancio, la Tesoreria ha evidenziato un saldo complessivo in avanzo, a fronte del consistente deficit del 1997 (circa 82.000 mld).

Una sostenuta crescita degli impegni di competenza, unita ad una verticale caduta delle economie di spesa, ha, tuttavia, contribuito a determinare nel 1998 - nonostante il recupero dei pagamenti - una ulteriore lievitazione dei residui passivi, che hanno superato, per le operazioni

finali di bilancio, i 220.000 mld, riproponendo gli interrogativi sui quali la Corte ha avuto modo di soffermarsi più volte fin dallo scorso anno.

1.4 Nell'orizzonte di medio periodo le tendenze della finanza pubblica italiana si misurano con gli impegni e con gli obiettivi del Patto di stabilità e crescita sottoscritto in sede europea.

A livello internazionale ed interno, il dibattito si concentra sulla questione fondamentale della consistenza e della sostenibilità dell'equilibrio finora conseguito.

La sorveglianza multilaterale prevista dal Trattato di Maastricht ha trovato una prima concreta espressione nei Programmi di stabilità (e, per i paesi non euro, nei programmi di convergenza) presentati entro il febbraio scorso. Per la maggior parte dei paesi europei il perdurare della fase recessiva ha comportato la predisposizione di una strategia di più lento avvicinamento all'obiettivo di pareggio del bilancio (originariamente fissato per il 2002). Resta in ogni caso valido il principio del perseguimento, nel medio termine, di un saldo prossimo al pareggio o in avanzo, così da rispettare il limite del 3% (in quota di PIL) anche nelle fasi di avversa congiuntura economica. Per il complesso dei paesi dell'area euro il nuovo "target" per l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche è stato definito nell'1,2% del PIL al 2001. L'Italia ha ribadito l'impegno - già assunto con il D.P.E.F. 1999-2001 - a raggiungere, nello stesso anno, l'1% del PIL.

Nel complesso, la componente che maggiormente inciderebbe sulla riduzione dei disavanzi è, per tutta l'area dell'euro, il contenimento della spesa per interessi. Molto limitato, in media, sarebbe il contributo dei saldi primari, peraltro già fortemente migliorati negli anni trascorsi.

In tale contesto il caso dell'Italia si distingue per alcune peculiarità.

L'alto livello del nostro debito pubblico impone, infatti, di mantenere elevato l'avanzo primario, essendo preclusa, in tale situazione, l'utilizzazione dei margini offerti dalle minori spese per interessi per fini diversi dalla riduzione dell'indebitamento netto. Tale prospettiva è, d'altra parte, resa più complessa dalla perdurante caduta delle prospettive di crescita economica che, come si è già ricordato, ha progressivamente posto l'Italia ben al di sotto degli stessi modesti ritmi di sviluppo dei partners europei.

La ridotta dinamica del prodotto (unitamente agli effetti sulle entrate dell'abbattimento dell'inflazione) rende più difficile l'azione di risanamento sul primario e rallenta il percorso di riduzione del rapporto debito/PIL, poiché il costo medio del debito (che ancora in parte riflette i più elevati tassi delle emissioni di titoli di Stato degli anni trascorsi) tende ad eccedere la variazione nominale del prodotto.

L'avanzo primario italiano si colloca già ai vertici della graduatoria europea: l'alto livello del 1998 (pari a circa il 5% in rapporto al PIL) è stato conseguito per effetto di un forte aumento dell'incidenza sul PIL delle entrate (circa 5 punti percentuali, nel decennio 1989-98, contro meno dell'1% per la media degli altri paesi europei) e di una limitata flessione del peso della spesa primaria (intorno all'1%).

In particolare, la pressione fiscale risulta aumentata, nel decennio, di 4,6 punti.

Va precisato che il riferimento all'intero arco decennale non dà compiutamente conto dell'intensità del risanamento avviato con la manovra di bilancio per il 1993: fino a tale anno, infatti, sia l'incidenza delle entrate che quella delle spese (primarie e totali) è rapidamente cresciuta. Solo da allora ha avuto avvio l'attesa inversione di tendenza, meno regolare e costante per la pressione fiscale, più netta per le spese (con riduzioni del 3,5% in rapporto al PIL della spesa primaria tra il 1993 e il 1998 e di oltre l'8% delle spese totali).

Si deve ancora osservare che, lungo tale percorso, l'Italia è giunta a superare la pressione fiscale media europea, mentre lo sforzo di contenimento delle spese avveniva a prezzo di una grave flessione degli investimenti pubblici (oltre un punto in rapporto al PIL tra il 1989 e il 1996 e in parziale ripresa nell'ultimo biennio).

Alla fine del periodo la spesa primaria italiana, in rapporto al PIL, si colloca al di sotto del livello registrato negli altri principali paesi europei.

La stabilizzazione dell'avanzo primario richiede certamente, nella prospettiva di medio termine, l'alleggerimento dell'onere fiscale e il recupero degli investimenti; condizioni entrambe per un più efficace sostegno all'attività economica e, quindi, per interrompere il circuito perverso che lega la bassa crescita economica al peggioramento dei conti pubblici.

Non può, pertanto, essere elusa la questione cruciale di un approfondito riesame delle tendenze e dei fattori di espansione delle principali categorie della spesa corrente al netto degli interessi. Riesame che non può non tenere conto anche di una comparazione tra i livelli dei servizi e delle prestazioni in Italia e quelli dei principali altri paesi europei.

In conclusione, il margine concesso all'Italia dall'ECOFIN con riferimento all'orizzonte breve deve essere utilizzato, ad avviso della Corte, per impostare un nuovo ciclo di riforme strutturali della spesa e per una definitiva messa a punto degli indirizzi della riforma fiscale, anche nel quadro dell'armonizzazione dei sistemi tributari europei. Si tratta di un impegno di grande complessità che deve trovare un difficile punto di equilibrio tra esigenze di sostegno dello sviluppo e dell'occupazione (attraverso la ripresa degli investimenti e l'alleggerimento del carico fiscale e contributivo) e rispetto dei vincoli europei di finanza pubblica.

In tale contesto, peraltro, potrà collocarsi l'avvio di una revisione approfondita dei fondamenti della vasta legislazione di spesa che alimenta il bilancio statale e che, come si è ricordato, confina l'azione di regolazione ai soli controlli di cassa.

2. La politica di bilancio per il 1998.

2.1 Al momento di tracciare gli indirizzi di politica economica e finanziaria con il D.P.E.F. 1998-2000, il governo ipotizzava per il 1998 una crescita del prodotto interno lordo del 2% in termini reali e un tasso di inflazione contenuto all'1,8%. L'azione di riequilibrio dei conti pubblici era, pertanto, definita entro uno scenario di graduale ripresa dell'attività economica rispetto alle sfavorevoli tendenze registrate nel 1996 e nel 1997.

In tale contesto venivano stabiliti dimensioni e contenuti della manovra di bilancio per il 1998 che, nella versione definitiva, consisteva in interventi correttivi sul saldo primario i cui effetti erano valutati, nelle stime ufficiali, in circa 25.000 mld, pari all'1,2% del PIL.

La manovra di bilancio per il 1998 ha trovato attuazione attraverso la prima nota di variazioni al bilancio a legislazione vigente, la legge finanziaria (legge n. 450 del 1997) e i due provvedimenti collegati (la legge n. 449 del 1997 e il d.l. in materia di imposte indirette (convertito in legge n. 410 del 1997). A conclusione di un iter parlamentare senza sostanziali modifiche alle proposte governative veniva confermato l'intervento correttivo di 25.000 mld.

La composizione della manovra - che originariamente prevedeva provvedimenti di contenimento della spesa per poco meno di 15.000 mld e interventi sulle entrate per circa 10.000 mld - dovrebbe, invece, aver comportato, a seguito delle modifiche introdotte dal Parlamento, risparmi di spesa per oltre 12.000 mld e aumenti di entrate (soprattutto contributi previdenziali) per circa 13.000 mld in termini di "effetti d'impatto" sul conto delle Amministrazioni pubbliche.

L'attuazione della manovra avrebbe dovuto produrre, per il 1998, i seguenti principali risultati:

- un rapporto indebitamento/PIL pari al 2,6%;
- il ritorno, dopo molti anni, ad una situazione di avanzo corrente della P.A. (0,5% del PIL) e, pertanto, di finanziamento delle spese in conto capitale anche con una quota del risparmio pubblico;
- una riduzione della pressione fiscale (1,4 punti) e un significativo recupero degli investimenti pubblici, fattori che congiuntamente avrebbero dovuto concorrere a ridurre l'avanzo primario (dal 6,8 al 5,5% del PIL);

- un contenimento degli oneri per interessi, a seguito del completamento del processo di convergenza dei tassi italiani che erano previsti scendere a fine 1998 al 4,5% (tasso sui BOT a dodici mesi) contro il 6,0% previsto nel precedente D.P.E.F.

Tali obiettivi erano riconfermati sia in occasione della presentazione, nel maggio 1998, del D.P.E.F. 1999-2001 - allorché gli indicatori congiunturali inducevano il governo ad assumere per il 1998 un più elevato tasso di crescita del PIL (2,5%) - sia nella Relazione Previsione e Programmatica del successivo mese di settembre, che peraltro già rifletteva il peggioramento delle prospettive di sviluppo (con un abbassamento del tasso di incremento del PIL all'1,8%).

2.2 Sul fronte della spesa, l'intervento quantitativamente più rilevante della manovra 1998 ha riguardato le prestazioni sociali, anche se, a seguito degli accordi governo/sindacati in tema di welfare, l'intensità della correzione programmata per il 1998 si è notevolmente affievolita rispetto alle indicazioni del D.P.E.F. 1998/2000. Nel complesso, il contenimento della spesa in tale comparto dovrebbe aver prodotto risparmi per poco meno di 4.000 mld nel 1998, per effetto delle misure assunte nel settore della sanità (nuovi criteri di partecipazione alla spesa e di definizione delle esenzioni), ma soprattutto per effetto degli interventi in materia previdenziale valutabili in oltre 3.500 mld e intesi ad accelerare la transizione verso il funzionamento a regime della riforma pensionistica del 1995 e a realizzare una maggiore armonizzazione tra i diversi trattamenti. Se ai risparmi di spesa si aggiungono i maggiori proventi derivanti dall'aumento delle aliquote contributive per artigiani, commercianti e lavoratori parasubordinati) e dall'armonizzazione delle aliquote dei fondi speciali INPS, l'effetto totale di riduzione dell'indebitamento pubblico sale a circa 4.500 mld. Va ricordato che, nel complesso, gli interventi correttivi miravano a conseguire l'obiettivo di stabilizzazione dell'incidenza sul PIL della spesa per prestazioni sociali sui livelli medi del biennio 1996/97.

Le altre principali misure sulla spesa hanno riguardato la riduzione dei trasferimenti agli enti decentrati (circa 2.500 mld nel 1998), i tagli dei contributi a Poste e Ferrovie (circa 2.000 mld), un ulteriore contenimento degli acquisti di beni e servizi (circa 2.000 mld), in particolare nel settore della difesa, la riduzione programmata del numero dei pubblici dipendenti, con particolare riguardo al comparto scuola (circa 1.000 mld) e la rimodulazione di spese pluriennali nel campo degli investimenti pubblici (circa 100 mld).

2.3 Quanto ai provvedimenti adottati sul fronte delle entrate, dei circa 13.000 mld di maggiore gettito ad essi attribuiti nelle stime ufficiali, poco meno di 11.000 mld erano di imputare agli interventi in materia tributaria, mentre poco più di 2.000 mld ad aumenti dei contributi. Con riguardo a questi ultimi, gli introiti aggiuntivi sono attribuibili all'aumento del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale connesso alla polizza RC auto (900 mld nel 1998) e ad aumenti di aliquote contributive diretti ad armonizzare i diversi trattamenti con quello in vigore per i lavoratori dipendenti del settore privato (nel complesso circa 1.200 mld).

In generale, nel campo delle entrate tributarie oltre la metà del gettito era atteso derivare dalla revisione dell'IIVA attuata con il d.l. n. 328 del 29 settembre 1997, con il quale si è inteso corrispondere alle direttive comunitarie sia con riguardo all'indirizzo generale di spostamento del carico fiscale verso l'imposizione indiretta, sia con riguardo all'obiettivo di armonizzazione dei regimi, che richiedeva l'accorpamento e la rimodulazione delle aliquote. Se si considera il complesso delle imposte indirette, l'incidenza sulla manovra sale ad oltre il 68%. E' da osservare, in proposito, che una quota non trascurabile del gettito era connessa a misure amministrative antievasione e antielusione (circa 1.400 mld nel solo comparto delle imposte indirette) e all'azione di potenziamento della lotta all'evasione da parte della Guardia di Finanza.

Per quanto attiene alle imposte dirette, la manovra 1998 assegnava il peso prevalente alla razionalizzazione delle norme di applicazione delle ritenute d'acconto sulle prestazioni dei

lavoratori autonomi (complessivamente, oltre 1.200 mld di gettito), sia mediante l'innalzamento dal 19 al 20% della misura ordinaria della ritenuta (oltre 800 mld) sia con l'estensione ai professionisti dell'obbligo della ritenuta sulle prestazioni di lavoro autonomo (oltre 400 mld) e sulle prestazioni coordinate e continuative (55 mld)

Le ricordate misure antievasione avrebbero dovuto, infine, assicurare per il 1998, secondo le stime ufficiali, oltre 1.600 mld di gettito.

Infine, si deve considerare che con la manovra 1998 sono stati disposti numerosi interventi di incentivazione e agevolazione fiscale, i cui effetti netti erano stimati dal governo in circa 260 mld di minore gettito per il 1998, ma tendenzialmente in crescita negli anni successivi.

Si tratta di misure agevolative per il settore dell'edilizia (detrazioni d'imposta per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, riapertura dei termini del condono edilizio, aliquota agevolata IVA per le prestazioni di servizi relativi alla manutenzione straordinaria degli edifici residenziali pubblici), per il settore del commercio (credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali, deducibilità delle spese per la manutenzione e ristrutturazione degli immobili ammortizzabili), per il sostegno della ricerca scientifica presso le piccole e medie imprese (credito d'imposta per ogni nuovo occupato titolare di laurea e con esperienza di ricerca e per contratti di ricerca commissionati ad Università, centri di ricerca e fondazioni) e, infine, per le imprese operanti nelle aree depresse e per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nei territori dell'Umbria e delle Marche.

2.4 Nel valutare la manovra di bilancio per il 1998, con particolare riguardo ai provvedimenti relativi alle entrate, non deve essere sottovalutata l'incidenza, proprio a partire dal 1998, delle norme attuative delle deleghe in materia fiscale contenute nella finanziaria per il 1997 (legge n. 662 del 1996). Con tali deleghe è stato, infatti, tracciato il disegno di riforma del sistema tributario italiano, che ha trovato una prima importante attuazione con il d. lgs. n. 446 del 1997 diretto, in particolare, a disciplinare l'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e la riforma dell'IRPEF. Esula dagli scopi della presente Relazione una analisi intesa a valutare le caratteristiche del nuovo sistema dal punto di vista del funzionamento, dell'equità e dell'efficienza; è, invece, rilevante il giudizio sull'impatto della riforma in termini di gettito, soprattutto ai fini delle verifiche di compatibilità economico-finanziaria di breve e medio periodo. In proposito, le valutazioni governative assumevano che la revisione attuata non comportasse né variazioni di gettito né una alterazione nella distribuzione dello stesso tra i diversi livelli di governo. A garanzia dell'assunto, le norme di attuazione prevedevano apposite clausole di salvaguardia concepite in modo da correggere eventuali esiti indesiderati.

I dati di consuntivo del 1998 segnalano, invece, in termini di cassa, un gettito IRAP per circa 13.000 mld inferiore alle previsioni e, in ogni caso, insufficiente a compensare il gettito delle imposte e dei contributi aboliti. Si pone, pertanto, il problema di un intervento di messa a punto che consenta di ridefinire gli imponibili in modo da assicurare l'invarianza di gettito stabilita nelle norme istitutive.

2.5 L'esperimento innovativo di controllo dei flussi di cassa avviato con la manovra di bilancio per il 1997 e inteso a riacquisire il controllo delle decisioni di spesa degli enti decentrati (soprattutto Regioni, Province e Comuni) è stato prorogato, con opportune correzioni, anche al 1998 sulla base di alcune specifiche disposizioni della legge finanziaria e del "collegato".

I meccanismi dei controlli di cassa messi a punto con la manovra per il 1998 prevedevano una ulteriore riduzione delle autorizzazioni di cassa, anche se di dimensioni più contenute rispetto a quella attuata nel 1997 (20.000 mld contro circa 90.000) e concentrata sui trasferimenti agli enti con giacenze di tesoreria ancora consistenti. Erano, inoltre, confermati, con alcune modifiche, i criteri per gli accrediti dei pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti

di tesoreria degli enti esterni: tali accrediti sarebbero stati effettuati al raggiungimento di limiti di giacenza stabiliti, per categorie di enti, con decreto del Ministro del tesoro, in misura compresa tra il 10 e il 20% dell'assegnazione di competenza. Infine, erano riproposte le misure dirette a controllare i tiraggi dai conti di tesoreria, distinguendo tra la gran parte degli enti titolari di conti correnti e di contabilità speciali presso la Tesoreria dello Stato (per i quali la soglia dei prelevamenti era elevata dal 90 al 95% di quanto cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente) e le regioni, gli enti locali le Università ed altri enti minori (per i quali non veniva replicata la disposizione della manovra 1997 che legava i pagamenti al tasso di inflazione programmato, ma era introdotto un controllo diretto sul loro fabbisogno, che nel 1998 non avrebbe dovuto discostarsi nel 1998 dal livello del 1997 e nel 1999 e nel 2000 dal livello dell'anno precedente maggiorato del tasso di inflazione programmato).

Sul punto la Corte ha avuto modo di esprimersi più volte (si veda in particolare il referto speciale *"I residui del bilancio statale"*, aprile 1998), osservando, in primo luogo, che l'esperimento si è rivelato, alla prova dei fatti, assai efficace nel ricondurre sotto controllo i meccanismi della spesa degli enti decentrati.

Si rilevava, tuttavia, che nel definire le misure operative per l'attuazione della strategia di controllo della cassa e della tesoreria, il governo valutava non necessario incidere contestualmente sulle assegnazioni di competenza, le cui dimensioni restavano, pertanto, sostanzialmente invariate.

La conseguenza attesa era, pertanto, una dilatazione cospicua dei residui passivi, ulteriormente ampliata da un andamento dei pagamenti finali di bilancio che - a causa dei meccanismi restrittivi operanti nel 1997 - erano destinati a segnare una flessione ancora più pronunciata rispetto alle autorizzazioni di cassa.

L'aumento dei residui passivi sul bilancio statale (concentrati sulla categoria dei trasferimenti) di per sé non rappresenta un indicatore di rinvii di pagamenti degli enti esterni, né accresce il rischio di futuri incontrollati rimbalzi di spesa soprattutto se la situazione viene confrontata con i rischi pre-1997 connessi alla utilizzazione "a vista" dei conti di tesoreria. All'espansione dei residui passivi, infatti, corrisponde specularmente il forte decumulo delle giacenze di tesoreria del 1997.

Le dimensioni e la qualità dei residui passivi hanno, tuttavia, indotto la Corte a riproporre alcuni interrogativi e perplessità (soprattutto con riguardo alla gestione dello stock che verrà a determinarsi al termine del periodo di operatività dei controlli di cassa, esteso su un arco triennale) e a riaffermare il principio secondo il quale, per contenere l'evoluzione della spesa, è necessario integrare la strategia di controllo intervenendo in misura incisiva sugli stanziamenti di competenza, attraverso una revisione della legislazione di spesa.

3. Il conto delle amministrazioni pubbliche.

3.1 Per tutti i paesi dell'Unione Europea il protocollo annesso al Trattato di Maastricht prevede che, entro il 1° marzo, si proceda alla notifica alla Commissione delle stime degli aggregati di finanza pubblica rilevanti nell'ambito della "procedura sui disavanzi eccessivi". Tali aggregati, come è noto, sono tratti dal conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche, redatto secondo gli schemi standardizzati di contabilità nazionale (SEC).

La notifica eseguita nello scorso mese di marzo si è ancora basata sulle statistiche costruite secondo il SEC 79 che peraltro, nel caso dell'Italia, è stato sottoposto ad una revisione di ampia portata per tener conto non solo della disponibilità di nuove e più aggiornate informazioni, ma anche di modifiche di natura strutturale.

Ben più innovativo si prospetta, poi, il passaggio dal SEC 79 al SEC 95, il nuovo sistema di contabilità nazionale adottato da tutti i paesi europei a partire dal 1999 e che - con riguardo agli aggregati di finanza pubblica - costituirà la base giuridicamente vincolante per le "notifiche" alla Commissione europea da eseguire a partire dal 1° marzo 2000. Il conto

economico delle Amministrazioni Pubbliche secondo il SEC 95 - diffuso dall'ISTAT con riferimento al solo quadriennio 1995-98 e che costituirà la base per la predisposizione già del D.P.E.F. 2000-2002 - incorpora numerose rilevanti novità nelle definizioni, nelle nomenclature adottate e, soprattutto, nelle regole di registrazione dei flussi.

In questa sede è opportuno porre in evidenza, in modo sintetico, le caratteristiche di fondo del nuovo sistema e le principali differenze che si registrano nei grandi aggregati di finanza pubblica, rispetto alle statistiche prodotte con il vecchio SEC 79.

Quanto ai criteri ispiratori, limitandosi alle implicazioni per il conto delle Amministrazioni pubbliche, il SEC 95 innova profondamente con riguardo:

- alle definizioni adottate per gli operatori, per i quali si adotta una distinzione meno convenzionale e più aderente alla realtà economica tra unità c.d. "market" e unità "non market" (ne discende la fuoriuscita dalla P.A. di importanti categorie di enti, quali IACP, IPAB, ACI, ISVAP, CONSOB ecc. e l'ingresso di enti minori);

- alla ridefinizione delle operazioni dal lato sia delle entrate che delle spese, che determina essenzialmente rilevanti spostamenti da una categoria all'altra (come, ad esempio, lo scorporo dalle prestazioni sociali di quelle in natura - incluse nei consumi intermedi - e la classificazione negli investimenti, e non più negli acquisti di beni e servizi, delle spese per attrezzature militari);

- al momento di registrazione delle operazioni che privilegia, molto più di quanto non avveniva con il SEC 79, il principio della competenza economica, secondo il quale la registrazione deve fare riferimento al momento nel quale crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati e vengono estinti, indipendentemente dal momento della regolazione (pagamento o incasso). Tale approccio è realizzato in modo parziale e con la necessaria flessibilità nel caso dei flussi delle Amministrazioni pubbliche, per i quali spesso risulta arduo effettuare il passaggio dalla contabilizzazione per cassa a quella per competenza economica. Tuttavia, su alcuni aggregati (interessi passivi, redditi da lavoro, prestazioni sociali, contributi alla produzione e alcune categorie di imposte) l'applicazione del nuovo sistema produce effetti quantitativi consistenti, complessivamente commisurati per il 1998, in circa 20.000 mld di maggiori spese e circa 18.000 mld di maggiori entrate.

In generale, gli effetti del SEC 95 sui conti pubblici segnalano per il 1998:

- una trascurabile variazione dell'indebitamento netto, lievemente più elevato in valore assoluto ma invariato nel rapporto con il prodotto interno lordo, in virtù della parallela rivalutazione di quest'ultimo rispetto al valore registrato con il SEC 79;

- un aumento di 0,3 punti del rapporto tra avanzo primario e PIL;

- un abbassamento di circa mezzo punto percentuale dell'incidenza sul PIL delle entrate totali, anche in questo caso perché il già ricordato maggiore livello assoluto delle entrate risulta più che compensato dalla rivalutazione del PIL (la pressione fiscale, pertanto, scende nel 1998 di 0,4 punti rispetto al valore SEC 79, con un livello di 43,2% contro il 44,7% del 1997);

- una riduzione dell'incidenza sul PIL anche per le spese (pari allo 0,5%);

- una marcata ricomposizione tra le principali categorie di spesa primaria, con una forte riduzione del peso delle prestazioni sociali (oltre 2,5 punti per il menzionato scorporo delle prestazioni in natura) e un corrispondente aumento dei consumi intermedi (essenzialmente acquisto di beni e servizi);

- un aumento degli interessi passivi, significativamente incisi dall'applicazione, in questo caso, di un principio di competenza economica "pura", secondo il quale gli interessi maturati vengono contabilizzati durante l'intero periodo contabile, come se fossero generati in un flusso continuo, indipendentemente dalle effettive scadenze dei pagamenti o

dall'effettiva capitalizzazione; e, pertanto, indipendentemente dalle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti (depositi, titoli con cedola, titoli "zero coupon" ecc.).

3.2 Come si è accennato, le verifiche previste dalle procedure del protocollo di Maastricht sono state effettuate, per i consuntivi 1998, sulla base delle risultanze degli aggregati costruiti secondo il SEC 79.

In sintesi, il conto economico delle Amministrazioni pubbliche mostra per il 1998:

- un indebitamento netto pari a circa 54.000 mld (contro i circa 52.000 mld nel 1997), con un'incidenza sul PIL del 2,7%, pari al livello conseguito nel 1997, e superiore dello 0,1% all'obiettivo ridefinito in sede di D.P.E.F. 1999-2001;
- un avanzo primario che, dopo il massimo storico raggiunto nel 1997 (circa 127.000 mld pari al 6,6% del PIL), si è ridotto in misura superiore a quanto previsto, scendendo a circa 98.000 mld (4,9% in quota di PIL). La riduzione è attribuibile ad una flessione dell'1,5% dell'incidenza sul PIL delle entrate e ad un aumento dello 0,2% di quella delle spese al netto degli interessi;
- una riduzione della spesa per interessi in rapporto al PIL di 0,5 punti superiore all'obiettivo fissato dalla RTC del marzo 1998 (dall'8 al 7,5%);
- un saldo corrente (comprensivo della spesa per interessi) in attivo dopo quasi trent'anni, così da riavviare una parziale copertura delle spese di investimento con "risparmio pubblico";
- una riduzione di 1,2 punti della pressione fiscale, passata dal 44,8% del 1997 al 43,6% del 1998;
- una ulteriore diminuzione del rapporto debito/PIL, passato dal 122,4% del 1997 al 118,7 del 1998, sia per la rapida discesa del costo medio che per effetto dei proventi delle privatizzazioni (circa 21.000 mld).

Nel 1998 le spese complessive delle Amministrazioni pubbliche hanno superato, per la prima volta, il milione di miliardi, pur vedendo ridotta dal 51,2 al 49,7% la propria incidenza sul PIL.

Il principale contributo a tale flessione è da imputare alla riduzione degli oneri per interessi (pari a oltre 26.000 mld ovvero quasi il 15% in meno rispetto al 1997), consentita dalla discesa dei tassi ben più celere di quanto ipotizzato nei documenti programmatici (il tasso medio sui BOT è passato dal 10,5% di fine 1995, al 6,7 di fine 1996, al 4,9 di fine 1997 e del 2,9 di fine 1998).

Le uscite totali al netto degli interessi (la c.d. spesa primaria) sono, invece, aumentate sia in termini assoluti (4,9%) sia in rapporto al PIL (dal 42,0 al 42,2%). Tale andamento - che interrompe la discesa (in rapporto al PIL) in atto dal 1993 - è, a sua volta, il risultato di una dinamica differenziata tra la parte corrente e il conto capitale.

La spesa primaria corrente è, infatti, cresciuta del 4% (sostanzialmente sugli stessi ritmi del 1997), mantenendosi al di sotto dell'incremento nominale del prodotto interno lordo; le spese in conto capitale - in forte flessione nel 1997 nelle componenti diverse dagli investimenti a causa della compressione dei contributi agli enti decentrati e del sostanziale azzeramento dei rimborsi dei crediti di imposta - hanno, invece, segnato nel 1998 un recupero da valutare positivamente per i riflessi sull'attività economica: gli investimenti sono ancora aumentati di oltre il 10%, i contributi in conto capitale sono più che raddoppiati rispetto al 1997 (per il riavvio dei rimborsi dei crediti d'imposta in titoli).

Nel quadro della spesa corrente, l'abolizione dei contributi sanitari a carico del datore di lavoro connessa all'introduzione dell'IRAP, ha prodotto, contabilmente, una diminuzione dell'1,5% dei redditi da lavoro dipendente delle Amministrazioni Pubbliche. La massa delle retribuzioni lorde è aumentata in misura contenuta (1,1%) per effetto di una ulteriore flessione

dell'occupazione del settore. Le retribuzioni pro-capite risultano, pertanto, aumentate in media di poco meno del 2%, sostanzialmente in linea con la variazione dell'indice dei prezzi al consumo. Su tali andamenti influiscono sensibilmente gli sfasamenti nelle modalità e nei tempi di attuazione dei contratti, così che i ritardi accumulati hanno determinato una rilevante perdita del potere di acquisto delle retribuzioni nel triennio 1994-96, un buon recupero nel 1997, una stazionarietà nel 1998.

Le prestazioni sociali hanno fatto registrare, rispetto al 1997, un aumento molto più contenuto (2,6 contro 6,6%), con una conseguente riduzione della loro incidenza sul PIL (dal 19,9 al 19,6%). Si deve, tuttavia, rilevare che tale risultato è sostanzialmente dovuto all'effetto *tantum* della modifica del sistema di pagamento (da bimestrale a mensile) delle pensioni, oltre che dal ridotto onere per l'adeguamento delle stesse alla dinamica dei prezzi e dallo slittamento dei pensionamenti di anzianità disposti dalla legge finanziaria per il 1998. In particolare, il passaggio alla cadenza mensile nell'erogazione delle pensioni ha prodotto effetti transitori - originariamente non computati nella manovra di bilancio per il 1998 - stimati in circa lo 0,3% del PIL.

Nel comparto hanno, invece, continuato a segnare una crescita sostenuta le prestazioni sanitarie (con un incremento del 7,3% rispetto al 1997) e una limitata riduzione le spese per assistenza (-1,1%).

Tra le componenti di spesa più dinamiche nel 1998 vanno segnalati i contributi correnti alla produzione (+29,1%) e i consumi intermedi (+5,8%). Si tratta di categorie di spesa particolarmente investite nell'anno precedente dai riflessi della severa politica dei controlli di cassa perseguita dal governo: il rimbalzo del 1998 evidenzia, pertanto, una ripresa nelle erogazioni per acquisti di beni e servizi, soprattutto, a livello dell'Amministrazione centrale, e per contributi alle imprese (tra i quali si rileva, in primo luogo, il flusso dei trasferimenti a favore delle Ferrovie dello Stato).

Con riguardo alle entrate va, innanzitutto, posta in evidenza la rilevante modifica introdotta nella struttura del prelievo tributario a seguito dell'adozione dell'IRAP, classificata tra le imposte indirette, e dalla contemporanea abolizione dei contributi sanitari, dell'ILOR, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese e di altre imposte minori. Di conseguenza, nel 1998 si è ridotto il peso sul PIL delle imposte dirette e dei contributi sociali (rispettivamente di 1,5 e di 2,1 punti percentuali) ed è aumentata l'incidenza delle imposte indirette (di 2,8 punti percentuali).

Nel complesso, le entrate delle Amministrazioni pubbliche sono aumentate, nel 1998, dell'1,2% (rispetto all'8,7% del 1997), con una flessione di 1,5 punti nel rapporto con il PIL. Oltre agli effetti negativi della perdurante fase di stagnazione dell'attività economica e del conseguente rallentamento delle basi imponibili, tale deludente risultato è imputabile ad andamenti molto diversificati delle principali categorie d'imposta.

Da un lato, infatti, le due imposte più rappresentative, IRPEF e IVA, hanno fatto registrare aumenti sostenuti (rispettivamente pari al 9,6 e all'11,8%), determinati, nel caso dell'IRPEF, dalle maggiori aliquote sui redditi di lavoro autonomo disposte con la manovra finanziaria per il 1998 e dall'allargamento della base imponibile a seguito dell'abolizione dei contributi sanitari; nel caso dell'IVA, dall'aumento delle aliquote introdotto nell'ottobre 1997.

A tali favorevoli andamenti si sono, però, contrapposti gli esiti assai negativi di IRAP, imposta sostitutiva sugli interessi e entrate in conto capitale.

Si deve osservare, in primo luogo, che la riforma centrata sull'introduzione dell'IRAP era stata concepita "a parità di gettito": il gettito dell'IRAP, i residui versamenti di imposte e contributi aboliti e l'incremento dell'IRPEF derivante dall'eliminazione delle basi imponibili dei contributi sanitari avrebbero dovuto compensare il gettito dei prelievi soppressi.

I consuntivi prospettano, invece, una realtà assai diversa. Il gettito dell'IRAP relativa al settore privato è stato valutato inferiore per circa 13.000 mld a quello (pari a 53.600 mld) esposto nelle previsioni ufficiali. Ciò ha determinato una minore pressione fiscale sulle imprese

rispetto alla situazione di invarianza di gettito e pone, comunque, il problema di una regolazione a regime della nuova imposta e delle conseguenti complesse scelte in materia di ridefinizione delle basi imponibili e/o delle aliquote. A compensazione del parziale insuccesso dell'IRAP hanno operato i più elevati versamenti in conto dei tributi e contributi soppressi. Particolarmente negativo è risultato nel 1998 anche l'andamento dell'imposta sostitutiva sugli interessi, il cui gettito si è dimezzato (dagli oltre 36.000 mld del 1997 ai circa 18.000 mld del 1998) per effetto della discesa dei tassi di interesse e di fattori contingenti connessi a crediti di imposta sui depositi bancari e a slittamenti e spostamenti di gettito in connessione con i nuovi regimi di tassazione dei risultati delle forme di risparmio gestito e con l'abolizione delle ritenute sulle obbligazioni detenute dalle imprese.

Infine, le entrate in conto capitale - che negli schemi SEC includono essenzialmente prelievi di natura straordinaria - sono diminuite nel 1998 di poco meno di 6.000 mld in ragione del venir meno del gettito dell' "eurotassa" e della riduzione del prelievo sugli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto.

4. Il bilancio dello Stato e la tesoreria.

4.1 La sostanziale tenuta nel 1998 degli obiettivi di finanza pubblica espressi in termini di conti delle amministrazioni pubbliche è il risultato, per quanto riguarda il settore statale, di una netta divaricazione tra la gestione di bilancio e quella della tesoreria. Gli andamenti del 1998, anzi, appaiono speculari rispetto a quanto registrato nel 1997 che, pertanto, si configura come un dato anomalo nella serie storica degli ultimi anni.

E' in tale anno, infatti, che si sono concentrati gli interventi intesi a recuperare un maggiore controllo sulla spesa finale delle amministrazioni centrali e, soprattutto, degli enti decentrati, attraverso misure rigorose di contenimento delle autorizzazioni di cassa e di regolazione dei flussi di tesoreria.

Ad un contenimento diretto di autorizzazioni e pagamenti per acquisti di beni e servizi di alcune amministrazioni centrali (in particolare, la Difesa) si accompagnavano "tagli" rilevanti dei trasferimenti ad enti pubblici, a Regioni, Province e Comuni nell'intento di forzare tali enti a finanziare i livelli di spesa programmati con il ricorso alle ampie disponibilità di tesoreria accumulate nel corso degli anni.

Il decumulo delle giacenze di tesoreria - e, quindi, la neutralizzazione di un rilevante potenziale di spesa - era, pertanto, uno degli obiettivi principali della strategia allora intrapresa.

A consuntivo si registravano i positivi risultati di tale azione: il bilancio di cassa dello Stato, a seguito di una flessione dei pagamenti anche superiore al contenimento delle autorizzazioni di spesa, chiudeva, dopo molti anni, con un avanzo superiore a 12.000 mld, migliorando il saldo di oltre 145.000 mld rispetto al 1996. Nel contempo, il saldo complessivo delle operazioni di Tesoreria segnava un disavanzo di oltre 82.000 mld, a fronte di un limitato avanzo del 1996.

La graduale riduzione delle disponibilità liquide sui conti di tesoreria, registrata a fine 1997 per diverse categorie di enti, costituiva uno degli elementi alla base della decisione del governo di proporre una proroga con modalità più flessibili dei meccanismi di controllo della cassa. Si veniva, pertanto, delineando, per il 1998, uno scenario nel quale un "rimbalzo" delle autorizzazioni di cassa e dei pagamenti di bilancio avrebbe riportato le erogazioni (soprattutto per i trasferimenti agli enti esterni) su livelli non troppo inferiori ai valori storici.

4.2 Il consuntivo del 1998 conferma tale scenario. Nella gestione di cassa le spese finali di bilancio aumentano dell'11,4% rispetto al 1997, per effetto di un recupero della spesa corrente (+8,5%) ma, soprattutto, di una forte accelerazione delle spese in conto capitale (+51,4%). In concomitanza con il rallentamento delle entrate finali, il rimbalzo dei pagamenti ha determinato il ritorno ad una situazione di disavanzo di bilancio: oltre 75.000 mld (circa 69.000 mld al netto delle regolazioni debitorie) contro l'avanzo di più di 12.000 mld del 1997.

Tuttavia, in un bilancio nel quale i trasferimenti di risorse finanziarie a centri di spesa esterni sono preponderanti, una più veritiera rappresentazione dell'effettiva attività di spesa richiede di integrare le informazioni tratte dalla gestione di bilancio con quelle connesse alle operazioni di tesoreria, considerato che non tutte le erogazioni di bilancio si traducono in spesa effettiva e che, viceversa, alcune operazioni di tesoreria costituiscono vere e proprie integrazioni delle risorse finanziarie per la copertura di prestazioni indifferibili (come è stato, negli anni, per il finanziamento dell'INPS).

Il consolidamento dei dati della gestione di bilancio con quelli della gestione di tesoreria e, di conseguenza, la costruzione di un nuovo conto di cassa più rappresentativo dell'effettiva attività di spesa dello Stato segnerebbe, ad avviso della Corte, un progresso notevole in direzione della completezza e della trasparenza delle informazioni. Se, dunque, si completa l'analisi del rendiconto 1998 con l'esame delle risultanze della tesoreria si osserva - anche in questo caso e in misura speculare rispetto alla gestione di bilancio - un rovesciamento della situazione rispetto al 1997: il saldo delle operazioni di tesoreria, infatti, ha chiuso il 1998 con un moderato avanzo, che si confronta con il disavanzo di oltre 82.000 mld del 1997.

L'opportunità di un'analisi congiunta bilancio/tesoreria è confermata dalla circostanza che la notevole divaricazione tra i risultati delle due gestioni nei due anni considerati si è prodotta a parità (o quasi) di fabbisogno del Settore statale (circa 53.000 mld nel 1997 e poco più di 58.000 mld nel 1998).

Il recupero rispetto al 1997 delle erogazioni di cassa del bilancio è particolarmente evidente nel comparto dei trasferimenti alle Regioni e, soprattutto, ai Comuni e alle Province, per i quali nel 1997 si erano toccati livelli modestissimi: parallelamente sono risultati molto più contenuti i "tiraggi" dai conti di tesoreria intestati a tali enti.

4.3 Anche nella gestione di competenza il bilancio statale segnala per il 1998, a consuntivo, una ripresa degli impegni (+6,8% per la spesa finale) che nel 1997 erano stati ridimensionati per effetto della cancellazione dei cosiddetti "residui contabili". Di riflesso il saldo netto da finanziare ha registrato un disavanzo di circa 84.000 mld, che si confronta con i 23.500 mld del 1997.

L'accelerazione degli impegni e la drastica flessione delle economie di spesa (il cui livello era stato influenzato nel 1997 proprio dalle misure di cancellazione dei residui contabili) hanno concorso nel determinare, nonostante l'accelerazione dei pagamenti, una ulteriore lievitazione dei residui passivi che, con riguardo alla spesa finale, hanno superato a fine 1998 i 220.000 mld, per circa il 90% costituiti da residui propri e per circa due terzi concentrati nel settore dei trasferimenti. La crescita dei residui passivi (dell'ordine di 50.000 mld rispetto al 1997) oltre che alla più sostenuta dinamica degli impegni, è da attribuire alla ininterrotta tendenza espansiva degli stanziamenti che, anche durante il periodo di più intensa applicazione delle regole di controllo della cassa, non ha registrato correzioni sostanziali.

Se si guarda, anzi, alle previsioni definitive di competenza per il 1998 si può osservare una significativa accelerazione per il comparto delle spese correnti al netto degli interessi (+8% circa rispetto al 1997). La perdurante tendenza all'aumento delle dotazioni di competenza - confermata dai dati relativi al bilancio di previsione per il 1999 - testimonia sia un minore interesse del governo per la competenza in una fase nella quale gli impegni europei sono orientati esclusivamente sulla gestione di cassa, sia le difficoltà oggettive di intraprendere una efficace revisione della sedimentata legislazione di spesa.

5. La politica di bilancio per il 1999: finanziaria e collegati.

5.1 Con il documento di programmazione economico-finanziaria 1999-2001, presentato nell'aprile scorso, il governo si proponeva di completare il percorso di risanamento, secondo gli impegni assunti con il Patto di Stabilità e Crescita, e di utilizzare i più ampi spazi offerti dal

miglioramento strutturale dei conti pubblici al fine di avviare la “normalizzazione” della programmazione finanziaria attraverso un impulso agli interventi di sostegno dello sviluppo.

Gli obiettivi quantitativi del D.P.E.F. erano fissati, come di consueto, avendo a riferimento sia l'evoluzione tendenziale dei conti pubblici, con particolare attenzione al conto delle Amministrazioni pubbliche, sia le proiezioni macroeconomiche internazionali e interne per il periodo 1999-2001.

Con riguardo a queste ultime il governo assumeva ipotesi in linea con le elaborazioni effettuate dagli organismi internazionali: una accelerazione della crescita economica (2,7% nel 1999 e 2,9% nel 2000 e nel 2001) e una costanza dell'inflazione (1,5%) e dei tassi d'interesse (4,5%) in ciascuno degli anni del triennio.

La dimensione quantitativa degli interventi di correzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica era misurata con riferimento all'obiettivo programmatico intermedio di stabilizzazione nel triennio dell'avanzo primario in quota di PIL al 5,5%, che costituiva il valore in quel momento stimato per il 1998.

Se, come per gli anni scorsi, la finalità della manovra di bilancio si fosse limitata alla riduzione del disavanzo, la correzione richiesta sarebbe stata, secondo le valutazioni implicite nel D.P.E.F., pari a 8.000 mld per il solo 1999, mentre per i due anni successivi l'obiettivo sul primario sarebbe stato raggiungibile senza alcun intervento supplementare di segno restrittivo.

Poiché, invece, la manovra 1999-2001 è stata definita in modo da assicurare anche le risorse per il finanziamento dei programmi aggiuntivi di sostegno dello sviluppo e dell'occupazione e di riduzione della pressione tributaria, la misura degli interventi correttivi era definita, nel complesso, in 13.500 mld per il 1999, dei quali 8.000 per il riequilibrio e 5.500 destinati al sostegno della crescita.

Le dosi aggiuntive per il 2000 e per il 2001 - nell'ipotesi che la manovra per il 1999 producesse effetti permanenti - erano fissate, rispettivamente, in 4.000 mld e 2.000 mld.

Quanto alla composizione della manovra per il 1999 il D.P.E.F. si limitava, come di consueto, a fornire indicazioni e indirizzi di larga massima centrati sulla prevalenza degli interventi di riduzione della spesa corrente e su un minore ricorso ad aumenti delle entrate, comunque da non ricercare nel settore dell'imposizione tributaria e riguardanti soprattutto il recupero di crediti previdenziali.

A seguito di tali interventi correttivi e del programma relativo alle privatizzazioni, che prevedeva proventi pari a 15.000 mld nel 1999 e a 10.000 mld sia nel 2000 che nel 2001, era, infine, prevista la graduale riduzione del rapporto debito/PIL (dal 118,2% di fine 1998 al 107% di fine 2001).

Con riguardo al 1999, la Relazione trimestrale di cassa del marzo scorso aggiornava le previsioni per tener conto del più sfavorevole consuntivo 1998 e del perdurare della crisi economica: l'obiettivo di indebitamento netto era portato dal 2 al 2,4% del PIL e l'avanzo primario dal 5,5 al 4,5%. Si prevedeva, infine, un aumento dell'incidenza sul PIL delle entrate e delle spese primarie.

5.2 La manovra correttiva è stata attuata attraverso la nota di variazioni al bilancio a legislazione vigente, la legge finanziaria e il collegato di sessione “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”.

Interventi di rilievo per la finanza pubblica nel medio periodo sono, infine, contenuti in due collegati “ordinamentali”. Nel primo (“Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale”), sono confluite le disposizioni, originariamente proposte nel d.d.l. del collegato di sessione, che riguardano la riforma del sistema di finanziamento degli enti territoriali e, in particolare, la definizione della futura autonomia tributaria di tali enti. Nel secondo (“Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni per il riordino degli Enti previdenziali”) sono previsti, tra gli altri,

interventi per la decontribuzione dei salari aziendali, l'utilizzo del TFR per i fondi pensione, una riserva di posti nelle pubbliche amministrazioni per i lavoratori socialmente utili.

L'iter parlamentare non ha introdotto nell'articolazione della manovra modifiche di rilievo. Rispetto all'impianto originario, su proposta dello stesso Governo è stato deciso l'ampliamento degli interventi di politica sociale (pensioni sociali, assegni familiari, ecc.) per un importo valutato in circa 1.200 mld.

Stime concordi effettuate dalla Banca d'Italia e dai principali istituti di ricerca confermano che l'effetto complessivo della manovra sull'indebitamento netto della P.A. resta dell'ordine di 8.000 mld per il 1999, come stabilito dal D.P.E.F., per effetto di una riduzione "netta" delle spese di poco superiore ai 5.000 mld e di maggiori entrate "nette" di poco inferiori ai 3.000 mld.

Solo in parte gli interventi adottati dovrebbero avere un carattere permanente: nel 2000 si stima che gli effetti della manovra '99 si consolideranno per una quota un po' inferiore al 50% del totale.

Il riferimento agli "effetti netti" delle misure correttive tanto delle spese quanto delle entrate è, questa volta, di qualche rilievo perché, come già più volte osservato, il maggiore grado di libertà offerto dall'allentamento delle tensioni sui conti pubblici ha consentito al Governo di proporre un programma di interventi in parte inteso a garantire il perseguimento di ulteriori progressi in termini di contenimento dei disavanzi, ma in parte rivolto anche a sostenere lo sviluppo economico e a rafforzare le misure di protezione sociale.

Per le entrate, l'atteso gettito netto del 1999 (poco meno di 3.000 mld) è il risultato di maggiori entrate lorde di poco inferiori ai 9.000 mld e di minori entrate per più di 6.000 mld. In particolare, gli aumenti di entrate dovrebbero essere connessi, in primo luogo, al recupero dei crediti INPS (più di 5.000 mld), al gettito atteso dalla "carbon tax" (circa 2.500 mld) e all'aumento dei canoni di concessione dei servizi pubblici (più di 1.000 mld). A fronte di tali maggiori entrate lorde, figurano l'attesa restituzione parziale dell'eurotassa (commisurata a circa 3.000 mld), la concessione di sgravi contributivi (per circa 1.500 mld) e di agevolazioni fiscali connesse all'introduzione della carbon tax (per circa 1.200 mld).

Nel complesso, così come era stabilito nel D.P.E.F., l'incidenza delle misure di contenimento del disavanzo operanti sul fronte delle entrate dovrebbe risultare contenuta, non superando il 35% della complessiva riduzione dell'indebitamento netto.

Sul lato delle spese, la menzionata riduzione netta (di poco oltre i 5.000 mld) è da imputare ad un insieme di misure di contenimento con effetti ragguagliabili, nel 1999, ad oltre 10.000 mld, predisposte anche allo scopo di consentire il finanziamento di maggiori spese destinate allo sviluppo economico ed al rafforzamento delle politiche sociali che, nel complesso, dovrebbero tradursi in oneri aggiuntivi superiori ai 5.000 mld nel 1999.

Tra gli interventi di contenimento della spesa quelli di maggiore rilievo sono riferibili al patto di stabilità interno (2.200 mld), al monitoraggio dei flussi di cassa per istruzione ed università (1.200 mld), alla revisione delle procedure degli investimenti, con particolare riguardo ai meccanismi di accreditamento dei contributi di cui alla legge n. 488 del 1992 (1.350 mld), alle norme intese a migliorare gli equilibri di bilancio di Poste (nuovo piano di impresa) e Ferrovie (dismissioni del patrimonio immobiliare) per un totale di circa 1.200 mld, oltre alle misure di riduzione della spesa adottate con la legge finanziaria e con la prima nota di variazioni, valutate intorno a 3.000 mld.

A fronte di tali interventi di contenimento sono stati adottati i previsti provvedimenti di segno espansivo, tra i quali si segnalano quelli per il sostegno degli investimenti (i cui effetti in termini di cassa sono stimati in circa 2.500 mld per il 1999), quelli di miglioramento delle pensioni sociali e di concessione degli assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (nel complesso circa 1.000 mld), quelli di sostegno di politiche settoriali (circa 1.000 mld) e quelli in materia di tickets sanitari (circa 450 mld).

5.3 Il giudizio sulla congruità della manovra di bilancio per il 1999 deve essere espresso sia con riguardo alla misurazione degli effetti attesi dalle singole misure, sia con riguardo alla rispondenza della manovra nel suo insieme rispetto agli obiettivi di riequilibrio definiti a livello macroeconomico.

Quanto al primo aspetto, non vi sono ragioni per discostarsi sostanzialmente dalle stime governative, anche se alcuni interventi presentano oggettive difficoltà di misurazione dei risultati conseguibili nel breve periodo.

Infatti, come già osservato in precedenti occasioni, negli ultimi anni sono stati compiuti apprezzabili progressi nelle metodologie di valutazione quantitativa degli effetti degli interventi di finanza pubblica, esplicitati in relazioni tecniche assai più affidabili rispetto al passato. Resta un margine di rischio - che si è tradotto talvolta in sottostime degli effetti - essenzialmente legato allo spostamento dell'azione governativa verso misure fiscali o di disincentivazione della spesa fortemente condizionate dal grado di adesione dei cittadini.

Sotto il secondo aspetto, la valutazione di congruità si rivela più complessa, in quanto connessa ai sottostanti andamenti dell'economia e poiché presume che, in sede europea, sia definitivamente risolta la questione dei c.d. "disavanzi strutturali".

Come si è ricordato, dopo la presentazione del D.P.E.F. 1999-2001 si è venuto delineando con tutta evidenza un marcato peggioramento del quadro macroeconomico che si è riflesso sui conti di finanza pubblica del 1998 con un significativo ridimensionamento dell'avanzo primario, compensato dalla più rapida discesa degli oneri per interessi.

Anche le prospettive per il 1999 appaiono segnate dal perdurare della crisi economica e dagli effetti del deterioramento del consuntivo del 1998: le stime più aggiornate accreditano il 1999 di una crescita economica in ogni caso non superiore in termini reali a quella del 1998 e, pertanto, inferiore a quella assunta nello scorso D.P.E.F. di almeno 1,5 punti percentuali.

La revisione verso il basso delle prospettive di sviluppo e la diversa articolazione dei conti consuntivi di finanza pubblica del 1998 dovranno necessariamente essere prese in considerazione in occasione della presentazione del prossimo D.P.E.F. 2000-2002, allo scopo di verificare la solidità dell'impostazione finora seguita dal governo, secondo la quale non appare oggi opportuna l'adozione di interventi specificamente destinati a correggere la deviazione dagli obiettivi originari espressi in termini di indebitamento netto.

In altri termini, il peggioramento delle previsioni di finanza pubblica per il 1999 riflette l'influenza che il rallentamento del ciclo economico esercita sul bilancio pubblico, in un contesto nel quale sia il ridotto tasso di crescita in termini reali sia il bassissimo livello del deflatore del PIL concorrono, riducendo ancora le basi imponibili, a determinare effetti netti di segno negativo sui conti pubblici. Ma proprio la considerazione degli effetti del ciclo economico sfavorevole ha recentemente indotto le autorità europee a giudicare l'azione di finanza pubblica in Italia, non guardando al solo saldo effettivo. La decisione assunta in sede ECOFIN di consentire all'Italia la formazione nel 1999 di un disavanzo compreso tra il 2 e il 2,4% del PIL può essere ricondotta ad un orientamento condivisibile, secondo il quale - nella fase attuale - l'adozione di politiche di bilancio pro-cicliche accentuerebbe gravemente la recessione economica.

Ben inteso, tale orientamento non costituisce ancora una esplicita ed automatica adozione, da parte delle autorità europee, del criterio di valutazione basato sui "salii strutturali", vale a dire i saldi depurati dalle interazioni con l'economia, che presuppongono - nelle fasi di congiuntura debole - l'operare dei cosiddetti stabilizzatori automatici.

Si tratta di un passaggio ancora precluso dalle difficili condizioni di partenza dei paesi dell'euro, quasi tutti alle prese con disavanzi non troppo lontani dal limite del 3%.

Sotto questo aspetto la "ratio" dei programmi di stabilità (e di convergenza) - allorché si propongono un graduale azzeramento dei disavanzi di tutti i paesi dell'UEM - sembra quella di creare le condizioni perché in caso di recessione economica o di inattesi rialzi dei tassi d'interesse possano essere adottati - con ampi margini di sicurezza - interventi stabilizzanti

senza determinare disavanzi eccessivi ovvero senza accentuare gli effetti depressivi sull'attività economica.

5.4 Con la manovra di bilancio per il 1999 le più limitate esigenze di correzioni restrittive hanno consentito di spostare l'accento verso interventi di sostegno dello sviluppo e di perequazione sociale e verso provvedimenti di riordino strutturale in fondamentali comparti dell'attività economica e finanziaria.

In proposito vanno richiamate le disposizioni contenute nella legge n. 144 del 1999 ("Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione ecc.") e della legge n. 133 del 1999 ("Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale") presentate nell'ambito della manovra di bilancio come "collegati ordinamentali" alla legge finanziaria per il 1999.

Del complesso di norme approvate con tali provvedimenti meritano una particolare attenzione le disposizioni che disciplinano la materia del federalismo fiscale e, più in generale, le relazioni tra Stato ed enti territoriali.

Si tratta, infatti, di un insieme di nuove regole che sono destinate a trasformare radicalmente il rapporto centro/periferia.

Già nel "collegato di sessione" (legge n. 448 del 1998), in coerenza con gli impegni assunti in sede europea, sono state definite norme intese a corresponsabilizzare gli enti decentrati nel raggiungimento degli obiettivi di indebitamento netto e di debito. Si tratta delle disposizioni relative al cosiddetto "Patto di stabilità interno" (art. 28), che stabiliscono le modalità con le quali tali enti dovranno pervenire, nel 1999 e nei due anni successivi, ad una riduzione del proprio disavanzo (opportunamente ridefinito) pari allo 0,1% del PIL, equivalente ad una riduzione di 2.200 mld rispetto al valore tendenziale.

Sono previsti strumenti di monitoraggio e di controllo, di non agevole utilizzazione, affidati al Ministero del tesoro. La natura meramente programmatica del Patto esclude sanzioni dirette nel caso di comportamenti devianti. La compartecipazione degli enti alle penalità può discendere, peraltro, dall'eventuale sanzione comminata all'Italia nel quadro delle procedure europee per il controllo dei disavanzi eccessivi.

Le difficoltà operative di applicazione da parte degli amministratori degli enti, nonostante un ragguardevole "corpus" di circolari applicative, hanno concorso a determinare nella prima parte del corrente anno andamenti del fabbisogno e del disavanzo finanziario dell'insieme degli enti locali non in linea con gli obiettivi del Patto di stabilità interno.

E', pertanto, necessaria una messa a punto dei criteri di applicazione e dei sistemi di controllo, in modo che il Patto costituisca un cardine dell'azione di riequilibrio a medio termine dei conti pubblici. In tale contesto, si riconferma l'esigenza, più volte richiamata anche dalla Corte, di pervenire ad un assetto definitivo del sistema di finanziamento della spesa sanitaria, regolando in primo luogo le pregresse situazioni deficitarie.

Con il collegato ordinamentale (legge n. 133 del 1999 art. 10) si è provveduto a completare - dopo l'introduzione dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF - la revisione dei rapporti tributari e finanziari Stato/Regioni/Enti locali. Sono state introdotte ampie forme di compartecipazione degli enti periferici ai grandi tributi e, contestualmente, è stata disposta la soppressione dei trasferimenti erariali.

L'autonomia decisionale degli enti è destinata ad ampliarsi in ragione della graduale eliminazione dei vincoli di destinazione delle risorse.

A regime il funzionamento del nuovo sistema dovrà misurarsi con questioni di grande rilievo.

L'eliminazione dei vincoli alle destinazioni dei fondi, pur considerando che alle Regioni sono assegnate nuove specifiche competenze, modifica radicalmente l'assetto consolidato nel quale grandi leggi di settore esprimevano le scelte circa le priorità nella destinazione delle

risorse. Ed il riparto tra regioni era, a sua volta, connesso ad una qualche misurazione dei fabbisogni locali.

In prospettiva la scomparsa dei vincoli di destinazione e il riferimento delle risorse al reddito prodotto o consumato in ciascuna regione prefigurano un quadro largamente indefinito, che pone, tra l'altro, come tema prioritario la costruzione del controllo dei risultati. E, inoltre, per le ragioni appena ricordate, si amplieranno in misura consistente gli scarti tra le risorse reperibili nelle diverse aree territoriali, e pertanto si delinea un complesso problema di correzione e di perequazione.

Capitolo II

Bilancio e ordinamento contabile

Sommario: 1. Considerazioni generali.

2. La nuova disciplina della "decisione di bilancio".

3. Bilancio di competenza e bilancio di cassa.

4. La "nuova programmazione".

5. Il governo della finanza pubblica.

6. Il governo dell'economia: 6.1 Regolazione; 6.2 Concertazione; 6.3 Le politiche di coesione; 6.4 La riforma del Welfare.

7. La programmazione di bilancio.

1. Considerazioni generali.

Le tendenze strutturali e i mutamenti istituzionali in atto, in Europa e in Italia, spingono verso un nuovo assetto del sistema di governo dell'economia e della finanza pubblica.

La premessa maggiore, in termini istituzionali, è offerta dalla Costituzione europea (le cui norme integrano quelle della nostra Carta costituzionale) ispirata ai principi della concorrenza e del mercato. I pubblici poteri degli Stati europei sono chiamati ad esercitare, in questo contesto, più vasti compiti di regolazione, liberalizzazione, privatizzazione; assumono una nuova conformazione i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento.

Gli indirizzi generali di politica economica e finanziaria definiti dall'Unione Europea continuano a porre come centrali gli obiettivi di risanamento e di stabilità; ma si delinea la ricerca di linee-guida orientate verso la coesione, lo sviluppo, l'occupazione.

La difficile situazione congiunturale dell'economia europea ha indotto gli organi comunitari a definire, con riferimento all'Italia, una ponderazione fra percorso di risanamento e politiche di sviluppo, pur mantenendo fermo il percorso complessivo e ponendo l'accento sulla necessità di politiche capaci di incidere sulle tendenze strutturali dell'entrata e della spesa nel medio periodo.

Il contesto entro il quale si colloca il governo dell'economia e della finanza pubblica è caratterizzato, nella nostra esperienza degli anni novanta, da un processo di riforma amministrativa e del bilancio orientato verso il rafforzamento delle autonomie, e verso la razionalizzazione dei modelli di amministrazione e della struttura funzionale del bilancio. Il percorso di attuazione delle riforme (il cui disegno è stato tracciato dalle leggi del 1997) attraversa, ora, una fase di importanza determinante.

I profili istituzionali di maggior rilievo che caratterizzano la ricerca di un nuovo assetto della politica economica e della politica di bilancio possono essere ricondotti ad alcuni temi fondamentali:

- la razionalizzazione della decisione di bilancio come strumento di "fiscal policy";

- il coordinamento e il controllo complessivo della finanza pubblica statale, regionale e locale, attraverso il patto di stabilità interno, il federalismo fiscale, la razionalizzazione della spesa sociale;
- la "nuova programmazione" per l'orientamento della crescita economica e lo sviluppo del Mezzogiorno;
- la liberalizzazione, la regolazione e la programmazione delle reti dei servizi di interesse economico generale;
- la guida del bilancio come strumento di allocazione delle risorse in connessione con la riforma amministrativa.

2. La nuova disciplina della "decisione di bilancio".

Il Parlamento (su iniziativa della Commissione bilancio della Camera) ha introdotto, con legge definitivamente approvata il 17 giugno 1999, modificazioni rilevanti ai contenuti della "decisione di bilancio", a più di dieci anni di distanza dalla legge n. 362 del 1988; ha inoltre affrontato, pur rinviando le scelte legislative, il tema del rapporto fra bilancio di competenza e bilancio di cassa. La Corte ha fornito il proprio contributo in materia, su richiesta della Camera dei deputati, con due audizioni del marzo e del maggio 1999.

La più rilevante innovazione risiede nella concentrazione nella sola legge finanziaria delle scelte di manovra di politica di bilancio di breve periodo, con la prevista rinuncia ad un provvedimento collegato alle procedure ed ai tempi della sessione di bilancio.

Si è inteso, così, ancora una volta, individuare un metodo che riduca il rischio di una eccessiva e disorganica dilatazione delle misure collegate alla finanziaria; fenomeno effettivamente presente nell'esperienza di numerose sessioni di bilancio.

La disciplina dei contenuti tipici del disegno di legge finanziaria affida a questo strumento la manovra di fiscal policy di breve periodo, con l'esclusione di norme di delega. Questa esplicita esclusione corrisponde a raccomandazioni più volte espresse dalla Corte; la decisione di bilancio nella sua unitarietà (nel nuovo sistema ricondotta al binomio legge finanziaria-legge di bilancio) è da ricondurre alla disciplina dell'art. 81 della Costituzione, e, quindi, alla potestà decisionale del Parlamento, senza possibilità di ricorso allo strumento della delega.

La legge finanziaria "contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale. Nel nuovo assetto complessivo della decisione di bilancio la legge finanziaria recupera più vasti contenuti; essa può contenere, in funzione della manovra di politica economica di breve periodo, norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa; norme di carattere ordinamentale o organizzatorio possono essere incluse nella finanziaria solo se si caratterizzano "per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi". In armonia con la evoluzione degli obiettivi e dei vincoli posti dall'Unione Europea (di cui si dirà al successivo paragrafo 4) la legge finanziaria può contenere norme espansive (che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata) il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale.

Secondo le stesse valutazioni emerse nei lavori preparatori la "resistenza" di questa disciplina è affidata, in larga misura, a ulteriori "novelle" da introdurre nei regolamenti delle due Camere ed al rigore delle funzioni di selezione e verifica di competenza (già nell'attuale regime dei regolamenti parlamentari) dei Presidenti delle Assemblee e delle Commissioni bilancio.

La nuova legge rafforza il ruolo affidato al Documento di programmazione economico-finanziaria, concepito non solo come strumento di guida del processo di riequilibrio e risanamento della finanza pubblica ma anche di indirizzo delle politiche per lo sviluppo e l'occupazione. La struttura del D.P.E.F. accentua il rilievo del collegamento fra bilancio e tesoreria (espressi in termini contabili e finanziari) e conto delle pubbliche amministrazioni

(espresso in termini di contabilità economica nazionale). Si conferma, così, anche all'interno del fondamentale documento di programmazione della finanza pubblica, un indirizzo posto con chiarezza, con riferimento alla decisione di bilancio, dalla legge n. 94 del 1997.

Verso l'obiettivo di una maggiore significatività delle decisioni di bilancio, in termini di competenza, la nuova disciplina prevede la istituzione di un Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente la cui quantificazione annuale è affidata alla legge finanziaria. Il Governo è, in questo modo, fornito di più ampi poteri discrezionali in corso d'esercizio, ma, al tempo stesso, è sospinto verso una tempestiva integrazione delle disponibilità di bilancio riducendo il ricorso alla tesoreria e prevenendo il fenomeno della formazione di deficit occulti.

L'importanza determinante della scadenza annuale di presentazione agli organismi dell'Unione Europea dei documenti di contabilità economica nazionale correlati al patto di stabilità europeo (il 1° marzo di ogni anno) la nuova legge dispone l'obbligo di presentazione al Parlamento di una nota informativa che esponga le eventuali nuove previsioni correlate agli indicatori macroeconomici o ai saldi della finanza pubblica che si discostino rispetto alle previsioni recate dal D.P.E.F., ed assunte a base della decisione di bilancio.

La disciplina dei contenuti del D.P.E.F. è orientata verso il rafforzamento della definizione, all'interno del quadro di riferimento macroeconomico, delle politiche pubbliche per i grandi comparti della spesa e dell'entrata, con particolare riguardo alla indicazione delle risorse destinate al Mezzogiorno; in questa direzione dovrà essere rafforzato e reso esplicito, anche attraverso le note preliminari agli stati di previsione dei Ministeri, il collegamento fra le scelte recate dal D.P.E.F. e la allocazione delle risorse decisa con il bilancio pluriennale e il bilancio annuale.

In coerenza con la nuova conformazione della legge finanziaria, e con la rinuncia al collegato di sessione, assume un nuovo rilievo il ruolo dei collegati "ordinamentali", il cui contenuto, legato a disposizioni omogenee per materia, è definito dal D.P.E.F. Questi provvedimenti sono caratterizzati da una incidenza sulle tendenze strutturali di medio periodo dell'entrata e della spesa e dalla possibilità, che ne deriva, di includere norme di delega e innovazioni di carattere organizzativo e procedimentale. I collegati "ordinamentali" appaiono, quindi, nelle presenti condizioni dell'economia e della finanza pubblica, come strumenti di importanza essenziale; l'opera di risanamento sin qui compiuta rende necessario il mantenimento di una rigorosa attenzione nei confronti del controllo del percorso di riequilibrio attraverso la manovra di breve periodo, ma segnala la necessità prioritaria di intraprendere o continuare un'opera di razionalizzazione, riforma e innovazione orientata verso le tendenze di fondo dei grandi comparti della spesa e dell'entrata.

La nuova disciplina sposta i termini delle procedure di bilancio, fissando al 30 giugno la data di presentazione al Parlamento del D.P.E.F., concentrando al 30 settembre la presentazione del bilancio a legislazione vigente e della finanziaria, determinando al 15 novembre la data per la presentazione dei "collegati ordinamentali". Entro il 15 luglio il Governo è impegnato (sulla base di un ordine del giorno della Camera) a presentare in Parlamento elementi informativi sulle previsioni del bilancio a legislazione vigente, con riguardo ai principali aggregati della finanza pubblica. La logica di queste nuove scadenze tende a migliorare la attendibilità degli strumenti di previsione macroeconomica sottoposti al Parlamento e ad evitare un sovraccarico istituzionale concentrato nella sessione autunnale di bilancio.

Si può osservare che l'esperienza del 1992, caratterizzata da un provvedimento strutturale di grande rilievo per la riforma della finanza regionale e locale, delle pubbliche amministrazioni, della previdenza e delle politiche sociali (legge n. 421 del 1992) suggerisce l'opportunità di una presentazione al Parlamento anticipata rispetto alla sessione di bilancio dei provvedimenti di rilievo strutturale.

La nuova disciplina del bilancio è integrata da una parziale revisione delle regole in tema di copertura delle leggi e dei decreti legislativi recanti maggiori spese o minori entrate; le

considerazioni della Corte in materia sono svolte nel successivo capitolo III della presente relazione.

3. Bilancio di competenza e bilancio di cassa.

Il tema di maggior rilievo affrontato, in sede di indagine conoscitiva e di lavori preparatori, dalle Commissioni bilancio è quello (sin qui restato fuori dalle determinazioni del legislatore) del ruolo del bilancio di cassa; con la prospettazione di ipotesi variamente articolate di superamento del doppio regime della "competenza" e della "cassa".

La premessa maggiore, per una scelta in materia, è offerta dagli orientamenti europei sulle modalità e i tempi di armonizzazione dei sistemi nazionali di finanza pubblica.

All'inizio dello scorso marzo i Paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea (UME) hanno proceduto alla notifica dei parametri di finanza pubblica, ai fini del controllo dei disavanzi, sulla base dei criteri di classificazione definiti dal SEC 79. In aprile sono stati diffusi i conti economici nazionali, comprensivi dei conti di finanza pubblica (conto consolidato delle pubbliche amministrazioni) rielaborati secondo il nuovo sistema di contabilità concordato a livello europeo, il SEC 95; su questa base saranno compiute a partire dal 2000, le verifiche di convergenza definite dal patto di stabilità europeo.

Il nuovo sistema dei conti è caratterizzato dalla registrazione di tutti flussi in base al principio della competenza economica, cioè con riferimento al momento in cui il valore economico è creato, trasformato o distrutto, indipendentemente dalla modalità di pagamento; tale principio è stato applicato ai flussi delle amministrazioni pubbliche attraverso un complesso lavoro di rielaborazione della base informativa disponibile.

Alla luce del SEC 95 si rafforza l'esigenza, posta dalla legge n. 94 del 1997, di assicurare una più diretta e funzionale raccordabilità tra il bilancio dello Stato, la gestione di tesoreria, il conto consolidato della pubblica amministrazione.

Per rendere i criteri di registrazione delle entrate e delle spese, nei documenti ufficiali di bilancio, coerenti con il SEC 95 non sono adeguati né il bilancio di competenza tradizionale né il bilancio di cassa. Si deve tener conto, dunque, della complessità di una scelta non riconducibile esclusivamente al dilemma competenza/cassa.

Le conclusioni sin qui raggiunte dalla Corte delineano un percorso volto al superamento del bilancio di competenza finanziario verso un sistema fondato: - su un bilancio di competenza economica legato ai criteri della contabilità economica nazionale (e quindi alle regole del SEC '95); - su un bilancio di cassa semplificato per macroaggregati.

Un percorso orientato verso il metodo della competenza economica richiede, fin da ora, nuove tecniche di costruzione del bilancio, attivando, con gradualità, alcune linee-guida: - adozione per alcuni comparti di grande rilievo (interessi, mutui, investimenti pubblici) di criteri di registrazione più vicini al principio della competenza economica; - più compiuta e realistica valutazione in bilancio degli oneri di enti esterni al settore statale (previdenza, sanità, trasporti locali) in modo da registrare correttamente l'incidenza annuale di eventuali disavanzi; - modulazione della legislazione di spesa e delle previsioni di bilancio tale da avvicinare la definizione degli stanziamenti di competenza alle stime dei pagamenti; - adozione della regola contabile del riporto dei residui di stanziamento inerenti alle spese in conto capitale e a quelle correnti assimilate, con la correlata necessità di una stima adeguata dei nuovi stanziamenti sulla competenza annuale.

Il bilancio di competenza, così orientato verso i criteri posti dal SEC 95, può coesistere con un bilancio di cassa semplificato, riferito ad aggregati più vasti (rispetto alle unità previsionali di base) e quindi più significativi, sia a livello macroeconomico, sia come parametro-guida per la ripartizione delle risorse per grandi comparti delle politiche pubbliche.

Il percorso verso una nuova versione del bilancio di cassa non può, comunque, prescindere da alcune condizioni preliminari: - eliminazione delle giacenze di tesoreria in modo graduale o con una operazione straordinaria e "forzosa"; - integrazione tra gestione di bilancio

e gestione di tesoreria; - riassorbimento dello stock dei residui; - determinazione di limiti rigorosi al ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte di centri di decisione autonomi, a partire dai settori della finanza regionale e locale, della sanità, dei programmi comunitari.

Sul versante dell'entrata occorre procedere ad una graduale eliminazione dei residui attivi. Il passaggio ad un sistema contabile di "riporto" annuale implica una realistica rappresentazione dei crediti dello Stato per i cespiti da riscuotere e la adozione di metodi più rigorosi e realistici di previsione delle entrate di competenza.

4. La "nuova programmazione".

Il quadro di riferimento per la politica economica e per la politica di bilancio è posto dalle regole e dagli indirizzi dell'Unione Europea.

I vincoli più rigorosi ed incisivi restano quelli fissati dall'art. 104 C del Trattato sull'Unione Europea, dal protocollo sui disavanzi eccessivi e dal patto di stabilità e crescita europeo. Queste regole integrano la Costituzione fiscale nel nostro ordinamento e introducono obiettivi di tendenziale pareggio strutturale complessivo e di pareggio della parte corrente (golden rule). Nell'ultimo anno, sulla base dei principi di coesione economica e sociale stabiliti dal Trattato e sospinti da una visione unitaria dei problemi dello sviluppo economico nella loro connessione con le tendenze della finanza pubblica, gli organi dell'Unione Europea hanno riproposto (riallacciandosi al libro bianco del 1993 su "crescita, competitività, occupazione", noto come "piano Delors") i principi di un "patto europeo per l'occupazione". L'impegno in questa direzione è stato definito dal Consiglio Europeo di Vienna (11-12 dicembre 1998) e precisato dal Consiglio Europeo di Colonia (3-4 giugno 1999). Gli indirizzi per il coordinamento delle politiche del lavoro sono stati fissati dal Consiglio Europeo di Lussemburgo (12-13 dicembre 1997) e dal Consiglio Europeo di Cardiff (15-16 giugno 1998). La Commissione è impegnata a presentare la proposta di un "patto europeo per l'occupazione" nel settembre 1999.

Questa evoluzione degli indirizzi europei concorre a determinare ed a spiegare la portata dei principi per una "nuova programmazione" definiti dal Governo italiano, fondata sul coordinamento della finanza pubblica, sulla concertazione con le parti sociali e con le autonomie regionali e locali, sulla riforma del Welfare, sulla determinazione del quadro istituzionale delle politiche di privatizzazione, liberalizzazione e regolazione.

5. Il governo della finanza pubblica.

Il processo di ampliamento dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, posto come principio fondamentale della riforma amministrativa, rende più complessa la gestione delle regole di Maastricht per il controllo dei disavanzi.

Emerge la necessità di individuare un difficile equilibrio tra il rispetto dell'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni e agli enti locali e il rigore dei vincoli del patto di stabilità e crescita europeo.

La soluzione, nel breve periodo, è stata individuata nella costruzione di un "patto di stabilità interno" fondato sul principio del coordinamento della finanza pubblica, posto dall'art. 119 della Costituzione, e finalizzato a dettare le regole in virtù delle quali le autonomie regionali e locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede di Unione Europea, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo.

Le modalità con cui il patto di stabilità interno opera nel 1999 sono fissate dall'art. 28 della legge collegata alla finanziaria 1999 (legge n. 448 del 1998) e precisate dalla circolare del Ministro del tesoro n. 11 del 1999, che pone le regole per la determinazione del saldo per ciascun ente, sia con riguardo all'esercizio in corso, sia con riferimento alle previsioni 2000 e 2001 da assumere a base dei bilanci e determina le modalità per la riduzione del rapporto debito/PIL.

Un assetto istituzionale più saldo, che renda compatibili i vincoli europei con le più vaste responsabilità assegnate alle Regioni, potrà derivare, nel quadro della Costituzione vigente, dalla normativa delegata in materia di federalismo fiscale dettata dall'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La soppressione dei trasferimenti statali alle Regioni ed agli enti locali, la cui finanza è alimentata solo da entrate proprie e dalla compartecipazione al gettito di tributi erariali, rafforza la necessità di definire le regole del coordinamento tra i diversi livelli di governo con riguardo al livello della spesa, dell'entrata e dell'indebitamento.

La delega configurata dalla legge sul federalismo fiscale è impostata tenendo conto del trasferimento di funzioni alle Regioni ed agli enti locali disposto dalla legge n. 59 del 1997 e dal d. lgs. n. 112 del 1998.

L'importanza determinante della sanità all'interno della finanza regionale impone il coordinamento delle norme delegate in materia di federalismo fiscale con quelle relative alla riforma del Servizio sanitario nazionale poste dalla legge 30 novembre 1998, n. 419.

Ancora nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica sono di importanza determinante i principi della delega relativi ai meccanismi di perequazione fra le regioni; meccanismi correlati non solo alla capacità fiscale ma anche al principio della definizione, in sede nazionale, di livelli essenziali dei servizi e delle prestazioni rese ai cittadini.

Il quadro istituzionale del federalismo fiscale, che viene delineandosi, suggerisce l'opportunità di ampliare i contenuti del Documento di programmazione economica e finanziaria e delle risoluzioni di approvazione del Parlamento, anche sulla base della concertazione, prevista dal procedimento di bilancio, con la Conferenza unificata Regioni-autonomie. In questa sede spetta al Governo ed al Parlamento il compito di determinare gli oneri del percorso di risanamento legato al patto di stabilità e crescita europeo da ripartire fra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali.

L'evoluzione verso un compiuto federalismo è delineata dal disegno di legge costituzionale presentato dal Governo in materia di "ordinamento federale della Repubblica" (atto Camera n. 5830). La riforma deve tener conto delle regole della Costituzione fiscale europea, configurando risposte coerenti ai temi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, dei contenuti e delle prestazioni essenziali dello stato sociale, del riequilibrio territoriale.

6. Il governo dell'economia.

Il processo di mutamento riguarda gli strumenti e i contenuti del governo dell'economia.

Una schematica ricostruzione degli strumenti del Governo dell'economia distingue: - regolazione (connessa al processo di privatizzazione e liberalizzazione); - concertazione (le cui principali espressioni sono il patto sociale e le politiche di coesione); - politiche di coesione; - riforma del "Welfare".

6.1. Regolazione.

I principi di una economia aperta di mercato posti dal Trattato per l'Unione Europea accentuano l'importanza dei poteri di regolazione connessi alle privatizzazioni ed alle liberalizzazioni nei settori di interesse economico generale (art. 90 comma 2 del Trattato C.E.).

Le norme di organizzazione in materia sono poste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, muovendo dal principio del necessario parallelismo fra privatizzazioni, liberalizzazioni, regolazioni. Con le risoluzioni di approvazione del D.P.E.F. 1998-2000 il Parlamento ha impegnato il Governo a completare e meglio definire nel processo di privatizzazioni il quadro di regole e di soggetti regolatori, tenendo fermo il principio della necessità di mantenere o restituire al Parlamento le funzioni di indirizzo e programmazione e quelle di verifica dei risultati. In questa direzione è orientato il disegno di legge (Atto Camera n. 5601) recante delega al Governo in materia di riordino e razionalizzazione della disciplina

delle privatizzazioni e liberalizzazioni (sul quale si sofferma il capitolo VI della presente relazione). La Corte, in sostanziale concordia con indicazioni espresse dall'Autorità garante della concorrenza del mercato, sottolinea la necessità di un disegno istituzionale che consenta una trasparente distinzione fra organi preposti; alle funzioni di indirizzo e coordinamento; alla guida del processo delle dismissioni; alla gestione delle partecipazioni che restino di pertinenza dello Stato; di liberalizzazione e regolazione della disciplina dei servizi di interesse economico generale.

6.2. Concertazione.

La guida della politica economica e sociale, legata ai vincoli del patto di stabilità e orientata verso gli obiettivi di coesione, occupazione e sviluppo (Consigli europei di Vienna e di Colonia) ed agli indirizzi per il coordinamento delle politiche del lavoro (Consigli europei di Lussemburgo e di Cardiff) è affidata, nel nuovo ciclo di programmazione, a procedure di negoziazione-concertazione fra Governo, parti sociali, autonomie territoriali.

La espressione di maggior rilievo della programmazione concertata è il " patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione", stretto fra Governo e parti sociali e presentato al Parlamento il 23 dicembre 1998.

I contenuti del "patto sociale" si collegano all'Accordo per il lavoro concluso il 24 settembre 1996 ed al Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione del 3 luglio 1993. Si delinea la continuità della adozione del metodo di governo della " economia concertata". La discussione parlamentare degli indirizzi del patto sociale (Camera, Assemblea, 13 gennaio 1999) ha posto in rilievo i nessi che legano la negoziazione fra Governo e parti sociali e le autonome determinazioni legislative e di indirizzo del Parlamento e dello stesso Governo nelle fasi di attuazione. Si è posto in luce come il rilievo assunto dalla concertazione orienti il nostro sistema istituzionale di guida dell'economia verso il modello definito dalla scienza politica come " neocorporativo" o di "corporativismo democratico" (modello tipico, secondo gli studi politologici dell'Austria, dell'Olanda, dei Paesi scandinavi).

Tra gli strumenti fondamentali per l'attuazione dell'Accordo per il lavoro del 1996 e del patto sociale 1998 si collocano le leggi n. 196 del 1997 e la legge n. 144 del 1999, in materia di politiche del lavoro e la legge n. 266 del 1997, in tema di politiche di incentivazione industriale. Il panorama della legislazione economico-sociale e degli adempimenti affidati al Governo legati al patto sociale è vasto e complesso. Il Governo ha assunto l'impegno di provvedere ad un costante monitoraggio e ad una periodica valutazione del percorso attuativo della politica economica concertata.

Nel quadro delle politiche europee per l'occupazione il nostro Paese ha presentato agli organismi comunitari lo schema del "piano nazionale per l'occupazione 1999", nell'ambito delle procedure fissate dal Consiglio Europeo di Lussemburgo (12-13 dicembre 1997).

6.3. Le politiche di coesione.

Lo strumento più importante per le politiche di coesione e di riequilibrio territoriale è la programmazione europea dei Fondi strutturali, affidata al Quadro comunitario di sostegno.

In vista della preparazione del contributo italiano al processo ascendente per la costruzione del nuovo Quadro per il 2000-2006, è stata avviata, sulla base della delibera CIPE 22.12.1998, n. 140, una vasta procedura di concertazione con le autonomie territoriali. Il Ministero del tesoro (Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione) ha elaborato e sottoposto all'esame del Governo, che dovrà pronunciarsi entro il luglio 1999, un documento recante "Orientamenti per il programma di sviluppo del Mezzogiorno 2000-2006".

Le "politiche regionali" italiane sono orientate prioritariamente verso l'obiettivo dello sviluppo del Mezzogiorno che resta (secondo una valutazione formulata dal Ministro del tesoro in sede di "esposizione economico-finanziaria" del 1 ottobre 1998), al di là del processo di diversificazione territoriale interno, l'area territoriale dove più limitato è lo sfruttamento delle risorse e delle opportunità, e dove maggiore è la distanza fra scenari positivi e negativi".

Il documento sugli orientamenti finalizzato al nuovo Quadro europeo di sostegno è orientato verso il miglioramento dei contesti economico-sociali territoriali e verso la promozione dello sviluppo locale e individua, sotto il profilo degli strumenti di attuazione, un metodo di programmazione per progetti fondato sulla iniziativa delle autonomie e affidato alla determinazione di precisi obiettivi, di rigorose metodologie di selezione e di meccanismi di monitoraggio dell'attuazione degli interventi.

Il più rilevante insieme di strumenti per le politiche di coesione e sviluppo è identificabile nella "programmazione negoziata", la cui disciplina (che trae origine dalla legislazione meridionalistica successiva alla fine dell'intervento straordinario sancita dalla legge n. 488 del 1992) è dettata dall'art. 2 comma 203 della legge collegata alla finanziaria 1997, n. 662 del 1996, integrata, da ultimo, dagli articoli 4 e 5 della legge n. 144 del 1999. La delibera CIPE 9 luglio 1998, n. 70, ha tracciato un quadro della attuazione della programmazione negoziata (patti territoriali, contratti d'area, contratti di programma, intese istituzionali di programma). All'interno di questa cornice opera, con finalità di promozione e con modalità fondate sulla partecipazione dell'imprenditoria privata, la Società sviluppo Italia, che unifica gli organismi di intervento e promozione imprenditoriale nelle aree depresse e trova la sua disciplina nel d. lgs. n. 1 del 1999.

Le politiche di coesione e sviluppo includono la programmazione degli interventi infrastrutturali nelle aree depresse. Un nuovo rilievo è attribuito alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici affidato ad una rete di unità tecniche istituite presso le amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali e raccordate con il Nucleo di valutazione operante presso il Ministero del tesoro (art. 1 legge n. 144 del 1999) ed alla utilizzazione della finanza di progetto (disciplinata dagli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater, 37 quinquies, 37 sexies, della legge n. 109 del 1994 integrata dalla legge n. 115 del 1998) volta a promuovere il concorso di capitali privati al finanziamento delle infrastrutture, sia per ampliare le disponibilità di risorse finanziarie, sia per utilizzare nuove forme concorrenziali come strumento di selezione delle opere. Per la promozione del project financing è istituita, presso il CIPE, una "unità tecnica" per la finanza di progetto (art. 7 della legge n. 144 del 1999).

6.4 La riforma del Welfare.

Il dibattito sulla situazione e sulle prospettive dello "stato sociale" interessa tutti i paesi industrializzati; i sistemi di welfare sono caratterizzati da una profonda contraddizione tra l'architettura dei sistemi (concepita e cresciuta in presenza i diversi contesti economici, demografici e sociali) e le attuali condizioni strutturali delle economie e delle società degli Stati industrializzati; è posta in discussione, nelle sedi degli organismi economici internazionali (OCSE, FMI, Banca mondiale) la sostenibilità finanziaria futura dei sistemi di protezione sociale.

Le azioni riformatrici impostate da numerosi paesi perseguono due obiettivi di fondo: il contenimento della crescita della spesa entro un percorso di compatibilità, in termini di stabilizzazione del rapporto con il PIL; la costruzione di sistemi di prestazioni che garantiscano equità verticale, tra classi di reddito e orizzontale, tra categorie e generazioni.

La ricerca di nuovi equilibri dello Stato sociale investe alcuni punti strategici: - il riequilibrio del rapporto fra centralizzazione e decentramento dei poteri di gestione e finanziari; - il rapporto fra regolamentazione e liberalizzazione nella disciplina delle relazioni fra soggetti erogatori e cittadini-utenti, - i criteri di finanziamento; - la regolamentazione dei livelli uniformi delle prestazioni sociali; il ricorso a strumenti di concorso privato al finanziamento della spesa sociale in forme privatistiche integrative delle provvidenze pubbliche.

In Italia, secondo la diagnosi costruita dalla "Commissione per l'analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale" (relazione finale del 28 febbraio 1997), la spesa sociale appare sbilanciata a favore delle pensioni. La adozione di politiche ispirate alla

convergenza con la situazione degli altri Stati dell'Unione Europea, richiede, secondo il documento citato, un riequilibrio fra risorse destinate ad assicurare, attraverso la previdenza pubblica, livelli adeguati di reddito ai pensionati e risorse destinate alla tutela del rischio economico reddito/occupazione

Manca, sin qui, nei documenti programmatici del Governo, una impostazione generale di riforma del Welfare.

Il D.P.E.F. 1999-2001 indica, come linea-guida, la prosecuzione del percorso di riforma dello Stato sociale avviato nel 1992 (con la legge n. 421) da perseguire, in particolare, attraverso la razionalizzazione degli strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione, la incentivazione delle forme di previdenza complementare, la introduzione di innovazioni ulteriori nel servizio sanitario nazionale.

In questa direzione si sono registrati rilevanti interventi: - la istituzione di un Fondo per le politiche sociali destinato, anche attraverso il cofinanziamento dei progetti del Fondo sociale europeo, a sostenere interventi per la realizzazione di standard essenziali e uniformi di prestazioni assistenziali, alla sperimentazione di misure di contrasto delle povertà, alla promozione ed al sostegno degli organismi di volontariato; - la introduzione, in via sperimentale, di un "reddito minimo di inserimento" (art. 59 commi 47 e 48 legge n. 449 del 1997; d.lgs. n. 237 del 1998); - la delega per la riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali (art. 45 legge n. 144 del 1999); - la delega per il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto (art. 3 legge n. 133 del 1999); - la delega per il riordinamento degli enti pubblici di previdenza e assistenza (art. 57 legge n. 144 del 1999); - la delega per il riordino della previdenza complementare (art. 3 legge n. 144 del 1999).

Di particolare rilievo è la legge n. 419 del 1998, in materia di riforma sanitaria; le valutazioni della Corte sono espresse nel volume secondo della presente relazione, nel capitolo dedicato all'esame complessivo della finanza sanitaria.

7. La programmazione di bilancio.

Anche all'interno del sistema della "nuova programmazione", il principale strumento di guida della gestione finanziaria pubblica e dell'attività amministrativa è la programmazione di bilancio:

La nuova struttura del bilancio definita dalla legge n. 94 e dal d. lgs. n. 279 del 1997 costruisce il "bilancio politico", sottoposto all'approvazione del Parlamento, sulla base di una classificazione per funzioni-obiettivo, incrociata con quella per centri di responsabilità e con la classificazione economica. Il Parlamento è, così, chiamato ad una ripartizione delle risorse decisa "con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini" (art. 6 comma 2, lettera a, della legge n. 468 del 1978, modificata dall'art. 4, comma 1 della legge n. 94 del 1997).

L'intero percorso del processo di bilancio è configurato in termini di programmazione, dagli indirizzi posti in sede di D.P.E.F., alla disciplina della formazione del bilancio in seno al Governo (art. 4 bis della legge n. 468 del 1978 modificata), alla redazione delle "note preliminari" a ciascun stato di previsione (art. 2, comma 4 quater della legge n. 468 del 1978 modificata).

La logica della programmazione di bilancio caratterizza anche il processo di attuazione delle scelte di bilancio, aperto dalla definizione delle direttive ministeriali che definiscono obiettivi, priorità e indirizzi per la gestione (articoli 3 e 14 del d. lgs. n. 29 del 1993 modificato) e ulteriormente scandito dall'attività di indirizzo dei dirigenti.

Il percorso programmatico si chiude con il rendiconto generale dello Stato costruito "ai fini della valutazione delle politiche pubbliche...", sulla base della classificazione incrociata per funzioni-obiettivo e per unità previsionali di base in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti,

agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli scopi delle principali leggi di spesa" (art. 13 del d. lgs. n. 279 del 1997).

L'attuazione del disegno di programmazione e controllo è ancora in una fase iniziale. Si incontrano difficoltà oggettive nell'introdurre all'interno del processo di bilancio l'impiego di strumenti di analisi di economia e di scienza dell'amministrazione. La qualità del processo di formazione del bilancio è migliorata, in virtù della corretta costruzione delle circolari del tesoro, ma è ancora distante dal metodo fondato sul confronto programmatico; il contenuto delle "note preliminari" ai bilanci previsionali dei ministeri non corrisponde al modello disegnato dal legislatore ed appare povero proprio nei suoi momenti di maggior significato, quali la definizione degli obiettivi quantificati e degli indicatori di risultato.

Un principio cardine del processo di riforma avviato è il parallelismo fra razionalizzazione del bilancio e ammodernamento dei modelli di organizzazione; questo legame caratterizza, positivamente, la impostazione delle leggi n. 59 e n. 94 del 1997. La distinzione fra "bilancio politico" approvato con legge e "bilancio amministrativo" è logicamente legata al criterio fondamentale della riforma amministrativa identificabile nella separazione fra fase della decisione dell'indirizzo politico-amministrativo e gestione finanziaria e amministrativa. Questi principi sono esposti al rischio di essere svuotati da una prassi, come quella sin qui sperimentata, che, nella maggior parte dei casi, registra una insufficiente qualità delle direttive dei Ministri, concepite dal legislatore come strumento di ripartizione programmata delle risorse e di definizione delle linee guida della gestione; direttive che sono ancora concepite come documenti meramente contabili piuttosto come sedi privilegiate per la definizione delle politiche pubbliche di settore. Su questo elemento di criticità nel processo attuativo della riforma la Corte ha attirato l'attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, formulando, con deliberazione delle Sezioni riunite, nel maggio 1999, specifiche "osservazioni", in base all'art. 3 comma 6 della legge n. 20 del 1994.

Il Presidente del Consiglio ha fornito una risposta positiva, confermando la volontà del Governo di rafforzare il processo di attuazione della riforma amministrativa e del bilancio, anche attraverso nuovi strumenti tecnici di coordinamento affidati alla Presidenza del Consiglio.

Per quanto attiene al "bilancio amministrativo", concepito come strumento per la razionalizzazione della gestione, il passaggio determinante risiede nella introduzione, prevista dagli articoli 10 e 11 del d. lgs. n. 279 del 1997, della contabilità economica nelle pubbliche amministrazioni, fondata sulla identificazione dei "centri di costo" e finalizzata al monitoraggio ed al controllo dell'economicità della gestione. Il Tesoro ha avviato, con uno sforzo meritevole di apprezzamento positivo, un lavoro sistematico per la individuazione dei centri di costo; ma il cammino da compiere è ancora lungo.

Le norme introdotte dal d. lgs. n. 279 collegano ai centri di costo la analisi dei "servizi" erogati dalle amministrazioni, aggregati per funzioni-obiettivo (e per questa via connessi alle "missioni" delle amministrazioni) e privilegiano l'attenzione verso i servizi finali resi ai cittadini da misurare e valutare attraverso indicatori di efficienza, efficacia ed economicità.

All'attuazione di questo disegno si lega la possibilità di sostenere lo sforzo per la costruzione della rete dei controlli interni, la cui effettiva operatività appare ancora un obiettivo da perseguire. Il Governo ha sottoposto all'esame del Parlamento il d. lgs. (fondato sulla norma di delega recata dagli articoli 11 comma 1, lettera c), e 17 della legge n. 59 del 1997) per il riordinamento della rete dei controlli interni.

La razionalizzazione e la piena operatività dei controlli interni offrirà una base più solida alla Corte dei conti per l'esercizio dei controlli sulla gestione disciplinati dall'art. 3 comma 4 della legge n. 20 del 1994. La stessa Corte ha incontrato, sin qui, difficoltà notevoli nel costruire le nuove metodologie e per adottare appropriati strumenti di analisi finalizzati alla misurazione della efficienza, efficacia, economicità della gestione.

L'impegno costante dell'Istituto orientato verso questa funzione resta essenziale per garantire al Parlamento una valutazione neutrale ed indipendente dell'insieme delle gestioni di finanza pubblica, in attuazione degli articoli 100, 81, 97 e 119 della Costituzione.

L'introduzione della contabilità economica nella amministrazioni pubbliche (già sperimentata per gli enti locali e per le aziende sanitarie) richiede una semplificazione e razionalizzazione delle norme di contabilità pubblica. Le norme di delega per la nuova costruzione del regolamento di contabilità di Stato non sono state esercitate. La profondità delle innovazioni correlate al nuovo processo del bilancio, ai criteri di semplificazione e razionalizzazione posti dalla riforma amministrativa, alla introduzione della contabilità economica, sembrano richiedere una più ampia norma di delega per la riforma della legge di contabilità di Stato orientata verso la adozione di regole più vicine ai canoni della economia aziendale, sia pure con gli adattamenti connessi alla gestione delle funzioni e dei servizi pubblici.

La nuova disciplina legislativa del bilancio - della quale si è riferito al paragrafo primo - contiene la delega al Governo per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato secondo i principi e i criteri direttivi fissati dalla legge n. 94 del 1997. Questo orientamento del legislatore, che trova il suo fondamento nei principi del coordinamento della finanza pubblica definiti dall'art. 119 della Costituzione, è da condividere; sottolinea l'importanza strategica di una compiuta attuazione del disegno riformatore tracciato dalle leggi del 1997.

Capitolo III

Legislazione di spesa e mezzi di copertura

Sommario: **Premessa.**

1. **Dati e valutazioni d'insieme.**
2. **Le tecniche di quantificazione degli oneri.**
3. **Le modalità di copertura.**
4. **La legge finanziaria ed i provvedimenti collegati.**

Premessa.

Il presente capitolo contiene, analogamente agli anni precedenti, brevi note sulle più significative vicende della legislazione di spesa del 1998, tratte dalle relazioni che ogni quadrimestre la Corte invia al Parlamento - in base al disposto dell'art. 11 ter comma 6 della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988 - sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel quadrimestre stesso e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

Per una completa rassegna della legislazione di spesa del 1998 e per osservazioni analitiche sulle singole leggi si rinvia pertanto alle relazioni deliberate rispettivamente il 15 luglio 1998, il 28 gennaio 1999 e il 4 marzo 1999.

Al presente capitolo sono allegati tre prospetti, il primo dei quali espone, in ordine cronologico, i nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi, mentre il secondo illustra la ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura; il terzo infine distingue, per ciascuna legge, le spese correnti da quelle di investimento.

Come anche nei precedenti esercizi, gli oneri indicati non esauriscono completamente quelli effettivamente derivanti dalla legislazione del 1998. Permane infatti la presenza di ulteriori oneri non quantificati o quantificati in modo insufficiente e di oneri la congruità della cui quantificazione appare incerta; per il loro esame puntuale e dettagliato si rinvia alle citate relazioni quadrimestrali.

1. Dati e valutazione d'insieme.

1.1 L'ulteriore riduzione del numero delle leggi di conversione di decreti-legge, passate ormai a poco più di un decimo del totale, non ha fatto registrare quei benefici nella qualità della legislazione di spesa - rimasta invece nel complesso invariata - che potevano attendersi: sembrava infatti possibile, essendosi ridotta la spinta dell'urgenza, un maggiore approfondimento delle implicazioni finanziarie delle nuove disposizioni da parte delle Amministrazioni chiamate alla compilazione e alla verifica delle relazioni tecniche.

Inoltre, alla drastica diminuzione dei decreti-legge ha fatto riscontro un notevolissimo aumento del numero dei decreti legislativi anche in materie di grande rilievo finanziario.

Considerata l'estrema genericità, per loro natura, delle quantificazioni operate dalle leggi di delega, in quanto soltanto in sede di predisposizione analitica delle norme delegate è possibile effettuare un'attendibile valutazione del relativo impatto finanziario, è pertanto da valutare molto positivamente l'inserimento nel disegno di legge contenente disposizioni finanziarie e contabili (A.C. 4354 - quinquies - B), attualmente all'esame del Parlamento, della norma che estende l'obbligo della relazione tecnica agli schemi dei decreti legislativi. Il disegno stesso contiene anche, tra l'altro, importanti modifiche alla normativa concernente la legge finanziaria ed i provvedimenti collegati, su cui si rinvia al successivo punto 4.

Il rilievo del controllo delle coperture dei decreti legislativi è anzi tale da indurre la Corte a sottoporre nuovamente al Parlamento l'opportunità di un rafforzamento del sistema delle garanzie attraverso l'esame, da parte della Corte stessa, degli anzidetti schemi, corredati della relazione tecnica, per un referto analogo a quello previsto per le leggi dall'art. 11 ter comma 6 della legge n. 468 del 1978, da rendere con cadenza periodica o eventualmente - a differenza di quest'ultimo - in tempi utili per l'esame in sede consultiva dei provvedimenti da parte del Parlamento.

Una norma in tal senso è del resto già contenuta nel disegno di legge relativo a integrazioni e modifiche alle disposizioni che regolano le modalità di assolvimento dell'obbligo costituzionale di copertura (A.C. 2732 - ter), secondo cui la Corte può riferire sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delegazione.

Quest'ultimo disegno di legge ha per oggetto anche altre disposizioni modificative della legge n. 468 del 1978 che introducono elementi di maggior rigore nelle regole sulla copertura delle leggi di spesa.

Questi elementi, anche se per certi aspetti insufficienti, rappresentano comunque un miglioramento rispetto alla situazione attuale: così, ad esempio, la previsione - per le spese obbligatorie di carattere permanente il cui onere a regime ecceda di oltre il 10% quello dell'ultimo esercizio del bilancio triennale - della necessità di meccanismi integrativi idonei a garantire la copertura della differenza, nonché la norma che vincola il Governo a proporre misure di correzione ove nel corso dell'esecuzione delle leggi di spesa emergano scostamenti rispetto alle previsioni assunte ai fini della definizione della copertura finanziaria.

Come la Corte ha sempre auspicato, la ripresa in esame di tale disegno di legge potrebbe anche consentire la previsione di indicazioni di copertura, almeno sotto l'aspetto dell'introduzione dell'obbligo di una motivata valutazione delle compatibilità finanziarie, per gli esercizi successivi a quelli compresi nel bilancio triennale. Attualmente, infatti, come è noto, la massa di oneri ricadenti oltre il triennio per effetto delle leggi di spesa pluriennali e permanenti supera di gran lunga in ogni esercizio - per il 1998, si vedano i dati forniti al successivo punto 1.2 - la quota afferente il triennio stesso, inducendo anche a perplessità sull'effettivo rispetto dell'obbligo costituzionale di copertura.

1.2 Nel corso del 1998 sono state pubblicate complessivamente 168 leggi a fronte di 194 e di 126 rispettivamente nel 1997 e nel 1996.

Come risulta dall'allegato prospetto n. 1, le leggi che hanno dichiarato conseguenze di carattere finanziario - escludendo dal computo la legge di assestamento del bilancio (n. 384 del 3 novembre), la legge finanziaria (n. 449 del 29 dicembre) e la legge di approvazione del bilancio preventivo (n. 454 del 23 dicembre) - ammontano a 98 (107 nel 1997 e 65 nel 1996), di cui soltanto 11 (20 nel 1997 e 46 nel 1996) di conversione di decreti-legge.

Le leggi di spesa di iniziativa parlamentare sono state 17, con un significativo aumento rispetto alle 12 del precedente anno. Abbastanza numerose sono state anche le modifiche e le integrazioni apportate in sede parlamentare agli originari testi dei disegni di legge: esse, pur risultando nel complesso meno rilevanti del passato meno recente soprattutto per la caduta del numero dei decreti-legge, incidono ancora in misura non marginale sulla natura e sulla dimensione degli oneri, determinando così una perdita di significatività delle relazioni tecniche allegate agli originari disegni di legge.

La situazione dovrebbe comunque migliorare con l'approvazione definitiva della norma, contenuta anch'essa nelle disposizioni finanziarie e contabili di cui all'A.C. 4354 -quinquies - B, già citato, che prevede la compilazione della relazione tecnica per tutti gli emendamenti di iniziativa governativa.

Gli oneri autorizzati nell'ambito del bilancio triennale 1998/2000 - che si estende anche al 1996 ed al 1997 per effetto dell'origine in tale esercizio di una parte degli oneri - ammontano a complessivi 27.472 mld, di cui 11 nel 1996, 1.173 nel 1997, 7.464 nel 1998, 8.760 nel 1999 e 10.064 nel 2000. Le quote 1996 e 1997 sono dovute in parte all'origine di quest'ultimo esercizio di decreti-legge convertiti all'inizio del 1998; in parte allo slittamento al 1998 di accantonamenti dei fondi speciali previsto dall'art. 11 bis della legge n. 468; in parte, infine, alla pubblicazione nei primi giorni del 1998 di leggi approvate alla fine del 1997. In taluni casi, indicati nelle pagine che seguono, lo «slittamento» al 1998 degli accantonamenti dei fondi speciali non appare del tutto conforme alle regole poste dalle norme di contabilità.

I corrispondenti dati dai precedenti esercizi - sempre nell'ambito del bilancio triennale allargato - era stato pari a 29.411 mld nel 1997 e a 46.096 mld nel 1996; il mancato allineamento di quest'ultimo dato è tuttavia dovuto alla spesa per la regolazione debitoria (legge n. 53 del 10 febbraio 1996) finalizzata all'estinzione, mediante assegnazione di titoli di Stato, di crediti d'imposta. Depurato di tale onere, formatosi nel corso di una pluralità di esercizi precedenti, il totale scende a meno di 28.000 mld, rendendo così molto omogeneo il dato dell'ultimo triennio.

Gli oneri successivi al 2000 comprendono una parte di oneri permanenti, tutti di carattere corrente, per circa 2.211 mld su base annua (tenuto cioè conto del fatto che taluni oneri gravano ad anni alterni), rispetto a 3.428 nel 1997 e a 3.803 nel 1996, ed una parte di oneri pluriennali derivanti in larga misura da spese di investimento.

Dall'insieme degli oneri pluriennali e permanenti deriva il seguente quadro complessivo delle spese autorizzate dalla legislazione del 1998 sia per gli esercizi compresi nel triennio 1998/2000 allargato ai due anni precedenti, sia per quelli successivi, ripartite per esercizio e per tipologia:

(in miliardi)

Esercizio	Onere complessivo	di cui	
		spese correnti	spese c/cap.
1996	11	11	-
1997	1.173	171	1.002
1998	7.464	5.102	2.362
1999	8.760	4.904	3.856
2000	10.064	5.020	5.044
2001	10.026	4.167	4.859
2002	8.162	4.161	4.001
2003	6.532	2.536	3.996
2004	6.528	2.532	3.996
2005	4.428	2.532	1.896
2006	4.382	2.532	1.850
2007	4.372	2.532	1.840
2008	3.825	2.532	1.293
2009	3.823	2.532	1.291
2010	3.782	2.532	1.250
2011	3.765	2.524	1.241
2012	3.740	2.524	1.216
2013	3.260	2.351	909
2014	2.980	2.281	699
2015	2.541	2.211	330
2016/17	2.536	2.211	325
2018	2.474	2.211	263
2019	2.272	2.211	61
2020/27	2.231	2.211	20
2028	2.211	2.211	-

Tutti gli importi che precedono sono calcolati sulla base delle indicazioni di oneri contenute nei rispettivi testi legislativi: la loro attendibilità, buona nei grandi numeri per effetto soprattutto della presenza di numerosi stanziamenti, per elevati importi, aventi natura di tetto di spesa, sconta peraltro la presenza di tipologie di spesa di incerta o difficile quantificazione ed appare comunque soggetta ai rilievi sulla congruità delle quantificazioni formulate nelle relazioni tecniche che risultano dall'esposizione relativa alle singole leggi contenuta nelle relazioni trimestrali indicate nella premessa.

Il problema si presenta più complesso nei casi - non rari - in cui l'obiettivo difficoltà o l'insufficienza della quantificazione riguarda norme da cui derivi la diretta attribuzione di diritti soggettivi a tutti i possessori di determinati requisiti e pertanto ad una platea di beneficiari non predeterminata numericamente.

Talvolta - come in relazione ad alcune norme della legge n. 30 del 27 febbraio concernente lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione - di fronte alle lacune ed ambiguità contenute nel testo legislativo e nella sottostante relazione tecnica, le Commissioni bilancio hanno subordinato il proprio parere favorevole sul disegno di legge alla condizione che gli oneri non eccedessero gli effetti finanziari quantificati nella relazione tecnica.

Tali condizioni, di per sé prive di effetti a fronte del sorgere di diritti soggettivi, dovrebbero peraltro comportare uno specifico ed automatico monitoraggio da parte dell'amministrazione dell'andamento della spesa per l'eventuale attivazione delle iniziative previste dall'art. 11 ter comma 7 della legge n. 468 del 1978.

Inoltre, gli oneri indicati non esauriscono comunque completamente quelli derivanti dalla legislazione dell'anno, per la presenza, in talune leggi che contengono esplicite previsioni di spesa, di ulteriori oneri, per lo più modesti, non quantificati e non presi in considerazione a fini di copertura. Anche a tale riguardo si rinvia alle specifiche osservazioni contenute nelle stesse relazioni.

Il dato di maggior rilievo che si ricava dal prospetto avanti riportato riguarda la grande sproporzione tra la quantità di oneri compresi nel bilancio triennale e quella degli oneri da sostenere a partire dal 2001.

Si tratta, come è noto, di un problema ricorrente, sul quale la Corte non ha mai cessato di porre l'accento, richiamando anche l'attenzione — come nelle pagine iniziali del presente capitolo — sull'opportunità di modifiche normative che introducano almeno l'obbligo di una motivata valutazione delle compatibilità finanziarie.

Le conseguenze, anch'esse più volte poste in evidenza, consistono in uno spostamento a medio e lungo termine di oneri in larga maggioranza di carattere obbligatorio anche per la massiccia presenza di limiti di impegno, e pertanto non suscettibili se non in misura ridotta di essere modulati in relazione alle future vicende ed alle future politiche di finanza pubblica.

Si determina così un ulteriore ampliamento dell'area della spesa vincolata, che già investe la quasi totalità della spesa recata dalla legislazione vigente: questo carattere del nostro bilancio, unito alla necessità — per gli obblighi assunti dal nostro Paese in sede internazionale — di conseguire in via permanente rigidi equilibri di bilancio anche per ridurre lo stock del debito, condiziona pesantemente i margini di manovra anche a lungo termine.

Il quadro è aggravato dalla presenza, anch'essa endemica, di casi in cui la spesa non grava affatto o grava molto debolmente nell'esercizio in cui viene deliberata e presenta un andamento crescente già nei due esercizi successivi del triennio, proprio man mano che gli equilibri di bilancio divengono meno certi.

Anche se il fenomeno è in parte connesso ai profili temporali dell'ammortamento dei mutui è più in generale alle modalità di effettuazione della spesa di investimento, il risultato è che talvolta soltanto una minima quota di spese attuali grava su esercizi i cui equilibri di bilancio sono definiti almeno a livello programmatico.

Particolari connotazioni ha assunto questo fenomeno nell'ambito della legge n. 354 dell'8 ottobre, concernente un piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato, nonché misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza.

Tale legge prevede infatti (art. 1, comma 3) l'attuazione del piano triennale di cui sopra attraverso l'apporto al capitale sociale della FF.SS. S.p.A. dell'importo di 1.100 mld da ripartire in 10 anni a decorrere dal 1998, di cui 30 mld nel 1998, 60 nel 1999 e 110 nel 2000. Prevede inoltre (art. 3) l'apporto allo stesso capitale sociale, per il potenziamento di itinerari di particolare rilevanza, dell'importo di 2.500 mld, da ripartire anch'esso in 10 anni a decorrere dal 1998, di cui 5 mld per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e 250 mld nel 2000.

In disparte la circostanza che tale scansione degli stanziamenti rende particolarmente difficile considerare soddisfatto l'obbligo di copertura per la minima quota dell'intera spesa posta a carico dei primi due esercizi, si è rilevato che a partire dal quarto esercizio dovrà comunque aversi un onere superiore a quello dell'ultimo esercizio del triennio: per la prima tipologia di spesa residuano infatti, dopo il triennio, 900 mld complessivi da ripartire in sette esercizi con un onere medio annuo di 128,6 mld a fronte dei 110 mld a carico dell'esercizio 2000; per la seconda tipologia, residuano, sempre dopo il triennio, 2.240 mld complessivi da ripartire anch'essi in sette esercizi con un onere medio annuo di 320 mld a fronte dei 250 a carico dell'esercizio 2000.

Una situazione analoga, come del resto ricordato in sede di Commissione bilancio, ha formato oggetto di una pronuncia della Corte costituzionale che, con sentenza n. 384 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme di copertura della legge 7 febbraio 1991, n. 42 ("Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali").

La Corte, in sede di esame del conseguente provvedimento amministrativo di variazione di bilancio, ha così riconosciuto la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme anzidette in relazione all'art. 81 quarto comma della Costituzione e trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale per il relativo giudizio.

Anche talune voci di grande rilievo finanziario della spesa corrente non si esauriscono nell'arco del triennio e contribuiscono ad appesantire i conti degli esercizi successivi.

Si tratta in particolare del ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale (legge n. 194 del 18 giugno), della regolazione debitoria prevista dalla legge n. 337 del 28 settembre, che comporta un onere di 1.000 mld per ciascuno degli esercizi 2001 e 2002 e delle spese connesse all'istituzione del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e delle agevolazioni fiscali per il sostegno al mercato delle locazioni, di cui alla legge n. 431 del 9 dicembre.

Quest'ultima legge prevede infatti l'assegnazione al fondo di cui sopra di 1.800 mld nel triennio 1999-2001, coperti mediante utilizzazione dei fondi ex-GESCAL di pari importo; per gli esercizi successivi, la determinazione dell'assegnazione annua al fondo è rinviata alla tab. C della legge finanziaria. Si è a tale proposito osservato che la mancata indicazione di meccanismi di graduazione dei benefici in caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie potrebbe determinare un contrasto tra il possibile irrigidimento della spesa e le caratteristiche di modulabilità che dovrebbero esser proprie delle appostazioni in tab. C.

Sono inoltre previste (art. 8, comma 1 della legge) agevolazioni fiscali per il mercato delle locazioni per le quali è stato previsto un onere permanente di 420 mld a partire dal 2000.

Infine, l'art. 10 della legge, al fine di concedere ulteriori agevolazioni fiscali, prevede l'istituzione a partire dal 2001 di un fondo per la copertura delle conseguenti minori entrate, rinviando la determinazione dell'onere, a partire dal 2003, alla tab. C della legge finanziaria: si tratta qui di una norma chiaramente programmatica, la cui operatività è rimessa alla prossima sessione di bilancio e che di per sé non può comportare alcuna conseguenza finanziaria.

Per quanto riguarda poi il ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, si è ribadito che il ricorso all'indebitamento - anche se attuato da soggetti non statali per effetto del divieto contenuto nell'art. 54 comma 13 della legge n. 449 del 1997 (collegato alla legge finanziaria 1998) - per il ripiano di eccedenze di spesa di natura corrente rende meno trasparente la gestione finanziaria annuale, alterando in particolare il dato del disavanzo corrente.

Si è anche osservato che l'erogazione di contributi a lungo termine - prevista in più casi dalla legge n. 194 - non si discosta sostanzialmente dal sistema dei limiti di impegno e dall'assunzione degli oneri di ammortamento, con la differenza, peraltro, che gli accantonamenti utilizzabili per queste ultime finalità sono espressamente qualificati come tali nelle tabelle A e B allegate alla legge finanziaria: si determina così una alterazione o, quanto meno, un ulteriore indebolimento del quadro programmatico generale.

2. Le tecniche di quantificazione degli oneri.

In tema di quantificazione degli oneri, nonostante qualche nota positiva, il quadro complessivo non presenta novità di rilievo rispetto ai precedenti esercizi ed è pertanto in larga misura insoddisfacente.

Permane infatti, come può desumersi dalle specifiche osservazioni sulle singole leggi contenute nei referti quadrimestrali, l'elemento costante della disomogeneità nella qualità e nei caratteri delle relazioni tecniche: così, accanto a relazioni sufficientemente analitiche, continuano a riscontrarsene altre che presentano caratteri di estrema genericità o che, come talvolta accade specie per le spese di investimento, si limitano alla mera riproduzione del testo della norma cui si riferiscono; frequente è in particolare la mancanza del supporto di dati economico-statistici ed anche dell'indicazione dei dati fisici di base.

Deve pertanto ripetersi che tale disparità di risultati sembra indicare non soltanto l'esistenza di notevoli differenze tra le amministrazioni di spesa nell'organizzazione e nell'esecuzione dell'attività di quantificazione degli oneri, ma anche che non operi ancora pienamente l'elemento unificatore che dovrebbe essere costituito dalle funzioni di supporto esercitate dalla Ragioneria generale dello Stato nella verifica dei costi indicati dalle amministrazioni proponenti.

Quest'ultima osservazione è avvalorata dalla circostanza che la qualità delle relazioni tecniche continua ad essere svincolata dal rilievo finanziario delle relative leggi di spesa: si hanno così talvolta relazioni estese ad accurate a supporto di leggi di spesa che prevedono oneri di modesto rilievo, mentre in altri casi leggi di grande rilievo finanziario sono corredate di relazioni tecniche insufficienti.

Come già rilevato, la scarsità degli elementi di valutazione forniti nella maggior parte delle relazioni tecniche comporta di conseguenza anche la difficoltà di individuare con certezza quantificazioni errate: così, anche le accurate disamine cui tutte le relazioni tecniche sono sottoposte dai Servizi bilancio delle Camere debbono spesso concludersi con la constatazione della necessità di ulteriori chiarimenti, che, come risulta dagli atti delle Commissioni bilancio, vengono poi forniti dalle amministrazioni in modo per lo più sommario e comunque non aderente alle precise ed articolate osservazioni formulate.

Si deve pertanto ancora una volta ribadire la necessità di un adeguamento delle strutture organizzative ministeriali che consenta di soddisfare l'esigenza di disporre di valutazioni il più possibile corrette ed esaurienti a supporto del processo decisionale della spesa. Una maggiore funzionalità di tali strutture potrebbe finalmente consentire di effettuare anche quel processo di monitoraggio degli andamenti della spesa nella fase di attuazione delle leggi per l'eventuale avvio del procedimento previsto dall'art. 11 ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, modificata, volto all'assunzione di iniziative legislative conseguenti agli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa o di entrata: procedimento che, a tanta distanza di tempo dalla legge istitutiva, continua a non essere in concreto mai attivato.

Uno specifico problema è poi costituito dalle leggi - come, fra le altre, la legge n. 30 del 27 febbraio (sviluppo dei trasporti ed incremento dell'occupazione), n. 40 del 6 marzo (condizione dello straniero), n. 61 del 30 marzo (interventi a favore delle zone terremotate) e n. 251 del 23 luglio (disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali - che contengono norme che conferiscono diritti soggettivi ad un numero indeterminato di beneficiari, la cui precisa quantificazione presenta obbiettive difficoltà, tali da rendere incerta la congruità degli stanziamenti, con la conseguente possibilità di scostamenti anche rilevanti a consuntivo: appare perciò necessario, in tali casi, uno specifico monitoraggio, da parte dell'amministrazione, dell'andamento della relativa spesa ai fini dell'eventuale attivazione delle iniziative previste dall'art. 11 ter comma 7 della legge n. 468 del 1978 (tempestiva notizia da parte del Ministro competente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative).

Come più volte indicato, si avverte inoltre, in relazione alla presenza di leggi di iniziativa parlamentare e soprattutto alle numerosissime norme introdotte sulla base di emendamenti ai disegni di legge originari, che rendono scarsamente utilizzabili le relazioni tecniche allegate ai disegni stessi, l'esigenza del superamento delle attuali norme in materia di compilazione delle relazioni tecniche, esigenza che trova un parziale riscontro nel citato disegno di legge AC 4354-quinquies-B (Disposizioni in materia finanziaria e contabile), attualmente all'esame del Parlamento.

Tuttavia, in numerose occasioni, sia per disegni di legge di origine parlamentare, fra cui in particolare la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili (poi legge n. 431 del 9 dicembre), che comporta rilevanti oneri di carattere permanente, sia per emendamenti a disegni di legge governativi, risulta dagli atti parlamentari che le commissioni competenti, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 11-ter comma 3 della legge n. 468 del 1978, hanno richiesto al Governo la relazione tecnica per la verifica delle quantificazioni degli oneri da essi recati.

Tali relazioni, tuttavia, non sono state riprodotte negli atti parlamentari medesimi, così che la Corte non ha potuto prenderne visione e tenerne conto ai fini dei referti quadrimestrali.

Si richiama pertanto nuovamente l'attenzione sull'opportunità che le relazioni tecniche fornite al Parlamento dal Governo successivamente alla presentazione dei corrispondenti disegni di legge vengano inserite negli atti parlamentari alla stessa stregua di quelle presentate all'origine, sia per consentire alla Corte di esprimere le proprie valutazioni sulle tecniche di quantificazione adottate, sia più in generale a fini di trasparenza e riscontro del processo decisionale seguito.

Fra le carenze di carattere generale delle relazioni tecniche permane poi, in molti casi, la mancanza di indicazioni sui criteri di quantificazione degli stanziamenti di parte capitale e, più in generale, degli stanziamenti che costituiscono dei «tetti di spesa».

Come più volte rilevato, a parere della Corte anche in tali casi è necessaria una esposizione quanto più dettagliata possibile di tali criteri, sia al fine della dimostrazione della congruità degli stanziamenti stessi rispetto alle finalità da realizzare o ai risultati da conseguire, sia anche per consentire valutazioni circa la possibile insorgenza di sostanziali oneri latenti derivanti dalla necessità di ulteriori spese indotte dall'intervento oggetto della norma o comunque connesse alla prevedibile opportunità del completamento dell'intervento stesso.

L'esposizione in parola consentirebbe poi anche di individuare i casi in cui la mancata indicazione della concreta destinazione della spesa dipende dalla mancata preventiva individuazione di precise esigenze da soddisfare.

Nella relazione tecnica alla legge n. 52 del 20 marzo, di conversione del d.l. n. 4 del 1998, manca ad esempio qualsiasi indicazione circa i criteri in base ai quali è stato determinato il rifinanziamento del Fondo per l'occupazione, che comporta un onere pari a 2.603 mld nel triennio e a 714 mld annui a partire dal 2001. Infatti, soltanto una parte di tale stanziamento è diretta a fornire copertura alle nuove spese recate dalla legge stessa (art. 1 commi da 1 a 6 e art. 2 comma 1 e comma 3) e non si comprende a fronte di quali esigenze sia stata stanziata la parte residua.

Fra le note positive, va peraltro a tale riguardo segnalato l'impegno del Governo, assunto su richiesta della Commissione bilancio della Camera, e che recepisce esplicitamente un'esigenza ripetutamente prospettata dalla Corte in relazione alla frequente imputazione di spese a fondi indistinti, di fornire alla Commissione stessa, con periodicità trimestrale, un quadro sullo stato di utilizzo del Fondo per l'occupazione.

Analogamente, la relazione tecnica concernente la legge n. 423 del 2 dicembre ("Interventi strutturali ed urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico"), parte dei cui oneri sono coperti attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente il fondo di rotazione per lo sviluppo

della meccanizzazione in agricoltura, accogliendo osservazioni più volte formulate dalla Corte e dalle Commissioni Bilancio sulla necessità di dar conto dettagliatamente in relazione tecnica della effettiva disponibilità e libertà da vincoli delle risorse utilizzate a copertura, fornisce per la prima volta, pur se in modo non del tutto soddisfacente, chiarimenti sullo stato finanziario del fondo utilizzato.

In altri casi, invece, le notizie fornite al riguardo dalle relazioni tecniche sono del tutto insoddisfacenti.

Così, nell'ambito della già citata legge n. 30 del 27 febbraio, non sono chiari i rapporti tra i vari oneri - molti dei quali, in contrasto con basilari principi di trasparenza, quantificati nella sola relazione tecnica e non anche nel testo legislativo - a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e l'assegnazione alla gestione stessa di risorse ad essi non collegate e comunque quantitativamente disallineate. Tale assegnazione, inoltre, nonostante il suo ingente rilievo finanziario (935 mld nel quadriennio 1997/2000 e 156 mld annui a decorrere dal 2001), non è supportata da alcun chiarimento in sede di relazione tecnica: manca così qualsiasi indicazione non soltanto sulla finalizzazione di tali oneri, ma anche sulla situazione finanziaria generale della gestione beneficiaria. L'unica notizia al riguardo è così costituita dalle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, in sede di Commissione bilancio, circa la congruità delle risorse disponibili a fornire copertura ai molteplici oneri che la legge in esame fa ricadere sulla gestione stessa (complessivamente 822,5 mld nel periodo 1997/2000, cui si aggiungono talune spese pluriennali e oneri permanenti per oltre 100 mld annui a partire dal 2001).

Così anche nell'ambito della legge n. 40 del 6 marzo, anch'essa già citata, che contiene una serie di disposizioni da cui scaturiscono oneri, parte dei quali trovano diretta copertura sui fondi speciali e parte nel Fondo nazionale per le politiche migratorie, contestualmente istituito (art. 43) e dotato di una provvista finanziaria a carico anch'essa del fondo speciale di parte corrente.

Nonostante di tratti nella totalità dei casi di spese permanenti, la relazione tecnica non dà completamente conto della congruità delle risorse assegnate al Fondo stesso per far fronte ai vari oneri recati dalla legge, con particolare riguardo all'iscrizione al servizio sanitario nazionale ed all'obbligo scolastico per i minori.

Non sono poi presi in considerazione - e neppure quantificati - gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 39 - aggiunto in sede parlamentare - che dispone l'equiparazione ai cittadini italiani, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, di tutti gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché dei minori iscritti nei medesimi documenti. A tale riguardo, non appare convincente l'avviso espresso dal Governo in sede di Commissione bilancio che gli oneri stessi possano trovare copertura nel nuovo Fondo per le politiche migratorie: in primo luogo si tratta infatti di oneri ulteriori rispetto a quelli presi in esame dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione globale; in secondo luogo, come si è detto, già appare incerta la congruità delle risorse attribuite al Fondo stesso ai fini dell'effettiva copertura degli oneri originariamente previsti.

3. Le modalità di copertura.

3.1 Nel primo paragrafo del presente capitolo sono già state esposte le più rilevanti questioni di ordine generale connesse con la copertura degli oneri. Qui, premesso che un quadro sintetico delle modalità di copertura è contenuto nell'allegato prospetto n. 2, è pertanto sufficiente riassumere brevemente, come di consueto, le principali osservazioni formulate nelle relazioni trimestrali circa i problemi emersi nell'anno in relazione alle tecniche di copertura utilizzate.

Va peraltro in primo luogo posto l'accento sull'elevato livello degli oneri coperti mediante ricorso agli accantonamenti dei fondi speciali, pari ad oltre l'82% del totale, con un aumento di circa dieci punti percentuali rispetto al 1997.

L'utilizzazione di tali accantonamenti, che rappresenta la modalità di copertura più coerente con il sistema in quanto connessa alla programmazione della spesa operata in sede di manovra di bilancio, non ha nel complesso presentato scostamenti di rilievo rispetto alla normativa contabile, che, all'art. 11 bis comma 5 della legge n. 468 del 1978, detta norme sui c.d. slittamenti di copertura.

Le uniche eccezioni sono costituite dalla legge di ratifica n. 48 del 2 marzo, di modestissimo rilievo finanziario, che, nonostante sia stata definitivamente approvata nel 1998, utilizza un accantonamento del fondo speciale di parte corrente dell'esercizio 1996, il cui slittamento avrebbe dovuto essere limitato al successivo esercizio 1997, e dalle leggi n. 22 del 5 febbraio (uso della bandiera) e n. 73 del 31 marzo (metanizzazione del Mezzogiorno), che utilizzano accantonamenti del fondo speciale di parte corrente del 1997 che avrebbero dovuto costituire economie di bilancio.

In due occasioni - legge n. 146 dell'8 maggio (art. 30: erogazioni a movimenti e partiti politici) e legge n. 267 del 3 agosto (misure per la prevenzione del rischio idrogeologico) - per provvedere alla copertura di taluni oneri si è dato luogo alla riduzione proporzionale di tutte le quote disponibili rispettivamente nel fondo speciale di parte corrente ed in quello di parte capitale.

Il procedimento, in via di interpretazione estensiva, appare formalmente assimilabile all'utilizzazione di quote dei fondi per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle, consentita, nei casi di specie, dall'art. 11 bis comma quarto della legge n. 468 del 1978.

Tuttavia, sotto il profilo sostanziale, operando orizzontalmente («a pioggia») su tutti gli accantonamenti ancora disponibili, esso incide negativamente, indebolendolo, proprio sul piano programmatico della spesa determinato con la decisione di bilancio, che è invece la caratteristica saliente della modalità di copertura utilizzata.

3.2 La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa (art. 11-ter lett. 6 della legge n. 468 del 1978) ha interessato una quota esigua, almeno in termini comparativi, del totale delle coperture (meno del 6% del totale contro quasi il 15% del 1997).

Permane peraltro la mancata rappresentazione - necessaria anche ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa - del programma di spesa relativo allo stanziamento cui si attinge. Il programma stesso dovrebbe essere opportunamente integrato con l'indicazione delle specifiche esigenze il cui soddisfacimento si intende abbandonare o, eventualmente, delle ragioni dell'esubero dello stanziamento medesimo rispetto alle originarie finalizzazioni.

A rigore, dovrebbero poi essere fornite anche valutazioni circa la compatibilità delle nuove finalizzazioni di spesa, destinate con ogni probabilità a determinare una accelerazione dei pagamenti, con le stime del fabbisogno di cassa.

In alcuni, casi, poi, la modalità di copertura in argomento ha assunto forme anomale.

Così, gli oneri recati dalla legge n. 245 del 24 luglio (misure urgenti per l'autotrasporto) sono stati coperti mediante utilizzo di disponibilità in conto residui relative a contributi per l'ammortamento di mutui contratti per investimenti da ferrovie in concessione.

Come ripetutamente osservato dalla Corte, l'utilizzazione di residui di stanziamento per nuove finalità - la cui riconducibilità alla previsione contenuta nell'art. 11-ter comma 1 lett. b) della legge n. 468 del 1978 appare dubbia - produce una sostanziale lesione del principio dell'annualità del bilancio e può determinare un aggravio del disavanzo di cassa per effetto dei possibili diversi tempi di realizzazione delle spese.

A maggior ragione appare inoltre anche qui necessario che venga dato espressamente conto — almeno nella relazione tecnica — delle ragioni che hanno indotto alla cancellazione della precedente finalizzazione e alla conseguente modifica dell'originario programma di spesa.

Inoltre, in due leggi spesa relative a calamità naturali (legge n. 61 del 30 marzo concernente interventi nelle zone terremotate di Umbria e Marche e legge n. 267 del 3 agosto a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), gli oneri destinati ad ammortamento mutui sono coperti mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa disposta dalla tab. C della legge finanziaria 1998 riguardante il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.

Come già osservato nel precedente esercizio per una fattispecie analoga, questo metodo di copertura non appare corretto perché l'utilizzazione delle proiezioni delle autorizzazioni di spesa contenute nella tab. C per la copertura di spese pluriennali rigide ed obbligatorie, quali quelle destinate all'ammortamento di mutui, è incoerente con il carattere essenziale degli stanziamenti contenuti nella tabella stessa, costituito proprio dalla loro modulabilità anno per anno. Inoltre, la riduzione di precedenti autorizzazioni non riguarda spese specifiche, ma genericamente il fondo protezione civile, determinato anno per anno dalla legge finanziaria: in sostanza, viene a mancare proprio il carattere di «precedente» autorizzazione di spesa richiesto dall'art. 11-ter della legge n. 468 del 1978.

3.3 Infine, come di consueto, una parte abbastanza consistente degli oneri (poco meno del 12% del totale, con un aumento di un punto percentuale rispetto al precedente esercizio) è stata coperta in forme estranee o comunque non chiaramente riconducibili alla elencazione contenuta nella legge n. 468 del 1978, riassunte nell'allegato prospetto n. 2 sotto la dizione «altre forme di copertura».

Tra esse, una parte preponderante riguarda l'utilizzazione di disponibilità di Fondi di varia natura, tra cui il Fondo per l'occupazione, il Fondo per il credito peschereccio, il Fondo per le politiche migratorie, ecc., senza che le relazioni tecniche forniscano più precise indicazioni. In taluni casi, anzi, risulta chiaramente (cfr. atti parlamentari relativi alla legge n. 164 del 21 maggio - misure in materia di pesca e acquacultura) la mancanza di dati certi sulle disponibilità e sugli impegni del Fondo.

Come più volte affermato dalla Corte, nei casi di copertura degli oneri mediante ricorso a fondi di qualsiasi natura, dovrebbero essere invece contenute nella relazione tecnica dettagliate informazioni nella situazione finanziaria dei Fondi stessi, da cui possa essere anche desunta l'esistenza di disponibilità libere atte a fornire copertura alle nuove spese.

Inoltre, qualora le spese stesse abbiano carattere pluriennale o permanente, l'esposizione della situazione finanziaria del Fondo dovrebbe essere corredata dalle relative proiezioni per un congruo periodo.

Tuttavia, come già indicato nel paragrafo precedente, importanti segnali di miglioramento al riguardo sono stati riscontrati nel corso del 1998: sono state infatti forniti, per la prima volta, chiarimenti sulla situazione finanziaria di un fondo utilizzato a copertura di nuove spese (Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura - legge n. 423 del 2 dicembre) ed inoltre il Governo, su richiesta della Commissione Bilancio della Camera, si è impegnato a fornire alla Commissione stessa, con periodicità trimestrale, un quadro sullo stato di utilizzo del Fondo per l'occupazione, frequentemente utilizzato a copertura di nuovi oneri.

In due casi (legge n. 40 del 6 marzo per l'assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti al fondo sanitario nazionale e legge n. 257 del 30 luglio per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica) si è fatto ricorso alle disponibilità del Fondo sanitario nazionale.

L'utilizzazione di tale Fondo per far fronte a nuove spese, che costituisce tra l'altro un fenomeno ricorrente, desta gravi perplessità sia sotto il profilo dell'effettività della copertura, sia sotto quello della sua aderenza al sistema.

Infatti, le risorse del Fondo — indipendentemente dalla loro cronica sottostima — sono destinate annualmente alle prestazioni da erogare a legislazione vigente: in mancanza di fondi liberi e in disparte il problema concreto della costante insufficienza delle risorse stesse, è pertanto evidente che una nuova spesa non può trovarvi effettiva copertura se non attraverso una esplicita rimodulazione del programma di spesa adottato appunto in relazione alla legislazione vigente.

La riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza, espressamente richiamata a proposito della legge n. 40, non sembra rispondere a tale criterio, in quanto gli interventi stessi, proprio perché connessi ad eventi imprevedibili che debbono comunque essere fronteggiati, non appaiono prestarsi a prevenire, effettive riduzioni.

Una forma peculiare di copertura si è riscontrata infine per la proroga della permanenza di un contingente militare italiano in Bosnia, disposta dalle leggi n. 42 del 13 marzo e n. 270 del 3 agosto: in tali occasioni, infatti, i relativi oneri (complessivamente oltre 150 mld) sono stati posti a carico del Fondo di riserva per le spese impreviste richiamando il disposto del comma 63 dell'art. 1 della legge n. 549 del 1995 (collegata alla finanziaria per il 1996), che, per le spese connesse con interventi militari all'estero, prevede la possibilità di adottare la procedura di cui all'art. 9 della legge n. 468 del 1978 (appunto il ricorso al fondo di riserva per le spese impreviste), previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

A tale proposito, la Corte ha ritenuto che tale norma non abbia inteso istituire una modalità di copertura aggiuntiva rispetto a quelle previste dalla legge n. 468 del 1978, ma che abbia semplicemente esteso alle spese in parola la facoltà dell'Esecutivo di ricorrere al fondo per le spese impreviste in caso di necessità che travalichino la provvista di mezzi finanziari attribuita dalla legge e coperta nelle forme ordinarie: non a caso infatti l'adozione della procedura in argomento, così come regolata dalla norma in esame, è attribuita alla competenza del Governo, al di fuori pertanto del sistema di copertura delle leggi di spesa, che riguarda invece il Parlamento.

Ancora nell'ambito della legge n. 42 del 13 marzo, si è rilevato che le spese per la cooperazione con l'Albania nel settore della difesa (art. 1) non sono né quantificate né coperte nel testo legislativo: soltanto nella relazione tecnica si afferma che esse faranno carico agli ordinari stanziamenti della Difesa con rimodulazione delle attività di addestramento navale e della NATO.

Premesso che non può comunque prescindere dalla quantificazione dell'onere, si è osservato che la modalità di copertura adottata riecheggia la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa senza però presentarne i caratteri formali — ed in primo luogo l'identificazione della fonte normativa da cui deriva lo stanziamento e l'indicazione dell'importo da ridurre — posti a garanzia dell'effettività della copertura stessa, con ciò ponendosi al di fuori del vigente sistema normativo (leggi n. 468 del 1978 e n. 362 del 1988).

Ha da ultimo destato perplessità la copertura prevista per gli oneri recati dalla legge n. 230 dell'8 luglio, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza.

Tale legge istituisce infatti il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza, nel cui ambito e nei cui limiti sono finanziate, con un'unica eccezione, tutte le spese da essa stessa recate, e determina la dotazione del Fondo in 120 mld annui. A tale onere si provvede mediante utilizzo delle risorse già allocate nello stato di previsione del Ministero della difesa sulla base della legge n. 772 del 1972.

Anche a causa della mancanza della relazione tecnica dovuta all'origine parlamentare della norma, non riesce possibile stabilire se esista effettivamente una perfetta simmetria tra gli oneri precedenti e quelli recati dalla nuova disciplina generale del settore, tale che la riduzione della precedente autorizzazione copra esattamente la nuova: peraltro, tale circostanza avrebbe dovuto essere ampiamente dimostrata, considerato che le risorse provenienti dalla legislazione vigente non possono in alcun caso essere utilizzate per la copertura di nuove spese.

3.4 Sempre nell'ambito delle modalità di copertura, una specifica attenzione va dedicata, per i problemi finanziari connessi alla loro attuazione, alle leggi di delega n. 337 del 28 settembre concernente il riordino della disciplina relativa alle riscossioni e n. 419 del 30 novembre concernente la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale e l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del servizio stesso.

La legge n. 337, che trae origine dallo stralcio di una disposizione contenuta nel disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1998, determina espressamente oneri per 4.000 mld complessivi nel quadriennio 1999-2002 connessi all'attuazione dell'art. 1 comma 1 lett. n): tale disposizione prevede, in favore dei concessionari e dei commissari governativi, la definizione automatica delle domande di rimborso e di scarico per inesigibilità, presentate fino al 31 dicembre 1997, nonché il rimborso delle anticipazioni effettuate dai concessionari in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso.

A copertura dell'onere, la norma utilizza quote del fondo speciale di parte corrente espressamente destinate alle regolazioni debitorie e perciò escluse sia dalla determinazione dei saldi sia dallo schema di copertura degli oneri correnti recati dalla legge finanziaria.

Tale forma di copertura si basa sul presupposto che gli oneri da coprire siano già insorti a carico dello Stato sulla base della legislazione vigente: ed in effetti nel caso di specie si tratta dell'accertamento di passività di anni pregressi relative ad oneri radicati nella legislazione vigente, ed in particolare nell'art. 74 del d.P.R. n. 43 del 1988, che prevede il diritto al rimborso a favore del concessionario che dimostri di non aver potuto riscuotere determinate somme.

Tuttavia, non può non rilevarsi in linea generale che i rimborsi, pur avendo il loro fondamento giuridico nella legislazione vigente all'epoca in cui sono sorti e pur costituendo la doverosa emersione in bilancio di oneri latenti, costituiscono sostanzialmente nel presente una spesa aggiuntiva da affrontare, come del resto dimostra la loro allocazione nella tab. A, relativa alle nuove spese di parte corrente: la collocazione «sotto la linea» delle regolazioni debitorie potrebbe pertanto meritare una riconsiderazione nello spirito di una maggiore trasparenza dei documenti contabili.

La legge n. 337 contiene anche una serie di principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, non accompagnati peraltro da una relazione tecnica che ponga in luce gli eventuali connessi risvolti finanziari: ciò nonostante la presenza di previsioni, quali l'eliminazione dell'obbligo del «non riscosso come riscosso», che dovrebbe comportare minori entrate almeno nel periodo iniziale, e disposizioni in materia di personale delle società concessionarie della riscossione coinvolte in processi di ristrutturazione, i cui oneri, nonostante l'avviso espresso dalla Commissione Bilancio della Camera, non sono stati espressamente limitati alle risorse già disponibili.

E' stata tuttavia introdotta, proprio per ovviare alla mancanza di valutazioni analitiche, una norma di salvaguardia (art. 1 comma 6) per cui dall'esercizio della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Anche la legge n. 419 del 30 novembre (razionalizzazione del servizio sanitario nazionale) contiene una norma di salvaguardia (art. 1 comma 4) in base alla quale l'esercizio della delega non deve comportare complessivamente oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato.

Tuttavia, l'insufficienza della relazione tecnica - quella allegata al disegno di legge originario - è infatti superata da aggiunte e modifiche alla formulazione del testo originario -, unita alla presenza di una serie di criteri direttivi da cui possono derivare maggiori oneri non necessariamente compensati dagli attesi risparmi di spesa, determina, in assenza di una accurata quantificazione degli oneri connessi alle concrete disposizioni dei provvedimenti delegati, obiettive difficoltà per l'operatività della clausola di salvaguardia.

E' pertanto estremamente positiva la previsione (art. 1 comma 3) della predisposizione di relazioni tecniche sugli aspetti finanziari della normazione secondaria, che anticipa la norma generale contenuta nel disegno di legge recante disposizioni in materia finanziaria e contabile (A.C. n. 4354 - quinquies - B).

4. La legge finanziaria ed i provvedimenti collegati.

Nel precedente capitolo primo, dedicato agli andamenti di finanza pubblica, cui si rinvia, sono stati esposti i caratteri salienti della manovra di bilancio per il 1999 e sono state formulate osservazioni circa la congruità delle relative previsioni di spesa e di entrata.

Sotto il profilo strutturale, la legge finanziaria non ha presentato variazioni rispetto ai precedenti esercizi; il collegato c.d. "di sessione" invece, oltre a prevedere, come di consueto, misure correttive, contiene anche misure di sostegno che comportano maggiori spese e minori entrate, parte delle quali trovano copertura nelle maggiori entrate e nelle riduzioni di spesa determinate dagli interventi correttivi recati dal collegato stesso e parte in accantonamenti e disponibilità connessi a precedenti sessioni di bilancio.

La compresenza nel collegato di interventi correttivi, rimodulazioni e nuove finalizzazioni di precedenti stanziamenti, nuove spese compensate dalle maggiori entrate o dalle riduzioni di spesa previste dal collegato e nuove spese coperte mediante utilizzazione di accantonamenti dei fondi speciali della finanziaria precedente o in altre disponibilità già esistenti determina un ulteriore appesantimento del testo, già di per sé estremamente complesso, e rende meno agevole l'identificazione di quantificazioni e modalità di copertura e pertanto meno trasparente l'intero procedimento seguito.

Il più volte citato disegno di legge A.C. 4354 - quinquies - B contiene una prima serie di norme nel quadro di un progetto - ancora non del tutto definito - di razionalizzazione e di semplificazione di documenti e procedure contabili.

Rinviando al capitolo che precede per quanto riguarda gli aspetti generali di tali problemi, si espone qui l'avviso della Corte sulle questioni più strettamente connesse alla legge finanziaria e provvedimenti collegati, nonché alla copertura delle leggi di spesa.

La novità più importante è costituita dalla riconduzione alla legge finanziaria del contenuto essenziale del collegato di sessione, che verrebbe così eliminato; norme di delega e norme di carattere ordinamentale e organizzatorio - queste ultime sempre che non si caratterizzino per un «rilevante» contenuto di miglioramento dei saldi -, nonché norme con effetti finanziari decorrenti a medio-lungo termine dovrebbero trovare collocazione in collegati fuori sessione, presentati entro la metà di novembre.

Premesso che la semplificazione dei documenti e la maggiore compattezza della decisione di bilancio non possono che essere valutate molto positivamente, va rilevato che i passi finora compiuti nella via del risanamento permettono senza alcun dubbio di non dover concentrare l'attenzione della sessione di bilancio principalmente su provvedimenti che consentano di «far cassa» a breve o brevissimo termine, lasciando così maggiore spazio anche a norme finalizzate al sostegno ed al rilancio dell'economia.

Tuttavia, pur ritenendo per certo escluso il pericolo di una reviviscenza delle vecchie finanziarie - omnibus, non appare chiaro il nesso tra i collegati fuori sessione, destinati ad essere approvati dopo la legge finanziaria, e la manovra di bilancio.

Se infatti i provvedimenti stessi - come sembra discendere proprio dalla loro natura di «collegati» - dovranno comportare conseguenze finanziarie direttamente connesse alla decisione di bilancio ad ai saldi di finanza pubblica, si avrà come conseguenza l'approvazione di tali saldi anteriormente all'approvazione di disposizioni che contribuiscono al conseguimento dei saldi stessi, determinando così una situazione di incertezza che può protrarsi per un tempo non breve.

Un rimedio potrebbe essere costituito dalla appostazione di fondi negativi nelle tabelle A e B, che avrebbero però per conseguenza uno slittamento dei tempi per l'esecuzione dei programmi di spesa.

L'inserimento nella legge finanziaria di misure espansive non sembra comportare differenze sostanziali rispetto all'inserimento delle misure stesse nelle tab. A e B, considerato che in entrambi i casi delle misure stesse si deve tener conto ai fini della determinazione dei saldi e, se del caso, nel prospetto di copertura degli oneri correnti.

Ovviamente, qualora la copertura fosse individuata nel mero effetto espansivo delle norme (c.d. "autocopertura"), si renderebbero necessarie tutte quelle cautele richiamate dalla Corte nei rari casi in cui finora si è fatto ricorso a tale metodologia.

Continua però a porsi il problema della incidenza delle spese pluriennali e permanenti negli esercizi successivi al triennio: oltre a richiamare al riguardo l'esigenza dell'introduzione dell'obbligo di una motivata valutazione delle compatibilità finanziarie almeno di larga massima per gli esercizi interessati, si esprime l'avviso che dovrebbe in ogni caso essere stabilito quali accantonamenti possano essere utilizzati per spese pluriennali ed in che misura, indicando comunque sempre la durata dei limiti di impegno.

Si ritiene anche auspicabile - per un più preciso e stringente quadro programmatico della spesa - il ritorno dell'indicazione delle finalizzazioni specifiche, articolate per programmi settoriali di intervento nell'ambito dei singoli ministeri, degli accantonamenti delle tabelle A e B. Ciò permetterebbe, tra l'altro, oltre al rispetto di esigenze di razionalità e di trasparenza, di individuare più agevolmente le utilizzazioni c.d. «in difformità» che, come è noto, non sono consentite per la copertura finanziaria di decreti legge (art. 11 bis, quarto comma, legge n. 468 del 1978).

Per quanto riguarda i limiti di impegno, la Corte richiama comunque ancora una volta l'attenzione sugli aspetti negativi connessi all'adozione di spese attraverso tale modalità: aspetti negativi che si sostanziano soprattutto nell'irrigidimento dei futuri bilanci e nel pregiudizio delle future scelte per l'ulteriore riduzione di margini di manovra già ristretti, nell'alterazione delle risultanze di gestione causata dalla distribuzione su una pluralità di esercizi futuri di spese attuali da cui consegue anche una minore trasparenza del confronto tra gli obiettivi di finanza pubblica e i concreti risultati raggiunti, nonché infine dell'ulteriore ostacolo a conseguire e a sostenere a medio - lungo termine gli equilibri di bilancio richiesti dall'adesione alla moneta unica europea.

Circa infine le tabelle contenute nella legge finanziaria, il disegno di legge in corso di approvazione prevede la eventuale triennializzazione della tab. D - rafforzando così il quadro programmatico generale - e conferma l'utilizzazione esclusiva nella tab. C per spese di carattere permanente, ampliando però la categoria anche alle spese di investimento.

Peraltro, attualmente le disposizioni di spesa che fanno riferimento alla tab. C non sono tutte di carattere permanente, ma comprendono anche oneri di carattere pluriennale ed inoltre - in contrasto con la sua stessa ragion d'essere che risiede nella discrezionalità e nella modulabilità degli importi da iscrivere - oneri totalmente vincolati nel loro ammontare.

Fra gli esempi di tali incongrua utilizzazione nella legislazione di spesa del 1998 possono essere citate le leggi n. 61 del 30 marzo e n. 267 del 3 agosto, i cui oneri destinati ad ammortamento mutui - e pertanto per definizione rigidi ed obbligatori - sono coperti attraverso le proiezioni dell'autorizzazione disposta dalla tab. C riguardante il finanziamento del fondo per la protezione civile.

Così anche gli oneri per la provvista dei mezzi finanziari del fondo per le politiche migratorie, istituito dalla legge n. 40, anch'essa già citata, sono posti a carico nella tab. C a partire dal 2000. Tali oneri, anche se non possono essere definiti quali obbligatori in senso tecnico, non presentano in realtà alcun carattere di modulabilità, in quanto connessi a diritti soggettivi già di per sé di difficile quantificazione, conferiti per di più ad una platea di beneficiari anch'essa di estensione molto incerta.

In tali casi, anziché alla tab. C, potrà peraltro in futuro farsi ricorso al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, previsto dal disegno di legge in argomento: tale fondo, il cui ammontare deve essere determinato nella legge finanziaria ed è pertanto soggetto ad obbligo di copertura, potrebbe consentire una decisa limitazione del fenomeno del ripiano degli scostamenti di spesa.

Alla tab. C rinvia infine la legge n. 208 del 30 giugno, relativa ad interventi per le aree depresse.

Si tratta di una delle leggi più onerose dell'anno, in quanto autorizza, oltre ad alcuni interventi minori, la spesa complessiva di 12.200 mld per il periodo 1999-2004, di cui 1.700 per il 1999 e 2.100 per ciascun anno dal 2000 al 2004, utilizzando per il primo biennio le proiezioni del fondo speciale di parte capitale ma rinviando anche, a decorrere dal medesimo 1999, alla tab. C.

Premesso che, sotto il profilo della quantificazione, né dalla relazione tecnica, né dagli elementi emersi in sede di discussione parlamentare è dato desumere un quadro programmatico degli interventi o almeno una ripartizione delle risorse nei vari settori, per quanto riguarda le modalità di copertura il sistema adottato presenta certamente una minore rigidità rispetto ai limiti di impegno decennali o quindicennali autorizzati in passato.

Peraltro, soltanto una parte relativamente modesta (3.800 mld su 12.200) della spesa complessiva autorizzata va a gravare sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale - escluso peraltro quello in corso - mentre la parte preponderante dovrà far carico ad esercizi in cui il quadro programmatico delle risorse è praticamente ancora assente.

A tale proposito, il rinvio alla determinazione nella tab. C della legge finanziaria a partire dalla prima rata, se da un lato appare opportuno ai fini di una maggiore modulabilità della spesa, si configura però ancora una volta come incoerente rispetto alla specifica determinazione contenuta nel testo legislativo in esame sia della spesa complessiva da sostenere, sia della sua durata, sia infine delle singole quote annuali da erogare.

Tavola 1

ONERI FINANZIARI INDICATI DA LEGGI PUBBLICATE NEL 1998

(importi in milioni)

Numero legge	1996	1997	1998	1999	2000	Oneri pluriennali	Oneri permanenti
458		78.350	89.600	85.600			
5			100				
10		51	51	51	51		51
22			200	50	50		50
30		199.300	974.000	559.600	461.000	*	287.000
40		42.500	184.000	184.000	164.000		164.000
42			81.127				
48	23		23		23		23 ¹
49		522	448	448	448		448
50			40.000				
52			976.000	913.000	714.000		714.000
61			119.500	195.600	224.900	*	4.200
69		145	145	180	180		180
70			5.000				
71		50	50	50	50		50
72		14		14			14 ¹
73			25.000	25.000			
81			22		22		22 ¹
82			21		21		21 ¹
83			9		9		9 ¹
88			450	450	450		450
89			16.950	16.600	16.600		
93		2.750	3.975	7.315	7.315		7.315
94			25.000				
97		12	12	12	12		12
98		12	12	12	12		12
101		52		52			52 ¹
102		22		22			22 ¹
103		21		21			21 ¹
104		36		36			36 ¹
105		9		9			9 ¹
106		18		18			18 ¹
119			564	112			
120		117	117	117	117		117
125			28.000				
128		3.000	7.000	7.000	7.000		7.000
129		100	100	100	100		100
133			21.949	28.160	23.945		16.604

¹ Oneri ad anni alterni

(segue) Tavola 1

Numero legge	1996	1997	1998	1999	2000	Oneri pluriennali	Oneri permanenti
136			7.650				
146	10.675	14.230	130.560	20.560	18.560		18.560
149		14	14	14	14		14
153		1.000	1.000	1.000			
160		432.699	585.891	157.339	157.339	*	
162			37.000	106.000	59.000		59.000
164			191.000	57.000	2.000		
165			30.390	46.077	46.077		46.077
167		109.456					
168		101.886					
170		10	10	10	10		10
176			138.050	3.000	3.000		3.000
191			38.457				
192			17.000	34.000	34.000		34.000
194		41.500	547.100	875.700	1.124.700	*	1.300
196			616	594	616		616
197			102		102		102
198			1.070	1.070	1.070		1.070
205			9.462	4.731	4.731		
207		408	408	408	408		408
208			50.000	1.702.550	2.173.100	*	
216			13.000				
224			11.500	11.500	11.500		
230			120.850	120.850	120.850		120.850
240			1.500	500			
245			175.000				
246			3.652				
251			5.500	11.000	11.000		11.000
257			36.000				
262			5.800	300			
265			600				
267			373.950	537.000	537.000	*	18.000
269			100	100	100		100
270			94.618				
274			40.000	10.000			
281			3.000	3.000	3.000		3.000
282			4.700	4.700	4.700		4.700
294			15	3	15		15
295			26.400	105.700	210.900	*	
296			1.800	1.800	1.800		1.800
299			10.000	10.000	10.000		10.000
300			60.000				
315			99.500	260.200	305.000	*	143.230

(segue) Tavola 1

Numero legge	1996	1997	1998	1999	2000	Oneri pluriennali	Oneri permanenti
337				1.000.000	1.000.000	*	
353			33.191	24.358	24.358		24.358
354			38.305	289.105	438.683	*	
362				46.000	46.000	*	
366			5.000	11.000	11.000	*	
398				30.000	30.000	*	
404		144.766	76.840	33.996	30.737		
407			6.266	29.987	14.889		4.197
413			115.062	207.543	504.893	*	1.685
423			569.500	89.500	103.000	*	25.000
426			50.565	64.765	232.965	*	13.265
431				604.000	1.020.000	*	420.000
434				2.600	2.600		2.600
438			10.000	10.000	10.000		
441				28.960	40.200	*	31.200
444			36.500	36.900	43.900	*	400
448			1.050.000	141.300	50.000	*	10.000
Totale	10.698	1.173.050	7.463.919	8.760.349	10.064.122		2.211.493

Il segno * indica la presenza di oneri pluriennali, di cui si è tenuto conto per l'elaborazione del prospetto contenuto nel testo.

Tavola 2

QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA 1998

(importi in milioni)

	1996	1997	1998	1999	2000	Totale	%
Fondi speciali:							
Parte corrente	23	96.462	3.228.418	3.380.591	3.597.795	10.303.289	37,50
Conto capitale		1.002.358	2.361.536	3.855.890	5.044.359	12.264.143	44,64
Totale	23	1.098.820	5.589.954	7.236.481	8.642.154	22.567.432	82,14
Riduzione precedenti autorizzazioni spesa			655.359	468.008	478.008	1.601.375	5,83
Maggiori o nuove entrate	10.675	14.230	20.560	20.560	18.560	84.585	0,31
Altre forme di copertura		60.000	1.198.046	1.035.300	925.400	3.218.746	11,72
Totale	10.698	1.173.050	7.463.919	8.760.349	10.064.122	27.472.138	100

Tavola 3

TIPOLOGIA DEGLI ONERI FINANZIARI INDICATI DA LEGGI PUBBLICATE NEL 1998

legge	1996		1997		1998		1999		2000	
	parte corrente	conto capitale	parte corrente	conto capitale	parte corrente	conto capitale	parte corrente	conto capitale	parte corrente	conto capitale
458			13.500	64.850		89.600		85.600		
5					100					
10			51		51		51		51	
22					200		50		50	
30			109.300	90.000	638.500	335.500	309.600	250.000	281.000	180.000
40			22.500	20.000	164.000	20.000	164.000	20.000	164.000	
42					81.127					
48	23				23				23	
49			522		448		448		448	
50					40.000					
52					976.000		913.000		714.000	
61					101.700	17.800	141.200	54.400	162.200	62.700
69			145		145		180		180	
70					5.000					
71			50		50		50		50	
72			14				14			
73					25.000		25.000			
81					22				22	
82					21				21	
83					9				9	
88					450		450		450	
89					16.950		16.600		16.600	
93			2.750		3.975		7.315		7.315	
94					25.000					
97			12		12		12		12	
98			12		12		12		12	
101			52				52			
102			22				22			
103			21				21			
104			36				36			
105			9				9			
106			18				18			
119					564		112			
120			117		117		117		117	
125					28.000					
128			3.000		7.000		7.000		7.000	
129			100		100		100		100	
133					21.949		28.160		23.945	
136					7.650					
146	10.675		14.230		130.560		20.560		18.560	
149			14		14		14		14	
153			1.000		1.000		1.000			
160			2.799	429.900		585.891		157.339		157.339
162					37.000		106.000		59.000	
164					191.000		57.000		2.000	
165					30.390		46.077		46.077	
167				109.456						
168				101.886						
170			10		10		10		10	
176					138.050		3.000		3.000	
191					38.457					

(segue) Tavola 3

legge	1996		1997		1998		1999		2000	
	parte corrente	conto capitale	parte corrente	conto capitale	parte corrente	conto capitale	parte corrente	conto capitale	parte corrente	conto capitale
194				41.500	136.600	410.500	275.200	600.500	360.200	764.500
196					616		594		616	
197					102				102	
198					1.070		1.070		1.070	
205					9.462		4.731		4.731	
207			408		408		408		408	
208					50.000			1.702.550		2.173.100
216					13.000					
224					11.500		11.500		11.500	
230					120.850		120.850		120.850	
240					1.500		500			
245					175.000					
246					3.652					
251					5.500		11.000		11.000	
257					36.000					
262					5.800		300			
265					600					
267					325.950	48.000	537.000		537.000	
269					100		100		100	
270					94.618					
274					40.000		10.000			
281					3.000		3.000		3.000	
282					4.700		4.700		4.700	
294					15		3		15	
295						26.400		105.700		210.900
296					1.800		1.800		1.800	
299					10.000		10.000		10.000	
300					60.000					
315					49.800	49.700	117.300	142.900	145.400	159.600
337							1.000.000		1.000.000	
353					33.191		24.358		24.358	
354						38.305		289.105		438.683
362								46.000		46.000
366						5.000		11.000		11.000
398								30.000		30.000
404				144.766		76.840		33.996		30.737
407					6.266		29.987		14.889	
413					62	115.000	743	206.800	1.693	503.200
423					138.500	431.000	49.500	40.000	63.000	40.000
426					10.565	40.000	13.765	51.000	30.365	202.600
431							604.000		1.020.000	
434							2.600		2.600	
438					10.000		10.000		10.000	
441							28.960		40.200	
444					4.500	32.000	7.900	29.000	9.900	34.000
448					1.010.000	40.000	141.300		50.000	
TOTALE	10.698		170.692	1.002.358	5.102.383	2.361.536	4.904.459	3.855.890	5.019.763	5.044.359

Gli oneri permanenti sono tutti di parte corrente

Capitolo IV

Il bilancio dello Stato: risultati del 1998

Sommario: 1. Risultati d'insieme e differenziali: 1.1 Sintesi della gestione; 1.2 Risultati differenziali: 1.2.1 Gestione di competenza; 1.2.2 Gestione di cassa; 1.3 Situazione dell'indebitamento.
2. Gestione dell'entrata: 2.1 Gestione di competenza; 2.1.1 Dati generali; 2.1.2 Entrate tributarie; 2.1.3 Altre entrate; 2.2 Confronto con le previsioni: 2.2.1 Dati generali; 2.2.2 Entrate tributarie; 2.2.3 Confronto tra accertamenti e previsioni: analisi dei fattori di scostamento; 2.2.4 Altre entrate; 2.3 Riscossioni e versamenti. Residui attivi: 2.3.1 Dati generali; 2.3.2 Entrate tributarie; 2.3.3 Altre entrate; 2.3.4 Residui per somme da versare; 2.3.5 Riaccertamenti.
3. Gestione della spesa: 3.1 L'evoluzione dell'ultimo sessennio; 3.2 I risultati di competenza rispetto agli obiettivi programmatici; 3.3 Sintesi della gestione; 3.4 Analisi economica: 3.4.1 Il comparto dei trasferimenti; 3.4.2 Altre spese correnti; 3.4.3 Altre spese in conto capitale; 3.5 Formazione e gestione dei residui: 3.5.1 La situazione generale; 3.5.2. La situazione nel settore dei trasferimenti; 3.5.3 La situazione dei residui di stanziamento; 3.6 Analisi della spesa delle Amministrazioni centrali per COFOG: 3.6.1 Premessa; 3.6.2 Analisi dei dati.

1. Risultati d'insieme e differenziali.*1.1 Sintesi della gestione.*

1.1.1 A livello dei più ampi aggregati di finanza pubblica il 1998 ha esibito un consolidamento dei risultati raggiunti nell'esercizio precedente. Sullo specifico versante del bilancio, peraltro, le risultanze del rendiconto generale dello Stato mostrano esiti gestionali peggiori rispetto al 1997, che aveva beneficiato di riclassificazioni contabili, di misure straordinarie sul fronte dell'entrata e, soprattutto, di interventi congiunturali sulla spesa. I soli effetti delle misure di riduzione dei residui passivi avevano portato all'alleggerimento dei diversi saldi di competenza per importi oscillanti tra i 34.000 e i 38.000 mld. D'altro canto, i saldi di cassa si erano eccezionalmente avvantaggiati della severa stretta dei pagamenti esponendo anche inediti valori positivi, ad eccezione del ricorso al mercato.

Il 1998 torna a muoversi su un sentiero di normalità gestionale, anche se mostra confortanti progressi rispetto ai dati del 1996. In valore assoluto nei confronti del 1997 il saldo delle partite finali esprime un peggioramento di circa 61.000 mld sulla competenza e di oltre 88.000 mld sulla cassa. Di quasi 53.500 mld in termini di competenza si deteriora il saldo delle partite correnti, che sul versante di cassa mostra un peggioramento prossimo ai 75.000 mld.

Un andamento ancor più sfavorevole presenta il saldo delle partite finali al netto delle operazioni finanziarie (rispettivamente -75.000 e -104.000 mld). Si ridimensiona in misura

considerevole l'avanzo primario di bilancio sia nella serie desunta dai dati ufficiali del rendiconto (da circa 167.000 a poco più di 87.000 mld; da oltre 204.000 a poco più di 95.000 mld) sia nella serie netta — elaborata sulla base del costo effettivo degli interessi¹ e scorporando le somme riguardanti le regolazioni debitorie (da oltre 153.000 a circa 87.000 mld e da 190.500 a 78.000 mld).

In misura pressoché equivalente diminuisce l'avanzo primario di parte corrente sia nella serie ufficiale (da 234.000 a 161.000 e da 247.500 a 152.000 mld) sia nella serie netta (da 220.500 a 151.000 e da 234.000 a 142.000 mld).

La cospicua lievitazione dei residui passivi (da 175.533 a 227.883 mld) si confronta con una espansione meno sostenuta dei residui attivi (da 170.419 a 182.398 mld). Ne deriva una forte espansione dell'eccedenza passiva del conto dei residui (da 5.000 a 45.000 mld).

Il dato formale non esprime peraltro l'effettiva ampiezza del divario, tenuto conto che i residui attivi sono costituiti in netta prevalenza dalle somme da riscuotere e cioè, di quelle di meno sicuro realizzo, che, in taluni casi, rasentano l'inesigibilità².

Ciò può alla lunga rappresentare una non irrilevante insidia per la tenuta dell'equilibrio dei conti pubblici.

1.1.2 In rapporto al PIL il saldo netto da finanziare — che costituisce il principale indicatore degli andamenti di bilancio — risale dal -1,2 al -4,2% (-6,7% nel 1996) in termini di competenza, mentre il saldo di cassa passa da un valore positivo dello 0,7% ad un segno negativo del 3,7% (-7,6% nel 1996).

Il saldo delle partite correnti, in attivo del 2,2 e del 2,9% nel precedente esercizio, torna a registrare valori negativi (-0,5 e -0,9%), seppure inferiori a quelli del 1996 (-2,6 e -3,4%).

L'aggregato significativo per valutare il rispetto dei criteri di convergenza previsti dal trattato di Maastricht è peraltro rappresentato dall'indebitamento della pubblica amministrazione.

Di riflesso assume maggiore rilievo il saldo dell'indebitamento netto di bilancio che — in attivo dell'1,4 e del 3,3% nel 1997 — mostra il ritorno ad indici negativi (-2,4 e -2%) anche se in progresso rispetto al 1996 (-5,6 e -6,3%).

L'avanzo primario di bilancio mostra un'incidenza sul PIL (4,3 e 4,7%) in miglioramento rispetto al 1996 (4 e 3,1%), ma esprime coefficienti nettamente inferiori a quelli del precedente esercizio (8,6 e 10,5%).

1.1.3 Al pari del quinquennio precedente, gli esiti di bilancio scontano anche nel 1998 l'inserimento di poste occasionali o transitorie, mentre nel 1992, assunto come anno base, non figuravano poste di tale natura.

I risultati differenziali — esposti in lire ed in euro nelle tavole 1.1 e 1.1.E — ricomprendono, pertanto, importi non specificamente connessi alle vicende gestorie dell'anno di riferimento.

I conti del 1993 si sono giovati della doppia contabilizzazione in entrata delle somme destinate alla costituzione del conto "disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" (30.670 mld). Nelle risultanze dello stesso esercizio erano, inoltre, presenti regolazioni debitorie per 12.000 e 7.370 mld.

Sistemazioni di partite debitorie sono state anche effettuate nel 1994 (10.000 e 3.093 mld), nel 1995 (9.089 e 565 mld), nel 1996 (9.278 e 8.830 mld). Analoghe voci non

¹ L'operazione consiste nella depurazione dagli oneri per interessi degli importi delle ritenute fiscali sui titoli di Stato e delle retrocessioni da parte della Banca d'Italia.

² Come in seguito viene precisato, è iniziata peraltro — su indicazione del Ministero delle finanze — una operazione di ridimensionamento e di pulizia contabile di tali resti.

comparivano, invece, nel precedente consuntivo, per effetto della loro cancellazione operata sulla base dell'art. 54 della legge n. 449 del 1977.

Nei conti dell'ultimo quinquennio sono ricomprese entrate e spese (sotto forma di flussi destinati al Fondo ammortamento titoli di Stato) legate alle privatizzazioni che — per motivi derivanti da sfasature di contabilizzazione — non presentano una perfetta corrispondenza di importi (5.995 mld di entrate e 5.921 mld di spese nel 1994; 8.361 mld di entrate a fronte di 2.600 e 2.674 mld di spese nel 1995; 9.226 mld di entrate in confronto con 6.253 e 6.249 mld di spese nel 1996; 34.681 e 34.779 mld di entrate contro 41.775 e 41.779 mld di spese nel 1997; 22.461 mld di entrate rispetto ai 23.970 mld di spese nel 1998).

Le risultanze del quadriennio 1995-1998 sono gonfiate — nell'entrata³ e nella spesa — da somme connesse ai rimborsi IVA, da ritenere sostanzialmente ininfluenti sul saldo netto da finanziare.

1.1.4 Le regole di variazione del bilancio di competenza, assunte con il D.P.E.F. 1998-2000, prevedevano in termini di incidenza sul PIL (al netto delle regolazioni debitorie, dei rimborsi IVA e delle operazioni relative al Fondo ammortamento dei titoli di Stato):

- un livello delle entrate finali commisurato al 29,46%, costituito per il 27,74% dalle entrate tributarie e per l'1,72% dalle altre entrate;
- una quota della spesa finale non superiore al 33,84%;
- un lieve decremento della spesa corrente diversa dagli interessi, indicata al 21,66%;
- un calo degli oneri per interessi fino all'8,70%;
- una sostanziale invarianza della spesa in conto capitale, con un indice programmatico del 3,48%.

A consuntivo, al netto dei rimborsi IVA e dei proventi delle dismissioni, le entrate finali di commisurano al 29,56% e, pertanto, risultano in linea con l'obiettivo stabilito.

Le entrate tributarie, al netto dei rimborsi IVA, presentano una incidenza sul PIL pari al 28,28%, cioè mezzo punto più di quanto programmato.

La spesa finale si ferma al 33,94%. La spesa corrente si ragguaglia al 21,79%. Il maggiore calo degli interessi, scesi fino all'8,44%, viene sostanzialmente compensato da una maggiore crescita della spesa in conto capitale, risultata pari al 3,71%.

1.1.5 La legge finanziaria per il 1998 ha fissato in 87.800 mld e in 429.800 mld, al netto di 28.807 mld per regolazioni debitorie, i limiti — in termini di competenza — del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato.

In sede di previsioni definitive si registrava uno scostamento negativo pari rispettivamente ad oltre 23.000 e 34.000 mld. Le vicende gestorie hanno riportato, peraltro, i dati consuntivi del saldo netto da finanziare entro il tetto stabilito, anche senza scorporare 13.177 mld che — secondo alcune tabelle predisposte dal Ministero del tesoro — riguarderebbero le quote sostitutive di anticipazioni di tesoreria all'INPS e pur con l'inclusione delle somme connesse all'utilizzo dei meccanismi automatici di incremento della spesa ("slittamenti" dalla competenza dell'anno precedente e riassegnazione di entrate per un totale di 5.224 mld) normativamente consentito dalla legge n. 362 del 1988.

Tale esito gestionale è dovuto al verificarsi di maggiori accertamenti di entrate finali per 16.786 mld e di 38.529 mld di economie sulle spese finali. Il ricorso al mercato, d'altra parte, si è fermato a 414.718 mld, giovandosi dell'indicato ammontare di maggiori accertamenti e di economie sulla spesa complessiva dell'ordine di 61.500 mld.

³ Sarebbe opportuno, per una maggiore trasparenza dei dati, che sulla parte attiva del bilancio venisse data distinta evidenza contabile delle somme inerenti ai rimborsi in argomento.

Il saldo delle partite correnti presenta un miglioramento di oltre 34.000 mld rispetto alle previsioni iniziali (recuperando largamente il peggioramento delle previsioni definitive), mentre l'indebitamento netto (già compresso di circa 5.000 mld nelle previsioni definitive) sfiora un alleggerimento di 59.550 mld rispetto al dato della previsione iniziale.

Si riduce drasticamente l'avanzo finanziario di competenza (da circa 115.000 a quasi 6.600 mld).

Si ripropone, in ogni caso, l'esigenza di un meccanismo di chiusura dei saldi di bilancio, con la specifica disciplina del risultato differenziale costituito dal rapporto tra entrate e spese complessive.

A fronte di consistenti economie di spesa si registrano eccedenze di spesa sulle unità previsionali di base di numerosi ministeri per complessivi 55 mld sulla competenza, 5.878 mld sui residui e 2.135 mld sulla cassa. La parte preponderante degli sfondamenti del conto dei residui e delle dotazioni di cassa si riferisce al consuntivo del Ministero della pubblica istruzione e, segnatamente, delle strutture scolastiche.

Nel precedente capitolo terzo si è rilevato che, in alcune occasioni (leggi n. 22, n. 48 e n. 73) la legislazione di spesa del 1998 ha utilizzato accantonamenti del fondo speciale di parte corrente del 1997 che — essendo al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 11-bis comma 5 della legge n. 468 del 1978 — anziché “slittare” all'esercizio successivo avrebbero dovuto costituire economie di bilancio.

Una situazione identica si riscontra per gli accantonamenti del fondo stesso relativi al 1998. Infatti, nell'elenco delle somme slittate — trasmesso alle Camere ed allegato al conto consuntivo del Tesoro, ai sensi della norma sopra indicata — figurano conservati alcuni importi — ed, in particolare, quelli relativi al “nuovo ordinamento dei consorzi agrari” (507 mld) ed alle “disposizioni modificative e finanziarie nel settore agricolo e forestale” (750 mld), entrambi riferiti al Ministero per le politiche agricole — che non risultano rispondere ai requisiti richiesti dalla norma stessa per la loro utilizzabilità nell'esercizio 1999.

1.2 Risultati differenziali.

1.2.1. Gestione di competenza.

La differenza negativa tra entrate e spese finali, ristretta a 23.509 mld nel 1997, torna ad allargarsi fino ad oltre 84.000 mld, per effetto del calo di 15.960 mld delle entrate (654.751 mld; -2,4%) e del contestuale incremento di 44.850 mld degli impegni (739.070 mld; +6,5%). Ciò si verifica nonostante che a consuntivo il saldo abbia beneficiato, rispetto alle previsioni definitive, di maggiori accertamenti dell'ordine di 16.800 mld — trainati dall'andamento delle entrate tributarie, gonfiato peraltro di 8.500 mld per effetto dell'incongruo inserimento fra le entrate extratributarie, in sede di previsione, delle risorse proprie U.E. - e di economie di spesa prossime ai 38.600 mld, in misura preponderante registrate sulla parte corrente.

Il calo degli accertamenti tributari nei confronti del 1997 supera di poco i 3.800 mld ed è concentrato sulle imposte dirette (da 336.453 a 314.643 mld), su cui incide l'introduzione dell'IRAP che ha comportato uno spostamento di gettito dallo Stato alle Regioni, a causa della contestuale abolizione dell'ILOR e dell'imposta patrimoniale sulle imprese. L'evoluzione delle imposte dirette risente, inoltre, della forte flessione dell'imposta sostitutiva — legata a fattori di ordine normativo e alla diminuzione dei tassi di interesse — nonché al venir meno di alcuni tributi di carattere straordinario (eurotassa, ritenuta d'acconto sul trattamento di fine rapporto).

Crescono, d'altra parte, le imposte indirette (da 256.309 a 274.287 mld), che presentano termini di confronto sostanzialmente omogenei col precedente esercizio. L'incremento è prevalentemente dovuto agli accertamenti della categoria II “tasse e imposte sugli affari” (+11.979 mld) e alla categoria V “lotto, lotterie ed altre attività di gioco” (+4.273 mld).

La gestione del 1998 determina, pertanto, un aumento del peso dell'imposizione indiretta sul totale delle entrate tributarie (dal 43,2 al 46,6%).

Pressoché stabile risulta il livello degli accertamenti relativi alle entrate extratributarie, pari a 41.042 mld. Sulla diminuzione delle entrate finali si riflette, in misura rilevante, la discesa per circa 12.000 mld degli accertamenti sul titolo III, connessa sostanzialmente alla diversa entità degli introiti provenienti dalle dismissioni.

La crescita della spesa finale è alimentata dalla ripresa degli oneri correnti (+49.500 mld circa), mentre il conto capitale — gravato di minori assegnazioni al fondo ammortamento titoli di Stato (-17.805 mld) presenta una riduzione di oltre 4.500 mld. Si tratta, peraltro, di una flessione solo apparente, perché al netto delle somme destinate al predetto fondo anche la spesa in conto capitale s'incrementa di oltre 13.000 mld.

La spesa corrente è trascinata, soprattutto, dai trasferimenti (+33.600 mld), la cui evoluzione è solo in parte compensata dal calo degli oneri per interessi (-19.330 mld). Significativi aumenti registrano le categorie "poste correttive e compensative delle entrate" e "acquisto di beni e servizi", legati peraltro ad erratiche modalità di contabilizzazione di taluni oneri.

D'altra parte, gli impegni per il personale in servizio passano da 113.323 a 117.733 mld. Sul titolo II, oltre ai trasferimenti (+4.252 mld), crescono gli investimenti diretti (da 5.279 a 6.898 mld) e gli investimenti finanziari rappresentati dalle categorie XIII e XIV (da 9.459 a 12.533 mld).

1.2.2 Gestione di cassa.

Rispetto all'esercizio precedente — caratterizzato da un inedito differenziale positivo di 13.000 mld — il saldo delle partite finali presenta un peggioramento di 88.071 mld, derivante dalla combinazione di minori incassi per 27.806 mld (613.895 mld; -4,3%) e da pagamenti aggiuntivi per 60.265 mld (689.230 mld; +9,6%).

L'esito gestionale delle entrate finali risulta influenzato da uno scostamento negativo (pari a 21.649 mld) dei versamenti nei confronti delle previsioni definitive, cui si contrappone peraltro un volume di pagamenti di 94.976 mld inferiore al previsto.

All'interno della parte attiva del bilancio si nota:

- un calo delle entrate tributarie pari a circa 16.000 mld (da 564.872 a 548.929 mld), sostanzialmente determinato da quasi 22.500 mld di minori incassi rispetto al dato delle previsioni definitive;
- una sostanziale stazionarietà delle entrate extratributarie, pari a 40.037 mld;
- una flessione di oltre 11.700 mld degli incassi del titolo III (24.930 mld), legata all'andamento dei proventi delle dismissioni.

In particolare, sul versante tributario si registra, anche in termini di incassi, la caduta delle imposte dirette (da 318.771 a 286.234 mld), riconducibile fondamentalmente ai fattori di natura normativa già richiamati per gli accertamenti. Le imposte indirette passano da 246.101 a 262.694 mld, traccinate dalla crescita degli incassi della categoria II "tasse e imposte sugli affari" (+15.020 mld). Ne deriva una maggiore incidenza dell'imposizione indiretta sul totale delle entrate tributarie (dal 43,6 al 47,9%).

L'incremento dei pagamenti è da attribuire pressoché integralmente alla parte corrente (+58.414 mld), che pure si giova di una forte discesa della spesa per interessi (-21.050 mld).

La crescita è sospinta, soprattutto, dall'accelerazione dei pagamenti in favore dei centri di spesa decentrati (+52.048 mld), oggetto nell'anno precedente di una rigorosa manovra di cassa.

In ripresa, per la spinta delle regolazioni debitorie e per il maggior carico di rimborsi IVA, risultano le "poste correttive e compensative delle entrate" (+14.446 mld), le erogazioni per "acquisto di beni e servizi" (+5.144 mld), gonfiate dalle maggiori contabilizzazioni di aggi esattoriali, e quelle per il personale in servizio (+6.487 mld).

Anche i pagamenti netti in conto capitale — nella serie che non considera le somme destinate al Fondo ammortamento titoli di Stato — lievitano in misura cospicua (oltre 19.500 mld), principalmente per effetto della crescita dei trasferimenti (+15.587 mld).

1.3 Situazione dell'indebitamento.

Anche nel 1998 — seppure con un divario nettamente inferiore a quello segnato nel precedente esercizio — gli accertamenti della voce "accensione prestiti" (421.296 mld) — che esprimono (a consuntivo) la quota di ricorso al mercato coperta dal debito patrimoniale e in quanto tale, diversamente da quella coperta con debiti di tesoreria, iscritta nel bilancio — hanno superato di circa 7.000 mld il livello del saldo di competenza del ricorso al mercato.

Un fenomeno non dissimile si registra sul lato della cassa, in cui il ricorso all'accensione prestiti eccede lo stesso saldo di oltre 19.000 mld. Si consolida così la tendenza a finanziare il fabbisogno attraverso strumenti a più lunga scadenza.

I titoli a medio-lungo termine, infatti, al 31 dicembre 1998 guadagnano ancora spazio, sfiorando un'incidenza del 76% sulla consistenza complessiva del debito del settore statale, che la relazione di cassa quantifica in 2.283.792 mld (2.240.961 alla fine del 1997).

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tavola 1.1

RISULTATI DIFFERENZIALI (a)

SERIE STORICA 1992-1998

(Miliardi di Lire)

COMPETENZA					
Previsioni iniziali	var. es. prec.	Previsioni definitive	var. es. prec.	RISULTATI	var. es. prec.
importo	%	importo	%	importo	%

CASSA					
Previsioni iniziali	var. es. prec.	Previsioni definitive	var. es. prec.	RISULTATI	var. es. prec.
importo	%	importo	%	importo	%

RISPARMIO PUBBLICO

92	-66.706,3	-23,6	-69.851,0	-21,4	-43.063,6	25,3	-80.922,0	-21,5	-101.944,6	-19,3	-51.479,1	25,9
93	-70.319,7	-5,4	-75.065,6	-7,5	-40.864,3	5,1	-89.257,0	-10,3	-115.409,9	-13,2	-44.448,8	13,7
94	-79.934,4	-13,7	-92.466,7	-23,2	-60.505,4	-48,1	-92.822,7	-4,0	-131.150,4	-13,6	-64.782,2	-45,7
95	-93.978,5	-17,6	-82.941,0	10,3	-68.848,6	-13,8	-120.805,0	-30,1	-124.148,4	5,3	-57.233,0	11,7
96	-85.400,9	9,1	-78.492,8	5,4	-48.956,6	28,9	-107.476,0	11,0	-134.151,7	-8,1	-63.220,6	-10,5
97	-47.024,7	44,9	-49.250,1	37,3	43.702,6	189,3	-16.930,2	84,2	-30.917,5	77,0	56.114,2	188,8
98	-44.086,2	6,5	-61.685,7	-25,3	-10.026,4	-122,9	-66.132,8	-290,6	-64.598,3	-108,9	-18.369,4	-132,7

INDEBITAMENTO (-) O ACCREDITAMENTO (+) NETTO

92	-118.210,6	-4,7	-129.244,9	-12,5	-106.590,8	8,2	-147.657,5	-5,7	-180.307,3	-7,2	-106.236,1	16,3
93	-138.146,0	-16,9	-174.164,0	-34,8	-139.235,5	-30,6	-170.625,8	-15,6	-238.062,4	-32,0	-141.067,2	-32,8
94	-148.284,6	-7,3	-158.193,6	9,2	-124.506,8	10,6	-173.672,9	-1,8	-216.120,9	9,2	-117.205,5	16,9
95	-161.922,6	-9,2	-152.831,4	3,4	-128.026,5	-2,8	-201.034,4	-15,8	-216.785,1	-0,3	-106.970,8	8,7
96	-153.388,8	5,3	-144.658,7	5,3	-104.852,8	18,1	-189.489,3	5,7	-224.705,4	-3,7	-117.973,0	-10,3
97	-101.912,8	33,6	-73.668,9	49,1	27.192,5	125,9	-62.407,0	67,1	-52.182,4	76,8	63.897,6	154,2
98	-107.696,4	-5,7	-102.960,4	-39,8	-48.156,6	-277,1	-122.806,1	-96,8	-111.533,4	-113,7	-40.375,8	-163,2

SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE (+)

92	-124.656,9	-5,3	-137.772,2	-12,9	-114.867,6	6,6	-155.531,7	-6,8	-190.579,4	-7,8	-113.614,1	15,4
93	-145.664,6	-16,9	-181.838,6	-32,0	-146.582,2	-27,6	-176.622,2	-13,6	-247.984,6	-30,1	-148.552,3	-30,8
94	-153.324,5	-5,3	-172.048,8	5,4	-138.022,2	5,8	-179.204,3	-1,5	-233.996,0	5,6	-130.678,7	12,0
95	-168.050,9	-9,6	-166.918,0	3,0	-141.877,2	-2,8	-207.709,7	-15,9	-236.963,6	-1,3	-121.500,1	7,0
96	-160.138,0	4,7	-165.667,5	0,7	-125.411,7	11,6	-200.333,6	3,6	-250.656,7	-5,8	-140.966,4	-16,0
97	-108.211,3	32,4	-124.737,5	24,7	-23.509,4	81,3	-69.221,7	65,4	-104.362,5	58,4	12.735,9	109,0
98	-116.546,9	-7,7	-139.632,9	-11,9	-84.318,5	-258,7	-132.521,3	-91,4	-148.662,7	-42,4	-75.335,2	-69,5

DISAVANZO (-) O AVANZO (+) FINANZIARIO

92	—	—	-886,0	-35,8	-22.214,0	-472,6	—	—	-243,6	-23,7	-20.115,8	-34,6
93	—	—	-331,9	62,5	30.683,0	238,1	—	—	143,9	159,1	28.386,1	241,1
94	—	—	-337,4	-1,7	78.922,3	157,2	—	—	1.601,9	1013,2	92.161,0	224,7
95	—	—	-2.158,2	-539,7	-16.182,4	-120,5	—	—	-1.272,7	-179,4	-1.801,5	-102,0
96	—	—	371,9	117,2	25.750,3	259,1	—	—	2.865,6	325,2	10.266,4	669,9
97	—	—	-327,8	-188,1	114.743,0	345,6	—	—	836,8	-70,8	150.631,2	1367,2
98	—	—	-2.310,5	-604,9	6.578,5	-94,3	—	—	-616,3	-173,6	19.242,4	-87,2

RICORSO AL MERCATO

92	-244.223,2	-7,3	-256.501,4	-11,4	-225.754,6	2,2	-275.108,9	-7,9	-309.742,2	-8,5	-223.656,3	7,6
93	-257.845,5	-5,6	-294.001,3	-14,6	-242.031,7	-7,2	-288.814,6	-5,0	-361.080,5	-16,6	-244.328,6	-9,2
94	-290.511,6	-12,7	-295.752,1	-0,6	-258.280,4	-6,7	-316.449,6	-9,6	-358.005,1	0,9	-245.041,7	-0,3
95	-368.388,5	-26,8	-358.516,7	-21,2	-329.987,8	-27,8	-408.078,4	-29,0	-434.636,8	-21,4	-315.606,9	-28,8
96	-363.748,6	1,3	-366.964,8	-2,4	-314.944,6	4,6	-403.965,0	1,0	-452.045,2	-4,0	-330.428,4	-4,7
97	-364.659,4	-0,3	-376.106,7	-2,5	-259.960,5	17,5	-325.679,8	19,4	-356.528,4	21,1	-224.072,3	32,2
98	-429.344,7	-17,7	-492.838,3	-31,0	-414.717,9	-59,5	-445.332,8	-36,7	-502.065,7	-40,8	-402.053,9	-79,4

(a) Nelle colonne relative alle variazioni percentuali il segno negativo posto accanto al valore indica un peggioramento rispetto all'esercizio precedente

Tavola 1.1/E

RISULTATI DIFFERENZIALI (a)

SERIE STORICA 1992-1998

(Miliardi di Euro)

COMPETENZA						CASSA						
Previsioni iniziali	var. es. prec.	Previsioni definitive	var. es. prec.	RISULTATI	var. es. prec.	Previsioni iniziali	var. es. prec.	Previsioni definitive	var. es. prec.	RISULTATI	var. es. prec.	
importo	%	importo	%	importo	%	importo	%	importo	%	importo	%	
RISPARMIO PUBBLICO												
92	-34,5	-23,6	-36,1	-21,4	-22,2	25,8	-41,8	-21,5	-52,6	-19,3	-26,6	25,9
93	-36,3	-5,4	-38,8	-7,5	-21,1	5,1	-46,1	-10,3	-59,6	-13,2	-23,0	13,7
94	-41,3	-13,7	-47,8	-23,2	-31,2	-48,1	-47,9	-4,0	-67,7	-13,6	-33,5	-45,7
95	-48,5	-17,6	-42,8	10,3	-35,6	-13,8	-62,4	-30,1	-64,1	5,3	-29,6	11,7
96	-44,1	9,1	-40,5	5,4	-25,3	28,9	-55,5	11,0	-69,3	-8,1	-32,7	-10,5
97	-34,3	44,9	-25,4	37,3	22,6	189,3	-8,7	84,2	-16,0	77,0	29,0	188,8
98	-22,8	6,2	-31,9	-25,3	-5,2	-122,9	-34,2	-290,6	-33,4	-108,9	-9,5	-132,7
INDEBITAMENTO (-) O ACCREDITAMENTO (+) NETTO												
92	-61,1	-4,7	-66,7	-12,5	-55,0	8,2	-76,3	-5,7	-93,1	-7,2	-54,9	16,3
93	-71,3	-16,9	-89,9	-34,8	-71,9	-30,6	-88,1	-15,6	-122,9	-32,0	-72,9	-32,8
94	-76,6	-7,3	-81,7	9,2	-64,3	10,6	-89,7	-1,8	-111,6	9,2	-60,5	16,9
95	-83,6	-9,2	-78,9	3,4	-66,1	-2,8	-103,8	-15,8	-112,0	-0,3	-55,2	8,7
96	-79,2	5,3	-74,7	5,3	-54,2	18,1	-97,9	5,7	-116,1	-3,7	-60,9	-10,3
97	-52,6	33,6	-38,0	49,1	14,0	125,9	-32,2	67,1	-26,9	76,8	33,0	154,2
98	-55,6	-5,7	-53,2	-39,8	-24,9	-277,1	-63,4	-96,8	-57,6	-113,7	-20,9	-163,2
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE (+)												
92	-64,4	-5,3	-71,2	-12,9	-59,3	6,6	-80,3	-6,8	-98,4	-7,8	-58,7	15,4
93	-75,2	-16,9	-93,9	-32,0	-75,7	-27,6	-91,2	-13,6	-128,1	-30,1	-76,7	-30,8
94	-79,2	-5,3	-88,9	5,4	-71,3	5,8	-92,6	-1,5	-120,8	5,6	-67,5	12,0
95	-86,8	-9,6	-86,2	3,0	-73,3	-2,8	-107,3	-15,9	-122,4	-1,3	-62,7	7,0
96	-82,7	4,7	-85,6	0,7	-64,8	11,6	-103,5	3,6	-129,5	-5,8	-72,8	-16,0
97	-55,9	32,4	-64,4	24,7	-12,1	81,3	-35,8	65,4	-53,9	58,4	6,6	109,0
98	-60,2	-7,7	-72,1	-11,9	-43,5	-258,7	-68,4	-91,4	-76,8	-42,4	-38,9	-691,5
DISAVANZO (-) O AVANZO (+) FINANZIARIO												
92	—	—	-0,5	-35,8	-11,5	-472,6	—	—	-0,1	-23,7	-10,4	-34,6
93	—	—	-0,2	62,5	15,8	238,1	—	—	0,1	159,1	14,7	241,1
94	—	—	-0,2	-1,7	40,8	157,2	—	—	0,8	1013,2	47,6	224,7
95	—	—	-1,1	-539,7	-8,4	-120,5	—	—	-0,7	-179,4	-0,9	-102,0
96	—	—	0,2	117,2	13,3	259,1	—	—	1,5	325,2	5,3	669,9
97	—	—	-0,2	-188,1	59,3	345,6	—	—	0,4	-70,8	77,8	1367,2
98	—	—	-1,2	-604,9	3,4	-94,3	—	—	-0,3	-173,6	9,9	-87,3
RICORSO AL MERCATO												
92	-126,1	-7,3	-132,5	-11,4	-116,6	2,2	-142,1	-7,9	-160,0	-8,5	-115,5	7,6
93	-133,2	-5,6	-151,8	-14,6	-125,0	-7,2	-149,2	-5,0	-186,5	-16,6	-126,2	-9,2
94	-150,0	-12,7	-152,7	-0,6	-133,4	-6,7	-163,4	-9,6	-184,9	0,9	-126,6	-0,3
95	-190,3	-26,8	-185,2	-21,2	-170,4	-27,8	-210,8	-29,0	-224,5	-21,4	-163,0	-28,8
96	-187,9	1,3	-189,5	-2,4	-162,7	4,6	-208,6	1,0	-233,5	-4,0	-170,7	-4,7
97	-188,3	-0,3	-194,2	-2,5	-134,3	17,5	-168,2	19,4	-184,1	21,1	-115,7	32,2
98	-221,7	-17,7	-254,5	-31,0	-214,2	-59,5	-230,0	-36,7	-259,3	-40,8	-207,6	-79,4

(a) Nelle colonne relative alle variazioni percentuali il segno negativo posto accanto al valore indica un peggioramento rispetto all'esercizio precedente

RISULTATI DIFFERENZIALI

SERIE STORICA 1992-1998

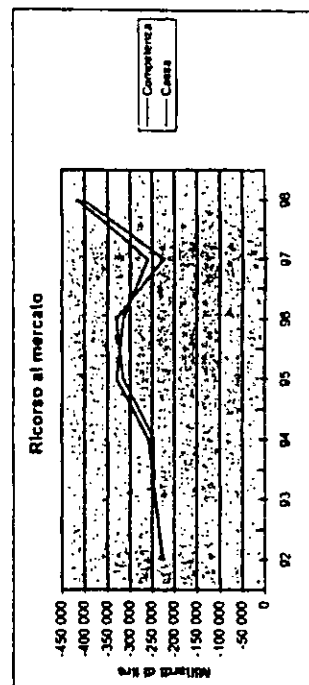
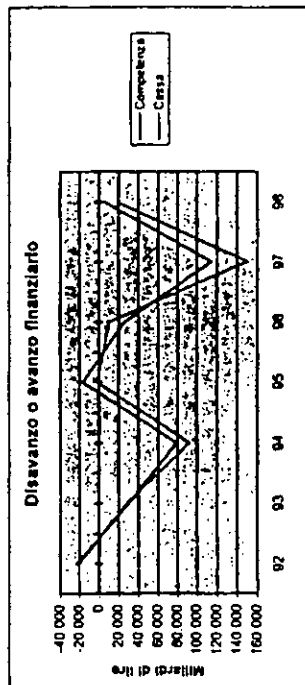
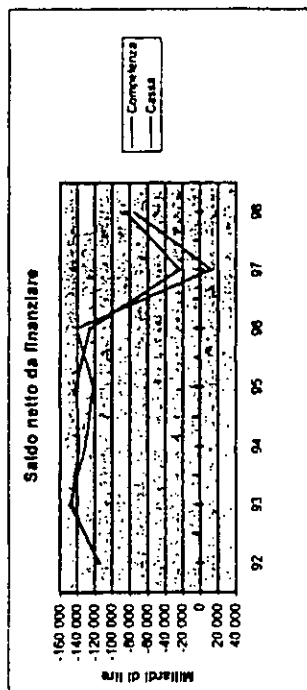
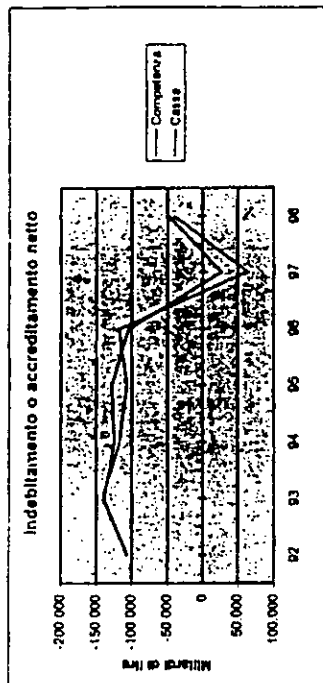
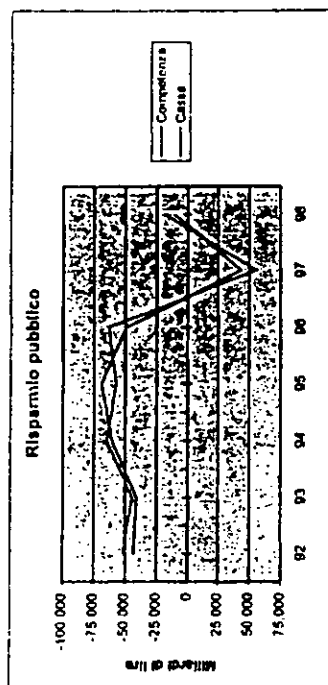
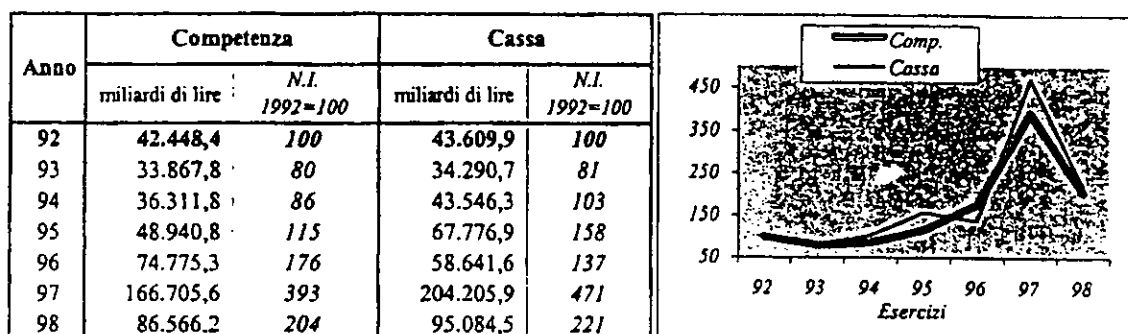
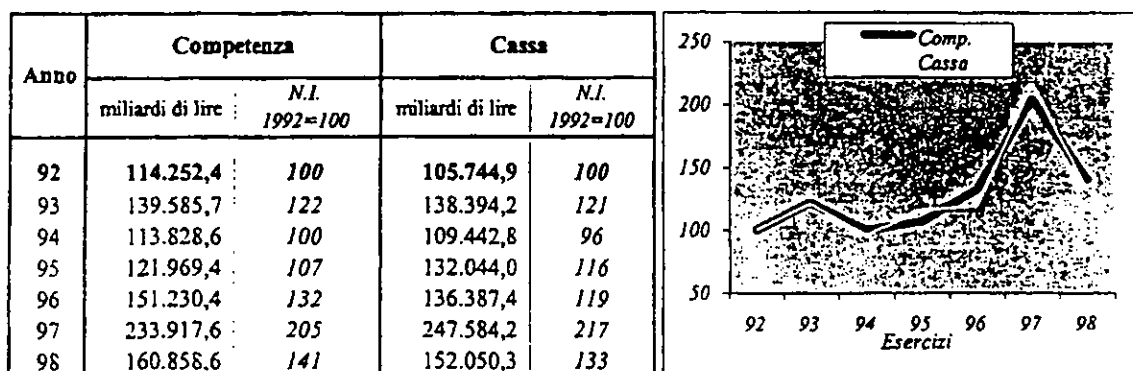


Tavola 1.2

AVANZO PRIMARIO
SERIE STORICA 1992-1998



AVANZO PRIMARIO CORRENTE
SERIE STORICA 1992-1998



2. Gestione dell'entrata.

2.1 Gestione di competenza.

2.1.1 Dati generali.

Rispetto ad un aumento annuo medio delle entrate finali, nell'ultimo quinquennio, del 6,4%, gli accertamenti 1998, ammontanti a poco più di 654.751 mld, fanno, per la prima volta, registrare una diminuzione di circa il 2,4%, pari, in valore assoluto, a circa 16.000 mld. La riduzione maggiore l'hanno fatta registrare gli introiti in conto capitale (Titolo III): circa 12.000 mld in termini assoluti e -32% in termini relativi. In diminuzione, sia pure di poco, anche le entrate tributarie: di circa 4.000 mld in valore assoluto e dello 0,6% in termini relativi. E' continuato, con una flessione di circa l'un per cento in termini relativi e di circa 400 mld in valore assoluto, il decremento delle entrate extra-tributarie (Titolo II) iniziato con l'anno 1996⁴.

Come già considerato nelle relazioni sui rendiconti degli ultimi esercizi, sull'accertato degli anni precedenti si riflettono le sopravvenienze interessanti il conto dei residui, che nell'aggregato fiscale comportano una riduzione netta *record* di 33.610 mld, solo in parte compensata dal saldo positivo dei riaccertamenti relativi alle entrate extra-tributarie (4.587 mld). Poco rilevante il saldo — comunque positivo — che si registra per le entrate di Titolo III (146 mld). Il complessivo ammontare netto di questi riaccertamenti, che era risultato comunque positivo negli ultimi tre anni, nel 1998 ha, pertanto, quasi raggiunto i 29.000 mld⁵. Dell'argomento si tratterà in modo più puntuale nel paragrafo concernente i residui.

2.1.2 Entrate tributarie.

I minori introiti fiscali sono la risultante della somma algebrica del decremento relativo alle imposte sul patrimonio e sul reddito (-21.810 mld) con gli incrementi che hanno interessato tutte le altre categorie d'imposta, ed in particolare la cat. V — Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco (+4.722 mld, pari al +42,6%, per effetto dell'incremento verificatosi nelle giocate del lotto). Incrementi più contenuti si sono registrati per la cat. IV — Monopoli (+880 mld, +7,85), per la cat. II — Tasse ed imposte sugli affari (+11.979 mld, +6,6%) e per la cat. III — Imposte sulla produzione, consumi e Dogane (+394 mld, +0,7%). La sostanziale stagnazione delle entrate di quest'ultima categoria si spiega soprattutto con la devoluzione di una quota dell'imposta di fabbricazione alle Regioni.

Con l'eccezione dell'IRPEF (+17.500 mld circa, ovvero +9% sull'anno precedente), è stato negativo l'apporto di tutte le altre principali imposte dirette: l'ILOR (-19.000 mld circa, -69,3%) — per effetto del suo ridimensionamento prima e della sua abolizione, poi, a seguito dell'introduzione dell'IRAP; l'imposta sostitutiva (-18.500 mld circa, -49,4%), per effetto del drastico calo dei tassi d'interesse; l'IRPEG (-3.900 mld circa, -7,7%), l'imposta sul patrimonio netto di società, imprese individuali, enti e stabili organizzazioni dei soggetti predetti (-3.400 mld circa, -38,4%), anche in questo caso per effetto del suo assorbimento nell'IRAP e le ritenute d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche (-100 mld, -2,8%). Il saldo delle variazioni degli accertamenti di queste imposte risulta negativo per 27.400 mld.

Positivo, invece, per oltre 15.000 mld, il saldo della variazione degli accertamenti relativi ai cinque maggiori tributi indiretti. L'IVA, in particolare, fa registrare un aumento di 17.540 mld (+13,4%) rispetto al 1997, a fronte di incrementi di poco superiori al 5% del biennio precedente. Consistente per l'imposta sulle successioni e donazioni l'incremento relativo (+34,4%), dopo la sostanziale stagnazione degli anni precedenti, ma limitato in valore assoluto (+433 mld). Praticamente fermi gli accertamenti dell'imposta di registro (+95 mld e +1,5%). In

⁴ In quell'anno gli accertamenti ammontarono a 47.465 mld, in calo rispetto ai 53.252 mld del 1995.

⁵ Può essere interessante rilevare che, come si vedrà meglio in seguito, a questo dato si è approdati in sede di consuntivo dopo che nel pre-consuntivo erano apparsi saldi positivi: di importo particolarmente elevato all'inizio (oltre 130.000 mld), di entità molto più contenuta in seguito (7.000 mld).

rapida diminuzione, invece, le tasse sulle concessioni governative (-3.280 mld in termini assoluti e -60,3% in termini relativi) e con qualche significativa potatura l'imposta di bollo (-674 mld in valore assoluto e -7,5% in termini relativi).

Tanto per le imposte dirette, quanto per quelle indirette, l'evoluzione degli accertamenti chiaramente riflette le conseguenze della riforma del sistema impositivo avviata con le deleghe contenute nella legge n.662 del 1996. E' quindi evidente che gli aggiustamenti di cui si è dato sommariamente conto riguardano risultati non contingenti, ma, in larga parte, stabilmente correlati alle trasformazioni strutturali introdotte nel sistema impositivo.

Oltre alla tradizionale analisi per titoli, categorie, capi e capitoli, la nuova classificazione di bilancio consente di rilevare anche gli importi delle entrate tributarie derivanti dall'attività di accertamento e controllo, ammontanti per il 1998 a 32.448 mld (5,1% in più delle previsioni definitive). Per questo aggregato si dispone, però, dei dati per il solo 1998, per cui non è possibile fare raffronti con gli anni precedenti. Si può solo osservare che esso rappresenta una quota molto limitata delle entrate complessive del Titolo I: appena il 5,5% in termini di accertamenti.

Per poter comunque operare dei raffronti, si è pertanto provveduto, indipendentemente dalla nuova classificazione di bilancio, ad individuare i capitoli e gli articoli riscossi a mezzo ruoli, ottenendo per il 1998 un dato (32.885 mld), il cui ordine di grandezza non si discosta di molto da quello indicato per gli introiti riferibili all'attività di accertamento e controllo (32.448 mld). Dai dati così calcolati, risulta una progressiva e consistente crescita degli accertamenti. Si è, infatti, passati dai 17.054 mld del 1994 agli oltre 20.000 del 1995 e 1996, ai 29.779 del 1997 ed, appunto, ai 32.885 del 1998. In quattro anni, quindi, l'importo iniziale si è quasi raddoppiato (+92,8%). Raffrontando questa evoluzione con quella fatta registrare nello stesso periodo dal complesso degli accertamenti del Titolo I (+19,1%), emerge un andamento che sembra testimoniare di un accresciuto impegno sul fronte del recupero di base imponibile.

A questo risultato finale di periodo si è, in realtà, pervenuti con due successivi "salti": tra il 1994 ed il 1995 (+41,5%) e tra il 1996 ed il 1997 (+22,6%). L'incremento del 1998 è stato molto più contenuto (+10,4%). Il primo "salto" - quello tra il 94 ed il 95 - si spiega con gli effetti del condono tributario che hanno comportato l'emissione di ruoli sul solo capitolo 1171 (Imposte dirette derivanti dalla definizione di pendenze e controversie tributarie) per ben 6.410 mld nel 1995 e 2.567 nel 1996, ridottisi ad una media di 200 mld negli anni successivi.

Alle considerazioni basate sull'evoluzione dei soli accertamenti vanno, poi, aggiunte, anticipando quanto si dirà in seguito, quelle dettate dall'evoluzione delle riscossioni effettivamente realizzate. In termini di riscossioni il divario fra incremento delle entrate riscosse a mezzo ruoli tra il 1995 ed il 1998 ha, infatti, un andamento del tutto diverso: -40,9%, rispetto all'incremento del 16,4% fatto registrare dalle entrate tributarie complessive, e ciò proprio per effetto della presenza tra gli accertamenti a mezzo ruoli nel 1995 (e parzialmente nel 1996) di un'ampia componente - quella dei ruoli da condono - il cui grado di riscuotibilità è, naturalmente, quasi totalitario (99,99% di accertamenti riscossi per il cap.1171). Ristabilitasi una situazione di "normalità", le riscossioni sui ruoli erano, infatti, scese al minimo di 6.373 mld nel 1997, ma sono nel 1998 risalite a 8.293 (+30,1%, incremento, questo, di gran lunga superiore al +10,4% degli accertamenti e che sembra, quindi, confermare un sensibile miglioramento nella capacità di riscossione).

2.1.3 Altre entrate.

Si è già detto della forte diminuzione intervenuta nelle entrate in conto capitale e di quella minore delle entrate extra-tributarie.

La riduzione di 12.000 mld delle prime è tutta dovuta alle entrate della categoria XIII - Vendita di beni ed affrancazione di canoni, passate da 34.771 a 22.514 mld (-35,3%), in quanto le entrate delle altre due categorie del Titolo III sono, sia pure di poco in valori assoluti, aumentate. Per la cat. XIV - Ammortamento di beni patrimoniali l'aumento è stato di 119 mld

(+12,2%), mentre per la cat. XV — Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro è risultato più consistente: 396 mld (+51,3%). Il calo delle entrate in questo comparto è quindi il risultato del rallentamento del processo di privatizzazione, peraltro scontato anche in sede previsionale⁶.

Più frastagliato il quadro che emerge dai risultati del comparto delle entrate extra-tributarie, per le quali va, comunque, soprattutto rimarcata la continuazione della forte tendenza al declino delle entrate della cat. XI — Recupero, rimborsi e contributi, per la quale gli accertamenti del 1998 sono stati inferiori di oltre 3.000 mld (per la precisione, -3.098 mld) a quelli del 1997, con una riduzione in termini relativi di -21%. Rispetto al 1995, il calo è del 58,6%. Questa riduzione è più che compensata (+3.149) dalle entrate di categoria IX (Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestioni) che, in termini relativi, hanno fatto registrare una variazione in aumento del 182,8%, dopo quella in diminuzione del 60,5% del 1997.

Per quanto riguarda le residue categorie, non può essere attribuito particolare significato né alla riduzione di 188 mld (-2,2%) che si registra per i proventi di servizi pubblici minori (cat. VII), né all'aumento di 638 mld (+6,3%) che si riscontra per gli interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro (cat. X). Nonostante la sua limitata rilevanza in termini assoluti (-217 mld), va, invece, segnalata la diminuzione degli accertamenti relativi alla cat. VIII — Proventi dei beni dello Stato, sia per la sensibile contrazione in termini relativi (-23,5%), sia perché si tratta di entrate che riguardano i risultati della gestione dei beni dello Stato da parte del Demanio, per i quali era fondatamente attesa una crescita, se non altro per effetto degli adeguamenti dei canoni disposti negli scorsi anni. Rimane anche per questa via confermata la conclusione in ordine alle persistenti disfunzioni gestionali in materia di beni dello Stato cui si era pervenuti lo scorso anno con il referto sulle dismissioni immobiliari e che ha trovato ulteriori convergenti riscontri attraverso le indagini programmate dalla Sezione del controllo in diverse regioni e che hanno costituito il fondamento per un recente referto a carattere intersettoriale del Coordinamento controllo entrate e magazzini⁷.

2.2 Confronto con le previsioni.

Le entrate finali hanno superato di 16.786 mld le previsioni definitive, con uno scarto del 2,6%, molto più contenuto rispetto a quello che era stato registrato nel biennio precedente (superiore al 4%). Lo scarto relativo alla componente principale, e cioè quella tributaria, è allineato con quello medio, mentre risulta, rispettivamente, superiore (3,3%) ed inferiore (1,4%) per le entrate extra-tributarie e per quelle in conto capitale.

In termini più analitici, per quanto riguarda il comparto tributario, gli accertamenti risultano sostanzialmente allineati con le previsioni definitive per tre delle cinque categorie di imposte: per le imposte sul patrimonio e sul reddito (cat. I), gli accertamenti risultano inferiori alle previsioni definitive per -745 mld (-0,2%), per le imposte sulla produzione, sui consumi e Dogane (cat. III) inferiori per -1.245 (-2,3%), mentre per i monopoli (cat. IV) la differenza è, in positivo, per soli 47 mld (+0,4%).

Fanno eccezione, facendo registrare un consistente scarto in positivo tra accertamenti e previsioni definitive, le altre due categorie: la cat. V — Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco (+30%) e la cat. II — Tasse ed imposte sugli affari (+7,5%). Per la prima si tratta dell'effetto dell'eccezionale incremento verificatosi per le giocate del lotto anche a seguito dell'introduzione della nuova estrazione del mercoledì. Per quanto riguarda, invece, la cat. II, deve essere ripetuto il discorso, già fatto negli anni scorsi — e che quest'anno viene ripreso nella stessa nota preliminare al conto consuntivo dell'entrata —, a proposito del fatto che anche per il

⁶ Gli accertamenti sono di 174 mld superiori alle previsioni definitive, pari a 22.340 mld.

⁷ "Indagini territoriali sulla gestione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato nel 1997-98 — Linee comuni e conclusioni emerse", Roma, maggio 1999.

1998 si è verificata l'illogicità che mentre gli accertamenti dell'IVA non sono stati — correttamente — depurati dell'equivalente di quanto dovuto all'Unione Europea a titolo di risorse proprie, le relative previsioni hanno continuato ad esserlo, alterando, così, il raffronto, poiché l'importo delle maggiori entrate tributarie, esposto nel rendiconto, come si è visto, per 15.159 mld, e quello della categoria II (Tasse ed imposte sugli affari) per 13.453 mld, supera, in realtà, quello effettivo degli 8.500 mld iscritti, invece, in previsione, al cap.3985, fra le entrate extra-tributarie, categoria XII — Partite che si compensano con la spesa. Per conseguenza, l'entità percentuale delle maggiori entrate tributarie e di quelle di categoria II, rispetto alle previsioni, risultano, rispettivamente, dell'1,2% e non più del 2,6%, e del 2,8%, invece del 7,5%, come appare dal consuntivo.

Il discorso, naturalmente, riguarda nello specifico il cap.1203 dell'IVA, per il quale dal consuntivo risulta uno scarto fra accertamenti e previsioni di 13.203 mld e che va invece ridimensionato a 4.703 mld, in valore assoluto, e dal 9,8% al 3,5% in termini relativi.

Correzioni specularmente opposte risultano, ovviamente, per le entrate extra-tributarie, in generale, e per le entrate di cat. XII, in particolare. Per quanto riguarda le prime, lo scarto in positivo fra accertamenti e previsioni sale da 1.298 a 9.798 mld, in valore assoluto e da 3,3% a 24,7% in termini relativi. Grazie a questa correzione, appare evidente che, sia pure con un certo ridimensionamento rispetto agli scorsi anni (30% nel 1997), permane, fra accertamenti e previsioni, uno scarto troppo elevato, indicativo di un evidente fenomeno di sistematica sottostima delle previsioni di questo tipo di entrate, poco aderente al principio di veridicità del bilancio, nonché, in non pochi casi, alla funzione dello stesso di fissare programmaticamente obiettivi, offrendo per ambedue gli aspetti al Parlamento riferimenti puntuali ed affidabili per un giudizio sui risultati.

In termini di maggior dettaglio, muta, ovviamente, anche lo scarto fra accertamenti e previsioni relativamente alla categoria XII, che, da fortemente negativo (-72,8%) diventa positivo (+3,4%).

Concludendo su questo punto, va rilevato che l'anomalia non si ripeterà nel bilancio per l'anno 1999, in quanto si è finalmente provveduto ad eliminare dalle previsioni di entrata e dal quadro di classificazione delle entrate dello Stato redatto dalla RGS il cap.3985⁸.

Restando nel dettaglio, va osservato che si riscontra una sostanziale coincidenza fra accertamenti e previsioni definitive per tutte le maggiori imposte dirette (IRPEF +47 mld, ovvero +0,02%; IRPEG -344 mld e -0,7%; ILOR -207 mld e -2,4%) e per l'imposta di registro (+176 mld e +2,7%) e quella di bollo (-98 mld e -1,2%). A parte ciò che si è detto a proposito dell'IVA, scostamenti significativi in meno vanno registrati per l'imposta sostitutiva (cap.1026), con -3.998 mld e -14,4%, per l'imposta sulle successioni e donazioni — cap.1239 (-459 mld e 21,4%). Scostamenti significativi in più vanno invece registrati per l'imposta sul patrimonio netto — cap.1040 (+1.249 mld e +29,8%), per le tasse sulle concessioni governative — cap.1217 (+802 mld e +58,9%).

Una valutazione può essere espressa anche a proposito delle entrate tributarie derivanti dall'attività di accertamento e controllo: gli accertamenti superano le previsioni di 1.567 in valore assoluto e del 5,1% in termini relativi.

2.3 Riscossioni e versamenti. Residui attivi.

2.3.1 Dati generali.

Benché rilevato dalle decisioni della Corte sui precedenti rendiconti generali, continua a mancare all'esame, anche in questo, l'esposizione — presente, peraltro, nei prospetti generali sottostanti — delle somme riscosse nell'esercizio in conto residui, ancora cumulate con le

⁸ Che era, invece, ancora presente nella proposta di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 (DDL 5188) presentata il 30 luglio 1998 dal Ministro del tesoro.

riscossioni degli anni precedenti, non seguite da versamenti al 1° gennaio. Il totale di 668.256 mld circa per competenza e residui, esposto nel rendiconto stesso e denominato "riscossioni totali" nei dati del Sistema informativo, risulta, pertanto, di circa 41.769 mld superiore all'ammontare effettivo, pari a 626.487 mld, di cui 561.886 per entrate tributarie, 39.695 per entrate extra-tributarie e 24.925 per alienazioni ed ammortamenti di beni. La differenza è dovuta alle riscossioni sui residui che, al netto del "da versare" degli anni precedenti, ammontano a 8.142 mld e non a 49.911, come si trova indicato in consuntivo.

Quanto ai versamenti, il loro complessivo ammontare, sempre per competenza e residui, è di 613.895 mld, dei quali rispettivamente, per ciascuno dei comparti, 548.929, 40.037 e 24.930⁹.

Il totale dei residui attivi passa dai 170.419 mld del 1997 a 182.398¹⁰. L'incremento, diversamente dagli anni precedenti, si deve esclusivamente all'accumulo delle somme non versate (+12.592), riguardanti il solo conto residui (+12.731, ovvero +116,9%). Le somme da riscuotere sono, invece, per la prima volta diminuite, sia pure di poco (-613 mld), come effetto del saldo fra un aumento di 3.030 mld per quanto riguarda la competenza ed una diminuzione di 3.644 per quanto riguarda i residui. Quest'ultima variazione non è dovuta alle maggiori riscossioni sui residui, che sono, anzi, diminuite di oltre mille mld (da 9.257 a 8.142), continuando, così, nel *trend* che dura ormai dal 1996. La spiegazione va piuttosto cercata nei riaccertamenti (V. più avanti) che, a differenza dagli anni precedenti, nel 1998 presentano un saldo negativo, e di una certa consistenza (-28.877 mld, a fronte di saldi medi in aumento di poco superiore a 4.000 nel triennio precedente)¹¹.

Le riscossioni intese nel senso sopra-indicato hanno fatto registrare un calo più marcato degli accertamenti: -20.105 mld circa in valore assoluto e -3,1% in termini relativi, come effetto della riduzione dal 95% al 94,4% della quota di accertamenti riscossi, con conseguente maggior formazione di residui da riscuotere di competenza (di oltre 3.000 mld rispetto al 1997)¹². Anche per quanto riguarda le riscossioni, il principale apporto al decremento viene dalle entrate in conto capitale (-11.744 mld, -32%), ma relativamente maggiore rispetto a quella risultante per gli accertamenti è la quota pertinente alle entrate tributarie (-7.700 mld, -1,4%). Parimenti negativo è l'apporto delle entrate extra-tributarie (-1.661 mld). Le differenze rispetto all'andamento degli accertamenti dipendono dalla diversa evoluzione dell'indice di riscossione: invariato per le prime, in diminuzione per le seconde, in aumento per le ultime¹³.

Un andamento sfavorevole si registra, come già accennato, anche per le riscossioni sui residui, diminuite di 1.115 mld, ovvero del 12% rispetto a quelle del 1997. La diminuzione ha

⁹ Per il tipo di analisi che viene qui svolta, finalizzata a cogliere l'evoluzione strutturale delle entrate, non appare necessaria una disamina dettagliata dell'andamento anche dei versamenti, peraltro già svolta nel precedente par. 1.

¹⁰ A tal proposito va tuttavia rilevato che in sede di pre-consuntivo erano stati indicati importi molto più elevati: inizialmente addirittura 301.667 mld, ridimensionati a 192.097 il 28 maggio.

¹¹ Nella nota preliminare al conto consuntivo dell'entrata si indica che la più bassa consistenza rispetto all'esercizio precedente delle somme rimaste da riscuotere (-6% circa), in controtendenza rispetto all'andamento crescente che aveva caratterizzato il periodo precedente, è il frono:

- a) delle riduzioni già operate negli anni pregressi in relazione alla definizione di pendenze e controversie tributarie (condono tombale di cui alla legge 413/91, per circa 39.787 mld) ed alla non realistica partita creditoria connessa all'iscrizione a ruolo del secondo Ufficio IVA di Napoli (67.260 mld);
- b) delle riduzioni di 24.822 mld, di cui si parlerà meglio in seguito, evidenziate nell'allegato 24 al consuntivo e conseguenti ad una valutazione — peraltro, come si vedrà, piuttosto sommaria — del grado di esigibilità dei crediti tributari.

¹² Se la quota di accertamenti riscossi fosse rimasta invariata, le riscossioni di competenza sarebbero state superiori per 3.800 mld rispetto a quelle effettivamente registrate.

¹³ La quota di accertamenti riscossi nel 1998 è stata per le entrate in conto capitale del 99,99%, come nell'anno precedente; è, invece, diminuita dal 95,2% al 94,5% per le entrate tributarie ed è aumentata, dall'87,8% al 90,1% per le entrate extra-tributarie, che continuano, tuttavia, a far registrare il rapporto più sfavorevole.

riguardato, però, le sole entrate extra-tributarie (-1.267 mld), mentre sono aumentate, sia pure di poco (+155 mld), le riscossioni delle entrate tributarie¹⁴.

2.3.2 Entrate tributarie.

Come già negli scorsi anni, l'andamento generale risente, nei suoi aspetti meno positivi, di quello riscontrabile per questo settore dell'entrata, apparendo quivi tali aspetti in misura più marcata.

Le riscossioni sopra-indicate sono, come già detto, di 7.700 mld (-1,4%) inferiori a quelle dello scorso anno, importo, questo, più che doppio di quello relativo alla diminuzione registrata per gli accertamenti (-3.832 mld, -0,6%). Come per gli accertamenti, anche per le riscossioni è la prima volta che negli anni '90 si verifica una diminuzione rispetto agli anni precedenti. Il fenomeno indubbiamente si spiega con la diminuzione degli accertamenti a seguito delle trasformazioni strutturali che sta subendo il sistema impositivo nella logica del federalismo fiscale. La riduzione degli accertamenti non basta, però, a spiegare la *misura* della diminuzione delle riscossioni, che, come si è visto, è risultata più che doppia di quella dei primi. Il resto della spiegazione sta, infatti, nella riduzione di 0,7 punti percentuali (dal 95,2% al 94,5%) della quota di accertamenti riscossi, che nel triennio 1995-97 si era mantenuta stabilmente al di sopra del 95%. La riduzione della quota di accertamenti riscossi è, naturalmente, una spia di varie possibili disfunzioni, che vanno dal peggioramento della qualità degli accertamenti a carenze dell'attività contenziosa e di riscossione. Ed è solo in ragioni di questo tipo che la spiegazione va cercata, non trovandoci in una situazione caratterizzata dall'aumento della base da riscuotere.

Interessante è, a tal proposito, osservare che il calo dell'indice di riscossione è sostanzialmente attribuibile a due imposte: l'ILOR e l'IVA. Per quanto riguarda l'ILOR (cap. 1025), la quota di accertamenti riscossi è scesa dall'88,5% al 70,2% (con un effetto di minori riscossioni per 1.538 mld). Per l'IVA, la riduzione è stata minore, dal 96,5% al 93,1%, ma, essendo maggiore la base di riferimento, l'effetto in termini di minori riscossioni risulta abbastanza elevato: 5.057 mld. Nel caso dell'ILOR, la spiegazione della minore riscuotibilità degli accertamenti va sicuramente cercata nel fatto che, con l'avvenuta soppressione dell'imposta, tra gli accertamenti tende ad aumentare il peso di quelli relativi a più vecchie e contestate partite da riscuotere a mezzo ruoli (35% nel 1998 rispetto a meno del 13% nel 1997). Una spiegazione analoga vale, però, anche per l'IVA (il peso relativo degli accertamenti da riscuotere a mezzo ruoli è passato dal 2,4% nel 1997 al 5,6% nel 1998, in valori assoluti da 3.100 a 8.295 mld), con l'aggravante, però, che, mentre la quota di riscossione degli accertamenti da riscuotere a mezzo ruoli è stata per l'ILOR nel 1998 del 16%, per l'IVA si è fermata allo 0,52%, un rapporto, questo, che sembra indicare la quasi assoluta e totale infondatezza dei ruoli dell'imposta, con tutte le implicazioni da trarsi in termini di valutazione della qualità dell'attività di controllo svolta a monte dagli Uffici.

Diversamente dagli anni precedenti, la situazione risulta apparentemente migliorata per quanto riguarda le riscossioni dei residui, complessivamente salite dal 6 al 7% dei residui da riscuotere iniziali riaccertati. Molto più significativo del rapporto percentuale è tuttavia quello delle riscossioni in valore assoluto che nel 1998 sono aumentate in misura solo marginale, di 155 mld (+3%) rispetto al 1997, che aveva, però fatto registrare un importo inferiore del 33% a quello del 1996 e del 43% a quello del 1995. Risulta, quindi, evidente che non si profila alcuna inversione di tendenza. Lo stesso apparente miglioramento indicato dall'aumento della quota dei residui riscossi è in realtà dovuto alla riduzione della base di riferimento, come risultato di operazioni di riaccertamento contabile, il cui saldo è risultato negativo per 33.611 mld¹⁵.

¹⁴ Le riscossioni sui residui delle entrate di Titolo III incidono poco e sono, peraltro, solo marginalmente diminuite, da circa 152 mld nel 1997 a poco più di 149 nel 1998.

Andando nel dettaglio, un miglioramento nella riscossione dei residui va registrato per le due maggiori imposte. Per l'IRPEF si riscontra un aumento rispetto al 1997 di 361 mld in valore assoluto e del 43,5% in termini relativi. Tenendo presenti le avvertenze sopra formulate, per tale imposta va anche rilevato il raddoppio della quota di residui riscossi. Meno rilevanti, ma comunque significativi, i miglioramenti che si registrano per l'IVA: +176 mld in valore assoluto, +15% in termini relativi ed aumento della quota dei residui riscossi dal 5,5% all'8%. Miglioramenti anche per l'imposta sul patrimonio netto (+527 mld), per l'imposta sostitutiva (+91) e per l'imposta di registro (+30). In calo, invece, le riscossioni sui residui di ILOR (-104 mld e -34,3%) e IRPEG (-45 mld e -12,3%)¹⁵.

2.3.3 Altre entrate.

L'andamento delle riscossioni e la formazione dei residui nel comparto delle **entrate extra-tributarie** è, in raffronto con il comparto delle entrate tributarie, influenzato dall'aumento della quota di accertamenti riscossi, da un lato, e dal diverso andamento della riscossione dei residui, dall'altro.

La quota di accertamenti riscossi è nel 1998 risultata significativamente inferiore a quella delle entrate tributarie - 90,1% rispetto a 94,5% - a testimonianza dell'esistenza di distorsioni gestionali, trattandosi in buona parte di entrate di fonte contrattuale che dovrebbero assicurare un esito non aleatorio nella realizzazione dei crediti. Va tuttavia registrato un miglioramento rispetto ai due anni precedenti, quando il rapporto, dopo aver superato il 93% nel 1995, era sceso a circa 85% nel 1996 ed a 87,8% nel 1997. Grazie al recupero verificatosi, le riscossioni di competenza, nonostante la diminuzione degli accertamenti, sono, sia pure di poco, aumentate - da 36.380 a 36.986 mld (+606 mld, +1,7%).

Andamento del tutto diverso va, invece, registrato per la riscossione dei residui che nel 1998 è stata pari a 2.709 mld, con una diminuzione di 1.267 mld, e cioè del 31,9%, rispetto al 1997, nonostante l'aumento dei residui iniziali da riscuotere da 14.828 a 21.754 mld, ulteriormente aumentati a 24.463 per effetto dei riaccertamenti. L'andamento divergente dei valori assoluti per le riscossioni (in diminuzione) e dei residui da riscuotere (in aumento) ha comportato una riduzione del grado di riscossione dei residui, dimezzatosi rispetto al 1997 (dal 21,5% all'11,1%). La spiegazione di questo andamento va a sua volta individuata nell'aumento della quota dei residui provenienti dagli esercizi anteriori (dal 74,6% all'84,3%), ovviamente di più difficile smaltimento.

Scarsa rilevanza ha l'analisi delle riscossioni e della formazione dei residui per le **entrate in conto capitale**, in quanto la quota degli accertamenti riscossi si mantiene sempre al di sopra del 99,9%. Ed infatti, il totale dei residui da riscuotere al 31 dicembre 1998 era di 24,6 mld in tutto (a fronte di 25.610 per le entrate extra-tributarie e di 102.203 per le entrate tributarie), dei quali 22 (90%) derivanti da esercizi anteriori.

2.3.4 Residui per somme da versare.

L'ammontare di 54.361 mld (+30,1% rispetto al 1997) raggiunto a fine esercizio dalle somme rimaste da versare trova analitica dimostrazione in un allegato al consuntivo

¹⁵ Senza tali operazioni contabili il rapporto in questione sarebbe sceso al di sotto del 5%. Ed ancora maggiore sarebbe stato il ridimensionamento se non fossero state cancellate dal rendiconto le partite creditorie in due successive fasi emerse in sede di pre-consuntivo: se fosse stato mantenuto l'importo iniziale per i riaccertamenti, la quota dei residui riscossi sarebbe, infatti, risultata del 2,2%.

¹⁶ A conferma della scarsa significatività che, presa da sola, ha la quota di residui riscossi, va rilevato che, nonostante le riduzioni evidenziate nei valori assoluti e relativi, rispetto all'anno precedente essa risulta sostanzialmente invariata per l'ILOR ed addirittura in aumento per l'IRPEG (dal 3,4% al 4,2%), per effetto dei consistenti riaccertamenti contabili in diminuzione operati (circa 6.000 mld per l'ILOR e 7.500 per l'IRPEG).

dell'entrata¹⁷, riferito distintamente alle entrate amministrate dal Ministero del tesoro, per un totale di 62 mld 259 milioni, a quelle amministrate dal Ministero delle finanze, per 54.258 mld, ed a quelle raggruppate sotto la voce "Altri", per 40 milioni. Tali importi riguardano somme dovute dai contabili erariali, per 34.094 mld (+9,5% sul 1997)¹⁸, e somme acquisite direttamente dalle regioni ad autonomia ordinaria (39 milioni circa), dalla Regione Siciliana (19.184 mld, +89% sul 1997) e da quella Sarda (1.082 mld, +86%), somme tutte da regolare a carico della spesa, mediante l'emissione di mandati commutabili in quietanze di entrata.

Come si è prima accennato, è la prima volta in cui si ha un'espansione così marcata dell'importo dei resti da versare (+30,1% in un solo anno). La spiegazione di tale fatto viene data nella nota preliminare al conto consuntivo dell'entrata e sarebbe duplice: slittamento all'inizio del 1999 di una serie di regolazioni contabili per 18.213 mld che erano state preordinate per fine esercizio 1998; il "parcheggio" in tesoreria¹⁹ di 7.720 mld relativi al gettito IRAP di spettanza erariale (quale compensazione dell'abolita imposta patrimoniale e quale eccedenza per il fondo di compensazione interregionale) a bilancio nel 1999 per una quota provvisoria (circa 6.350 mld), in attesa del definitivo congruaglio. E' evidente che senza questi slittamenti la consistenza dei residui, in generale, e dei residui da versare, in particolare, sarebbe stata, ovviamente, più contenuta.

I problemi relativi a tali pendenze sono stati trattati più volte dalla Corte - nelle precedenti relazioni annuali, così come nel referto specifico dello scorso anno, redatto a richiesta della Camera dei deputati, sui residui attivi e passivi. In particolare, la relazione annuale sul rendiconto 1997 se ne era occupata con specifico riguardo all'applicazione dell'art.54, comma 16 della legge n. 449 del 1997, secondo il quale talune spese, fra le quali quelle relative alle regolazioni contabili, e cioè alle pendenze suddette, debbono imputarsi alla competenza dell'esercizio in cui le spese medesime vengono disposte. A tal proposito, la Corte formulava una serie di considerazioni che, in mancanza di congruenti iniziative da parte della RGS, vanno nuovamente riproposte ed aggiornate.

Nella relazione dello scorso anno si partiva dall'osservazione che le pendenze attive da regolare - mediante mandati da commutare in quietanze d'entrata - a carico degli appositi stanziamenti di spesa sono denominate attive solo per il rispetto dovuto della disciplina contabile, fondata, fra l'altro, sul principio di accertamento al lordo delle entrate. In realtà, esse sono, invece, da considerarsi definitivamente indisponibili, in quanto si tratta di crediti dello Stato che si estinguono per compensazione - già, peraltro, concretizzatasi nel mancato afflusso alla tesoreria delle somme interessate - con quelli vantati dai concessionari della riscossione, per compensi o per rimborsi²⁰, nonché dalle Regioni in forza della normativa concernente le risorse di loro spettanza. La mancata percezione della definitiva indisponibilità di tali somme è quindi dovuta al loro mantenimento fra quelle in attesa di versamento. Conseguentemente, ed ancorché il dettato legislativo concerna letteralmente il solo lato della spesa, nel cancellare dal bilancio i residui passivi costituiti da spese relative alle regolazioni contabili, per imputare le spese stesse, ai sensi, appunto, del comma 16 dell'art. 54 della legge n. 449 del 1997, alla competenza dell'esercizio in cui le spese medesime vengono disposte, dal bilancio si sarebbero

¹⁷ Allegato n.23.

¹⁸ Fra le partite di maggior rilievo relative agli agenti contabili, quelle relative all'IRPEF (8.083 mld), all'IVA (2.356 mld), all'IRPEG (1.828 mld), all'imposta sul consumo dei tabacchi (1.562 mld) ed all'imposta di bollo (1.067 mld).

¹⁹ Per le difficoltà incontrate dall'apposita "struttura di gestione" di ripartire, tenendo conto delle compensazioni effettuate, i versamenti unici modello "F24" tra i diversi enti percettori.

²⁰ A causa dei ritardi delle procedure - dovuti, fra l'altro, anche a sottostime degli stanziamenti di spesa - l'attesa della regolazione contabile supera anche l'esercizio successivo a quello di competenza, come emerge dal fatto che dell'ammontare complessivo dei residui finali da versare il 43,5%, pari a 23.626 mld, proviene ancora da anni precedenti all'ultimo esercizio chiuso (lo scorso anno l'incidenza era di gran lunga inferiore: un quarto e circa 11.000 mld).

dovute contestualmente cancellare anche le corrispondenti partite attive²¹. E ciò, per evitare di mantenere una esposizione di crediti non più bilanciata, come, invece, prima avveniva, da quella dei debiti strettamente ad essi collegati, e finendo, in tal modo, con l'alterare i saldi e compromettere l'equilibrio complessivo fra entrate e spese.

A conclusione dell'analisi sui resti da versare, va ricordato che, con riferimento a quanto già argomentato nelle passate relazioni al Parlamento con riguardo sia alla gestione dell'entrata, sia al capitolo sul Ministero delle finanze, un'indagine programmata dalla Sezione del controllo²² ha conclusivamente consentito di accertare che fino a tutto il 1997, in violazione del principio del bilancio al lordo, le entrate relative alle tasse automobilistiche ed all'imposta sugli spettacoli sono state iscritte al netto degli aggr e dei compensi di riscossione spettanti all'ACI ed alla SIAE in qualità di enti riscuotitori, spese che, pertanto, non hanno mai trovato rappresentazione in bilancio²³. Proprio in relazione alle sollecitazioni pervenute dalla Corte attraverso le richieste istruttorie per lo svolgimento di tale indagine, con il provvedimento di assestamento del bilancio per l'anno 1998 è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle finanze e nell'ambito dell'Unità previsionale 4.1.1.0 (funzionamento), il capitolo 3448 — *Spese per i compensi all'Automobil Club d'Italia ed alla Società italiana degli autori ed editori*, con una previsione definitiva di competenza di 300 mld. In consuntivo, su tale capitolo risultano impegni per 108 mld circa, 192 mld di economie e nessun pagamento. E' evidente, quindi, che si è voluto così predisporre lo strumento necessario per poter bilanciare dal lato della spesa l'iscrizione al lordo — iniziata anch'essa con il rendiconto 1998 — delle entrate derivanti dalle imposte in questione²⁴.

2.3.5 Riaccertamenti.

L'argomento, trattato nelle relazioni degli anni passati, e più volte richiamato, per la sua centralità, nei precedenti paragrafi, va anche quest'anno appositamente ripreso per la rilevanza che le corrispondenti correzioni contabili hanno assunto, in aumento in sede di pre-consuntivo, e in diminuzione, in sede di consuntivo. Si è già più volte accennato, infatti, alla circostanza che, prima di approdare al dato di consuntivo di -28.877 mld, si sia passati attraverso importi riaccertati indicati inizialmente in +130.065 e poi in +7.089, con un campo di variazione di ben 159.000 mld circa. Si tratta, in realtà, di una circostanza non nuova, in quanto analoga a quella riscontrata per il consuntivo 1996, quando emersero riaccertamenti dell'ordine di 115.000 mld rispetto agli oltre 121.000 mld di oggi e che, dopo l'interessamento della Corte, vennero drasticamente ridimensionati, trattandosi di cifre connesse a taluni singoli accertamenti fiscali di anomala entità (particolarmente nell'imposta sul valore aggiunto)²⁵.

I riaccertamenti del preconsuntivo 1998 si spiegano nella stessa logica. Ed infatti, l'Amministrazione finanziaria aveva analizzato il fenomeno, riscontrando che una quota

²¹ Lasciando, naturalmente, immutato il loro mantenimento nel carico degli agenti, fino alla definitiva sistemazione contabile.

²² Ufficio riscontro e vigilanza entrate, magazzini, officina carte valori, zecca, cassa speciale: *Rappresentazione in bilancio delle entrate per tasse automobilistiche e imposte sugli spettacoli e delle relative spese per aggr e compensi di riscossione*, Roma, 1° marzo 1999.

²³ Nel decennio 1988-1997 sono stati riconosciuti aggr e compensi all'ACI per circa 651 mld (senza considerare quelli relativi alla riscossione dell'imposta erariale di trascrizione) ed alla SIAE per circa 936 mld.

²⁴ Va a tal proposito rilevato che sia le tasse automobilistiche che l'imposta sugli spettacoli hanno da ultimo subito radicali trasformazioni: le prime, con la loro devoluzione alle regioni; la seconda con la riforma introdotta dalla legge delega 3 agosto 1988, n. 288, alla quale sono seguiti il d. lgs. 23.12.1998, n. 504, che ha disposto, con decorrenza 18.2.1999, il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, ed il d. lgs. 26.2.1999, n. 60, che ha soppresso, con decorrenza 1° gennaio 2000, l'imposta sugli spettacoli, sostituendola con una nuova imposta sugli intrattenimenti, per alcune tipologie di spettacoli, e con l'applicazione del regime normale dell'IVA, per altre.

²⁵ Cfr. il volume primo, pag. 163, della decisione e della relazione al Parlamento della Corte dei conti sul rendiconto 1996.

consistente dell'ammontare dei residui (203.592 mld, pari al 91% circa del totale) atteneva a somme iscritte a ruolo relative a nove capitoli di bilancio, i più importanti dei quali sono il cap.1203 (IVA), per 98.248 mld, il cap.1244 (multe, ammende, ecc. per l'IVA), per 32.589 mld, il cap.1023 (IRPEF), per 30.930 mld e il cap.1024 (IRPEG), per 20.828 mld²⁶. Secondo quanto comunicato dall'Amministrazione, l'importo dei residui conterrebbe alcune partite, per complessivi 107.047 mld circa correlati al condono c.d. tombale e ad accertamenti IVA su Napoli di assai problematica sostenibilità e che annualmente, in sede di consuntivo, vengono eliminate. Compiendo analoga operazione per il consuntivo dell'esercizio 1998, l'entità delle somme rimaste da riscuotere si sarebbe attestata, secondo il Ministero delle finanze, a 107.047 mld circa, importo che l'Amministrazione riteneva doversi ridurre al 50% - e quindi a 48.263 mld - per valutazione di esigibilità. A seguito di queste prospettazioni, le somme da riscuotere sui residui del Titolo I (entrate tributarie) sono state in sede di preconsuntivo corrette - operando evidentemente anche altri aggiustamenti - in 105.821 mld ed in sede di consuntivo finale in 69.855 mld. Diversamente dal 1996, quindi, non solo sono state tenute fuori dal bilancio, in quanto ritenute sostanzialmente inesigibili, partite che formalmente dovevano essere iscritte in aumento, ma, per lo stesso motivo, sono anche state cancellate dal conto residui somme che vi erano state prima iscritte.

Si tratta, come appare evidente, di operazioni contabili opportunamente finalizzate a rendere il bilancio più veritiero, ma delle cui implicazioni è necessario essere consapevoli su due diversi piani. Il primo è quello di aver presente, come si è già precedentemente avvertito, che ridurre i residui da riscuotere significa far apparire migliori alcuni indicatori di bilancio (in particolare, quello dello smaltimento dei residui). Su di un piano diverso e più sostanziale, va richiamata l'esigenza che la valutazione dell'esigibilità o meno dei crediti venga affrontata non solo nella sede del bilancio, in termini *macro* ed utilizzando tecniche di natura prevalentemente statistica, ma anche in sede gestionale, attraverso l'analitica classificazione per grado di esigibilità dei crediti ai sensi del comma 2 dell'art. 268 del regolamento di contabilità generale, in collegamento con il comma 2 del precedente art. 263 dello stesso regolamento²⁷.

A tal proposito, va rilevato che quest'anno, dall'allegato n. 24 al rendiconto risulta che su 152.860 mld di somme rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio, è stata operata, ai sensi, appunto, dell'art.268 del regolamento di contabilità generale, una riduzione di 24.822 mld, pari al 16,2% del totale (lo scorso anno ci si era fermati ad una riduzione dell'8,6%). Nel conto consuntivo le somme rimaste da riscuotere sono pertanto complessivamente indicate in 128.038 mld, di cui 103.840, pari al 67,9%, considerate "di riscossione certa quantunque ritardata", con un netto ridimensionamento rispetto all'esercizio 1997, quando la stessa categoria di somme incideva sul totale per l'88,9%.

Ai fini della riduzione, le somme riconosciute come assolutamente inesigibili sono, però, in tutto 293 mld, delle quali 107 mld relative all'IVA. A parte la modestia dell'importo complessivo, sorprendono anche la modestia del contributo dell'IVA (i cui residui ammontavano, prima della riduzione, a 32.377 mld). Così come lascia perplessi che sempre per l'IVA i crediti riconosciuti di dubbia e difficile esazione siano pari a 185 mld e che gli stessi crediti ammontino per l'IRPEF (con 18.980 mld di residui a fine anno) a meno di 396 milioni, per l'ILOR (11.356 mld di resti di fine esercizio) a meno di 16 milioni e per l'IRPEG (15.124

²⁶ I residui importi riguardano il cap.1025 (ILOR) per 16.813 mld, il cap.1253/1 (definizione pendenze IVA) per 1.673 mld, nonché i capp.1234 (Indennità e interessi imposte affari), 1242/2 (condono registro) e 1245 (multe, ammende, ecc., diverse dall'IVA), rispettivamente per 1.402, 702 e 407 mld.

²⁷ Lo stesso Ministero delle finanze ha peraltro fatto presente che le valutazioni cui si è fatto riferimento sono state effettuate "in via provvisoria", rendendo noto che è "stata avviata di recente una procedura di autovalutazione, da parte dei singoli uffici finanziari, in merito al grado di probabilità di riscossione (Circolare n. 100E/98 del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle finanze) delle singole iscrizioni a ruolo". Già a partire dal prossimo anno dovrebbe essere, pertanto, possibile avere "dati più attendibili per la riduzione dei residui attivi".

mld di resti da riscuotere a fine esercizio) manchino del tutto. Le persistenti perplessità in ordine all'affidabilità di questa classificazione sono giustificate dai già ricordati modesti risultati in termini di riscossione dei residui nel 1998: 1.346 mld per l'IVA, 1.190 per l'IRPEF, 322 per l'IRPEG e 199 per l'ILOR. E' quindi di tutta evidenza che quella contenuta nell'allegato n. 24 al rendiconto, nonostante i maggiori elementi di realismo che sono stati introdotti rispetto ai passati esercizi finanziari, appare tuttora una classificazione scarsamente attendibile. Ci si trova, in altri termini, di fronte ad adempimenti che appaiono ancora di tipo prevalentemente **formale**, che prestano insufficiente attenzione a considerazioni e ad impegni di tipo sostanziale.

Sulla scorta di questo elemento, e degli altri prima considerati, devono essere confermate e ribadite le non favorevoli valutazioni, espresse da ultimo anche nella relazione dello scorso anno, in ordine allo scarso impegno con il quale da parte degli organi competenti vengono assolti gli obblighi di controllo sul corretto, completo e tempestivo espletamento delle procedure amministrative e contabili, così come alla diretta tenuta delle relative scritture.

TABLE

COMPENSA										RESIDUI ANNI PRECEDENTI										CASSA										RIEPILOGO													
PRELIM 1963-1969	ANVERGEMENTI										TOTALE a+b+c+d+e	BENEFICIARI										PRELIM. 1963-1969	VERBALE										TOTALE a+b+c+d+e	BENEFICIARI FINALI (1963-1969) - total per tutti gli anni									
	No. beneficiari					No. beneficiari						No. beneficiari					No. beneficiari						No. beneficiari					No. beneficiari						No. beneficiari									
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e		a	b	c	d	e	a	b	c	d	e		a	b	c	d	e	a	b	c	d	e		a	b	c	d	e					

1961	419 812 500	413 006 961	11 971 825	37 615 393	106 131 615	1 006 412	11 111 111					72 716 645	14 401 046	41 169 443	7 767 907	20 603 113	30 793 118	30 793 118	30 793 118	30 793 118	30 793 118	30 793 118	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 500	129 134 50

ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO - SERIE STORICA
CATEGORIE ECONOMICHE[illegible]

Favola 2.2

Qualification of Director

CONTABILITÀ																		
PREV. 1970 SOTTO S	S	ACCRETAMENTI			SALDO			SALDO										
		ACCRETAMENTI			SALDO			SALDO										
		ACCRETAMENTI			SALDO			SALDO										
RESIDUI ANNI PRECEDENTI																		
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI																		
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO																		
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONE																		
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO																		
CATEGORIA XI - RECUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI																		
CATEGORIA XII - PARTIE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA																		
CATEGORIA XIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XIV - CASSA																		
CATEGORIA XV - VERBALE																		
CATEGORIA XVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXVIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXX - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXI - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIII - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXXIV - RIFILISCO																		
CATEGORIA XXXXX																		

[illegible]

ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO - SERIE STORICA
CAPITOLI DELLE PRINCIPALI IMPOSTE[illegible]

(201) *pp jooq/juu*

[illegible]

COMPENSAZIONE																				
PRELIEVO ESCLUSIVO	ALTERNATIVE				RISERVA		RISERVA													
	In lire		In lire		In lire	In lire	In lire													
In lire	In lire	In lire	In lire	In lire			In lire	In lire	In lire											
CAPITOLO 1901 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1902 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1903 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1904 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1905 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1906 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1907 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1908 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1909 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1910 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1911 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1912 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1913 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1914 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1915 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1916 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1917 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1918 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1919 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1920 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1921 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1922 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1923 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1924 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1925 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1926 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1927 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1928 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1929 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1930 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1931 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1932 - ADDIZIONE																				
CAPITOLO 1933 - ADDIZIONE																				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO - SERIE STORICA
CAPITOLI DELLE PRINCIPALI IMPOSTE
(milioni di lire)

(millioni di lire)

COMPETENZA	a	b = c + d + e	f	g	h = g + d	i = h + e	j = i + f	k = j + g	l = k + h
PREV. DEFIN.	ATTIVITÀ	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA
TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE

1949	376.000	308.716				308.716			308.716
1950	390.000	321.000				321.000			321.000
1951	390.000	321.000				321.000			321.000
1952	390.000	321.000				321.000			321.000
1953	390.000	321.000				321.000			321.000
1954	390.000	321.000				321.000			321.000
1955	390.000	321.000				321.000			321.000
1956	390.000	321.000				321.000			321.000
1957	390.000	321.000				321.000			321.000
1958	390.000	321.000				321.000			321.000
1959	390.000	321.000				321.000			321.000
1960	390.000	321.000				321.000			321.000

1961	390.000	321.000				321.000			321.000
1962	390.000	321.000				321.000			321.000
1963	390.000	321.000				321.000			321.000
1964	390.000	321.000				321.000			321.000
1965	390.000	321.000				321.000			321.000
1966	390.000	321.000				321.000			321.000
1967	390.000	321.000				321.000			321.000
1968	390.000	321.000				321.000			321.000
1969	390.000	321.000				321.000			321.000
1970	390.000	321.000				321.000			321.000
1971	390.000	321.000				321.000			321.000

1972	390.000	321.000				321.000			321.000
1973	390.000	321.000				321.000			321.000
1974	390.000	321.000				321.000			321.000
1975	390.000	321.000				321.000			321.000
1976	390.000	321.000				321.000			321.000
1977	390.000	321.000				321.000			321.000
1978	390.000	321.000				321.000			321.000
1979	390.000	321.000				321.000			321.000
1980	390.000	321.000				321.000			321.000
1981	390.000	321.000				321.000			321.000
1982	390.000	321.000				321.000			321.000

1983	390.000	321.000				321.000			321.000
1984	390.000	321.000				321.000			321.000
1985	390.000	321.000				321.000			321.000
1986	390.000	321.000				321.000			321.000
1987	390.000	321.000				321.000			321.000
1988	390.000	321.000				321.000			321.000
1989	390.000	321.000				321.000			321.000
1990	390.000	321.000				321.000			321.000
1991	390.000	321.000				321.000			321.000
1992	390.000	321.000				321.000			321.000
1993	390.000	321.000				321.000			321.000

RESIDUI ANNI PRECEDENTI	a	b = c + d + e	f	g	h = g + d	i = h + e	j = i + f	k = j + g	l = k + h
PREV. DEFIN.	ATTIVITÀ	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA
TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE

1949	376.000	308.716				308.716			308.716
1950	390.000	321.000				321.000			321.000
1951	390.000	321.000				321.000			321.000
1952	390.000	321.000				321.000			321.000
1953	390.000	321.000				321.000			321.000
1954	390.000	321.000				321.000			321.000
1955	390.000	321.000				321.000			321.000
1956	390.000	321.000				321.000			321.000
1957	390.000	321.000				321.000			321.000
1958	390.000	321.000				321.000			321.000
1959	390.000	321.000				321.000			321.000
1960	390.000	321.000				321.000			321.000

1961	390.000	321.000				321.000			321.000
1962	390.000	321.000				321.000			321.000
1963	390.000	321.000				321.000			321.000
1964	390.000	321.000				321.000			321.000
1965	390.000	321.000				321.000			321.000
1966	390.000	321.000				321.000			321.000
1967	390.000	321.000				321.000			321.000
1968	390.000	321.000				321.000			321.000
1969	390.000	321.000				321.000			321.000
1970	390.000	321.000				321.000			321.000
1971	390.000	321.000				321.000			321.000

1972	390.000	321.000				321.000			321.000
1973	390.000	321.000				321.000			321.000
1974	390.000	321.000				321.000			321.000
1975	390.000	321.000				321.000			321.000
1976	390.000	321.000				321.000			321.000
1977	390.000	321.000				321.000			321.000
1978	390.000	321.000				321.000			321.000
1979	390.000	321.000				321.000			321.000
1980	390.000	321.000				321.000			321.000
1981	390.000	321.000				321.000			321.000
1982	390.000	321.000				321.000			321.000

1983	390.000	321.000				321.000			321.000
1984	390.000	321.000				321.000			321.000
1985	390.000	321.000				321.000			321.000
1986	390.000	321.000				321.000			321.000
1987	390.000	321.000				321.000			321.000
1988	390.000	321.000				321.000			321.000
1989	390.000	321.000				321.000			321.000
1990	390.000	321.000				321.000			321.000
1991	390.000	321.000				321.000			321.000
1992	390.000	321.000				321.000			321.000
1993	390.000	321.000				321.000			321.000

COMPETENZA	a	b = c + d + e	f	g	h = g + d	i = h + e	j = i + f	k = j + g	l = k + h
PREV. DEFIN.	ATTIVITÀ	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA
TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE

1949	376.000	308.716				308.716			308.716
1950	390.000	321.000				321.000			321.000
1951	390.000	321.000				321.000			321.000
1952	390.000	321.000				321.000			321.000
1953	390.000	321.000				321.000			321.000
1954	390.000	321.000				321.000			321.000
1955	390.000	321.000				321.000			321.000
1956	390.000	321.000				321.000			321.000
1957	390.000	321.000				321.000			321.000
1958	390.000	321.000				321.000			321.000
1959	390.000	321.000				321.000			321.000
1960	390.000	321.000				321.000			321.000

1961	390.000	321.000				321.000			321.000
1962	390.000	321.000				321.000			321.000
1963	390.000	321.000				321.000			321.000
1964	390.000	321.000				321.000			321.000
1965	390.000	321.000				321.000			321.000
1966	390.000	321.000				321.000			321.000
1967	390.000	321.000				321.000			321.000
1968	390.000	321.000				321.000			321.000
1969	390.000	321.000				321.000			321.000
1970	390.000	321.000				321.000			321.000
1971	390.000	321.000				321.000			321.000

1972	390.000	321.000				321.000			321.000
1973	390.000	321.000				321.000			321.000
1974	390.000	321.000				321.000			321.000
1975	390.000	321.000				321.000			321.000
1976	390.000	321.000				321.000			321.000
1977	390.000	321.000				321.000			321.000
1978	390.000	321.000				321.000			321.000
1979	390.000	321.000				321.000			321.000
1980	390.000	321.000				321.000			321.000
1981	390.000	321.000				321.000			321.000
1982	390.000	321.000				321.000			321.000

1983	390.000

(segue) Tavola 2.3

3. Gestione della spesa.

3.1 *L'evoluzione dell'ultimo sessennio.*

I dati consuntivi del 1998 relativi ai maggiori aggregati di finanza pubblica (settore statale e conto delle P.A.) — ampiamente noti — sono caratterizzati da un sostanziale consolidamento dei risultati conseguiti nel precedente esercizio.

In questa sede viene, invece, focalizzata l'attenzione sugli andamenti di bilancio, attraverso il vaglio delle risultanze del rendiconto generale dello Stato. In un'ottica di continuità con la metodologia adottata nella precedente relazione, viene assunto come punto di partenza per le valutazioni della Corte l'anno 1992, onde verificare incidenza e tenuta delle manovre correttive attuate negli anni successivi.

Per ripercorrere le tappe del percorso di risanamento del bilancio e la sua consistenza è stata elaborata la tavola 3.1.

Al fine di consentire l'omogeneità dei confronti, l'esito degli esercizi ricompresi nel periodo 1993-98 viene depurato dei dati che non trovano riscontro nell'effettiva attività gestoria dell'anno di riferimento²⁸ mentre nei conti del 1992 — assunto come anno base — non figurano poste di tale natura.

La gestione del 1998 interrompe la curva discendente degli oneri in rapporto al PIL culminata nell'esito del 1997, ad eccezione della spesa per interessi che anzi segna un più accentuato declino.

Rispetto all'anno base la spesa finale di competenza scende, in percentuale del PIL, dal 41,8 al 33,9%, ma risale di sette decimi di punto nei confronti del 1997.

I rispettivi pagamenti si flettono dal 40,5 al 31,5%, recuperando però due punti sull'anno precedente interessato, come è noto, da severe misure di contenimento della cassa.

Analogo fenomeno si registra per la spesa corrente: la gestione del 1998 annulla in parte (due decimi di punto per gli impegni e più di un punto per i pagamenti) i forti progressi registrati fino al 1997 (circa sette punti percentuali sulla competenza e quasi nove sulla cassa).

Nel confronto col 1997 la spesa in conto capitale recupera mezzo punto di impegni e circa un punto di pagamenti, ma risulta ancora ben al di sotto del livello registrato nel 1992.

In termini diversi si pone l'evoluzione della spesa complessiva che, gravata da ingenti oneri per rimborso di prestiti, espone un aumento di oltre un punto sulla gestione di competenza e una sostanziale stazionarietà dei pagamenti, vanificando così l'evoluzione compiuta fino al 1997.

Il livello della spesa per interessi segna una flessione di oltre due punti sull'anno base e di più di tre punti sul 1993, guadagnando lo spazio di circa un punto e mezzo nei riguardi del 1997.

Torna a crescere di oltre un punto e mezzo sulla competenza l'impatto degli oneri correnti diversi dagli interessi; sulla cassa l'incidenza dello stesso aggregato s'accresce di due punti e mezzo, cosicché il miglioramento del rapporto sul PIL rispetto all'anno base si ridimensiona (poco più di quattro punti e mezzo per gli impegni e cinque punti e mezzo per i pagamenti).

²⁸ Le partite in parola riguardano:

- regolazioni debitorie (12.000 e 7.370 mld nel 1993); (10.000 e 3.093 mld nel 1994); (9.089 e 565 mld nel 1995); (9.276 e 12.297 mld nel 1996); (6.424 e 6.246 mld nel 1998);
- somme finalizzate alla costituzione del conto "disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" (30.670 mld di impegni e pagamenti nel 1993);
- rimborsi IVA effettuati dai concessionari della riscossione (13.870 e 7.757 mld nel 1995); (13.640 e 14.073 mld nel 1996); (9.156 e 14.600 mld nel 1997); (21.710 e 21.365 mld nel 1998);
- somme destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (5.995 e 5.921 mld nel 1994); (2.600 e 2.674 mld nel 1995); (6.253 e 6.249 mld nel 1996); (41.775 e 41.779 mld nel 1997); (23.970 mld di impegni e pagamenti nel 1998).

Tavola 3.1

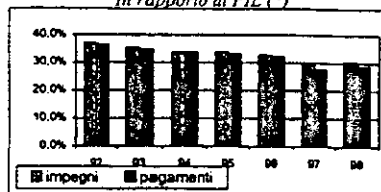
PRINCIPALI AGGREGATI DI SPESA SERIE STORICA 1992-1998

(miliardi di lire)

SPESA CORRENTE

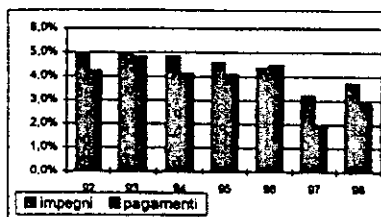
Anno	Impegni	var. % es. prec.	Pagamenti	var. % es. prec.
92	554.119	—	545.144	—
93	544.217	-1,8	537.416	-1,4
94	546.924	0,5	551.834	2,7
95	593.570	8,5	578.927	4,9
96	607.144	2,3	597.368	3,2
97	581.332	-4,3	534.321	-10,6
98	611.865	5,3	579.724	8,5

In rapporto al PIL (*)



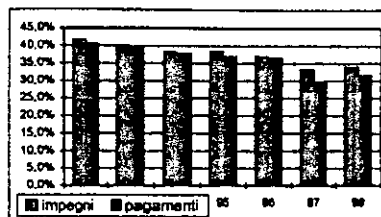
SPESA IN CONTO CAPITALE

Anno	Impegni	var. % es. prec.	Pagamenti	var. % es. prec.
92	73.460	—	63.576	—
93	76.350	3,9	74.724	17,5
94	78.991	3,5	67.444	-9,7
95	80.405	1,8	71.570	6,1
96	81.089	0,9	82.850	15,8
97	61.957	-23,6	38.265	-53,8
98	75.101	21,2	57.925	51,4



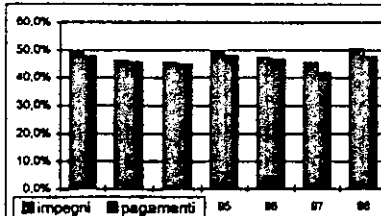
SPESA FINALE

Anno	Impegni	var. % es. prec.	Pagamenti	var. % es. prec.
92	627.579	—	608.720	—
93	620.567	-1,1	612.140	0,6
94	625.915	0,9	619.278	1,2
95	673.975	7,7	650.498	5,0
96	688.233	2,1	680.218	4,6
97	643.289	-6,5	572.586	-15,8
98	686.966	6,8	637.649	11,4



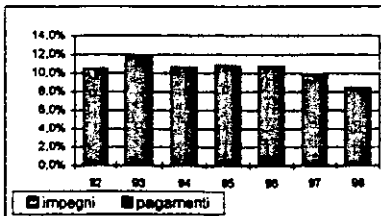
SPESA COMPLESSIVA

Anno	Impegni	var. % es. prec.	Pagamenti	var. % es. prec.
92	738.466	—	718.763	—
93	716.017	-3,0	707.916	-1,5
94	746.174	4,2	733.641	3,6
95	862.086	15,5	844.605	15,1
96	877.766	1,8	869.680	3,0
97	879.740	0,2	809.394	-6,9
98	1.017.365	15,6	964.368	19,1



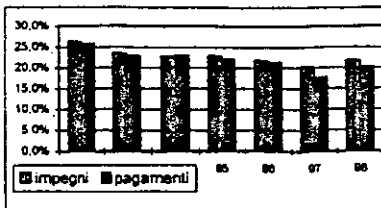
INTERESSI

Anno	Impegni	var. % es. prec.	Pagamenti	var. % es. prec.
92	157.316	—	157.224	—
93	180.450	14,7	182.843	16,3
94	174.334	-3,4	174.225	-4,7
95	190.818	9,5	189.277	8,6
96	200.187	4,9	199.608	5,5
97	190.215	-5,0	191.470	-4,1
98	170.885	-10,2	170.420	-11,0



SPESA CORRENTE (al netto degli interessi)

Anno	Impegni	var. % es. prec.	Pagamenti	var. % es. prec.
92	396.803	—	387.921	—
93	363.767	-8,3	354.574	-8,6
94	372.590	2,4	377.609	6,5
95	402.752	8,1	389.651	3,2
96	406.957	1,0	397.760	2,1
97	391.117	-3,9	342.851	-13,8
98	440.980	12,7	409.304	19,4



(*) Eventuali scostamenti rispetto ai dati pubblicati nelle precedenti relazioni sono da attribuire alle periodiche revisioni delle serie storiche del PIL.

Gran parte del calo è da attribuire peraltro ai mutati assetti della finanza sanitaria, previdenziale, regionale e locale, che hanno comportato la fuoriuscita dal bilancio dello Stato di rilevanti componenti di spesa, complessivamente quantificabili in non meno di quattro punti percentuali di PIL.

3.2 I risultati di competenza rispetto agli obiettivi programmatici.

Le regole di variazione della spesa assunte per il bilancio di competenza dello Stato con il D.P.E.F. relativo alla manovra di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 prevedevano in termini di incidenza sul PIL (al netto delle regolazioni debitorie, dei rimborsi IVA e delle operazioni relative al fondo ammortamento dei titoli di Stato):

- un contenimento della spesa finale, da ricondurre alla soglia del 33,84%;
- una discesa, peraltro trascurabile, della spesa diversa dagli interessi, per cui veniva fissato un rapporto del 21,66%;
- un calo degli oneri per interessi, programmato intorno all'8,70%;
- una sostanziale invarianza della spesa in conto capitale, il cui impatto era previsto nella misura del 3,48%.

I risultati dell'esercizio 1998 sono sostanzialmente coerenti con le previsioni. La spesa finale si ferma, infatti, al 33,94%. La spesa corrente diversa dagli interessi si commisura al 21,79%. Margini più ampi di variazione rispetto agli obiettivi programmatici si riferiscono all'incremento della spesa in conto capitale (+0,25%), che risulta pienamente compensato da una corrispondente maggiore discesa degli oneri per interessi.

3.3 Sintesi della gestione²⁹.

3.3.1 Anche il consuntivo 1998 è gravato da una serie di voci sganciate dalle vicende gestorie dell'anno e caratterizzate, comunque, da particolari procedure di contabilizzazione connesse alla contestuale rappresentazione di partite di entrata: regolazioni debitorie (6.424 e 6.246 mld); rimborsi IVA effettuati dai concessionari della riscossione (21.710 e 21.365 mld); operazioni relative al Fondo ammortamento titoli di Stato (23.970 mld).

Il complesso di tali registrazioni di spesa (52.104 e 51.581 mld)³⁰ non è lontano dagli importi della stessa natura che figuravano nei conti dal 1997 (50.931 e 56.379 mld).

Il livello dei pagamenti — depresso dalla manovra del 1997 — si rialza su tutti i macroaggregati di bilancio (spesa finale +11,4%; spesa corrente +8,5%; spesa in conto capitale +51,4%); d'altra parte gli impegni — ridimensionati nel precedente esercizio per effetto, soprattutto, della cancellazione dei cosiddetti residui contabili — riprendono un ritmo espansivo (spesa finale +6,8%; spesa corrente +5,3%; spesa in conto capitale +21,2%).

Ricomincia, inoltre, la corsa della spesa complessiva (+15,6 e +19,1%) — stazionaria nel 1997 sul lato della competenza e regressiva, sebbene in misura comparativamente inferiore agli altri macroaggregati, sul piano della cassa — gravata da una nuova accelerazione del rimborso dei prestiti (+39,7 e +38%). La spesa corrente diversa dagli interessi (+12,7 e +19,4%) non solo riassorbe la riduzione del 1997, ma sopravanza anche gli esiti del 1996. Gran parte della sua ripresa è dovuta all'area dei trasferimenti (+13,7 e +28,2%), lievitati di oltre 30.000 mld in termini di impegni e per più di 49.000 mld sul versante dei pagamenti.

Una crescita di circa 9.500 mld (+6,7%) e di quasi 12.000 mld (+8,3%) segnano gli oneri di funzionamento, alimentati sia dalla spesa per acquisto di beni e servizi (+4.729 e +5.144

²⁹ Nella illustrazione dei dati sono spesso indicati due importi e due percentuali; i primi riguardano nell'ordine impegni e pagamenti; le seconde indicano i relativi scostamenti sull'anno precedente.

³⁰ Non si ritiene di aggiungere la somma di 13.177 mld — quantificata in alcune tabelle predisposte dal Ministero del tesoro — relativa a quote sostitutive di anticipazioni all'INPS, distribuita su una pluralità di capitali del Ministero del lavoro e non aventi distinta evidenziazione contabile.

mld) — in parte sospinta dalla maggiore contabilizzazione di aggi esattoriali — sia dalla spesa per il personale in servizio (+4.410 e +6.487 mld), su cui incide l'incremento della contribuzione aggiuntiva prevista dalla riforma pensionistica e pari a 12.650 e 12.863 mld.

Il gravame degli interessi (-10,2 e -11%) si alleggerisce di oltre 19.000 mld sugli impegni e per più di 21.000 sui pagamenti, ma riesce solo in parte a contrastare l'evoluzione della spesa corrente.

Gli inediti coefficienti di crescita della spesa in conto capitale sono in buona misura da collegare ai trasferimenti (+4.124 e +15.587 mld; +9,2 e +66,9%), che — crollati nel 1997 — restano comunque ben al di sotto del livello registrato nel 1996.

Cresce del 30,7 e del 36,7% la spesa per investimenti diretti (+1.600 mld), la cui dimensione finanziaria (6.898 e 6.001 mld) è di per sé poco consistente.

Si riespano le partite finanziarie (+3.800 e +2.000 mld; +39,3 e +19,7%).

3.3.2 La cospicua ripresa dei pagamenti totali — quasi tutta concentrata sulla parte corrente — produce un rialzo dei coefficienti di utilizzo delle autorizzazioni di cassa, incrementate fra l'altro di oltre 51.000 mld rispetto al 1997. L'utilizzo delle dotazioni di cassa cresce infatti dall'85,8 al'87,9% per la spesa finale; dall'87,8 all'89,9% per la spesa corrente; dal 74 al 75,5% per la spesa in conto capitale.

Un diverso andamento si registra per gli indici di smaltimento degli stanziamenti di competenza, a causa del regresso segnato dalle erogazioni in conto capitale. Alla crescita dell'incidenza per la spesa finale (da 73,4 a 75,3%) e per la spesa corrente (da 75,8 a 78%), fa riscontro il calo di quella in conto capitale (da 58,9 a 57,1%).

Il più elevato livello dei pagamenti in conto residui sia sulla parte corrente sia sul conto capitale, determina poi un netto recupero del tasso di smaltimento dei resti per tutti i macroaggregati (dal 41,9 al 59,2% la spesa finale; dal 47,8 al 75,6% la spesa corrente; dal 29,6 al 34% la spesa in conto capitale).

Influenzato dall'andamento dei pagamenti di competenza decresce il tasso di smaltimento della massa spendibile della spesa in conto capitale (dal 49,7 al 47,8%); mentre recuperano quelli della spesa corrente (dal 72 al 77,7%) e della spesa finale (dal 68,1 al 72,3%).

L'entità dei pagamenti per operazioni finali (superiori di circa 65.000 mld al dato del 1997) avrebbe dovuto comportare una riduzione del volume dei residui passivi. Ma la contestuale ripresa degli stanziamenti di competenza e degli impegni ha provocato un'ulteriore dilatazione (dell'ordine di 50.000 mld) dei residui passivi, che arrivano a sfiorare l'importo di 228.000 mld. L'area dei residui propri (pari a quasi il 90% del totale) rappresenta di per sé un'insidia per i futuri equilibri di bilancio e dovrebbe essere sottoposta ad una meticolosa ricognizione, al fine di trarre elementi di valutazione per una eventuale riforma dei meccanismi che governano l'assunzione degli impegni, in relazione alle diverse tipologie di intervento.

L'ulteriore impennata dei residui passivi sconta, soprattutto, la formazione di minori economie sulla spesa finale (tavola 3.4) per un ammontare di circa 80.000 mld, di cui 44.000 riguardanti la gestione dei residui, incisa nell'anno precedente dalle note specifiche misure di carattere meramente contabile.

Tavola 3.2

CASSA
BILANCIO DELLO STATO - SPESE FINALI (1992 - 1998)
(Miliardi di Lire)

PREV. DEF. COMP.	RESIDUI INIZIALI	MASSA SPEND.	AUTOR. CASSA	PAGAMENTI			COEFFICIENTI DI REALIZZO				
				c. / comp.	c. / residui	TOTALE	valori %				
a	b	c=a+b	d	e	f	g=e+f	d/c	g/c	g/d	e/a	f/b

TITOLO I - SPESE DI PARTE CORRENTE

92	569.336	59.750	629.086	591.514	502.982	42.162	545.144	94,0	86,7	92,2	88,3	70,6
93	564.007	64.484	628.492	594.630	497.545	47.242	544.786	94,6	86,7	91,6	88,2	73,3
94	568.808	72.805	641.613	600.471	498.895	56.032	554.927	93,6	86,5	92,4	87,7	77,0
95	630.863	71.465	702.328	660.628	544.569	42.681	587.249	94,1	83,6	88,9	86,3	59,7
96	643.428	96.297	739.725	689.197	561.145	59.126	620.271	93,2	83,9	90,0	87,2	61,4
97	658.116	104.478	762.594	625.246	498.975	49.947	548.921	82,0	72,0	87,8	75,8	47,8
98	675.202	106.363	781.565	675.693	526.914	80.421	607.335	86,5	77,7	89,9	78,0	75,6

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

92	76.337	53.824	130.161	97.050	46.464	17.112	63.576	74,6	48,8	65,5	60,9	31,8
93	107.827	58.401	166.227	133.628	81.802	23.592	105.394	80,4	63,4	78,9	75,9	40,4
94	86.975	52.862	139.837	110.238	58.269	15.096	73.365	78,8	52,5	66,6	67,0	28,6
95	87.836	60.189	148.025	116.674	54.843	19.401	74.244	78,8	50,2	63,6	62,4	32,2
96	89.092	57.771	146.863	118.423	61.522	27.577	89.099	80,6	60,7	75,2	69,1	47,7
97	110.277	50.864	161.141	108.235	64.978	15.066	80.044	67,2	49,7	74,0	58,9	29,6
98	102.397	68.960	171.356	108.514	58.456	23.439	81.895	63,3	47,8	75,5	57,1	34,0

SPESE FINALI (TITOLO I + II)

92	645.673	113.573	759.246	688.564	549.446	59.274	608.720	90,7	80,2	88,4	85,1	52,2
93	671.834	122.885	794.719	728.258	579.347	70.833	650.180	91,6	81,8	89,3	86,2	57,6
94	655.783	125.667	781.449	710.709	557.164	71.128	628.292	90,9	80,4	88,4	85,0	56,6
95	718.699	131.653	850.353	777.302	599.412	62.082	661.494	91,4	77,8	85,1	83,4	47,2
96	732.521	154.068	886.588	807.620	622.667	86.703	709.370	91,1	80,0	87,8	85,0	56,3
97	768.393	155.342	923.736	733.481	563.953	65.012	628.965	79,4	68,1	85,8	73,4	41,9
98	777.598	175.323	952.921	784.206	585.370	103.861	689.230	82,3	72,3	87,9	75,3	59,2

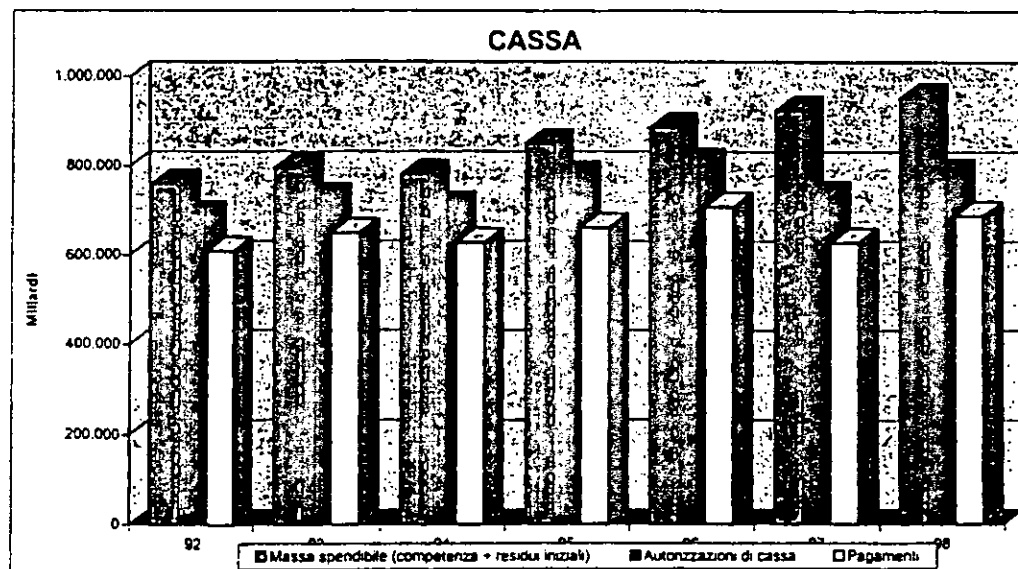


Tavola 3.3

RESIDUI PASSIVI

BILANCIO DELLO STATO - SPESE FINALI (1992 - 1998)

(Millardi di Lire)

RESIDUI NUOVA FORMAZIONE			RESIDUI VECCHIA FORMAZIONE						RESIDUI FINALI		
			CONSISTENZA INIZIALE			CONSISTENZA FINALE					
Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE
a	b	c=a+b	d	e	f=d+e	g	h	i=g+h	l=a+g	m=b+h	n=i+m

TITOLO I - SPESE DI PARTE CORRENTE

92	49.687	1.449	51.137	58.280	1.469	59.750	13.229	119	13.348	62.917	1.568	64.485
93	57.055	1.617	58.673	62.916	1.568	64.484	13.482	434	13.916	70.538	2.051	72.589
94	54.639	3.390	58.029	70.696	2.109	72.805	12.846	562	13.407	67.485	3.952	71.437
95	60.153	11.807	71.960	67.513	3.952	71.465	23.675	648	24.323	83.828	12.455	96.283
96	54.762	14.154	68.916	83.842	12.455	96.297	27.807	6.982	34.788	82.568	21.136	103.704
97	88.940	2.573	91.513	83.328	21.151	104.478	15.662	159	15.821	104.602	2.733	107.334
98	109.172	3.914	113.085	81.188	25.175	106.363	25.175	271	25.447	134.347	4.185	138.532

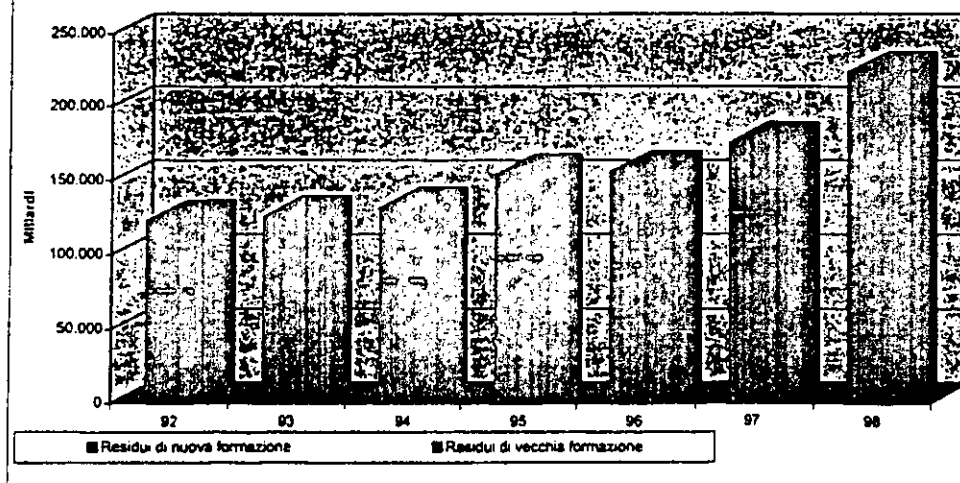
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

92	13.489	13.508	26.997	45.147	8.677	53.824	29.419	1.989	31.408	42.908	15.497	58.405
93	14.046	11.172	25.218	42.913	15.487	58.401	24.422	3.502	27.924	38.468	14.674	53.141
94	12.852	13.866	26.717	38.246	14.616	52.862	28.516	4.983	33.499	41.368	18.849	60.217
95	15.522	12.640	28.162	41.339	18.849	60.189	26.222	3.401	29.623	41.744	16.041	57.785
96	12.269	13.550	25.820	41.730	16.041	57.771	22.901	3.551	26.451	35.170	17.101	52.271
97	28.145	10.609	38.754	33.778	17.086	50.864	25.314	3.920	29.235	53.459	14.529	67.989
98	27.874	12.741	40.615	30.133	38.826	68.960	38.826	6.020	44.847	66.700	18.761	85.461

SPESE FINALI (TITOLO I + II)

92	63.176	14.957	78.133	103.427	10.146	113.573	42.648	2.108	44.757	105.824	17.066	122.890
93	71.101	12.789	83.890	105.829	17.056	122.885	37.904	3.936	41.840	109.005	16.725	125.730
94	67.491	17.256	84.747	108.942	16.725	125.667	41.362	5.545	46.907	108.853	22.801	131.653
95	75.676	24.447	100.122	108.853	22.801	131.653	49.897	4.049	53.946	125.572	28.495	154.068
96	67.031	27.704	94.735	125.572	28.495	154.068	50.707	10.533	61.240	117.738	38.237	155.975
97	117.085	13.182	130.267	117.105	38.237	155.342	40.976	4.079	45.055	158.061	17.262	175.323
98	137.046	16.654	153.700	111.321	64.001	175.323	64.001	6.292	70.293	201.047	22.946	223.993

RESIDUI PASSIVI



ECONOMIE
BILANCIO DELLO STATO - SPESE FINALI (1992 - 1998)
(Miliardi di Lire)

ECONOMIE			
C./COMP.	C./RESIDUI	TOTALE	
a	b	c = a + b	

TITOLO I - SPESE DI PARTE CORRENTE

92	15.217	4.239	19.457
93	7.790	3.326	11.116
94	11.884	3.365	15.249
95	14.334	4.461	18.796
96	13.368	2.383	15.750
97	67.628	38.711	106.339
98	35.203	495	35.698

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

92	2.876	5.303	8.180
93	807	6.885	7.692
94	1.989	4.266	6.255
95	4.831	11.164	15.995
96	1.750	3.743	5.493
97	6.545	6.564	13.109
98	3.326	673	3.999

SPESE FINALI (TITOLO I + II)

92	18.094	9.542	27.636
93	8.597	10.212	18.809
94	13.872	7.631	21.504
95	19.165	15.626	34.791
96	15.118	6.125	21.243
97	74.173	45.275	119.448
98	38.529	1.169	39.698

ECONOMIE

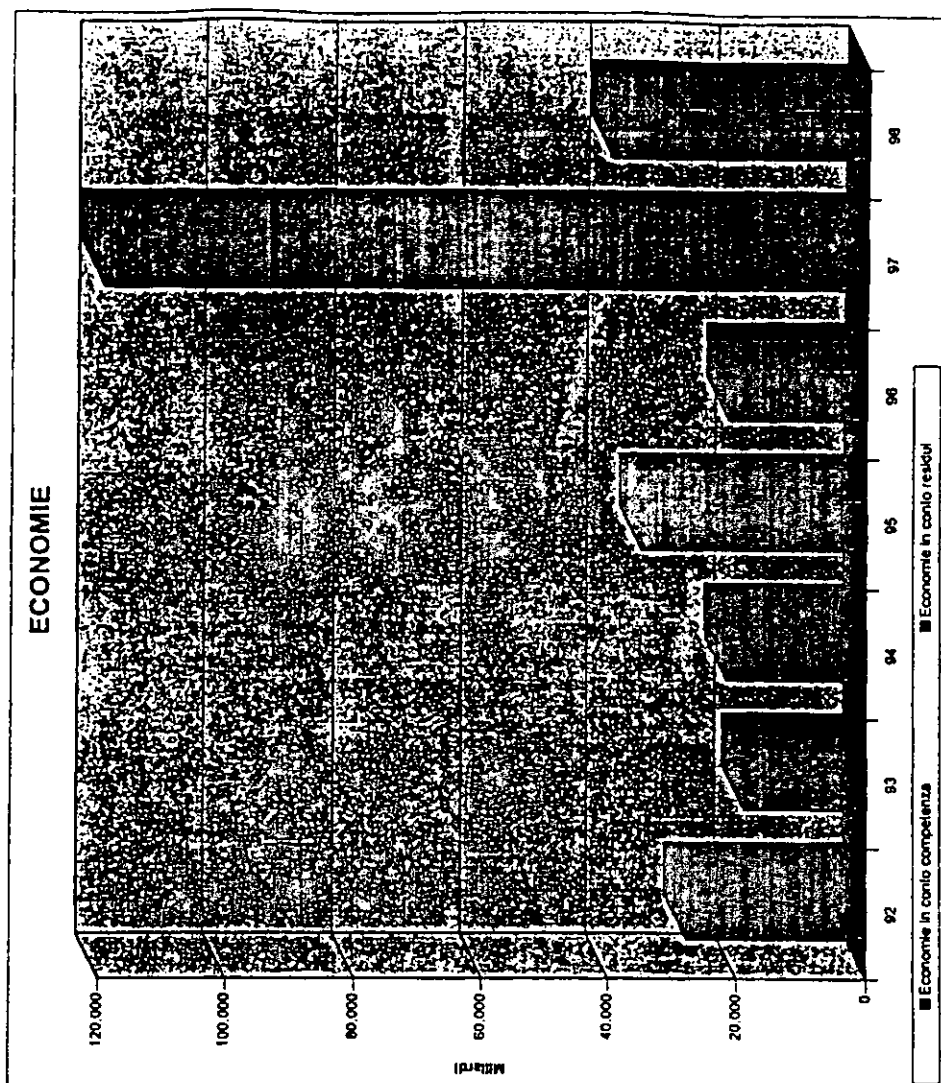


Tavola 3.4

3.3.3 Il bilancio di cassa, in occasione delle più recenti manovre correttive di finanza pubblica, ha assunto un ruolo di governo dei flussi di spesa. Ciò ha comportato una restrittiva impostazione delle previsioni di cassa che — per effetto anche del graduale programmato svuotamento dei conti di tesoreria — dovrebbe finire per esprimere gli effettivi pagamenti del settore statale.

Per attenuare possibili effetti negativi sull'attività gestionale è stato, in sede di riforma del bilancio, istituito un apposito fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa. Nel 1998 la dotazione del fondo è inizialmente ammontata a 6.000 mld, poi incrementata di 2.000 mld con la legge di assestamento. Nel secondo anno di operatività di questo meccanismo contabile i prelevamenti dal fondo in esame sono stati pari a 7.995 mld, sfiorandone il pressoché totale utilizzo. Nella tavola 3.5 viene fornito il quadro di utilizzazione del fondo per Ministeri e categorie.

3.3.4 Per una migliore visibilità degli oneri gravanti sul bilancio dello Stato, nella tavola 3.6 la spesa finale viene riarticolata — mediante una opportuna aggregazione delle diverse categorie di spesa — in modo tale da renderla meno incoerente con gli schemi adottati dalla contabilità nazionale.

UTILIZZAZIONE FONDO INTEGRAZIONE CASSA
(art. 9 bis della legge n. 468 del 1978)
(in miliardi di lire)
ESERCIZIO 1998

	CAT. II	CAT. IV	CAT. V	Altre cat.	TOTALE TIT. I	CAT. X	CAT. XI	CAT. XII	CAT. XIII	Altre cat.	TOTALE TIT. 2	TOTALI
Presidenza	39	44	125	244	452		35	227		161	423	875
Tesoro	18	453	185		656			1.230	78	231	1.539	2.195
Finanze	3	124		6	133	56					56	189
Giustizia	3	73	141	3	220							220
Esteri	1		6		7		3				3	10
Istruzione	4	9	22		35							35
Interno	7	135			142			20			20	162
Lavori pubblici		24		4	28	199		107			306	334
Trasporti	11	1	659		671	79		224			303	974
Poste	2	2			4							4
Difesa	2	718			720		21				21	741
Pol. agricole	3	17	8	24	52	76		203			279	331
Industria	5	1	9		15			558			558	573
Lavoro		6		6	12		1	29			30	42
Com. estero												
Sanità		2	11		13							13
Beni culturali		18	11		29	88	4				92	121
Ambiente	2	3	12		17			39			39	56
Univ. e ricerca		1	512	1	514			606			606	1.120
TOTALI	100	1.631	1.701	288	3.720	498	64	3.243	78	392	4.275	7.995

Tabella 3.5

Tavola 3.6

SPESA FINALE NETTA
Esercizio 1998

(miliardi di lire)

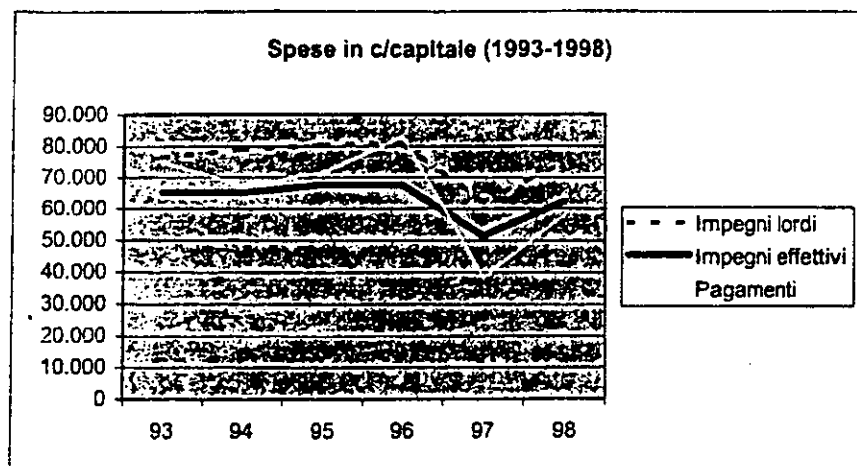
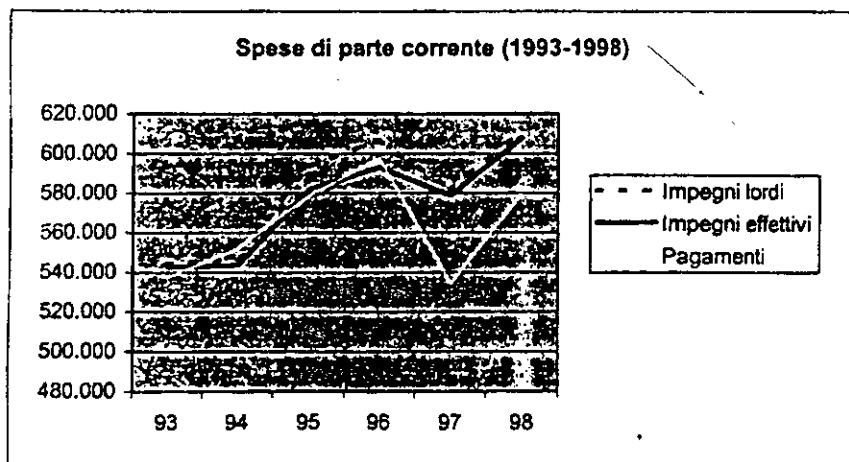
	Impegni lordi	var. % es. prec.	impegni effettivi (a)	var. % es. prec.	Pagamenti	var. % es. prec.
Consumi pubblici (cat. I, II, III, IV e VIII)	152.867	6,7	152.402	7,6	155.699	8,3
Trasferimento di redditi (cat. V e VI) (b)	424.194	2,8	421.029	2,1	393.742	7,7
Altre spese correnti (cat. VII e IX) (c)	34.804	38,1	34.520	38,2	30.282	21,3
Totale di parte corrente	611.865	5,3	607.951	5,0	579.724	8,5
Investimenti diretti (cat. X e XI)	6.897	30,7	5.106	70,7	6.001	36,7
Investimenti indiretti (cat. XII)	50.015	9,3	43.817	12,3	38.902	66,9
Investimenti finanziari (cat. XIII e XIV)	12.533	32,5	11.931	38,1	11.629	17,3
Altre spese in c/capitale (cat. XV e XVI) (d)	5.654	288,1	1.506	110,7	1.393	116,3
Totale c/capitale	75.101	21,2	62.360	21,4	57.925	51,4
TOTALE	686.966	6,8	670.312	6,4	637.649	11,4

a - Depurati dei residui di stanziamento

b - Al netto della sistemazione di partite debitorie

c - Esclusi rimborsi IVA e regolazioni debitorie

d - Al netto delle somme destinate al fondo ammortamento titoli di Stato



3.4 Analisi economica.

3.4.1 Il comparto dei trasferimenti.

Dopo la forte discontinuità registrata nell'esercizio precedente — collegata alle specifiche misure varate con la manovra di finanza pubblica per il 1997 — i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti di spesa decentrati, alle famiglie ed alle imprese presentano un "ritorno alla normalità" del profilo gestionale.

Rispetto alla media del quinquennio 1992-1996 gli impegni (303.324 mld) risultano anzi superiori di oltre 22.000 mld, mentre i pagamenti (262.225 mld) — drasticamente ridimensionati nel precedente esercizio — si posizionano su un livello inferiore di circa 10.500 mld.

Il recupero nei confronti del 1997 è particolarmente accentuato per i pagamenti (+64.755 mld; +32,8%), ma riguarda anche in misura consistente gli impegni (+34.971 mld; +13%).

Il rilevante rialzo degli oneri si riflette nella accresciuta incidenza sul PIL degli impegni (dal 13,8 al 15%) e, soprattutto, dei pagamenti (dal 10,2 al 13%). Nella tavola 3.7 sono riassunte le principali vicende gestorie inerenti ai trasferimenti di bilancio nel periodo 1992-1998.

3.4.1.1 I trasferimenti a favore di "famiglie ed istituzioni sociali" (19.339 e 18.882 mld) registrano un rimbalzo degli impegni (+59,6%) e presentano una seconda consecutiva flessione dei pagamenti (-6,9%).

Tale disallineata evoluzione è legata all'andamento della parte corrente (19.071 e 18.600 mld) — che costituisce il 98,5% degli oneri dell'intero aggregato — ed, in particolare, della voce maggioritaria "assistenza gratuita diretta" (12.270 e 12.226 mld; +124,2% e -10,1%) in cui sono ricompresi gli oneri in favore delle c.d. categorie protette (invalidi civili, sordomuti e ciechi civili).

La ripresa degli impegni è legata alla diversa modalità di contabilizzazione degli oneri, che aveva portato nel precedente esercizio alla cancellazione dei residui passivi e degli impegni sottostanti. La materia, comunque, è stata oggetto di rivisitazione normativa per cui le relative erogazioni dal 1° novembre 1998 sono poste a carico di un apposito fondo di gestione istituito presso l'INPS.

Si flettono, d'altra parte, gli oneri per "pensioni di guerra ed assegni vitalizi" (3.244 e 3.242 mld; -4,8%).

La voce "altri" (2.274 e 1.866 mld) mostra un diversificato andamento (+22,8 e -0,9%), sostanzialmente influenzato da impegni aggiuntivi per oltre 450 mld legati ai contributi per la rivalsa dell'IIVA ai soggetti danneggiati per effetto di eventi sismici nonché ai contributi ai soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici ubicati nelle zone ad elevato rischio sismico.

All'interno della voce residuale si registra una riduzione delle assegnazioni alla CEI (da 1.384 a 1.327 mld), una flessione dell'onere per il finanziamento dei partiti politici (da 160 a 110 mld) e una crescita delle somme destinate agli istituti di ricovero e cura (da 266 a 297 e da 276 a 334 mld).

Sostenuto risulta il ritmo di crescita degli impegni (+11,9%) per "contributi ad istituzioni sociali non aventi fini di lucro" (965 mld), a fronte di un più riflessivo andamento dai pagamenti (871 mld; +2%). L'onere più consistente riguarda il finanziamento degli Istituti di patronato ed assistenza sociale (401 e 338 mld).

Oscillazioni di non grande rilievo espone la spesa per "equo indennizzo" (237 e 239 mld; -2 e +0,4%).

Un'intensa crescita registrano gli oneri del conto capitale (268 e 282 mld; +50,1 e +61,6%), in gran parte costituiti da contributi ed interventi per il patrimonio culturale non statale (da 147 a 212 e da 141 a 234 mld).

TRASFERIMENTI

BILANCIO DELLO STATO (1992 - 1998)

(Miliardi di Lire)

GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					GEST. CASSA	
PREV. DEF.	INTEGNI LORDI (1)	PAGAMENTI	ECONOMIE	RESIDUI NUOVA FORMAZ.	INIZIALI VECCHIA FORMAZ.	PAGAMENTI	ECONOMIE	FINALI VECCHIA FORMAZ.	CONSIST. FINALE	AUTORIZZ. CASSA	TOTALE PAGAMENTI
a	b	c	d	e = a - (c+d)	f	g	h	i = f - (g+h)	l = e+i	m	n
TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE											
92	238.945	236.701	208.047	2.244	29.025	22.524	2.948	3.554	32.208	248.832	230.570
93	197.589	196.045	162.005	1.544	32.356	25.692	1.705	4.959	39.000	209.713	187.697
94	209.080	205.290	176.584	3.790	39.205	34.903	1.017	3.285	31.991	225.108	211.487
95	231.556	226.798	193.229	4.758	32.054	24.729	2.059	5.265	38.834	239.497	217.958
96	241.759	235.700	204.112	6.059	39.018	29.483	2.386	7.149	38.737	256.334	233.595
97	254.073	222.590	148.907	31.483	38.760	25.249	6.738	6.774	80.458	203.110	174.155
98	263.320	256.189	165.311	7.131	79.488	60.891	3.887	14.709	105.587	260.919	226.203
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
92	60.911	59.795	40.146	1.115	34.619	10.707	2.589	21.323	40.972	72.492	50.853
93	63.113	62.759	46.169	355	40.968	16.559	5.898	18.510	35.100	81.458	62.728
94	64.220	63.112	43.784	1.108	34.996	11.172	3.673	20.151	39.480	76.762	54.955
95	62.551	60.068	40.692	2.483	39.694	13.640	9.257	16.797	36.174	80.619	54.332
96	59.135	57.691	41.124	1.444	37.653	19.134	2.440	16.078	32.645	77.872	60.258
97	50.594	45.763	14.544	4.831	32.557	8.771	5.010	18.776	49.994	45.433	23.315
98	51.862	50.015	21.409	1.847	51.156	17.493	293	33.370	61.977	57.514	38.902
TOTALE TRASFERIMENTI											
92	299.855	296.496	248.193	3.359	63.644	33.231	5.537	24.876	73.179	321.324	281.423
93	260.703	258.804	208.174	1.899	73.324	42.252	7.603	23.469	74.099	291.172	250.425
94	273.300	268.402	220.367	4.898	74.201	46.075	4.690	23.436	71.471	301.870	266.442
95	294.107	286.866	233.921	7.241	71.748	38.369	11.316	22.063	75.008	320.115	272.290
96	300.894	293.391	245.236	7.503	76.671	48.617	4.826	23.228	71.383	334.206	293.853
97	304.667	268.353	163.451	36.314	71.317	34.019	11.748	25.550	130.452	248.543	197.470
98	315.183	306.205	186.720	8.978	130.644	78.384	4.180	48.079	167.564	318.433	265.104

(1) Comprensivi dei residui di stanziamento

Tavola 3.7

3.4.1.2 In ripresa risultano i "trasferimenti alle imprese" (21.548 e 18.618 mld; +21,5 e +69,8%), anche se le relative assegnazioni sono inferiori rispettivamente di 16.000 e di 24.000 mld agli impegni ed ai pagamenti del 1996.

Sul versante corrente (11.045 e 10.049 mld) crescono i fondi impegnati per le Ferrovie dello Stato (6.201 mld; +75,8%), cui sono stati erogati 5.300 mld.

S'incrementano anche gli impegni per l'AIMA, (da 314 a 378 mld) destinataria di 604 mld di pagamenti (nessun pagamento nel 1997).

Dopo tre consecutive flessioni, torna a crescere la voce residuale "altre" (4.462 e 4.140 mld; +13 e +21%), al cui interno peraltro prosegue la riduzione della spesa per le garanzie di cambio (da 1.222 a 1.116 e da 1.229 a 1.031 mld).

Sostanzialmente stazionari risultano gli oneri per le varie forme di trasporto che non rientrano nella competenza delle Regioni (1.038 e 1.053 mld).

In lieve crescita si mostrano le assegnazioni di competenza all'AIMA per aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo saccarifero (da 125 a 138 mld), mentre le relative erogazioni sono pari a 263 mld (nessun pagamento nel 1997).

Nella stessa voce residuale sono inseriti nuovi oneri per il ripiano dei deficit delle aziende di trasporto (325 mld); per assegnazioni alla RAI per il mancato introito del canone di abbonamento all'autoradiotelevisione (210 mld); per interventi di sostegno all'occupazione (150 e 50 mld). Vi figurano ancora contributi per 150 mld destinati all'ammortamento dei mutui contratti da aziende esercenti servizi ferroviari in concessione e in gestione governativa per la copertura dei disavanzi di esercizio accertati al 31 dicembre 1993; sovvenzioni per 340 e 322 mld alle società assuntrici di servizi marittimi; rate di ammortamento dei mutui delle organizzazioni portuali (91 e 100 mld).

In lieve ripresa si rivelano gli oneri del conto capitale (10.503 e 8.569 mld; +5,7 e +13,6%).

Risultano assegnazioni per 317 e 136 mld nei confronti delle Ferrovie dello Stato non destinatarie di fondi nel 1997. Impegni per 488 mld sono compresi nell'aggregato 12.2.0.

Un'ulteriore flessione registrano gli impegni della voce "altri" (2.243 mld; -23,5%) sostanzialmente stabile in termini di pagamenti (2.307 mld). Al suo interno si riducono, fra l'altro, gli oneri per il credito navale (da 370 a 280 e da 372 a 322 mld); le assegnazioni al Fondo credito imprese artigiane (da 414 a 360 e da 370 a 360 mld), mentre stazionari permangono gli oneri per i mutui delle partecipazioni statali con la BEI (521 mld). Vi sono anche inseriti nuovi oneri per il fondo ristrutturazione autotrasporto (100 mld di impegni); contributi per la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso (154 e 137 mld) e contributi al settore del commercio nelle aree depresse (100 e 6 mld).

Dopo la forte flessione del precedente esercizio riprende la crescita dell'aggregato prevalente "aiuti all'investimento" (7.416 e 5.829 mld; +5,8 e +11,2%) in cui confluiscono gli oneri più svariati (conferimenti a specifici fondi per interventi in campo economico, rimborso di rate di ammortamento, contributi in conto interessi, ecc.).

3.4.1.3 Si assottiglia ancora l'ammontare dei "trasferimenti alle aziende autonome" (56 mld di impegni e di pagamenti), che ricomprendono nella parte corrente assegnazioni ai Monopoli per circa 30 mld.

Sul conto capitale si registra una nuova flessione (26 mld di impegni e pagamenti; -44,3 e -67,2%). L'onere di maggior peso è costituito dal rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'attuazione di interventi straordinari relativi alle ex aziende statali dipendenti dal Ministero delle poste.

3.4.1.4 I flussi finanziari relativi ai "trasferimenti alle Regioni", registrano un consistente incremento degli impegni (85.657 mld; +14,2%) e una decisa accelerazione dei pagamenti (68.752 mld; +41,6%), che tuttavia non recuperano il calo subito nel precedente esercizio.

L'espansione riguarda, in particolare, la parte corrente (80.602 mld e 63.271 mld; +15 e +36,1%). L'andamento di questo comparto presenta profili gestionali non omogenei delle principali componenti di spesa.

Il recupero dei pagamenti è concentrato sulla voce "assistenza sanitaria" (35.063 mld; +15.504 mld), che contemporaneamente espone un forte regresso degli impegni (da 47.191 e 37.696 mld), parzialmente attenuato dall'inclusione dell'importo di 2.880 mld quale regolazione debitoria per l'ulteriore finanziamento dei disavanzi di parte corrente del servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1994.

Un'evoluzione di segno opposto caratterizza la voce "compartecipazioni e somme sostitutive di tributi, contributi e compartecipazioni" che - dopo la flessione del precedente esercizio determinata dalle misure di riduzione dei residui e, di riflesso, dei sottostanti impegni - mostrano una rilevante espansione sul lato della competenza (31.289 mld; +100,4%) e una simultanea flessione dei pagamenti (18.070 mld; -17,2%). Ciò è dovuto in buona misura alla contabilizzazione delle regolazioni con le regioni Sicilia e Sardegna (che espongono impegni aggiuntivi per 14.363 mld e minori pagamenti per 1.870 mld).

Gli oneri per l'ordinamento regionale - ridimensionati nel 1996 in relazione alla contestuale attribuzione alle Regioni di una quota dell'accisa sulla benzina - denotano una seconda consecutiva espansione (10.434 e 8.546 mld; +66,5 e +89,7%), tanto da sopravanzare i valori del 1995.

Una ripresa segnano gli oneri allocati nella voce residuale (1.123 e 1.542 mld; +11,1 e +159,6%), trascinati dall'evoluzione dei flussi destinati alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio del periodo 1987-93 delle aziende di trasporto pubblico locale (da 730 a 810 mld; da 422 a 1.224 mld), nonché dalle somme destinate al fondo di interventi integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore (da 81 a 119 mld; da 18 a 149 mld).

S'incrementano anche i trasferimenti in conto capitale (5.055 e 5.481 mld; +3,4 e +168,8%), legati all'ammortamento dei mutui per l'edilizia sanitaria (197 mld), alle assegnazioni per interventi di sviluppo economico ed occupazionale (400 mld), per gli interventi di competenza nelle aree depresse (650 e 608 mld) e per gli interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (670 e 25 mld).

3.4.1.5 Dopo la stretta del 1997 i flussi destinati alle Province ed ai Comuni registrano una linea espansiva, soprattutto sul versante dei pagamenti (da 5.994 a 22.823 mld), mentre gli impegni risalgono da 32.506 e 34.049 mld.

Le assegnazioni di parte corrente (24.112 e 15.615 mld; +1 e +306,2%) sono in misura preponderante costituite dalla voce "finanziamento bilanci" (23.444 e 14.798 mld). Al suo interno il fondo ordinario (17.166 e 11.050 mld) segna una flessione di 304 mld sugli impegni, ma recupera 8.485 mld di pagamenti, anche se il livello delle erogazioni resta circa 6.000 mld al di sotto di quello del 1996. Il fondo perequativo passa da 1.797 a 2.176 e da 212 a 1.157 mld. Il fondo consolidato - sostanzialmente stabile in termini di impegni (da 4.063 a 4.101 mld) - presenta una lievitazione dei pagamenti (da 686 a 2.591 mld).

L'aggregato residuale (658 e 805 mld), dopo due anni di netta flessione, espone forti indici incrementali (+98,4 e +126,9%), determinati dal nuovo onere per le rate di ammortamento dei mutui contratti per le opere di urbanizzazione primaria degli enti locali (321 mld) nonché dalla dinamica dei contributi assegnati ai Comuni per le spese degli uffici giudiziari (da 287 a 290 mld e da 123 a 445 mld).

I trasferimenti in conto capitale, d'altra parte, segnano una consistente crescita degli impegni (da 8.640 a 9.937 mld) e un deciso recupero dei pagamenti (da 2.150 a 7.208 mld), da ricondurre sia all'evoluzione delle assegnazioni al Fondo sviluppo investimenti di comuni e province (da 7.165 a 6.579 e da 440 a 4.818 mld) sia alla voce residuale (da 741 a 2.092 e da 1.055 e 1.241 mld), in cui sono inserite, fra l'altro, le somme destinate al Fondo per l'attuazione del piano di interventi relativi al Giubileo (1.110 e 114 mld) - allocate nel

precedente esercizio nell'aggregato 2.12.9 — e le assegnazioni al Fondo per gli interventi di Roma capitale (73 e 683 mld).

3.4.1.6 Trascinati dalle maggiori assegnazioni all'INPS (76.043 e 74.517 mld; +18,4 e +19,8%) i "trasferimenti agli organismi previdenziali" (87.268 e 86.112 mld) s'incrementano del 13,7% sul lato degli impegni e lievitano del 14,5% in termini di cassa.

Diminuiscono i flussi destinati all'INPDAP (665 e 620 mld; -25,5 e -32,4%), già ridimensionati nel precedente esercizio per la riclassificazione della contribuzione aggiuntiva fra gli oneri di personale.

In flessione risultano pure gli oneri della voce residuale (10.150 e 10.886 mld; -9,6 e -7,7%), per effetto delle minori assegnazioni per le pensioni delle Ferrovie dello Stato (da 6.900 a 5.000 mld) e dei minori apporti agli enti previdenziali per gli arretrati sui trattamenti pensionistici derivanti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 (da 3.135 a 2.405 mld), in parte controbilanciati, sul versante della cassa, dalle erogazioni aggiuntive (1.048 mld) per le pensioni dell'Istituto postelegrafonici — beneficiario, al pari dell'anno precedente, di 387 mld di impegni — e, sul lato della competenza, da circa 900 mld di impegni aggiuntivi per la maggiorazione del trattamento pensionistico degli ex combattenti da parte di fondi e casse previdenziali. Frenano anche la caduta dell'aggregato i rimborsi alle gestioni previdenziali per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita.

Nella tavola 3.8 sono riassunti i pagamenti effettuati in favore di una serie di enti e di organismi previdenziali ricompresi nell'apposito aggregato di 2° livello della categoria V (codice 1.5.6).

L'analitico trattamento dei titoli di spesa evidenzia che — al di là dei dati esposti nella classificazione ufficiale di bilancio — le somme corrisposte all'INPS ammontano a 77.712 mld. L'incremento di circa 12.800 mld rispetto all'anno precedente è sostanzialmente riconducibile all'assegnazione di quote sostitutive di anticipazioni di tesoreria.

Diminuiscono, invece, i fondi assegnati all'INPS per il pagamento degli arretrati pensionistici derivanti dalle sentenze della Corte costituzionale (da 3.135 a 2.405 mld) e quelli specificamente destinati al Fondo per l'occupazione (da 907 a 144 mld).

I trasferimenti all'INPDAP passano da 917 a 1.394 mld, mentre risultano in calo le erogazioni in favore dell'INAIL (da 798 a 222 mld) e dell'ENPALS (da 292 a 276 mld). Un totale di 6.048 mld è stato erogato per le pensioni delle Ferrovie e delle Poste.

I restanti 81 mld sono stati pagati ad una variegata gamma di soggetti, tra cui figurano autonomi fondi di previdenza di carattere settoriale o integrativo.

Tavola 3.8

**Trasferimenti agli organismi previdenziali
Esercizio 1998**

(in milioni di lire)

Beneficiario	N. erog.	Pagamenti
Cassa mutua naz. cancellieri segretari giudiziari	1	203,60
Cassa naz. previdenza e assistenza forense	1	1.242,72
Casse ass. e prev. scrittori, autori dramm., musicisti, compositori, etc.	4	399,99
E.N.P.A.C.L.	1	15,33
Enasarco	1	297,71
Enpals	4	276.000,00
Ente naz. ass. e prev. pittori e scultori, ecc.	7	2.041,03
Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari	1	71,55
Ferrovie dello Stato S.p.a. - pensioni	1	5.000.000,00
Ferrovie dello Stato S.p.a. - riliq. buonuscita	2	177.854,61
Fondi assistenza e previdenza Ministero delle finanze	9	55.150,87
Fondo assistenza e previdenza personale Arma CC	3	732,24
Fondo assistenza e previdenza personale P.S.	2	123,47
Fondo per l'occupazione	392	144.012,87
Inail	5	222.113,55
Inpdai	4	13.337,29
Inpdap	78	1.394.466,71
Inpgi	1	1.403,57
Inps	149	77.711.537,99
Ipsema	3	2.685,22
Istituto nazionale poste telegrafonici	3	1.048.324,36
Istituto nazionale poste telegrafonici - riliq. buonuscita	1	57.281,98
Soggetti vari	12	2.930,25
TOTALE	685	86.112.226,93

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Ragioneria generale dello Stato

3.4.1.7 Il complesso dei "trasferimenti agli enti pubblici" (45.618 e 37.507 mld) registra una dinamica degli impegni pari all'11,5% e un robusto recupero dei pagamenti (42,5%), inferiori peraltro di circa 4.300 mld rispetto al dato del 1996.

L'aggregato maggioritario "trasferimenti agli enti dell'amministrazione centrale" (29.770 e 22.643 mld) cresce sul lato della competenza in misura pari al 13,5% e mostra una lievitazione dei pagamenti del 27,2%. Al suo interno accusano una flessione gli impegni correnti (7.932 mld; -12,2%) cui fa riscontro un modesto incremento dei rispettivi pagamenti (7.877 mld; +4,2%).

L'evoluzione della spesa è sostanzialmente trainata dal conto capitale (21.838 e 14.766 mld; +27 e +44,2%), che presenta un'espansione sia della voce "aiuti all'investimento" (16.162 e 9.586 mld; +24,7 e +42,4%) sia della voce residuale (5.676 e 5.179 mld; +34,2 e +47,6%), sostenuta dalle maggiori assegnazioni al Fondo di rotazione delle politiche comunitarie (da 3.000 a 4.700 mld).

Nella tavola 3.9 sono esposti i pagamenti in favore dei singoli enti ricompresi nella voce "enti pubblici dell'Amministrazione centrale" in cui confluisce l'insieme dei flussi finanziari inerenti allo specifico aggregato di 3° livello della categoria V (trasferimenti correnti) e quello omologo di 2° livello della categoria XII (trasferimenti in conto capitale).

Rispetto ai dati della classificazione economica ufficiale inerente all'aggregato in esame — che più di ogni altro ha risentito, a partire dai primi anni novanta, dei profondi mutamenti istituzionali ed organizzativi degli apparati pubblici — risulta uno scostamento negativo di 17 miliardi³¹ per quanto attiene ai pagamenti del conto capitale (14.749 a fronte degli indicati 14.766 mld).

La ripresa dei pagamenti complessivi nei confronti del 1998 — in cui si erano contenuti i flussi di cassa — sfiora i 4.850 mld ed è, in misura preponderante, dovuta all'evoluzione del conto capitale.

L'incremento dei trasferimenti al comparto in esame è sospinto dai pagamenti alla Cassa depositi e prestiti (+1.221 mld) — che rappresenta, peraltro, solo un centro di intermediazione delle risorse — e al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (+1.700 mld), che da soli assorbono il 70% delle risorse destinate all'aggregato.

Crescono fortemente anche i pagamenti in favore dell'Ente poste italiane (+1.233 mld), cui si contrappone in parte l'azzeramento dei fondi corrisposti all'ANAS (500 mld nel 1997). Aumentano poi i trasferimenti al CNR (da 304 a 1.073 mld), al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (da 458 a 949 mld), all'Istituto nazionale di fisica nucleare (da 205 a 409 mld), all'ICE (da 157 a 250 mld), all'ISVAP (da 18 a 54 mld), alla CONSOB (da 40 a 68 mld), all'ENTT (da 28 a 50 mld), mentre l'ANAV — non destinataria di alcun pagamento nel 1997 — riceve 253 mld.

Si contraggono, per contro, i pagamenti in favore dell'Agenzia spaziale italiana (da 887 a 490 mld), dell'ENEA (da 478 a 274 mld) e dell'ISTAT (da 291 a 207 mld).

³¹ Il divario dipende, sostanzialmente, dall'anticipata rilevazione delle informazioni a fine maggio, ossia ad un periodo antecedente alla definitiva conclusione delle operazioni di parificazione degli elaborati di consuntivo.

Tavola 3.9

**Trasferimenti agli enti dell'amministrazione centrale
Esercizio 1998**

(in milioni di lire)

Beneficiario	N. erog.	Spesa corrente	Conto capitale	TOTALE
Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)	4	13.000,00	45.000,00	58.000,00
Agenzia spaziale italiana	7		489.688,25	489.688,25
Associazioni, enti ed organismi vari	99	46.840,41	175.211,94	222.052,36
Autorità garante della concorrenza e del mercato	1	46.075,00		46.075,00
Aziende gas acqua consorziale	2		5.278,23	5.278,23
Aziende municipalizzate	9		10.183,01	10.183,01
Cassa depositi e prestiti	610	5.867.144,64	5.242.322,08	11.109.466,72
Centro internazionale alti studi economici mediterranei	2	6.920,39		6.920,39
Club alpino italiano	10	2.845,23		2.845,23
Comitato naz. It. ONU per l'alimentaz. e agric.	1	550,00		550,00
Commissione di vigilanza sui fondi pensione	1	5.000,00		5.000,00
Commissione nazionale per le società e la borsa	2	68.427,77		68.427,77
Comuni	9		1.734,42	1.734,42
Consiglio nazionale delle ricerche	8	4,09	1.073.486,41	1.073.490,49
Cooperative e consorzi	105	23.248,31	2.356,25	25.604,55
Crediop	10		44.852,69	44.852,69
Croce Rossa Italiana	9	52.438,00		52.438,00
E.N.E.A.	5		273.850,00	273.850,00
Ente nazionale di assistenza al volo (ANAV)	4	122.936,72	130.000,00	252.936,72
Ente nazionale italiano per il turismo - Enit	6	50.600,00		50.600,00
Ente poste italiane	9	814.987,11	464.745,62	1.279.732,73
Eumetsat - Org. Europea es. satelliti meteorologici	4		50.163,77	50.163,77
Federazioni	4	85,80		85,80
Fondo per la formaz. profess. e l'accesso al fondo sociale europeo	6		49.250,00	49.250,00
Fondo rotazione attuazione politiche comunitarie	1		4.700.000,00	4.700.000,00
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica	6		949.356,68	949.356,68
I.C.E.	16	249.538,28		249.538,28
I.M.I. S.p.A.	8		191.224,43	191.224,43
I.N.E.A. - Fondo rotazione attuazione politiche comunitarie	2	137,63		137,63
I.N.F.M.	2		24.377,50	24.377,50
Inpdap	105	7	11.324,20	11.331,42
Inps	2	66,87	2,00	68,87
Isco	4	13.999,99		13.999,99
Ismea	9		7.497,76	7.497,76
Ispe	5	10.499,59		10.499,59
Istat	3	291.000,00		291.000,00
Istituti di credito	295	26.222,33	393.398,30	419.620,63
Istituti di ricerca e sperimentazione	23	14.162,81	574,38	14.737,19
Istituto agronomico per l'oltremare	1	4.968,92		4.968,92
Istituto italo-latino-americano	2	4.000,00		4.000,00
Istituto nazionale della nutrizione	2	7.162,50		7.162,50
Istituto nazionale di economia agraria	2	450,00		450,00
Istituto nazionale di fisica nucleare - Frascati	5		409.275,78	409.275,78
Istituto nazionale per la fauna selvatica	3	5.521,99		5.521,99
Isvap	5	54.093,62		54.093,62
Opera nazionale assistenza figli personale VV.FF.	10	13.781,26		13.781,26
Organismi turistici	18	356,10		356,10
Province autonome di Trento e Bolzano	6	21,90	321,65	343,55
Regioni	11	378,24	42,05	420,29
Soggetti vari	357	59.754,97	2.749,64	62.504,62
Università	6	95,45	600,00	695,45
TOTALE	1.836	7.877.323	14.748.867	22.626.190,16

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Ragioneria generale dello Stato

I “trasferimenti agli enti dell'amministrazione locale” registrano un cospicuo incremento dei pagamenti (da 7.170 a 13.081 mld; +82,4%) e una contestuale modesta crescita degli impegni (da 13.124 a 13.581 mld +3,5%). Un aumento inferiore al dato medio interessa la parte corrente (11.862 e 10.955 mld; +1 e +69,6%), il cui andamento è influenzato dagli apporti al Fondo per il finanziamento delle Università (9.943 e 8.850 mld; +30 e +4.005 mld). Il comparto minoritario del conto capitale (1.719 e 2.126 mld) prospetta indici incrementali più sostenuti (+24,7 e +119,8%), legati soprattutto alla voce aiuti all'investimento (+72,1 e +230,2%), mentre quasi si azzerano gli impegni della voce residuale (26 mld), più che raddoppiata in termini di pagamenti (da 205 a 462 mld). Gran parte dei pagamenti aggiuntivi si riferiscono alle erogazioni connesse al rimborso di danni per avversità atmosferiche, al completamento degli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 e alle rate di ammortamento dei mutui contratti da regioni, province, comuni e comunità montane per le necessità derivanti dai danni degli eventi alluvionali 1993/94.

3.4.1.8 I “trasferimenti all'estero” — che pure non erano stati incisi nel precedente esercizio dalle misure di contenimento della spesa — mostrano una consistente lievitazione (12.255 e 12.216 mld; +22,6 e +23,1%). L'incremento è determinato in maniera preponderante dalla parte corrente (11.999 e 11.911 mld; +22,7 e +23,1%) e, segnatamente, dalla voce “finanziamento della politica comunitaria” (10.491 e 10.447 mld), che registra rispettivamente tassi di crescita del 24,3 e del 25,9%, sospinti dalle maggiori assegnazioni alla CEE a titolo di risorsa complementare basata sul prodotto nazionale lordo (da 7.995 a 9.843 mld).

Una evoluzione meno serrata espone la voce “relazioni internazionali ed assistenza agli emigrati” (443 e 425 mld; +20,3 e +13,1%), mentre presenta tassi di crescita del 9,5 e del 3,8%, la voce “altri” (1.064 e 1.039 mld), al cui interno risultano sostanzialmente stabili i contributi obbligatori ad organismi internazionali (384 mld) e crescenti (+40 mld) gli oneri per il concorso nelle spese dipendenti da accordi internazionali (137 mld).

Tornano ad aumentare i trasferimenti in conto capitale (256 e 305 mld), influenzati dai maggiori oneri per la partecipazione dell'Italia al CERN e all'AIEA (da 154 a 174 e da 164 a 174 mld).

3.4.1.9 L'azzeramento della voce “altri” (3.108 e 103 mld nel 1997), in conseguenza della riallocazione delle somme destinate al Fondo per l'attuazione del piano di interventi relativi al Giubileo nell'aggregato 2.12.5, è all'origine della drastica flessione degli impegni riguardanti le “aree depresse” (414 mld; -87,4%), che esprimono un livello di pagamenti pressoché stabile (139 mld).

Gli oneri si riferiscono alle azioni promozionali agricole (245 e 12 mld) e al piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue (169 e 127 mld).

3.4.2 Altre spese correnti.

Rallenta ancora la crescita (+3,5% a fronte di una media del 5,7% nel triennio precedente) degli oneri della categoria I “servizi degli organi costituzionali”, (2.089 e 2.088 mld).

Sospinti dalla contribuzione aggiuntiva (12.650 e 12.863 mld), prevista dalla riforma pensionistica del 1995, la spesa per il “personale in attività di servizio” (categoria II) passa da 113.323 a 117.733 e da 116.787 a 123.274 mld.

La contribuzione stessa — per motivi non comprensibili — viene per intero inserita nella voce “personale amministrativo” (impiegati, tecnici ed operai), facendone lievitare l'incremento ben oltre le media della categoria (+9,6 e +11,6% contro +3,9 e +5,6%).

Nell'aggregato 1.2.10 “oneri da ripartire” figura una spesa di 847 e 799 mld interamente riferita al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive del personale della Pubblica Istruzione.

La spesa per il personale insegnante (47.110 e 51.557 mld) presenta un tasso di crescita (+2,2 e +3,6%) inferiore al dato medio del comparto. Al suo interno, peraltro, gli oneri per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari (16.856 e 18.593 mld) espongono indici incrementati del 4,2 e del 6,1% a fronte dell'esiguo aumento (+1,1 e +2,2%) di quelli per gli insegnanti delle scuole secondarie (30.254 e 32.964 mld).

Un incremento superiore alla media si registra per la spesa dei magistrati (1.895 e 2.011 mld; +7,3 e +9,4%).

Una variazione accrescitiva del 3,5% su entrambi i versanti della spesa segnano gli oneri per le forze di polizia (21.466 e 21.390 mld) recuperando la flessione del precedente esercizio; mentre una seconda consecutiva riduzione (-3 e -3,1%) mostra la voce forze armate (9.282 e 9.272 mld).

Dopo il drastico ridimensionamento del biennio precedente — legato alla fuoriuscita dal bilancio delle pensioni definitive, il cui pagamento dal 1996 è posto a carico della gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, istituita presso l'INPDAP ai sensi della legge n. 335 del 1995 — gli oneri per la categoria III "personale in quiescenza" risultano in lieve ripresa (3.289 e 3.146 mld +7,2 e +4,9%) per effetto dell'evoluzione dei trattamenti provvisori, che ne costituiscono ormai la voce preponderante.

L'85% della quota residua è assorbito dalle indennità una tantum (160 e 154 mld).

Una inedita apparente lievitazione (+19,9 e +24,7%) mostrano gli oneri della categoria IV "acquisto di beni e servizi" (28.518 e 25.945 mld).

Depurata degli aggi di riscossione e delle spese di accertamento delle entrate — sottoposte ad erratiche contabilizzazioni — la spesa si situa sui valori rispettivamente di 23.501 e 22.261 mld.

Rispetto ai dati omogenei del precedente esercizio, gli impegni risultano sostanzialmente stazionari, mentre la crescita dei pagamenti non supera il 13%.

In tale contesto l'evoluzione della spesa maggioritaria "acquisto di beni durevoli e di consumo" (13.708 e 12.877 mld; +4,9 e +22,1%) recupera la flessione del precedente esercizio. Al suo interno crescono decisamente i pagamenti per "armi, materiale bellico ed infrastrutture militari" (da 4.983 a 7.044 mld), mentre l'andamento dei rispettivi impegni (da 7.267 a 7.582 mld) risulta pressoché in linea con quello dell'aggregato (+4,3%). Articolati profili gestionali presentano le voci "casermaggio, equipaggiamento ed attrezzature militari" (+8,6 e +5,4%); "alimentari, calzature, vestiario e articoli tessili" (-1,7 e +20,9); "combustibili, petrolio e derivati, energia elettrica" (-3,6 e -5%).

Trainati dalle spese della voce "fitto" (1.175 e 1.049 mld; +18,2 e +9%) crescono del 9% gli impegni per "locali ed opere immobiliari" (1.735 mld), cui fa riscontro un tasso incrementale dei pagamenti meno sostenuto (1.596 mld; +4,6%). In calo risultano infatti le spese per "manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento" (557 e 545 mld; -5,6 e -2,2%).

Al netto degli aggi di riscossione e delle spese di accertamento delle entrate la voce "acquisto servizi", caratterizzata da forti indici espansivi (+112,8 e +89,1%) — registra in realtà un calo degli impegni del 7% e un incremento degli impegni del 31,3%. Tale andamento è influenzato, soprattutto, dalla voce "spese postali, telegrafiche, telefoniche" (608 e 700 mld; +9,1 e +78,8%) e della voce residuale (1.495 e 1.543 mld; -20,6 e +50,4%), cui, tra l'altro, sono imputati gli oneri per le provvigioni della Banca d'Italia per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del tesoro pluriennali (499,3 e 580 mld), gli oneri per le privatizzazioni (12 e 149 mld) e le spese per il servizio di pagamento delle cedole e del rimborso dei titoli relativi ai C.C.T. (195 mld). Il complesso dei pagamenti per queste tra voci si eleva da 312 e 924,6 mld, mentre i rispettivi impegni subiscono un calo di oltre 500 mld (da 1.257 a 706,9 mld).

Si ribalta, rispetto al 1997, l'esito gestionale della voce "servizi meccanografici ed elettronici", regressiva sul piano degli impegni (1.484 mld; -2,3%) e in aumento sul lato dei pagamenti (1.554 mld; +6,2%). Dal 1995 peraltro una quota della spesa sostenuta per l'informatizzazione delle Amministrazioni statali è stata correttamente inserita nel conto capitale, cosicché nell'omologa voce della categoria XI figurano, con tassi di espansione del 28,2 e dell'89,7%, oneri per 852 e 648 mld. La spesa totale per l'informatica registra, pertanto, un incremento degli impegni da 2.183 a 2.336 mld (+7%) e dei pagamenti da 1.806 a 2.202 mld (+21,9%).

Cedono ancora, dopo la flessione del precedente esercizio, gli oneri per interessi (categoria VI), che mostrano in valore assoluto un calo di oltre 19.300 mld sulla competenza (da 190.215 e 170.885 mld) e di oltre 21.000 mld in termini di cassa (da 191.470 e 170.420 mld).

Rispetto al 1996 il calo della spesa per interessi sfiora i 30.000 mld, pur ricomprendendo anche gli interessi per le rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato e dalle Ferrovie dello Stato, per cui l'effettiva riduzione si avvicina ai 35.000 mld.

Alla diminuzione dell'onere contribuisce per oltre la metà il debito patrimoniale (da 151.744 a 141.345 e da 152.999 a 140.879 mld) su cui incide — nella voce residuale "altri" (8.530 e 7.928 mld) — la quota aggiuntiva degli interessi per le predette rate di ammortamento dei mutui contratti dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. (2.569 e 2.440 mld). La riduzione si concentra sulla voce "debito pubblico" (da 142.984 a 132.332 mld; da 143.999 a 132.468 mld).

Decresce più rapidamente in valori percentuali (-23,2%) la parte dei "debiti di tesoreria e fluttuanti" (da 38.471 a 29.540 e da 38.471 a 29.541 mld), per effetto del forte calo della spesa per i buoni ordinari del tesoro (da 27.258 a 16.880 mld; -38,1%), che ampiamente assorbe la crescita degli oneri collegati ai conti correnti di tesoreria (da 11.213 a 12.660 mld; +12,9%).

Sale all'82,7% l'incidenza del debito patrimoniale sull'onere complessivo per interessi.

L'onere per gli interessi sui titoli di Stato — evidenziato in bilancio — viene, come è noto, alleggerito dagli introiti derivanti dalla connessa ritenuta. La sensibile discesa dei tassi — insieme agli effetti di misure di ordine normativo che hanno ridisegnato i lineamenti dell'imposta sostitutiva e inciso sulla redistribuzione del relativo gettito — ha prodotto un'entrata drasticamente inferiore rispetto all'anno precedente (1.065 a fronte di 10.089 mld). Ulteriori introiti — anch'essi in calo — sono poi derivati dalla retrocessione di interessi da parte della Banca d'Italia (2.445 2.507 mld), cosicché l'onere netto per gli interessi risulta inferiore di 3.510 e di 3.572 mld rispetto ai dati ufficiali della categoria VI³².

Ne risulta (tavola 3.10) una flessione della spesa netta per gli interessi comparativamente inferiore al dato lordo.

³² A compensazione della spesa per interessi si dovrebbe aggiungere, per completezza, il gettito concernente i dietimi di interessi connessi a riaperture di sottoscrizioni di titoli di Stato (pari a 2.449 mld), nonché quello concernente le operazioni SWAP (5.837 mld).

Tavola 3.10

COSTO NETTO DEGLI INTERESSI IMPUTATI AL BILANCIO DELLO STATO (*)
SERIE STORICA 1986-1998

(miliardi di lire)

Anno	Impegni		Pagamenti	
	importo	variaz. %	importo	variaz. %
86	69.266		68.972	
87	68.314	-1,4	68.438	-0,8
88	73.621	7,8	72.888	6,5
89	87.699	19,1	86.581	18,8
90	106.954	22,0	105.511	21,9
91	122.885	14,9	122.243	15,9
92	138.414	12,6	138.915	13,6
93	160.677	16,1	163.312	17,6
94	151.055	-6,0	150.736	-7,7
95	164.901	9,2	163.001	8,1
96	176.094	6,8	175.094	7,4
97	176.814	0,4	177.782	1,5
98	167.375	-5,3	166.848	-6,2

(*) Spesa per interessi al netto delle ritenute fiscali sui titoli di Stato e delle retrocessioni di interessi da parte della Banca d'Italia

Una espansione rilevante (+77,2 e +37,7%) segna la spesa della categoria VII "poste correttive e compensative delle entrate", che si ragguaglia rispettivamente a 57.698 e 52.807 mld.

La spinta alla crescita degli oneri è in buona parte da attribuire alla voce "restituzioni e rimborsi" (da 15.097 a 30.882 e da 19.584 a 28.976 mld), che nell'aggregato relativo alle imposte indirette s'incrementa di circa 13.000 mld in termini di impegni e di quasi 7.000 mld sul piano dei pagamenti. Il dato è influenzato dai rimborsi IVA che passano da 9.156 a 21.710 mld e da 14.600 a 21.364 mld.

D'altro canto anche la voce "imposte dirette" segna un incremento della spesa (5.633 e 5.514 mld; +9,1 e +30,7%).

Sorretta da 3.544 e 3.366 mld di regolazioni debitorie relative ai crediti di imposta cresce la voce "altre poste correttive" (da 2.607 a 5.896 e da 2.430 a 5.672 mld). Prosegue l'espansione degli oneri per "vincite al lotto" (6.448 mld; +34,3 e +2,5%), riguardanti le assegnazioni ai Monopoli per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato.

Recuperano la flessione del precedente esercizio le "poste compensative delle entrate" (14.471 e 11.711 mld; +43,9 e +16,5%), in parte per l'andamento delle "risorse proprie U.E." (da 9.860 a 11.120 mld) ed in parte per la forte dinamica della voce residuale (da 195 a 3.351 mld e da 195 a 591 mld). La crescita degli impegni di quest'ultimo aggregato è dovuta in misura preponderante alla regolazione contabile dei minori versamenti connessi al recupero dell'acconto corrisposto dai concessionari della riscossione, che contribuisce per il 50% anche all'aumento dei pagamenti.

Si ampliano del 9,8 e del 10,6% gli oneri della categoria VIII "ammortamenti" (1.237 e 1.246 mld), sganciati peraltro da uno specifico significato gestionale. Risulta, come di consueto, maggioritaria la quota relativa ai beni mobili (937 mld) rispetto a quello inerente ai beni immobili (300 e 309 mld).

Un'evoluzione accrescitiva (2.360 e 2.207 mld; +31,2 e +83,5%) registra la categoria IX "somme non attribuibili". Al suo interno si espandono le voci "altri fondi" (214 e 156 mld; +26,2 e +335,7%) e "spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori" (381 e 441 mld; +10,4 e +23,1%). Il segno gestionale viene però caratterizzato dalla voce maggioritaria "altre somme non attribuibili" (1.675 e 1.560 mld; +33,5 e +97,8%), in cui continuano ad essere inseriti di anno in anno ulteriori capitoli-fondo per il funzionamento di enti ad organismi vari. Nel 1998 vi figurano, fra l'altro, assegnazioni alla Corte dei conti (451 e 474 mld), all'Istituto superiore di Sanità (274 e 284 mld), all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (192 e 200 mld), alla Scuola superiore della p.A. (24 e 20 mld) e all'AIPA (20 mld).

Gran parte dei restanti oneri attengono al Fondo nazionale per l'infanzia (312 e 304 mld) e al Fondo di intervento per la lotta alla droga (7 e 158 mld).

3.4.3. Altre spese in conto capitale.

S'inverte la tendenza al declino degli oneri per investimenti diretti, che si espandono di oltre 1.600 mld sia sul versante della competenza (da 5.279 a 6.898 mld) sia sul piano della cassa (da 4.391 a 6.001 mld). Gran parte dell'incremento è dovuto alla categoria X "beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato" (da 4.043 a 5.570 mld e da 3.469 a 4.882 mld), che presenta una crescita generalizzata delle principali componenti di spesa. S'incrementano infatti, gli oneri per "trasporti e comunicazioni" (833 e 669 mld; +107,5 e +62%); "edilizia" (2.399 e 2.171 mld; +49 e +33,2%); "opere idrauliche" (1.070 e 725 mld; +32,9 e +160,5%); "opere ed interventi plurisetoriali" (1.222 e 1.219 mld; +9,2 e +16,6%), in cui sono classificati, fra l'altro, interventi per opere, infrastrutture, impianti e mezzi tecnici e logistici in favore delle forze di polizia; per il ripristino di opere pubbliche danneggiate da eventi alluvionali o sismici; per la sicurezza di musei, gallerie e archivi di Stato.

L'evoluzione della categoria XI "beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato" (1.328 e 1.119 mld; +7,4 e +21,3%) è trainata dall'andamento della voce maggioritaria "servizi meccanografici ed elettronici" (852 e 648 mld; +28,2 e +89,7%), che riesce ad assorbire la flessione degli oneri per "ricerca scientifica" (271 e 288 mld; -28,9 e -3,4%). Differenziato risulta, invece, il profilo della gestione riguardante "opere ed interventi plurisetoriali" (160 e 162 mld; +8,7 e -39%).

Sospinta dal maggiore apporto al capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (da 5.099 a 8.000 mld) la categoria XIII "partecipazioni azionarie e conferimenti" presenta notevoli indici incrementali (9.379 e 8.796 mld; +68,7 e +30,8%).

La restante parte degli oneri è in misura preponderante assorbita dalla partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali (1.098 e 658 mld) e dalla partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (46 e 24 mld).

Si flette la spesa della categoria XIV "concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità produttive" (3.154 e 2.833 mld; -19,1 e -11,1%), per effetto prevalentemente dell'andamento della voce maggioritaria "altre imprese" (da 3.546 a 2.907 mld; -18 e -14,3%). La riduzione è legata ai minori apporti al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (da 2.676 a 2.450 mld e da 2.446 a 2.408 mld) e all'ulteriore contenimento degli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative (da 464 a 153 e da 444 a 20 mld).

Regrediscono gli impegni relativi al fondo per la ricerca applicata (da 373 a 218 mld) a cui favore risulta erogato un importo di 179 mld (139 nel 1997). Un andamento differenziato mostra la voce "Istituti e aziende di credito" (197 e 190 mld; -38,8 e +84,5%).

La forte riduzione delle somme destinate all'ammortamento dei titoli di Stato (da 41.775 e 41.779 mld a 23.970 mld) determina l'andamento della categoria XV "concessione di crediti e anticipazioni per finalità non produttive" (da 42.015 e 42.019 mld a 24.796 e 24.498 mld).

L'effettivo esito gestionale corrisponde, pertanto, a 826 e 528 mld, in cui confluiscono le somme destinate al Fondo di solidarietà nazionale (400 e 317 mld) e quelle derivanti dalla partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali (426 e 211 mld). I rispettivi pagamenti costituiscono mero giro contabile fra il bilancio e la tesoreria, risolvendosi nella contabilizzazione degli importi sugli appositi conti di tesoreria.

Un eccezionale incremento (+296,8%) mostrano gli impegni della categoria XVI "somme non attribuibili" (da 1.217 a 4.828 mld) essenzialmente a causa dei maggiori fondi rimasti accantonati (da 481 a 3.832 mld) sulla competenza del capitolo 9012/Tesoro "Fondo da ripartire per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96 nelle aree depresse". L'evoluzione dei dati della competenza è legata anche all'incremento degli oneri relativi al Fondo per gli interventi di protezione civile (da 693 a 852 mld), cui si riferisce la quasi totalità dei pagamenti della categoria (816 su 865 mld).

3.5. *Formazione e gestione dei residui.*

3.5.1 *La situazione generale.*

Per i motivi già indicati, a fine 1998 il volume dei residui passivi arriva a sfiorare i 228.000 mld (50.000 mld in più rispetto all'esercizio precedente). In misura pressoché equivalente s'incrementano i residui accumulati sui primi due titoli della spesa (da 175.323 a 223.993 mld).

Per una ridotta quota (circa 2.450 mld) all'ulteriore accumulo dei residui passivi concorrono gli importi che, in base alla previgente normativa, avrebbero dovuto formare oggetto di perenzione. L'art. 12 della recente legge 17 maggio 1999, n. 144 — in controtendenza rispetto alle misure di pulizia contabile adottate in materia di residui passivi — ha infatti allargato l'orizzonte temporale del mantenimento in bilancio delle somme iscritte nel conto dei residui (da cinque a sette anni), ivi comprese quelle relative ai residui in scadenza al 31 dicembre 1998.

All'interno dei residui accumulati sui primi due titoli della spesa decresce l'incidenza dei resti di nuova formazione (dal 74,3 al 68,6%), nonostante che il loro ammontare superi i 153.500 mld.

L'espansione dei residui è dovuta per il 64,1% alla crescita di quelli di parte corrente (da 107.334 a 138.532 mld) e per poco più di un terzo all'aumento di quelli di conto capitale (da 67.989 a 85.461 mld).

Resta pressoché stazionaria (10,2%) l'incidenza dei residui di stanziamento (da 17.262 a 22.946 mld), in gran parte derivanti dalla competenza (16.654 mld).

Il 74,8% dei residui accumulati sulla spesa finale (167.564 mld; +37.112 mld) è costituito dal settore dei trasferimenti. Il 63% dei resti di questo settore si riferisce alla parte corrente del bilancio (da 80.458 a 105.587 mld), mentre la rimanente quota attiene al conto capitale (da 49.994 a 61.997 mld).

Diminuiscono di 600 mld i residui della categoria II "personale in attività di servizio" (pari a 2.278 mld), già fortemente ridimensionati nel precedente esercizio, per effetto di nuovi metodi di contabilizzazione. S'incrementano, per contro, di 2.000 mld (da 17.911 a 19.943 mld) i residui della categoria IV "acquisto di beni e servizi". Dopo il crollo del precedente esercizio, legato soprattutto alle misure di cancellazione dei c.d. "residui contabili", tornano a crescere i resti della categoria VII "poste correttive e compensative delle entrate" (da 3.174 a 7.436 mld).

Di circa 600 mld s'accrescono anche i resti riguardanti la spesa per la costituzione di capitali fissi (da 12.834 a 13.396 mld) e di quasi 1.200 mld quelli inerenti alle partite finanziarie (da 3.944 a 5.118 mld). Si quadruplicano, infine, i residui della categoria XVI "somme non attribuibili" (da 1.217 a 4.968 mld) sotto la spinta determinante dei residui accantonati (3.832 mld) sul fondo da ripartire per gli interventi nelle aree depresse.

3.5.2. La situazione nel settore dei trasferimenti.

Nonostante la forte ripresa dei pagamenti in favore degli enti decentrati di spesa, il 1998 si chiude con un'ulteriore espansione dei residui passivi accumulati nel settore dei trasferimenti (tavola 3.11).

Circa i tre quarti dell'intero stock dei residui si riferisce, infatti, all'area dei trasferimenti, che in termini assoluti subisce un incremento dell'ordine di 37.000 mld (da 130.452 a 167.564 mld).

Più del 94% (oltre 158.000 mld) di tale ammontare è concentrato su quattro categorie di beneficiari: Regioni (61.542 mld); Province e Comuni (48.547 mld); altri enti pubblici (26.717 mld) ed imprese (21.360 mld).

Il 62,9% dei resti registrati dai trasferimenti si riferisce alla parte corrente del bilancio (da 80.458 a 105.587 mld); mentre il rimanente 37,1% riguarda il conto capitale (da 49.994 a 61.977 mld).

3.5.3 La situazione dei residui di stanziamento.

Dopo la cancellazione di una rilevante quota di residui di stanziamento effettuata nel precedente esercizio (28.000 mld) sulla base di specifiche misure normative, i resti di tale natura tornano a salire (da 17.262 a 22.946 mld), nonostante il taglio di 4.654 mld deliberato dal Consiglio dei Ministri.

La maggior parte di essi è concentrata sul conto capitale (18.761 mld), mentre le somme accantonate sulla parte corrente ammontano a 4.185 mld. Il 72,6% dei residui di stanziamento provengono dalla competenza del 1998 (3.914 mld sulla parte corrente e 12.741 sul conto capitale). Il 59,6% del totale dei residui di stanziamento è condensato nel settore dei trasferimenti (3.165 mld nella parte corrente e 10.476 nel conto capitale) ed è in buona misura (9.363 mld) di nuova formazione. I residui impropri di parte corrente provengono interamente dalla competenza e sono in misura consistente riferiti ai trasferimenti alle Regioni (2.261 mld); quelli in conto capitale derivanti dalla competenza (6.198 mld) sono, in prevalenza, concentrati sui trasferimenti alle imprese (2.812 mld), ai Comuni (1.604 mld) e alle Regioni (1.117 mld). Al di là dei trasferimenti, residui di stanziamento figurano nelle somme non attribuibili del conto capitale (circa 4.600 mld); nella costituzione di capitali fissi (oltre 2.900 mld); nelle operazioni finanziarie (circa 900 mld); nelle somme non attribuibili di parte corrente (oltre 500 mld); nell'acquisto di beni e servizi (circa 500 mld).

Nelle tavole da 3.11 a 3.21 viene prospettata la situazione, articolata per Ministeri, dei residui passivi totali e dei residui di stanziamento alla fine dell'esercizio 1998; vengono, inoltre, indicate composizione e consistenza dei residui passivi accumulati nel settore dei trasferimenti e, in particolare, nelle sue diverse componenti.

3.6 Analisi della spesa delle Amministrazioni centrali per COFOG.

3.6.1 Premessa.

La legge n. 94 del 1997 di riforma del bilancio assegna particolare rilievo all'analisi funzionale, superando l'ormai inadeguata classificazione funzionale. La nuova classificazione, se pur con alcuni limiti evidenziati più avanti, costituisce un valido strumento per la valutazione delle politiche pubbliche e consente confronti più omogenei sull'andamento della spesa dei Paesi europei.

Per il triennio 1995-97 la Corte per l'analisi del rendiconto generale dello Stato ha rielaborato, in via sperimentale, le voci di spesa delle Amministrazioni centrali per funzioni-obiettivo allo scopo di aggregare la spesa rispetto alle missioni istituzionali affidate ai singoli dicasteri.

Questo tipo di analisi ha costituito un valido strumento per la riforma del bilancio, che tuttavia non prevede, in sede di approvazione del bilancio stesso, un esplicito voto sulla ripartizione delle risorse per aree funzionali. Infatti la disaggregazione della spesa viene votata a livello di unità previsionali di base, per ciascun centro di responsabilità.

E' auspicabile che, con l'ulteriore tappa del processo di riforma, si pervenga ad un maggior contenuto programmatico dell'oggetto del voto parlamentare, tanto più che la legge n. 94 del 1997 all'articolo 1 stabilisce che le unità previsionali vengano "... determinate con riferimento ad aree omogenee di attività ... in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero".

Per l'analisi delle risultanze dell'esercizio 1998 la Corte ha ritenuto di dover abbandonare la classificazione sperimentale, in presenza di un rendiconto ufficiale predisposto dal Tesoro, d'intesa con l'ISTAT, adottando come base per una nuova classificazione funzionale la struttura di bilancio COFOG (Classification of the functions of Government dell'OCSE). Questa soluzione consente un raccordo più trasparente tra dati di bilancio, espressi in termini contabili/finanziari, e conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, espresso nel linguaggio della contabilità economica nazionale. Si tratta di un criterio dettato dalla legge n. 468 del 1978 come modificata dalla legge n. 94 del 1997 (art. 6 comma 3, lett. b).

La classificazione COFOG è disaggregata, nel rendiconto, fino alle funzioni di terzo livello, sulla base delle imputazioni percentuali dei capitoli di spesa individuate per il bilancio previsionale 1999.

Lo schema COFOG, in questa prima esperienza applicato in modo automatico alle amministrazioni statali italiane, pone in evidenza rilevanti problemi di significatività rispetto alle "politiche pubbliche" ed alle strutture organizzative dei Ministeri.

Per esempio per il Ministero dei beni culturali è presente una generica classe *attività culturali*, nella quale non può non confluire il complesso della spesa, senza pertanto poter effettuare alcuna disaggregazione rispetto alle diverse funzioni svolte (prevenzione, conservazione, promozione, del *bene culturale*). Così come la divisione relativa alla *Sanità*, è articolata nelle diverse attività inerenti i servizi medici e paramedici gli ospedali, ecc., funzioni che, invece, non sono di pertinenza del Ministero della sanità.

Inoltre si rileva l'assenza di una classe che identifichi la spesa nelle aree depresse, infatti la Corte ha predisposto un'analisi sul complesso della spesa in detti territori.

Comunque, fermi restando i vincoli insiti nella COFOG, la Corte nell'utilizzare i dati per il 1998 ha dovuto procedere ad una serie di aggiustamenti nell'imputazione dei capitoli di spesa alle classi. Con questo processo di revisione, concordato con le amministrazioni³³, si è cercato di ricondurre la spesa alla corretta classe settoriale.

Di seguito si evidenziano le modifiche più rilevanti:

- le spese relative alla protezione civile (attrezzature, materiali, approvvigionamenti, ecc.) per l'utilizzo in caso di emergenza in tempo di pace, imputate quasi integralmente alla *difesa civile* sono state attribuite alla *protezione sociale non altrove classificata*, lasciando nella *difesa civile* solo le spese per la prevenzione e l'attività di coordinamento;
- le spese in materia previdenziale, attribuite alla *protezione sociale non altrove classificata*, sono stati imputate alla *vecchiaia*;
- la spesa del Ministero della sanità destinata alla prevenzione e alla assistenza sanitaria è stata correttamente imputata ai *servizi di sanità pubblica*.

3.6.2 Analisi dei dati.

Per l'esercizio 1998 è stata svolta un'analisi della spesa delle Amministrazioni centrali aggregata per COFOG, in termini di stanziamenti, ma, nel complesso, i dati risultano simili anche per gli impegni e i pagamenti.

La spesa è stata pari a 1.130.804 mld, quasi integralmente impegnata per un ammontare di 1.052.815 mld.

³³ Fatta eccezione che per il ministero dell'interno nel suo complesso e per quelli delle politiche agricole e dell'industria per la protezione civile, che non hanno accettato gli aggiustamenti proposti.

Rispetto alla tipologia economica della spesa un 52,4% è rappresentato dalle *altre spese*, essenzialmente riconducibili alle transazioni relative al debito pubblico e al pagamento di mutui diversi. Il 28,6 è dovuto principalmente a trasferimenti, il 12,2 alle spese di funzionamento e solo il 6,8 agli investimenti.

Il 63% degli stanziamenti (714.905 mld) è assorbito dalla COFOG di primo livello *Servizi generali delle pubbliche amministrazioni (General public services)* relativa alle funzioni strategiche dello Stato: organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali, transazioni relative al debito pubblico e affari esteri.

Di fatto ben 488.120 mld (pari al 68%) sono stati destinati alle *transazioni del debito pubblico* (1.7.1), al netto della gestione dello stesso compresa nella classe più generale *Affari finanziari e fiscali* (1.1.2).

Per la *difesa militare* (2.1.1) sono stati stanziati 22.869 mld, apparentemente destinati per il 96% alle spese di funzionamento, ma di queste circa la metà è stata finalizzata all'acquisto di armamenti. Si ritiene peraltro che tale imputazione sia fuorviante per una valutazione economica della spesa in quanto l'acquisto di armamenti va ad arricchire il patrimonio dello Stato. Sarebbe pertanto più corretto classificare questi fondi come investimento.

Gli *affari economici* assorbono uno stanziamento pari a 92.533 mld ma comprendono settori di spesa molto diversi, che vanno dagli incentivi per l'occupazione, all'energia e ai trasporti. Il 50% della spesa è destinato ai trasporti e in particolare al trasporto su rotaia per il quale la quota maggiore è rappresentata dai trasferimenti del Ministero del tesoro alle FF.SS. per il ripianamento dei debiti assunti dall'ente stesso.

Per le misure per l'occupazione sono stati stanziati 16.733 mld che si concretizzano essenzialmente negli sgravi contributivi che rappresentano il 98% delle risorse destinate agli *affari generali del lavoro* (4.1.2).

Gli incentivi all'industria destinati agli investimenti rappresentano solo il 7% (6.535 mld) dell'intero stanziamento, del 50% del quale è stato gestito dal Ministero dell'industria.

Con riferimento alla protezione dell'ambiente la COFOG prevede solo quattro voci: trattamento dei rifiuti, trattamento delle acque reflue, riduzione dell'inquinamento e protezione delle bio-diversità e dei beni paesaggistici, per un totale di 3.961 mld di competenza. Di questi il 56% è stato attribuito alla classe *Protezione delle bio-diversità e dei beni paesaggistici* (5.4.1), in tale voce però, sono state ricondotte spese molto eterogenee come quelle per il disinquinamento della Laguna di Venezia, o quelle per la protezione dei parchi archeologici, in quanto non previste in altri raggruppamenti.

I 4.550 mld di spesa per l'assetto territoriale sono stati destinati per circa 2.200 mld all'edilizia abitativa e per ulteriori 1.700 mld all'assetto territoriale.

La spesa sanitaria, per complessivi 52.533 mld, è costituita principalmente dal Fondo sanitario nazionale del Ministero del tesoro, sia di parte corrente che di conto capitale, che, data la natura omnicomprensiva della spesa cui sono destinati, sono stati imputati nella *Sanità non altrove classificabile* (7.6.1) che, pertanto, assorbe il 96,2% degli stanziamenti.

Per le attività ricreative, culturali e di culto lo stanziamento risulta pari a 16.654 mld ed i fondi maggiori sono destinati alla classe *Attività ricreative* (8.1.1) per un totale di 6.767 mld stanziati per il 95% sul capitolo 4777 del Ministero del tesoro (fondi da assegnare ai monopoli per il gioco del lotto); una notevole concentrazione delle risorse si rileva sulle *Attività culturali* (8.2.1) per 4.297 mld che comprende quasi tutta l'attività del Ministero dei beni culturali.

Per l'istruzione lo stanziamento totale 72.975 mld quasi interamente destinati alle spese di funzionamento. Nell'ambito dei diversi livelli scolastici l'istruzione secondaria assorbe il 51% dei fondi (37.513 mld) destinati anch'essi e spese per il personale.

La *protezione sociale* ha assorbito stanziamenti per 112.449 mld e ricomprende, oltre a tutte le forme assistenziali dello Stato verso categorie particolarmente disagiate, i trattamenti previdenziali.

Le voci da segnalare, che assorbono maggiori risorse, interessano la classe *Invalidità* che indica 15.919 mld per pensioni di invalidità civile.

La classe *Vecchiaia* per un totale di 75.182 mld si concentra sugli stanziamenti del Ministero del lavoro e del Ministero del tesoro che prevedono trasferimenti agli enti previdenziali per un totale di circa 71.863 mld.

Per la classe *Protezione sociale non altrimenti classificabile* è bene segnalare che a tale voce sono ricondotti tutti i contributi e le forme assistenziali in caso di calamità in tempo di pace. La classe che assorbe 9.948 mld è sottostimata in quanto i Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici hanno ritenuto di dover imputare molte delle spese assegnate per la ricostruzione in casi di terremoti, alla classe difesa civile e protezione delle bio-diversità e dei beni paesaggistici. A parere della Corte dei conti le classi citate prevedono esclusivamente: la prima, l'amministrazione delle attività e dei servizi relativi alla difesa civile quali piani di emergenza ed esercitazioni; e la seconda (5.4.1) la tutela dell'ambiente naturale e dei beni paesaggistici. Si evidenzia inoltre che anche il Ministero dell'interno ha indicato nella classe difesa civile quanto invece espressamente previsto (attrezzature, materiale e approvvigionamenti per l'emergenza in tempo di pace) nella COFOG Protezione sociale non altrimenti classificabile (10.9.1).

Tavola 3.11

RESIDUI PASSIVI - TRASFERIMENTI

BILANCIO DELLO STATO (1992 - 1998)

(Miliardi di Lire)

RESIDUI NUOVA FORMAZIONE			RESIDUI VECCHIA FORMAZIONE						RESIDUI FINALI		
			CONSISTENZA INIZIALE			CONSISTENZA FINALE					
Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE
a	b	c=a+b	d	e	f=d+e	g	h	i=g+h	l=a+g	m=b+h	n=l+m

TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

92	28.461	193	28.654	28.807	218	29.025	3.518	35	3.554	31.979	229	32.208
93	33.628	413	34.041	32.127	229	32.356	4.856	103	4.959	38.484	516	39.000
94	27.389	1.317	28.706	38.683	523	39.205	3.152	133	3.285	30.541	1.450	3.285
95	32.308	1.260	33.568	30.603	1.450	32.054	4.912	354	5.265	37.220	1.613	38.834
96	29.514	2.074	31.588	37.405	1.613	39.018	7.091	58	7.149	36.605	2.132	38.737
97	73.073	611	73.684	36.628	2.132	38.760	6.740	34	6.774	79.813	645	80.458
98	87.713	3.165	90.878	64.779	14.709	79.488	14.709		14.709	102.422	3.165	105.587

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

92	10.278	9.372	19.649	28.868	5.751	34.619	20.192	1.131	21.323	30.470	10.502	40.972
93	8.750	7.839	16.589	30.526	10.442	40.968	17.004	1.506	18.510	25.755	9.345	35.100
94	10.791	8.537	19.329	25.651	9.345	34.996	17.150	3.001	20.151	27.942	11.539	39.480
95	13.476	5.901	19.377	28.123	11.571	39.694	15.499	1.298	16.797	28.975	7.199	36.174
96	8.902	7.665	16.567	30.453	7.199	37.653	15.167	911	16.078	24.069	8.576	32.645
97	24.459	6.759	31.218	23.996	8.561	32.557	16.910	1.865	18.776	41.369	8.625	49.994
98	22.408	6.198	28.607	22.063	29.093	51.156	29.093	4.277	33.370	51.501	10.476	61.977

TOTALE TRASFERIMENTI

92	38.738	9.565	48.303	57.675	5.969	63.644	23.710	1.166	24.876	62.449	10.731	73.179
93	42.378	8.252	50.630	62.653	10.671	73.324	21.861	1.609	23.469	64.239	9.861	74.099
94	38.181	9.854	48.035	64.334	9.868	74.201	20.302	3.134	23.436	58.483	12.989	42.765
95	45.784	7.161	52.945	58.727	13.021	71.748	20.411	1.652	22.063	66.195	8.813	75.008
96	38.416	9.739	48.155	67.858	8.813	76.671	22.258	969	23.228	60.674	10.709	71.383
97	97.532	7.370	104.902	60.624	10.694	71.317	23.651	1.899	25.550	121.183	9.269	130.452
98	110.121	9.363	119.485	86.842	43.802	130.644	43.802	4.277	48.079	153.923	13.641	167.564

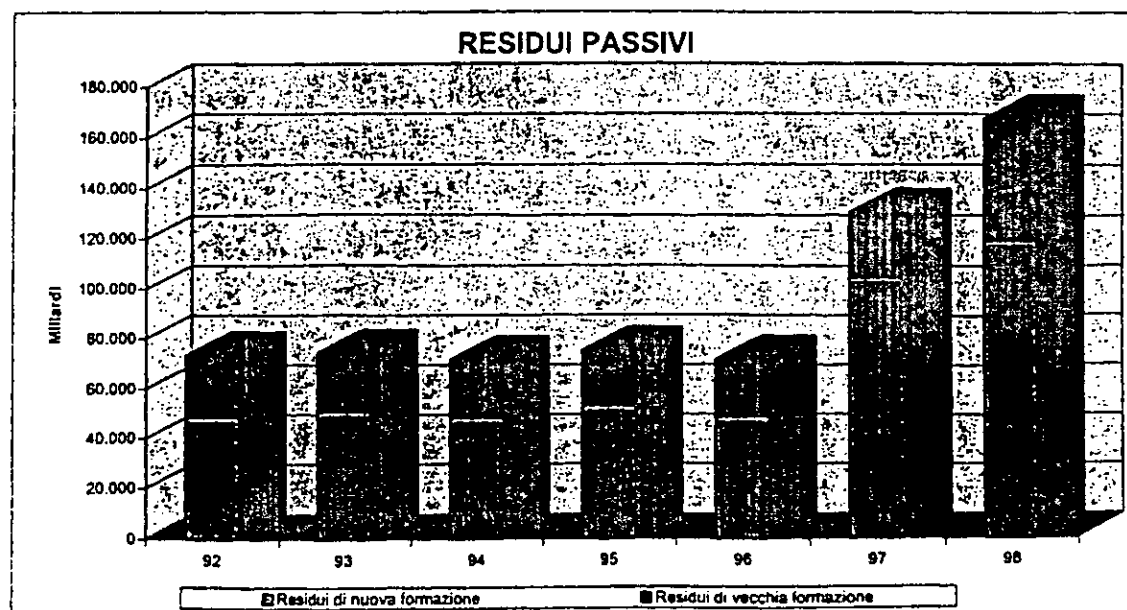


Tavola 3.12

RESIDUI PASSIVI - TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI

BILANCIO DELLO STATO (1992 - 1998)

(Millardi di Lire)

RESIDUI NUOVA FORMAZIONE			RESIDUI VECCHIA FORMAZIONE						RESIDUI FINALI		
			CONSISTENZA INIZIALE			CONSISTENZA FINALE					
Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE
a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g	h	i = g + h	l = a + g	m = b + h	n = l + m

TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

92	7.835	4	7.839	9.397	3	9.399	1.244	3	1.246	9.079	7	9.085
93	10.408	9	10.417	9.079	3	9.082	1.208	3	1.210	11.616	11	11.627
94	10.867	353	11.221	11.611	11	11.623	1.538	3	1.541	12.406	356	12.762
95	10.115	2	10.117	12.406	356	12.762	2.391		2.391	12.505	2	12.508
96	10.475	7	10.482	12.502	2	12.504	1.445		1.445	11.919	7	11.926
97	413	27	439	11.923	7	11.930	271		271	683	27	710
98	439	457	896	567	143	710	143		143	581	457	1.039

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

92	89	93	182	404	45	449	233		233	322	93	415
93	136	46	182	322	93	415	207		207	343	46	389
94	147	23	170	353	46	399	219	38	257	366	60	427
95	148	10	158	368	60	428	232		232	380	10	390
96	136	20	157	380	10	390	198	1	199	334	22	356
97	122	30	152	343	22	365	195	8	202	317	37	354
98	202	22	224	246	114	360	114	2	116	316	24	340

TOTALE TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI

92	7.924	97	8.021	9.801	48	9.849	1.477	3	1.480	9.401	99	9.500
93	10.544	55	10.598	9.402	95	9.497	1.415	3	1.418	11.959	57	12.016
94	11.015	376	11.391	11.964	57	12.021	1.757	40	1.798	12.772	416	13.188
95	10.262	13	10.275	12.774	416	13.190	2.623		2.623	12.885	13	12.898
96	10.611	27	10.638	12.882	12	12.894	1.643	1	1.644	12.254	28	12.282
97	534	57	591	12.266	28	12.295	466	8	473	1.000	64	1.064
98	641	479	1.120	813	257	1.070	257	2	259	898	481	1.379

RESIDUI PASSIVI

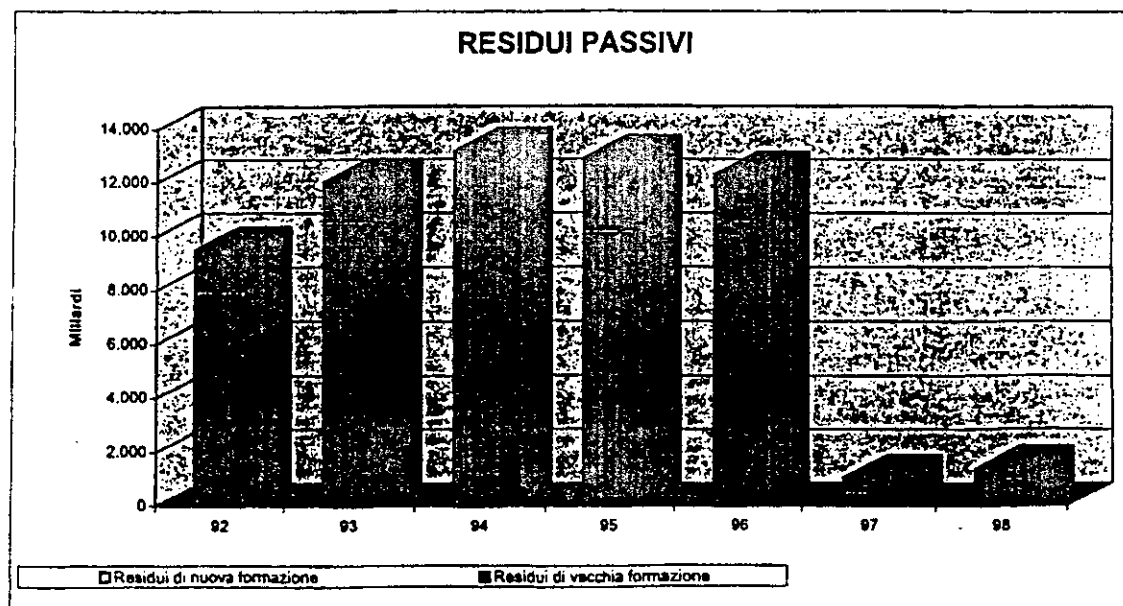


Tavola 3.13

RESIDUI PASSIVI - TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE

BILANCIO DELLO STATO (1992 - 1998)

(Miliardi di Lire)

RESIDUI NUOVA FORMAZIONE			RESIDUI VECCHIA FORMAZIONE						RESIDUI FINALI		
			CONSISTENZA INIZIALE			CONSISTENZA FINALE					
Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE
a	b	c=a+b	d	e	f=d+e	g	h	i=g+h	l=a-g	m=b+h	n=i+m

TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

92	1.041	32	1.073	1.724	3	1.727	341		341	1.382	32	1.414
93	352	42	394	1.334	32	1.366	245	12	257	596	54	650
94	2.144	49	2.194	596	54	650	173	20	193	2.317	69	2.386
95	2.993	23	3.016	2.317	69	2.387	273		273	3.266	23	3.289
96	648	189	836	3.306	23	3.329	386		386	1.033	189	1.222
97	4.721	118	4.839	1.068	189	1.257	443		443	5.164	118	5.282
98	5.372	32	5.404	4.688	594	5.282	594		594	5.966	32	5.998

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

92	2.462	1.780	4.242	9.439	1.743	11.182	7.456	47	7.503	9.918	1.827	11.745
93	2.609	1.831	4.440	10.287	1.815	12.102	6.499	173	6.672	9.108	2.004	11.112
94	4.814	2.219	7.033	10.329	2.001	12.330	6.231	523	6.754	11.045	2.742	13.787
95	6.496	3.184	9.680	10.962	3.085	14.047	6.466	676	7.142	12.962	3.859	16.822
96	5.428	2.322	7.750	15.096	4.339	19.435	6.651	324	6.975	12.079	2.646	14.725
97	4.697	1.125	5.822	11.581	2.300	13.882	6.783	780	7.563	11.480	1.905	13.385
98	3.166	2.812	5.978	5.355	8.229	13.584	8.229	1.155	9.384	11.395	3.967	15.362

TOTALE TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE

92	3.502	1.813	5.315	11.163	1.746	12.909	7.797	47	7.844	11.300	1.859	13.159
93	2.961	1.873	4.834	11.621	1.847	13.468	6.743	185	6.928	9.704	2.058	11.762
94	6.958	2.268	9.226	10.926	2.055	12.980	6.404	543	6.947	13.362	2.812	16.174
95	9.489	3.206	12.695	13.279	3.155	16.434	6.740	676	7.415	16.229	3.882	20.110
96	6.076	2.510	8.586	18.402	4.362	22.764	7.037	324	7.361	13.112	2.835	15.947
97	9.418	1.243	10.661	12.650	2.489	15.139	7.225	780	8.005	16.644	2.023	18.667
98	8.538	2.843	11.382	10.043	8.822	18.866	8.822	1.155	9.978	17.361	3.999	21.360

RESIDUI PASSIVI

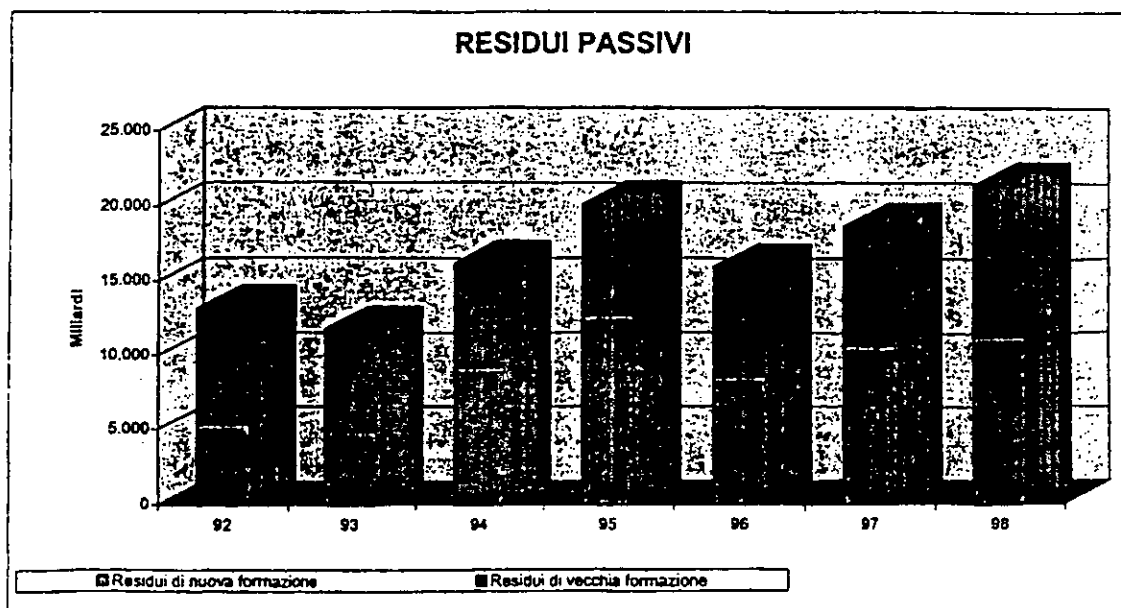


Tavola 3.14

RESIDUI PASSIVI - TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE AUTONOME DELLO STATO

BILANCIO DELLO STATO (1992 - 1998)

(Millardi di Lire)

RESIDUI NUOVA FORMAZIONE			RESIDUI VECCHIA FORMAZIONE						RESIDUI FINALI		
			CONSISTENZA INIZIALE			CONSISTENZA FINALE					
Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE
a	b	c=a+b	d	e	f=d+e	g	h	i=g+h	l=a+g	m=b+h	n=l-m

TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

92	14		14	960		960	156		156	169		169
93	72		72	169		169				72		72
94												
95												
96	0		0							0		0
97				0		0						
98												

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

92	1.090	10	1.100	551		551	155		155	1.245	10	1.255
93	474		474	1.245	10	1.255	69		69	543		543
94	274	6	280	439		439	40		40	314	6	320
95		2	2	40	6	46	46		46	46	2	48
96	1		1	46	2	48	40		40	41		41
97				41		41						
98												

TOTALE TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE AUTONOME DELLO STATO

92	1.104	10	1.114	1.511		1.511	311		311	1.414	10	1.424
93	546		546	1.414	10	1.424	69		69	615		615
94	274	6	280	439		439	40		40	314	6	320
95		2	2	40	6	46	46		46	46	2	48
96	1		1	46	2	48	40		40	41		41
97				41		41						
98												

RESIDUI PASSIVI

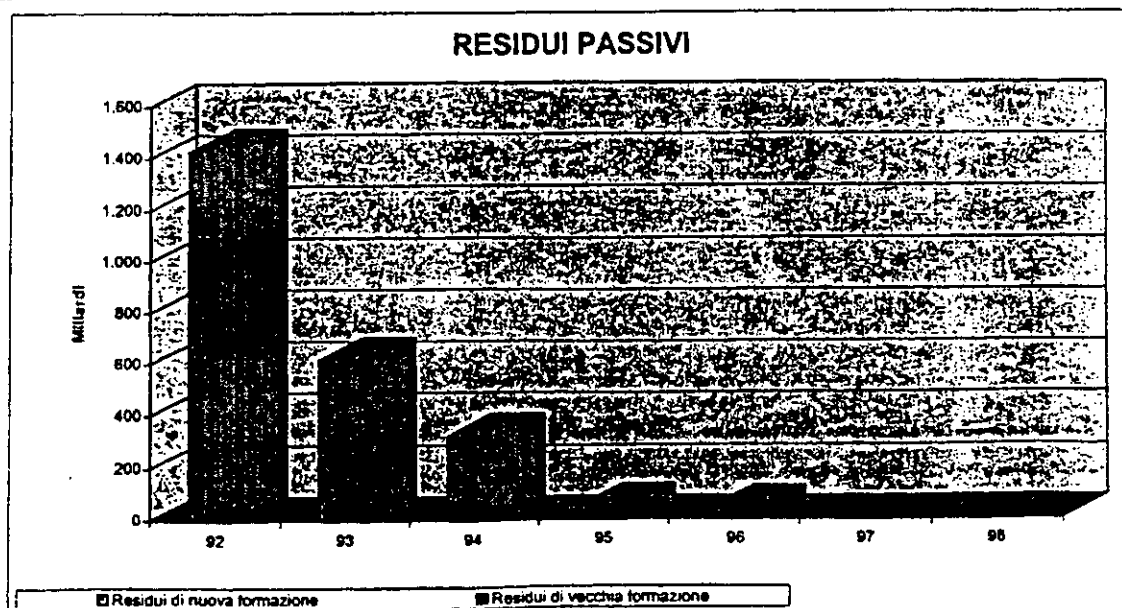


Tavola 3.15

RESIDUI PASSIVI - TRASFERIMENTI ALLE REGIONI

BILANCIO DELLO STATO (1992 - 1998)

(Millardi di Lire)

RESIDUI NUOVA FORMAZIONE			RESIDUI VECCHIA FORMAZIONE						RESIDUI FINALI		
			CONSISTENZA INIZIALE			CONSISTENZA FINALE					
Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE
a	b	c=a+b	d	e	f=d+e	g	h	i=g+h	l=a+g	m=b+h	n=l+m

TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

92	9.551	91	9.642	9.921	165	10.086	778	778	10.329	91	10.420
93	15.813	67	15.879	10.329	95	10.424	1.354	30	1.384	97	17.264
94	10.825		10.825	17.167	97	17.264	331		331		11.156
95	12.547	61	12.607	11.156		11.156	1.028		1.028	61	13.635
96	12.062	1.303	13.364	13.574	61	13.635	1.190		1.190	1.303	14.554
97	35.570		35.570	13.252	1.303	14.554	1.975		1.975		37.545
98	49.300	2.261	51.561	36.681	864	37.545	864		864	2.261	52.425

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

92	799	4.159	4.958	7.406	1.927	9.333	4.031	586	4.617	4.830	9.575
93	627	3.965	4.592	4.905	4.745	9.650	2.819	931	3.750	3.446	8.342
94	1.327	3.005	4.332	3.469	4.897	8.365	2.994	1.748	4.742	4.321	9.074
95	1.840	1.026	2.867	4.451	4.793	9.243	3.701	121	3.821	5.541	6.688
96	1.302	1.815	3.117	5.537	1.147	6.684	3.852	8	3.860	5.154	6.977
97	3.066	1.464	4.530	5.306	1.823	7.129	4.951	20	4.971	8.017	9.501
98	2.199	1.117	3.316	3.905	5.726	9.631	5.726	76	5.802	7.925	9.118

TOTALE TRASFERIMENTI ALLE REGIONI

92	10.350	4.250	14.600	17.327	2.092	19.420	4.809	586	5.395	15.159	4.836	19.995
93	16.439	4.032	20.471	15.234	4.840	20.074	4.173	961	5.134	20.613	4.993	25.606
94	12.152	3.005	15.157	20.636	4.993	25.629	3.326	1.748	5.074	15.477	4.753	20.231
95	14.387	1.087	15.474	15.607	4.793	20.399	4.728	121	4.849	19.115	1.208	20.323
96	13.363	3.118	16.481	19.111	1.208	20.320	5.042	8	5.050	18.405	3.125	21.531
97	38.636	1.464	40.100	18.557	3.125	21.683	6.926	20	6.946	45.562	1.484	47.046
98	51.499	3.377	54.876	40.586	6.590	47.176	6.590	76	6.666	58.089	3.453	61.542

RESIDUI PASSIVI

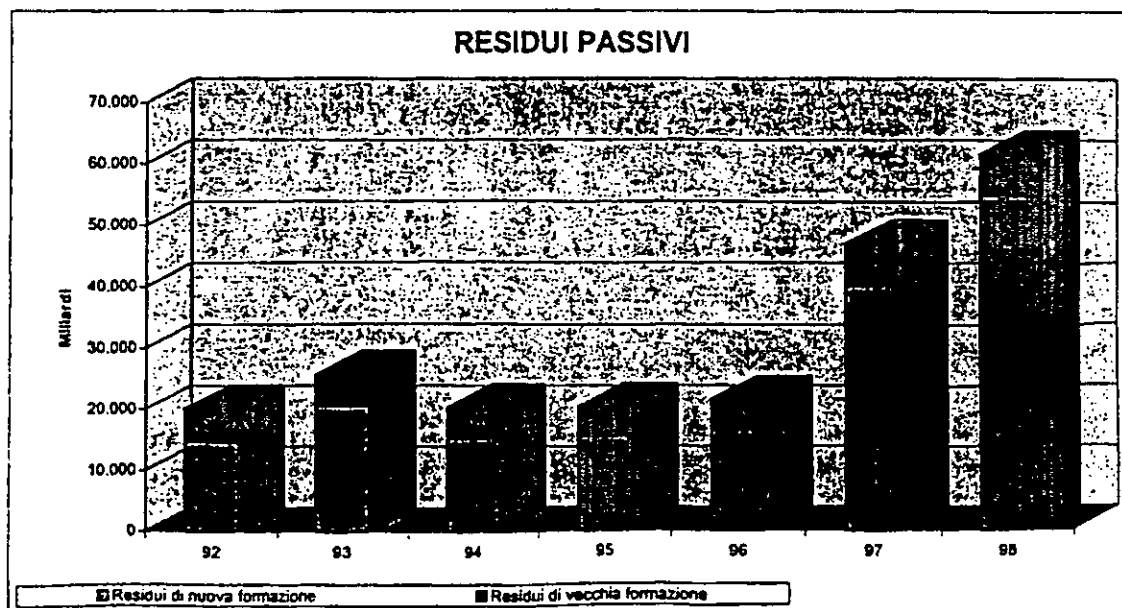


Tavola 3.16

RESIDUI PASSIVI - TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE E AI COMUNI

BILANCIO DELLO STATO (1992 - 1998)

(Miliardi di Lire)

RESIDUI NUOVA FORMAZIONE			RESIDUI VECCHIA FORMAZIONE						RESIDUI FINALI		
			CONSISTENZA INIZIALE			CONSISTENZA FINALE					
Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE
a	b	c=a+b	d	e	f=d+e	g	h	i=g+h	l=a+g	m=b+h	n=l+m

TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

92	737		737	1.579		1.579	741		741	1.479		1.479
93	1.282		1.282	1.479		1.479	261		261	1.542		1.542
94	246	8	254	1.542		1.542	292		292	537	8	545
95	624		624	537	8	545	251		251	874		874
96	1.683	222	1.904	874		874	358		358	2.040	222	2.262
97	20.385		20.385	2.040	222	2.262	1.782		1.782	22.167		22.167
98	20.930		20.930	12.449	9.718	22.167	9.718		9.718	30.647		30.647

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

92	2.580	775	3.355	6.180	505	6.685	5.329	339	5.668	7.909	1.114	9.023
93	2.739	427	3.166	7.880	1.114	8.994	4.553	337	4.890	7.292	764	8.056
94	2.933	450	3.384	7.217	764	7.981	6.038	296	6.334	8.971	746	9.717
95	1.867	780	2.648	8.986	746	9.732	2.775	179	2.954	4.642	959	5.601
96	717	2.754	3.471	4.735	959	5.694	2.630	453	3.083	3.346	3.208	6.554
97	8.017	3.029	11.046	3.438	3.208	6.646	3.127	1.012	4.139	11.144	4.041	15.185
98	6.771	1.604	8.375	8.381	6.789	15.170	6.789	2.736	9.525	13.560	4.340	17.900

TOTALE TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE E AI COMUNI

92	3.318	775	4.092	7.759	505	8.264	6.070	339	6.409	9.388	1.114	10.502
93	4.021	427	4.448	9.358	1.114	10.472	4.814	337	5.151	8.834	764	9.598
94	3.179	458	3.637	8.759	764	9.523	6.329	296	6.625	9.509	754	10.263
95	2.491	780	3.271	9.523	754	10.277	3.025	179	3.204	5.516	959	6.476
96	2.399	2.976	5.375	5.609	959	6.568	2.987	453	3.441	5.387	3.429	8.816
97	28.402	3.029	31.431	5.478	3.429	8.907	4.909	1.012	5.921	33.311	4.041	37.352
98	27.700	1.604	29.304	20.831	16.507	37.338	16.507	2.736	19.243	44.207	4.340	48.547

RESIDUI PASSIVI

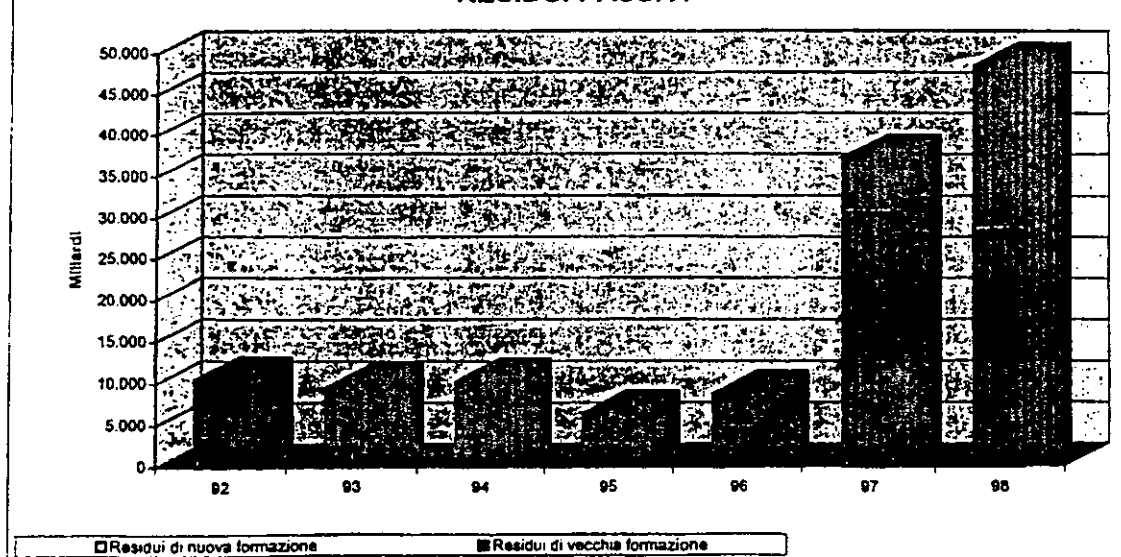


Tavola 3.17

RESIDUI PASSIVI - TRASFERIMENTI AGLI ORGANISMI PREVIDENZIALI

BILANCIO DELLO STATO (1992 - 1998)

(Miliardi di Lire)

RESIDUI NUOVA FORMAZIONE			RESIDUI VECCHIA FORMAZIONE						RESIDUI FINALI		
			CONSISTENZA INIZIALE			CONSISTENZA FINALE					
Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE
a	b	c=a+b	d	e	f=d+e	g	h	i=g+h	j=a+g	m=b+h	n=i+m

TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

92	4.069		4.069	3.586		3.586	60		60	4.129		4.129
93	4.741	190	4.931	4.177		4.177	728		728	5.469	190	5.660
94	2.927	181	3.108	5.469	190	5.660	577		577	3.504	181	3.685
95	4.710		4.710	3.504	181	3.685	594		594	5.304		5.304
96	3.912		3.912	5.304		5.304	2.512		2.512	6.425		6.425
97	4.273	153	4.427	6.425		6.425	1.889		1.889	6.163	153	6.316
98	4.090	62	4.151	3.856	2.461	6.316	2.461		2.461	6.550	62	6.612

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												

TOTALE TRASFERIMENTI AGLI ORGANISMI PREVIDENZIALI

92	4.069		4.069	3.586		3.586	60		60	4.129		4.129
93	4.741	190	4.931	4.177		4.177	728		728	5.469	190	5.660
94	2.927	181	3.108	5.469	190	5.660	577		577	3.504	181	3.685
95	4.710		4.710	3.504	181	3.685	594		594	5.304		5.304
96	3.912		3.912	5.304		5.304	2.512		2.512	6.425		6.425
97	4.273	153	4.427	6.425		6.425	1.889		1.889	6.163	153	6.316
98	4.090	62	4.151	3.856	2.461	6.316	2.461		2.461	6.550	62	6.612

RESIDUI PASSIVI

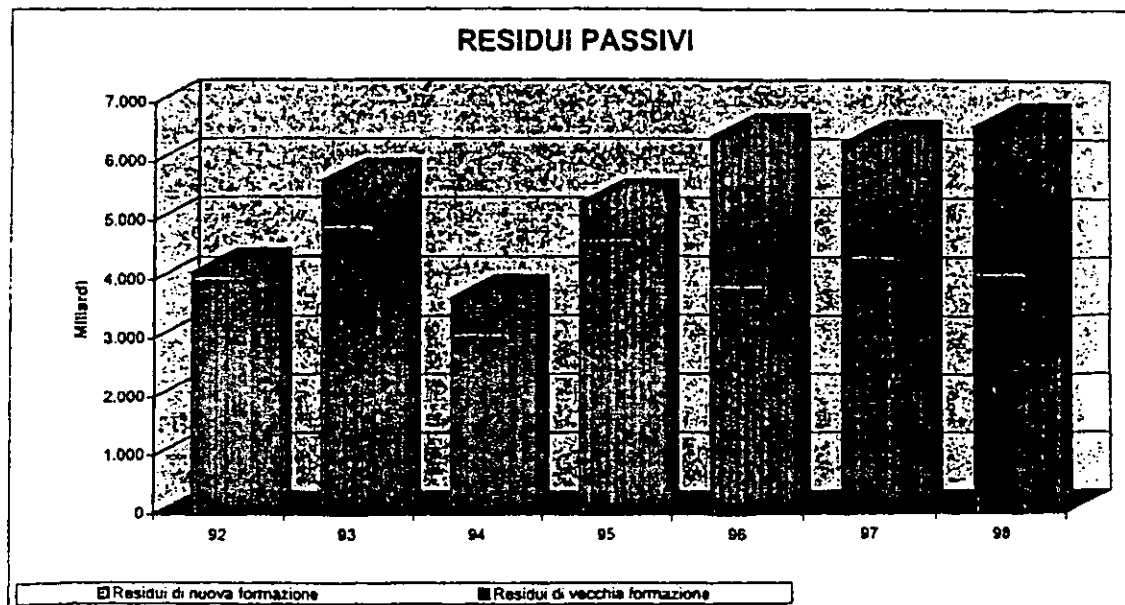


Tavola 3.18

RESIDUI PASSIVI - TRASFERIMENTI AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI

BILANCIO DELLO STATO (1992 - 1998)

(Miliardi di Lire)

RESIDUI NUOVA FORMAZIONE			RESIDUI VECCHIA FORMAZIONE						RESIDUI FINALI		
			CONSISTENZA INIZIALE			CONSISTENZA FINALE					
Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE
a	b	c=a+b	d	e	f=d+e	g	h	i=g+h	l=a+g	m=b+h	n=l+m

TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

92	3.061	32	3.093	797	42	839	83	33	116	3.143	65	3.208
93	588	99	687	3.241	65	3.306	178	35	213	766	134	900
94	360	140	500	1.030	141	1.172	147	80	227	507	220	727
95	372	146	518	569	220	789	270		270	642	146	788
96	442	147	588	738	146	884	332		332	773	147	920
97	7.358	127	7.486	785	147	932	271		271	7.629	127	7.756
98	7.403	121	7.524	6.177	632	6.809	632		632	8.035	121	8.156

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

92	3.243	1.741	4.984	4.743	1.495	6.238	2.815	159	2.974	6.058	1.900	7.958
93	2.166	1.253	3.419	5.700	1.852	7.552	2.675	65	2.740	4.841	1.318	6.159
94	1.229	2.532	3.760	3.661	1.321	4.982	1.183	396	1.579	2.411	2.928	5.339
95	2.095	617	2.712	2.604	2.558	5.162	2.057	103	2.160	4.152	720	4.872
96	1.206	739	1.945	4.385	720	5.105	1.610	125	1.734	2.816	864	3.680
97	8.445	1.030	9.475	2.927	1.194	4.121	1.612	32	1.644	10.057	1.062	11.119
98	9.754	640	10.394	4.080	7.858	11.938	7.858	309	8.166	17.612	949	18.560

TOTALE TRASFERIMENTI AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI

92	6.304	1.773	8.077	5.540	1.537	7.077	2.898	192	3.090	9.202	1.965	11.166
93	2.754	1.352	4.106	8.941	1.917	10.858	2.852	100	2.953	5.606	1.452	7.059
94	1.588	2.672	4.261	4.692	1.462	6.154	1.329	476	1.806	2.918	3.148	6.066
95	2.466	764	3.230	3.173	2.778	5.951	2.328	103	2.431	4.794	866	5.661
96	1.648	886	2.534	5.122	866	5.989	1.941	125	2.066	3.589	1.010	4.599
97	15.804	1.157	16.961	3.712	1.341	5.053	1.883	32	1.915	17.686	1.189	18.876
98	17.157	761	17.918	10.257	8.490	18.747	8.490	309	8.799	25.647	1.070	26.717

RESIDUI PASSIVI

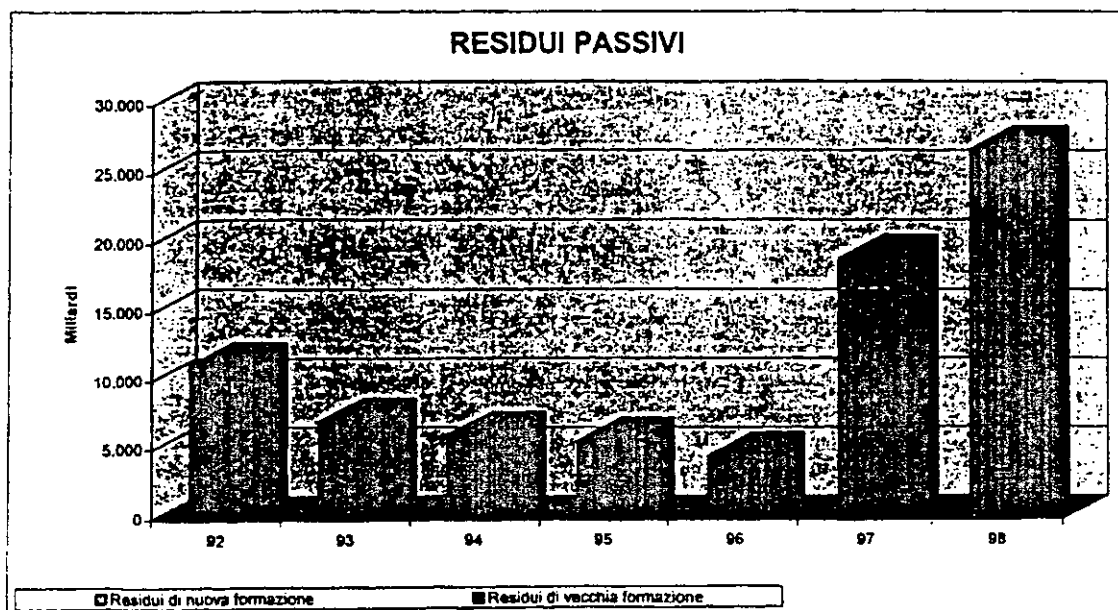


Tavola 3.19

RESIDUI PASSIVI - TRASFERIMENTI ALL'ESTERO

BILANCIO DELLO STATO (1992 - 1998)

(Millardi di Lire)

RESIDUI NUOVA FORMAZIONE			RESIDUI VECCHIA FORMAZIONE						RESIDUI FINALI		
			CONSISTENZA INIZIALE			CONSISTENZA FINALE					
Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE
a	b	c=a+b	d	e	f=d+e	g	h	i=g+h	j=a+g	m=b+h	n=i+m

TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

92	2.153	33	2.187	843	5	849	116	116	2.269	33	2.302
93	372	6	379	2.319	33	2.352	883	23	906	29	1.285
94	21	584	605	1.266	29	1.295	93	31	124	615	729
95	950	1.028	1.978	114	615	729	105	354	459	1.055	2.436
96	293	208	501	1.106	1.382	2.488	869	58	928	266	1.428
97	352	185	537	1.135	266	1.401	110	34	144	462	681
98	180	233	413	361	297	658	297	297	477	233	710

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

92	14	105	119	75	30	105	103	103	117	105	222
93	0	31	32	117	105	222	178	178	178	31	210
94	7	7	7	178	31	210	186	186	193	193	193
95	0	11	11	193	193	193	136	10	146	21	157
96	51	15	66	249	21	270	183	183	234	15	249
97	6	11	17	258	15	273	185	0	185	11	202
98	29	4	33	84	141	225	141	0	141	4	174

TOTALE TRASFERIMENTI ALL'ESTERO

92	2.168	139	2.306	918	35	954	218	218	2.386	139	2.524
93	373	38	411	2.436	139	2.574	1.061	23	1.084	61	1.495
94	28	584	612	1.444	61	1.505	279	31	310	615	923
95	950	1.039	1.989	307	615	923	241	364	604	1.403	2.593
96	344	222	567	1.355	1.403	2.758	1.052	58	1.110	280	1.677
97	358	196	554	1.393	280	1.673	295	34	329	230	883
98	209	237	445	445	439	883	439	0	439	237	884

RESIDUI PASSIVI

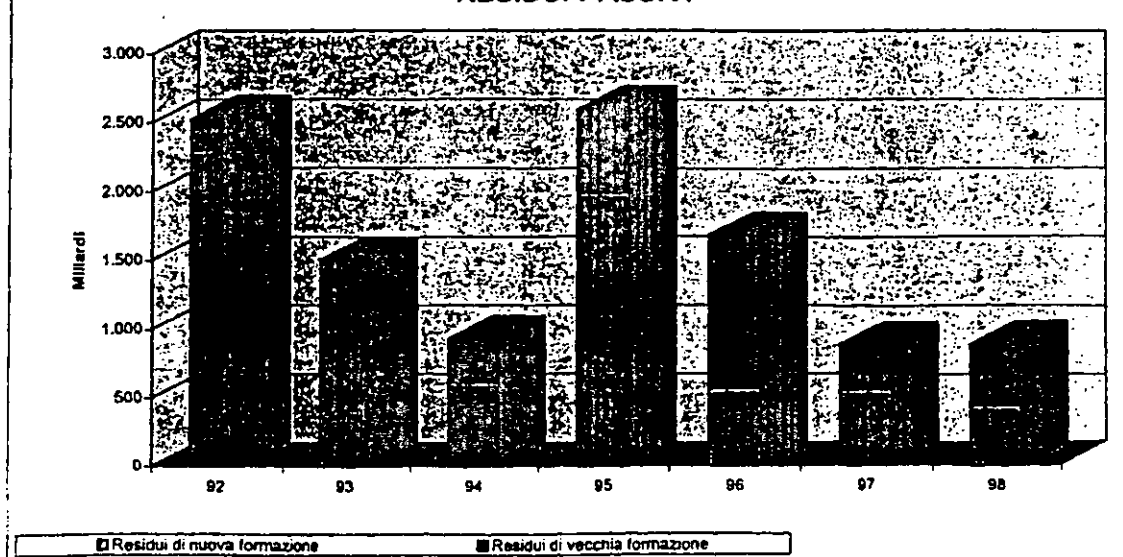


Tavola 3.20

RESIDUI PASSIVI - TRASFERIMENTI ALLE AREE DEPRESSE

BILANCIO DELLO STATO (1992 - 1998)

(Miliardi di Lire)

RESIDUI NUOVA FORMAZIONE			RESIDUI VECCHIA FORMAZIONE						RESIDUI FINALI		
			CONSISTENZA INIZIALE			CONSISTENZA FINALE					
Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE	Propri	Stanziam.	TOTALE
a	b	c=a+b	d	e	f=d+e	g	h	i=g+h	l=a+g	m=b+h	n=l+m

TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

92		709	709	69	6	75	70		70	70	709	779
93		285	285	70	709	779	5		5	5	285	290
94	60	302	363	5	285	290	260		260	320	302	623
95	1.030	270	1.299	520	322	843	86	210	296	1.116	480	1.596
96	61		61	27		27	4		4	65		65
97	106	71	177	102		102	57	13	71	163	84	247
98	287		287	12	236	247	236		236	523		523

TOTALE TRASFERIMENTI ALLE AREE DEPRESSE

92		709	709	69	6	75	70		70	70	709	779
93		285	285	70	709	779	5		5	5	285	290
94	60	302	363	5	285	290	260		260	320	302	623
95	1.030	270	1.299	520	322	843	86	210	296	1.116	480	1.596
96	61		61	27		27	4		4	65		65
97	106	71	177	102		102	57	13	71	163	84	247
98	287		287	12	236	247	236		236	523		523

RESIDUI PASSIVI

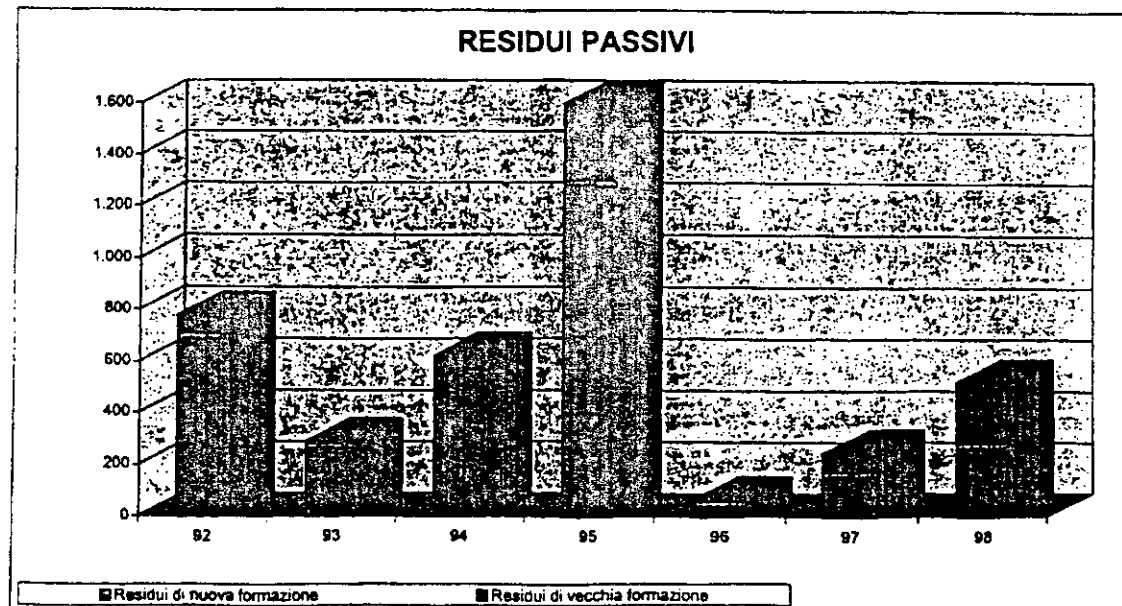


Tavola 3.21

RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1998

(in milioni di lire)

MINISTERI	RESIDUI COMPLESSIVI AL 1 GENNAIO 1998	PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	%B/A	ECONOMIE (-) O ECCEDENZE (+) SUI RESIDUI	RESIDUI COMPL. AL 31/12 DA ANNI PREC.	RESIDUI COMPLESSIVI AL 31/12 DA COMPETENZA	D-E
	A	B		C	D	E	
Presidenza del Consiglio	10.180.532,8	3.053.954,2	30,00%	-250.871,5	6.875.707,1	4.660.057,6	11.535.764,7
Tesoro, bilancio e pr. econ.	60.853.944,6	46.741.888,3	76,81%	-3.195.573,0	10.916.483,2	73.684.129,5	84.600.612,7
Finanze	8.030.058,6	3.305.391,1	41,16%	-1.014.065,2	3.710.602,3	9.539.948,2	13.250.550,4
Grazia e giustizia	1.704.710,1	1.345.293,0	78,92%	159.406,0	518.823,1	1.281.634,0	1.800.457,1
Affari esteri	739.333,0	427.698,7	57,85%	-85.401,7	226.232,6	503.184,6	729.417,2
Pubblica istruzione	993.719,4	5.590.703,9	562,60%	4.858.190,1	261.205,7	875.130,2	1.136.335,9
Interno	31.340.223,4	17.324.942,9	55,28%	128.237,3	14.143.517,8	27.924.443,2	42.067.960,9
Lavori pubblici	14.434.505,6	2.997.906,3	20,77%	-152.747,3	11.283.852,1	9.224.378,3	20.508.230,4
Trasporti e navigazione	2.638.293,6	1.416.649,9	53,70%	-89.193,6	1.132.450,1	2.084.098,5	3.548,6
Comunicazioni	59.102,3	31.159,3	52,72%	-4.991,9	22.951,0	47.363,3	70.314,4
Difesa	12.771.783,0	6.352.835,0	49,74%	-282.232,0	6.136.715,9	7.232.991,7	13.369.707,5
Politiche agricole	4.088.248,6	982.218,5	24,03%	-92.296,9	3.013.733,3	1.599.178,1	4.612.911,3
Industria, comm. e artigian.	5.919.336,7	2.299.151,9	38,84%	-94.489,8	3.525.695,0	2.863.223,9	6.388.918,9
Lavoro e prev. sociale	6.023.799,1	2.223.577,8	36,91%	-845.763,1	2.954.458,1	4.522.062,6	7.476.520,7
Commercio con l'estero	155.428,3	62.549,4	40,24%	-3.880,4	88.998,5	57.826,5	146.825,0
Sanità	648.209,4	359.140,3	55,40%	-48.904,2	240.164,9	582.258,3	822.423,1
Beni culturali e ambientali	2.270.036,4	1.283.116,1	56,52%	-127.826,4	859.094,0	1.005.266,3	1.864.360,3
Ambiente	1.870.373,1	721.709,9	38,59%	-9.417,5	1.139.245,7	565.125,6	1.704.371,3
Università e ric. scientifica	10.810.998,5	7.442.402,6	68,84%	-18.110,6	3.350.483,3	9.230.368,8	12.580.854,1
TOTALE GENERALE	175.532.636,5	103.962.289,3	59,23%	-1.169.931,8	70.400.415,4	157.482.669,3	227.883.084,7

RESIDUI DI STANZIAMENTO AL 31 DICEMBRE 1998

(in milioni di lire)

MINISTERI	RESIDUI DI STANZ. AL 1.1.1998	VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 1998	%B/A	RESIDUI DI STANZ. PROV. DA ESERCIZI PRECEDENTI	RESIDUI DI STANZ. PROV. DALLA COMP. 1998		PERC. RESIDUI DI STANZ. COMPL. AL 31.12 SUL TOT. RESIDUI AL 31.12
	A	B		C	D	C+D	E
Presidenza del Consiglio	4.323.943,4	-1.772.179,7	-40,99%	2.551.763,7	2.288.120,7	4.839.884,4	41,96%
Tesoro, bilancio e pr. econ.	8.918.338,8	-6.920.194,4	-77,60%	1.998.144,4	9.542.879,8	11.541.024,3	13,64%
Finanze	3.570.811,6	-3.431.020,9	-96,09%	139.790,7	257.936,5	397.727,2	3,00%
Grazia e giustizia	498.401,2	-477.979,3	-95,90%	20.421,9	117.539,5	137.961,4	7,66%
Affari esteri	221.252,7	-216.272,9	-97,75%	4.979,9	262.838,2	267.818,1	36,72%
Pubblica istruzione	261.205,7	-261.205,7	-100,00%	0,0	36.630,0	36.630,0	5,22%
Interno	13.611.300,2	-13.079.082,7	-96,09%	532.217,6	215.316,6	747.534,1	1,78%
Lavori pubblici	10.787.740,8	-10.291.629,5	-95,40%	496.111,3	613.345,9	1.109.457,1	5,41%
Trasporti e navigazione	951.391,2	-770.332,4	-80,97%	181.058,8	827.916,6	1.008.975,4	31,37%
Comunicazioni	18.216,4	-13.481,8	-74,01%	4.734,6	8.682,0	13.416,6	19,08%
Difesa	6.106.115,2	-6.075.514,6	-99,50%	30.600,7	427.262,9	457.863,6	3,42%
Politiche agricole	2.984.967,5	-2.956.201,8	-99,04%	28.765,7	621.789,1	650.554,8	14,10%
Industria, comm. e artigian.	3.273.427,9	-3.021.160,9	-92,29%	252.267,0	498.739,3	751.006,4	11,75%
Lavoro e prev. sociale	2.922.832,7	-2.891.207,2	-98,92%	31.625,4	75.491,2	107.116,6	1,43%
Commercio con l'estero	88.998,5	-88.998,5	-100,00%	0,0	968,8	968,8	0,66%
Sanità	238.829,3	-237.493,6	-99,44%	1.335,6	187.450,5	188.786,1	22,95%
Beni culturali e ambientali	853.168,7	-847.243,5	-99,31%	5.925,2	121.184,3	127.109,5	6,82%
Ambiente	1.134.137,1	-1.129.028,5	-99,55%	5.108,6	139.022,8	144.131,4	8,46%
Università e ric. scientifica	3.343.430,5	-3.336.375,7	-99,79%	7.054,8	411.154,0	418.208,8	3,32%
TOTALE GENERALE	64.108.509,5	-57.816.603,6	-90,19%	6.291.905,9	16.654.268,7	22.946.174,6	10,07%

Tavola 3.22

Classification of the functions of Government (COFOG)
1° livello

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI							
	714.905.238	718.318.416	55.299.911	669.810.223	661.373.042	603.160.200	28.963.728
2 DIFESA							
	26.349.739	27.291.745	14.920.336	25.078.547	24.552.823	17.959.550	6.500.704
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
	33.892.936	34.469.744	5.141.845	32.567.353	32.015.726	29.430.798	2.913.686
4 AFFARI ECONOMICI							
	92.533.404	93.352.143	37.980.614	90.029.058	85.657.184	62.220.967	13.870.036
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE							
	3.961.173	5.206.751	4.423.366	3.814.132	3.364.078	1.592.211	2.180.998
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE							
	4.550.088	5.819.304	3.777.636	4.520.981	4.184.214	3.668.025	855.909
7 SANITA'							
	52.532.867	50.096.437	32.112.182	50.690.101	50.502.651	16.159.789	30.781.365
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO							
	16.654.148	18.591.129	6.205.522	16.209.183	15.453.516	13.024.483	2.517.985
9 ISTRUZIONE							
	72.975.094	72.682.938	7.056.841	68.642.331	68.605.636	61.392.407	11.184.735
10 PROTEZIONE SOCIALE							
	112.449.158	111.780.685	8.614.383	108.107.253	107.106.026	103.378.063	4.193.143
Totale generale	1.130.803.845	1.137.609.292	175.532.636	1.069.469.163	1.052.814.895	911.986.495	103.962.289

Tavola 3.23

**RIPARTIZIONE PER COFOG E MACROAGGREGATO DELLA SPESA COMPLESSIVA
- COFOG/Macroaggregato -
STANZIAMENTI DEFINITIVI**

1998

Valori assoluti (Milioni di Lire):

COFOG	SPESE DI FUNZIONAMENTO	di cui DI PERSONALE	SPESE PER INTERVENTI	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE	Totale
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	10.245.144	10.297.306	128.598.215	20.377.961	547.683.918	714.905.239
2 DIFESA	23.038.081	12.328.754	883.440	1.421.927	1.006.290	26.349.739
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	30.504.446	26.383.881	2.165.679	1.194.899	27.913	33.892.936
4 AFFARI ECONOMICI	2.244.019	1.681.354	31.195.922	39.371.183	19.722.280	92.533.404
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	444.458	322.343	506.951	3.002.388	7.376	3.961.173
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	67.789	53.927	404.507	3.443.847	633.945	4.550.088
7 SANITA'	509.621	234.816	43.929.450	2.719.720	5.374.076	52.532.867
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	1.765.527	1.394.505	12.494.260	2.392.885	1.476	16.654.148
9 ISTRUZIONE	60.294.773	58.427.334	11.223.690	1.419.982	36.649	72.975.094
10 PROTEZIONE SOCIALE	878.889	622.616	92.197.728	1.602.057	17.770.485	112.449.159
Totale:	137.992.748	111.746.837	323.599.842	76.946.849	592.264.407	1.130.803.845

Tavola 3.24

*Classification of the functions of Government (COFOG)**1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione*

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI							
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI							
1.1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1.437.611	1.549.404	286.580	1.388.418	1.382.357	1.163.014	210.732
MINISTERO DEL TESORO	2.108.857	2.110.445	1.588	2.107.939	2.107.939	2.105.541	16
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	217	250	24	218	218	213	14
<i>Totale ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI</i>	3.546.716	3.660.098	288.192	3.496.575	3.490.514	3.268.768	210.762
1.1.2 AFFARI FINANZIARI E FISCALI							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1.354	2.548	1.732	1.337	1.337	819	341
MINISTERO DEL TESORO	53.336.909	52.653.150	629.682	37.819.569	37.815.111	37.480.738	416.455
MINISTERO DELLE FINANZE	50.472.818	52.311.976	7.204.093	49.030.025	48.794.448	39.986.325	2.884.614
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	0	0	0	0	0	0	0
<i>Totale AFFARI FINANZIARI E FISCALI</i>	103.814.081	104.970.674	7.835.506	86.853.930	86.613.896	77.470.882	3.301.410
1.1.3 AFFARI ESTERI							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	7.455	7.870	1.140	5.678	5.678	4.537	574
MINISTERO DEL TESORO	21.135.534	21.135.534	661	20.977.631	20.977.631	20.977.621	475
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.914.702	2.029.409	209.529	1.810.267	1.796.189	1.662.790	126.986
MINISTERO DEGLI INTERNI	180.955	183.914	13.045	152.128	150.403	138.233	17.017
<i>Totale AFFARI ESTERI</i>	23.238.646	23.356.727	224.375	22.945.705	22.929.901	22.783.181	145.052
<u>Totale ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI</u>	130.599.443	131.987.499	8.348.073	113.296.210	113.034.311	103.522.831	3.657.224

(segue) Tavola 3.24

*Classification of the functions of Government (COFOG)**1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione***1998***(Milioni di Lire)*

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
1.2 AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI							
1.2.1 AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E IN TRANSIZIONE							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	18.720	30.218	21.439	18.646	18.646	8.232	17.664
MINISTERO DEL TESORO	40.800	40.800	0	40.800	40.800	40.000	0
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	14.700	14.700	0	14.700	14.700	504	0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	380.454	451.110	287.595	378.052	264.378	184.560	149.182
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.440	0
MINISTERO DEGLI INTERNI	0	0	0	0	0	0	0
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	2.700	2.700	0	2.700	1.700	0	0
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	10.316	11.755	1.546	10.267	10.267	9.953	1.532
MINISTERO DELLA SANITA'	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0
<i>Totale AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E IN TRANSIZIONE</i>							
	478.690	562.282	310.580	476.165	361.491	244.689	168.377
1.2.2 AIUTI ECONOMICI EROGATI ATTRAVERSO ORGANISMI INTERNAZIONALI							
MINISTERO DEL TESORO	2.248.571	2.562.087	969.507	2.248.571	2.248.571	1.194.328	479.176
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	385.644	491.610	208.531	383.068	248.048	234.895	141.383
<i>Totale AIUTI ECONOMICI EROGATI ATTRAVERSO ORGANISMI INTERNAZIONALI</i>							
	2.634.215	2.993.697	1.178.038	2.631.639	2.496.619	1.429.223	620.559
<u>Totale AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI</u>							
	3.112.905	3.555.979	1.488.617	3.107.804	2.858.110	1.673.911	788.936
1.3 SERVIZI GENERALI							
1.3.1 SERVIZI GENERALI DEL PERSONALE							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	326.698	408.449	154.703	307.893	295.493	155.163	38.934
MINISTERO DEL TESORO	1.220.901	1.178.052	455.730	0	0	0	45
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	144.736	160.403	40.010	139.748	138.359	113.742	27.171
<i>Totale SERVIZI GENERALI DEL PERSONALE</i>							
	1.692.334	1.746.904	650.443	447.642	433.852	268.905	66.150
1.3.3 SERVIZI STATISTICI							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	215.650	215.800	620	215.425	215.425	215.061	297
MINISTERO DEL TESORO	28.000	76.000	48.000	28.000	28.000	28.000	48.000
<i>Totale SERVIZI STATISTICI</i>							
	243.650	291.800	48.620	243.425	243.425	243.061	48.297

(segue) Tavola 3.24

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
1.3.4 ALTRI SERVIZI							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	87.551	160.399	31.563	79.732	21.068	20.995	31.480
MINISTERO DEL TESORO	2.674.712	2.911.441	362.040	2.651.595	2.639.954	2.390.607	307.166
MINISTERO DELLE FINANZE	665.592	722.332	258.990	616.971	604.068	509.437	87.882
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	573.333	874.526	1.211.082	567.274	446.438	102.225	519.777
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	95.878	99.257	13.013	87.675	85.549	79.787	3.872
Totale ALTRI SERVIZI	4.057.067	4.767.955	1.876.685	4.003.247	3.797.077	3.103.051	950.175
Totale SERVIZI GENERALI	6.033.051	6.806.659	2.575.751	4.694.313	4.474.354	3.615.017	1.064.623
1.4 RICERCA DI BASE							
1.4.1 RICERCA DI BASE							
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.851	2.248	398	1.756	1.756	826	386
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA	4.237.868	4.196.914	2.541.208	4.221.810	3.810.664	1.638.647	1.604.791
Totale RICERCA DI BASE	4.239.719	4.199.162	2.541.606	4.223.574	3.812.420	1.639.473	1.605.176
Totale RICERCA DI BASE	4.239.719	4.199.162	2.541.606	4.223.574	3.812.420	1.639.473	1.605.176
1.5 RICERCA E SVILUPPO PER I SERVIZI PUBBLICI GENERALI							
1.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER I SERVIZI PUBBLICI GENERALI							
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA	67	67	0	66	66	66	0
Totale RICERCA E SVILUPPO PER I SERVIZI PUBBLICI GENERALI	67	67	0	66	66	66	0
Totale RICERCA E SVILUPPO PER I SERVIZI PUBBLICI GENERALI	67	67	0	66	66	66	0
1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI							
1.6.1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	6.336	10.410	4.644	5.653	5.653	2.688	1.776
MINISTERO DEL TESORO	351.270	431.272	0	25.383	25.383	17.383	0
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	316	4.824	5.540	316	316	47	402
MINISTERO DEGLI INTERNI	361.667	360.243	28.882	311.064	303.755	274.218	42.769
Totale SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	719.589	806.748	39.066	342.415	335.106	294.335	44.947
Totale SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	719.589	806.748	39.066	342.415	335.106	294.335	44.947

(segue) Tavola 3.24

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
1.7 TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO							
1.7.1 TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO							
MINISTERO DEL TESORO	488.119.702	488.413.831	1.180.508	464.258.549	464.258.549	463.508.615	794.484
Totale TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO	488.119.702	488.413.831	1.180.508	464.258.549	464.258.549	463.508.615	794.484
Totale TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO	488.119.702	488.413.831	1.180.508	464.258.549	464.258.549	463.508.615	794.484
1.8 TRASFERIMENTI A CARATTERE GENERALE TRA DIVERSI LIVELLI DI AMMINISTRAZIONE							
1.8.1 TRASFERIMENTI A CARATTERE GENERALE TRA DIVERSI LIVELLI DI AMMINISTRAZIONE							
MINISTERO DEL TESORO	51.409.123	47.815.142	9.920.988	49.425.169	42.154.039	25.118.208	4.765.839
MINISTERO DEGLI INTERNI	30.671.639	34.733.327	29.205.301	30.462.123	30.446.088	3.787.743	16.242.499
Totale TRASFERIMENTI A CARATTERE GENERALE TRA DIVERSI LIVELLI DI AMMINISTRAZIONE	82.080.762	82.548.470	39.126.289	79.887.292	72.600.127	28.905.951	21.008.338
Totale TRASFERIMENTI A CARATTERE GENERALE TRA DIVERSI LIVELLI DI AMMINISTRAZIONE	82.080.762	82.548.470	39.126.289	79.887.292	72.600.127	28.905.951	21.008.338
Totale SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	714.905.238	716.318.416	55.299.911	669.810.223	661.373.042	603.160.200	28.963.728

2 DIFESA**2.1 DIFESA MILITARE****2.1.1 DIFESA MILITARE**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1	2	1	1	1	0	1
MINISTERO DEL TESORO	16.600	16.600	0	0	0	0	0
MINISTERO DELLE FINANZE	472.960	477.460	23.611	458.714	457.185	446.654	12.717
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	0	40	40	0	0	0	0
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	8.643	9.063	1.319	7.711	7.499	6.865	631
MINISTERO DELLA DIFESA	22.370.971	22.258.072	10.873.317	21.660.378	21.287.614	15.778.607	5.157.233
Totale DIFESA MILITARE	22.869.175	22.761.237	10.898.288	22.126.805	21.752.297	16.232.126	5.170.582
Totale DIFESA MILITARE	22.869.175	22.761.237	10.898.288	22.126.805	21.752.297	16.232.126	5.170.582

(segue) Tavola 3.24

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
2.2 DIFESA CIVILE							
2.2.1 DIFESA CIVILE							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	167.191	233.021	141.589	155.387	125.300	61.499	70.233
MINISTERO DEL TESORO	1.659.205	2.071.397	1.060.365	1.260.532	1.258.985	857.749	356.543
MINISTERO DELLE FINANZE	6.461	6.528	368	6.265	6.238	6.090	173
MINISTERO DEGLI INTERNI	53.175	72.659	100.486	49.680	40.062	17.429	13.351
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	346.148	658.705	1.693.029	313.298	259.136	94.844	311.086
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	6.481	6.774	1.057	5.963	5.750	5.248	398
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	274.071	367.881	112.682	255.481	239.315	230.100	70.706
MINISTERO DELLA SANITA'	877	877	2	760	760	657	1
MINISTERO DELL'AMBIENTE	20.258	25.503	47.905	20.012	19.970	3.302	10.115
Totale DIFESA CIVILE	2.533.866	3.443.347	3.157.483	2.067.378	1.955.516	1.276.920	832.607
Totale DIFESA CIVILE	2.533.866	3.443.347	3.157.483	2.067.378	1.955.516	1.276.920	832.607
2.3 AIUTI MILITARI ALL'ESTERO							
2.3.1 AIUTI MILITARI ALL'ESTERO							
MINISTERO DEL TESORO	5.300	5.300	13.652	4	4	0	5.296
Totale AIUTI MILITARI ALL'ESTERO	5.300	5.300	13.652	4	4	0	5.296
Totale AIUTI MILITARI ALL'ESTERO	5.300	5.300	13.652	4	4	0	5.296
2.4 RICERCA E SVILUPPO PER LA DIFESA							
2.4.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA DIFESA							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	43	59	18	42	42	27	3
MINISTERO DELLA DIFESA	941.354	1.081.802	850.894	884.317	844.963	450.477	492.216
Totale RICERCA E SVILUPPO PER LA DIFESA	941.397	1.081.862	850.912	884.359	845.005	450.503	492.219
Totale RICERCA E SVILUPPO PER LA DIFESA	941.397	1.081.862	850.912	884.359	845.005	450.503	492.219
Totale DIFESA	26.349.739	27.291.745	14.920.336	25.078.547	24.552.823	17.959.550	6.500.704

(segue) Tavola 3.24

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
3.1 SERVIZI DI POLIZIA							
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA							
MINISTERO DELLE FINANZE	1.249.169	1.259.509	87.007	1.211.997	1.204.375	1.167.082	40.636
MINISTERO DEGLI INTERNI	11.242.169	11.270.872	1.492.695	10.555.525	10.707.599	10.047.536	588.970
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	247.877	445.761	520.642	247.287	153.737	63.831	99.401
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	192.068	192.170	40.565	161.713	159.161	141.569	18.963
MINISTERO DELLA DIFESA	6.949.237	6.945.603	547.110	6.921.279	6.921.258	6.588.138	333.440
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	155.812	161.334	7.248	153.213	152.613	147.170	5.062
Totale SERVIZI DI POLIZIA	20.036.332	20.275.247	2.695.266	19.551.013	19.298.744	18.155.327	1.086.473
Totale SERVIZI DI POLIZIA	20.036.332	20.275.247	2.695.266	19.551.013	19.298.744	18.155.327	1.086.473
3.2 SERVIZI ANTINCENDIO							
3.2.1 SERVIZI ANTINCENDIO							
MINISTERO DEGLI INTERNI	2.686.058	2.747.291	379.391	2.527.799	2.498.299	2.239.190	361.672
Totale SERVIZI ANTINCENDIO	2.686.058	2.747.291	379.391	2.527.799	2.498.299	2.239.190	361.672
Totale SERVIZI ANTINCENDIO	2.686.058	2.747.291	379.391	2.527.799	2.498.299	2.239.190	361.672
3.3 TRIBUNALI							
3.3.1 TRIBUNALI							
MINISTERO DEL TESORO	236.163	237.663	1.856	236.163	236.163	235.165	1.399
MINISTERO DELLE FINANZE	15.000	25.000	19.114	15.000	15.000	4.166	11.627
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	5.873.698	6.032.922	1.090.651	5.457.823	5.372.455	4.595.285	1.051.124
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	7.000	7.040	43.040	7.000	0	0	0
MINISTERO DELLA DIFESA	111.220	111.219	1.425	111.140	111.140	109.978	1.215
Totale TRIBUNALI	6.243.081	6.413.844	1.156.086	5.827.125	5.734.757	4.944.594	1.065.565
Totale TRIBUNALI	6.243.081	6.413.844	1.156.086	5.827.125	5.734.757	4.944.594	1.065.565

(segue) Tavola 3.24

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
3.4 CARCERI							
3.4.1 CARCERI							
MINISTERO DEL TESORO	223.163	223.163	0	223.163	223.163	223.163	0
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	4.458.589	4.561.655	589.419	4.191.635	4.159.463	3.803.065	275.815
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	245.014	247.834	321.577	245.923	100.606	64.901	124.075
Totale CARCERI	4.926.766	5.032.652	910.996	4.660.720	4.483.231	4.091.129	399.890
Totale CARCERI	4.926.766	5.032.652	910.996	4.660.720	4.483.231	4.091.129	399.890
3.5 RICERCA E SVILUPPO CONNESSI ALL'ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
3.5.1 RICERCA E SVILUPPO CONNESSI ALL'ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	700	710	106	696	696	558	86
Totale RICERCA E SVILUPPO CONNESSI ALL'ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	700	710	106	696	696	558	86
Totale RICERCA E SVILUPPO CONNESSI ALL'ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	700	710	106	696	696	558	86
Totale ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	33.892.936	34.469.744	5.141.845	32.567.353	32.015.726	29.430.798	2.913.686
4 AFFARI ECONOMICI							
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO							
4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	18.045	60.578	77.708	17.008	15.344	10.676	19.004
MINISTERO DEL TESORO	11.668.638	12.743.723	4.327.274	11.295.501	10.140.442	9.598.679	1.091.082
MINISTERO DELLE FINANZE	45.238	45.719	2.621	43.868	43.673	42.634	1.213
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	33.778	53.882	21.889	31.979	31.979	27.167	5.275
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	25.514	31.514	22.749	25.244	25.244	12.016	12.400
MINISTERO DELLA DIFESA	61.000	61.000	4.827	61.000	60.068	46.963	3.924
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	569	698	144	417	417	365	71
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	154.823	179.778	29.487	145.660	143.008	121.609	25.390
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	352.262	384.891	155.428	348.949	347.980	291.122	62.549
Totale AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI	12.359.866	13.561.782	4.642.128	11.969.626	10.808.154	10.151.228	1.220.908

(segue) Tavola 3.24

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO							
MINISTERO DEL TESORO	330.512	1.099.228	470.058	329.652	140.152	86.263	2.803
MINISTERO DELLA DIFESA	39	39	13	38	38	29	10
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	16.732.718	16.297.622	2.506.563	16.699.815	16.663.149	14.563.863	1.156.399
<i>Totale AFFARI GENERALI DEL LAVORO</i>	17.063.268	17.396.888	2.976.635	17.029.504	16.803.339	14.650.155	1.159.211
Totale AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO							
	29.423.134	30.958.670	7.618.763	28.999.130	27.611.493	24.801.383	2.380.120
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA							
4.2.1 AGRICOLTURA							
MINISTERO DEL TESORO	924.881	1.450.797	634.416	923.620	840.620	832.075	518.948
MINISTERO DELLA DIFESA	6.467	6.467	7	6.466	6.466	6.462	5
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	1.978.896	2.705.646	3.607.481	1.867.151	1.344.564	484.215	755.951
MINISTERO DELLA SANTITA'	3.139	3.145	6	1.988	1.988	1.793	6
<i>Totale AGRICOLTURA</i>	2.913.384	4.166.055	4.241.910	2.799.226	2.193.638	1.324.545	1.274.909
4.2.2 SILVICOLTURA							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	16.765	19.346	5.992	15.559	12.311	7.687	3.718
MINISTERO DEL TESORO	186.000	378.921	192.921	186.000	186.000	186.000	192.921
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	12.133	12.544	13.991	11.527	2.536	2.315	4.650
<i>Totale SILVICOLTURA</i>	214.898	410.811	212.904	213.086	200.847	196.002	201.289
4.2.3 PESCA E CACCIA							
MINISTERO DEL TESORO	0	3.500	0	0	0	0	0
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	87.367	87.216	17.898	75.226	73.951	64.555	8.385
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	161.292	197.764	102.358	140.961	102.012	54.292	46.699
<i>Totale PESCA E CACCIA</i>	248.659	288.480	120.257	216.187	175.963	118.847	55.084
Totale AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA							
	3.376.941	4.865.345	4.575.070	3.228.499	2.570.448	1.639.394	1.531.282

(segue) Tavola 3.24

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
4.3 COMBUSTIBILI ED ENERGIA							
4.3.2 PETROLIO E GAS NATURALI							
MINISTERO DEL TESORO	136.603	75.802	46.835	136.316	14.713	14.713	0
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	30.121	54.542	26.105	26.402	26.276	7.477	1.722
<i>Totale PETROLIO E GAS NATURALI</i>							
	166.724	130.344	72.940	162.719	40.989	22.190	1.722
4.3.3 COMBUSTIBILI NUCLEARI							
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	138.033	123.113	95	137.818	137.810	69.085	54
<i>Totale COMBUSTIBILI NUCLEARI</i>							
	138.033	123.113	95	137.818	137.810	69.085	54
4.3.5 ENERGIA ELETTRICA							
MINISTERO DEL TESORO	50.000	69.182	59.047	50.000	50.000	33.297	7.200
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	6.228	43.664	82.923	5.392	5.360	4.629	4.605
<i>Totale ENERGIA ELETTRICA</i>							
	56.228	112.846	141.970	55.392	55.360	37.926	11.705
4.3.6 ENERGIA NON ELETTRICA							
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	40.148	128.430	172.262	18.135	135	114	3.675
<i>Totale ENERGIA NON ELETTRICA</i>							
	40.148	128.430	172.262	18.135	135	114	3.675
<i>Totale COMBUSTIBILI ED ENERGIA</i>							
	401.133	494.733	387.267	374.064	234.294	129.316	17.156
4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE							
4.4.1 ATTIVITA' ESTRATTIVE DI MINERALI DIVERSI DAI COMBUSTIBILI							
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	69.663	182.159	352.794	53.616	25.395	9.024	17.612
<i>Totale ATTIVITA' ESTRATTIVE DI MINERALI DIVERSI DAI COMBUSTIBILI</i>							
	69.663	182.159	352.794	53.616	25.395	9.024	17.612

(segue) Tavola 3.24

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE							
MINISTERO DEL TESORO	1.187.049	1.463.158	930.327	996.049	682.463	669.263	376.089
MINISTERO DELLE FINANZE	273.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	1.760.151	1.698.549	288.137	1.623.749	1.617.749	1.405.258	228.231
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	3.315.109	3.364.407	3.317.411	3.281.571	3.245.321	2.235.090	1.585.520
Totale ATTIVITA' MANIFATTURIERE	6.535.308	7.336.114	4.535.875	6.091.369	5.735.532	4.499.610	2.189.840
Totale ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE							
	6.604.971	7.518.272	4.888.668	6.144.985	5.760.927	4.508.634	2.207.452
4.5 TRASPORTI							
4.5.1 TRASPORTI SU STRADA							
MINISTERO DEL TESORO	660.441	705.748	240.836	637.429	637.429	498.130	166.001
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	6.410.067	1.732.202	5.785.331	6.409.153	6.353.119	126.116	143.534
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	918.966	864.364	288.664	858.030	791.113	374.361	159.498
Totale TRASPORTI SU STRADA	7.989.474	3.302.314	6.314.831	7.904.612	7.781.661	998.607	469.034
4.5.2 TRASPORTI PER VIE D'ACQUA							
MINISTERO DEL TESORO	530.300	530.300	0	530.300	530.300	72.700	0
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	208.392	380.939	494.628	207.670	202.888	52.020	140.349
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	1.075.468	1.018.821	336.650	1.031.418	832.231	717.796	76.438
Totale TRASPORTI PER VIE D'ACQUA	1.814.160	1.930.059	831.277	1.769.388	1.565.420	842.516	216.787
4.5.3 TRASPORTI SU ROTAIA							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	81.739	728.513	1.424.719	50.247	36.386	620	276.704
MINISTERO DEL TESORO	31.445.943	30.905.182	3.753.269	31.439.496	31.439.496	23.390.546	3.654.826
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	3.731.774	4.080.523	900.700	3.067.979	2.647.457	2.510.821	775.874
Totale TRASPORTI SU ROTAIA	35.259.456	35.714.218	6.078.687	34.557.721	34.123.338	25.901.987	4.707.404

(segue) Tavola 3.24

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Canali	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
4.5.4 TRASPORTI AEREI							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	10.000	10.000	0	0	0	0	0
MINISTERO DEL TESORO	391.072	496.500	260.000	391.000	195.000	55.000	197.937
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	668.036	797.737	621.868	610.944	488.254	253.609	71.815
MINISTERO DELLA DIFESA	90.539	99.537	155.372	85.929	71.738	22.819	41.821
Totale TRASPORTI AEREI	1.159.646	1.403.773	1.037.240	1.087.873	754.992	331.429	311.572
4.5.5 CONDOTTE ED ALTRI SISTEMI DI TRASPORTO							
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	119.964	131.656	24.043	107.815	107.815	49.447	12.982
Totale CONDOTTE ED ALTRI SISTEMI DI TRASPORTO	119.964	131.656	24.043	107.815	107.815	49.447	12.982
Totale TRASPORTI	46.342.701	42.482.021	14.286.078	45.427.409	44.333.246	28.123.986	5.717.779
4.6 COMUNICAZIONI							
4.6.1 COMUNICAZIONI							
MINISTERO DEL TESORO	1.863.349	2.308.943	819.554	1.662.749	1.662.749	1.227.650	759.528
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	160.088	184.362	52.424	141.859	134.206	106.351	27.435
Totale COMUNICAZIONI	2.023.437	2.493.305	871.979	1.804.608	1.796.955	1.334.001	786.962
Totale COMUNICAZIONI	2.023.437	2.493.305	871.979	1.804.608	1.796.955	1.334.001	786.962
4.7 ALTRI SETTORI							
4.7.1 DISTRIBUZIONE COMMERCIALE, CONSERVAZIONE E MAGAZZINAGGIO							
MINISTERO DEL TESORO	5.001	5.001	0	5.001	5.001	5.001	0
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	829.372	1.057.344	938.777	806.401	422.936	315.530	175.305
Totale DISTRIBUZIONE COMMERCIALE, CONSERVAZIONE E MAGAZZINAGGIO	834.373	1.062.345	938.777	811.402	427.937	320.531	175.305
4.7.3 TURISMO							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	460.146	789.623	900.088	458.260	185.691	96.250	205.701
MINISTERO DEL TESORO	23.605	46.385	25.280	23.605	23.605	18.605	0
Totale TURISMO	483.750	836.008	925.368	481.865	209.296	114.854	205.701
Totale ALTRI SETTORI	1.318.123	1.898.352	1.864.145	1.293.267	637.233	435.385	381.005

(segue) Tavola 3.24

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI							
4.8.1 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO							
MINISTERO DEL TESORO	13	13	0	13	13	13	0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	1.365	1.459	124	1.082	1.057	870	115
<i>Totale RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO</i>	1.378	1.472	124	1.095	1.070	883	115
4.8.2 RICERCA E SVILUPPO PER AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA							
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	111.391	213.641	218.497	110.353	95.853	90.789	79.986
<i>Totale RICERCA E SVILUPPO PER AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA</i>	111.391	213.641	218.497	110.353	95.853	90.789	79.986
4.8.3 RICERCA E SVILUPPO PER COMBUSTIBILI ED ENERGIA							
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	320.509	285.522	15	320.473	320.471	160.267	8
<i>Totale RICERCA E SVILUPPO PER COMBUSTIBILI ED ENERGIA</i>	320.509	285.522	15	320.473	320.471	160.267	8
4.8.4 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE							
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	22.936	18.056	206	22.271	22.271	17.135	138
MINISTERO DELLA DIFESA	8.948	8.948	4.970	8.948	8.948	0	4.964
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	2.171.000	1.453.598	989.555	1.951.784	1.921.803	961.218	485.250
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA	307.000	617.000	2.262.301	307.000	307.000	0	270.917
<i>Totale RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE</i>	2.509.884	2.097.602	3.257.032	2.290.002	2.260.021	978.353	761.269
4.8.5 RICERCA E SVILUPPO PER TRASPORTI							
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	14.543	9.137	9.125	14.123	14.123	2.921	5.252
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	82.163	30.144	2.330	18.208	18.208	13.758	1.109
<i>Totale RICERCA E SVILUPPO PER TRASPORTI</i>	96.707	39.281	11.455	32.331	32.331	16.679	6.361

(segue) Tavola 3.24

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
4.8.6 RICERCA E SVILUPPO PER COMUNICAZIONI							
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	790	790	0	671	671	671	0
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	2.305	3.136	1.521	2.170	2.169	1.224	540
Totale RICERCA E SVILUPPO PER COMUNICAZIONI	3.095	3.926	1.521	2.841	2.841	1.895	540
Totale RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI	3.042.963	2.641.444	3.488.614	2.757.095	2.712.588	1.248.867	848.278
Totale AFFARI ECONOMICI	92.533.404	93.352.143	37.980.614	90.029.058	85.657.184	62.220.967	13.870.036
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE							
5.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI							
5.1.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI							
MINISTERO DEL TESORO	91.000	91.000	0	90.537	90.537	90.537	0
MINISTERO DELL'AMBIENTE	80.471	139.840	158.969	73.064	61.564	51.559	45.282
Totale TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	171.471	230.840	158.969	163.601	152.101	142.087	45.282
Totale TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	171.471	230.840	158.969	163.601	152.101	142.087	45.282
5.2 TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE							
5.2.1 TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE							
MINISTERO DEL TESORO	61.223	41.419	166.455	61.204	4.695	4.695	0
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	24.748	36.018	71.885	24.516	23.251	12.704	10.984
MINISTERO DELLA SANITA'	2.615	2.615	1	2.034	2.034	1.835	163
MINISTERO DELL'AMBIENTE	268.717	421.469	574.312	263.890	255.560	161.827	173.664
Totale TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE	357.302	501.521	812.653	351.643	285.539	181.061	184.811
Totale TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE	357.302	501.521	812.653	351.643	285.539	181.061	184.811

(segue) Tavola 3.24

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO							
5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	2.487	2.823	1.016	2.246	1.596	702	589
MINISTERO DEL TESORO	218.369	218.369	0	218.369	218.369	218.369	0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	342	841	499	342	342	342	396
MINISTERO DEGLI INTERNI	550	550	0	550	550	450	0
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	31.054	31.285	8.272	26.749	21.589	18.746	3.367
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	2.832	3.475	1.194	2.649	2.134	2.010	556
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	350	10.221	9.912	350	350	336	11
MINISTERO DELLA SANITA'	6.674	6.676	3	5.260	5.260	4.724	424
MINISTERO DELL'AMBIENTE	337.352	486.057	649.505	293.739	276.139	93.640	206.277
Totale RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	600.011	760.298	670.402	550.254	526.329	339.318	211.619
Totale RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	600.011	760.298	670.402	550.254	526.329	339.318	211.619
5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI							
5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	19.940	44.189	42.515	18.188	12.798	7.445	13.361
MINISTERO DEL TESORO	121.592	204.239	253.992	121.236	121.236	1.907	161.576
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	1.441.997	1.766.026	1.823.430	1.435.014	1.314.010	291.496	1.071.566
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	9.629	10.093	3.395	8.555	8.023	6.805	1.201
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	250.874	267.769	24.301	236.727	216.730	167.721	17.561
MINISTERO DEI BENI CULTURALI	56.844	60.453	7.349	56.534	56.534	10.852	2.284
MINISTERO DELL'AMBIENTE	310.212	522.808	334.512	261.242	169.227	114.209	228.864
Totale PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	2.211.088	2.875.577	2.489.493	2.137.497	1.898.559	600.436	1.496.413
Totale PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	2.211.088	2.875.577	2.489.493	2.137.497	1.898.559	600.436	1.496.413

(segue) Tavola 3.24

*Classification of the functions of Government (COFOG)**1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione*

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE							
5.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE							
MINISTERO DEI BENI CULTURALI	4.962	5.342	947	4.931	4.931	1.149	311
MINISTERO DELL'AMBIENTE	69.583	87.142	47.151	68.082	67.347	32.599	42.693
<i>Totale RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</i>	74.545	92.484	48.098	73.013	72.278	33.748	43.004
Totale RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	74.545	92.484	48.098	73.013	72.278	33.748	43.004
5.6 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE							
5.6.1 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE							
MINISTERO DEL TESORO	450.000	635.020	185.020	450.000	350.000	250.000	184.720
MINISTERO DELLE FINANZE	12.458	12.587	707	12.081	12.028	11.746	328
MINISTERO DELLA DIFESA	6.467	6.467	7	6.466	6.466	6.462	5
MINISTERO DELL'AMBIENTE	77.830	91.956	58.018	69.577	60.777	27.353	14.816
<i>Totale PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE</i>	546.756	746.031	243.751	538.125	429.271	295.560	199.868
Totale PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	546.756	746.031	243.751	538.125	429.271	295.560	199.868
Totale PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	3.961.173	5.206.751	4.423.366	3.814.132	3.364.078	1.592.211	2.180.998
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE							
6.1 SVILUPPO DELLE ABITAZIONI							
6.1.1 SVILUPPO DELLE ABITAZIONI							
MINISTERO DEL TESORO	64.652	479.964	589.312	62.878	62.878	62.878	193.350
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	2.179.255	2.262.282	897.430	2.176.292	2.175.683	1.876.306	208.324
MINISTERO DELLA DIFESA	377	377	0	366	366	366	0
<i>Totale SVILUPPO DELLE ABITAZIONI</i>	2.244.283	2.742.622	1.485.742	2.239.536	2.238.927	1.939.549	481.674
Totale SVILUPPO DELLE ABITAZIONI	2.244.283	2.742.622	1.485.742	2.239.536	2.238.927	1.939.549	481.674

(segue) Tavola 3.24

*Classification of the functions of Government (COFOG)**1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione*

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
6.2' ASSETTO TERRITORIALE							
6.2.1 ASSETTO TERRITORIALE							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	487.189	909.311	1.409.164	485.779	164.559	52.749	223.048
MINISTERO DEL TESORO	1.126.500	1.126.500	0	1.106.140	1.106.140	1.106.140	0
MINISTERO DEGLI INTERNI	0	27.500	27.500	0	0	0	0
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	86.037	394.389	734.122	86.223	82.686	26.106	118.462
Totale ASSETTO TERRITORIALE	1.699.726	2.457.701	2.170.787	1.678.142	1.353.385	1.184.995	341.510
Totale ASSETTO TERRITORIALE	1.699.726	2.457.701	2.170.787	1.678.142	1.353.385	1.184.995	341.510
6.3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO							
6.3.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	7.821	9.907	3.781	6.768	6.768	4.899	2.570
MINISTERO DEL TESORO	476.331	466.200	9.283	475.675	465.543	465.543	0
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	39.431	60.597	96.980	38.848	37.578	24.753	20.586
MINISTERO DELLA DIFESA	81.995	81.776	10.995	81.557	81.557	47.907	9.501
Totale APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	605.578	618.481	121.038	602.848	591.447	543.102	32.657
Totale APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	605.578	618.481	121.038	602.848	591.447	543.102	32.657
6.4 ILLUMINAZIONE STRADALE							
6.4.1 ILLUMINAZIONE STRADALE							
MINISTERO DEGLI INTERNI	500	500	68	455	455	379	68
Totale ILLUMINAZIONE STRADALE	500	500	68	455	455	379	68
Totale ILLUMINAZIONE STRADALE	500	500	68	455	455	379	68
Totale ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	4.550.088	5.819.304	3.777.636	4.520.981	4.184.214	3.668.025	855.909
7 SANITA'							
7.1 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI							
7.1.1 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI							
MINISTERO DEL TESORO	288.000	288.000	39.056	242.129	242.129	234.371	0
MINISTERO DELLA SANITA'	29.270	32.865	4.041	24.311	24.311	20.815	2.314
Totale PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	317.270	320.865	43.098	266.440	266.440	255.186	2.314
Totale PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	317.270	320.865	43.098	266.440	266.440	255.186	2.314

(segue) Tavola 3.24

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
7.2 SERVIZI NON OSPEDALIERI							
7.2.2 SERVIZI MEDICI SPECIALISTICI							
MINISTERO DEL TESORO	57.596	132.788	105.192	57.596	57.596	0	0
<i>Totale SERVIZI MEDICI SPECIALISTICI</i>	57.596	132.788	105.192	57.596	57.596	0	0
<i>Totale SERVIZI NON OSPEDALIERI</i>	57.596	132.788	105.192	57.596	57.596	0	0
7.3 SERVIZI OSPEDALIERI							
7.3.1 SERVIZI OSPEDALIERI GENERICI							
MINISTERO DELLA DIFESA	102.201	102.045	17.043	97.919	97.919	80.219	12.046
<i>Totale SERVIZI OSPEDALIERI GENERICI</i>	102.201	102.045	17.043	97.919	97.919	80.219	12.046
7.3.2 SERVIZI OSPEDALIERI SPECIALISTICI							
MINISTERO DEL TESORO	1.000	1.485	485	1.000	1.000	1.000	485
<i>Totale SERVIZI OSPEDALIERI SPECIALISTICI</i>	1.000	1.485	485	1.000	1.000	1.000	485
<i>Totale SERVIZI OSPEDALIERI</i>	103.201	103.530	17.528	98.919	98.919	81.219	12.531
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA							
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA							
MINISTERO DELLA DIFESA	51.719	51.719	47	51.711	51.711	51.679	33
MINISTERO DELLA SANITA'	573.786	434.738	90.164	556.947	369.497	331.197	50.310
<i>Totale SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA</i>	625.504	486.456	90.211	608.658	421.207	382.876	50.344
<i>Totale SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA</i>	625.504	486.456	90.211	608.658	421.207	382.876	50.344
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'							
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'							
MINISTERO DELLA SANITA'	881.014	942.694	400.423	876.800	876.800	634.082	230.549
<i>Totale RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'</i>	881.014	942.694	400.423	876.800	876.800	634.082	230.549
<i>Totale RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'</i>	881.014	942.694	400.423	876.800	876.800	634.082	230.549

(segue) Tavola 3.24

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
7.6 SANITA' NON ALTREMENTI CLASSIFICABILE							
7.6.1 SANITA' NON ALTREMENTI CLASSIFICABILE							
MINISTERO DEL TESORO	50.088.674	47.614.402	31.271.621	48.344.691	48.344.691	14.502.155	30.394.334
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	64.119	66.001	30.542	64.119	64.119	33.609	15.921
MINISTERO DELLA SANITA'	395.489	429.701	153.568	372.877	372.877	270.662	75.372
Totale SANITA' NON ALTREMENTI CLASSIFICABILE	50.548.282	48.110.103	31.455.731	48.781.687	48.781.687	14.806.426	30.485.627
Totale SANITA' NON ALTREMENTI CLASSIFICABILE	50.548.282	48.110.103	31.455.731	48.781.687	48.781.687	14.806.426	30.485.627
Totale SANITA'	52.532.867	50.096.437	32.112.182	50.690.101	50.502.651	16.159.789	30.781.365
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO							
8.1 ATTIVITA' RICREATIVE							
8.1.1 ATTIVITA' RICREATIVE							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	319.207	283.646	1.163.951	318.698	318.698	11.134	182.102
MINISTERO DEL TESORO	6.448.217	6.448.217	0	6.448.217	6.448.217	6.448.217	0
Totale ATTIVITA' RICREATIVE	6.767.424	6.731.862	1.163.951	6.766.915	6.766.915	6.459.350	182.102
Totale ATTIVITA' RICREATIVE	6.767.424	6.731.862	1.163.951	6.766.915	6.766.915	6.459.350	182.102
8.2 ATTIVITA' CULTURALI							
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1.362.934	1.705.882	1.037.224	1.354.892	1.042.992	766.203	413.340
MINISTERO DEL TESORO	16.000	24.679	5.340	16.000	16.000	15.000	4.340
MINISTERO DELLE FINANZE	28.114	27.662	4.579	27.974	27.955	24.693	2.782
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	17.652	17.685	33	17.402	17.402	16.176	33
MINISTERO DEGLI INTERNI	0	27.500	27.500	0	0	0	0
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	171.593	189.713	95.491	171.593	171.593	63.807	54.787
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	8.432	8.836	3.216	7.364	6.833	5.837	1.093
MINISTERO DELLA DIFESA	6.467	6.467	7	6.466	6.466	6.462	5
MINISTERO DEI BENI CULTURALI	2.685.488	3.726.069	2.210.271	2.550.489	2.429.305	1.607.575	1.268.832
Totale ATTIVITA' CULTURALI	4.296.681	5.732.494	3.383.660	4.152.181	3.718.546	2.505.753	1.745.211
Totale ATTIVITA' CULTURALI	4.296.681	5.732.494	3.383.660	4.152.181	3.718.546	2.505.753	1.745.211

(segue) Tavola 3.24

*Classification of the functions of Government (COFOG)**1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione*

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
8.3 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA							
8.3.1 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	921.134	1.432.630	1.064.324	899.424	581.389	74.352	292.495
MINISTERO DEL TESORO	187.066	237.094	89.549	186.739	186.739	138.639	1.743
MINISTERO DELLE FINANZE	2.556.804	2.504.325	427.762	2.556.734	2.556.724	2.241.079	263.150
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	34.049	35.221	2.352	32.891	32.377	25.583	2.040
MINISTERO DEI BENI CULTURALI	14.165	17.863	22.827	13.635	13.635	7.783	6.820
<i>Totale SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA</i>	3.713.218	4.227.134	1.606.813	3.689.423	3.370.863	2.487.436	566.247
<i>Totale SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA</i>	3.713.218	4.227.134	1.606.813	3.689.423	3.370.863	2.487.436	566.247
8.4 SERVIZI DI CULTO E ALTRI SERVIZI PER LE COMUNITA'							
8.4.1 SERVIZI DI CULTO E ALTRI SERVIZI PER LE COMUNITA'							
MINISTERO DEL TESORO	1.705.073	1.706.573	4.000	1.454.257	1.454.257	1.451.637	4.000
MINISTERO DEGLI INTERNI	57.112	57.896	3.649	47.163	46.690	42.926	4.735
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	22.027	27.216	14.451	22.031	19.031	7.437	11.194
<i>Totale SERVIZI DI CULTO E ALTRI SERVIZI PER LE COMUNITA'</i>	1.784.212	1.791.685	22.100	1.523.451	1.519.978	1.502.000	19.929
<i>Totale SERVIZI DI CULTO E ALTRI SERVIZI PER LE COMUNITA'</i>	1.784.212	1.791.685	22.100	1.523.451	1.519.978	1.502.000	19.929
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO							
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO							
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.193	1.842	1.222	1.139	1.138	445	373
MINISTERO DEI BENI CULTURALI	91.420	106.112	27.775	76.075	76.075	69.499	4.124
<i>Totale RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO</i>	92.613	107.954	28.997	77.213	77.213	69.944	4.497
<i>Totale RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO</i>	92.613	107.954	28.997	77.213	77.213	69.944	4.497
<i>Totale ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO</i>	16.654.148	18.591.129	6.205.522	16.209.183	15.453.516	13.024.483	2.517.985

9 ISTRUZIONE**9.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA****9.1.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA**

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	22.537.155	22.726.879	432.953	21.793.644	21.776.611	21.503.376	3.016.347
<i>Totale ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA</i>	22.537.155	22.726.879	432.953	21.793.644	21.776.611	21.503.376	3.016.347

(segue) Tavola 3.24

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
Totale ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA							
	22.537.155	22.726.879	432.953	21.793.644	21.776.611	21.503.376	3.016.347
9.2 ISTRUZIONE SECONDARIA							
9.2.1 ISTRUZIONE SECONDARIA PROGRAMMI GENERALI							
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	22.282.518	22.402.166	278.602	20.308.321	20.295.977	20.047.125	1.586.508
Totale ISTRUZIONE SECONDARIA PROGRAMMI GENERALI							
	22.282.518	22.402.166	278.602	20.308.321	20.295.977	20.047.125	1.586.508
9.2.2 ISTRUZIONE SECONDARIA PROGRAMMI PROFESSIONALI E TECNICI							
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	15.230.788	15.294.058	256.101	13.751.977	13.744.725	13.453.340	939.067
Totale ISTRUZIONE SECONDARIA PROGRAMMI PROFESSIONALI E TECNICI							
	15.230.788	15.294.058	256.101	13.751.977	13.744.725	13.453.340	939.067
Totale ISTRUZIONE SECONDARIA							
	37.513.305	37.696.224	534.703	34.060.298	34.040.701	33.500.465	2.525.574
9.3 ISTRUZIONE SUPERIORE							
9.3.1 ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA DI GRADO SUPERIORE							
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	576.585	578.363	14.339	542.973	542.973	531.217	43.882
MINISTERO DELLA DIFESA	19.721	22.153	3.432	19.721	19.721	19.721	514
Totale ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA DI GRADO SUPERIORE							
	596.306	600.517	17.772	562.694	562.694	550.938	44.395
9.3.2 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST-LAUREA							
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	532	655	356	507	507	216	183
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA	11.384.807	10.699.043	6.007.489	11.379.354	11.379.354	5.039.156	5.566.695
Totale ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST-LAUREA							
	11.385.339	10.699.698	6.007.845	11.379.860	11.379.860	5.039.372	5.566.878
Totale ISTRUZIONE SUPERIORE							
	11.981.645	11.300.215	6.025.617	11.942.554	11.942.554	5.590.310	5.611.273
9.6 RICERCA E SVILUPPO PER L'ISTRUZIONE							
9.6.1 RICERCA E SVILUPPO PER L'ISTRUZIONE							
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	13.915	11.915	2.289	13.624	13.624	7.224	968
Totale RICERCA E SVILUPPO PER L'ISTRUZIONE							
	13.915	11.915	2.289	13.624	13.624	7.224	968
Totale RICERCA E SVILUPPO PER L'ISTRUZIONE							
	13.915	11.915	2.289	13.624	13.624	7.224	968

(segue) Tavola 3.24

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
9.7 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE							
9.7.1 ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE							
MINISTERO DEL TESORO	730.000	730.300	300	647.408	647.408	647.408	0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	162.278	173.031	10.859	147.863	147.798	140.789	4.058
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	200	200	0	200	200	200	0
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	36.596	44.174	50.120	36.740	36.740	2.635	26.514
Totale ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE							
	929.074	947.705	61.279	832.212	832.146	791.032	30.573
Totale ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE							
	929.074	947.705	61.279	832.212	832.146	791.032	30.573
Totale ISTRUZIONE							
	72.975.094	72.682.938	7.056.841	68.642.331	68.605.636	61.392.407	11.184.735
10 PROTEZIONE SOCIALE							
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'							
10.1.1 MALATTIA							
MINISTERO DEL TESORO	303	303	0	285	285	156	0
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	640	1.060	420	640	640	501	404
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	6.224	7.250	1.512	6.169	6.169	4.914	1.400
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	333	376	80	317	317	207	74
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	50	50	0	0	0	0	0
MINISTERO DELLA DIFESA	123	123	0	114	114	87	0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	93.584	0	0	93.584	93.584	0	0
MINISTERO DEI BENI CULTURALI	449	485	36	441	441	441	36
Totale MALATTIA							
	101.707	9.647	2.048	101.550	101.550	6.307	1.915
10.1.2 INVALIDITA'							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	42.268	40.625	71	42.080	42.080	21.112	49
MINISTERO DEL TESORO	128.473	144.088	20.160	90.157	90.157	71.021	17.272
MINISTERO DEGLI INTERNI	15.580.867	12.246.700	54	12.214.715	12.214.715	12.214.597	54
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	2.767	2.885	1.029	625	625	488	979
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	62.938	62.938	0	62.938	62.938	0	0
Totale INVALIDITA'							
	15.817.313	12.497.237	21.314	12.410.516	12.410.516	12.307.217	18.353

(segue) Tavola 3.24

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
Totale MALATTIA E INVALIDITA'	15.919.020	12.506.884	23.362	12.512.065	12.512.065	12.313.524	20.269
10.2 VECCHIAIA							
10.2.1 VECCHIAIA							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	2.308	2.655	683	2.011	2.011	1.276	332
MINISTERO DEL TESORO	27.374.196	28.504.356	1.131.284	26.918.144	26.918.144	26.838.366	1.128.594
MINISTERO DELLE FINANZE	887.576	887.576	1.209	887.520	887.520	887.297	270
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	34.656	48.762	18.230	33.179	33.179	22.969	16.932
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	24.000	25.000	3.656	23.734	23.734	21.043	1.279
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	35.135	54.851	63.096	32.987	32.987	14.154	39.197
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	6.782	6.814	32	6.782	6.782	4.803	32
MINISTERO DELLA DIFESA	2.326.556	2.302.858	288.784	2.247.738	2.247.738	1.817.997	264.275
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	44.488.495	44.488.495	0	44.488.495	44.488.495	44.448.272	0
MINISTERO DEI BENI CULTURALI	2.700	3.154	761	2.608	2.608	2.189	651
Totale VECCHIAIA	75.182.405	76.324.461	1.507.735	74.643.197	74.643.197	74.058.366	1.471.562
Totale VECCHIAIA	75.182.405	76.324.461	1.507.735	74.643.197	74.643.197	74.058.366	1.471.562
10.3 SUPERSTITI							
10.3.1 SUPERSTITI							
MINISTERO DEL TESORO	5.000	5.000	0	0	0	0	0
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	191	191	0	0	0	0	0
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	0	0	0	0	0	0	0
Totale SUPERSTITI	5.191	5.191	0	0	0	0	0
Totale SUPERSTITI	5.191	5.191	0	0	0	0	0

(segue) Tavola 3.24

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Costi	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
10.4 FAMIGLIA							
10.4.1 FAMIGLIA							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	31.718	31.249	75	31.505	31.505	30.691	51
MINISTERO DEL TESORO	162.049	162.049	0	0	0	0	0
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	11.413	11.583	169	10.802	10.802	5.229	166
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	864	421	86	624	624	67	82
MINISTERO DEGLI INTERNI	0	123	123	0	0	0	123
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	41	46	5	38	38	21	5
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	2	3	1	2	2	2	1
MINISTERO DELLA DIFESA	20.043	19.889	3.407	16.381	16.381	14.381	1.517
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	3.290.750	3.328.461	87.711	3.290.750	3.290.750	3.290.750	0
MINISTERO DEI BENI CULTURALI	150	215	66	146	146	105	58
Totale FAMIGLIA	3.517.031	3.554.038	91.644	3.350.248	3.350.248	3.341.245	2.004
Totale FAMIGLIA	3.517.031	3.554.038	91.644	3.350.248	3.350.248	3.341.245	2.004
10.5 DISOCCUPAZIONE							
10.5.1 DISOCCUPAZIONE							
MINISTERO DEL TESORO	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	24.822	24.822	0	24.814	24.814	24.814	0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	6.538.667	5.982.010	2.721.418	6.518.979	6.483.740	4.742.803	977.237
Totale DISOCCUPAZIONE	6.663.489	6.206.832	2.821.418	6.643.794	6.608.554	4.867.618	1.077.237
Totale DISOCCUPAZIONE	6.663.489	6.206.832	2.821.418	6.643.794	6.608.554	4.867.618	1.077.237
10.6 ABITAZIONI							
10.6.1 ABITAZIONI							
MINISTERO DEGLI INTERNI	100	0	500	100	100	0	0
MINISTERO DELLA DIFESA	7.030	2.492	0	0	0	0	0
Totale ABITAZIONI	7.130	2.492	500	100	100	0	0
Totale ABITAZIONI	7.130	2.492	500	100	100	0	0

(segue) Tavola 3.24

Classification of the functions of Government (COFOG)

1° livello/2° livello/3° livello/Amministrazione

1998

(Milioni di Lire)

	Competenza	Cassa	Residui iniziali	Impegni lordi	Impegni sulla competenza	Pagato C/C	Pagato C/R
10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE							
10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	784.592	1.209.652	633.698	783.092	540.387	347.556	255.367
MINISTERO DEL TESORO	100.000	144.200	144.200	100.000	100.000	1.500	142.500
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	2.608	3.661	4.182	2.404	2.404	594	1.173
MINISTERO DEGLI INTERNI	319.593	331.438	61.028	277.109	274.380	211.267	53.682
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	0	0	0	0	0	0	0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	190	190	0	190	190	190	0
Totale ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	1.206.984	1.689.141	843.107	1.162.796	917.361	561.108	452.722
Totale ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE							
	1.206.984	1.689.141	843.107	1.162.796	917.361	561.108	452.722
10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE							
10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE							
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1.772.166	2.880.595	1.771.497	1.771.601	1.081.935	710.124	793.488
MINISTERO DEL TESORO	1.159.220	1.463.307	335.304	1.020.653	991.937	924.391	266.048
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	150	300	150	150	150	150	150
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	200	200	0	0	0	0	0
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	3.338	39.382	541.561	3.173	3.173	2.889	36.096
MINISTERO DELLA DIFESA	30.291	30.650	10.125	30.283	30.283	16.472	10.111
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	6.953.056	7.047.720	667.974	6.940.044	6.937.872	6.553.072	62.657
MINISTERO DELLA SANITA'	29.488	29.488	0	29.151	29.151	29.104	0
MINISTERO DEI BENI CULTURALI	0	6	6	0	0	0	0
Totale PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	9.947.909	11.491.647	3.326.617	9.795.053	9.074.500	8.236.202	1.169.351
Totale PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE							
	9.947.909	11.491.647	3.326.617	9.795.053	9.074.500	8.236.202	1.169.351
Totale PROTEZIONE SOCIALE							
	112.449.158	111.780.605	8.614.383	108.107.253	107.106.026	103.378.063	4.193.143
Totale generale	1.130.803.845		175.532.636		1.052.814.895		103.962.289
		1.137.609.292		1.069.469.163		911.986.495	

Capitolo V

Attività normativa del Governo e Comitati interministeriali

- Sommario: **1. Dati d'insieme.**
2. L'attività legislativa del Governo: 2.1 I decreti-legge; 2.2 I decreti legislativi.
3. La valutazione delle implicazioni finanziarie dei decreti-legge e dei decreti legislativi.
4. La razionalizzazione normativa e la delegificazione.
5. L'attività regolamentare del Governo: 5.1 Regolamenti governativi e regolamenti ministeriali: dati e considerazioni d'insieme; 5.2 Il potere regolamentare e l'art. 17 della legge n. 400 del 1988; 5.3 Le pronunce della Corte dei conti in materia regolamentare.
6. I Comitati interministeriali.

1. Dati d'insieme.

Nel 1998, l'attività normativa del Governo si è espressa, per quanto risulta dall'esercizio del controllo svolto dalla Corte, attraverso 273 regolamenti¹, dei quali 34 pubblicati nei primi mesi del 1999.

Anno	Regolamenti
1994	258
1995	147
1996	182
1997	230
1998	273

Sono stati adottati, inoltre, 30 decreti-legge e 79 decreti legislativi, 10 dei quali relativi all'attuazione di norme degli statuti di regioni ad autonomia speciale.

¹ Il dato comprende sia i regolamenti emanati nel 1997 e pubblicati nel 1998, sia i regolamenti emanati nel 1998 e pubblicati nei primi mesi del 1999.

2. L'attività legislativa del Governo.

2.1 I decreti-legge.

2.1.1 Dei 30 decreti-legge emanati nel 1998 (allegati A e B), 18 sono stati convertiti in legge nel 1998 e nei primi mesi del 1999, con un tasso di conversione pari al 60% dei decreti complessivamente emanati (contro il 71% del 1997 ed il 15% del 1996).

Anno	d.l.	Variaz.	Conv. in legge	% di convers.
1994	327	-	84	26%
1995	296	-9,5%	65	22%
1996	361	22,0%	55	15%
1997	45	-87,5%	32	71%
1998	30	-33,3%	18	60%

Tale risultato conferma la tenuta della linea di rigore che fu assunta dalla Corte costituzionale nel 1995² e che culminò, alla fine del 1996, in una pronuncia³ che esclude la legittimità costituzionale della iterazione e reiterazione dei decreti-legge, a meno che il nuovo decreto non risulti fondato su autonomi (e, pur sempre, straordinari) motivi di necessità ed urgenza, fermo restando che tali motivi non possono, in ogni caso, essere ricondotti al mero fatto del ritardo conseguente alla mancata conversione del precedente decreto.

Il ridimensionamento della produzione normativa in via d'urgenza ha, dunque, portato, nel 1998, all'emanazione di una quantità di decreti-legge ancora inferiore (-15) a quella del 1997. Significativo, per altro verso, il dato concernente i decreti non convertiti (poco meno della metà di quelli complessivamente emanati), che trova spiegazione nella necessità di fronteggiare situazioni di emergenza sulle quali erano in corso di approvazione, da parte del Parlamento, norme di legislazione ordinaria, a loro volta sopravvenute prima che giungesse a scadenza il termine costituzionale per la conversione dei decreti-legge.

2.2 I decreti legislativi.

2.2.1 Particolarmente intensa, nel 1998, la produzione di leggi delegate (allegato C), che recano, fra l'altro, norme di attuazione delle deleghe legislative concesse al Governo dalla legge n. 59 del 1997 per il conferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali (Capo I della legge) - compresa una serie di interventi sostitutivi nei confronti delle regioni che non hanno provveduto a disciplinare il riparto delle funzioni trasferite - e per la riorganizzazione dell'amministrazione statale (Capo II della legge); norme di completamento della riforma fiscale avviata dalla legge n. 662 del 1996; norme di adeguamento del diritto interno al diritto comunitario, in attuazione di deleghe legislative concesse al Governo negli anni precedenti.

Di rilievo, in particolare, le deleghe legislative esercitate per il riordino dell'amministrazione statale, non tutte - peraltro - contenute nella legge n. 59 del 1997. Fra il 1977 ed il 1998, sono stati, così, oggetto di riordini (sia pure a carattere non definitivo, in attesa della generale riforma dei ministeri richiesta dalla legge n. 59 del 1997) il Ministero della difesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministero delle politiche agricole, il Ministero del commercio con l'estero, il Ministero per i beni e le attività culturali.

Altro importante settore d'intervento della legislazione delegata, anch'esso oggetto di deleghe legislative concesse dalla legge n. 59 del 1997, è stato quello della c.d. privatizzazione del pubblico impiego, al cui completamento hanno provveduto - prima - il d.lgs. n. 396 del 1997 e - poi - i d.lgs. n. 80 e 387 del 1998⁴.

² Cfr. Corte cost., 27 gennaio 1995, n. 29, e 10 maggio 1995, n. 161.

³ Corte cost., 24 ottobre 1996, n. 360.

La legge n. 50 del 1999 ha, ora, prorogato al 31 luglio 1999 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative concernenti l'attuazione della riforma amministrativa avviata nel 1997 e, in special modo, il riassetto organizzativo dell'amministrazione statale e degli enti pubblici, nonché il trasferimento di risorse umane e finanziarie dallo Stato alle regioni ed agli enti locali. Si tratta di un disegno tanto impegnativo quanto suscettibile di non lievi implicazioni finanziarie, la cui portata meriterebbe di essere apprezzata nel contesto di una valutazione circa l'esistenza di tutti i requisiti che sono in grado di condizionare l'effettività della riforma. Di qui, la opportunità che la Corte venisse investita del compito di valutare - con esito di referto e nel precipuo interesse del Parlamento, come del Governo - le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi che il Governo si accinge ad emanare (v. pure *infra*, par. 3).

Sono stati emanati, infine, dieci decreti legislativi (c.d. "superprimari") per l'attuazione degli statuti di autonomia delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta (in materia di controlli amministrativi e di impianti sciistici), Sardegna (in materia di controlli sugli atti amministrativi della regione e istituzione di zone franche) e Trentino-Alto Adige (in materia di radiotelevisione, demanio e patrimonio, beni storici e artistici, impiego provinciale).

Anno	Decreti legislativi
1994	57
1995	27
1996	46
1997	76
1998	86

3. La valutazione delle implicazioni finanziarie dei decreti-legge e dei decreti legislativi.

La crescente produzione di decreti legislativi (molti dei quali ad elevato "peso specifico") dovrebbe favorire, da parte del Parlamento, l'uso della facoltà, a lui attribuita dall'art. 16 della legge n. 400 del 1998, di conoscere e apprezzare le implicazioni finanziarie dei decreti legislativi (oltre che dei decreti-legge), richiedendo alla Corte dei conti le sue valutazioni "in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere".

Si tratta di una norma che è rimasta, nei suoi dieci anni di vigenza, sostanzialmente quiescente; ma proprio questa circostanza induce la Corte a segnalare l'istituzionale opportunità che il Parlamento richieda alla Corte di formulare tempestivi apprezzamenti su eventuali oneri che sarebbero recati da decreti legislativi.

La necessità di valutare la congruità delle coperture dei decreti legislativi è all'origine, del resto, di una specifica norma della legge (in corso di pubblicazione) recante "Disposizioni in materia finanziaria e contabile", che prescrive, anche per gli schemi di decreto legislativo che comportino conseguenze finanziarie, l'obbligo della relazione tecnica (art. 3); mentre il d.d.l. A.C. 2732-ter, concernente integrazioni e modifiche alle disposizioni che regolano le modalità di assolvimento dell'obbligo costituzionale di copertura, legittima la Corte a riferire sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delegazione⁵.

⁴ Sul tema v. pure, in questa relazione, il capitolo dedicato al "Personale".

⁵ In argomento v. pure, in questa relazione, il capitolo dedicato a "Legislazione di spesa e mezzi di copertura".

4. La razionalizzazione normativa e la delegificazione.

4.1 E' proseguita, nel 1998, l'attività del Governo intesa a razionalizzare il processo di elaborazione normativa ed a semplificare il sistema normativo.

La legge n. 59 del 1997 attribuì al Governo il potere di emanare "regolamenti delegificanti" con riguardo a 112 procedimenti amministrativi, relativi ad una gamma vastissima di materie. Inoltre, prevede (art. 20) l'approvazione di una "legge annuale di delegificazione e semplificazione", come strumento periodico di intervento sui procedimenti amministrativi mediante riduzione delle fasi procedurali e dei tempi del loro esaurimento.

I regolamenti di delegificazione finora emanati sono oltre venti; per altri è in corso il procedimento di approvazione.

La prima legge di semplificazione è stata emanata nel 1999 (n. 50) e prevede, fra l'altro:

- 62 nuovi procedimenti (o gruppi di procedimenti) da semplificare e delegificare;
- l'individuazione, nell'opera di semplificazione, dei procedimenti che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali;
- l'estensione della semplificazione-delegificazione ai subprocedimenti che hanno ad oggetto le sanzioni amministrative;
- la creazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un "nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure", con compiti di supporto agli uffici legislativi della Presidenza e dei ministeri in ordine ai processi di delegificazione, semplificazione e riordino;
- le caratteristiche della "relazione annuale di semplificazione" che il Governo deve inviare annualmente al Parlamento;
- la previsione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dei tempi e delle modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese;
- la possibilità per il Parlamento di richiedere al Presidente del Consiglio l'elaborazione di studi e indagini sullo stato della legislazione, sugli strumenti di cognizione e sul coordinamento delle fonti normative, sulle tecniche di valutazione degli effetti delle politiche legislative e sull'eventuale seguito legislativo delle sentenze della Corte costituzionale;
- l'elaborazione, entro il 31 dicembre 2001, di testi unici in numerose materie e di uno specifico testo unico in materia di pubblico impiego⁶.

4.2 Un altro settore nel quale si esercita, ad un tempo, attività di delegificazione e di semplificazione è, da alcuni anni, quello delle direttive comunitarie soggette a recepimento nell'ordinamento interno.

In tale contesto, vanno segnalate le misure di adeguamento all'ordinamento comunitario recate dalle "leggi comunitarie" emanate nel 1998 e nel 1999.

La prima - legge 24 aprile 1998, n. 128 - ha consentito che, su di un totale di 116 direttive da essa considerate, 50 richiedano l'emanazione di decreti legislativi, mentre per 66 saranno sufficienti norme regolamentari o, secondo la volontà del Governo, atti amministrativi non regolamentari.

La seconda - legge 5 febbraio 1999, n. 25 - ha indicato 25 direttive da recepire mediante decreti legislativi, 3 mediante regolamenti governativi e 43 con regolamento ministeriale o - indifferentemente - con atto amministrativo non regolamentare.

La tabella che segue evidenzia l'utilizzazione, da parte delle ultime sei leggi comunitarie, dei diversi strumenti normativi prescelti per il recepimento nell'ordinamento interno di direttive comunitarie.

⁶ V. pure il capitolo di questa relazione dedicato al "Personale".

	D.lgs.	Regol.	Atti amm.
L. 142/1992:	52	12	27
L. 489/1992:	20	7	3
L. 146/1994:	30	31	82
L. 52/1996:	27	6	38
L. 128/1998:	50	←-----66-----→	
L. 25/99:	25	3	
ID.:		←-----43-----→	

Se ne ricava che, sul totale degli atti comunitari di cui ciascuna legge ha previsto il recepimento, lo strumento del "decreto legislativo" è, ormai, impiegato in misura stabilmente inferiore (38% nella legge comunitaria 1994; 43% nella legge comunitaria 1995-97; 35% nella legge comunitaria 1999) rispetto al "regolamento" ed all' "atto amministrativo non regolamentare".

Da rilevare, peraltro, che la legge comunitaria 1999, al pari di quella 1995-97, rimette al Governo la decisione sul se determinate direttive debbano essere recepite mediante regolamento o mediante atto non regolamentare (il che conferma che, nella materia in esame, il legislatore considera - ormai - sostanzialmente equivalenti i due strumenti, sempre che il recepimento delle direttive non debba avvenire con atto di normazione primaria); in ogni caso, le amministrazioni competenti dovranno comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie "le fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti". Proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare possono essere avanzate alla Presidenza del Consiglio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge comunitaria, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza.

Da rammentare, infine, che la legge n. 25 del 1999 (al pari delle due precedenti) autorizza il Governo ad emanare, entro due anni, "testi unici compilativi" (così definiti dall'art. 7) delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento delle direttive, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni che siano funzionali al predetto coordinamento (il che lascia dubitare che si tratti di testi meramente "compilativi"). Le analoghe previsioni contenute nelle precedenti leggi comunitarie non hanno avuto alcun seguito operativo.

5. L'attività regolamentare del Governo.

5.1 Regolamenti governativi e regolamenti ministeriali: dati e considerazioni d'insieme.

L'allegato D riporta l'elenco dei regolamenti governativi e dei regolamenti ministeriali, pubblicati nel 1998 (anche se emanati nel 1997) e nei primi mesi del 1999, pervenuti al controllo della Corte e da questa ammessi a visto di legittimità.

Di essi, in particolare, 32 hanno riguardato l'organizzazione di uffici, 30 l'attuazione di direttive comunitarie, oltre 40 l'attuazione delle leggi n. 59 e 127 del 1997 e la semplificazione di procedimenti amministrativi (soprattutto in attuazione della legge n. 59 del 1997, ma anche di leggi diverse da questa). Gli altri riguardano i settori più diversi dell'attività economica e dei servizi, che risultano, così, sempre più estesamente regolati da normative secondarie, nell'ambito di principi generali definiti con leggi del Parlamento.

La crescente espansione della disciplina mediante norme secondarie di settori prima ordinati con norme di fonte legislativa è all'origine, negli ultimi due anni, del considerevole aumento della produzione regolamentare: +55,8% rispetto al 1996⁷.

⁷ L'aumento è stato del 4,3% nel 1998 rispetto al 1997, ma era stato del 49,3% nel 1997 rispetto all'anno precedente.

5.2 Il potere regolamentare e l'art. 17 della legge n. 400 del 1988.

La consueta rilevazione annuale della Corte sugli atti regolamentari e su quelli "sostanzialmente regolamentari" (benché non rivestiti della "forma" regolamentare) esprime la tendenza - in termini medi da alcuni anni a questa parte - ad osservare con un rilevante tasso di coerenza le regole della distinzione (e del regime procedimentale) fra atti di esercizio della potestà regolamentare, così come disciplinata dalla legge n. 400 del 1988, ed atti amministrativi generali (l'allegato E indica gli atti che con ragionevole approssimazione possono riguardarsi come regolamenti, ovvero come atti contenenti *anche* norme regolamentari, ma che sono stati emanati in difformità dalla menzionata legge n. 400 del 1988).

Risulta, invero, dal seguente prospetto che gli atti a contenuto sostanzialmente regolamentare, ma non "trattati" come regolamenti, erano, nel 1994, più che dimezzati rispetto al 1989; nel 1996 furono la metà di quelli del 1995 e passarono, in proporzione ai regolamenti emanati nei due anni, dal 31,3% a circa il 15%; nel 1997 e nel 1998 sono stati, rispettivamente, 44 e 38, corrispondenti, rispettivamente, al 19% ed al 16% dei regolamenti emanati in ciascuno dei due anni.

Anno	Regolamenti	Atti sostanzialmente regolamentari
1989	66	108
1990	129	62
1991	126	69
1992	133	59
1993	111	48
1994	261	52
1995	147	46
1996	154	23
1997	230	44
1998	239	38

Una rilevante novità - già segnalata nella relazione dello scorso anno - è stata introdotta, in materia di regolamenti di organizzazione, dalla legge n. 59 del 1997 (art. 13). Questa ha stabilito che, d'ora in avanti, l'organizzazione e la disciplina degli uffici ministeriali siano definiti mediante "regolamenti delegificanti", con l'osservanza di una serie di criteri direttivi fra i quali, di particolare importanza, quelli che riguardano la individuazione - con gli stessi regolamenti - degli uffici di livello dirigenziale generale (centrali e periferici), degli strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati, delle piante organiche⁸. Inoltre, nell'intento di rendere più flessibile l'organizzazione dei ministeri, la legge ha previsto che i regolamenti generali di organizzazione rinviino a "decreti ministeriali di natura non regolamentare" per l'assetto delle unità dirigenziali comprese negli uffici dirigenziali generali. A garanzia del processo di delegificazione è, poi, prescritto che i regolamenti siano sottoposti, prima della loro emanazione, all'esame delle commissioni parlamentari competenti per materia.

Tale nuova impostazione dell'organizzazione ministeriale si inserisce nella tendenza ad accrescere la capacità di adattamento delle amministrazioni rispetto ai compiti loro affidati dal Parlamento, il quale - pertanto - viene opportunamente messo in condizione di interloquire con il Governo circa le soluzioni organizzative che i ministeri ritengano di adottare per conseguire gli obiettivi e i risultati a ciascuno assegnati. In questa prospettiva, è agevole prevedere - per un verso - un consistente incremento della produzione regolamentare sul versante dell'organizzazione amministrativa di vertice (con auspicabili effetti di decongestione sull'attività di produzione legislativa) e - per altro verso - l'abbandono dello strumento

⁸ Sulle quali v., in questa relazione, il capitolo dedicato al "Personale", par. 6.3.

regolamentare per la disciplina dei minori aspetti dell'organizzazione (laddove, oggi, molti regolamenti di organizzazione riguardano proprio questi aspetti).

Esigenze di conoscenza e di trasparenza degli atti di natura organizzativa, unitamente alla rilevante moltiplicazione di tali atti ai diversi livelli di "fonti normative", richiedono - ad avviso della Corte - che non si trascuri la necessità di una loro adeguata pubblicità mediante l'inserimento nella "prima parte" della Gazzetta Ufficiale, fra l'altro dedicata - in base alla legge n. 839/94⁹ - agli atti di pubbliche autorità "che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso".

5.3 Le pronunce della Corte dei conti in materia regolamentare.

Numerose, nel 1998, le pronunce rese dalla Corte a riguardo della legittimità di regolamenti governativi. Fra di esse, particolare rilievo assumono le deliberazioni della Sezione di controllo che hanno avuto ad oggetto regolamenti c.d. delegificanti, emanati in attuazione di norme legislative che, in materie non coperte da riserva di legge, consentono l'emanazione di atti regolamentari, alla cui entrata in vigore consegue - in virtù della legge che autorizza il regolamento - l'abrogazione delle eventuali norme legislative preesistenti¹⁰.

Di rilievo, in particolare, due pronunce.

La prima (del. n. 13 del 1998) ha dichiarato non conformi a legge le disposizioni di un regolamento "delegificante" (concernente la collocazione del personale dipendente dai collegi e dagli ordini professionali nel comparto di contrattazione collettiva degli "enti pubblici non economici", la rilevazione dei carichi di lavoro nelle federazioni e nei consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali, la pianta organica ed il trattamento economico del personale dirigente degli ordini, dei collegi, delle federazioni e dei consigli nazionali) che: *a*) si proponevano di disciplinare materie, o ambiti di materie, rimessi - da norme di legge diverse da quella che legittimava il regolamento - a regolamenti ministeriali (e, cioè, a fonte subordinata rispetto al regolamento governativo) o alla contrattazione collettiva; *b*) estendevano il proprio ambito di applicazione a soggetti non espressamente contemplati dalla legge che autorizzava il regolamento "delegificante". Ha osservato la Sezione di controllo che le disposizioni *sub a*) finivano per occupare "spazi" che specifiche norme di legge riservavano ad altre fonti di disciplina (regolamento ministeriale, contratto collettivo) e che, se appropriati da norme di fonte superiore, avrebbero, per l'avvenire, irreversibilmente impedito, alle fonti di livello inferiore, di intervenire su quelle materie. Le disposizioni *sub b*) sono state, invece, censurate per esorbitanza del regolamento dall'ambito oggettivo stabilito dalla legge¹¹.

La seconda pronuncia (del. n. 114 del 1998) ha ritenuto non conforme a legge il "regolamento di delegificazione" che, essendo autorizzato dalla legge a semplificare aspetti procedurali di una materia, introduceva nella disciplina di questa modificazioni di carattere sostanziale che altre disposizioni di legge demandavano ad uno specifico regolamento delegificante, da adottare con diverso procedimento. Si trattava del regolamento per la semplificazione del procedimento di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (adottato ai sensi dell'art. 20, comma 8, legge n. 59 del 1997), che recava, però, disposizioni di carattere sostanziale, intese a configurare il nuovo sistema di qualificazione delle imprese nella materia dei lavori pubblici (che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2000), sostituendo l'attuale disciplina fondata sull'iscrizione all'Albo (in tal senso dispone la legislazione sui lavori pubblici, con la

⁹ "Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

¹⁰ V. le delib. Sez. contr. Stato 6 febbraio 1998, n. 13; 14 aprile 1998, n. 29; 17 aprile 1998, n. 30; 12 ottobre 1998, n. 114; 13 novembre 1998, n. 121.

¹¹ Per analoghe fattispecie, nelle quali il governo aveva disciplinato con proprio regolamento oggetti (inerenti all'organizzazione dei ministeri) che, in base a specifiche disposizioni di legge, avrebbero dovuto essere ordinati con regolamento ministeriale, v. Sez. contr. Stato, 21 marzo 1994, n. 17 (sull'ordinamento degli uffici periferici del Ministero del lavoro) e 24 novembre 1995, n. 149 (sul servizio di controllo interno del Ministero della sanità).

c.d. "legge Merloni" n. 109 del 1994, la legge n. 216 del 1995 e la legge n. 415 del 1998). Il regolamento è stato, dunque, dichiarato non conforme a legge sotto due profili: da un lato, perché introduceva norme sostanziali, mentre avrebbe dovuto limitarsi a semplificare meri aspetti procedurali; dall'altro, perché, con ciò stesso, invadeva il campo che le leggi n. 109 del 1994 e n. 216 del 1995 riservano ad altro regolamento, della medesima natura, ma da adottare con un procedimento diverso (l'art. 2 della recente legge n. 415 del 1998, ad ulteriore modifica dell'art. 8 della legge n. 109 del 1994, prevede, per l'emanazione del regolamento in questione, anche il concerto del Ministero del lavoro e il parere delle competenti commissioni parlamentari).

L'intervento della Corte è valso, pertanto, a riportare entro i limiti legislativamente autorizzati dalla legge il potere esercitato con l'emanazione del regolamento per l'iscrizione all'Albo dei costruttori, restituendo altresì al procedimento ex art. 8 legge n. 109 del 1994 (ora ex art. 2 legge n. 415 del 1998) la definizione del sistema di qualificazione delle imprese che il regolamento in discorso aveva indebitamente disciplinato.

Altre pronunce della Corte hanno riguardato:

- il regolamento concernente l'organizzazione dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali¹², in ordine al quale le Sezioni riunite, in sede di registrazione con riserva, hanno - da una parte - confermato l'avviso della Sezione di controllo circa le modalità di determinazione della retribuzione spettante ai componenti del collegio dei garanti e - dall'altra - hanno riconosciuto al Garante una potestà di autoorganizzazione, a carattere integrativo rispetto al regolamento governativo previsto dalla legge per l'organizzazione di questa autorità¹³;

- il regolamento concernente la concessione di ausili finanziari alle imprese editoriali¹⁴, che le Sezioni riunite hanno poi ammesso a visto con riserva quanto alle norme relative a presupposti e procedimento per la concessione dei contributi, oltre che a talune categorie di loro beneficiari¹⁵;

- il regolamento concernente il censimento dell'industria e dei servizi per l'anno 1996¹⁶, censurato con riguardo al "campo di osservazione" del censimento ed alla previsione di compensi accessori riconosciuti ai dipendenti di enti locali (comuni e camere di commercio) partecipanti al censimento in qualità di rilevatori o coordinatori, poi ammesso, dalle Sezioni riunite, a visto di legittimità con riferimento a tale ultima norma e a visto con riserva circa l'ambito oggettivo del censimento (restando da esso escluse le materie "pesca", "istruzione e sanità", "istituzioni pubbliche e private")¹⁷.

6. I Comitati interministeriali.

Le competenze del CIPE, riordinate dal d.lgs. n. 430 del 1997 in base alla legge di delega n. 94 del 1997, formano oggetto di una nuova riforma (art. 3 legge 17 maggio 1999, n. 144), che si propone, ancora una volta, di riservare al Comitato le funzioni generali di indirizzo e di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, trasferendo le altre competenze di natura provvedimentale alle amministrazioni di settore. Nell'ambito della riforma, uno specifico ruolo viene assegnato al CIPE in relazione all'esigenza di accrescere qualità ed efficienza degli investimenti pubblici ed alla c.d. "programmazione negoziata".

¹² Del. Sez. contr. Stato 27 agosto 1998, n. 104.

¹³ Del. Sez. riun. 21 gennaio 1999, n. 1.

¹⁴ Del. Sez. contr. Stato 7 maggio 1998, n. 44.

¹⁵ Del. Sez. riun. 2 febbraio 1999, n. 4.

¹⁶ Del. Sez. contr. Stato 8 gennaio 1998, n. 3.

¹⁷ Del. Sez. riun. 23 gennaio 1998, n. 5.

Sarà lo stesso Comitato a stabilire con propria deliberazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, "le tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti". All'esito di tale operazione, sono abrogate tutte le norme che attribuiscono al CIPE poteri di autorizzazione, revoca, concessione di contributi e, in genere, competenze tecniche, amministrative o gestionali.

In proposito, è il caso di rilevare come all'emanazione della menzionata deliberazione siano collegati effetti di delegificazione delle norme primarie che hanno, nel tempo, attribuito al CIPE funzioni e compiti in numerosi settori dell'intervento in economia. Viene, pertanto, del tutto disattesa la tecnica di delegificazione, che è identificata, dalla legge n. 400 del 1988 (art. 17, commi 2 e 4-bis), nella previa emanazione di appositi "regolamenti delegificanti". Donde le perplessità della Corte in ordine all'attribuzione di diretta "forza delegificante" alla deliberazione del CIPE prevista dalla citata legge n. 144 del 1999.

Quanto all'attività svolta dal CIPE nel corso del 1998 (e, cioè, prima della ora cennata riforma), si deve osservare che le sue caratteristiche sono state sostanzialmente analoghe a quelle degli anni precedenti.

Salvo ritornare nei singoli capitoli della presente relazione sui contenuti sostanziali delle deliberazioni emesse nel 1998, ci si limita, in questa sede, a rilevare che - in linea con la tradizionale configurazione del CIPE come organo di mediazione-compensazione fra interessi che mettono capo a ministeri diversi - ben 115 e, cioè, oltre il 72% delle 149 deliberazioni assunte hanno avuto contenuto finanziario, attribuendo o ripartendo risorse di bilancio fra settori economici sui quali insistono le competenze di più amministrazioni. Viceversa, gli atti che dovrebbero costituire prerogativa essenziale ed esclusiva dell'organo - atti a contenuto (*lato sensu*) normativo, direttive, atti di programmazione e di pianificazione - sono circa il 14% del totale.

ALLEGATO A

DECRETI-LEGGE CONVERTITI NEL 1998 E NEI PRIMI MESI DEL 1999

A) Decreti legge emanati e convertiti in legge nel 1998

1. D.L. 13 gennaio 1998, n. 1
L. 13 marzo 1998, n. 42
Disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina.
2. D.L. 20 gennaio 1998, n. 4
L. 20 marzo 1998, n. 52
Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale.
3. D.L. 30 gennaio 1998, n. 6
L. 30 marzo 1998, n. 61
Interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.
4. D.L. 2 febbraio 1998, n. 7
L. 1° aprile 1998, n. 67
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative
5. D.L. 17 febbraio 1998, n. 23
L. 8 aprile 1998, n. 94
Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria.
6. D.L. 15 maggio 1998, n. 151
L. 8 luglio 1998, n. 216
Disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998.
7. D.L. 25 maggio 1998, n. 156
L. 22 luglio 1998, n. 243
Proroga di termini in materia di acque di balneazione.
8. D.L. 27 maggio 1998, n. 158
L. 24 luglio 1998, n. 245
Misure urgenti per l'autotrasporto.
9. D.L. 29 maggio 1998, n. 166
L. 23 luglio 1998, n. 247
Proroga del termine per la conclusione della gara per la scelta del terzo gestore delle comunicazioni radiomobili.

10. D.L. 16 giugno 1998, n. 186
L. 30 luglio 1998, n. 257
Disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998.
11. D.L. 11 giugno 1998, n. 180
L. 3 agosto 1998, n. 267
Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.
12. D.L. 12 giugno 1998, n. 181
L. 3 agosto 1998, n. 271
Proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997.
13. D.L. 15 giugno 1998, n. 182
L. 3 agosto 1998, n. 276
Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera.
14. D.L. 21 settembre 1998, n. 328
L. 19 novembre 1998, n. 399
Modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata.
15. D.L. 29 settembre 1998, n. 335
L. 27 novembre 1998, n. 409
Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario.
16. D.L. 28 dicembre 1998, n. 450
L. 26 febbraio 1999, n. 39
Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000.
17. D.L. 28 dicembre 1998, n. 451
L. 26 febbraio 1999, n. 40
Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto.
18. D.L. 28 dicembre 1998, n. 452
L. 22 febbraio 1999, n. 35
Proroga del termine per l'adesione al Consorzio nazionale imballaggi.

ALLEGATO B

DECRETI-LEGGE EMANATI NEL 1998 E NON CONVERTITI IN LEGGE

1. D.L. 13 gennaio 1998, n. 2
Disposizioni urgenti concernenti l'impiego di contingenti delle Forze armate in attività di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli.
2. D.L. 2 febbraio 1998, n. 7
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa.
3. D.L. 25 marzo 1998, n. 55
Procedura per l'adozione da parte della Cassa di congruo per il settore elettrico delle deliberazioni relative agli oneri aggiuntivi alle tariffe elettriche.
4. D.L. 8 aprile 1998, n. 78
Interventi urgenti in materia occupazionale.
5. D.L. 30 giugno 1998, n. 200
Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali.
6. D.L. 3 luglio 1998, n. 211
Disposizioni urgenti per la validità dell'anno scolastico e per gli esami nella scuola italiana di Asmara.
7. D.L. 27 luglio 1998, n. 248
Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, nonché di sostegno al reddito.
8. D.L. 10 settembre 1998, n. 324
Disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato s.p.a.
9. D.L. 29 settembre 1998, n. 334
Disposizioni urgenti per il personale dirigenziale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
10. D.L. 2 novembre 1998, n. 375
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.
11. D.L. 2 novembre 1998, n. 376
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.
12. D.L. 2 novembre 1998, n. 378
Restituzione del contributo straordinario per l'Europa ed altre disposizioni tributarie urgenti.

ALLEGATO C

DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL 1998 E NEI PRIMI MESI DEL 1999

A) Decreti emanati nel 1997 e pubblicati nei primi mesi del 1998

1. D. Lgs. 28 novembre 1997, n. 459
Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (G.U. n. 1 del 2 gennaio 1998).
2. D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Suppl. ord. alla G.U. n. 1 del 2 gennaio 1998).
3. D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461
Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Suppl. ord. alla G.U. n. 2 del 3 gennaio 1998).
4. D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Suppl. ord. alla G.U. n. 2 del 3 gennaio 1998).
5. D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463
Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Suppl. ord. alla G.U. n. 2 del 3 gennaio 1998).
6. D. Lgs. 28 novembre 1997, n. 464
Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (G.U. n. 3 del 5 gennaio 1998).
7. D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466
Riordino delle imposte personali sul reddito a fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Suppl. ord. alla G.U. n. 3 del 5 gennaio 1998).
8. D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467
Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Suppl. ord. alla G.U. n. 3 del 5 gennaio 1998).
9. D. Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468
Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1998).

10. D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469
Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1998).
 11. D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Suppl. ord. alla G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1998).
 12. D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Suppl. ord. alla G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1998).
 13. D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473
Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Suppl. ord. alla G. U. n. 5 dell'8 gennaio 1998).
 14. D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490
Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Suppl. ord. alla G.U. n. 17 del 22 gennaio 1998).
 15. D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 498
Modifiche alla normativa concernente la posizione di ausiliaria del personale militare, a norma dell'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (G.U. n. 21 del 27 gennaio 1998).
 16. D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504
Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (G.U. n. 26 del 2 febbraio 1998).
 17. D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505
Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo, a norma dell'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 1998).
- A) Decreti emanati nel 1998
18. D. Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3
Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 10 del 14 gennaio 1998)

19. D. Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19
Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998).
20. D. Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20
Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 35 del 12 febbraio 1998).
21. D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32
Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 53 del 5 marzo 1998).
22. D. Lgs. 10 marzo 1998, n. 43
Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali (G.U. n. 61 del 14 marzo 1998).
23. D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (Suppl. ord. alla G.U. n. 66 del 20 marzo 1998).
24. D. Lgs. 23 marzo 1998, n. 56
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'art. 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d), ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (G.U. n. 70 del 25 marzo 1998).
25. D. Lgs. n.24 febbraio 1998, n. 58
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Suppl. ord. alla G.U. n. 71 del 26 marzo 1998).
26. D. Lgs. 6 marzo 1998, n. 59
Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 71 del 26 marzo 1998).
27. D. Lgs. 5 marzo 1998, n. 60
Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di agricoltura e pesca, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 72 del 27 marzo 1998).
28. D. Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62
Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (G.U. n. 75 del 31 marzo 1998).

29. D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80
Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione delle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Suppl. ord. alla G. U. n. 82 dell'8 aprile 1998).
30. D. Lgs. 14 marzo 1998, n. 84
Riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454 (G.U. n. 83 del 9 aprile 1998).
31. D. Lgs. 14 marzo 1998, n. 85
Riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454 (G.U. n. 83 del 9 aprile 1998).
32. D. Lgs. 25 febbraio 1998, n. 90
Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 93/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (G.U. n. 84 del 10 aprile 1998).
33. D. Lgs. 25 febbraio 1998, n. 95
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante: "Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici" (G.U. n. 86 del 14 aprile 1998).
34. D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109
Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (G.U. n. 90 del 18 aprile 1998).
35. D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Suppl. ord. alla G.U. n. 92 del 21 aprile 1998).
36. D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24 aprile 1998).
37. D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 115
Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 96 del 27 aprile 1998).
38. D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123
Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera C), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 99 del 30 aprile 1998).

39. D. Lgs. 29 aprile 1998, n. 124
Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (G.U. n. 99 del 30 aprile 1998).
40. D. Lgs. 23 aprile 1998, n. 134
Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 105 dell'8 maggio 1998).
41. D. Lgs. 8 maggio 1998, n. 135
Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici (G.U. n. 106 del 9 maggio 1998).
42. D. Lgs. 10 aprile 1998, n. 137
Disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché il riordino della disciplina dei tributi locali (G.U. n. 107 dell'11 maggio 1998).
43. D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 143
Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 109 del 13 maggio 1998).
44. D. Lgs. 13 maggio 1998, n. 171
Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica (G.U. n. 127 del 3 giugno 1998).
45. D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173
Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (G.U. n. 129 del 5 giugno 1998).
46. D. Lgs. 8 maggio 1998, n. 178
Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (G.U. n. 131 dell'8 giugno 1998).
47. D. Lgs. 16 giugno 1998, n. 201
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi (G.U. n. 150 del 30 giugno 1998).
48. D. Lgs. 5 giugno 1998, n. 203
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie (G.U. n. 151 del 1° luglio 1998).

49. D. Lgs. 5 giugno 1998, n. 204
Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 151 del 1° luglio 1998).
50. D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213
Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 (Suppl. ord. alla G.U. n. 157 dell'8 luglio 1998).
51. D. Lgs. 18 giugno 1998, n. 237
Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (G.U. n. 157 del 20 luglio 1998).
52. D. Lgs. 30 giugno 1998, n. 244
Trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni del Ministero della difesa in materia di rifornimento idrico delle isole minori, a norma dell'articolo 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (G.U. n. 171 del 24 luglio 1998).
53. D. Lgs. 29 giugno 1998, n. 278
Disposizioni correttive dei decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564, 24 aprile 1997, n. 181, e 30 aprile 1997, numeri 157, 180 e 184, in materia pensionistica (G.U. n. 188 del 13 agosto 1998).
54. D. Lgs. 9 luglio 1998, n. 283
Istituzione dell'Ente tabacchi italiani (G.U. n. 190 del 17 agosto 1998).
55. D. Lgs. 16 luglio 1998, n. 285
Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'art. 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (G.U. n. 191 del 18 agosto 1998).
56. D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Suppl. ord. alla G. U. n. 191 del 18 agosto 1998).
57. D. Lgs. 3 agosto 1998, n. 314
Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE (G.U. n. 201 del 29 agosto 1998).
58. D. Lgs. 26 agosto 1998, n. 319
Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 (G.U. n. 206 del 4 settembre 1998).

59. D. Lgs. 1° settembre 1998, n. 330
Attuazione della direttiva 95/25/CE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (G.U. n. 223 del 24 settembre 1998).
60. D. Lgs. 1° settembre 1998, n. 331
Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli (G.U. n. 224 del 25 settembre 1998).
61. D. Lgs. 1° settembre 1998, n. 333
Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (G.U. n. 226 del 28 settembre 1998).
62. D. Lgs. 22 settembre 1998, n. 345
Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di trasporto locale, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 235 dell'8 ottobre 1998).
63. D. Lgs. 26 agosto 1998, n. 346
Disposizioni di caratteri sanzionatorio-amministrativo in attuazione del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (G.U. n. 236 del 9 ottobre 1998).
64. D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360
Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (G.U. n. 242 del 16 ottobre 1998).
65. D. Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361
Istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario, a norma degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 242 del 16 ottobre 1998).
66. D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368
Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 250 del 26 ottobre 1998).
67. D. Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373
Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b) e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 253 del 29 ottobre 1998).
68. D. Lgs. 6 ottobre 1998, n. 379
Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 257 del 3 novembre 1998).

69. D. Lgs. 6 ottobre 1998, n. 380
Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (G.U. n. 257 del 3 novembre 1998).
70. D. Lgs. 13 ottobre 1998, n. 386
Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (G.U. n. 260 del 6 novembre 1998).
71. D. Lgs. 29 ottobre 1998, 387
Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (G.U. n. 261 del 7 novembre 1998).
72. D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388
Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto (G.U. n. 262 del 9 novembre 1998).
73. D. Lgs. 6 novembre 1998, n. 389
Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici (G.U. n. 262 del 9 novembre 1998).
74. D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE (G.U. 24 novembre 1998, n. 275).
75. D. Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410
Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77, e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (G.U. n. 280 del 30 novembre 1998).
76. D. Lgs. 3 novembre 1998, n. 414
Disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni comunitarie in materia ortofrutticola, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (G.U. n. 283 del 3 dicembre 1998).
77. D. Lgs. 19 novembre 1998, n. 422
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 1998).
78. D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427
Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (G.U. n. 291 del 14 dicembre 1998).

79. D. Lgs. 19 novembre 1998, n. 432

Attuazione della direttiva 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale (G.U. n. 293 del 16 dicembre 1998).

80. D. Lgs. 3 novembre 1998, n. 455

Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (G.U. n. 303 del 30 dicembre 1998).

81. D. Lgs. 23 novembre 1998, n. 460

Attuazione della direttiva 95/53/CE relativa all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (G.U. n. 3 del 5 gennaio 1999).

82. D. Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490

Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale (G.U. n. 15 del 20 gennaio 1999).

83. D. Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492

Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20, e 23 aprile 1998, n. 134 (Suppl. ord. alla G.U. n. 16 del 21 gennaio 1999).

84. D. Lgs. 22 dicembre 1998, n. 493

Attuazione della direttiva 96/90/CE che modifica la direttiva 92/118/CEE in materia di condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni di taluni prodotti nella Comunità (G.U. n. 16 del 21 gennaio 1999).

85. D. Lgs. 28 dicembre 1998, n. 496

Razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'articolo 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (G.U. n. 17 del 22 gennaio 1999).

86. D. Lgv. 23 dicembre 1998, n. 504

Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 1999).

C) Decreti di attuazione di statuti delle regioni ad autonomia differenziata

87. D. Lgs. 27 gennaio 1998, n. 31

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti la restituzione di un immobile allo Stato (G.U. n. 50 del 2 marzo 1998).

88. D. Lgs. 16 febbraio 1998, n. 44

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di atti amministrativi della regione soggetti a controllo (G.U. n. 62 del 16 marzo 1998).

89. D. Lgs. 9 marzo 1998, n. 74

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, in materia di controllo della Corte dei conti sugli atti amministrativi della regione (G.U. n. 81 del 7 aprile 1998).

90. D. Lgs. 10 marzo 1998, n. 75

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche (G.U. n. 81 del 7 aprile 1998).

91. D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 79

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di impianto a fune, piste da sci ed innevamento artificiale (G.U. n. 82 dell'8 aprile 1998).

92. D. Lgs. 15 dicembre 1998, n. 487

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, in materia di iniziative per la ricezione di programmi radiotelevisivi in lingua ladina e di altre aree culturali europee (G.U. n. 15 del 20 gennaio 1999).

93. D. Lgs. 15 dicembre 1998, n. 488

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 48, in materia di beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale esclusi dalla competenza provinciale (G.U. n. 15 del 20 gennaio 1999).

94. D. Lgs. 15 dicembre 1998, n. 489

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di composizione del consiglio di amministrazione dei ruoli locali in provincia di Bolzano e di nuove forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali (G.U. n. 15 del 20 gennaio 1999).

95. D. Lgs. 21 dicembre 1998, n. 495

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione (Suppl. ord. alla G.U. n. 17 del 22 gennaio 1999).

96. D. Lgs. 15 dicembre 1998, n. 506

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare (G.U. n. 29 del 5 febbraio 1999).

ALLEGATO D

REGOLAMENTI GOVERNATIVI E MINISTERIALI
PUBBLICATI NEL 1998 E NEI PRIMI MESI DEL 1999

A) Regolamenti governativi

1. D.P.R. 23 dicembre 1997, n. 116
Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (G.U. n. 96 del 27 aprile 1998).
2. D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465
Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (G.U. n. 3 del 5 gennaio 1998).
3. D.P.R. 18 novembre 1997, n. 470
Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1998).
4. D.P.R. 4 novembre 1997, n. 479
Regolamento recante modifiche agli articoli 239 e 240, concernenti la revisione degli autoveicoli, del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. n. 11 del 15 gennaio 1998).
5. D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 481
Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 93/65/CEE e 97/15/CE, in materia di apparecchiature e sistemi per la gestione del traffico aereo (G.U. n. 12 del 16 gennaio 1998).
6. D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483
Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale (Suppl. ord. alla G.U. n. 13 del 17 gennaio 1998).
7. D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484
Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (Suppl. ord. alla G.U. n. 13 del 17 gennaio 1998).
8. D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 491
Regolamento recante istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 17 del 22 gennaio 1998).

9. D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (G.U. n. 20 del 26 gennaio 1998).
10. D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496
Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili (G.U. n. 20 del 26 gennaio 1998).
11. D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione (G.U. n. 21 del 27 gennaio 1998).
12. D.P.R. 2 ottobre 1997, n. 506
Regolamento recante norme sul censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo all'anno 1996 (G.U. n. 30 del 6 febbraio 1998).
13. D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509
Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 1998).
14. D.P.R. 2 settembre 1997, n. 511
Regolamento recante norme di organizzazione dell'Accademia navale (G.U. n. 46 del 25 febbraio 1998).
15. D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513
Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 60 del 13 marzo 1998).
16. D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514
Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 60 del 13 marzo 1998).
17. D.P.R. 13 novembre 1997, n. 519
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 69 del 24 marzo 1998).
18. D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520
Regolamento recante norme per l'organizzazione dei Dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali (G.U. n. 81 del 7 aprile 1998).

19. D.P.R. 7 gennaio 1998, n. 14
Regolamento recante elevazione dell'ufficio locale marittimo di Pantelleria a ufficio circondariale marittimo (G.U. n. 32 del 9 febbraio 1998).
20. D.P.R. 14 gennaio 1998, n. 15
Regolamento recante elevazione dell'ufficio locale marittimo di Soverato ad ufficio circondariale marittimo (G.U. n. 32 del 9 febbraio 1998).
21. D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 18
Regolamento recante ulteriori modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, concernente problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento, in attuazione della direttiva 91/495/CEE, come modificata dalla direttiva 94/65/CE (G.U. n. 33 del 10 febbraio 1998).
22. D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 24
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/672/CEE relativa al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna (G.U. n. 39 del 17 febbraio 1998).
23. D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettera a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 39 del 17 febbraio 1998).
24. D.P.R. 19 gennaio 1998, n. 27
Regolamento recante norme sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (G.U. n. 44 del 23 febbraio 1998).
25. D.P.R. 26 gennaio 1998, n. 35
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, in materia di organizzazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze (G.U. n. 56 del 9 marzo 1998).
26. D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 57 del 10 marzo 1998).
27. D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38
Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94 (G.U. n. 58 dell'11 marzo 1998).
28. D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettriche che utilizzano fonti convenzionati, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 68 del 23 marzo 1998).

29. D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76
Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (G.U. n. 81 del 7 aprile 1998).
30. D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99
Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile (G.U. n. 88 del 16 aprile 1998).
31. D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100
Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (G.U. n. 88 del 16 aprile 1998).
32. D.P.R. 9 marzo 1998, n. 107
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici (G.U. n. 89 del 17 aprile 1998).
33. D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (G.U. n. 101 del 4 maggio 1998).
34. D.P.R. 10 febbraio 1998, n. 127
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, in attuazione della direttiva 93/114/CEE sugli additivi nell'alimentazione degli animali (G.U. n. 102 del 5 maggio 1998).
35. D.P.R. 19 gennaio 1998, n. 131
Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare (G.U. n. 104 del 7 maggio 1998).
36. D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (G.U. n. 108 del 12 maggio 1998).
37. D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139
Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (G.U. n. 108 del 12 maggio 1998).
38. D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154
Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94 (G.U. n. 116 del 21 maggio 1998).

39. D.P.R. 2 marzo 1998, n. 157
Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore (G.U. n. 120 del 26 maggio 1998).
40. D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169
Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (G.U. n. 125 del 1° giugno 1998).
41. D.P.R. 4 maggio 1998, n. 187
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 140 del 18 giugno 1998).
42. D.P.R. 18 maggio 1998, n. 189
Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (G.U. n. 141 del 19 giugno 1998).
43. D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202
Regolamento recante norme sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (G.U. n. 150 del 30 giugno 1998).
44. D.P.R. 10 febbraio 1998, n. 214
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/113/CE relativa alla utilizzazione ed alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali (G.U. n. 157 dell'8 luglio 1998).
45. D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217
Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (G.U. n. 158 del 9 luglio 1998).
46. D.P.R. 13 maggio 1998, n. 218
Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico (G.U. n. 158 del 9 luglio 1998).
47. D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233
Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 164 del 16 luglio 1998).
48. D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249
Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (G.U. n. 175 del 29 luglio 1998).

49. D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998).
50. D.P.R. 24 giugno 1998, n. 255
Regolamento recante disciplina per il passaggio del personale delle amministrazioni dello Stato al servizio ispettivo presso le direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 39, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (G.U. n. 177 del 31 luglio 1998).
51. D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 180 del 4 agosto 1998).
52. D.P.R. 8 luglio 1998, n. 263
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, in materia di efficacia temporale delle disposizioni relative allo scomputo delle eccedenze di versamento ed alla semplificazione degli adempimenti del sostituto di imposta (G.U. n. 181 del 5 agosto 1998).
53. D.P.R. 8 luglio 1998, n. 268
Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO, a norma dell'articolo 14, comma 3, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 (G.U. n. 183 del 7 agosto 1998).
54. D.P.R. 30 giugno 1998, n. 272
Regolamento recante modificazioni alla normativa in materia di produzione e commercio della birra (G.U. n. 185 del 10 agosto 1998).
55. D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (G.U. n. 187 del 12 agosto 1998).
56. D.P.R. 3 agosto 1998, n. 309
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE, relativa ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazione di carni (G.U. n. 199 del 27 agosto 1998).
57. D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (G.U. n. 208 del 7 settembre 1998).
58. D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323
Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (G.U. n. 210 del 9 settembre 1998).

59. D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326

Regolamento recante norme per l'approvazione degli schemi di relazione previsionale e programmatica degli enti locali di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni (Suppl. ord. alla G.U. n. 218 del 18 settembre 1998).

60. D.P.R. 14 settembre 1998, n. 329

Regolamento recante norme sull'organizzazione del consiglio generale degli italiani all'estero (G.U. n. 221 del 22 settembre 1998).

61. D.P.R. 18 maggio 1998, n. 341

Regolamento recante modificazioni al termine di validità delle attestazioni per i soggetti non residenti, in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati (G.U. n. 232 del 5 ottobre 1998).

62. D.P.R. 14 settembre 1998, n. 348

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, per quanto concerne le modalità di pagamento delle pensioni e degli assegni amministrati dalle direzioni provinciali del Tesoro (G.U. n. 238 del 12 ottobre 1998).

63. D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 239 del 13 ottobre 1998).

64. D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, in materia di targhe per autoveicoli e motori (G.U. n. 240 del 14 ottobre 1998).

65. D.P.R. 13 luglio 1998, n. 367

Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla presa in consegna di immobili demaniali e alla sorveglianza sugli stessi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1998).

66. D.P.R. 5 ottobre 1998, n. 369

Regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, a norma dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (G.U. n. 250 del 26 ottobre 1998).

67. D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371

Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private (G.U. n. 251 del 27 ottobre 1998).

68. D.P.R. 28 settembre 1998, n. 374

Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'ISPE e dell'ISCO in un unico istituto denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), a norma dell'articolo 7, comma 6, della legge 3 aprile 1997, n. 94 (G.U. n. 254 del 30 ottobre 1998).

69. D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390

Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210 (G.U. n. 264 dell'11 novembre 1998).

70. D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 266 del 13 novembre 1998).

71. D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 395

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/70/CE in materia di misure minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (G.U. n. 270 del 18 novembre 1998).

72. D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 396

Regolamento recante disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole regionali ed interregionali, a norma dell'articolo 17, comma 77, 78, 79 e 80, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (G.U. n. 271 del 19 novembre 1998).

73. D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 397

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero (G.U. n. 271 del 19 novembre 1998).

74. D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403

Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative (G.U. n. 275 del 24 novembre 1998).

75. D.P.R. 9 novembre 1998, n. 424

Regolamento recante norme di esecuzione dei regolamenti comunitari sui controlli nell'ambito della politica comune della pesca (G.U. n. 288 del 10 dicembre 1998).

76. D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428

Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche (G.U. n. 291 del 14 dicembre 1998).

77. D.P.R. 9 novembre 1998, n. 433

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 293 del 16 dicembre 1998).

78. D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439

Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 297 del 21 dicembre 1998).

79. D.P.R. 30 novembre 1998, n. 442

Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità della commissione di garanzia per l'attuazione sullo sciopero e nei servizi pubblici essenziali (G.U. n. 298 del 22 dicembre 1998).

80. D.P.R. 19 novembre 1998, n. 445

Regolamento recante norme per la semplificazione amministrativa nel settore della pesca (G.U. n. 299 del 23 dicembre 1998).

81. D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447

Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 301 del 28 dicembre 1998).

82. D.P.R. 30 novembre 1998, n. 453

Regolamento recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94 (G.U. n. 302 del 29 dicembre 1998).

83. D.P.R. 19 novembre 1998, n. 458

Regolamento recante norme per l'esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali (Suppl. ord. alla G.U. n. 304 del 31 dicembre 1998).

Presidenza del Consiglio dei ministri

84. D.P.C.M. 12 dicembre 1997, n. 502

Regolamento recante norme per l'inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi (G.U. n. 23 del 29 gennaio 1998).

85. D.M. Spettacolo 4 dicembre 1997, n. 516
Regolamento recante norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione, ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro (G.U. n. 61 del 14 marzo 1998).
86. DECRETO 5 agosto 1997, n. 517
Regolamento recante norme per la individuazione delle ipotesi e delle fattispecie di lavori, sottratte all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, ed assoggettate alla normativa sui lavori pubblici (G.U. n. 63 del 17 marzo 1998).
87. D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, concernente norme di riordino del settore farmaceutico (G.U. n. 54 del 6 marzo 1998).
88. D.P.C.M. 8 aprile 1998, n. 163
Regolamento recante norme sul pubblico registro per la cinematografia, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153 (G.U. n. 123 del 29 maggio 1998).
89. DECRETO 6 giugno 1998, n. 253 (Dipartimento dello spettacolo)
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, in materia di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi su sovvenzioni statali ad attività musicali e teatrali di prosa (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998).
90. DECRETO 10 giugno 1998, n. 273 (Dipartimento dello spettacolo)
Regolamento recante disposizioni per la costituzione ed il funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni, di cui all'articolo 1, commi 59, 60 e 67 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dello spettacolo (G.U. n. 185 del 10 agosto 1998).
91. D.P.C.M. 8 luglio 1998, n. 307
Regolamento recante modificazione all'allegato 4 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in attuazione della direttiva della Commissione 97/38/CE del 20 giugno 1997, relativo ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale (G.U. n. 198 del 26 agosto 1998).
92. D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310
Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento della funzione pubblica (G.U. n. 199 del 27 agosto 1998).
93. D.P.C.M. 29 settembre 1998, n. 391
Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni (G.U. n. 265 del 12 novembre 1998).

94. D.P.C.M. 25 maggio 1998, n. 394

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la disciplina del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria per le integrazioni tariffarie da corrispondere alle Poste italiane S.p.A. (G.U. n. 269 del 17 novembre 1998).

95. D.P.C.M. 18 maggio 1998, n. 429

Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi (G.U. n. 291 del 14 dicembre 1998).

96. D.P.C.M. 19 novembre 1998, n. 456

Regolamento recante istituzione del Dipartimento per le riforme istituzionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 303 del 30 dicembre 1998).

Ministero degli affari esteri

97. DECRETO 4 luglio 1997, n. 492

Regolamento recante norme sul trattamento economico del personale inviato in lunghe missioni all'estero ai sensi degli articoli 17, 21, 24 e 27 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (G.U. n. 18 del 23 gennaio 1998).

98. DECRETO 4 luglio 1997, n. 493

Regolamento recante norme sul trattamento economico del personale inviato in brevi missioni all'estero ai sensi degli articoli 17, 21, 24 e 27 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (G.U. n. 18 del 23 gennaio 1998).

99. DECRETO 21 novembre 1997, n. 497

Regolamento recante attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero (G.U. n. 20 del 26 gennaio 1998).

100. DECRETO 2 ottobre 1998, n. 377

Regolamento recante norme per la fissazione di un limite di età di trentacinque anni per la partecipazione al concorso diplomatico (G.U. n. 256 del 2 novembre 1998).

Ministero dell'ambiente

101. DECRETO 19 novembre 1997, n. 503

Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari (G.U. n. 23 del 29 gennaio 1998).

102. DECRETO 11 marzo 1998, n. 141

Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica (G.U. n. 108 del 12 maggio 1998).

103. DECRETO 1° aprile 1998, n. 145

Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (G.U. n. 109 del 13 maggio 1998).

104. DECRETO 1° aprile 1998, n. 148

Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (G.U. n. 110 del 14 maggio 1998).

105. DECRETO 12 giugno 1998, n. 236

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 413, concernente il regolamento di istituzione e funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit (G.U. n. 166 del 18 luglio 1998).

106. DECRETO 21 luglio 1998, n. 350

Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 1998).

107. DECRETO 3 settembre 1998, n. 370

Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti (G.U. n. 250 del 26 ottobre 1998).

108. DECRETO 4 agosto 1998, n. 372

Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti (Suppl. ord. alla G.U. n. 252 del 28 ottobre 1998).

109. DECRETO 10 settembre 1998, n. 381

Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana (G.U. n. 257 del 3 novembre 1998).

110. DECRETO 28 aprile 1998, n. 406

Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (G.U. n. 276 del 25 novembre 1998).

Ministero per i beni culturali e ambientali

111. DECRETO 11 dicembre 1997, n. 507

Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato (G.U. n. 35 del 12 febbraio 1998).

112. DECRETO 9 gennaio 1998, n. 65

Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 18, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (G.U. n. 77 del 2 aprile 1998).

113. DECRETO 27 febbraio 1998, n. 66

Regolamento recante norme per il funzionamento amministrativo contabile e per la disciplina del servizio di cassa della soprintendenza archeologica di Pompei (G.U. n. 77 del 2 aprile 1998).

Ministero del commercio con l'estero

114. DECRETO 11 novembre 1997, n. 474

Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero (G.U. n. 7 del 10 gennaio 1998).

115. DECRETO 12 giugno 1998, n. 289

Regolamento recante norme per la concessione dell'autorizzazione generale prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio dell'Unione europea del 19 dicembre 1994 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).

Ministero delle comunicazioni

116. DECRETO 4 dicembre 1997, n. 501

Regolamento recante norme per l'omologazione degli apparecchi telefonici senza cordone in tecnica analogica ed operanti nella banda dei 900 MHz, denominati CT1 (G.U. n. 22 del 28 gennaio 1998).

117. DECRETO 18 dicembre 1997, n. 523

Modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto postelegrafonici, adottato con decreto interministeriale 12 giugno 1995, n. 329 (G.U. n. 181 del 5 agosto 1998).

118. DECRETO 8 gennaio 1998, n. 54

Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito del Ministero delle comunicazioni (G.U. n. 69 del 24 marzo 1998).

119. DECRETO 25 marzo 1998, n. 113

Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze (G.U. n. 93 del 22 aprile 1998).

120. DECRETO 17 aprile 1998, n. 179

Regolamento recante abrogazione del regolamento adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 27 febbraio 1996, n. 208, e sostituzione degli allegati 1 e 2 al regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314 (G.U. n. 133 del 10 giugno 1998).

121. DECRETO 12 giugno 1998, n. 349

Regolamento recante norme concernenti le regole tecniche per l'omologazione degli apparati monocanali per il servizio fisso e mobile terrestre ad uso privato (G.U. n. 238 del 12 ottobre 1998).

Ministero della difesa

122. DECRETO 5 gennaio 1998, n. 39

Regolamento recante disciplina dei termini e delle modalità del procedimento di verifica dei risultati dei dirigenti del Ministero della difesa (G.U. n. 58 dell'11 marzo 1998).

123. DECRETO 21 gennaio 1998, n. 64

Regolamento recante norme per la rideterminazione delle zone di competenza territoriale dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica e per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi (G.U. n. 77 del 2 aprile 1998).

124. DECRETO 27 febbraio 1998, n. 86

Regolamento recante integrazione al regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, adottato con decreto ministeriale 14 giugno 1995, n. 519 (G.U. n. 83 del 9 aprile 1998).

Ministero delle finanze

125. DECRETO 5 dicembre 1997, n. 489

Regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile (G.U. n. 15 del 20 gennaio 1998).

126. DECRETO 5 dicembre 1997, n. 494

Regolamento recante modalità per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato, da adottare ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (G.U. n. 19 del 24 gennaio 1998).

127. DECRETO 2 gennaio 1998, n. 28

Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale (G.U. n. 45 del 24 febbraio 1998).

128. DECRETO 18 febbraio 1998, n. 41

Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia (G.U. n. 60 del 13 marzo 1998).

129. DECRETO 19 gennaio 1998, n. 63

Regolamento recante nuovi criteri per la determinazione dei canoni degli alloggi di servizio di cui all'articolo 7, lettera b), della legge 1° dicembre 1986, n. 831 (G.U. n. 75 del 31 marzo 1998).

130. DECRETO 25 febbraio 1998, n. 96

Regolamento recante norme per la determinazione dei beni che vengono concessi in uso per assicurare gli interventi di protezione sociale, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (G.U. n. 87 del 15 aprile 1998).

131. DECRETO 14 aprile 1998, n. 152

Regolamento recante norme per l'individuazione della tipologia degli alloggi, dei criteri per l'assegnazione in concessione degli alloggi stessi, delle modalità di pagamento del canone, delle cause di cessazione dall'assegnazione e degli organi competenti ad emanare ordinanza amministrativa di rilascio dell'immobile (G.U. n. 115 del 20 maggio 1998).

132. DECRETO 2 giugno 1998, n. 174

Regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995 (G.U. n. 129 del 5 giugno 1998).

133. DECRETO 22 maggio 1998, n. 183

Regolamento recante norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti (G.U. n. 138 del 16 giugno 1998).

134. DECRETO 7 maggio 1998, n. 195

Regolamento recante norme per l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche alle quali si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390 - articolo 5, comma 8 e 8-bis, della legge 29 novembre 1995, n. 507 (G.U. n. 146 del 25 giugno 1998).

135. DECRETO 25 febbraio 1998, n. 215

Regolamento recante la disciplina delle procedure negoziali semplificate per l'esercizio delle attività connesse agli interventi di protezione sociale nell'ambito del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (G.U. n. 157 dell'8 luglio 1998).

136. DECRETO 22 maggio 1998, n. 219

Regolamento recante norme sostitutive di quelle del decreto 31 dicembre 1993, emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole, concernente modalità di applicazione del trattamento agevolato per il "biodiesel" e criteri di ripartizione del contingente agevolato (G.U. n. 158 del 9 luglio 1998).

137. DECRETO 8 luglio 1998, n. 223

Regolamento recante norme per la determinazione delle tariffe da applicare agli atti di natura traslativa e dichiarativa relativi ai veicoli a motore, ai sensi dell'articolo 17, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (G.U. n. 160 dell'11 luglio 1998).

138. DECRETO 2 giugno 1998, n. 231

Regolamento recante la disciplina del termine e delle modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (G.U. n. 163 del 15 luglio 1998).

139. DECRETO 2 marzo 1998, n. 258

Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato (G.U. n. 179 del 3 agosto 1998).

140. DECRETO 19 giugno 1998, n. 259

Regolamento recante norme da osservare per la compilazione e l'inoltro al direttore regionale delle entrate, competente per territorio, delle istanze tese ad ottenere la disapplicazione delle disposizioni normative di natura antielusiva, da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 (G.U. n. 179 del 3 agosto 1998).

141. DECRETO 22 luglio 1998, n. 275

Regolamento recante disciplina delle modalità di concessione degli incentivi per la ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (G.U. n. 186 dell'11 agosto 1998).

142. DECRETO 3 agosto 1998, n. 311

Regolamento recante incentivi fiscali per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (G.U. n. 199 del 27 agosto 1998).

143. DECRETO 29 luglio 1998, n. 317

Regolamento recante norme per la disciplina delle modalità e dei termini del procedimento di verifica dei risultati dei dirigenti del Corpo della Guardia di finanza (G.U. n. 203 del 1° settembre 1998).

144. DECRETO 13 agosto 1998, n. 325

Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo della guardia di finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro (G.U. n. 211 del 10 settembre 1998).

145. DECRETO 23 ottobre 1998, n. 417

Regolamento recante modificazioni al decreto 10 marzo 1964 concernente il regolamento per le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, recante: "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi del fondo previdenziale assistenziale a favore degli spedizionieri doganali" (G.U. n. 284 del 4 dicembre 1998).

146. DECRETO 25 novembre 1998, n. 418

Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossioni, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1998).

147. DECRETO 2 novembre 1998, n. 421

Regolamento recante disciplina delle modalità e dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 1998).

148. DECRETO 27 novembre 1998, n. 435
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione (G.U. n. 294 del 17 dicembre 1998).
149. DECRETO 14 dicembre 1998, n. 436
Regolamento recante norme per la ripartizione tra i concessionari ed i commissari governativi della riscossione dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (G.U. n. 294 del 17 dicembre 1998).
150. DECRETO 2 dicembre 1998, n. 440
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche da parte di università e di istituzioni scolastiche (G.U. n. 297 del 21 dicembre 1998).
151. DECRETO 14 dicembre 1998, n. 457
Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 1998).

Ministero di grazia e giustizia

152. DECRETO 3 settembre 1997, n. 478
Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacanza per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali (G.U. n. 10 del 14 gennaio 1998).
153. DECRETO 3 settembre 1997, n. 480
Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacanza per le prestazioni professionali dei periti agrari (G.U. n. 11 del 15 gennaio 1998).
154. DECRETO 3 settembre 1997, n. 482
Regolamento recante l'adeguamento dei compensi a vacanza per le prestazioni professionali dei periti industriali (G.U. n. 12 del 16 gennaio 1998).
155. DECRETO 7 novembre 1997, n. 488
Regolamento di integrazioni e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 20 novembre 1995, n. 540 (Suppl. ord. alla G.U. n. 15 del 20 gennaio 1998).
156. DECRETO 1° giugno 1998, n. 228
Regolamento recante modalità per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (G.U. n. 162 del 14 luglio 1998).
157. DECRETO 8 giugno 1998, n. 279
Regolamento recante norme per la verifica dei risultati e della responsabilità dei dirigenti del Ministero di grazia e giustizia (G.U. n. 188 del 13 agosto 1998).

158. DECRETO 21 luglio 1998, n. 297

Regolamento recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materia oggetto d'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione ed i programmi del corso (G.U. n. 193 del 20 agosto 1998).

159. DECRETO 24 luglio 1998, n. 339

Regolamento recante modificazione ed integrazione al regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio, adottato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, successivamente modificato con decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 290 (G.U. n. 228 del 30 settembre 1998).

160. DECRETO 21 settembre 1998, n. 393

Regolamento recante norme per la fruizione da parte degli esercenti le professioni legali ed altri professionisti del servizio d'informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione (G.U. n. 268 del 16 novembre 1998).

161. DECRETO 5 novembre 1998, n. 437

Regolamento recante norme per la disciplina dei termini e delle modalità di convocazione delle assemblee delle società quotate (G.U. n. 295 del 18 dicembre 1998).

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

162. DECRETO 20 novembre 1997, n. 476

Regolamento recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/68/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose (G.U. n. 9 del 13 gennaio 1998).

163. DECRETO 23 febbraio 1998, n. 92

Regolamento recante norme per la concessione del contributo sostitutivo previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (G.U. n. 84 del 10 aprile 1998).

164. DECRETO 15 gennaio 1998, n. 190

Regolamento recante norme sulle specifiche tecniche applicative del decreto ministeriale 21 novembre 1972 per la costruzione e la riparazione degli apparecchi a pressione (G.U. n. 141 del 19 giugno 1998).

165. DECRETO 1° giugno 1998, n. 225

Regolamento concernente modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano (G.U. n. 161 del 13 luglio 1998).

166. DECRETO 27 marzo 1998, n. 235

Regolamento recante le modalità e le procedure per l'attuazione di misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali (G.U. n. 164 del 16 luglio 1998).

167. DECRETO 17 luglio 1998, n. 256
Regolamento recante norme sulle agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL) (G.U. n. 178 del 1° agosto 1998).
168. DECRETO 26 giugno 1998, n. 308
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/27/CE in materia di limitazione del rumore prodotto da escavatrici idraulici, a funi, apripista e pale caricatrici (G.U. n. 198 del 26 agosto 1998).
169. DECRETO 28 ottobre 1998, n. 446
Regolamento recante norme per l'attuazione di agevolazioni in forma automatica per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (G.U. n. 299 del 23 dicembre 1998).

Ministero dell'interno

170. DECRETO 25 settembre 1997, n. 475
Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali (G.U. n. 8 del 12 gennaio 1998).
171. DECRETO 16 dicembre 1997, n. 486
Regolamento recante norme per lo snellimento delle procedure in materia di comunicazioni antirafia (G.U. n. 14 del 19 gennaio 1998).
172. DECRETO 17 novembre 1997, n. 508
Regolamento recante integrazioni e modificazioni al regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415 (G.U. n. 38 del 16 febbraio 1998).
173. DECRETO 22 dicembre 1997, n. 518
Regolamento recante norme sull'espletamento di funzioni ispettive nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (G.U. n. 64 del 18 marzo 1998).
174. DECRETO 3 febbraio 1998, n. 45
Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 (G.U. n. 62 del 16 marzo 1998).
175. DECRETO 15 gennaio 1998, n. 57
Regolamento recante le modalità del concorso interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici (G.U. n. 70 del 25 marzo 1998).
176. DECRETO 6 marzo 1998, n. 111
Regolamento recante norme per l'istituzione del Servizio di controllo interno del Ministero dell'interno e la disciplina dei termini e delle modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati dei dirigenti (G.U. n. 91 del 20 aprile 1998).

177. DECRETO 2 aprile 1998, n. 117
Regolamento recante i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni (G.U. n. 97 del 28 aprile 1998).
178. DECRETO 5 giugno 1998, n. 234
Regolamento recante le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di perito tecnico superiore della Polizia di Stato (G.U. n. 164 del 16 luglio 1998).
179. DECRETO 24 giugno 1998, n. 284
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 237, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato (G.U. n. 190 del 17 agosto 1998).
180. DECRETO 29 luglio 1998, n. 321
Regolamento recante norme per le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (G.U. n. 206 del 4 settembre 1998).

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

181. DECRETO 27 novembre 1997, n. 477
Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni (G.U. n. 9 del 13 gennaio 1998).
182. DECRETO 26 settembre 1997, n. 515
Regolamento recante norme di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri e del tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi (G.U. n. 60 del 13 marzo 1998).
183. DECRETO 25 marzo 1998, n. 142
Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento (G.U. n. 108 del 12 maggio 1998).

Ministero dei lavori pubblici

184. DECRETO 8 ottobre 1998, n. 524
Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici (G.U. n. 194 del 21 agosto 1998).
185. DECRETO 15 maggio 1998, n. 304
Regolamento concernente la nuova tabella delle categorie di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (G.U. n. 196 del 24 agosto 1998).

186. DECRETO 7 aprile 1998, n. 320

Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1, dell'art. 18 della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione e pianificazione (G.U. n. 206 del 4 settembre 1998).

Ministero per le politiche agricole

187. DECRETO 2 gennaio 1998, n. 36

Regolamento recante nuove norme di attuazione dei regolamenti n. 2080/93/CEE e n. 3699/93/CE, e successive modificazioni, riguardanti il fermo definitivo dell'attività di pesca (G.U. n. 56 del 9 marzo 1998).

188. DECRETO 27 marzo 1998, n. 159

Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e scadenze (G.U. n. 121 del 27 maggio 1998).

189. DECRETO 16 giugno 1998, n. 280

Regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini (G.U. n. 188 del 13 agosto 1998).

190. DECRETO 4 maggio 1998, n. 298

Regolamento recante disposizioni per la classificazione delle carcasse bovine in applicazione dei regolamenti comunitari e delle leggi nazionali (G.U. n. 193 del 20 agosto 1998).

191. DECRETO 24 aprile 1998, n. 327

Regolamento recante modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: "Disciplina della riproduzione animale", adottato con decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172 (G.U. n. 220 del 21 settembre 1998).

Ministero della pubblica istruzione

192. DECRETO 18 settembre 1998, n. 356

Regolamento recante le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 1998-99 (G.U. n. 241 del 15 ottobre 1998).

193. DECRETO 18 settembre 1998, n. 357

Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento (G.U. n. 241 del 15 ottobre 1998).

194. DECRETO 18 settembre 1998, n. 358

Regolamento recante norme per la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (G.U. n. 241 del 15 ottobre 1998).

195. DECRETO 18 settembre 1998, n. 359

Regolamento recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai membri esterni e i criteri e le modalità di nomina e designazione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (G.U. n. 241 del 15 ottobre 1998).

196. DECRETO 29 settembre 1998, n. 382

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni (G.U. n. 258 del 4 novembre 1998).

197. DECRETO 7 ottobre 1998, n. 383

Regolamento recante la modificazione alla denominazione degli istituti tecnici femminili con quella di "Istituti tecnici per attività sociali" (G.U. n. 258 del 4 novembre 1998).

Ministero della sanità

198. DECRETO 6 aprile 1998, n. 172

Regolamento recante norme per l'aggiunta di farine di cereali maltati, di estratti di malto e degli enzimi amilolitici alfa-amilasi e beta-amilasi alle farine di grano tenero (G.U. n. 127 del 3 giugno 1998).

199. DECRETO 29 aprile 1998, n. 220

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/121/CE che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (G.U. n. 158 del 9 luglio 1998).

200. DECRETO 29 aprile 1998, n. 221

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/129/CE che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e di uova di cova (G.U. n. 158 del 9 luglio 1998).

201. DECRETO 29 maggio 1998, n. 226

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (Suppl. ord. alla G.U. n. 162 del 14 luglio 1998).

202. DECRETO 29 maggio 1998, n. 227

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (Suppl. ord. alla G.U. n. 162 del 14 luglio 1998).

203. DECRETO 11 maggio 1998, n. 241

Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (G.U. n. 170 del 23 luglio 1998).

204. DECRETO 30 aprile 1998, n. 250

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle direttive n. 96/83/CE e n. 96/85/CE e della decisione n. 292/97/CE (G.U. n. 175 del 29 luglio 1998).

205. DECRETO 24 giugno 1998, n. 261

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari (G.U. n. 180 del 4 agosto 1998).

206. DECRETO 27 aprile 1998, n. 264

Regolamento recante norme per l'impiego di ingredienti consentiti nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e fresche (G.U. n. 182 del 6 agosto 1998).

207. DECRETO 13 luglio 1998, n. 312

Regolamento recante norme per il trattamento con alcool etilico del pane speciale preconfezionato (G.U. n. 200 del 28 agosto 1998).

208. DECRETO 27 luglio 1998, n. 316

Regolamento recante norme per la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (G.U. n. 203 del 1° settembre 1998).

209. DECRETO 1° luglio 1998, n. 318

Regolamento recante norme per gli organismi autorizzati ad espletare le procedure per la valutazione di conformità dei dispositivi medici alla normativa CEE (G.U. n. 204 del 2 settembre 1998).

210. DECRETO 22 luglio 1998, n. 338

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, a seguito del recepimento della direttiva n. 97/48/CE (G.U. n. 228 del 30 settembre 1998).

211. DECRETO 2 aprile 1998, n. 443

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, riguardante la "Riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità" per quanto attiene alla istituzione di due nuovi reparti nei laboratori di epidemiologia e biostatistica e di virologia (G.U. n. 298 del 22 dicembre 1998).

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

212. DECRETO 14 novembre 1997, n. 485

Regolamento recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1998).

213. DECRETO 28 novembre 1997, n. 500

Regolamento recante modalità, condizioni e tempi dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a., previsto dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, a favore degli operatori italiani per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società o imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. (G.U. n. 21 del 27 gennaio 1998).

214. DECRETO 7 novembre 1997, n. 512

Regolamento concernente modifica dell'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 1990, n. 244, recante: "Norme regolamentari per l'erogazione di contributi alle regioni ai fini della realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli immigrati" (G.U. n. 53 del 5 marzo 1998).

215. DECRETO 18 marzo 1998, n. 140

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle SIM e delle cause di sospensione (G.U. n. 108 del 12 maggio 1998).

216. DECRETO 18 marzo 1998, n. 144

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante (G.U. n. 109 del 13 maggio 1998).

217. DECRETO 18 marzo 1998, n. 147

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di gestione dei mercati e dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale (G.U. n. 110 del 14 maggio 1998).

218. DECRETO 18 marzo 1998, n. 150

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM e fissazione della soglia rilevante (G.U. n. 111 del 15 maggio 1998).

219. DECRETO 18 marzo 1998, n. 161

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione (G.U. n. 122 del 28 maggio 1998).

220. DECRETO 18 giugno 1998, n. 238

Regolamento recante norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse (G.U. n. 168 del 21 luglio 1998).

221. DECRETO 18 febbraio 1998, n. 306

Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialità giovanile (G.U. n. 197 del 25 agosto 1998).

222. DECRETO 1° settembre 1998, n. 352

Regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (G.U. n. 239 del 13 ottobre 1998).

Ministero dei trasporti e della navigazione

223. DECRETO 20 novembre 1997, n. 487

Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali (G.U. n. 14 del 19 gennaio 1998).

224. DECRETO 12 novembre 1997, n. 521

Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato (G.U. n. 83 del 9 aprile 1998).

225. DECRETO 22 maggio 1998, n. 212

Regolamento recante i criteri e le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti per la conversione delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi in autorizzazioni all'impresa di autotrasporto (G.U. n. 156 del 7 luglio 1998).

226. DECRETO 3 febbraio 1998, n. 332

Regolamento recante norme inerenti le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli blindati (G.U. n. 224 del 25 settembre 1998).

227. DECRETO 5 agosto 1998, n. 342

Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative (G.U. n. 233 del 6 ottobre 1998).

228. DECRETO 30 luglio 1998, n. 343

Regolamento recante norme per la determinazione di canoni per concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto (G.U. n. 234 del 7 ottobre 1998).

229. DECRETO 4 agosto 1998, n. 400

Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone (G.U. n. 274 del 23 novembre 1998).

230. DECRETO 4 settembre 1998, n. 401

Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione (G.U. n. 274 del 23 novembre 1998).

231. DECRETO 6 agosto 1998, n. 408

Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi (G.U. n. 278 del 27 novembre 1998).

232. DECRETO 2 settembre 1998, n. 412

Regolamento recante norme concernenti le elezioni dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dei dipendenti delle autorità portuali in seno ai comitati portuali ed alle commissioni consultive locali, previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 84 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni (G.U. n. 282 del 2 dicembre 1998).

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

233. DECRETO 12 dicembre 1997, n. 510

Regolamento recante norme sulla sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare (G.U. n. 42 del 20 febbraio 1998).

234. DECRETO 3 febbraio 1998, n. 21

Regolamento recante modalità di funzionamento del Consiglio universitario nazionale (G.U. n. 36 del 13 febbraio 1998).

235. DECRETO 30 marzo 1998, n. 155

Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale (G.U. n. 117 del 22 maggio 1998).

236. DECRETO 21 maggio 1998, n. 242

Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto (G.U. n. 170 del 23 luglio 1998).

237. DECRETO 10 giugno 1998, n. 305

Regolamento recante disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) e del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.) (G.U. n. 196 del 24 agosto 1998).

238. DECRETO 5 agosto 1998, n. 340

Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento (G.U. n. 230 del 2 ottobre 1998).

239. DECRETO 5 agosto 1998, n. 363

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni (G.U. n. 246 del 21 ottobre 1998).

C) regolamenti governativi e ministeriali emanati nel 1998 e pubblicati nei primi mesi del 1999.

Regolamenti governativi

1. D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459
Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario (G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999).
2. D.P.R. 30 novembre 1998, n. 497
Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/117/CEE e 97/22/CE relative alle misure di protezione dalle zoonosi specifiche e alla lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale (G.U. n. 19 del 25 gennaio 1999).
3. D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501
Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (G.U. n. 25 del 1° febbraio 1999).
4. D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502
Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (G.U. n. 25 del 1° febbraio 1999).
5. D.P.R. 9 dicembre 1998, n. 507
Nuovo regolamento recante norme concernenti il procedimento per la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni (G.U. n. 29 del 5 febbraio 1999).
6. D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525
Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni (G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1999).

Presidenza del Consiglio dei ministri

7. D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486
Regolamento recante norme per le modalità di versamento all'erario dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (G.U. n. 10 del 14 gennaio 1999).

Ministero della difesa

8. DECRETO 31 dicembre 1998, n. 521
Regolamento recante norme in materia di interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate, di apporto dell'Amministrazione e relative norme d'uso (G.U. n. 107 del 10 maggio 1999).

9. DECRETO 31 dicembre 1998, n. 522

Regolamento recante modalità per la gestione e la rendicontazione delle attività di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate (G.U. n. 107 del 10 maggio 1998).

Ministero delle finanze

10. DECRETO 18 novembre 1998, n. 462

Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463 (G.U. n. 4 del 7 gennaio 1999).

11. DECRETO 16 dicembre 1998, n. 500

Regolamento recante norme per l'esenzione dai diritti doganali per gli oggetti ed i generi di consumo importati a servizio dei viaggiatori (G.U. n. 23 del 29 gennaio 1999).

12. DECRETO 7 settembre 1998, n. 503

Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, ai sensi dell'articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 602, introdotto con l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (G.U. n. 26 del 2 febbraio 1999).

13. DECRETO 23 dicembre 1998, n. 511

Regolamento recante modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sui proventi dei buoni postali di risparmio (G.U. n. 40 del 18 febbraio 1999).

Ministero di grazia e giustizia

14. DECRETO 30 dicembre 1998, n. 510

Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso e della selezione previste dall'articolo 16, lettera a) e lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame nonché le modalità di attuazione e i programmi del corso (G.U. n. 38 del 16 febbraio 1999).

Ministero dell'interno

15. DECRETO 28 settembre 1998, n. 499

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di agevolazioni per i territori di Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le zone ad elevato rischio sismico (G.U. n. 21 del 27 gennaio 1999).

16. DECRETO 30 dicembre 1998, n. 505

Regolamento recante modificazione alla disciplina relativa al limite di età per l'accesso al profilo di vigile dell'area operativa-tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (G.U. n. 28 del 4 febbraio 1999).

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

17. DECRETO 28 luglio 1998, n. 463

Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1999).

Ministero per le politiche agricole

18. DECRETO 18 dicembre 1998, n. 494

Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e scadenze dell'erogazione di contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi (G.U. n. 16 del 21 gennaio 1999).

19. DECRETO 1° dicembre 1998, n. 515

Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi (G.U. n. 73 del 29 marzo 1999).

Ministero della sanità

20. DECRETO 18 novembre 1998, n. 514

Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero della sanità (Suppl. ord. alla G. U. n. 55 dell'8 marzo 1999).

21. DECRETO 1° giugno 1998, n. 518

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/4/CEE della Commissione del 26 febbraio 1996, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (G.U. n. 93 del 22 aprile 1999).

22. DECRETO 7 ottobre 1998, n. 519

Regolamento recante norme concernenti l'attuazione della direttiva 96/8/CE della Commissione del 26 febbraio 1996 sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (G.U. n. 94 del 23 aprile 1999).

23. DECRETO 8 ottobre 1998, n. 520

Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (G.U. n. 98 del 28 aprile 1999).

Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica

24. DECRETO 11 novembre 1998, n. 468

Regolamento recante norme per l'individuazione di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV (G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1999).

25. DECRETO 11 novembre 1998, n. 469

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV e fissazione delle soglie rilevanti (G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1999).

26. DECRETO 11 novembre 1998, n. 470

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti e le modalità dell'esercizio dei diritti di voto degli strumenti finanziari in gestione presso imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio o agenti di cambio (G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1999).

27. DECRETO 11 novembre 1998, n. 471

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di gestione di mercati regolamentari e di gestione accentrata di strumenti finanziari nonché i requisiti di onorabilità dei soci e individuazione della soglia rilevante (G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1999).

28. DECRETO 11 novembre 1998, n. 472

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari (G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1999).

29. DECRETO 11 novembre 1998, n. 491

Regolamento recante condizioni e modalità di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese (G.U. n. 15 del 20 gennaio 1999).

30. DECRETO 19 ottobre 1998, n. 508

Regolamento recante criteri per l'autorizzazione ad operare nel Centro per i servizi finanziari ed assicurativi di Trieste (G.U. n. 29 del 5 febbraio 1999).

31. DECRETO 30 dicembre 1998, n. 516

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (G.U. n. 81 dell'8 aprile 1999).

32. DECRETO 30 dicembre 1998, n. 517

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (G.U. n. 82 del 9 aprile 1999).

Ministero dei trasporti

33. DECRETO 4 agosto 1998, n. 513

Regolamento recante norme per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane (G.U. n. 46 del 25 febbraio 1999).

*Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica***34. DECRETO 11 dicembre 1998, n. 509**

Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 1999).

ALLEGATO E

ATTI (CHE SI POSSONO RITENERE) A CONTENUTO NORMATIVO
NON RIVESTITI DI FORMA REGOLAMENTARE*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

1. CIRCOLARE 19 gennaio 1998, n. 12
Integrazione alla circolare n. 10 del 5 dicembre 1994: "Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia" (G.U. n. 47 del 26 febbraio 1998).
2. PROVVEDIMENTO 4 aprile 1998
Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali (G.U. n. 93 del 22 aprile 1998).
3. CIRCOLARE 9 maggio 1998, n. 25
Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1998/1999 (G.U. n. 129 del 5 giugno 1998).
4. ORDINANZA 6 giugno 1998
Misure idonee ad assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico 1997-1998 nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di istruzione nel rispetto delle date fissate dal relativo calendario scolastico, ordinanza n. 1/98 (G.U. n. 131 dell'8 giugno 1998).
5. DECRETO 30 giugno 1998
Definizione del tetto massimo della spesa ammissibile a finanziamento per i film di cortometraggio (G.U. n. 175 del 29 luglio 1998).
6. CIRCOLARE 27 luglio 1998, n. DAS/III/5035/VOL. (Dipartimento per gli affari sociali)
Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Modalità per la presentazione di progetti di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266 (G.U. n. 177 del 31 luglio 1998).
7. CIRCOLARE 29 luglio 1998, n. GAB/795/98 (Dipartimento per gli affari sociali)
Disposizioni per la realizzazione del progetto-quadro "I percorsi dell'esclusione sociale" promosso dal Dipartimento affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito dei P.O.M. 940030 I 3 e P.O.M. 940026 I 1 (Suppl. ord. alla G.U. n. 185 del 10 agosto 1998).

Ministero dell'ambiente

8. ORDINANZA 5 febbraio 1998
Misure urgenti per il funzionamento del parco nazionale dell'Asinara (G.U. n. 35 del 12 febbraio 1998).
9. DECRETO 16 marzo 1998
Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico (G.U. n. 76 dell'1 aprile 1998).

10. DECRETO 23 ottobre 1998

Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione (G.U. n. 260 del 6 novembre 1998).

Ministero del commercio con l'estero

11. CIRCOLARE 10 novembre 1998, n. 519487

Criteri e modalità per l'applicazione nel 1998 della legge 20 ottobre 1954, n. 1083, recante: "Concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane" (G.U. n. 265 del 12 novembre 1998).

Ministero delle comunicazioni

12. CIRCOLARE 8 gennaio 1998, n. 102530/100711V/CR

Direttiva sul procedimento per il rilascio del certificato di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni; direttive 83/189/CEE e 94/10/CEE (G.U. n. 67 del 21 marzo 1998).

13. DECRETO 10 marzo 1998

Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni (G.U. n. 110 del 14 maggio 1998).

14. DECRETO 23 aprile 1998

Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni (G.U. n. 133 del 10 giugno 1998).

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

15. CIRCOLARE 5 febbraio 1998, n. 900043.

Agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 1998).

16. CIRCOLARE 13 febbraio 1998, n. 9065

Attività di valutazione e controllo sull'efficacia di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive (Suppl. ord. alla G.U. n. 48 del 27 febbraio 1998).

17. CIRCOLARE 20 agosto 1998, n. 706286

Legge 3 agosto 1994, n. 481, di conversione del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, e legge 30 luglio 1998, n. 274, recante disposizioni in materia di attività produttive (G.U. n. 198 del 26 agosto 1998).

18. CIRCOLARE 2 ottobre 1998, n. 8

Legge 29 luglio 1991, n. 236, recante: "Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7099, e successive modificazioni" (art. 2, comma 3, lettera e) (G.U. n. 245 del 20 ottobre 1998).

19. CIRCOLARE 16 ottobre 1998, n. 900355

Agevolazioni in forma automatica, art. 1 del decreto-legge n. 244/1995 convertito nella legge n. 341/1995 e successivi adeguamenti di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 266/1997. Fissazione del termine per la presentazione delle istanze (Suppl. ord. alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 1998).

20. CIRCOLARE 20 novembre 1998, n. 163

Norme di applicazione del regolamento CEE, n. 1576/89 relativo alle bevande spiritose e del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297 (G.U. n. 293 del 16 dicembre 1998).

Ministero dei lavori pubblici

21. DIRETTIVA 15 settembre 1998

Criteri e modalità per l'esercizio del potere di vigilanza sulle opere pubbliche di competenza dello Stato, in attuazione dell'art. 1, comma 8, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000 (G.U. n. 262 del 9 novembre 1998).

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

22. CIRCOLARE 13 marzo 1998, n. 35/98

Integrazione e modifiche alla circolare n. 174/96 del 23 dicembre 1996 recante. "Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, comma 3, della legge n. 236/1993 per interventi di formazione continua" (G.U. n. 64 del 18 marzo 1998).

23. CIRCOLARE 16 luglio 1998, n. 93/98

Disposizioni per la messa a regime delle norme di cui all'art. 16 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 in materia di formazione degli apprendisti (G.U. n. 170 del 23 luglio 1998).

Ministero per le politiche agricole

24. CIRCOLARE 7 gennaio 1998, n. 6025

Decreto ministeriale del 23 maggio 1997. Ulteriori modalità tecniche di attuazione del piano di razionalizzazione e riconversione delle unità abilitate alla pesca con reti da posta derivante. Circolare esplicativa (G.U. n. 67 del 21 marzo 1998).

25. CIRCOLARE 11 febbraio 1998, n. 6232786

Circolare per il credito peschereccio di esercizio agevolato (G.U. n. 67 del 21 marzo 1998).

26. DECRETO 29 maggio 1998

Individuazione delle procedure concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati in materia di indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protette (G.U. n. 162 del 14 luglio 1998).

27. CIRCOLARE 7 ottobre 1998, n. 7

Norme transitorie per la produzione di materiale di propagazione di agrumi (G.U. n. 268 del 16 novembre 1998).

Ministero della pubblica istruzione

28. DECRETO 8 giugno 1998

Modificazione dei criteri e delle modalità per la erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate di primo e secondo grado da parte della Direzione generale per l'istruzione media non statale (G.U. n. 212 dell'11 settembre 1998).

Ministero della sanità

29. ORDINANZA 23 dicembre 1997

Proroga della disciplina in materia di prestazioni sanitarie agli stranieri temporaneamente presenti in Italia (G.U. n. 44 del 23 febbraio 1998).

30. DECRETO 18 marzo 1998

Linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei comitati etici (G.U. n. 122 del 28 maggio 1998).

31. DECRETO 28 aprile 1998

Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale (G.U. n. 143 del 22 giugno 1998).

32. CIRCOLARE 7 agosto 1998, n. 11

Applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, riguardante l'igiene dei prodotti alimentari (G.U. n. 191 del 18 agosto 1998)

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

33. DECRETO 25 maggio 1998

Integrazioni al decreto ministeriale 24 febbraio 1994, recante: "Disciplina del mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato, quotati e non quotati in borsa, e del mercato telematico dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato" (G.U. n. 121 del 27 maggio 1998).

34. DECRETO 31 luglio 1998

Modalità di applicazione delle disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato (G.U. n. 183 del 7 agosto 1998).

35. DECRETO 23 luglio 1998

Nuove norme relative alla nomina di Capo dipartimento a persone esterne alla Cassa depositi e prestiti (G.U. n. 196 del 24 agosto 1998).

Ministero dei trasporti

36. DECRETO 2 aprile 1998

Individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi previsti e destinati al riequilibrio delle situazioni contabili delle compagnie e dei gruppi portuali (G.U. n. 153 del 3 luglio 1998).

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

37. DECRETO 23 ottobre 1997

Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 (Suppl. ord. alla G.U. n. 27 del 3 febbraio 1998).

38. DECRETO 14 maggio 1998

Definizione, limitatamente all'anno accademico 1998-99, delle procedure e dei parametri standard di riferimento che consentano alle università di programmare gli accessi ad alcuni corsi di laurea (G.U. n. 165 del 17 luglio 1998).

Capitolo VI

Organizzazione della pubblica amministrazione

- Sommario: 1. Sintesi e conclusioni.
2. Profili istituzionali e considerazioni generali (con particolare riferimento alla proposta governativa sul riordino dei ministeri ed al grado di attuazione delle leggi n. 59, n. 94 e n. 127 del 1997).
3. Nuovi assetti organizzativi: 3.1. *Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*; 3.2. *Le autorità indipendenti*.
4. *Le prospettive ulteriori di riforma*.
5. *Aspetti emergenti*: 5.1. *Le direttive generali dei ministri*; 5.2. *La formazione del personale*.
6. *Le innovazioni nell'amministrazione: rassegna di esperienze e contributi (ISTAT, AIPA e CNEL)*: 6.1 *Gli apporti dell'ISTAT*; 6.2 *Contributi per l'innovazione dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA)*; 6.3 *Le esperienze condotte in sede di Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)*.
7. *L'informatica nella pubblica amministrazione: considerazioni generali e notazioni di sistema*.

1. Sintesi e conclusioni.

1.1 L'organizzazione amministrativa ha continuato a registrare, nell'intero arco del 1998 ed ancora nei mesi trascorsi del 1999, una serie di rilevanti novità a livello di disegno legislativo. Permane, peraltro, un divario — ad un tempo eloquente e preoccupante — tra modernità del sistema normativo e reale esperienza amministrativa.

La fase istituzionale presente è caratterizzata dall'obiettivo di dare concreta attuazione al processo avviato con il ciclo delle leggi di riforma del triennio 1997-1999 di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni, di semplificazione delle procedure amministrative, di attuazione della riforma del bilancio, di traduzione operativa, anche sul versante delle risorse umane e finanziarie, del disegno di federalismo c.d. "a costituzione invariata".

Il ciclo legislativo appena ricordato ha assunto come criterio guida il parallelismo tra razionalizzazione del bilancio e riforma amministrativa: di qui l'essenziale esigenza che la Corte, dal suo osservatorio sull'azione amministrativa e di spesa (qualificato dalla legge n. 20 del 1994), segnali al Parlamento. Quella di prendere le mosse da decisive scelte per un reale "investimento" di risorse in termini di formazione professionale, di modalità di reclutamento, di rinnovamento della dirigenza per orientare e promuovere l'innovazione; in ordine alla dirigenza, in particolare, va registrata la recente costituzione del ruolo unico (d.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150).

1.2 La valutazione della esperienza istituzionale, appena trascorsa, consente di individuare alcune linee di fondo.

1) Necessità di un impulso straordinario per l'attuazione della riforma amministrativa, con affermazione di un ruolo proprio del Presidente del Consiglio dei Ministri, alla cui responsabilità politica devono essere ricondotte le iniziative di maggior rilievo. In tal senso depongono talune norme della legge 8 marzo 1999, n. 50 (quali quelle sul nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, sull'analisi dell'impatto della regolamentazione - A.I.R. - e sul raccordo istituzionale per la semplificazione legislativa).

Si afferma, contestualmente, una significativa presenza della Presidenza del Consiglio, che sempre più si qualifica, nell'ordinamento, non solo come necessaria sede di impulso e di coordinamento dell'attività dei ministeri (in attuazione dell'art. 95 della Costituzione) ma anche, su di un piano più generale, come momento di ricomposizione delle problematiche con le quali si misura l'intero processo di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

2) Necessità di attuazione, entro il termine del 31 luglio 1999, delle deleghe per razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri, anche attraverso il riordino, la fusione e la soppressione di ministeri stessi, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo.

Sulla concreta attuazione delle predette deleghe depone favorevolmente la deliberazione assunta dal Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 1999, relativa allo schema di decreto legislativo (denominato "riforma dell'organizzazione del Governo") che fa riferimento all'articolo 11, comma 1, lettera a) e articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla riforma dell'amministrazione.

Tale schema detta norme per la razionalizzazione e il riordino, la soppressione o la fusione dei ministeri (come già dianzi precisato), ma provvede, altresì, alla istituzione di agenzie ed al riordino della amministrazione periferica dello Stato.

In proposito, si fa rinvio al successivo paragrafo.

Ritiene comunque la Corte che vada sottolineata la centralità del primo comma dell'art. 1 del predetto schema, il quale - molto opportunamente - precisa che in nessun caso le norme dello schema stesso possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3) Interessa - fortemente - la questione amministrativa il patto di stabilità interno, che presuppone un sistema delle autonomie il quale "si converte" alla logica di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica con l'introduzione di nuovi assetti organizzativi, procedurali, di governo del personale, di impostazione rigorosa della attività contrattuale. Il quadro delineato dal "collegato di sessione" alla finanziaria 1999 - legge 23 dicembre 1998, n. 448 - è da condividere e si muove su tre direttrici di base:

- le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita (impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo);

- agli enti che presentano scostamenti dagli obiettivi alla fine di ciascun semestre, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali) indicano le misure che gli enti stessi sono tenuti ad attivare per il raggiungimento degli obiettivi;

- infine, qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa europea per l'accertamento di deficit eccessivo, la sanzione stessa verrà posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi per la quota ad essi imputabile, secondo modalità da definire nella sede della predetta Conferenza.

4) Rilievo cruciale riveste, nel contesto della riforma amministrativa, il "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione", siglato con i rappresentanti delle autonomie e del mondo del lavoro il 22 dicembre 1998 e definitivamente firmato il 1° febbraio 1999, che dedica prioritaria attenzione al tema della semplificazione amministrativa. In tale contesto si colloca anche la dianzi menzionata legge n. 50 del 1999 che, nel definire l'essenziale obiettivo di semplificazione, coordinamento e "conoscibilità" della ingente produzione normativa, prevede ripercussioni sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi. E ciò soprattutto sul versante della effettività nell'attuazione del concreto impatto nella realtà sociale.

5) Sicura inadeguatezza, a livello attuativo, della risposta (già data - normativamente - con il d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112) alle concrete richieste di autonomia, di federalismo, di superamento della concezione centralistica dello Stato, non ignorando che il riordino e il riassetto complessivo delle pubbliche amministrazioni devono fondarsi, in tempi brevi, sulla composizione e sulla armonizzazione di rapporti non decisamente orientati ai valori del decentramento.

Soccorre, in proposito, l'impostazione sottesa al d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, recante "definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali". La Conferenza, in base all'art. 8 della legge n. 59 del 1997, è chiamata ad esprimersi in relazione alle funzioni di indirizzo e di coordinamento.

Connotato da particolare delicatezza è, in ogni caso, il tema degli interventi conseguenti all'eventuale inerzia delle regioni nell'emanazione delle leggi regionali di conferimento alle province e agli enti locali¹.

6) Necessità di un adeguamento del sistema amministrativo del Paese ad esigenze derivanti dalle regole dell'Unione Europea, alimentando un dialogo costruttivo tra pubblica amministrazione ed economia.

E' da ricordare, qui, che i criteri di convergenza fissati dal Trattato U.E. e precisati dal patto di stabilità e crescita definito dall'Unione economica e monetaria europea esigono un nuovo termine di riferimento: l'indebitamento netto nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Ne consegue la necessità che anche i rapporti finanziari interni tra i diversi livelli di governo (amministrazioni statali, enti previdenziali, regioni ed enti locali) siano misurati con riferimento ai saldi di indebitamento netto (senza tener conto dei trasferimenti erariali). Tutto ciò postula - evidentemente - una amministrazione pubblica che sappia valutare e, se necessario, contenere e ridurre i nuovi costi.

¹ Si segnalano, al riguardo, i seguenti provvedimenti:

- d.lgs. 5 marzo 1998, n. 60 "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di agricoltura e pesca";

- d.lgs. 22 settembre 1998, n. 345 "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di trasporto pubblico locale";

d.lgs. 6 ottobre 1998, n. 379 "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di mercato del lavoro";

- d.lgs. 30 marzo 1999, n. 96 "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni".

Continua, invece, a registrarsi una inadeguata legislazione e — soprattutto — una insufficiente programmazione di collegamento fra responsabilità dello Stato e livelli di governo locale in alcuni importanti settori.

1.3 Due profili sono, ancora, da porre in luce e ricalcano notazioni già formulate nella relazione al Parlamento per il 1998.

Il primo attiene alla conferma della distinzione tra amministrazione e organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.

Il secondo mostra una tendenza — nettamente riaffermata dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che ha “novellato” il d.lgs. n. 29 del 1993 — verso amministrazioni che provvedono alla rilevazione dei costi e dei rendimenti dell'azione amministrativa.

Entrambi i profili attengono a norme di assoluta centralità del d. lgs. n. 29 del 1993 già ricordato, come integrato e modificato da successivi provvedimenti: gli articoli 3 e 14 sulle direttive generali di indirizzo politico dei Ministri, gli articoli 16 e 17 sulla programmazione e l'art. 20 sul controllo di gestione.

La compiuta attuazione della normativa citata costituisce essenziale strumento per coniugare la pianificazione strategica — e cioè l'esplicitazione di obiettivi e priorità dell'azione amministrativa con indicazione della qualità e quantità dei risultati, intermedi e finali, attesi — con la programmazione operativa e con il controllo di gestione, che diviene momento di chiusura e di nuova attivazione del processo circolare di pianificazione e di programmazione dell'attività gestionale delle pubbliche amministrazioni (per orientare — poi — l'azione amministrativa al miglioramento e all'adattamento continuo dell'attività ai canoni della buona gestione).

2. Profili istituzionali e considerazioni generali (con particolare riferimento alla proposta governativa sul riordino dei ministeri ed al grado di attuazione delle leggi n. 59, n. 94 e n. 127 del 1997).

2.1 Il tema dei profili istituzionali prende le mosse dalla approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri (4 giugno 1999) di due schemi di decreti legislativi attinenti, rispettivamente, alla riforma dell'organizzazione del Governo e al nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di un disegno di legge costituzionale che modifica il secondo comma dell'articolo 95 della Costituzione.

Il primo schema — già ricordato in “sintesi e conclusioni” — provvede, facendo seguito ai principi di delega previsti dalla legge n. 59 del 1997, a ridurre il numero dei ministeri (complessivamente undici), per eliminare duplicazioni ed attivare organismi più funzionali ad una traduzione della politica generale del Governo, nonché all'istituzione di agenzie di settore ed al riordino dell'amministrazione periferica dello Stato. Il decreto contempla non soltanto la riforma degli apparati ministeriali, ma una organizzazione complessiva del governo centrale, al fine di realizzare il nuovo ruolo che attiene allo Stato per l'appartenenza all'Unione Europea e di dare risposta adeguata ad un assetto decentrato.

Il secondo schema, che provvede alla riforma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si situa nel disegno di dar vita ad una Presidenza rispondente al ruolo costituzionale di direzione, impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio al fine di assicurare l'unitarietà dell'azione di Governo e la sinergia operativa tra i diversi livelli.

Il terzo provvedimento (che modifica il secondo comma dell'articolo 95 della Costituzione) adegua — infine — le responsabilità ministeriali all'evoluzione legislativa nel frattempo intervenuta in ordine alla titolarità degli atti (con configurazione di ministri in posizioni differenziate rispetto a quelle attuali).

Va perciò constatato che nel più ravvicinato periodo, ed addirittura a ridosso dei giorni che precedono l'elaborazione finale della relazione della Corte al Parlamento sul rendiconto

generale dello Stato 1998, viene ulteriormente in evidenza — con proposte innovative — il tema dell'accorpamento delle amministrazioni centrali, con conseguente riordino e riduzione dei ministeri: è comunque percepibile, in atto, un impegno del Governo per un processo che riconduce, in un unico contesto istituzionale, sia la necessità di riordino dei ministeri per riscontrarne la compatibilità con il federalismo amministrativo, sia l'esigenza di interagire in modo valido con le istituzioni comunitarie.

In ogni caso il tratto di maggior momento della legge 15 marzo 1997, n. 59 (che si è affermata come punto di riferimento per la riforma dell'amministrazione e la semplificazione amministrativa) va ricercato nella emanazione dei decreti legislativi per razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo.

La riforma sembra delineare una nuova configurazione delle pubbliche amministrazioni da collocare organicamente in un quadro più ampio e coeso, ma improntato a forte flessibilità.

Alcune urgenze (ed in passato ci si è soffermati sul dissesto idrogeologico e sulla protezione civile) impongono, ora, l'adozione di decisioni: la Corte, per parte sua, almeno da un quadriennio appunta molte considerazioni sul riordino dei ministeri (sicuramente da operare in chiave riduttiva) e sottolinea ancora, in questa sede, l'utilità di un criterio che deve legare la ricomposizione e l'ammodernamento delle attribuzioni centrali (all'interno dei ministeri o ponendo addirittura in discussione la stessa struttura del Governo) ad un'opera ricostruttiva che muova dalle funzioni, dai programmi, dalle politiche pubbliche, per investire — poi — l'apporto delle risorse umane, i modelli organizzativi, le procedure, le attività contrattuali, gli strumenti di controllo dei risultati.

2.1.1 Nel discorso complessivo, che sarà oggetto di adeguati approfondimenti ed anche di inevitabili confronti dialettici, è da valutare positivamente, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il passaggio ai ministeri competenti per materia delle funzioni di amministrazione attiva. La Presidenza viene — in tal modo — a configurarsi come "struttura leggera" di coordinamento ed indirizzo, saldamente ricondotta ai poteri del Presidente ed a quelli collegiali del Consiglio dei Ministri con la conseguente eliminazione di strutture con attribuzioni spurie rispetto ad un ruolo, costituzionalmente, definito.

Questo orientamento è stato anticipato attraverso specifiche deleghe a ministri di settore; così, con riferimento all'attuale compagine governativa, va segnalato il conferimento dell'incarico per gli italiani all'estero al Ministro per gli affari esteri; del coordinamento per la protezione civile al Ministro dell'interno; del turismo al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre per quanto attiene ai settori dello spettacolo e dello sport ha provveduto — con tempestività — il d. lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 recante l'istituzione del ministero per i beni e le attività culturali.

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, conclusivamente, sono da sottolineare — anche in questa parte generale sull'organizzazione complessiva della pubblica amministrazione — due affermazioni di principio già delineate in questa sede:

- l'esigenza di riorganizzare le strutture e la loro configurazione interna, rafforzando in modo decisivo — anche in coerenza con i principi costituzionali — il nucleo essenziale delle articolazioni di supporto alle funzioni di impulso, di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio e quello di collegamento con le altre amministrazioni. Come momento essenziale di tale riassetto si atteggia anche la sostanziale rimodulazione della configurazione contabile, che pone in luce, nei documenti di bilancio, una dilatata compresenza di attività disomogenee e stridenti con il ravvisato nucleo di competenze proprie della Presidenza del Consiglio;

- la seconda affermazione attiene alla necessità che il riassetto interno sia coerente con l'evoluzione del sistema in senso federale ed autonomistico, rafforzando i momenti di coordinamento con tutte le pubbliche amministrazioni.

2.1.2 Il nuovo disegno non reca modifiche sostanziali per i ministeri istituzionali (Interno, Affari Esteri, Giustizia, Difesa), unifica nel Ministero dell'economia e delle finanze i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, conferma il Ministero dei beni e delle attività culturali, unifica Pubblica Istruzione, Università e Ricerca. Le novità più incisive devono ricercarsi nel Ministero delle attività produttive, in quello dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed — infine — nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (che assorbe le competenze già del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e del dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio).

Sul nuovo disegno delineato dal Governo la Corte non ritiene di anticipare valutazioni sostanziali, stante il vaglio — in atto — della competente commissione bicamerale per la riforma della amministrazione.

Deve peraltro essere confermata l'utilità di un intervento che attiene alla semplificazione e unificazione delle attribuzioni in tema di politiche per le attività produttive muovendo dal già attuato trasferimento delle competenze in materia di agricoltura alle regioni e dal ripensamento delle funzioni di politica industriale, energetica e dei servizi produttivi coerente con i principi del mercato e della concorrenza posti dal Trattato per l'Unione Europea².

Quanto all'accorpamento lavori pubblici-ambiente la Corte, almeno da un triennio, ha segnalato la priorità da conferire al riordinamento delle attribuzioni dei ministeri aventi competenze in tema di "assetto del territorio" muovendo dall'esigenza di una visione unitaria dell'uso del territorio, delle compatibilità ambientali, dell'impatto sul territorio stesso, delle grandi realizzazioni infrastrutturali.

Va altresì rilevato che un'unica struttura ministeriale potrebbe svolgere un'azione più coordinata nei confronti delle regioni che — pur essendo titolari di attribuzioni di notevole rilevanza — non hanno finora garantito quella partecipazione indispensabile per la completa attuazione delle finalità delle leggi di intervento. Il nuovo assetto organizzativo può costituire — comunque — la premessa per la costruzione di un quadro di riferimento territoriale per le valutazioni di compatibilità ambientale e per il coordinamento in materia di realizzazione di grandi infrastrutture.

2.1.3 Notazioni a sé merita la permanenza, nel nuovo disegno, dei dipartimenti e delle direzioni generali, entrambe costituenti strutture di primo livello di specifici ministeri.

La soluzione adottata non appare, ad una prima valutazione, perspicua: i dipartimenti, infatti, si qualificano "come costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero": agli stessi sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti medesimi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

Rimane, invero, non risolta — se non su base puramente nominalistica — la differenza sostanziale con le vecchie direzioni generali; è peraltro da condividere la riconduzione — in seno ai dipartimenti — della gestione delle risorse strumentali, umane e finanziarie.

² In ordine al Ministero per le politiche agricole (che verrebbe accorpato nell'istituendo dicastero per le attività produttive) è pervenuto alla Corte — per il prescritto controllo preventivo di legittimità — il regolamento di organizzazione del dicastero medesimo, emanato a norma dell'art. 2, comma 4, del d. lgs. 4 giugno 1997, n. 143; in proposito la Sezione del controllo — I Collegio — nell'adunanza del 10 giugno 1999, con ordinanza in corso di pubblicazione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 del citato d. lgs. n. 143 per violazione degli artt. 70, 76 e 95 della Costituzione in relazione alla mancata attuazione ed alla violazione degli artt. 1, 3, 4, 8, 11, primo comma, lettera a) e b), 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Alla Corte appare utile comunque, in questa sede, svolgere sintetiche notazioni sulla dipartimentalizzazione ministeriale, da tempo già avviata ed oggetto di numerose definizioni legislative.

I dipartimenti non devono ricalcare le direzioni generali; essi — in effetti — alleggeriscono, o migliorano, le strutture in quanto inglobano e razionalizzano, ma non duplicano o confermano l'esistente. E ciò a seguito della fuga dai prototipi delle amministrazioni di tradizione e stampo ministeriali classici, che ha dato luogo alla nascita, e poi alla proliferazione, di modelli fin troppo variegati (enti, aziende atipiche, autorità, organismi societari anomali).

L'effettiva adeguatezza dei dipartimenti, rispetto alle preesistenti strutture ministeriali, si collega ad alcuni principi-guida:

- la responsabilità, per la struttura dipartimentale, sia del conseguimento dei risultati, sia della piena disponibilità delle risorse (ivi comprese quelle per i mezzi strumentali);
- l'affermazione concreta di dar vita ad un modello esemplare, al quale riportare tutte le svariate figure organizzative esistenti;
- la predisposizione di un vertice soggetto esclusivamente al potere di direttiva, indirizzo e programmazione dell'autorità politica, alla quale è espressamente interdetta ogni inframmettenza gestionale.

2.1.4 Altra tematica di attualità — sempre nell'ambito della nuova organizzazione del Governo e della riduzione dei ministeri — è quella delle agenzie. In sede di relazione sullo scorso esercizio, la Corte si era limitata a rilevare l'affioramento di un tema (quello delle agenzie, appunto) dai contorni piuttosto confusi e con rischi non indifferenti di reiterazioni poco utili. In ogni caso, le ipotesi allora presenti (protezione civile, servizi tecnici nazionali, motorizzazione, monopoli, etc.) avrebbero dovuto garantire un quadro istituzionale non mai aggiuntivo, ma sostitutivo delle unità organizzative ministeriali esistenti.

Nello schema del decreto legislativo del giugno 1999 le agenzie sono configurate come strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici: esse operano, perciò, a servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali.

Le agenzie dovrebbero essere qualificate da piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge; sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza di un ministro secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del d. lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

Sul tema delle agenzie, che sarà oggetto comunque di approfondimento anche in sede di future attività referenti della Corte, appare possibile porre in luce — fin d'ora — la finalizzazione ad attività di carattere tecnico-operativo di interesse nazionale e la caratterizzazione di flessibilità organizzativa e gestionale; restano da sciogliere — peraltro — nodi complessi, quali il rapporto con l'autorità politica, la interazione con le strutture ministeriali, il trattamento economico del personale.

E' ancora da sottolineare che la proposta governativa, elaborata in sede di schema di decreto legislativo, opera una differenziazione — a livello di ipotesi normative — delle agenzie fiscali e di protezione civile dalle altre previste (per la proprietà industriale, per i controlli tecnici e le normative, per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, per i trasporti terrestri e per la formazione e l'istruzione professionale).

2.1.5 Talune, finali, notazioni richiedono le agenzie fiscali. L'avvio della riforma dovrebbe realizzarsi già nella fase transitoria, senza attendere la fusione dei Dicasteri del tesoro e delle finanze.

Lo schema di decreto legislativo prevede che, per la gestione delle funzioni attualmente esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte

da altri uffici del Ministero delle finanze sono istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'agenzia del demanio: alle agenzie fiscali sono trasferiti i rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia.

Secondo il nuovo disegno le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

Esse operano "nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni".

Da ultimo, va posto in rilievo che il rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità alle norme del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; ciascuna agenzia — poi — definisce la contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.

2.2 Un secondo profilo di interesse generale — dopo la progettata riforma sulla organizzazione del Governo e sulla riduzione dei ministeri — va ricercato nei processi di attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 e, conseguentemente, in alcuni aspetti significativi, sempre di attuazione delle predette leggi, che vengono a configurare — concretamente — la cosiddetta "terza regionalizzazione"; la legge n. 59 del 1997 prevede infatti un amplissimo processo riformatore in cui il conferimento di funzioni dallo Stato alle regioni e alle autonomie locali è strettamente collegato al riordino dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato.

Nelle fasi attuative della riforma della legge n. 59, percepibili nell'intero 1998 e nei mesi decorsi del 1999, si individua una complessa interazione tra i diversi livelli di governo, di fonti normative e procedure: perciò, un efficace ruolo di impulso e di coordinamento viene a radicarsi nella Presidenza del Consiglio dei Ministri (dove opera un gruppo di coordinamento istituito con d.P.C.M. del 30 aprile 1997). La rilevanza dell'attuazione del ciclo riformatore è testimoniata — come posto in luce anche nel capitolo sulla Presidenza — dalla stessa specifica delega conferita ad un Sottosegretario di Stato (d.P.C.M. 30 ottobre 1998) per il coordinamento delle attività anche di carattere normativo, inerente all'attuazione delle leggi n. 59 del 1997 e n. 191 del 1998 e, più in generale, alla semplificazione del sistema di regolazione.

E' indubbio comunque che sussiste un impatto delle misure attuate sul complessivo quadro organizzativo della pubblica amministrazione.

2.2.1 Nell'insieme dei decreti legislativi finora emanati uno specifico rilievo assumono quelli refluenti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 59 del 1997³.

In attuazione dell'art. 4, comma 4, lett. a) della legge n. 59, risulta emanato il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 ("Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale").

Peculiare significato rivestono, poi, i decreti legislativi per la ridefinizione, il riordino e la razionalizzazione delle attività economiche e industriali⁴.

³Si evidenziano i seguenti provvedimenti:

- d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143 "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale";
- d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento di funzioni e compiti alle regioni in materia di mercato del lavoro";
- d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento alle regioni ed enti locali di funzioni e compiti statali";
- d.lgs. 31 marzo 1998, n. 115 "Completamento del riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali".

⁴ Si menzionano quattro rilevanti provvedimenti:

In materia di organizzazione amministrativa, speciale rilevanza va conferita, altresì, al tema degli interventi conseguenti all'eventuale inerzia delle regioni nell'emanazione delle leggi regionali di conferimento alle province e agli enti locali: qui la legge n. 59 del 1997 (art. 4, comma 5) prevede che entro il termine di sei mesi dal conferimento di funzioni devono essere emanate le leggi regionali per il conferimento di funzioni agli enti locali; è previsto inoltre il termine di novanta giorni entro il quale, di fronte all'eventuale inadempienza regionale, il Governo deve a sua volta provvedere in via sostitutiva con proprio decreto⁵.

2.2.2 Nel quadro sin qui delineato, il tema decisamente centrale è quello della emanazione dei d.P.C.M. per la individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per attuare i trasferimenti delle funzioni, con la loro ripartizione tra regioni ed enti locali.

Per quel che attiene al d.lgs. n. 112 del 1998, il termine per l'individuazione dei beni e delle risorse da trasferire è fissato al 31 dicembre 1999; assume rilievo, al riguardo, il d.P.C.M. 9 ottobre 1998 "Individuazione in via generale delle risorse da trasferire alle regioni nonché di modalità e procedure di trasferimento in materia di mercato del lavoro".

In ordine ai d.P.C.M. richiesti dal predetto decreto legislativo la Corte sottolinea la necessità di porre sollecitamente in atto le operazioni mediante le quali sia possibile pervenire alla emanazione degli stessi provvedimenti nel termine prescritto.

2.2.3 Quanto ai regolamenti emanati a norma di svariate disposizioni contenute nella legge n. 59 del 1997, alcuni rivestono importanza specifica, e diretta, in tema di riforma amministrativa e di rimodulazione degli assetti organizzativi⁶.

-
- d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti";
 - d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, concernente "Riforma della disciplina relativa al settore commercio";
 - d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 "Interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese";
 - d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143 "Disposizioni in materia di commercio con l'estero".

⁵ Quattro sono i decreti legislativi da menzionare:

- d.lgs. 5 marzo 1998, n. 60 "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di agricoltura e pesca" (G.U. 27 marzo 1998, n. 72).
- d.lgs. 22 settembre 1998, n. 345 "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di trasporto pubblico locale" (G.U. 8 ottobre 1998, n. 235);
- d.lgs. 6 ottobre 1998, n. 379 "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di mercato del lavoro" ((G.U. 3 novembre 1998, n. 257);
- d.lgs. 30 marzo 1999, n. 96 "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

⁶ Sono da ricordare, in particolare, i seguenti atti normativi:

- d.P.R. 28 aprile 1998, n. 351: Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola;
- d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252: Regolamento per la semplificazione dei procedimenti per il rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;
- d.P.R. 18 giugno 1998, n. 233: Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
- d.P.R. 24 giugno 1998, n. 260: Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale;
- d.P.R. 13 luglio 1998, n. 367: Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali;
- d.P.R. 9 novembre 1998, n. 439: Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci;
- d.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150: Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo;

2.2.4 Devono poi essere richiamati, in questa sede, anche i provvedimenti attuativi della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra cui assume speciale rilievo il d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, con il quale è stato emanato il regolamento recante disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali⁷.

2.2.5 Il d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 (regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, attuativo della legge 15 maggio 1997, n. 127) richiede alcune notazioni specifiche; il regolamento governativo provvede infatti ad estendere i casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà.

Il regolamento dispone che qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti delle dichiarazioni sostitutive, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.

E', ancora, da porre in luce — in proposito — che le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Quando, poi, i controlli riguardino dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione procedente richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione conferma scritta (anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici) della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi.

2.3 Un autonomo profilo di interesse generale — in materia di ridefinizione degli assetti organizzativi — è da rinvenire nello schema di decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche (artt. 11, comma 1, lettera c) e 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni).

Il provvedimento (deliberato il 28 maggio 1999 preliminarmente dal Consiglio dei Ministri ed ora al parere della competente commissione parlamentare) affronta infatti temi che ineriscono, direttamente, ai moduli organizzativi e agli strumenti funzionali da approntare per una riqualificazione delle amministrazioni.

Vengono dettati i principi generali del controllo interno, con obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di strumenti adeguati a:

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

- d.P.C.M. 19 marzo 1999, n. 98: Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

⁷Altri provvedimenti rilevanti sono i seguenti:

- d.P.R. 23 dicembre 1997, n. 116: Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione;

- d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 396: Regolamento recante disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale.

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

In particolare, per quanto concerne la valutazione del personale dirigenziale, le pubbliche amministrazioni — sulla base anche dei risultati del controllo di gestione devono valutare, in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (con conseguente enucleazione di competenze organizzative in senso proprio).

Novità di un certo spessore è costituita, poi, dal tema del controllo strategico, in ordine al quale alcune ipotesi appaiono suscettibili di riflessioni ulteriori.

E', comunque, da ricordare che l'attività di valutazione e controllo strategico dovrebbe verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte degli organi competenti, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico: l'attività stessa verrebbe a consistere — perciò — nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra i compiti affidati dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate (nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi).

E' da porre in luce, altresì, che gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono — secondo la proposta avanzata — agli organi di indirizzo politico, con relazioni sulle risultanze delle analisi effettuate: essi poi supportano, di norma, l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti di 1° fascia (che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli).

2.4 Elevati profili istituzionali, ed anche aspetti di notevolissimo interesse generale, sono sicuramente da rinvenire — per la organizzazione della amministrazione statale — nella legge 3 aprile 1997, n. 94 e nel d. lgs. 7 agosto 1997, n. 279 che comunque si saldano con le innovazioni introdotte dalle leggi n. 59 del 1997 e n. 127 del 1997 (completate dalle leggi n. 191 del 1998 e n. 50 del 1999) assumendo l'intero ciclo legislativo come centrale la connessione tra governo della finanza pubblica e riforma amministrativa.

La nuova disciplina della struttura del bilancio disegna, infatti, profonde innovazioni — per molti versi già in atto — configurando una amministrazione che accetta, consapevolmente, la logica delle funzioni obiettivo, individuate con riguardo alla esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare al contempo il prodotto delle attività amministrative in termini di servizi resi ai cittadini, da raffrontare con le scelte legislative di intervento. E' essenziale, all'interno di questo disegno, la definitiva affermazione del nesso irreversibile tra struttura dell'amministrazione e configurazione del bilancio.

In particolare oggi la nuova conformazione del bilancio chiama in causa l'organizzazione di uffici ed apparati e sicuramente interpella — in modo forte — le responsabilità dei dirigenti: e al riguardo non può disconoscersi la rilevanza del confronto, e quindi dell'apporto costruttivo, delle realtà rappresentative del pubblico impiego.

Dopo la scelta parlamentare che definisce il "bilancio politico" si svolgono, subito, passaggi ulteriori: dapprima si definiscono le "politiche pubbliche" per "funzioni-obiettivo" strutturate in modo da individuare i compiti assegnati alle amministrazioni e da consentire la misurazione del prodotto delle attività amministrative anche con riguardo ai servizi finali resi ai cittadini; si prosegue — poi — con l'identificazione dei "centri di responsabilità" della gestione e dell'attività amministrativa (cui assegnare le risorse con una partizione per "unità previsionali di base").

L'analisi dei fattori organizzativi e procedurali diviene perciò momento necessario di valutazione dei processi di attuazione delle politiche pubbliche che giustificano e spiegano i risultati finanziari, distinguendo fra fattori comuni all'intera amministrazione centrale e altri fattori riconducibili a politiche di settore legate a funzioni-obiettivo di minore livello.

2.4.1 Il processo attuativo della legge n. 94 è proseguito dopo l'emanazione del d.lgs. n. 279 del 1997 già richiamato: si è mosso — speditamente — in un percorso di dare assetti ad una nuova amministrazione centrale deputata al governo dell'economia e della finanza pubblica, concludendo l'azione di unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (della quale si parlerà nel successivo paragrafo). Si è verificata, perciò, una accelerata sequenza normativa, dapprima con i decreti legislativi 19 novembre 1997, n. 414 e 5 dicembre 1997 n. 430 e, poi, con i regolamenti emanati con il d.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38 e con il d.P.R. 28 aprile 1998, n. 154 ed, ancora, con il d.P.R. 28 settembre 1998, n. 374 (fusione dell'ISCO e dell'ISPE in unico istituto denominato Istituto di studi e analisi economica ISAE), con il d.P.R. 30 novembre 1998, n. 453 (organizzazione e funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici) ed — infine — con il d.P.R. 9 febbraio 1999, n. 61, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della cabina di regia nazionale.

2.4.2 In questa sede è da porre in evidenza, altresì, l'utilità della predisposizione di circolari da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che hanno contribuito al migliore "assorbimento operativo" delle innovazioni introdotte in materia di bilancio, le quali hanno fatto registrare fenomeni di impatto, non sempre agevoli, sulle strutture di amministrazioni statali, quasi tutte legate ad una concezione superata di moduli procedurali e strumenti gestionali.

2.4.2.1 Appare opportuno richiamare la circolare 22 marzo 1999, n. 18 (previsioni di bilancio per l'anno 2000 e per il triennio 2000-2002).

Innanzitutto viene posto in luce che il processo di formazione del bilancio dovrà essere improntato alla ulteriore stabilizzazione dei conti pubblici, confermando una impostazione rigorosa assunta negli ultimi anni nelle previsioni di bilancio, muovendo dalle scelte compiute dal Governo con il D.P.E.F. e approvate con risoluzioni parallele dalle due Camere del Parlamento.

Taluni aspetti della circolare ministeriale afferiscono alla specifica materia della organizzazione dei servizi:

- uno attiene al principio che gli stanziamenti devono essere depurati dagli oneri non strettamente funzionali al conseguimento dei compiti istituzionali: la realizzazione dell'obiettivo dell'invarianza dovrà perciò essere garantita anche da proposte che ciascuna amministrazione dovrà effettuare per le soppressioni di capitoli di bilancio e di programmi di spesa (attraverso, se necessario, proposte di modifica o di abrogazione della vigente legislazione di sostegno);

- altro aspetto attiene alla esplicitazione, non teorica, che ciascun centro di responsabilità amministrativa, individuato sulla base del bilancio dell'anno in corso ovvero dei provvedimenti di variazione, dovrà concretamente concorrere al contenimento delle dotazioni del bilancio sin dalla fase della proposta, attraverso una rigorosa selezione degli oneri di funzionamento non vincolati (essendo possibile in corso d'anno operare per tali oneri compensazioni amministrative).

2.4.2.2 Anche la circolare del Tesoro n. 17, sempre del 22 marzo 1999 (assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999), è meritevole di segnalazione: secondo la circolare il "comportamento propositivo di ciascuna amministrazione deve riconnettersi ad approfondita e consapevole riconsiderazione di tutti gli stanziamenti di bilancio, in modo da

evitare proposte che non siano state vagliate con severità". Pertanto con l'assestamento delle previsioni 1999 — ribadito che non potranno essere assecondate mere richieste di maggiori stanziamenti — "le amministrazioni non potranno limitarsi a proporre variazioni di carattere compensativo, ma dovranno attivarsi, previa un'attenta opera di monitoraggio delle spese, per segnalare le possibili riduzioni da apportare alle dotazioni di bilancio, sia di competenza che di cassa".

2.5 Considerazioni generali in tema di riorganizzazione dell'amministrazione, oltre che dalle precedenti notazioni sul sistema di governo della finanza pubblica, refluiscano anche dalla gestione delle risorse umane.

Qui va riaffermata — anche per gli assetti organizzativi — l'essenzialità di una dirigenza pubblica che sappia, ma soprattutto voglia, assumersi le sue responsabilità facendo prevalere sempre l'impegno dell'ottimizzazione dei risultati e della minimizzazione dei costi. Questo cambiamento, anche culturale — come già evidenziato dalla Corte nella precedente relazione — postula due condizioni: la prima attiene alla applicazione concreta e fattuale degli articoli 3 e 14 del d.lgs. n. 29 del 1993, come novellati, disponendo, consequenzialmente, l'assegnazione agli uffici di livello dirigenziale della quota del bilancio dell'amministrazione (operazione che, a sua volta, implica la ristrutturazione — ormai peraltro pacificamente accolta — del bilancio per centri di costo) per la realizzazione dei programmi di competenza.

La seconda condizione riguarda la selezione, nell'ambito dell'attuale dirigenza, di un management qualificato professionalmente (soprattutto sul piano tecnico), molto motivato e fortemente autonomo (con un ruolo da affermare e riscoprire rispetto sia all'autorità politica sia alle organizzazioni sindacali).

Deve comunque essere auspicato che l'art. 3 del d.lgs. n. 29 del 1993 come "novellato" (dirigenti che dispongono di "autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo") divenga, in tempi strettissimi, effettivamente operativo, superando ostacoli non indifferenti, spesso endogeni alla stessa amministrazione.

Il tema della dirigenza è, al momento, decisamente inciso dal d.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo⁸.

I tratti salienti di questo regolamento, in relazione al suo principale oggetto, sono i seguenti:

a) il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, istituito dall'articolo 23, comma 1, del d. lgs. n. 29 del 1993, è tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica;

b) nel ruolo unico sono inseriti tutti i dirigenti dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (ad esclusione del personale dirigenziale di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del d. lgs. n. 29 del 1993);

c) il ruolo unico è articolato in due fasce, nell'ambito delle quali sono individuate distinte sezioni per i dirigenti già appartenenti a ruoli professionali o reclutati in ragione delle loro specifiche professionalità tecniche.

Deve — poi — ricordarsi che in altra parte generale della presente relazione (vedasi cap. n. VII) profili ed aspetti interessanti il personale trovano ampia e specifica trattazione; in

⁸ Detto regolamento è stato oggetto di esame da parte della Sezione del controllo che con deliberazione n. 44/99 — assunta nell'adunanza del 13 maggio 1999 — non ha ammesso al visto tre disposizioni del regolamento stesso (sull'ufficio di livello dirigenziale generale istituito per la tenuta del ruolo unico, sull'inserimento nel ruolo del personale del Ministero della sanità e sui dirigenti inseriti in una distinta sezione corrispondente alla professionalità tecnica dei vigili del fuoco)

particolare nel ricordato capitolo vengono esaminate: l'evoluzione della spesa per il personale (con i connessi problemi di trasparenza nella esposizione degli oneri di spesa), le autorizzazioni di spesa per i contratti collettivi, la nuova disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il personale pubblico (di cui al d. lgs. 4 novembre 1997, n. 396).

A questa parte della relazione si fa integrale riferimento anche per gli aspetti, spesso cospicui, refluenti sul tema della organizzazione amministrativa.

2.6 I profili istituzionali e le considerazioni generali sulla organizzazione amministrativa non possono tralasciare, da ultimo, i riferimenti ad una cospicua serie di decreti legislativi che hanno interessato numerosi enti ed organismi pubblici (provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997).

2.6.1 Il d. lgs. 9 luglio 1998, n. 283 ha interessato l'Ente tabacchi italiani; il provvedimento riveste un suo interesse perché incide su una tradizionale amministrazione autonoma dello Stato. Detto d. lgs. dispone, appunto, che il nuovo ente svolga le attività produttive e commerciali già riservate - o comunque attribuite - all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Anche l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) è stato oggetto - con d. lgs. 13 ottobre 1998, n. 373 - di significative innovazioni.

Sono state - infatti - trasferite all'ISVAP le competenze attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalle leggi 7 febbraio 1979, n. 48, 28 novembre 1984, n. 792 e 17 febbraio 1992, n. 166; di rilievo sono le norme in materia di revoca e liquidazione coatta amministrativa attribuita all'ISVAP.

Il d. lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, ha istituito l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo; anche questo provvedimento assume un suo rilievo, peculiare, nella rimodulazione degli organismi pubblici con funzioni di elevata complessità tecnica.

La materia degli enti e degli organismi pubblici registra ancora - con d. lgs. 21 aprile 1999, n. 116 - il riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il predetto Istituto - infatti - viene trasformato entro il 31 dicembre 2001 in società per azioni previa verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e approvazione di un piano triennale d'impresa da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, comprensivo del piano riguardante la gestione del patrimonio immobiliare. Le azioni della società derivante dalla trasformazione dell'Istituto saranno attribuite al Tesoro dello Stato⁹.

2.6.2 Con d. lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, sono stati riordinati gli enti e le società di promozione ed è stata istituita la società "Sviluppo Italia".

La Società esercita - avvalendosi delle società operative - funzioni in materia di promozione di attività produttive e attrazione degli investimenti, di promozione di iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, di sviluppo della domanda di innovazione, di sviluppo dei sistemi locali d'impresa (anche nei settori agricolo, turistico e del commercio), di supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse (come definite ai sensi della normativa comunitaria).

Dal punto di vista della organizzazione amministrativa assumono rilievo i rapporti tra le amministrazioni statali, regionali e locali interessate alla realizzazione di nuovi e specifici programmi (anche con l'apporto di propri fondi) e la società Sviluppo Italia che vengono

⁹ Sino alla trasformazione in società per azioni, l'Istituto conserva la personalità giuridica di ente pubblico economico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

disciplinati con apposite convenzioni; il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.

2.6.3 Il d. lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, ha provveduto a riordinare il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.).

Il C.N.R. ha personalità giuridica di diritto pubblico, si dota di un ordinamento autonomo in conformità al già ricordato d. lgs. n. 19, alla legge 9 maggio 1989, n. 168 (e successive modificazioni ed integrazioni), al d. lgs. 5 giugno 1998, n. 204, nonché — per quanto non previsto — al codice civile.

Con d. lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, è stato operato il riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.).

Detta Agenzia si riconnette all'assetto ordinamentale — sostanziale — del C.N.R. in quanto ha personalità giuridica di diritto pubblico e la sua attività è soggetta alle disposizioni, oltre che del provvedimento di riordino, della legge 9 maggio 1989, n. 168, del d. lgs. 5 giugno 1998, n. 204, e alle norme del diritto civile, ove applicabili.

Altro d. lgs., il n. 36, sempre recante la data del 30 gennaio 1999, ha provveduto a riordinare l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.).

Anche l'E.N.E.A. è definito, normativamente, come un ente di diritto pubblico operante nei campi della ricerca e "della innovazione per lo sviluppo sostenibile", finalizzata a promuovere insieme gli obiettivi di sviluppo, competitività e occupazione e quello della salvaguardia ambientale; l'E.N.E.A. svolge, altresì, funzioni di agenzia per le pubbliche amministrazioni mediante la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica.

2.6.4 Premesso tutto quanto precede sugli assetti ordinamentali di C.N.R., A.S.I. ed E.N.E.A. va segnalato, nella presente sede referente al Parlamento, che in tutti e tre i decreti legislativi — dianzi citati — sono incluse delle disposizioni sul controllo della Corte dei conti; ed infatti i decreti legislativi n. 19 e n. 27 contengono una disposizione di pressoché identico contenuto: il 3° comma dell'art. 9 del decreto n. 19 recita: "il C.N.R. è soggetto al controllo successivo della Corte dei conti, che si esercita unicamente sui conti consuntivi dell'ente, ai fini di riferire annualmente al Parlamento, con esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione", mentre il 5° comma dell'art. 19 del decreto n. 27 così dispone: "l'attività dell'A.S.I. è soggetta al controllo successivo della Corte dei conti, che è esercitato unicamente sui conti consuntivi ai soli fini della relazione al Parlamento, con esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione".

Anche il d. lgs. n. 36 contiene una disposizione riguardante il controllo della Corte dei conti: il 2° comma dell'art. 11 dispone infatti che "in deroga a quanto stabilito dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, la Corte dei conti esercita esclusivamente il controllo sul bilancio consuntivo".

Stante quanto sopra, la Sezione del controllo sugli enti della Corte, con sua determinazione n. 13/99, assunta nell'adunanza del 5 marzo 1999, ha deliberato in via principale di proporre dinanzi alla Corte costituzionale conflitto di attribuzione nei confronti del Governo perché la Corte costituzionale dichiari la illegittimità, con conseguenti annullamenti, delle ricordate disposizioni dei tre decreti legislativi in questione, sollevando altresì, in via incidentale subordinata, la questione della legittimità costituzionale delle medesime disposizioni normative.

3. Nuovi assetti organizzativi.

3.1 Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Tra gli assetti organizzativi rinnovati una autonoma notazione va effettuata per il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. E' da dire, al riguardo, che il recente periodo ha registrato, con scansioni temporali serrate ed il ricorso ad una inusitata speditezza, l'approntamento di tutti i necessari strumenti normativi (menzionati nel paragrafo che precede); si è in tal modo concretizzato l'impegno del Governo di definire completamente, quanto meno a livello di disciplina degli assetti, l'unificazione da tempo auspicata.

Può così dirsi raggiunto a livello di quadro complessivo, sotteso all'accorpamento dei due dicasteri in un'unica amministrazione, il fine sostanziale della innovazione: quello di razionalizzare le strutture amministrative e potenziare gli strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio. Qualche perplessità desta, perciò, il porre nuovamente mano ad ulteriori — sostanziali — innovazioni con la proposta creazione di un unico ministero dell'economia e delle finanze (dianzi già ricordata).

Razionale appare la ripartizione delle quattro macrostrutture centrali a livello dipartimentale (Tesoro, Ragioneria generale dello Stato, politiche di sviluppo e di coesione, amministrazione generale), rinviando peraltro alla sede propria della relazione sul ministero valutazioni specifiche.

Sempre in ordine ad una specifica articolazione della Ragioneria generale si appalesa persuasiva la soluzione adottata che conferma e rafforza la generale, storica, funzione dei servizi ispettivi di finanza, la cui sfera utilmente completa il sistema dei controlli interni, consentendo verifiche rigorose e puntuali accertamenti, in base a programmi selettivi, volti a prevenire e fronteggiare le disfunzioni e le patologie che possano manifestarsi nella esperienza gestionale.

Una specifica notazione va dedicata al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione; esso — infatti — costituisce a livello organizzativo una innovazione di forte significato già verificabile nella operatività effettiva: ed invero le competenze in materia di programmazione economica e finanziaria e di coordinamento e verifica degli investimenti per lo sviluppo economico settoriale e territoriale ed in quello delle politiche di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, denotano i segni di un nuovo corso.

Pertanto l'istituto dipartimento può qualificarsi come "motore propulsivo" per l'attuazione delle politiche per il Mezzogiorno del Paese (in correlazione con il CIPE e la "cabina di regia nazionale", quest'ultima interessata — ora — dal d.P.R. 9 febbraio 1999, n. 61 quanto all'organizzazione e al funzionamento); per l'attività del CIPE in questo ambito rileva, altresì, l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che contempla il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (M.I.P.).

L'analisi dei fattori organizzativi induce, perciò, la Corte — nei riguardi del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — a constatare la costruzione di una amministrazione centrale "nuova", preposta al governo dell'economia e della finanza pubblica; soprattutto va qui rimarcato — con debita evidenza — che si è evitato di percorrere la strada di una mera giustapposizione di apparati burocratici; è stata — così — senz'altro superata l'esperienza, non ottimale, della fusione tra Ministero dei trasporti e Ministero della marina mercantile, attuata, direttamente, dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3.2 Le autorità indipendenti.

3.2.1 Il tema delle autorità indipendenti continua a caratterizzare i discorsi sui nuovi assetti organizzativi.

Le autorità, innanzitutto, hanno registrato nell'ultimo quadriennio un ulteriore arricchimento di figure: con legge 14 novembre 1995, n. 481 sulle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, con leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e 676 e d.lgs. 9 maggio 1997, n.

123 sul Garante per la protezione dei dati personali, con legge 31 luglio 1997, n. 249 di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; è poi da porre in debito rilievo che la legge 18 novembre 1998, n. 415 (c.d. Merloni ter) ha introdotto alcune innovazioni alla disciplina dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, già istituita con legge 11 febbraio 1994, n. 109. Va ricordato, altresì, che questa Autorità è divenuta operativa con il provvedimento del 29 gennaio 1999 con il quale il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei Deputati, d'intesa tra di loro, hanno nominato i componenti dell'Autorità stessa.

Per completezza di quadro è, poi, da menzionare la legge 13 maggio 1999, n. 133 (c.d. collegato fiscale), la quale ha disciplinato l'organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS.

Su questo ultimo organismo non è ancora maturata una sufficiente riflessione in ordine alla sua natura (se cioè autorità in senso proprio). E' comunque da porre in luce che il nuovissimo organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti. L'organismo di controllo è tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale; è investito dei più ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di "terzo settore"; può inoltre formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti sanzionatori.

3.2.2 Non può non rilevarsi che il campo delle autorità indipendenti è connotato, da un lato, da una qualche eccedenza di soggetti espressamente qualificati dalla legge come "autorità"; per altro verso, sussistono aspetti di incertezza ed ambiguità in ordine ai requisiti che connotano, in senso sostanziale, le autorità indipendenti.

La Corte continua per ora a constatare, in conformità a quanto osservato nella precedente relazione al Parlamento, che comunque l'esperienza in atto segna l'ordinamento e, soprattutto, il sistema dei pubblici poteri; è perciò indispensabile distinguere nettamente tra autorità con funzioni di "garanzia" della collettività, autorità con essenziale funzione di regolazione e "normazione tecnica" (spesso unita a funzioni paragiurisdizionali o — quanto meno — sanzionatorie) ed, ancora, organismi con funzioni prevalentemente amministrative, preposti a settori tecnici (talora anche con finalità di vigilanza, coordinamento ed indirizzo generale).

Sul tema delle autorità indipendenti in senso proprio è diffusa la convinzione che occorra rimeditarne compiti, poteri e responsabilità; è peraltro utile sancire con rigore la centralità delle funzioni di garanzia, di regolazione, di "normazione" e sanzionatoria, distinguendole dalle funzioni che possono, invece, essere restituite agli organi di gestione dei ministeri.

3.2.3 Sulle autorità indipendenti, ritiene la Corte di dover richiamare l'attenzione su quattro aspetti di fondo:

1) opportunità di evitare duplicazioni di competenze ministeriali, individuando atipie non necessarie per una incisiva riforma del sistema amministrativo;

2) necessità di adeguati approfondimenti sulla possibile creazione di centri di irresponsabilità politica in quanto posti al di fuori del circuito istituzionale intercorrente tra Parlamento e Governo (si spezza il "continuum" amministrazione-Governo-Parlamento abitualmente ravvisabile nell'assetto ordinamentale);

3) necessità di adottare adeguate regole di confine tra le competenze delle diverse autorità;

4) segnalazione del rischio connesso al funzionamento delle autorità come possibili centri di accelerazione dei costi (personale, mezzi strumentali, oneri generali, etc.).

3.2.4 In termini generali è, ancora, da considerare che il decorso anno 1998 ha registrato fasi di approfondimento sia a livello di dibattito politico-istituzionale che di riflessione dottrinale.

Va qui ricordata l' "indagine conoscitiva sulle autorità amministrative indipendenti", condotta dalla Commissione I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interno) della Camera dei Deputati.

Di tale iniziativa è da affermare il rilievo istituzionale, riprendendo tre problematiche che emergono — chiaramente — dalla lettura degli atti parlamentari (resoconto della seduta del 24 marzo 1999) e che — ad avviso della Corte — sono meritevoli della massima attenzione:

- si pone, innanzitutto, il problema di stabilire in Costituzione alcuni principi e limiti, esistendo in materia un vuoto costituzionale. E' configurabile un aggancio nel principio di imparzialità dell'articolo 97 poiché in settori dell'amministrazione particolarmente delicati e conflittuali il ruolo pubblico è precipuamente di terzietà e di risoluzione dei conflitti (con connessa opportunità che vi sia un'amministrazione non dipendente dal Governo). Sussistono però difficoltà costituzionali in presenza di principi come quello dell'articolo 95: e si configura quindi il problema di sottrarre settori di amministrazione dalla dipendenza dell'esecutivo (sottrazione legittima soltanto entro certi limiti);

- si pone, altresì, un profilo di costituzionalità per quanto attiene all'attribuzione del potere normativo; al riguardo, nella riflessione effettuata nella seduta della competente commissione parlamentare della Camera dei Deputati, ci sono stati riferimenti alla necessità di porre precisi limiti all'esercizio del potere normativo delle autorità indipendenti;

- in ordine, infine, alla delicata questione delle nomine è stata ravvisata una consistente propensione in favore della unica, vera, garanzia data dalla nomina dei Presidenti delle Camere d'intesa tra loro (ritenuta punto di mediazione più alto e tutto sommato meno condizionato dalla normale vicenda politica).

Altri aspetti refluiscono dalla sede della ricerca e della elaborazione propositiva, dove è stata affermata l'esigenza di stabilire una disciplina legislativa di carattere generale sulle autorità indipendenti; e ciò pur non disponendo dell'ancoraggio che soltanto una apposita previsione costituzionale potrebbe apprestare ma almeno per radicare saldamente nell'ordinamento soggetti di recente, e recentissima, introduzione. E' stato individuato, inoltre, un obiettivo concreto per una legge generale in questa materia: quello di configurare un quadro minimo di regole comuni.

3.2.5 Una specifica notazione in tema di autorità indipendenti attiene all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, disciplinata dalle già ricordate leggi 11 febbraio 1994, n. 109 e 18 novembre 1998, n. 415.

Le attribuzioni di questa Autorità si collocano in posizione di contiguità con l'ambito generale dei controlli già saldamente configurati, nell'ordinamento, dalla legge n. 20/1994 per le attività di tutte le amministrazioni pubbliche e per la corretta gestione della finanza pubblica.

Si fa riferimento, in particolare, a talune attribuzioni della Autorità in questione che, senza dubbio, danno luogo a complesse correlazioni, dovendosi comunque presupporre alterità tra livelli — pur interagenti — di controlli istituzionalmente diversificati.

E così, oltre la vigilanza affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori, sono da valutare — in un'ottica comparativa — le seguenti attribuzioni:

- la vigilanza sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare verificando — anche con indagini campionarie — la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;

- l'accertamento che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

- la segnalazione al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, di fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;

- la predisposizione e l'invio al Governo e al Parlamento di una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici.

4. Le prospettive ulteriori di riforma.

4.1 I nuovi assetti dei quali si è, d'altro canto, parlato richiamano il tema delle prospettive ulteriori di riordino dell'amministrazione; si pone quindi, con assoluta centralità, lo stato di attuazione in ordine al Capo I (decentramento) e al Capo II (organizzazione dello Stato) della legge 15 marzo 1997, n. 59, la quale pur essendo stata più volte menzionata nella presente relazione necessita, ancora, di altre notazioni in ordine al "futuro ravvicinato".

La sede parlamentare, per mezzo della relazione semestrale della competente Commissione bicamerale sullo stato delle riforme, ha illustrato al riguardo elementi positivi ed "elementi di qualche preoccupazione".

Le valutazioni della Commissione parlamentare trovano riscontro nell'osservatorio della Corte sul complesso delle attività delle pubbliche amministrazioni (in particolare con riguardo all'azione amministrativa e di spesa), osservatorio qualificato — quanto alla sua generale latitudine — dalla legge di riforma 14 gennaio 1994, n. 20.

Sul Capo I della legge n. 59 del 1997 va, perciò, confermato il profilo confortante dell'attuazione della riforma, da parte delle regioni, mediante l'adozione delle leggi di attribuzione di funzioni e compiti agli enti locali: quasi tutte le regioni — infatti — hanno provveduto operando in maniera tale da rispettare nella sostanza l'orientamento legislativo inteso a un effettivo decentramento di funzioni e compiti ai poteri locali, in conformità al principio di sussidiarietà.

Sono da sottolineare — poi — due significative specificazioni, emergenti dalla relazione della competente Commissione parlamentare:

- per il principio di sussidiarietà viene posto in luce un mutamento di tendenza rispetto all'orientamento precedentemente seguito dalla gran parte delle regioni, inteso piuttosto a rafforzare il governo regionale centrale, che a delegare parti significative dell'amministrazione a livello locale.

- la seconda specificazione afferisce al fatto che le leggi regionali individuano, in asse con le disposizioni legislative nazionali (articolo 3 della legge n. 59 del 1997, articolo 3 del d. lgs. n. 112 del 1998 e legge n. 142 del 1990), la dimensione ottimale del governo locale sotto il profilo territoriale e demografico, come quella nell'ambito della quale i comuni sono tenuti ad associarsi, al fine di esercitare funzioni e compiti nuovi che richiedano determinata capacità di governo.

4.2 Sempre in relazione all'attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997, ma sul versante dell'attività di governo, si percepisce — per contro — una situazione di stallo in ordine all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativi al trasferimento delle risorse agli enti locali, strumento questo preliminare rispetto al trasferimento delle funzioni e dei compiti (articolo 7, comma 1, del d. lgs. n. 112 del 1998). La Commissione parlamentare ha messo anche in evidenza che in alcuni settori sono emerse difficoltà e resistenze di vario ordine e provenienza, che rendono difficile il raggiungimento del momento conclusivo.

La Commissione ha pertanto manifestato al Governo le sue preoccupazioni che sono — integralmente — condivise dalla Corte e ha chiesto allo stesso un più deciso impegno nel processo di definizione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attraverso tempi e secondo modalità ragionevoli, accettate da tutte le parti coinvolte (ivi comprese le regioni).

La Corte in proposito ritiene comunque di poter effettuare una positiva valutazione della esigenza, già ravvisata dal Governo, di creare un gruppo di lavoro per il coordinamento dell'attività intesa a definire tempi e modalità del trasferimento delle risorse, così da affrontare in una sola sede, e con unitaria interlocuzione, tutte le questioni legate all'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con — connessa — costituzione di una commissione tecnica formata da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, del Ministero del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, delle regioni, province, comuni ed enti locali (attraverso tale commissione s'intenderebbe procedere ad una codeterminazione dei contenuti dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri)¹⁰.

5. Aspetti emergenti.

5.1 Le direttive generali dei ministri.

5.1.1 Un primo aspetto emergente dell'arco temporale 1998-1999 attiene alle direttive generali dei ministri di indirizzo politico-amministrativo. Il tema si intreccia con la elaborazione delle note preliminari allegate al disegno di legge di bilancio (costituendo le direttive e le "note" un "pacchetto unico" finalizzato ad una amministrazione razionalizzata e più funzionale alle esigenze della collettività).

Preliminarmente va posto in luce che il d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che ha — tra l'altro — sostituito gli articoli 3 e 14 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ha in primo luogo rafforzato il raccordo istituzionale tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle propriamente gestionali, confermando che le direttive generali di indirizzo politico-amministrativo realizzano un momento fondamentale per il buon andamento dell'azione amministrativa.

5.1.2 Le Sezioni riunite della Corte (con deliberazione n. 22/99 assunta nella Camera di consiglio del 20 maggio 1999) hanno formulato "osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per la Funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20" nella ricordata materia delle direttive generali.

E' stato posto in luce, in proposito, che la esperienza sin qui compiuta registra, nella maggior parte dei casi, una insufficiente qualità delle direttive stesse.

Il Presidente del Consiglio — con sua Nota del 18 giugno 1999 — ha fornito una circostanziata risposta, confermando la volontà del Governo di rafforzare il processo di attuazione della riforma amministrativa e del bilancio, anche attraverso nuovi strumenti tecnici di coordinamento affidati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella risposta inviata — con grande tempestività — alla Corte, ha posto in luce due aspetti specifici:

- il primo attiene alla scelta già operata di inserire il tema delle direttive generali per l'azione amministrativa e delle azioni di coordinamento in materia esercitabili dal Presidente del Consiglio dei Ministri nello schema di decreto legislativo di riordino del sistema dei controlli interni, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri e già al parere dell'apposita Commissione parlamentare;

- un secondo aspetto ha messo in evidenza la volontà della Presidenza del Consiglio — e del Governo nel suo complesso — verso un più penetrante ruolo di coordinamento da svolgere ad opera della Presidenza stessa, per assicurare l'effettività del processo di programmazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, orientandola a risultati di efficienza e di efficacia.

5.1.3 Sempre in materia di direttive — e preso atto dei recentissimi orientamenti del Governo dianzi ravvisati — è da sottolineare che le direttive, come già accennato, si intrecciano con le

¹⁰Secondo quanto dichiarato dall'Amministrazione la commissione tecnica è da riconnettere ad una "scelta strategica" che pone la Presidenza del Consiglio e il Ministero del tesoro in una posizione centrale.

note preliminari. Ed infatti la minore analiticità del bilancio dello Stato, introdotta dalla legge n. 94 del 1997, trova adeguato contrappeso nella maggiore significatività delle note preliminari allegate al disegno di legge del bilancio che, secondo l'art. 2, comma 4-quater, della legge n. 468 del 1978, dovrebbero realizzare una sorta di commento ai dati contabili, illustrando — sul piano effettuale — il dimensionamento delle risorse finanziarie stanziato, la loro correlazione con obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare nell'esercizio nonché gli indicatori di efficacia e di efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati della gestione, tenuto conto del raffronto dei risultati conseguiti nell'esercizio precedente.

5.1.4 La Corte ritiene perciò utile ribadire che le note preliminari offrono al Parlamento l'indispensabile strumento per una lettura più consapevole e trasparente dei dati di bilancio, mentre le direttive generali di indirizzo politico — adottate dai Ministri — costituiscono la esplicitazione degli obiettivi dell'azione amministrativa (peraltro già contenuti nelle note preliminari) in chiave propriamente gestionale per essere destinate ai soggetti responsabili per il raggiungimento dei risultati attesi.

Non può sottacersi, inoltre, che una adeguata formulazione sia delle note preliminari allegate al disegno di legge di bilancio che delle direttive generali dei Ministri, anche con la indicazione di appositi indicatori di efficacia ed efficienza, costituisce un forte presupposto a garanzia di un'applicazione rigorosa della riforma che ha investito il rapporto di lavoro e in particolare le modalità di retribuzione accessoria dei dipendenti pubblici sempre più volta ad un recupero autentico di efficienza e produttività dell'azione amministrativa.

5.1.5 Venendo ora alla concreta disamina della situazione esistente, va detto che l'esame dei documenti di bilancio per il 1999 rivela che, su diciannove ministeri, tredici hanno provveduto ad elaborare la c.d. "nota politica" in ottemperanza alla disposizione contenuta nell'art. 2, comma 4-quater, della legge n. 468 del 1978 (tale dato costituisce perciò — quanto meno sotto l'aspetto quantitativo — un miglioramento rispetto all'analogo dato dell'anno precedente in cui avevano provveduto soltanto dieci amministrazioni).

La Corte deve comunque constatare, in termini generali e fatte salve rare eccezioni, la scarsa qualità delle note preliminari agli effetti di una reale significatività delle stesse nella logica della correlazione tra risorse finanziarie ed obiettivi della gestione, la quale è indice eloquente di difficoltà nella applicazione della riforma voluta dalla legge n. 94 del 1997. A ciò va aggiunto che non è dato riscontrare un raffronto critico tra le risultanze della gestione dell'anno precedente e l'impostazione dei nuovi documenti di bilancio e di programmazione dell'azione amministrativa. A tale situazione va correlata, con conseguenze negative, la mancanza di sincronia, da parte dei Ministri competenti, nell'emanazione delle direttive generali, in taluni casi perfezionate dopo il decorso di un consistente periodo di tempo dall'approvazione del bilancio e in altri — comunque in diminuzione — neppure emanate.

Quanto alle direttive generali è da dire che talune presentano più significativi elementi di novità rispetto a quelle presentate lo scorso anno, e concorrono — quindi — alla individuazione di metodologie e criteri da prospettare alle amministrazioni nella costruzione delle direttive medesime, anche attraverso la elaborazione di apposito "manuale".

5.1.6 In una disamina, che rimane peraltro meramente esemplificativa, va ricordato che la direttiva del Ministro per i beni e le attività culturali (datata 10 luglio 1998) sembra cogliere la dimensione circolare della programmazione della spesa che (proprio in base alla novella recata dalla legge n. 94 del 1997) deve coniugare gli obiettivi e le priorità della gestione con le disponibilità finanziarie di bilancio. Va, altresì, posto in luce che nella direttiva sono contenuti taluni indicatori di output o di risultato (es. in materia di operazioni di inventariazione o

catalogazione dei beni culturali ovvero di ampliamento dell'offerta dei servizi resi al pubblico, con particolare riferimento all'allungamento dell'orario di apertura dei musei).

E' peraltro da valutare negativamente il mancato aggiornamento della direttiva emanata nel giugno dello scorso esercizio finanziario e dunque senza tenere conto né degli esiti della gestione nel semestre successivo né dell'evoluzione della legge di bilancio.

5.1.7 Quanto alla direttiva del Ministro dei lavori pubblici, emanata in data 12 gennaio 1999, ne va rilevato il carattere unitario e l'impostazione omogenea per quanto riguarda gli indicatori finanziari da impiegare per misurare, anche in corso di gestione, il livello di raggiungimento dei risultati attesi; l'individuazione degli obiettivi e delle priorità è dimensionata — poi — in relazione ai procedimenti e alla natura delle spese sottese alle leggi sostanziali che costituiscono il presupposto normativo dei capitoli di bilancio.

Meritevole di menzione è — inoltre — l'impegno posto per individuare percorsi procedurali più efficienti e per evitare l'accumulo dei residui di stanziamento in corso d'anno¹¹.

5.1.8 La direttiva del 2 marzo 1999 del Ministro del commercio con l'estero indica gli obiettivi della gestione e ne descrive la correlazione rispetto alle risorse previste in termini di ore/uomo; tale indicazione che implica una serie di elaborate operazioni di censimento degli obiettivi da realizzare e la loro correlazione con le risorse umane a disposizione (peraltro non anche con le risorse materiali) prelude ad una successiva ulteriore fase, quella relativa all'impostazione del sistema della contabilità analitica (prevista dagli artt. 10 e seguenti del d.lgs. n. 279 del 1997).

5.1.9 Una notazione specifica va effettuata per la direttiva del 4 febbraio 1999 del Ministro dell'interno, che non possiede impostazione unitaria essendo elaborata in modo separato per ciascuno dei centri di responsabilità del Ministero: essa non ha quindi un sufficiente grado di omogeneità; ed invero la formulazione degli obiettivi risulta, in alcuni casi, eccessivamente didascalica e poco rappresentativa dei livelli di realizzazione degli obiettivi e delle proprietà della gestione.

Particolarmente significativa è invece la direttiva impartita al Dipartimento della pubblica sicurezza, che contiene un soddisfacente grado di dettaglio.

5.1.10 Da ultimo è da prendere in considerazione la direttiva del Ministro delle finanze, che reca la data del 20 gennaio 1999.

Questa direttiva risulta formulata con accuratezza per qualità dei dati, dettaglio degli obiettivi, significatività degli indicatori; essa è unitariamente impostata ed è informata a criteri omogenei per quanto riguarda la fissazione degli obiettivi, la misurazione degli stessi nonché la metodologia impiegata per la costruzione degli indicatori di efficienza e di efficacia¹².

5.1.11 Un ulteriore aspetto emergente del recente periodo si situa, coerentemente, nell'ambito del discorso — appena concluso — sulla centralità ed essenzialità delle direttive. L'aspetto attiene

¹¹ Tale impegno si è dispiegato — soprattutto — con riferimento alla gestione, da parte dei centri di responsabilità "Difesa del suolo" e "Edilizia statale", delle risorse finanziarie da assegnare agli organi decentrati del ministero, magistrati alle acque e per il Po e provvedimenti alle opere pubbliche.

¹² La direttiva delle Finanze si articola in due parti, quella che illustra i principali risultati attesi nel triennio 1999-2001 e quella che descrive i piani di pertinenza dei diversi centri di responsabilità. La pianificazione per i diversi centri di responsabilità individua: gli obiettivi strategici; le azioni e i progetti; le risorse assegnate; la griglia degli obiettivi assegnati; quest'ultimo documento, anche agli effetti del controllo di gestione, contiene le informazioni più significative: a seconda delle tipologie delle missioni costituzionali del Ministero sono indicati i "parametri di misura" e, in termini di output, i risultati attesi.

alla percepita esigenza di modificare l'attuale staff dei ministri, con profonda — conseguente — trasformazione delle attuali strutture di gabinetto; si rivela necessario intervenire, come già segnalato dalla Corte nella precedente relazione, sulla natura stessa degli uffici posti a disposizione dei ministri esaltando, nei modi più opportuni, il ruolo della rete degli uffici statistici (coordinati dal SISTAN) e la centralità dei responsabili per l'informatica. La distinzione fra "politica" e "gestione" si fonda infatti sul dato che i ministri assumano la capacità di compiere (sia nella fase di formazione del bilancio che nel momento di impostazione della gestione finanziaria e amministrativa) le indispensabili scelte programmatiche, che devono essere supportate da una autentica capacità di analisi delle politiche pubbliche e di definizione dei criteri guida alla gestione.

5.1.12 Al riguardo un principio direttivo della legge n. 59 del 1997 (art. 12, comma 1, lettera o) afferma la diversità delle funzioni di staff e di line; da ciò scaturisce la necessità di fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione. Emerge, ancora, la necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali.

5.1.13 E' da ricordare, altresì, una innovazione introdotta dal secondo comma dell'art. 9 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, proprio per l'esercizio — da parte dei ministri — delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo. In proposito viene disposto che il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4 bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400¹³.

5.2 La formazione del personale.

5.2.1 Un sicuro aspetto emergente, riscontrabile in tutto l'arco temporale 1998-1999, attiene alla formazione del personale.

Depone in tal senso lo svolgimento della Prima Conferenza Nazionale sulla Formazione nel settore pubblico (Roma, 25, 26 e 27 febbraio 1998), promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica.

Al di là delle eccessive tematiche poste a base dei lavori, la Corte sottolinea l'utilità della iniziativa, atteso che la formazione — per troppo tempo — era stata relegata nell'ambito dei temi "da risolvere".

Nella conferenza nazionale è invece emerso — quanto meno — un forte interesse politico per la formazione dei pubblici dipendenti.

5.2.2 Nella presente sede due aspetti, desumibili dai lavori della Conferenza, sono da porre in debito risalto:

- innanzitutto la cura della professionalità e della motivazione al lavoro del personale assunta come cardine della riforma amministrativa e strumento imprescindibile di sostegno e di velocizzazione dei processi di decentramento, di mobilità, di allineamento degli standard qualitativi a quelli del resto d'Europa;

¹³ E' da precisare, al riguardo, che a tali uffici sono assegnati — venendo così a configurarsi un regime flessibile di acquisizioni di professionalità diversificate — dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

- un secondo aspetto attiene alla individuazione di un ruolo proprio, e non generico, per il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, come soggetto istituzionale di promozione, impulso e coordinamento, teso a facilitare e sviluppare l'interazione tra le diverse amministrazioni del settore pubblico e tra queste ed il settore privato (anche promuovendo iniziative formative pilota a carattere innovativo e sperimentale).

5.2.3 L'emersione forte dell'impegno per la formazione trova, comunque, il suo punto di maggior vigore nel "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione", il cui allegato 4 dedica spazio inusitato, e per questo ancor più apprezzabile, appunto alla formazione, allo sviluppo sociale e alla pubblica amministrazione.

Nel documento è incisivamente affermato quanto segue:

a) la politica delle risorse umane è un elemento centrale della strategia di sviluppo del Mezzogiorno;

b) per costruir un intervento "ordinario", che crei sviluppo, occorre un salto di qualità nella politica delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni;

c) formazione, aumento di competenze, riorganizzazione degli uffici e delle strutture devono essere al centro delle politiche nazionali e locali come strumenti attuativi della riforma amministrativa e del decentramento.

5.2.4 Il documento del Patto sociale specifica, poi, che gli obiettivi verso cui far convergere le risorse, tra l'altro, devono riguardare:

- la formazione e l'assistenza alle amministrazioni per rafforzare la loro efficienza ed efficacia, ai fini della promozione e dello sviluppo socioeconomico;

- la riqualificazione e l'aggiornamento professionale delle risorse esistenti e l'acquisizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di nuove professionalità capaci di gestire le diverse fasi del cambiamento;

- l'innovazione amministrativa, mediante un laboratorio sperimentale finalizzato a individuare le iniziative di eccellenza, da trasferire previa la loro ingegnerizzazione.

5.2.5 E' stato poi previsto un piano straordinario sulla formazione del settore pubblico che raccolga le varie proposte e linee programmatiche per procedere al riordino del settore anche con l'attuazione della delega relativa e con la riorganizzazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, piano che è stato già predisposto dal competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5.2.6 Da ultimo la Corte ritiene di poter esprimere una valutazione favorevole sul "proseguo operativo" delle iniziative per la formazione e l'innovazione.

Al riguardo il documento del Patto sociale specifica che "lo strumento dell'accordo di programma ai diversi livelli e il coinvolgimento della Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali dovranno assicurare le necessarie sinergie e forme di collaborazione tra i vari soggetti istituzionali, nel rispetto dei reciproci ruoli". Con gli stessi strumenti di concertazione va promosso — altresì — il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e l'interscambio di esperienze con il mondo delle imprese.

6. Innovazione nelle amministrazioni: rassegna di esperienze e contributi (ISTAT, AIPA e CNEL).

6.1 Gli apporti dell'ISTAT.

Annualmente la Corte si sofferma sui contributi per l'innovazione approntati dall'ISTAT, che si rivelano, con il trascorrere degli anni (e segnatamente dal 1995) sempre più ragguardevoli

per una riforma amministrativa pragmatica ed un riassetto di uffici ed apparati, chiamati a porsi a confronto non più con opinioni ma con numeri, dati, risultati fisici da quantificare.

In special modo il tema delle valutazioni delle attività si è mostrato, proprio nel 1998 e nei primi mesi del 1999, cruciale: il passaggio, stentato ma obbligato, da un sistema burocratico di amministrazione ad uno manageriale (delineato dal d. lgs. n. 29 del 1993 e successive modifiche) postula — in sede ISTAT — un qualificato impegno che la Corte — peraltro — ha da tempo ravvisato ed apprezzato.

Fin dall'inizio del 1998 è stato posto in evidenza un obiettivo privilegiato: quello di predisporre un quadro informativo statistico sull'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni appartenenti al settore della pubblica amministrazione (assumendo le linee generali suggerite dalla commissione di studio per l'annuario di statistiche sulle amministrazioni pubbliche, istituita dall'Istat nel 1997). La costruzione del quadro veniva incentrata sulla realizzazione di un archivio statistico delle istituzioni pubbliche (ASIP), con caratteristiche omogenee a quelle dell'archivio statistico delle imprese attive, sulla progettazione operativa e conseguente pubblicazione dell'annuario di statistiche sulle amministrazioni pubbliche e sulla valorizzazione delle indagini curate dalla Ragioneria generale dello Stato in materia di personale ed unità organizzative interne delle amministrazioni statali.

In una valutazione a consuntivo possono, ora, porsi in luce taluni esiti tangibili: l'Istat ha predisposto lo schema generale per la costruzione dell'archivio statistico delle amministrazioni pubbliche (ASIP), provvedendo a realizzare un primo impianto sperimentale: in ASIP sono comprese adesso le istituzioni pubbliche definite secondo i criteri del SEC 95 (suddivise per sottosettori). Oltre alle istituzioni pubbliche, altre unità statistiche osservate in ASIP sono le unità organizzative e le unità locali di ciascuna istituzione; sullo stesso tema il Dipartimento della funzione pubblica, con la collaborazione dell'Istat e dell'AIPA, ha realizzato l'anagrafe delle amministrazioni pubbliche che contiene dati anagrafici delle amministrazioni soggette al d.lgs. n. 29 del 1993.

Con debito rilievo, anche per le specifiche attribuzioni della Corte, deve essere poi segnalata l'iniziativa di un gruppo di lavoro (formato da ricercatori dell'Istat e da funzionari della RGS) che ha predisposto una classificazione delle attività pubbliche per funzioni organizzativo-gestionali, partendo dalla classificazione per macro-attività utilizzata dalla RGS per la relazione al conto annuale del personale.

In ordine alle rilevazioni dirette a misurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, lo stesso Istat ha previsto — in sede di programma statistico nazionale 1999-2001 — il completamento della indagine sui costi e i rendimenti su alcune tipologie di unità periferiche dell'amministrazione statale. L'Istat ha peraltro — in proposito — rilevato: "il progetto ha dimostrato le difficoltà che ancora incontrano le amministrazioni nella rilevazione coordinata di dati relativi ad attività, prodotti, risorse umane e strumentali. Esso ha, inoltre, confermato la necessità di una più sistematica interazione operativa tra uffici di statistica e servizi di controllo interno".

6.2 Contributi per l'innovazione dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA).

La Corte ritiene di poter segnalare al Parlamento che l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA) sta costantemente verificando, in una logica di attuazione concreta, il suo ruolo nel quadro del complesso disegno del d. lgs. n. 39 del 1993. L'intero anno 1998 — e questi mesi del 1999 — offrono taluni elementi in proposito. E' comunque da reiterare una consolidata osservazione: tra i compiti affidati all'AIPA alcuni sono riconducibili ai tratti tipici delle autorità garanti, quali le attività di regolazione e di controllo; altri invece (come parti di quelli attinenti alla programmazione, alla promozione, alla consulenza ed alla assistenza tecnica, nonché ad attività residuali) sottolineano la peculiarità di questo soggetto istituzionale,

inserendosi in un ambito di rapporti — intercorrenti con le singole amministrazioni ed altri soggetti istituzionali, quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato — che depongono in favore di una significativa, anche se non agevole, rimodulazione normativa.

Rilevante appare — in un capitolo dedicato alla organizzazione amministrativa — l'attività di monitoraggio e di verifica promossa dall'AIPA.

Tre linee di indirizzo hanno caratterizzato le attività dell'AIPA nel 1998. Esse hanno mirato a:

- diffondere nelle pubbliche amministrazioni la cultura della misurazione, per rappresentare e conoscere lo stato del sistema su cui si interviene allo scopo di governarlo, innovarlo, trasformarlo;

- correlare le risorse ed i tempi con i risultati degli interventi di informatizzazione attuati, costruire indicatori di efficienza, efficacia e qualità, per supportare adeguatamente il sistema di pianificazione e controllo di gestione e quello di governo;

- garantire trasparenza e qualità dei processi amministrativi di pianificazione e di governo degli interventi attraverso una riduzione delle situazioni discrezionali ed un maggiore accesso al flusso dei documenti, al suo iter ed alla sua tempistica.

Segnalazione specifica è, poi, da effettuare per l'attività di monitoraggio condotta sui contratti; e qui i dati AIPA sono di qualche rilievo: dal 1996 sono stati complessivamente 42 i monitoraggi avviati: di questi 12 sono stati affidati — da 7 diverse amministrazioni — a 5 società specializzate (inserite nell'elenco di cui al d.lgs. n. 39 del 1993); a fine 1998 si registra una spesa complessiva di circa 14,5 miliardi.

Nel 1998, in particolare, sono stati avviati 15 monitoraggi da parte di 7 diverse amministrazioni, mentre quelli in corso d'anno sono stati complessivamente 34, relativi a 13 amministrazioni, con un aumento del 37% rispetto all'anno precedente. Il numero delle amministrazioni che propendono per lo strumento del monitoraggio è in lieve aumento: nel 1999 dovrebbero essere attive in questo senso 15-16 amministrazioni contro le attuali 13. Dei 34 monitoraggi, in corso nel 1998, 6 sono stati affidati a società esterne, 28 a gruppi di monitoraggio interni alle amministrazioni.

I gruppi di monitoraggio interni alle amministrazioni sono stati sei (Ministero delle finanze, Corte dei conti, Consip, INAIL, INPS, Coni) ed hanno monitorato — dal 1996 al 1998 — 29 diversi contratti. L'attività di questi gruppi interni di monitoraggio appare in crescita: 11 contratti in corso di monitoraggio nel 1996, 19 nel 1997, 28 nel 1998, con un incremento del 41% nel biennio 1997-98. L'andamento evidenzia l'impegno delle amministrazioni di riappropriarsi della capacità di governo dei contratti: al riguardo va rilevato come gli ultimi monitoraggi affidati all'esterno prevedono la formazione di personale dell'amministrazione committente sulle tematiche del monitoraggio (al fine di rendere possibile un subentro in futuro).

Quanto alla componente dell'attività formativa, l'AIPA si è orientata concretamente — nel corso dell'intero anno 1998 — verso tre attività, tutte connotate da peculiari profili di interesse ai fini della organizzazione amministrativa. Le attività hanno riguardato: a) il progetto di formazione rete unitaria; b) la valorizzazione dei corsi di studio e la "learning community" nell'ambito del corso sulla reingegnerizzazione dei processi; c) la ridefinizione dei profili informatici e dei relativi percorsi formativi per i pubblici dipendenti.

Per quanto attiene alla rete è da ricordare, in questa sede di attività referente al Parlamento, che l'AIPA ha inserito il progetto di formazione nel primo piano triennale, attribuendo rilievo proprio alla formazione del personale che sarà chiamato ad operare per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA): tale progetto prevede il coinvolgimento di tutte le amministrazioni destinatarie del d. lgs. n. 39 del 1993, ed è rivolto al personale degli enti pubblici non economici e dei ministeri.

In tale ambito l'effettuazione dei corsi ha rappresentato l'occasione per diffondere temi inerenti alla realizzazione della RUPA e del processo di informatizzazione della pubblica amministrazione. I temi trattati nei corsi di formazione organizzati dall'AIPA, infatti, hanno evidenziato come le problematiche legate al cambiamento organizzativo, alla reingegnerizzazione dei processi, all'utilizzazione dell'interoperabilità ed al funzionamento della Rete Unitaria sono un fattore essenziale di cambiamento.

Ultima notazione sull'AIPA attiene all'avvenuta approvazione del Codice di comportamento dell'Autorità (deliberazione 18 febbraio 1999 in G.U. n. 60 del 13 marzo 1999).

I principi del Codice possono — così — essere evidenziati:

- i componenti ed i dipendenti dell'Autorità si impegnano a non intraprendere attività economiche o finanziarie che possano comunque confliggere oggettivamente con il corretto esercizio delle loro funzioni istituzionali;
- i componenti ed i dipendenti dell'Autorità non possono fornire consulenze, studi, collaborazioni ad operatori del settore informatico, neanche a titolo gratuito, se non autorizzati dall'Autorità;
- i componenti ed i dipendenti sono tenuti a comunicare all'Autorità le attività, rientranti nelle previsioni precedenti, che i componenti delle loro famiglie anagrafiche svolgono o intendono intraprendere;
- i componenti e i dipendenti dell'Autorità si impegnano a non utilizzare, per interessi o fini privati, le attrezzature e le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio.

6.3 *Le esperienze condotte in sede di Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL).*

Il CNEL, fin dall'anno 1994, ha avviato l'attività di un gruppo di lavoro inter-istituzionale sui problemi della misurazione e valutazione dell'azione amministrativa che ha proseguito, fino ad oggi, la sua attività conseguendo cospicui risultati.

La misurazione, per essere effettiva, presuppone peraltro informazioni reali sull'attività amministrativa che si attegga in risposta alle necessità formulate da chi interviene nei processi decisionali; le informazioni, quindi, si intrecciano con una misurazione che deve riguardare sia l'efficienza e l'efficacia delle scelte compiute sia la trasparenza acquisita per il consenso dei soggetti esterni; anche in questo ambito il CNEL ha svolto un significativo ruolo di impulso e di indirizzo.

Il tema della misurazione e quello connesso alla sistematica acquisizione delle informazioni — suscettibile comunque di ripresa in occasione di prossime attività referenti — richiede quindi la prosecuzione di un impegno serio; la Corte ritiene utile porre in luce — in questa sede — una argomentazione di fondo, sviluppata in sede CNEL in occasione della quarta conferenza nazionale sulla misurazione (Roma, 11 giugno 1998).

E' stato sottolineato, in quella sede, che non occorre soltanto definire od introdurre indicatori o parametri di riferimento adatti a rappresentare in modo efficace la complessa figura dell'azione amministrativa, ma piuttosto sviluppare sistemi di controllo direzionali capaci di monitorare il cambiamento delle logiche, delle procedure, dei tempi e delle qualità di funzionamento della pubblica amministrazione e di garantire così il miglioramento continuo della gestione pubblica.

Nel corso del 1998 è maturato un ulteriore apporto del CNEL nell'ambito della "Consulta del Management", che ha preso in seria considerazione i processi in atto nella pubblica amministrazione.

Il rapporto sul ruolo del management nella economia e nella società (presentato in sede CNEL il 25 novembre 1998) ha posto in luce due profili, scaturenti da un contesto di trasformazione ed innovazione in continuo sviluppo:

- il primo afferma che il "nuovo centro" dello Stato amministrativo (edificabile, in maniera congruente, soltanto alla luce dell'attribuzione di decisive autonomie a regioni ed enti

locali) deve ricevere, insieme alla riduzione delle funzioni, un consistente ridimensionamento quantitativo (elevando, caso mai, la funzionalità e il rendimento delle strutture che saranno conservate);

- un secondo aspetto attiene al coinvolgimento dei managers pubblici nei più ampi processi culturali, decisionali, tecnologici, di apprendimento; al riguardo è stato ricordato che se in passato era possibile individuare profonde differenze tra managers privati e dirigenti pubblici (nel senso che i primi ricevevano ampi stimoli dall'ambito competitivo nel quale operavano, mentre il management pubblico sembrava - per lo meno in gran parte - assestato su concezioni burocratiche) ora l'assetto dei servizi pubblici in senso lato tende sempre più a configurarsi su base concorrenziale, quanto meno a livello comunitario.

7. L'informatica nella pubblica amministrazione: considerazioni generali e notazioni di sistema.

./ La parte che precede, sull'attività dell'AIPA, non ha esaurito - per il suo carattere essenzialmente notiziale - il tema della informatica nella pubblica amministrazione, per cui sembrano necessarie ulteriori, sintetiche, notazioni.

Va comunque precisato che, qui di seguito, si effettuano soltanto talune considerazioni generali: i contratti e le spese per l'informatica nella pubblica amministrazione costituiscono, infatti, il tema di una specifica indagine intersettoriale deliberata dalla Sezione del controllo (deliberazione n. 11 assunta dall'adunanza plenaria il 26 febbraio 1999)¹⁴ in relazione a quanto prescritto nell'art. 14, quarto comma, del d. lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.

Preliminarmente è da sottolineare, in questa occasione di referto, il superamento di un concetto di informatica da considerare come materia a sé stante, meritevole della massima attenzione, ma sganciata sostanzialmente dai due nodi nevralgici - entrambi da considerare ed attuare in un contesto inscindibile e nell'ambito di una comune logica riformatrice - che caratterizzano, oggi, la pubblica amministrazione: la razionalizzazione organizzativa e la nuova struttura del bilancio.

L'informatica invece deve situarsi in un'ottica di riforma di dimensioni amplissime che esige un impegno, non ulteriormente procrastinabile, in termini di maturazione della dirigenza amministrativa, di ampliamento ed innovazione degli stessi sistemi informativi già esistenti - pur se desueti - di circolazione delle tecnologie e tecniche di amministrazione.

Vanno però adottati piani - anche di formazione del personale ai diversi livelli - per superare gli ostacoli finora posti da una costruzione piramidale dei sistemi informativi e per esaltare e valorizzare gli orientamenti partecipativi.

7.2 E' comunque possibile individuare, in atto, un quadro in evoluzione, che percorre - e ad un tempo qualifica - l'intero discorso sulla informatica pubblica. In tale senso appare indispensabile fare riferimento testuale a cinque punti salienti del piano triennale per l'informatica della P.A. 1998-2000, che richiamano:

- l'attuazione della legge n. 59 del 1997 che traccia un percorso in cui la reingegnerizzazione e il potenziamento tecnologico e applicativo del sistema informatico devono fare da traino e non da vincolo (garantendo contestualmente la gestione dei flussi informativi in grado di consentire il raccordo tra funzioni accentrate e decentrate);

- l'attuazione della legge n. 127 del 1997, in cui per la prima volta in maniera organica si traccia un insieme di azioni volte alla riorganizzazione e semplificazione amministrativa ed al potenziamento dei procedimenti di decisione e di valutazione dei risultati dell'attività amministrativa;

¹⁴ Tale indagine è inserita nella tematica delle risorse strumentali ed è così, testualmente, denominata: "Contratti e spese per informatica nella P.A. - Art. 14, d. lgs. n. 39/1993 - Anni 1998-1999".

- la definizione di una politica di governo sullo stato sociale, che richiede la realizzazione di un sistema di supporto decisionale (quale strumento di verifica e controllo degli obblighi fiscali e del diritto a percepire le agevolazioni e i servizi di assistenza previsti per le diverse fasce sociali);

- l'introduzione dell'euro, che richiede i necessari aggiustamenti sia nella gestione della contabilità pubblica, sia, per ulteriore effetto dell'integrazione delle economie, nel sistema dei pagamenti infracomunitari;

- l'armonizzazione delle politiche tributarie tra i vari Stati membri che comporterà non solo modifiche sui criteri di imposizione, ma anche sull'"interscambio di informazioni" tra i diversi Stati membri e sulle modalità e localizzazione degli incassi.

Altro punto fermo del Piano triennale, dianzi citato, va posto in luce: riguarda l'abbandono di una concezione dei sistemi informativi delle amministrazioni dello Stato che sono stati fino ad ora sviluppati secondo un'architettura gerarchica, con tecnologie proprietarie e logiche amministrative eterogenee.

Per evolvere, in positivo, tale incongruente situazione il Piano triennale 1998-2000 (che si affida per il livello operativo alle iniziative dell'AIPA) privilegia linee strategiche e di progetti intersettoriali tesi a promuovere la costituzione di un sistema informativo unitario, ottimizzando la RUPA.

In conformità agli assunti del Piano triennale il sistema informativo unitario vuole, in sintesi, conseguire l'obiettivo dell'integrazione e della condivisione delle informazioni con modalità innovative, rispettose dell'autonomia di ogni amministrazione e capaci di garantire la flessibilità nel processo di condivisione: tramite la Rete sarà - così - possibile reperire l'informazione dove viene generata e gestita e incentivare la disponibilità alla condivisione alle amministrazioni più innovative.

7.3 Il tema della informatica pubblica è caratterizzato, poi, dalla emanazione di due provvedimenti di notevole importanza.

7.3.1 Con il d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428, è stato emanato il regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche.

Il nucleo essenziale del regolamento è costituito da talune disposizioni, le quali prevedono che:

a) la gestione dei documenti sia effettuata mediante sistemi informativi automatizzati;

b) ciascuna amministrazione individui, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee (assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse);

c) in sede di prima applicazione le amministrazioni centrali dello Stato provvedano alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti (presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto).

7.3.2 Un secondo provvedimento di rilievo è da individuare nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 che ha dettato regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Le predette "regole" sono riportate in un allegato tecnico, suddivise in cinque titoli recanti: regole tecniche di base, regole tecniche per la certificazione delle chiavi, regole tecniche

sulla validazione temporale e per la protezione dei documenti informatici, regole tecniche per le pubbliche amministrazioni e disposizioni finali.

7.4 A conclusione delle notazioni sulla informatica pubblica va richiamato, infine, il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Il regolamento definisce, innanzitutto, la nozione di telelavoro, che assume rilievo in questa sede di tematiche sulla organizzazione amministrativa.

Si intende, appunto, per telelavoro la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (che consentano il collegamento con l'amministrazione cui la prestazione stessa inerisce).

Queste prestazioni nuove devono essere inserite in progetti; e pertanto - nell'ambito di obiettivi fissati annualmente - l'organo di governo di ciascuna amministrazione, sulla base delle proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali generali o equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite risorse per il suo svolgimento.

Va altresì tenuto presente che il ricorso a forme di telelavoro deve avvenire sulla base di un progetto generale in cui sono indicati: gli obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative, nonché i costi e i benefici (diretti e indiretti).

Capitolo VII

Personale

Sommario: 1. Sintesi e conclusioni.

2. Il quadro generale: 2.1 Il completamento della "seconda privatizzazione" del pubblico impiego; 2.2 Alcune condizioni per rendere effettiva la riforma; 2.3 Le misure contenute nella manovra finanziaria per il 1999; 2.4 Il "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione"; 2.5 Le analisi e le valutazioni della Relazione sul costo del lavoro pubblico: rinvio.

3. L'evoluzione della spesa per il personale e l'andamento delle retribuzioni rispetto al tasso d'inflazione: 3.1 La spesa delle "amministrazioni pubbliche"; 3.2 L'incremento delle retribuzioni medie rispetto all'evoluzione del tasso d'inflazione; 3.3. La spesa per il personale delle amministrazioni dello Stato.

4. La chiusura della tornata contrattuale 1994-1997 e l'apertura della tornata 1998-2001: 4.1 I residui oneri della tornata contrattuale 1994-97; 4.2 Le disponibilità finanziarie per i rinnovi contrattuali; 4.3 Le valutazioni della Corte sui contratti collettivi 1998-2001.

5. Problemi di trasparenza nella esposizione degli oneri di spesa per il personale.

6. Consistenza del personale, dotazioni organiche, programmazione degli accessi, nuova classificazione del personale.

1. Sintesi e conclusioni.

1.1 E' giunto a compimento, nel corso del 1998, il processo di riforma del pubblico impiego, con una serie di norme che - emanate in attuazione della delega legislativa concessa al Governo dalla legge n. 59 del 1997 - hanno conferito un assetto ormai stabile alla relativa disciplina, cui si attribuisce un ruolo di primo piano nel disegno di riordino e di razionalizzazione amministrativa delineato, oltre che dalla legge n. 59 del 1997, dalle leggi n. 94 del 1997, n. 127 del 1997 e n. 50 del 1999.

E' importante considerare, peraltro, che la riforma del pubblico impiego non si esaurisce nella privatizzazione dei rapporti di lavoro pubblico. La riforma si estende, infatti, ben oltre la riconduzione di questi rapporti "sotto la disciplina" del codice civile (e l'attribuzione al giudice ordinario della giurisdizione sulle relative controversie), riguardando, fra l'altro, la separazione fra compiti di indirizzo politico-amministrativo e compiti di gestione (legge n. 127 del 1997 e d.lgs. n. 80 del 1998), l'attribuzione alla dirigenza amministrativa di propri e autonomi poteri (per l'organizzazione dei mezzi e delle risorse) e responsabilità (per il conseguimento dei risultati) nell'ambito delle direttive impartite dai ministri, i controlli interni e le valutazioni circa

il rendimento del personale, il riconoscimento della contrattazione collettiva come espressione di "autonomia privata" delle pubbliche amministrazioni e la "rappresentanza sindacale" dei datori di lavoro pubblici, i modi e le forme dell'organizzazione, la flessibilità del lavoro pubblico (mediante la mobilità dei dipendenti, il part-time, il lavoro a tempo determinato, il lavoro "a distanza"), il ruolo del Governo e del Parlamento nella contrattazione collettiva e nel suo finanziamento.

Su ciascuna di tali tematiche, i provvedimenti emanati nel 1998 hanno completato, perfezionato o corretto la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 29 del 1993, le cui disposizioni erano rimaste - come rilevato dalla Corte in un rapporto sullo stato di attuazione del d.lgs. n. 29 del 1993¹ - sovente prive di sèguiti operativi. Ciò, sia per la formulazione incerta o perplessa di alcune norme (come quelle sulla separazione fra poteri-responsabilità di indirizzo e di gestione), sia per la difficoltà delle amministrazioni a recepire la portata del cambiamento recato dalla "privatizzazione", sia - infine - per la resistenza del corpo politico a ritrarsi dall'attività di gestione e a rimetterla nella esclusiva responsabilità dei dirigenti (talché la Corte ha inviato al Presidente del Consiglio, nel 1998 e ancora nel 1999, specifiche "osservazioni" sul carente esercizio, da parte dei ministri, del potere di direttiva nei confronti dei dirigenti responsabili della gestione²).

1.2 Proprio questo insieme di incertezze, difficoltà e resistenze nei confronti delle trasformazioni in atto (relative non soltanto al pubblico impiego, ma a tutte le altre componenti dell'assetto amministrativo) induce la Corte a ribadire l'opportunità che l'attuazione delle maggiori leggi di riforma amministrativa venga accuratamente monitorata da una struttura di orientamento, di servizio e di ausilio alle amministrazioni, in grado di cooperare con esse nell'impostazione e nello svolgimento dei processi di innovazione³ (di cui è parte essenziale la nuova "geografia" di poteri amministrativi disegnata dal d.lgs. n. 112 del 1998 e dagli altri decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 59 del 1997). E', questa, un'esigenza che assume, al momento, il carattere della necessità, in quanto la riforma amministrativa avviata con i menzionati provvedimenti legislativi del 1997 richiede ed, anzi, impone - per la vastità del suo campo d'azione - interventi coerenti e coordinati sulle diverse articolazioni, fra loro connesse e interdipendenti, dell'assetto amministrativo (oltre al personale, l'organizzazione, le funzioni, i procedimenti, la gestione finanziaria), nonché fra i diversi livelli di governo e di amministrazione.

Per altro verso, considerato che la riforma amministrativa in corso si snoda (non solo nella materia del pubblico impiego) attraverso una cospicua legislazione delegata, la Corte deve richiamare l'attenzione sulla duplice necessità che i decreti legislativi diano conto, in qualche modo, delle loro eventuali implicazioni finanziarie e che tali implicazioni formino oggetto di scrutinio parlamentare, anche con l'ausilio che la Corte è in grado di fornire sulla base della norma (art. 16 legge n. 400 del 1988) che rimette ai presidenti delle Camere di richiedere alla Corte dei conti le sue valutazioni "in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero ... dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere".

1.3 Il settore del pubblico impiego costituisce uno dei maggiori territori "a rischio" per gli equilibri della finanza pubblica. Per questa ragione, esso è stato oggetto - fin dalla legge n. 421 del 1992, che conferì la delega legislativa poi esercitata con il d.lgs. n. 29 del 1993 - di misure

¹ V. il rapporto finale della "indagine intersettoriale sull'attuazione del d.lgs. n. 29 del 1993", approvato con delib. Sez. contr. Stato, II collegio, 4 luglio 1997, n. 101.

² Cfr. le delib. Sez. riun. 27 aprile 1998, n. 25, e 26 maggio 1999, n. 22.

³ Potrebbero soccorrere, al riguardo, anche i dirigenti che - in virtù dell'art. 6, comma 2, d.P.R. 26 febbraio 1999, n. 50 (sulla disciplina del "ruolo unico" dei dirigenti) - sono posti temporaneamente a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri "per essere utilizzati nell'ambito di programmi specifici ... di ricerca, studio e di monitoraggio del grado di attuazione delle riforme legislative e delle innovazioni amministrative".

fortemente orientate, nel più ampio contesto del risanamento economico-finanziario, alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa. Questo nesso fra disciplina del pubblico impiego e miglioramento degli equilibri di finanza pubblica merita di essere conservato ed, anzi, rafforzato, di modo che l'evoluzione della spesa per il personale risulti costantemente (ed in modo verificabile) ancorata al miglioramento qualitativo dell'attività e dei servizi resi alla collettività.

L'accresciuto "spazio negoziale" attribuito dal d.lgs. n. 396 del 1997 alla contrattazione integrativa (già "decentrata") impone, peraltro, di individuare parametri rigorosi in base ai quali sia possibile verificare che gli incrementi retributivi corrispondano ad effettivi, più elevati livelli di produttività del lavoro, qualità dei servizi, snellezza e celerità di procedimenti, efficiente ed economica organizzazione degli uffici e delle risorse disponibili. Senonché, a fronte di tale essenziale necessità, persiste la mancanza di una base informativa soddisfacente e, soprattutto, aggiornata sull'andamento dei maggiori aggregati statistici che interessano la materia del lavoro pubblico. Ad oggi, infatti, restano estremamente problematiche, non diversamente che in passato, sia la formulazione di attendibili previsioni circa gli oneri connessi ad una determinata impostazione di politica contrattuale, sia la stima "a trattative in corso" dell'onere derivante da diverse possibili ipotesi di "chiusura" contrattuale, sia - infine - la valutazione dei reali effetti di spesa prodotti dai contratti stipulati.

2. Il quadro generale.

2.1 Il completamento della "seconda privatizzazione" del pubblico impiego.

2.1.1 La "riforma della riforma" del pubblico impiego, avviata dalla delega legislativa concessa al Governo dalla legge n. 59 del 1997⁴ per la revisione del d.lgs. n. 29 del 1993, è stata attuata con tre decreti legislativi (4 novembre 1997 n. 396⁵, 31 marzo 1998 n. 80⁶ e 29 ottobre 1998 n. 387⁷), mediante i quali sono stati realizzati gli obiettivi - indicato dall'art. 11, comma 4, della legge n. 59 del 1997 - di: "completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato" (con conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa); semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; rafforzare il ruolo dell'ARAN come "agente contrattuale" delle amministrazioni (eliminando, fra l'altro, l'autorizzazione governativa alla sottoscrizione degli accordi); creare strutture associative fra amministrazioni ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; ridefinire i criteri della "rappresentatività sindacale"; estendere lo "spazio negoziale" della contrattazione decentrata (garantendo a tutte le amministrazioni "autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa", nel rispetto dei vincoli di bilancio); applicare il regime privatistico anche ai vertici burocratici delle amministrazioni (dirigenti generali e qualifiche equiparate); attuare il passaggio al giudice ordinario della competenza giurisdizionale su tutte le controversie in materia di lavoro con le pubbliche amministrazioni⁸.

Ne è risultata una sostanziale riscrittura del d.lgs. n. 29 del 1993, che ha dato luogo ad

⁴ Cfr. la Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1996, vol. 1, cap. IX, par. 1.1.

⁵ "Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997 n. 59".

⁶ "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

⁷ "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80".

⁸ V. pure, in questa Relazione, il capitolo relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, par. 2.3.

una nuova riforma (la c.d. "seconda privatizzazione") del pubblico impiego⁹, incentrata sulla assimilazione - tendenzialmente piena - fra rapporti di lavoro pubblico e rapporti di lavoro privato, nonché sulla unificazione delle regole fra mercato del lavoro pubblico e mercato del lavoro privato.

Sui d.lgs. n. 396 del 1997 e n. 80 del 1998 ci si soffermò ampiamente, per gli aspetti di interesse della Corte, nella relazione dello scorso anno¹⁰, alla quale, pertanto, si rinvia. Al d.lgs. n. 29 del 1993 ed agli stessi decreti appena citati, ulteriori modificazioni sono state apportate dal d.lgs. n. 387 del 1998, anche con riguardo alle norme che interessano la provvista finanziaria dei contratti collettivi ed i controlli commessi alla Corte. Sul dato normativo che, complessivamente, emerge dai tre decreti legislativi emanati nel 1997-98 (n. 396 del 1997, n. 80 del 1998 e n. 387 del 1998) appare utile formulare alcune considerazioni, richiamando l'attenzione su tre punti di particolare rilievo, che riguardano (a) gli strumenti preordinati a contenere l'andamento della spesa per il pubblico impiego entro i limiti della compatibilità con le regole di evoluzione della spesa pubblica fissate dai documenti di bilancio, (b) le analisi e le verifiche della Corte dei conti sugli oneri della contrattazione collettiva e (c) le implicazioni di spesa che sono indotte, sia pure indirettamente, dai decreti legislativi nei quali si sostanzia - come detto - la "seconda privatizzazione" del pubblico impiego.

Ulteriori considerazioni verranno formulate sulle condizioni che è necessario porre in essere per rendere effettivo il quadro di riforma delineato dai menzionati provvedimenti.

2.1.2 Quanto al primo punto, è a dire che il d.lgs. n. 387 del 1998 ha reso più stringente il procedimento mediante il quale si giunge a definire la "provvista finanziaria" dei rinnovi contrattuali. Rispetto al precedente regime, il Ministero del tesoro quantificherà, oltre all'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato (onere da inserire in legge finanziaria), anche "gli eventuali oneri aggiuntivi" prodotti dalla contrattazione integrativa per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Per altro verso, gli oneri della contrattazione collettiva a carico delle amministrazioni regionali, locali e degli enti pubblici non saranno più, semplicemente, "indicati" nel quadro delle quantificazioni elaborato dal Tesoro, ma dovranno costituire oggetto di un'apposita "autorizzazione di spesa", decisa nelle stesse forme (deliberazione dei consigli regionali e degli enti locali, deliberazioni dei consigli di amministrazione degli enti pubblici) con cui vengono approvati i bilanci degli enti e, soprattutto, "con distinta indicazione dei mezzi di copertura".

In tal modo, il meccanismo di quantificazione dovrebbe acquistare, per i contratti di cui si parla, una maggiore trasparenza. Ciò nonostante, permangono talune incongruenze, come quella per cui i costi della contrattazione continuano ad essere fissati *a priori* (con l'unico limite della compatibilità rispetto agli equilibri complessivi di finanza pubblica) e, in pratica, a prescindere da una contrattazione sul *quantum* di incremento della spesa per il personale, a fronte di un accertato, accresciuto rendimento delle amministrazioni e dei loro servizi (o, almeno, di una maggiore produttività del lavoro).

Di rilievo, poi, la circostanza che il d.lgs. n. 396 del 1997 abbia introdotto a pieno titolo, nella struttura della contrattazione, un secondo livello negoziale, a carattere complementare e "integrativo" di quello nazionale¹¹ (cui spetterà, comunque, di stabilire l'ambito di materia della contrattazione integrativa, nonché i soggetti e le procedure negoziali). La contrattazione integrativa potrà anche determinare - a differenza del passato - effetti di spesa, "nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di

⁹ Sulle caratteristiche della "prima privatizzazione", realizzata dal d.lgs. n. 29 del 1993 e dai decreti correttivi emanati nel corso del 1994, v. le Relazioni sul rendiconto generale dello Stato per gli esercizi finanziari 1992 (cap. IX, par. 2), 1993 (cap. IX, par. 1, 2), 1994 (cap. VII, par. 2), 1995 (cap. IX, par. 1) e 1996 (cap. IX, par. 1).

¹⁰ Vol. I, Cap. VIII, par. 2.

¹¹ Art. 45, comma 4, d.lgs. n. 29 del 1993, sub art. 1 d.lgs. n. 396 del 1997.

ciascuna amministrazione"; tuttavia, i contratti integrativi non possono essere sottoscritti dalle amministrazioni ove contengano norme in contrasto con i "limiti di oggetto" stabiliti dalla contrattazione nazionale o che comportino oneri non previsti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione (le clausole contrattuali eventualmente difformi sono nulle). Inoltre, è prevista una "verifica di compatibilità", rimessa al collegio dei revisori dei conti (o, laddove quest'organo non sia previsto, al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno), fra i costi dei contratti integrativi ed i "vincoli di bilancio" che si impongono a ciascuna amministrazione¹².

Senonché, in primo luogo, i "vincoli di bilancio" che le amministrazioni sono tenute a rispettare rappresentano, tuttora, una nozione non sufficientemente precisa, almeno nei casi - che riguardano soprattutto le amministrazioni locali - in cui di fatto mancano, o non sono adeguatamente messi a punto, gli "strumenti di programmazione" cui commisurare il rispetto dei menzionati vincoli. In secondo luogo, la "verifica di compatibilità" è affidata ad organismi (collegi dei revisori dei conti, nuclei di valutazione, servizi di controllo interno) che non tutte le amministrazioni hanno costituito e che, dove lo sono stati, tuttora stentano - con poche eccezioni - ad assolvere il ruolo cui sono chiamati dalle norme. In terzo luogo, le "pronunce" di questi organismi non sono - come già rilevato nella relazione dello scorso anno - preclusive di decisioni in senso difforme delle amministrazioni e degli enti; donde l'importanza e l'utilità del collegamento funzionale, specificamente previsto, fra le amministrazioni e l'ARAN, per consentire a quest'ultima di monitorare l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e integrativi¹³. In quarto luogo, le norme non contemplano - a livello di contrattazione integrativa - una fase di controllo esterno e *a priori*, analoga a quella che è prevista (in forma di "certificazione") per i contratti nazionali, sul rispetto dei più volte menzionati vincoli e compatibilità.

2.1.3 Sempre con riguardo al primo punto, è a dire che il d.lgs. n. 387 del 1998 ha introdotto - come misura per la risoluzione delle controversie di lavoro c.d. seriali - un complesso meccanismo di "accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi"¹⁴, che sembra prestarsi anche alla verifica incidentale di adeguata copertura finanziaria delle clausole contrattuali oggetto di controversia. Ove, infatti, le amministrazioni facciano rilevare, nella controversia, l'esistenza di una "questione determinante" *sub specie* di assenza o insufficienza di copertura finanziaria relativamente ad una clausola contrattuale cui venisse attribuita una od altra portata, il giudice è tenuto a sospendere il giudizio e ad avviare il procedimento previsto dall'art. 68-bis (nuovo testo) d.lgs. n. 29 del 1993, il quale contempla, anzitutto, una fase di negoziato presso l'ARAN "per verificare la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica, ovvero sulla modifica della clausola controversa" e, nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto, una decisione del giudice sulla "questione determinante" mediante sentenza impugnabile direttamente con ricorso per cassazione (in caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata).

La rilevanza della norma è tanto maggiore, in quanto i contratti collettivi debbono contenere (art. 52, comma 2, d.lgs. n. 29 del 1993) la condizione per cui l'esecuzione (o la proroga di efficacia) del contratto è sospesa, in tutto o in parte, nel caso di esorbitanza dai limiti di spesa risultanti dalla quantificazione certificata dalla Corte dei conti. Donde la necessità che le amministrazioni, in collegamento con l'ARAN e con il Dipartimento della funzione pubblica, si muniscano di strutture e di strumenti conoscitivi adeguati a rilevare tempestivamente i

¹² Art. 52, comma 5, d.lgs. n. 29 del 1993, sub art. 5 d.lgs. n. 396 del 1997.

¹³ Art. 50, comma 5, d.lgs. n. 29 del 1993, sub art. 2 d.lgs. n. 80 del 1998.

¹⁴ L'"accertamento pregiudiziale" è regolato dall'art. 68-bis d.lgs. n. 29 del 1993, introdotto, appunto, dal d.lgs. n. 387 del 1998.

fenomeni suscettibili di determinare l'esorbitanza dai menzionati limiti, per poter sollevare davanti al giudice la "questione determinante" della incompatibilità fra una certa interpretazione del contratto e la sua "dotazione finanziaria", ovvero per applicare la clausola di autotutela della sospensione dell'esecuzione del contratto. Entrambe le opportunità costituiscono, del resto, applicazione del principio di "equilibrio interno" del contratto collettivo, per cui le diverse componenti di tale equilibrio formano oggetto, fra le parti del contratto, di valutazione complessiva, avuto riguardo alle loro reciproche connessioni e per l'intera durata del contratto, anche in termini di compatibilità con i programmi di spesa pubblica e di finanziamento dei costi contrattuali; con la conseguenza che qualsiasi variazione alle componenti dell'equilibrio contrattuale richiede che sia rinnovata la procedura seguita per la originaria sottoscrizione (copertura finanziaria dell'intero costo contrattuale; parere del comitato di settore; certificazione della Corte dei conti), rendendosi in ogni altro caso applicabile la clausola di autotutela di cui s'è detto.

Un'altra considerazione - già formulata nella relazione dello scorso anno - si riferisce, più in generale, al coordinamento "orizzontale" fra i diversi comparti ed a quello "verticale" fra i diversi livelli di contrattazione, l'uno e l'altro rimessi (dal d.lgs. n. 396 del 1997) a tre strumenti: un "comitato di coordinamento" fra i comitati di settore, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica e presieduto dal Ministro per la funzione pubblica, con il compito di elaborare indirizzi comuni a più comparti o a tutte le amministrazioni; la verifica, da parte del Governo, delle direttive che i comitati di settore impartiscono all'ARAN (verifica che si esprime mediante "valutazioni" del Governo "per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale"); l'attribuzione alla contrattazione collettiva nazionale (eventualmente su indicazione del "comitato di coordinamento") del compito di definire l'entità dell'impegno finanziario a disposizione della contrattazione decentrata.

Si tratta di strumenti e procedimenti che, per esplicare appieno la loro efficacia, richiedono, ancora una volta, al Governo ed alle amministrazioni di predisporre una adeguata struttura organizzativa, sia per la elaborazione - in eventuale collegamento con le autonomie regionali e locali - delle politiche contrattuali da affidare all'ARAN, sia per poter svolgere le dovute analisi e valutazioni sulle implicazioni finanziarie (da contrattazione nazionale, come da contrattazione integrativa) delle direttive che i comitati di settore impartiscono all'ARAN.

2.1.4 Quanto alle analisi e alle verifiche rimesse alla Corte dei conti sugli oneri della contrattazione collettiva, il d.lgs. n. 396 del 1997 ha disegnato un procedimento di "controllo-certificazione" dei contratti collettivi nazionali, che ha sostituito il controllo preventivo di legittimità sulla (soppressa) autorizzazione governativa alla sottoscrizione degli accordi¹⁵. La nuova funzione è stata assunta dalla Corte fra quelle di controllo-referto, sul presupposto che "il rapporto di certificazione dei costi contrattuali richiama, per contenuto e tecniche di analisi, la relazione che la Corte presenta, con cadenza quadrimestrale, al Parlamento sulla quantificazione degli oneri finanziari recati dalle leggi di spesa e sulle relative coperture (art. 11-ter l. n. 468 del 1978 e successive modificazioni)"¹⁶.

Sulle caratteristiche di tale nuova funzione ci si soffermò nella relazione dello scorso anno¹⁷, cui si rinvia. E', tuttavia, il caso di ribadire che le verifiche di compatibilità economica e

¹⁵ Di conseguenza, è cessato, nella logica "privatistica" della riforma, il controllo di legittimità della Corte in ordine ai contenuti dispositivi, normativi e obbligatori, dei contratti collettivi. La stessa Corte, del resto, aveva avuto modo di ritenere, fin dalla prima pronuncia resa su autorizzazioni alla stipula di contratti collettivi nel regime introdotto dal d.lgs. n. 29 del 1993, l'incongruenza del controllo preventivo di legittimità rispetto a contratti collettivi di natura privatistica: v. Sez. contr. Stato, delib. 6 maggio 1995, n. 71.

¹⁶ Così Sez. riun., 28 febbraio 1998, n. 17 del 19Ref del 19Del del 1998, par. 3 del "Rapporto generale di certificazione".

¹⁷ Vol. I, Cap. VIII, par. 2.1.4.

finanziaria presuppongono il riscontro di attendibilità delle quantificazioni e, cioè, l'accertamento che la stima dei costi contrattuali, risultante dalla relazione tecnica che correda il testo dell'accordo, inviato alla Corte per la certificazione, sia congrua; donde la necessità che le relazioni tecniche si uniformino ad uno schema che contenga tutti gli elementi (dati, fonti, informazioni, riferimenti normativi, metodi di quantificazione) necessari per ricostruire il procedimento di calcolo dei costi contrattuali¹⁸.

I contratti nazionali oggetto di "certificazione" sono stati, finora, trenta, dei quali nove "certificati" nel 1999¹⁹. I contratti relativi alla tornata contrattuale 1998-2001 sono stati, finora,

¹⁸ Ibidem, par. 4 e 5.

¹⁹ Si tratta dei seguenti contratti:

accordo integrativo del c.c.n.l. 16 maggio 1995 del comparto di contrattazione "ministeri", in materia di "assunzioni a tempo determinato" (Sez. riun., 19 febbraio 1998, n. 6);

accordo successivo concernente le norme di raccordo con l'ordinamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del c.c.n.l. 16 maggio 1995 del comparto "Ministeri" (Sez. riun., 20 febbraio 1998, n. 7);

c.c.n.l. del personale con qualifica dirigenziale dipendente dall'ente EUR, relativo al quadriennio normativo 1994-97 ed al biennio economico 1994-1995 (Sez. riun., tra l'EUR e le organizzazioni sindacali (Sez. riun., 20 febbraio 1998, n. 8);

c.c.n.l. del personale dirigente dipendente dall'ICE relativo al biennio economico 1996-1997 (Sez. riun., 20 febbraio 1998, n. 9);

contratto integrativo del c.c.n.l. del comparto "Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo", sottoscritto il 5 aprile 1996 e relativo al periodo 1994-1997 (Sez. riun., 20 febbraio 1998, n. 10);

c.c.n.l. del personale non dirigente dipendente dagli Enti lirico-sinfonici relativo al biennio economico 1996-1997 (Sez. Riun., 23 febbraio 1998, n. 11);

accordo successivo per l'applicazione sperimentale degli articoli 27, comma 4, e 77 del c.c.n.l. del comparto "scuola", relativo al periodo 1994-1997 (Sez. riun., 25 febbraio 1998, n. 13);

c.c.n.l. per il personale dell'UNIONCAMERE, area del personale, riguardante il biennio economico 1997-98 (Sez. riun., 28 febbraio 1998, n. 15);

c.c.n.l. dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e specifiche tipologie professionali dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di contrattazione "istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione", relativo al periodo dall'1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e dall'1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per gli aspetti economici (Sez. riun., 28 febbraio 1998, n. 15);

c.c.n.l. del personale dirigente e specifiche tipologie professionali dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese del comparto di contrattazione "istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione", relativo al biennio economico 1996-1998 (Sez. riun. 28 febbraio 1998, n. 16);

c.c.n.l. per il personale dell'Ente EUR relativo al biennio economico 1996-97 (Sez. riun. 6 maggio 1998, n. 27);

c.c.n.l. per il personale dell'area dirigenziale 1994-97 della Regione Friuli-Venezia Giulia (Sez. riun. 11 maggio 1998, n. 28);

accordo quadro transitorio sui distacchi, permessi e aspettative sindacali ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 396 del 191997 e sul relativo accordo di proroga (Sez. riun. 3 giugno 1998, n. 32);

accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. 29 del 191993, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 396 del 191997 (Sez. riun. , 5 giugno 1998, n. 33);

accordo collettivo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nel pubblico impiego e contratto collettivo quadro per l'utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali (Sez. riun. 2 ottobre 1998, n. 37);

accordo collettivo quadro 2 settembre 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nei comparti del pubblico impiego - Integrazioni e modificazioni al c.c.n.l. quadro 1998 (Sez. riun. 22 ottobre 1998, n. 40);

accordo collettivo 7 settembre 1998 relativo al comparto dei dipendenti del servizio sanitario nazionale, recante integrazioni e modificazioni al c.c.n.l. quadro 7 agosto 1998 sulla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (Sez. riun. 22 ottobre 1998, n. 41);

accordo collettivo 23 settembre 1998 relativo al comparto dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, recante integrazioni e modificazioni al c.c.n.l. quadro 7 agosto 1998 sulla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (Sez. riun. 19 novembre 1998 n. 43);

accordo collettivo 21 settembre 1998 relativo al comparto dei dipendenti dei ministeri, recante integrazioni e modificazioni al c.c.n.l. quadro 7 agosto 1998 sulla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (Sez. riun. 18 novembre 1998, n. 44);

accordo collettivo quadro 21 settembre 1998 relativo al comparto del personale degli enti pubblici non economici, recante integrazioni e modificazioni al c.c.n.l. quadro 7 agosto 1998 sulla costituzione delle rappresentanze sindacali

cinque ed hanno riguardato i comparti "ministeri", "enti pubblici non economici", "regioni e autonomie locali", "sanità", "scuola".

Con riferimento a tali ultimi contratti, la Corte ha formulato, nei suoi rapporti di certificazione, le osservazioni che saranno riferite nel successivo par. 4.

2.1.5 La certificazione dei contratti collettivi non esaurisce, peraltro, il ruolo della Corte in ordine alla valutazione degli oneri che sono prodotti dalla contrattazione collettiva. A parte la annuale "relazione al Parlamento sul costo del lavoro pubblico", prevista fin dall'originario d.lgs. n. 29 del 1993 (art. 65), le norme emanate nel contesto della "seconda privatizzazione" attribuiscono alla Corte due nuovi compiti. Il primo, da porre in relazione all'esigenza di fornire al Parlamento un quadro complessivo delle implicazioni finanziarie recate dalla totalità dei contratti stipulati in ciascuna tornata contrattuale, consiste nella elaborazione, al termine di ciascuna tornata, di un referto "sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio" (art. 51, comma 6, ultimo periodo, d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo del d.lgs. n. 387 del 1998). Il secondo è, per così dire, speculare al decentramento della contrattazione collettiva (in corrispondenza del decentramento di funzioni realizzato dal d.lgs. 112 del 1998) ed all'ampio "spazio negoziale" attribuito alla contrattazione integrativa (già "decentrata"): esso consiste nello svolgimento, anche attraverso le "articolazioni decentrate" della Corte (in sostanza, attraverso i Collegi regionali di controllo), di verifiche periodiche circa gli andamenti della spesa per il personale pubblico, eventualmente utilizzando - come base di riferimento - insieme significativi ("campioni") di amministrazioni (art. 52, comma 6, d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo del d.lgs. n. 387 del 1998).

2.1.6 L'ultima tematica cui più sopra si accennava - gli effetti di spesa indotti dai provvedimenti legislativi nei quali si sostanzia la "seconda privatizzazione" del pubblico impiego - offre l'occasione per richiamare l'attenzione sulla circostanza che la riforma di assetti organizzativi e funzionali delle pubbliche amministrazioni, come quella di cui è parte consistente la c.d. "seconda privatizzazione" del pubblico impiego, determina effetti di spesa - in aumento o anche in diminuzione - sul bilancio dello Stato, raramente apprezzati o apprezzabili in sede di approvazione delle leggi di delegazione.

unitarie (Sez. riun. 19 novembre 1998, n. 45);
accordo integrativo al c.c.n.l. 1994-97 per il personale dei ministeri, relativo al personale operante nella provincia autonoma di Bolzano (Sez. riun. 9 dicembre 1998, n. 47);
c.c.n.l. quadro 29 luglio 1998 per la ripartizione, nel quadriennio 1998-2001, dei distacchi e dei permessi sindacali - dirigenza (Sez. riun. 10 febbraio 1999, n. 8);
accordo collettivo quadro 22 ottobre 1998 per la definizione delle autonome aree della dirigenza nel quadriennio 1998-2001 (Sez. riun. 10 febbraio 1999, n. 9);
c.c.n.l. quadro 23 gennaio 1999 integrativo e correttivo dell'accordo per la ripartizione dei distacchi e permessi sindacali - dirigenza (Sez. riun. 11 febbraio 1999, n. 10);
c.c.n.l. quadro integrativo e correttivo del c.c.n.l. 7 agosto 1998 sulle libertà e prerogative sindacali (Sez. riun. 11 febbraio 1999, n. 11);
c.c.n.l. per il personale del comparto "ministeri" - quadriennio 1998-2001, vigenza economica 1998-99 (Sez. riun. 11 febbraio 1999, n. 13);
c.c.n.l. per il personale del comparto "enti pubblici non economici" - quadriennio 1998-2001, vigenza economica 1998-99 (Sez. riun. 1 marzo 1999, n. 14);
c.c.n.l. per il personale del comparto "sanità" - quadriennio 1998-2001, vigenza economica 1998-99 (Sez. riun. 1 marzo 1999, n. 18);
c.c.n.l. per il personale del comparto "regioni e autonomie locali" - quadriennio 1998-2001, vigenza economica 1998-99 (Sez. riun. 30 aprile 1999, n. 19);
c.c.n.l. per il personale del comparto "scuola" - quadriennio 1998-2001, vigenza economica 1998-99 (Sez. riun. 11 febbraio 1999, n. 20).

Di qui, in primo luogo, la necessità di predisporre una strumentazione conoscitiva e valutativa che consenta di supportare gli "stadi di avanzamento" delle riforme con la disponibilità di adeguate risorse, sia finanziarie che umane e organizzative. In secondo luogo, un ausilio alla conoscenza delle implicazioni finanziarie recate dai provvedimenti legislativi delegati che si occupano di riforme amministrative potrebbe discendere dall'attivazione, ad opera del Parlamento, di una facoltà prevista fin dalla legge n. 400 del 1988, il cui art. 16 attribuisce ai presidenti delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari, il potere di richiedere alla Corte dei conti che questa esprima le proprie valutazioni "in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere".

Negli oltre dieci anni di vigenza della norma, le Camere non hanno mai utilizzato tale opportunità. Ciò nondimeno, l'attuale elevata intensità della produzione legislativa delegata²⁰ e l'istituzionalizzazione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi elaborati dal Governo sono elementi che - ad avviso della Corte - potrebbero consigliare il Parlamento di attivare, almeno con riguardo ai decreti che attuano impegnative riforme, la richiesta alla Corte dei conti di appositi referti sugli schemi di decreto legislativo, per porre le Camere e lo stesso Governo in condizione di assumere le iniziative necessarie ad eventualmente integrare le risorse finanziarie occorrenti per la compiuta attuazione della normativa delegata.

2.2 Alcune condizioni per rendere effettiva la riforma.

All'esito della riforma realizzata con il d.lgs. n. 29 del 1993 e con i decreti legislativi emanati nel 1997 e nel 1998, si formulano, di seguito, alcune considerazioni, con particolare riguardo ai nessi di tale riforma con la nuova struttura del bilancio e con il rinnovato sistema dei controlli.

Occorre ricordare, anzitutto, che la legge n. 94 del 1997 (relativa alla nuova struttura del bilancio dello Stato), pur avendo operato una notevole semplificazione della decisione di bilancio, ha lasciato in vita i capitoli di spesa, sia pure a fini interni di "gestione operativa". Ciò costituisce, nella realtà, un elemento che favorisce la resistenza alla riagggregazione delle funzioni, delle strutture e delle responsabilità amministrative (o, almeno, non contribuisce a ridurre la frammentazione dei compiti e delle responsabilità), oggi ripartite, nell'amministrazione dello Stato, fra circa 5.000 dirigenti.

Per altro verso, una effettiva separazione fra responsabilità (e poteri) di indirizzo, da una parte, e, dall'altra, responsabilità (e poteri) di gestione e per i risultati non può prescindere dalla definizione, ad opera di ciascun ministro, di direttive che definiscano piani e programmi, indicando le linee e le priorità d'intervento e dislocando, all'uopo, le risorse - organizzative, umane e materiali - per conseguire gli obiettivi stabiliti dalle leggi del Parlamento. Senonché, le direttive che i ministri impartiscono ai dirigenti sono - con poche eccezioni - del tutto carenti e, spesso, meramente descrittive delle missioni che le leggi assegnano a ciascun ministero, con la duplice conseguenza che i dirigenti, cui spetterebbe la esclusiva responsabilità della gestione, sono indotti a richiedere il consenso del ministro sulle maggiori decisioni inerenti alla gestione (o, comunque, a coinvolgere il ministro nella responsabilità di tali decisioni) e che i ministri continuano ad occuparsi della ordinaria gestione amministrativa (con l'ulteriore rischio che i gabinetti dei ministri, riordinati dal d.lgs. n. 80 del 1998 per supportare l'attività di indirizzo politico-amministrativo dei ministri, si trasformino, nei fatti, in uffici di amministrazione diretta, ovvero in uffici che si sovrappongono a quelli di amministrazione diretta, surrogandoli nei loro compiti).

Di qui, le censure che la Corte ha mosso al governo per il mancato rispetto dello "stretto nesso funzionale" tra decisione di bilancio e direttive generali di indirizzo politico-

²⁰ Cfr. il capitolo della presente Relazione dedicato alla "Attività normativa del Governo e Comitati interministeriali", par. 3.

amministrativo, "che dei bilanci delle singole amministrazioni [dovrebbero costituire] analitica e puntuale rappresentazione in termini di obiettivi, priorità e programmi da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario". Il tutto, con pregiudizio sia della logica di "demarcazione tra l'attività politica di indirizzo e quella amministrativa di gestione", sia del controllo parlamentare (tramite il riscontro della Corte dei conti sull'efficienza ed efficacia della gestione finanziaria e dell'azione amministrativa) in ordine all'adempimento delle missioni affidate all'amministrazione²¹. Altrettanto insoddisfacenti - come pure rilevato dalla Corte - sono le "note preliminari" agli stati di previsione della spesa, nelle quali i ministri dovrebbero esporre gli obiettivi che le loro amministrazioni intendono conseguire, gli *standard* dei servizi e degli interventi, gli indicatori di efficacia ed efficienza che si propongono di utilizzare per valutare i risultati: elementi, tutti, che sarebbero indispensabili per mettere gli obiettivi a raffronto con i costi previsti dai programmi e con i risultati dell'attività svolta.

Orbene, la riforma del lavoro pubblico si inserisce in un contesto che, oltre alla "riconduzione" dei rapporti di lavoro "sotto la disciplina" del codice civile (e l'attribuzione al giudice ordinario della relativa giurisdizione), contempla, fra l'altro, il regime delle relazioni fra "politica" e "amministrazione", le regole di gestione e le relative responsabilità, i modi e le forme dell'organizzazione, i controlli interni e la misurazione dell'attività amministrativa, il ruolo del Governo e del Parlamento nella contrattazione collettiva e nel suo finanziamento.

Dato tale contesto, la Corte deve ribadire, in primo luogo, la necessità di realizzare una effettiva separazione fra indirizzo e gestione, come presupposto per riconoscere autonoma rilevanza ai poteri ed alle responsabilità dei dirigenti (rispetto ai poteri ed alle responsabilità dei loro vertici politici).

Andrebbe rimeditato, in secondo luogo, il ruolo delle direzioni generali del personale, dal momento che la risorsa "personale" è parte integrante della complessiva dotazione di risorse assegnata ai dirigenti delle grandi unità organizzative (dipartimenti, direzioni generali) per il conseguimento degli obiettivi e dei risultati di cui essi sono responsabili. Ne dovrebbe discendere che, in sede di programmazione dell'attività del ministero, l'organo di vertice distribuisce le risorse umane fra le direzioni generali deputate alle diverse funzioni-obiettivo, lasciando alle singole unità organizzative di gestire direttamente il personale ad esse assegnato, con imputazione dei relativi costi alle pertinenti unità previsionali di base, anziché - come tuttora avviene - ad u.p.b. che identificano, nei vari ministeri, proprio le direzioni generali del personale.

Occorre sviluppare, in terzo luogo, i controlli interni di gestione, in funzione di ausilio all'attività amministrativa e all'ottimizzazione delle risorse a disposizione dei dirigenti, mediante la misurazione e la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione amministrativa. Ad essi è dedicato un decreto legislativo in corso di emanazione (attuativo della delega prevista dall'art. 17 della legge n. 59 del 1997), che prevede precisi obblighi a carico delle amministrazioni: l'adozione di un sistema informativo-statistico (alimentato da rilevazioni periodiche dei costi, delle attività e dei prodotti) a supporto del controllo interno di gestione; la costruzione di indicatori di efficienza, efficacia ed economicità; l'elevazione degli *standard* qualitativi dei servizi al pubblico (con attribuzione ai cittadini di diritti soggettivi a prestazioni "di qualità"); il coinvolgimento degli utenti nella valutazione dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici; lo svolgimento di valutazioni comparative, all'interno di ciascuna amministrazione e fra amministrazioni diverse, di costi, rendimenti e risultati.

²¹ Sez. riunite, 27 aprile 1998, n. 25 ("Osservazioni al presidente del consiglio dei ministri ed al ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in tema di direttive generali di indirizzo politico-amministrativo per l'esercizio finanziario 1998"), ove si afferma, altresì, che il sistema delineato dalla legge n. 94 del 1997 configura un *continuum* tra il processo di formazione del bilancio, nell'ambito del quale il Parlamento definisce gli obiettivi di ciascun ministero e le relative risorse, e il procedimento di elaborazione delle direttive generali per l'indirizzo politico-amministrativo, che i ministri sono tenuti a formulare in coerenza con le risorse indicate dalla legge di bilancio.

Occorre potenziare, altresì, il collegamento dei controlli interni con il controllo esterno della Corte dei conti sui risultati delle pubbliche gestioni, che si inscrivono - come ha chiarito la Corte costituzionale - in un "rapporto fortemente collaborativo" con le amministrazioni, essendo intesi "prima di tutto ... a stimolare nell'ente o nell'amministrazione controllati processi di "autocorrezione", sia sul piano delle decisioni legislative, dell'organizzazione e delle attività gestionali, sia sul piano dei controlli interni" (Corte cost., 27 gennaio 1995, n. 29).

E' essenziale, in quarto luogo, ancorare la crescita della spesa per il personale al miglioramento della qualità dei servizi, fissando regole stringenti affinché gli incrementi retributivi corrispondano a più elevati livelli di produttività del lavoro, qualità dei servizi, snellezza e celerità di procedimenti, efficiente-economica organizzazione degli uffici e delle risorse disponibili a fronte degli obiettivi da perseguire. Uno strumento importante, in questa direzione, è offerto dalle nuove misure di flessibilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro, introdotte dalla legge n. 59 del 1997 e dal d.lgs. n. 80 del 1998, in virtù delle quali l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro - fatti salvi alcuni vincoli di ordine legislativo - sono stabilite direttamente dalle amministrazioni secondo criteri di elasticità, di adeguatezza e di proporzionalità alle funzioni da svolgere. Così, per i ministeri, soltanto i principi fondamentali di organizzazione (in pratica, l'articolazione dei ministeri nelle loro strutture di livello più elevato) dovranno essere definiti per legge; saranno, poi, i regolamenti a disciplinare l'ordinamento di ciascun ministero in direzioni generali e a definire le piante organiche del personale; con atti non regolamentari saranno, quindi, individuati gli uffici dirigenziali di livello inferiore e le relative competenze; su queste basi, i dirigenti assumeranno, "con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro", le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro (art. 4, nuovo testo, d.lgs. n. 29 del 1993). Spetterà, pertanto, ai dirigenti di disegnare - entro il quadro di cui s'è detto - l'organizzazione degli uffici e, soprattutto, l'organizzazione del lavoro nelle strutture di cui essi dispongono per realizzare i programmi e gli obiettivi loro assegnati.

Quanto, poi, alla flessibilità nell'impiego della forza-lavoro, è importante l'estensione al settore pubblico delle discipline privatistiche in materia di contratti a tempo determinato, contratti di formazione-lavoro, lavoro temporaneo e di tutte le altre "forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa" (art. 36, nuovo testo, d.lgs. n. 29 del 1993). Ancora troppo farraginoso, però, il procedimento di "mobilità collettiva" dei pubblici dipendenti, a fronte della necessità di riequilibrare la distribuzione (anche territoriale) del personale secondo le necessità funzionali degli uffici; non appaiono, inoltre, sufficientemente incentivati i rapporti di lavoro diversi da quelli a tempo indeterminato.

Da ultimo, la legge n. 191 del 1998 ha introdotto, quale ulteriore elemento di flessibilità nell'impiego delle risorse umane, il c.d. lavoro a distanza o "telelavoro" (art. 4), le cui modalità di carattere organizzativo sono state disciplinate con un regolamento governativo (d.P.R. 8 marzo 1999 n. 70).

Per fare ricorso al telelavoro, ciascuna amministrazione interessata dovrà predisporre un progetto generale in cui debbono essere indicati gli obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate, i sistemi di supporto, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti che si prevede di coinvolgere, i costi, i benefici diretti e indiretti, ecc. Il progetto dovrà, inoltre, determinare, in funzione dei risultati da conseguire, i criteri per la definizione dei parametri qualitativi e quantitativi con i quali saranno valutate le prestazioni rese con il telelavoro.

Spetterà alla contrattazione collettiva di regolare lo svolgimento dei "rapporti di telelavoro".

La ingente produzione normativa che ha interessato il lavoro pubblico negli ultimi anni ha opportunamente consigliato di prevedere - nella "legge di semplificazione 1998" (n. 50 del 1999) - la redazione di un "testo unico in materia di pubblico impiego" e la semplificazione di

una serie di procedimenti relativi alla stessa materia. Appare utile segnalare, al riguardo, l'opportunità che la "legge di semplificazione 1999" non manchi di indicare, come oggetto di intervento regolamentare, procedimenti che sono tuttora disciplinati (in tutto o in parte) per legge e che impegnano gli uffici in complesse attività di autoamministrazione cui vengono dedicate rilevanti risorse umane. Tali, ad esempio, i procedimenti per l'autorizzazione e la liquidazione delle missioni, quelli per la concessione di permessi e congedi ai disabili e loro familiari ed altri che fossero individuati nello stesso lavoro di elaborazione del menzionato "testo unico".

2.3 Le misure contenute nella manovra finanziaria per il 1999.

2.3.1 Misure di contenimento della spesa per il personale sono contenute nella legge di accompagnamento alla finanziaria 1999 (23 dicembre 1998 n. 448), che prosegue e approfondisce l'impostazione di tipo programmatico assunta dalla manovra finanziaria per il 1998 (legge 27 dicembre 1997, n. 449).

La legge n. 448 del 1998 conferma, pertanto, l'obbligo di tutte amministrazioni a proiettare su di un arco triennale i fabbisogni di personale. Per le amministrazioni dello Stato, il programma è approvato dal Governo, che delibera, altresì, trimestralmente, le assunzioni che le amministrazioni sono autorizzate ad effettuare. La legge rende, anzi, ancora più stringente tale disciplina autorizzatoria, stabilendo che essa si applichi anche ai passaggi di qualifica all'interno di ciascuna amministrazione (o fra amministrazioni diverse) di personale già in servizio (in pratica, sono equiparate ad assunzioni le progressioni di carriera).

In dettaglio, è previsto che, entro il 31 dicembre 1999, il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni venga ridotto in una misura non inferiore all'1,5% rispetto alle unità in servizio al 31 dicembre 1997; una ulteriore riduzione non inferiore all'1% dovrà essere realizzata entro il 2000.

Il 25% delle nuove assunzioni autorizzate nelle amministrazioni dello Stato dovrà avvenire con contratti part-time o con contratti di formazione e lavoro.

Per le particolari esigenze del Ministero dei beni e delle attività culturali, è prorogata al 31 dicembre 1999 l'efficacia delle norme (contenute nelle leggi n. 549 del 1995 e n. 449 del 1997) che, in relazione a vacanze di organico, autorizzano la trasformazione di rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato. Lo stesso ministero è autorizzato ad assumere mille unità di personale part-time per il periodo di un anno (prorogabile a due), onde garantire l'apertura pomeridiana, feriale e festiva, di musei, gallerie, monumenti, scavi, archivi e biblioteche.

Quanto al personale delle forze armate, è previsto un incremento di 2.000 unità nell'organico dell'Arma dei carabinieri, mentre è elevato a 23 anni il requisito di età per l'ammissione alla ferma volontaria triennale dei soggetti che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o sono stati trattenuti in servizio un anno oltre la ferma di leva.

Per il triennio 1999-2001 è stabilita la riduzione del 10% degli stanziamenti relativi al lavoro straordinario del personale dello Stato, con esclusione del personale appartenente alla Pubblica sicurezza, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco ed alla Protezione civile. Gli stanziamenti relativi al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia saranno, anzi, incrementati, nel 2001, di 8.200 milioni, compensati da una equivalente riduzione degli stanziamenti relativi al personale civile dello Stato.

Alle misure in materia di assunzioni si affida l'obiettivo di realizzare economie di spesa pari a 60 mld per il 1999, 350 mld per il 2000 e 500 mld per il 2001, cui vanno aggiunti circa 40 mld annui da riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario (economie, comunque, non calcolate sul saldo netto da finanziare, ma solo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto). Non risulta, invece, apprezzato l'onere derivante dalla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato (che avrebbero dovuto, perciò, cessare alla

scadenza del termine) nel Ministero per i beni culturali; per lo stesso ministero, poi, i nuovi rapporti a tempo determinato autorizzati dalla legge dovrebbero comportare un onere di 15 mld per ciascuno degli anni 1999 e 2000, a carico delle maggiori entrate di cui alla legge n. 78 del 1997.

2.3.2 Nel complesso, il saldo dei risparmi di spesa è fatto dipendere dalle maggiori restrizioni imposte alle assunzioni di personale, essendo rimasta fissata al 31 dicembre 1997 la base quantitativa sulla quale commisurare la percentuale di riduzione del personale (la base quantitativa al 31 dicembre 1998 sarebbe stata, infatti, più ristretta, a causa dei provvedimenti limitativi delle assunzioni che hanno esplicato i loro effetti nell'esercizio 1998) ed essendo state incluse nuove categorie fra quelle oggetto di autorizzazione all'assunzione.

Ciò nondimeno, permangono tutte le riserve, formulate dalla Corte in relazione alle analoghe disposizioni della manovra finanziaria per il 1998, a riguardo del carattere non del tutto trasparente e verificabile delle stime riportate, tant'è che il Governo continua a non registrare i risparmi di spesa a livello di saldi di bilancio²². Del resto, le grandezze che dovrebbero condurre ai menzionati risparmi sono influenzate da fattori diversissimi ed in rapporto di reciproca implicazione (quali il tasso di cessazione dei dipendenti, la qualifica e il livello retributivi dei dipendenti cessati, il numero di dipendenti di cui la stessa legge autorizza l'assunzione), ovvero rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni (come i livelli retributivo-funzionali nei quali avverranno le nuove assunzioni, dal momento che la legge non indica alcun criterio per la distribuzione delle nuove assunzioni fra i diversi livelli) o, ancora, da fattori sopravvenuti all'entrata in vigore della legge (come l'ammontare delle retribuzioni dovute al nuovo personale dopo i recenti rinnovi contrattuali).

A ciò si aggiunge la persistente indisponibilità di dati aggiornati sul numero dei dipendenti in servizio. Di tali dati, i più recenti - contenuti nel "conto annuale" della Ragioneria generale dello Stato - risalgono al 1996, mentre le manovre finanziarie per il 1998 e per il 1999 assumevano come base di calcolo delle riduzioni di personale il dato del personale in servizio al 31 dicembre 1997.

Consapevole di tale mancanza di informazione, la legge n. 449 del 1997 aveva previsto (art. 39, comma 2) una valutazione induttiva del personale in servizio nel 1997, fondata "su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". La disposizione è stata confermata dalla legge n. 448 del 1998, ma il decreto del Presidente del Consiglio non è stato approntato né per il 1998, né per il 1999.

2.3.3 Da segnalare, infine, il meccanismo di "adeguamento annuale" (a valere dall'1 gennaio 1998) stabilito dalla legge n. 448 del 1998 per le retribuzioni del personale statale non contrattualizzato, in relazione agli incrementi medi conseguiti dagli altri pubblici dipendenti. La percentuale di adeguamento è determinata con D.P.C.M. entro il 30 aprile di ogni anno. Per il 1998 e per il 1999, si è provveduto, rispettivamente, con i D.P.C.M. 5 ottobre 1998²³ e 30 aprile 1999²⁴, che hanno riconosciuto incrementi retributivi nella misura del 6,51% per il 1998 e dello 0,86% per il 1999.

2.3.4 Ulteriore fonte di contenimento-risparmio della spesa per il personale fu individuata, dalla manovra finanziaria per il 1998 (legge n. 449 del 1997, art. 39, commi 25-28), nell'espansione quantitativa dei rapporti di lavoro part-time, sulla linea di quanto già ipotizzato dalla legge di

²² Nello stesso senso si è espresso il Servizio del bilancio del Senato, nella "Nota di lettura" al d.d.l. A.S. 3662 (poi divenuto legge n. 448 del 1998).

²³ G.U., serie gen., n. 254 del 30 ottobre 1998.

²⁴ In corso di pubblicazione in G.U.

accompagnano alla finanziaria 1997. Le relative norme, i cui effetti non risultano - al momento - particolarmente significativi, sono implicitamente confermate dalla manovra finanziaria per il 1999, ma l'eventuale riduzione di spesa non è in alcun modo quantificabile, dal momento che la trasformazione dei rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale è rimessa alla esclusiva determinazione di volontà dei dipendenti. Il che giustifica l'astensione del Governo da una stima dei risparmi attesi per il 1999, tanto più che una recente indagine - condotta dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento della funzione pubblica - ha accertato come, dall'entrata in vigore delle menzionate norme, soltanto l'1% del personale del settore statale ed il 2,38% del personale del settore pubblico ha optato per la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato in rapporto a tempo parziale²⁵.

Secondo le rilevazioni del Dipartimento della funzione pubblica²⁶, i dipendenti a tempo parziale nelle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono, al 31 dicembre 1997, 6.709: 5.440 nei ministeri, 97 nelle aziende, 1060 negli enti pubblici, 131 negli enti di ricerca.

2.4 Il "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione".

Nel contesto delle misure intese ad incrementare l'occupazione, il "Patto sociale" sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali ha previsto una serie di impegni della parte pubblica in materia di formazione dei pubblici dipendenti.

Alla formazione nel settore pubblico sono dedicati il punto 33 del "Patto" e buona parte di uno specifico "allegato" (il n. 4). Nel punto 33 si legge - fra l'altro - che "il Governo intende accompagnare il processo di riforma amministrativa con interventi per la valorizzazione e la riqualificazione delle risorse umane", incrementando progressivamente le risorse destinate alla formazione fino a raggiungere, nel 2001, l'1 per cento del monte-salari del settore pubblico. L' "allegato 4" ribadisce che la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale pubblico sono fattori decisivi per la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, per rafforzare la loro efficienza ed efficacia, per munire le pubbliche amministrazioni (soprattutto nel Mezzogiorno) di professionalità adeguate alle esigenze dello sviluppo economico locale; in breve, per attuare la riforma amministrativa e il decentramento, nonché per sviluppare la coesione del sistema amministrativo.

In concreto, il Patto impegna il Governo ad elaborare un "piano straordinario per la formazione nel settore pubblico", effettivamente presentato alle parti sociali nel maggio 1999, che ha ad oggetto: gli obiettivi a breve e medio termine della politica formativa per i lavoratori pubblici; i principi e il disegno generale del futuro sistema formativo; le caratteristiche organizzative e culturali delle strutture cui dovrà far capo la formazione permanente del personale pubblico; i nessi fra contrattazione collettiva e processi formativi; i sistemi di monitoraggio e di certificazione dell'offerta pubblica e privata di formazione. Le priorità indicate dal "Patto" e recepite dal piano riguardano la riconversione professionale dei lavoratori interessati dai processi di mobilità innescati dal decentramento amministrativo (e, cioè, dalla c.d. "terza regionalizzazione", realizzata dal d.lgs. n. 112 del 1998); gli interventi e gli strumenti formativi resi necessari dall'applicazione degli ordinamenti professionali che verranno definiti dai prossimi contratti collettivi; la riqualificazione dei dirigenti, "con particolare riguardo ai nuovi compiti in materia di gestione economica per centri di costo, di conduzione delle relazioni sindacali, di responsabilità organizzativa"; la formazione di personale esperto per lo svolgimento, soprattutto presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro, delle nuove procedure di conciliazione e arbitrato (che sono destinate a larga diffusione anche in materia di lavoro pubblico: cfr. art. 39 d.lgs. n. 80 del 1998; art. 69 e 69-bis d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 80 del 1998).

²⁵ Cfr. la Relazione generale sulla situazione economica del Paese (1998), vol. II, p. 145.

²⁶ Relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione per il 1997, vol. I, p. 239.

Inoltre, il Governo si impegna ad attivare immediatamente i progetti formativi previsti da un "programma straordinario" elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica con l'obiettivo di potenziare l'intervento delle amministrazioni a favore dello sviluppo locale. I contenuti essenziali di questo programma, che sarà coordinato dal Fornez (cui la legge n. 191 del 1998 affida il compito di cooperare con il Dipartimento per l'attuazione dei progetti di innovazione amministrativa sull'intero territorio nazionale), sono esposti nel menzionato "Allegato 4" e si riferiscono ad un amplissimo raggio di interventi: da quelli finalizzati ad elevare il livello professionale dei nuovi assunti nelle amministrazioni regionali e locali (con progetti per l'introduzione anche a questi livelli del sistema di reclutamento mediante corso-concorso), a quelli più strettamente collegati con la razionalizzazione delle strutture organizzative e con l'innovazione dei processi di lavoro, fino alla formazione "mirata" allo sviluppo di specifiche professionalità (nei settori della protezione civile, dell'utilizzazione di reti informatiche, dei controlli sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro).

Come premessa e condizione per l'attuazione del programma e del piano straordinari, il Governo attuerà nei tempi stabiliti (luglio 1999) la delega per il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e dell'intero sistema formativo per i pubblici dipendenti.

La spesa per l'attuazione degli interventi è prevista, per il primo anno, nella misura di circa 100 mld (al netto di risorse aggiuntive delle amministrazioni regionali e locali), parte dei quali verrebbero finanziati nell'ambito dei progetti comunitari destinati alla formazione dei lavoratori. Nel triennio 1999-2001, la spesa ammonta, orientativamente, a 650 mld, anch'essi da ripartire fra fondi nazionali e fondi comunitari, secondo i programmi della CE (cui vanno aggiunti quelli che le singole amministrazioni destineranno ad attività di formazione e quelle che le regioni acquisiranno attraverso i fondi strutturali). Saranno gli strumenti di bilancio del 1999-2000 a definire le risorse nazionali per l'attuazione del programma e del piano straordinari.

2.5 Le analisi e le valutazioni della Relazione sul costo del lavoro pubblico: rinvio.

Questo capitolo non esaurisce, com'è noto, il compito della Corte di riferire al Parlamento sulle problematiche del lavoro pubblico e sugli andamenti della spesa che lo riguardano. Una specifica relazione è, infatti, prevista dal d.lgs. n. 29 del 1993 (art. 65, non toccato dai d.lgs. n. 396 del 1997 e n. 80 del 1998) "sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico" e su "i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione".

Una prima relazione sul "costo del lavoro pubblico", riferita al 1992, fu presentata nel dicembre 1994. Segui, nel 1996, la relazione per il 1993. A fine 1997 fu deliberata dalle Sezioni riunite la relazione per il triennio 1994-96²⁷, che assumeva come base di riferimento, per i primi due anni del triennio, il "conto" della Ragioneria generale dello Stato e, per il terzo, stime della Corte fondate su dati provvisori forniti dalla Ragioneria generale e su altre fonti. Allo stesso modo, la relazione concernente il biennio 1996-97, approvata dalle Sezioni riunite nel dicembre 1998²⁸, contiene, per l'anno 1996, un esame completo dei dati definitivi riportati nel "conto annuale" (peraltro parzialmente elaborato) dalla Ragioneria generale; per l'anno 1997, invece, le valutazioni sono sintetiche, essendo fondate su dati provvisori e di varia provenienza.

Si è conseguito, in tal modo, l'obiettivo della Corte di presentare la relazione al Parlamento entro l'anno successivo a quello di riferimento, malgrado il sistematico ritardo con il quale le amministrazioni provvedono alla presentazione dei "conti annuali" e i tempi lunghi impiegati dalla Ragioneria generale per svolgere le sue verifiche e rendere ufficiali i dati rilevati (i dati relativi al 1996 sono stati definitivamente pubblicati, dalla Ragioneria, nell'aprile 1998 per i dipendenti dei comparti "statali" e nell'ottobre 1998 per i dipendenti degli altri comparti; i

²⁷ Sez. riun. delib. 29 dicembre 1997, n. 5.

²⁸ Sez. riun., delib. 30 dicembre 1998, n. 49.

dati relativi al 1997 sono stati comunicati in via informale alla Corte in occasione della Relazione sul costo del lavoro per il 1996-97).

Resta, in ogni caso e a prescindere da quanto si dirà al par. 5, l'esigenza di una riflessione sulla persistente inattuazione della disciplina dettata dall'art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993, per quanto riguarda - oltre che la tempestività del conto annuale - la elaborazione del "conto della previdenza" (mai predisposto dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993), nonché la presentazione (e la standardizzazione) delle relazioni con cui le amministrazioni sarebbero tenute ad accompagnare i loro dati sul costo del lavoro.

3. L'evoluzione della spesa per il personale e l'andamento delle retribuzioni rispetto al tasso d'inflazione.

3.1 La spesa delle "amministrazioni pubbliche".

Il conto delle "amministrazioni pubbliche", che costituisce l'aggregato di riferimento dell'Unione europea per valutare il rispetto dei parametri di convergenza, espone i seguenti risultati:

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Conto economico consolidato 1995-1999 (*) Redditi da lavoro dipendente

(in miliardi di lire)

	Redditi (a)	Variaz. % (b)	Uscite corr. (c)	Variaz. % (d)	% (a)/(c)
1995	201.358	-	860.011	-	23,4
1996	218.405	8,5	916.013	6,5	23,8
1997	229.487	5,1	925.200	1,0	24,8
1998	226.005	-1,5	928.519	0,4	24,3
1999 (stime)	228.900	1,3	952.600	2,6	24,0

(*) Fonti: Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1999; Relazione generale sulla situazione economica del Paese (1998).

All'interno del positivo risultato che registra, nel complesso, l'indebitamento netto²⁹, l'incidenza dei redditi da lavoro dipendente sulle componenti di "uscita" è stata pari, nel 1998, al 24,3%, con una lieve diminuzione (-0,5%) rispetto all'anno precedente e con una prospettiva di ulteriore diminuzione nel 1999.

Inoltre, rispetto al 1997, i redditi da lavoro dipendente registrano una sensibile riduzione percentuale (-1,5%), essenzialmente dovuta alla soppressione dei contributi sanitari, mentre, per il 1999, la previsione è di un aumento relativamente contenuto (+1,3%), in ragione della circostanza che gli effetti dei rinnovi contrattuali sconsiglierebbero una riduzione della consistenza numerica del personale pubblico stimata intorno allo 0,2%³⁰.

3.2 L'incremento delle retribuzioni medie rispetto all'evoluzione del tasso d'inflazione.

In relazione all'esigenza di verificare la corrispondenza fra gli incrementi delle retribuzioni per il personale e l'evoluzione del tasso d'inflazione (programmato ed effettivo)³¹,

²⁹ L'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per il 1998 è stato di 54.330 mld (lievemente superiore ai 52.266 del 1997), pari, come nell'anno precedente, al 2,7% del PIL.

³⁰ V. la Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa per l'anno 1999, premessa.

³¹ Si ricorda che il tasso d'inflazione costituisce - sia nei documenti di programmazione economico-finanziaria, sia nell'accordo sulla politica dei redditi del luglio 1993 - la grandezza di riferimento per valutare la compatibilità economica degli aumenti intervenuti nel costo del lavoro (sull'accordo del 1993, per la parte che riguarda specificamente il pubblico impiego, cfr. la Relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 1993, cap. IX, par. 3).

si propone, qui di seguito, l'aggiornamento al 1998 dell'analisi - iniziata lo scorso anno - sui dati di contabilità nazionale relativi all'aggregato "amministrazioni pubbliche".

Va precisato, al riguardo, che l'elaborazione - tuttora in corso - dei dati di contabilità nazionale connessa all'adozione del nuovo sistema europeo dei conti (SEC 95) non consente, al momento, la disponibilità di tutti i dati sui quali fu compiuta l'analisi dello scorso anno.

Ciò detto, la tab. 1 evidenzia come le retribuzioni unitarie (medie pro-capite) siano cresciute, nel 1998, in misura (1,9%) sostanzialmente equivalente a quella dell'indice dei prezzi al consumo per operai e impiegati, grazie ad una variazione in aumento della massa retributiva che sconta una ulteriore, seppur lieve (-0,8%) diminuzione degli occupati.

Si tratta, peraltro, di un incremento in gran parte dovuto ad effetti di "trascinamento" connessi all'applicazione dei contratti collettivi per il biennio 1996-97, cui, pertanto, va imputato. Ne discende che l'aumento delle retribuzioni unitarie complessivamente dovuto alla tornata contrattuale 1994-1997 (comprensivo, come detto, del "trascinamento" al 1998), oltre che a fattori legislativi, si attesta su di una misura (+19%) che supera di circa due punti la variazione dei prezzi al consumo nello stesso periodo, ma con un andamento che vede concentrata sugli ultimi due anni della tornata la quota maggiore dell'incremento.

In altri termini, sull'aumento delle retribuzioni medie pro-capite (pari - come detto - a poco meno del 2% e, perciò, in linea con la variazione dell'indice dei prezzi al consumo) hanno influito sensibilmente gli sfasamenti nelle modalità e nei tempi di attuazione dei contratti, così che i ritardi accumulati hanno determinato una rilevante perdita del potere di acquisto delle retribuzioni nel triennio 1994-96, un buon recupero nel 1997, una sostanziale stazionarietà nel 1998³².

Ulteriori analisi e valutazioni la Corte si propone di compiere nell'occasione della prossima "Relazione sul costo del lavoro pubblico".

3.3 La spesa per il personale delle amministrazioni dello Stato.

La tab. 2 riporta i dati di rendiconto relativi alla spesa per il personale statale (compreso quello delle aziende) nel periodo 1995-1998.

Ne risulta, per il 1998, un incremento dei pagamenti, rispetto all'anno precedente, pari al 5,6%, peraltro largamente ininfluenzato dalla contribuzione dovuta all'INPDAP.

In compenso, è estremamente ridotto, rispetto all'anno precedente (-75% circa), l'ammontare dei residui passivi (-8.797 mld rispetto al 1997), per effetto di contabilizzazioni effettuate a fine anno (diversamente da quanto avveniva in anni precedenti, quando ritardati pagamenti di contributi previdenziali e mancate contabilizzazioni relative ad operazioni di fine anno determinavano la registrazione nell'anno successivo delle relative operazioni).

Relativamente al 1998, l'ulteriore razionalizzazione della spesa per il personale è, poi, affidata - dal provvedimento collegato di finanza pubblica - alle misure di cui s'è detto più sopra (par. 2.2), che dovrebbero determinare, secondo il Governo, risparmi di spesa nell'ordine di circa 100 mld, interamente destinati alla riduzione del saldo netto da finanziare.

4. La chiusura della tornata contrattuale 1994-97 e l'apertura della tornata 1998-2001.

4.1 I residui oneri della tornata contrattuale 1994-97.

La stagione dei rinnovi contrattuali 1994-97 si è conclusa, nel 1998, con la sottoscrizione del contratto (per il I e per il II biennio) relativo al personale dirigente degli enti di ricerca. Quanto ai contratti stipulati nel 1996 e nel 1997, essi hanno determinato, a carico dell'esercizio 1998, un "effetto di trascinamento" sulle retribuzioni valutato - dai documenti di finanza pubblica - nell'ordine di circa l'1,4%.

Il tasso d'inflazione "programmato" è inteso come deflatore dei consumi. Il tasso d'inflazione "effettivo" è costituito dalla percentuale di incremento annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

³² Cfr. il capitolo di questa relazione dedicato ad "Andamenti e tendenze della finanza pubblica", par. 3.2.

La tornata contrattuale 1998-2001 si è aperta, nel 1999, con gli accordi relativi al personale delle forze armate e dei corpi di polizia, i quali prevedono incrementi retributivi pari allo 0,4% per il 1998 e al 2,3% per il 1999. Gli stessi incrementi sono previsti dai contratti nazionali (valevoli per il biennio economico 1998-99) per il personale dei ministeri e degli enti pubblici non economici, mentre per il personale della scuola gli incrementi retributivi sono ulteriormente accresciuti dalle risorse (derivanti dall'applicazione della legge n. 449 del 1997) connesse alla riduzione del personale, dalle risorse stanziare per l'attuazione dell'autonomia scolastica e dai "risparmi" derivanti dal "raffreddamento" della progressione economica realizzata con i C.C.N.L. 1994-97.

Sugli oneri "a consuntivo" di questi contratti la Corte effettuerà le proprie valutazioni nella sede della relazione sul costo del lavoro pubblico.

4.2 Le disponibilità finanziarie per i rinnovi contrattuali.

Le disponibilità necessarie ai rinnovi contrattuali 1998-2001 erano stabilite, dalla legge finanziaria 1998, nella misura necessaria ad assicurare, nel 1998, una crescita complessiva delle retribuzioni pari al tasso di inflazione programmato (1,8%). Per il 1999, il recupero dell'inflazione veniva assicurato da stanziamenti corrispondenti ad un ulteriore incremento delle retribuzioni pari al tasso di inflazione dell'1,5%; lo stesso tasso di incremento delle retribuzioni era previsto con riguardo alle retribuzioni da corrispondere per il 2000 e, cioè, per il primo anno del biennio economico 2000-2001.

La finanziaria 1999 ridetermina le disponibilità per i rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni pubbliche e per i miglioramenti retributivi del personale non contrattualizzato, in relazione al nuovo limite di incremento della spesa globale per il personale indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria nella misura del 2,3% (al netto della contribuzione aggiuntiva), nonché delle profonde innovazioni apportate all'impianto contrattuale dal decreto legislativo n. 396 del 1997, che ha - come detto - introdotto anche nel settore pubblico l'istituto della contrattazione integrativa. Vengono, di conseguenza, incrementate le autorizzazioni di spesa recate dalla finanziaria 1998.

Restano da valutare gli effetti di spesa che sono suscettibili di essere determinati dal d.d.l. c.d. "ordinamentale" (A.C. 5324) relativo al riassetto delle carriere diplomatica e prefettizia.

DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER I RINNOVI CONTRATTUALI 1998-2001 (leggi finanziarie 1998 e 1999)

	1998	1999	2000
<i>(oneri lordi in mld)</i>			
Comparti statali:			
pers. soggetto a contr. collett.:			
contrattazione nazionale	345	2.092	2.867
contrattazione integrativa	173	837	665
pers. non soggetto a contr. collett.	148	837	1.291
TOTALE (a carico bil. Stato)	493	3.102	4.823
Comparti non statali:			
contrattazione nazionale	390	1.775	3.185
TOTALE GENERALE	883	4.877	8.008

Da rimarcare, altresì, che, diversamente dalle leggi finanziarie degli anni precedenti (1995-1998), la legge finanziaria 1999 non indica l'onere di spesa per i rinnovi contrattuali del personale appartenente ai comparti "non statali": enti pubblici, regioni ed enti locali, servizio sanitario nazionale, università. Tali oneri graveranno, infatti, direttamente sui bilanci dei singoli

enti, a loro volta alimentati - in maggiore o minor misura - da trasferimenti statali. Senonchè, per quanto il decreto legislativo n. 29 del 1993 (art. 52, comma 1) consenta questa modalità di copertura, non viene affatto meno - a giudizio della Corte - la necessità che i fondi di bilancio destinati al finanziamento della spesa regionale, sanitaria e locale esibiscano, a riguardo della spesa per il personale, adeguate e specifiche dimostrazioni di copertura.

Il tema, in passato ripetutamente affrontato dalla Corte nelle sue relazioni al Parlamento, suggerisce di richiamare l'attenzione - soprattutto in un momento, come quello attuale, di grande attenzione al contenimento della spesa ed all'equilibrio dei conti pubblici - sulla circostanza che la distribuzione dei costi di ciascun contratto fra il bilancio dello Stato e i bilanci dei singoli enti non può andare disgiunta dall'esigenza di una analitica indicazione, nei diversi fondi del bilancio statale destinati al finanziamento degli enti, degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali. In caso contrario, si riprodurrebbe uno dei maggiori effetti perversi generati dal precedente sistema di contrattazione collettiva: quello per cui, in sede di stipulazione dei contratti, una serie di oneri viene fatta gravare sui bilanci delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, per essere riversata, in un secondo momento, sul bilancio statale.

Soltanto l'effettiva sussistenza di copertura finanziaria per gli oneri che gravano sugli enti a finanza (anche parzialmente) derivata autorizza, invero, a ritenere osservata la prescrizione dell'art. 27 della legge n. 468 del 1978, che sancisce l'obbligo di quantificazione e copertura di tutti gli oneri posti a carico degli enti che compongono il settore pubblico allargato.

4.3 Le valutazioni della Corte sui contratti collettivi 1998-2001.

Come s'è detto, i contratti collettivi nazionali finora stipulati per la tornata 1998-2001 (biennio contrattuale 1998-1999) riguardano i comparti "ministeri", "enti pubblici non economici", "regioni e autonomie locali", "sanità".

Su di essi, la Corte si è espressa con altrettanti "rapporti di certificazione", dei quali si richiamano, in questa sede, le principali osservazioni.

E' stata rilevata, anzitutto, la formulazione sovente incerta o perplessa delle quantificazioni di spesa, specie con riguardo ai dati statistici (sull'entità del personale e sulle retribuzioni) assunti a base delle quantificazioni. Tali dati sono riferiti, per la generalità dei contratti 1998-2001 finora stipulati, alla situazione esistente nel 1995 e ciò "determina rilevanti margini di incertezza sulla attendibilità delle quantificazioni". Di qui, la duplice raccomandazione della Corte di utilizzare, per l'avvenire, "dati il più possibile aggiornati" e di prendere in considerazione - attraverso stime e previsioni - "anche la probabile dinamica del personale nel periodo di vigenza contrattuale" (Sez. riun. 1 marzo 1999, n. 13 e 14; 30 aprile 1999, n. 19).

E' stato rilevato, altresì, che quote del "fondo unico di amministrazione", finalizzato a compensare incrementi di produttività mediante benefici temporanei e basati sul merito individuale, sono state destinate a sostenere gli oneri del nuovo ordinamento professionale (che prevede la concentrazione in tre "aree" degli attuali livelli funzionali e, soprattutto, passaggi verticali di area mediante corsi di riqualificazione professionale). Ciò comporta, da una parte, che risorse destinate al miglioramento dei servizi vengono distolte a favore di finalità diverse e, dall'altra, che stanziamenti iscritti in bilancio per finalità transitorie vengono resi definitivi in ragione del loro collegamento con la spesa obbligatoria per ordinarie retribuzioni dei dipendenti. Il tutto, con esiti di incremento di spesa che dovranno essere accuratamente apprezzati *in itinere* dell'applicazione dei contratti (Sez. riun. 1 marzo 1999, n. 13 e 14; 30 aprile 1999, n. 19).

Particolare attenzione è stata dedicata ai contratti collettivi relativamente ai quali non è più prevista (dall'art. 51, comma 1, d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo sostituito dal d.lgs. n. 387 del 1999) l'indicazione in legge finanziaria delle risorse complessive da destinare ai rinnovi (cioè, come detto, in quanto i relativi oneri sono posti a carico dei bilanci degli enti, nel rispetto dei parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio).

In proposito, la Corte ha richiamato, anzitutto, l'esigenza che il Ministero del tesoro - anche in ossequio ai criteri di trasparenza della decisione di bilancio resi più stringenti dalla legge n. 94 del 1997 e dal d.lgs. n. 279 del 1997 - "assicuri una più analitica esposizione dei trasferimenti previsti dal bilancio dello Stato [agli enti], con la evidenziazione delle previsioni di spesa per i rinnovi contrattuali" (Sez. riun. 1 marzo 1999, n. 14).

In secondo luogo, la Corte ha sottolineato la urgente necessità che questi enti istituiscano "un sistema di contabilità economico-analitica integrata e per *budget*, quale strumento di programmazione e di controllo delle attività e verifica dei risultati per ciascun centro di costo, sistema in cui il *budget* costituisce momento qualificante e base credibile ed oggettiva per l'attribuzione dei trattamenti accessori connessi alla quota variabile di salario all'interno di ciascun ente" (Sez. riun. 1 marzo 1999 n. 14; 30 aprile 1999, n. 19).

In terzo luogo, la Corte ha sollecitato i collegi di controllo interno o nuclei di valutazione a monitorare costantemente l'attuazione dei contratti nazionali, affinché non si producano, in sede di contrattazione integrativa, "incontrollabili" dinamiche incrementali della spesa per il personale" (Sez. riun. 1 marzo 1999, n. 14; 30 aprile 1999, n. 19).

In quarto luogo, la Corte ha richiamato gli enti alla massima responsabilità di spesa, ad evitare che l'assenza (nella gran parte degli enti pubblici) o l'incompleta attuazione delle nuove discipline in materia di contabilità economica determini "una rottura dell'equilibrio fra le spese per il personale e le altre spese dell'ente, con conseguente necessità di limitazione delle spese necessarie all'erogazione dei servizi" (Sez. riun. 19 aprile 1999, n. 14).

Ha rilevato, infine, la Corte che la garanzia di "non esorbitanza" della spesa (rispetto a quella quantificata dall'ARAN in sede di stipula del contratto collettivo) con conseguente sospensione dell'esecuzione del contratto collettivo, presuppone, comunque, una stima completa, *ex ante*, dei costi derivanti da ciascun istituto contrattuale (comprensiva degli oneri gravanti sugli esercizi futuri in relazione alle diverse decorrenze degli aumenti contrattuali). Ma, ove tale stima risultasse estremamente difficile o impossibile, per mancanza di adeguati elementi dimostrativi prodotti dall'ARAN, la garanzia di "non esorbitanza mediante sospensione dell'efficacia del contratto" diverrebbe, a sua volta, del tutto apparente (Sez. riun. 30 aprile 1999, n. 19).

Nell'intento di perfezionare i meccanismi di valutazione *ex ante* degli oneri contrattuali, la Corte ha altresì richiesto che, in sede di dimostrazione della compatibilità fra tali oneri e gli obiettivi di finanza pubblica, l'ARAN - eventualmente con l'ausilio della Ragioneria generale dello Stato - dia contezza alla Corte della quota parte di risorse trasferita dal bilancio dello Stato agli enti di ciascun comparto non statale e che, per consentire i necessari riscontri di compatibilità economica con i menzionati obiettivi, assuma come parametri di riferimento - oltre che il tasso di inflazione programmato ed il tasso tendenziale medio di variazione della spesa per il personale, già individuati dalla giurisprudenza della Corte - una serie di altri elementi con i quali mettere in rapporto la spesa per il personale: l'indebitamento netto della P.A., in percentuale al PIL, il debito della p.a., in percentuale al PIL; il rapporto spese correnti-PIL; il rapporto redditi da lavoro dipendente nella P.A.-PIL; la variazione dei redditi da lavoro dipendente nel conto consolidato delle p.a. (Sez. riun. 30 aprile 1999, n. 19).

La Corte valuterà - così come richiesto dall'art. 51, comma 6 (secondo periodo), nuovo testo, d.lgs. n. 29 del 1993 - la compatibilità dei costi dell'intera tornata contrattuale con le risorse disponibili e la coerenza di tali costi con gli equilibri di finanza pubblica delineati nei documenti di bilancio.

5. Problemi di trasparenza nella esposizione degli oneri di spesa per il personale.

Nei paragrafi precedenti, si è ripetutamente accennato ad alcuni problemi che, in presenza della nuova disciplina della contrattazione collettiva contenuta nel d.lgs. n. 396 del 1997, non agevolano l'osservazione e l'analisi degli oneri prodotti dalla contrattazione integrativa ed il loro

impatto sulla spesa complessiva per il pubblico impiego (sia di quella, interamente a carico del bilancio dello Stato, relativa al personale dei comparti "statali", sia di quella relativa ai comparti "non statali").

Ma il nuovo quadro normativo lascia immutati anche altri e più risalenti problemi di visibilità e trasparenza della spesa per il personale. Su di essi, la Corte richiama da tempo l'attenzione nelle sue annuali relazioni sul rendiconto, alle quali, pertanto, non si può che rinviare. Solo per memoria, si riportano, nondimeno, le principali considerazioni:

- i dati di rendiconto relativi al "personale in servizio" (Categoria II) non esauriscono i pagamenti effettivamente compiuti a tale titolo. Una serie di spese per il personale statale (o comunque a carico del bilancio statale) è allocata, infatti, per ragioni le più disparate, in categorie diverse dalla Categoria II, con ovvie incertezze nella valutazione degli oneri complessivamente sostenuti o da sostenere per il personale pubblico;

- né gli stati di previsione dei singoli ministeri, né il rendiconto distinguono, nell'ambito della spesa per il personale, gli oneri determinati dall'applicazione dei nuovi contratti da quelli che derivano dalla spesa storica per il personale; donde l'impossibilità di distinguere, all'interno di ogni stato di previsione, l'incidenza della spesa specificamente dovuta ai nuovi contratti;

- diversamente che in passato, gli stati di previsione della spesa e il rendiconto non ripartiscono la spesa per il personale nelle tre "voci" fondamentali (stipendi, ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore, contributi a carico del datore di lavoro), che sono, invece, commiste nella complessiva e indistinta spesa per il "personale in servizio";

- la spesa per il personale è sovente alimentata, oltre che dagli stanziamenti di bilancio (comprensivi degli incrementi retributivi dovuti ai rinnovi contrattuali), da variazioni in aumento che sono dovute o a nuova legislazione di spesa per incrementi retributivi extracontrattuali, o alla sottostima degli stanziamenti iniziali; il che rende necessario il ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;

- la consistenza quantitativa del personale statale (come di quello non statale) e la sua distribuzione in qualifiche e classi di stipendio viene resa disponibile, dal Ministero del tesoro, a distanza (in media) di due anni dall'epoca cui la rilevazione si riferisce, con la conseguenza che le trattative per i rinnovi contrattuali - aventi, ormai, cadenza biennale - assumono come dati di base quelli del personale in servizio (almeno) due anni prima rispetto al momento dei rinnovi; donde la (relativa) incertezza dei riferimenti quantitativi che sarebbero essenziali per apprezzare compiutamente l'impatto finanziario dei nuovi contratti collettivi;

- l'entità delle risorse da destinare al finanziamento dei contratti collettivi per i dipendenti dei comparti "non statali" (enti pubblici, regioni ed enti locali, servizio sanitario nazionale) viene indicata in legge finanziaria, ma l'onere corrispondente è fatto gravare direttamente sui bilanci degli enti, a loro volta alimentati - in maggiore o minor misura - da trasferimenti statali. Per quanto il d.lgs. n. 29 del 1993 (art. 52, comma 1) consenta questa modalità di copertura, è essenziale - a giudizio della Corte - che i fondi di bilancio destinati al finanziamento della spesa regionale, sanitaria e locale rechino adeguate e specifiche dimostrazioni di copertura degli oneri che derivano, a carico dello Stato, dalla nuova contrattazione collettiva;

- è tuttora largamente carente il monitoraggio dei reali andamenti di spesa, che il d.lgs. n. 29 del 1993 richiede al Ministero del tesoro sia a fini conoscitivi, sia per consentire al Governo di intervenire con misure correttive di eventuali "esorbitanze" dalle previsioni, sia - infine - come essenziale presupposto della successiva politica contrattuale;

- manca, altresì, una parte importante e fondamentale del "conto annuale" e, cioè, il "conto della previdenza pubblica", pur esso richiesto al Ministero del tesoro dal d.lgs. n. 29 del 1993;

- è difficile o, addirittura, impossibile verificare l'effettiva portata dei "risparmi" realizzati con le misure di contenimento della spesa per il personale recate dalle annuali manovre

finanziarie, in mancanza - nei documenti di bilancio - di elementi adeguati a misurare la riduzione della spesa storica per il personale;

- i contratti collettivi attribuiscono taluni benefici economici (in particolare, indennità) senza una precisa quantificazione degli aventi diritto, col risultato di dar luogo a veri e propri "entitlements" (e cioè, a spese che, essendo collegate all'esercizio di diritti soggettivi, non sono contenibili entro i limiti dell'autorizzazione disposta).

A ciò si aggiunge, come detto al par. 2.1.2, la difficoltà di seguire gli esiti e l'impatto finanziario della contrattazione integrativa, ormai abilitata - dal d.lgs. n. 396 del 1997 - a disporre incrementi retributivi, pur "nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione".

Va, comunque, segnalato che, in attuazione della legge di riforma del bilancio e nel contesto della nuova classificazione economica della spesa (che fa riferimento al sistema di contabilità nazionale SEC 95), la spesa per il personale in servizio sta formando oggetto - nell'ambito dell'apposito gruppo di lavoro costituito presso il Ministero del tesoro - di attenta considerazione, proprio in funzione di un recupero di trasparenza di tutte le principali componenti retributive e previdenziali. Sarebbe, al riguardo, quanto mai utile ed opportuno che, attraverso una idonea rappresentazione delle diverse componenti (eventualmente in allegato ai documenti di bilancio), si pervenisse ad una lettura fortemente articolata degli oneri di spesa per il personale, tale da consentire - fra l'altro - la distinta individuazione dei nuovi oneri derivanti, in ciascun comparto, dai rinnovi contrattuali, dagli "effetti di trascinamento" (correlati all'attuazione delle diverse *tranches* dei contratti di comparto) e dagli oneri per retribuzione fissa e retribuzione accessoria (corrisposta, in base ai nuovi C.C.N.L., sulla base delle assegnazioni dal "Fondo unico di amministrazione").

6. Consistenza del personale, piante organiche, programmazione degli accessi, nuova classificazione del personale.

6.1 L'entità del personale pubblico viene calcolata, come detto, dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di elaborazione del "conto annuale". L'ultimo di tali conti espone la situazione del personale al 31 dicembre 1996.

Per il 1998 si dispone, al momento, soltanto dei dati (peraltro non completi) elaborati dalla Ragioneria generale dello Stato con riguardo al personale dei comparti "statali" (tab. 3), nonché delle stime, relative a tutti i comparti, contenute nella "Relazione generale sulla situazione economica del Paese (1998)"³³ (v. tab. 4). Secondo quest'ultima, il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni ammonta a 3.327.551 unità, con una diminuzione del 2,17% rispetto all'anno precedente (-2,05 per il settore statale). La stessa fonte espone che, nel 1998, la retribuzione media dei dipendenti pubblici è aumentata, rispetto all'anno precedente, dell'1,44% (+1,46% nel settore statale) (tab. 5).

E' a dire, peraltro, che, rispetto allo scorso anno, è stata corretta, in tale ultimo documento, l'anomalia consistente nell'includere, fra il "personale di ruolo", gli "agenti ausiliari" e gli "allievi" dei corpi di polizia, nonché i militari di truppa e di leva delle Forze armate.

6.2 Quanto ai nuovi accessi di personale nelle pubbliche amministrazioni, occorre rammentare che la legge di accompagnamento (n. 449 del 1997) alla legge finanziaria 1998 ha abbandonato il sistema del "blocco delle assunzioni", sostituendolo con un regime di "programmazione triennale dei fabbisogni di personale e degli accessi", alla cui prima attuazione ha provveduto - per le amministrazioni dello Stato - il Consiglio dei ministri nella seduta del 15 maggio 1998. La relativa deliberazione consente l'assunzione (a partire dal 1° luglio 1998) di 3.500 unità di personale, nonché di 200 unità di alta professionalità; in tale quadro, essa consente di rendere operative graduatorie di concorsi espletati da tempo³⁴.

³³ Vol. II, p. 147 ss.

6.3 In materia di dotazioni organiche, il d.lgs. n. 80 del 1998 (art. 6) ha stabilito che queste saranno, d'ora in avanti, definite dalle amministrazioni sulla base degli "effettivi fabbisogni" di personale e "previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative". Le variazioni delle dotazioni organiche dovranno, comunque, rispettare la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alla legge n. 449 del 1997 (art. 39) e la compatibilità con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria. Per le sole amministrazioni dello Stato è previsto che la distribuzione del personale fra i diversi livelli o qualifiche possa essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del ministro competente formulata di concerto con il Ministro del tesoro), ove la nuova distribuzione del personale "comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente".

Tali norme hanno determinato, in primo luogo, il definitivo abbandono della "pianta organica" come dotazione insuperabile - in quantità e qualifiche - del personale addetto a ciascuna amministrazione; in secondo luogo, esse implicano la delegificazione del procedimento mediante il quale le amministrazioni statali e regionali sono autorizzate a modificare le proprie dotazioni.

Le norme non chiariscono, tuttavia, le misure che - ai diversi livelli di governo e di amministrazione - le autorità di controllo sono in grado di mettere in atto per assicurare il rispetto dei menzionati criteri e limiti. Inoltre, esse dovrebbero comportare che le autorità di governo (e, per le amministrazioni dello Stato, il Dipartimento della funzione pubblica) predisponessero strutture capaci di valutare accuratamente sia i fabbisogni delle amministrazioni che richiedono variazioni delle loro dotazioni organiche, sia le conseguenze di spesa (per retribuzioni e per pensioni) che da tali variazioni discendono.

A tali norme si affianca l'art. 13 della legge n. 59 del 1997, che ha inteso conferire un'ampia flessibilità all'organizzazione interna dei ministeri. La disposizione, dopo aver delegificato "l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri", demanda a regolamenti governativi l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale (lett. b) e la periodica revisione delle dotazioni organiche (lett. d), nonché a decreti ministeriali "di natura non regolamentare" la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (lett. e). La legge dovrebbe limitarsi, pertanto, a stabilire i principi generali di organizzazione dei ministeri (art. 97, comma 1, Cost.), mentre spetterà ai regolamenti governativi l'individuazione delle strutture più elevate (i dipartimenti e le direzioni generali); saranno, infine, i ministri a regolare con propri atti gli uffici dirigenziali minori e le loro competenze. Senonché, i dipartimenti, le direzioni generali e gli altri uffici dirigenziali saranno individuati ad iniziativa delle stesse amministrazioni interessate, onde è alto il rischio che i periodici riordinamenti delle strutture ministeriali comportino, comunque, incrementi di posti dirigenziali e di spesa. Si è già verificato, del resto, che, sulla base dei menzionati principi, il riordino del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (dopo l'avvenuta fusione dei due precedenti Ministeri del tesoro e del bilancio) abbia determinato, rispetto all'organico precedente, l'aumento di due posti di dirigente generale di livello B e di sette posti di dirigente generale di livello C (che diventano 15 se si considera il numero dei dirigenti generali precedentemente in soprannumero).

Vero è che, in base alle norme di cui s'è detto, gli eventuali incrementi di organico debbono rispettare i livelli di spesa corrispondenti all'organico oggetto di modifica. Nondimeno,

³⁴ Cfr. il comunicato stampa n. 131 del 15 maggio 1998, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

il carattere obbligatorio della spesa per il personale fa sì che tale limite sia, ove valicato, superabile in via amministrativa, attivando il "fondo per le spese obbligatorie e d'ordine".

Donde, anche su questo versante, le preoccupazioni della Corte per possibili, surrettizi incrementi di spesa non adeguatamente apprezzati in sede di autorizzazione governativa alle modificazioni di organico. Analoghe, se non maggiori preoccupazioni, riguardano i comparti di spesa regionale e locale.

La situazione delle dotazioni organiche nelle amministrazioni dello Stato, aggiornata al 29 settembre 1998, è rappresentata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, nella "Relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione"³⁵.

6.4 Alla materia degli organici è collegato il tema della nuova "classificazione del personale", che forma oggetto degli accordi sindacali relativi alla tornata contrattuale 1998-2001.

Sui probabili effetti di spesa implicati da tale classificazione, la Corte ha espresso le valutazioni riportate nel par. 4.3.

6.5 La materia della mobilità è una delle più travagliate nel campo del pubblico impiego. Anche su di essa sono intervenuti i provvedimenti normativi del 1997-98, di cui s'è detto in precedenza.

Qui, mette conto rilevare come l'inefficienza del precedente sistema fosse rispecchiata dai seguenti dati (tratti dalla citata "Relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione"), relativi al 1997. In tale anno, i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che hanno usufruito delle procedure di mobilità sono stati, complessivamente, 1.340. Di essi, 794 sono transitati nei ruoli dei ministeri e 156 ne sono usciti. Nelle aziende autonome, le unità in entrata e in uscita sono, rispettivamente, 99 e 56; negli enti pubblici, 227 e 4. Gli enti di ricerca, infine, hanno acquisito 4 dipendenti.

³⁵ Vol. I, p. 197 ss.

Tabella I

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SEC95
Redditi, retribuzioni e oneri sociali
1995-1998

Anno	livello massa reddituale	livello massa retributiva	livello massa oneri sociali	livello unità di lavoro	livello redditi unitari	livello retribuzioni unitarie	livello oneri sociali unitari	variazione massa reddituale	variazione massa retributiva	variazione massa oneri sociali	variazione unità di lavoro	variazione redditi unitari	variazione retribuzioni unitarie	variazione oneri sociali unitari	indice prezzi al consumo
1995	200.521	140.009	60.512	3.686	54.4007	37.9840	16.4167								
1996	218.305	149.222	69.083	3.650	59.8096	40.8827	18.9268	8,87%	6,58%	14,16%	-0,98%	9,94%	7,63%	15,29%	3,9
1997	229.862	155.017	74.845	3.612	63.6384	42.9172	20.7212	5,29%	3,88%	8,34%	-1,04%	6,40%	4,98%	9,48%	1,7
1998	221.953	155.727	66.226	3.577	62.0500	43.5356	18.5144	-3,44%	0,46%	-11,52%	-0,97%	-2,50%	1,44%	-10,65%	1,8

Fonte: Elaborazione Itai

ESPESE DEL BILANCIO DELLO STATO - SERIE STORICA 1995-1998
SPESA PER IL PERSONALE STATALE (CATEGORIA II)
(in miliardi di lire, valori correnti)

[illegible]

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

[illegible]

Tabella 3

**Personale di ruolo in servizio
e spesa complessiva per competenze fisse
DICEMBRE 1998**

Personale di ruolo in servizio		Corpi polizia (G. di F.)	Dirigenza (non contr.)	Magistratura	Carriera Prefettizia	Carriera Diplomatica	TOTALE
	Unità	0	553	9.493	2.042	880	1.291.345
	Var. % su mese precedente	—	1.28	0.39	-0.44	1.38	3.64
	Var. % su stesso mese anno precedente	---	30.73	4.38	-4.09	1.27	4.43
	Var. % su gennaio 1998	—	14.73	4.57	-0.97	-1.57	2.78
Forza lavoro media	Med. anno 1995	62.606	547	8.968	1.974	928	1.515.292
	Media anno 1996	0	453	9.026	2.117	886	1.218.476
	Media anno 1997	0	431	9.126	2.064	878	1.249.171
	Media anno 1998	0	537	9.250	2.040	881	1.237.667
	Var. % media periodo '98 su media anno '97	---	24.76	1.36	-1.20	0.42	-0.92
	Var. % media periodo '98 su gennaio 1998	—	11.50	1.89	-1.09	-1.43	-1.49
Spesa complessiva per competenze fisse (dati in migliaia)	Competenze fisse nette	0	8.431.351	113.555.944	11.863.626	7.068.413	4.941.052.388
	di cui: assegno nucleo familiare	0	0	442	6.663	10.367	29.548.775
	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	1.665.615	22.785.978	2.063.479	1.489.559	787.959.645
	Ritenute Erariali (al netto delle detrazioni)	0	5.005.759	70.210.640	5.105.850	3.126.224	1.655.177.792
	TOTALE RITENUTE	0	6.671.375	92.996.618	7.169.329	4.615.784	2.443.137.437
	TOTALE LORDO DIPENDENTE	0	15.102.726	206.552.562	19.032.955	11.684.196	7.384.189.825
	Contributi previdenziali e assistenziali Amm.ne	0	5.125.169	78.078.312	7.218.858	4.551.663	2.810.291.862
	Spesa complessiva per competenze fisse	0	20.227.895	284.630.873	26.251.813	16.235.860	10.194.481.688
	Var. % su mese precedente	---	164.43	85.96	114.88	185.87	96.33
	Var. % su stesso mese anno precedente	---	40.3	4.86	9.13	49.94	0.27
	SPESA COMPLESSIVA PERIODO '98	0	101.196.226	1.954.848.284	153.029.582	84.985.601	69.027.891.061
	Var. % su stesso periodo anno precedente	---	30.11	3.61	-4.04	12.01	-0.14

(segue) Tabella 3

**Personale di ruolo in servizio
e spesa complessiva per competenze fisse
DICEMBRE 1998**

Personale di ruolo in servizio		Ministeri	Scuola	Aziende autonome	Enti di ricerca	Università	Enti pubblici non economici
	Unità	224.038	1.021.207	30.133	2.345	30	624
	Var. % su mese precedente	0.05	4.63	-0.06	0.17	---	-1.73
	Var. % su stesso mese anno precedente	-0.23	5.61	2.49	-0.85	---	-14.87
	Var. % su gennaio 1998	-0.21	3.48	2.68	-0.51	---	-14.05
Forza lavoro media	Media anno 1995	225.477	812.497	35.210	2.694	391	0
	Media anno 1996	225.659	950.134	26.334	2.353	728	786
	Media anno 1997	225.960	979.335	28.215	2.373	31	759
	Media anno 1998	224.221	967.704	29.975	2.345	30	684
	Var. % media periodo '98 su media anno '97	-0.77	-1.19	6.24	-1.20	-2.70	-9.90
	Var. % media periodo '98 su gennaio 1998	-0.13	-1.94	2.14	-0.52	---	-5.80
Spesa complessiva per competenze fisse (dati in migliaia)	Competenze fisse nette	845.255.971	3.818.292.137	121.467.754	12.568.307	352.747	2.196.140
	di cui: assegno nucleo familiare	7.610.345	19.890.835	1.942.325	38.320	0	49.477
	Ritenute previdenziali ed assistenziali	132.698.241	605.983.274	18.684.070	2.188.631	67.319	333.477
	Ritenute Erariali (al netto delle detrazioni)	272.093.821	1.252.359.996	41.067.238	5.378.014	197.596	632.654
	TOTALE RITENUTE	404.792.062	1.858.343.270	59.751.308	7.566.645	264.915	966.131
	TOTALE LORDO DIPENDENTE	1.250.048.033	5.676.635.407	181.219.062	20.134.952	617.662	3.162.271
	Contributi previdenziali e assistenziali Amm.ne	469.873.237	2.169.378.746	67.242.893	7.400.805	240.328	1.181.851
	Spesa complessiva per competenze fisse	1.719.921.270	7.846.014.153	248.461.955	27.535.757	857.990	4.344.122
	Var. % su mese precedente	84.93	99.21	95.37	95.86	166.36	86.68
	Var. % su stesso mese anno precedente	0.74	-0.31	4.02	15.06	43.63	-13.02
	SPESA COMPLESSIVA PERIODO '98	12.078.912.877	52.774.440.351	1.656.578.297	187.494.487	4.387.713	32.017.644
	Var. % su stesso periodo anno precedente	0.33	-0.66	6.61	12.57	4.27	-8.56

Tabella 4

Tabella RT. 1. - UNITA' DI PERSONALE DI RUOLO NEL PUBBLICO IMPIEGO

COMPARTI	1996	1997	1998	Variazioni %	
				1997/1996	1998/1997
<i>MINISTERI</i>	286.667	286.909	280.252	0,08	-2,32
Livelli	278.767	279.451	271.460	0,25	-2,86
Dirigenti	4.643	4.514	4.242	-2,78	-6,03
Dirigenti generali	417	396	380	-5,04	-4,04
Altro personale	2.840	2.548	4.170	-10,28	63,66
<i>AZIENDE AUTONOME</i>	43.791	43.647	44.208	-0,33	1,29
Livelli	38.131	37.875	39.608	-0,67	4,58
Dirigenti	245	257	256	4,90	-0,39
Dirigenti generali	16	16	13	0,00	-18,75
Altro personale	5.399	5.499	4.331	1,85	-21,24
<i>SCUOLA</i>	1.031.122	1.026.128	995.559	-0,48	-2,98
Direttivi	13.050	12.057	11.146	-7,61	-7,56
Docenti	789.874	774.386	743.690	-1,96	-3,96
Personale ata	145.512	138.347	135.347	-4,92	-2,17
Docenti n.d.r.	72.606	87.460	88.584	20,46	1,29
Personale ata n.d.r.	10.080	13.878	16.792	37,68	21,00
<i>UNIVERSITA'</i>	109.424	108.823	107.482	-0,55	-1,23
Livelli	54.826	54.986	54.084	0,29	-1,64
Dirigenti	115	123	134	6,96	8,94
Ricercatori	19.194	20.059	20.599	4,51	2,69
Professori	29.823	28.881	28.256	-3,16	-2,16
Professori inc.	348	309	265	-11,21	-14,24
Altro personale	5.118	4.465	4.144	-12,76	-7,19
<i>CORPI DI POLIZIA</i>	322.318	323.626	320.689	0,41	-0,91
Livelli	298.849	300.263	298.006	0,47	-0,75
Personale con tratt. superiore	2.242	2.402	2.289	7,14	-4,70
Dirigenti	1.326	1.289	1.374	-2,79	6,59
Dirigenti generali	50	48	53	-4,00	10,42
Agenti ausiliari	19.851	19.624	18.967	-1,14	-3,35
<i>FORZE ARMATE</i>	139.586	132.792	134.105	-4,87	0,99
Livelli	114.908	110.489	109.819	-3,85	-0,61
Personale con tratt. Superiore	7.112	7.001	6.776	-1,56	-3,21
Dirigenti	2.269	2.178	2.139	-4,01	-1,79
Dirigenti generali	195	198	194	1,54	-2,02
Truppa	15.102	12.926	15.177	-14,41	17,41
<i>MAGISTRATURA</i>	9.685	9.767	9.753	0,85	-0,14
<i>CARRIERA DIPLOMATICA</i>	901	906	904	0,55	-0,22
<i>CARRIERA PREFETTIZIA</i>	1.797	1.820	1.763	1,28	-3,13
TOTALE SETTORE STATALE	1.945.291	1.934.418	1.894.715	-0,56	-2,05

(segue) **Tabella 4**

COMPARTI	1996	1997	1998	Variazioni %	
				1997/1996	1998/1997
SANITA'	687.158	679.687	674.745	-1,09	-0,73
Livelli	545.013	534.348	521.124	-1,96	-2,47
Dirigenti	21.482	20.566	20.818	-4,26	1,23
Medici e veterinari	105.844	103.903	102.351	-1,83	-1,49
Altro personale	14.819	20.870	30.452	40,83	45,91
RICERCA	17.794	17.950	17.957	0,88	0,04
Livelli	11.517	11.405	9.641	-0,97	-15,47
Dirigenti amministrativi	100	97	189	-3,00	94,85
Ricercatori	4.449	4.551	4.668	2,29	2,57
Tecnologi	911	942	830	3,40	-11,89
Altro personale	817	955	2.629	16,89	175,29
ENTI PUBBLICI NON ECONOM.	70.853	65.018	62.154	-8,24	-4,40
Livelli	63.216	59.435	55.561	-5,98	-6,52
Dirigenti	1.577	1.466	1.207	-7,04	-17,67
Dirigenti generali	87	87	84		-3,45
Professionisti	1.247	1.244	1.299	-0,24	4,42
Altro personale	4.726	2.786	4.003	-41,05	43,68
REGIONI ED ENTI LOCALI	693.381	698.043	671.753	0,67	-3,77
Livelli	643.865	636.959	623.264	-1,07	-2,15
Dirigenti	13.612	12.715	12.118	-6,59	-4,70
Altro personale	35.904	48.369	36.371	34,72	-24,81
REGIONI	67.948	66.278	63.695	-2,46	-3,90
Livelli	60.819	59.535	56.015	-2,11	-5,91
Dirigenti	5.513	4.925	4.528	-10,67	-8,06
Altro personale	1.616	1.818	3.152	12,50	73,38
PROVINCE	64.691	65.045	62.365	0,55	-4,12
Livelli	60.776	59.610	58.491	-1,92	-1,88
Dirigenti	1.645	1.593	1.484	-3,16	-6,84
Altro personale	2.270	3.842	2.390	69,25	-37,79
COMUNI	530.465	535.973	513.933	1,04	-4,11
Livelli	495.872	490.850	481.138	-1,01	-1,98
Dirigenti	5.119	4.904	4.850	-4,20	-1,10
Altro personale	29.474	40.219	27.945	36,46	-30,52
SEGRETARI COMUN. E PROVIN.	6.195	6.221	6.227	0,42	0,10
TOTALE SETTORE PUBBLICO	2.138.485	2.069.170	2.010.464	-3,24	-2,84
TOTALE	4.083.776	4.003.588	3.905.179	-1,96	-2,46

Fonte: Ministero del tesoro, Relazione generale sulla situazione economica del Paese (1998) vol. II.

Tabella 5

Tabella RT. 2. - RETRIBUZIONI LORDE MEDIE NEL PUBBLICO IMPIEGO

COMPARTI	1996	1997	1998	Variazioni %	
				1997/1996	1998/1997
MINISTERI	39.052	41.255	41.840	5,64	1,42
Livelli	38.210	40.242	40.800	5,32	1,39
Dirigenti	80.240	91.711	93.000	14,30	1,41
Dirigenti generali	131.139	161.672	172.000	23,28	6,39
Altro personale					
AZIENDE AUTONOME	43.791	43.647	44.208	-0,33	1,29
Livelli	41.402	41.610	42.200	0,50	1,42
Dirigenti	76.137	94.754	96.080	24,45	1,40
Dirigenti generali	152.239	192.232	202.000	26,27	5,08
Altro personale					
SCUOLA	37.938	40.117	40.690	5,74	1,43
Direttivi	60.940	65.671	66.560	7,76	1,35
Docenti	38.933	41.057	41.650	5,46	1,44
Personale ata	28.505	30.671	31.110	7,60	1,43
Docenti n.d.r.					
Personale ata n.d.r.					
UNIVERSITA'	55.795	59.981	61.700	7,50	2,87
Livelli	35.081	37.167	37.700	5,95	1,43
Dirigenti	85.074	102.300	103.750	20,25	1,42
Ricercatori	54.596	59.411	62.000	8,82	4,36
Professori	94.133	103.004	108.000	9,42	4,85
Professori inc.	23.115	25.048	25.800	8,36	3,00
Altro personale					
CORPI DI POLIZIA	45.592	47.752	48.430	4,74	1,42
Livelli	45.033	47.140	47.800	4,68	1,40
Personale con tratt. superiore	86.152	91.640	92.920	6,37	1,40
Dirigenti	100.360	106.298	107.780	5,92	1,39
Dirigenti generali	134.388	160.700	171.000	19,58	6,41
Agenti ausiliari					
FORZE ARMATE	48.267	50.226	50.930	4,06	1,40
Livelli	45.200	46.559	47.210	3,01	1,40
Personale con tratt. Superiore	75.600	80.629	81.760	6,65	1,40
Dirigenti	112.400	129.192	131.000	14,94	1,40
Dirigenti generali	141.785	179.885	189.000	26,87	5,07
Truppa					
MAGISTRATURA	143.674	152.114	162.000	5,87	6,50
CARRIERA DIPLOMATICA	211.272	245.201	260.000	16,06	6,04
CARRIERA PREFETTIZIA	65.518	69.348	74.000	5,85	6,71
TOTALE SETTORE STATALE	40.973	43.171	43.800	5,36	1,46

(segue) Tabella 5

COMPARTI	1996	1997	1998	Variazioni %	
				1997/1996	1998/1997
SANITA'	45.138	51.083	51.800	13,17	1,40
Livelli	35.606	38.735	39.280	8,79	1,41
Dirigenti	66.185	79.206	80.320	19,67	1,41
Medici e veterinari	89.456	107.690	109.190	20,38	1,39
Altro personale					
RICERCA	52.190	55.276	56.050	5,91	1,40
Livelli	42.420	47.034	47.690	10,88	1,39
Dirigenti amministrativi	96.169	107.558	109.070	11,84	1,41
Ricercatori	69.050	68.406	69.370	-0,93	1,41
Tecnologi	67.795	66.923	67.850	-1,29	1,39
Altro personale					
ENTI PUBBL. NON ECON.	47.578	51.909	52.640	9,10	1,41
Livelli	44.693	48.638	49.320	8,83	1,40
Dirigenti	106.691	120.147	121.830	12,61	1,40
Dirigenti generali	140.324	188.608	191.250	34,41	1,40
Professionisti	110.745	116.041	117.700	4,78	1,43
Altro personale					
REGIONI ED ENTI LOCALI	33.979	35.848	36.360	5,50	1,43
Livelli	32.983	34.780	35.280	5,45	1,44
Dirigenti	77.846	89.874	91.150	15,45	1,42
Altro personale					
REGIONI	40.584	42.826	43.430	5,52	1,41
Livelli	37.025	38.753	39.300	4,67	1,41
Dirigenti	78.533	91.926	93.210	17,05	1,40
Altro personale					
PROVINCE	64.691	65.045	62.365	0,55	-4,12
Livelli	31.455	33.239	33.715	5,67	1,43
Dirigenti	77.972	90.071	91.350	15,52	1,42
Altro personale					
COMUNI	32.948	34.932	35.430	6,02	1,43
Livelli	32.476	34.385	34.880	5,88	1,44
Dirigenti	76.884	87.625	88.850	13,97	1,40
Altro personale					
SEGRET. COMUN. E PROVIN.	70.774	77.391	78.480	9,35	1,41
TOTALE SETTORE PUBBL.	41.693	45.289	45.930	8,62	1,42
TOTALE	41.306	44.155	44.790	6,90	1,44

Fonte: Ministero del tesoro-rgs, Bollettino RGS, Monitoraggio del personale del pubblico impiego, 4° trimestre 1998, Roma, 1999.

Capitolo VIII

Attività contrattuale

Sommario: **1. Considerazioni generali:** 1.1 *L'evoluzione del quadro normativo*; 1.2 *I risultati del controllo esercitato*; 1.3 *Brevi note metodologiche*.
2. I dati di consuntivo: 2.1 *Gli impegni*; 2.2 *I pagamenti*; 2.3 *I residui*; 2.4 *Gli investimenti diretti dello Stato e nel conto economico delle amministrazioni pubbliche*.
3. La programmazione nell'attività contrattuale.
4. La progettazione.
5. Il rispetto delle regole di concorrenza.

1. Considerazioni generali.*1.1 L'evoluzione del quadro normativo.*

Sul piano dell'assetto normativo, gli ultimi mesi del 1998 sono stati caratterizzati dalle rilevanti innovazioni introdotte prima in materia di pubbliche forniture dal d. lgs. 20 ottobre 1998, n. 402¹, e subito dopo nel settore dei lavori pubblici dalla legge 18 novembre 1998, n. 415², cosiddetta «Merloni-ter», la quale ha apportato modifiche di rilievo alla legge-quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109³.

La nuova disciplina in materia di pubbliche forniture è recata dal richiamato d. lgs. n. 402/1998, che - in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi dell'art. 1 della legge comunitaria 24 aprile 1998, n. 128 - traspone nell'ordinamento le direttive n. 93/36/Cee del 14 luglio 1993 e n. 97/52/Cee del 18 ottobre 1997. Tale ultima direttiva costituisce espressione della tendenza alla standardizzazione delle procedure di gara all'interno delle tre aree corrispondenti alla nomenclatura comunitaria (appalti di lavori pubblici; appalti di forniture; appalti di servizi, avuto anche riguardo alle concessioni di servizi o affidamenti, a qualsiasi titolo, a società a partecipazione pubblica), che rappresenta un fenomeno evidente non soltanto nell'ambito nazionale e comunitario, ma anche in quello mondiale.

L'Accordo OMC sugli appalti pubblici, ratificato dalla Comunità Europea oltre che da vari Stati ed entrato in vigore il primo gennaio 1996⁴, ha mutuato infatti la maggior parte delle

¹ Pubblicato nella G.U. 24 novembre 1998, n. 275.

² Pubblicata nella G.U. 4 dicembre 1998, n. 284, Suppl. ord. n. 199/L.

³ La legge n. 109/1994 è stata modificata dal decreto - legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216, nonché dalle leggi 28 dicembre 1995, n. 549, 15 maggio 1997, n. 127, e 16 giugno 1998, n. 191.

⁴ L'accordo sugli appalti pubblici fa parte di altri accordi e intese stipulati a Marrakesh il 15 aprile 1994 alla conclusione dei negoziati Gatt dell'Uruguay Round avviati a Punta del Este nel 1986.

Due riunioni, tenutesi nel novembre e dicembre 1998, hanno avuto ad oggetto l'approvazione del rapporto sull'attività svolta dal Gruppo di Lavoro che è stato presentato in dicembre al Consiglio dei ministri OMC. E'

regole di aggiudicazione degli appalti in vigore nella Unione europea sulla base della direttiva del Consiglio n.92/50 (servizi), recepita in Italia con il d. lgs. n. 157 del 17 marzo 1995 e delle direttive nn. 90/531 e 93/38 (settori speciali: acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni), recepite con il d. lgs. n. 158 del 17 marzo 1995.

Poiché la normativa dell'Accordo OMC, per alcuni profili, non trovava perfetta rispondenza con le direttive comunitarie, la Commissione europea provvedeva a mettere a punto una proposta di armonizzazione fra le direttive CE e l'Accordo OMC al fine di adeguare le direttive per quanto essenzialmente concerne le "soglie" finanziarie non coincidenti con quelle dell'Accordo, più favorevoli nei confronti dei Paesi extra U.E. rispetto a quelli comunitari.

Tale proposta, com'è noto, ha dato luogo alla direttiva Ue 97/52 in data 13 ottobre 1997 in materia di appalti di servizi, forniture e lavori, il cui obiettivo prioritario è di adattare appunto la struttura delle soglie di accesso al mercato comunitario a quella definita nell'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 in materia di libero scambio anche nel settore degli appalti. E' stata così introdotta nel contesto normativo della Unione europea la misura dei diritti speciali di prelievo con la previsione di una doppia conversione, in Ecu e nelle monete nazionali⁵.

I principali contenuti del provvedimento di recepimento della direttiva nell'ordinamento italiano riguardano principalmente le nuove soglie di applicazione, che scendono da circa 400 a circa 264 milioni⁶, l'ambito soggettivo di applicazione⁷, la pubblicità ed i termini⁸, le procedure

previsto che la Conferenza ministeriale fissata per il dicembre 1999 si esprima in ordine all'inclusione o meno, e in quali termini, delle tematiche di concorrenza nell'ambito del prossimo round di negoziati OMC. Una non perfetta convergenza di posizioni è emersa nel corso della discussione intesa a raggiungere un accordo sulle raccomandazioni da adottare sul proseguimento dei lavori del Gruppo. Le raccomandazioni adottate rappresentano un compromesso tra le varie posizioni, e contengono il riferimento esplicito ad una maggiore concentrazione dell'attività su tematiche inerenti alla politica della concorrenza.

⁵ Detta direttiva ha introdotto anche altre novità di rilievo, quali, ad esempio, l'adozione del metodo del cosiddetto "dialogo tecnico", che trova cittadinanza nel "considerando" n. 10, ove è specificato che gli enti aggiudicatari possono sollecitare, o accettare, consulenze che possano essere utilizzate nella preparazione di specifiche per un determinato appalto, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza". Una soluzione di questo tipo, com'è noto, è stata anticipata dalla circolare 4488/96, che ha previsto la conferenza preliminare per le opere pubbliche di importo superiore a 15 mld.

⁶ Com'è noto, la direttiva n. 97/52 ha introdotto talune modifiche alle tre direttive in materia di appalti pubblici (n. 93/36, n. 93/37 e n. 92/50 del 18 giugno 1992 in tema di appalti pubblici di servizi), al fine di scopo di adeguare la disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici all'accordo concluso a Marrakech il 15 aprile 1994. In conformità a quanto disposto dalla direttiva n. 97/52, è stata rideterminata la soglia di applicazione del d. lgs. n. 358/1992: essa viene espressa in diritti speciali di prelievo (DSP), con la previsione della loro duplice conversione in Ecu e nelle monete nazionali. Resta ferma la configurazione di soglie differenziate a seconda che si tratti di forniture di competenza delle amministrazioni centrali dello Stato, ovvero di altri soggetti ricompresi nella sfera di operatività del decreto. Per le prime, le disposizioni del d. lgs. n. 358/1992 si applicano a tutti gli affidamenti di forniture il cui importo, al netto dell'Iva e compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, sia pari o superiore al controvalore in Ecu di 130.000 DSP. Per le altre amministrazioni aggiudicatrici, tale soglia è elevata a 200.000 DSP. Una parziale deroga è stabilita per gli appalti di competenza del Ministero della difesa, per il quale il limite di 130.000 DSP opera soltanto in relazione a forniture aventi ad oggetto i beni specificati nell'allegato 2.

⁷ Attraverso la completa riformulazione del comma 3 dell'art. 1, viene ridefinito l'ambito soggettivo di applicazione del d. lgs. n. 358/1992, che comprende così: a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti pubblici territoriali ed i loro consorzi o associazioni, gli altri enti non economici; b) gli organismi di diritto pubblico. La disposizione richiama la nozione di organismo di diritto pubblico, il cui elenco è contenuto nell'allegato in esso sono comprese sia tipologie di soggetti già in precedenza considerati, sia un ulteriore novero (non tassativo) di organismi (quali la società Stretto di Messina S.p.a., concessionaria dello Stato, nonché le aziende speciali, istituzioni o società per azioni a capitale pubblico o privato costituite ai sensi dell'art.22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498).

⁸ In ordine alla pubblicità delle gare ed ai termini minimi per la ricezione delle offerte e domande di partecipazione, la nuova disciplina, agli art. 5, 6 e 7, stabilisce che i settori di prodotti di cui le amministrazioni aggiudicatrici debbono dare adeguata pubblicità con il bando di gara indicativo sono definiti assumendo a riferimento le voci della nomenclatura «Classificazione dei prodotti associati alle attività» (Cpa), contenuta nel regolamento Cee n. 3696/93

di scelta del contraente⁹, le modalità di presentazione delle offerte¹⁰, l'introduzione della disciplina del subappalto e le offerte anomale¹¹. La disciplina dettata non si limita, peraltro, al solo recepimento della normativa comunitaria, né a quella parte di essa che indipendentemente dalla trasposizione avrebbe potuto considerarsi immediatamente applicabile per non lasciare al Governo spazi di apprezzamento discrezionale, ma contiene anche specifiche disposizioni che non trovano corrispondenza nelle direttive comunitarie, quali a titolo esemplificativo, quelle riguardanti le offerte anomale ed il subappalto.

E' interessante notare come le modifiche introdotte dal d. lgs. n. 402 del 1998 portino la disciplina in materia di forniture, accentuando l'indirizzo comunitario, a coincidere quasi totalmente con quella recata dal d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157, in tema di servizi.

Con l'approvazione delle modifiche alla legge 109/94 sui lavori pubblici è stata ultimata la costruzione degli elementi necessari per completare finalmente il quadro di una riforma, il cui lungo iter si è iniziato nel 1992.

La legge introduce significative innovazioni, con una vasta gamma è compresa tra l'adozione di nuovi istituti e l'inserimento di opportune integrazioni di carattere tecnico.

Il nuovo contesto normativo contiene elementi di novità nell'adozione dei criteri che presidiano la delimitazione del campo oggettivo di applicazione¹², presenta un'articolazione

del Consiglio, e che analogamente a quanto già previsto per gli appalti di lavori e servizi, le amministrazioni, nel caso in cui abbiano adempiuto agli obblighi di preinformazione, possano fruire di termini abbreviati per la ricezione delle offerte.

⁹ Con la novella introdotta dal d. lgs. n. 358/1992, viene meno la gerarchia nell'ambito delle procedure di scelta del contraente che privilegiava il pubblico incanto rispetto alla licitazione privata e all'appalto concorso, ammessi soltanto in presenza di casi determinati. In aderenza alla direttiva n. 93/36, il d. lgs. n. 402/1992 ha operato una sorta di equiparazione tra dette procedure, a ciascuna delle quali può farsi indifferentemente ricorso.

Resta eccezionale l'utilizzo della trattativa privata, che l'art. 9 qualifica come la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta i fornitori di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto. Per effetto delle modifiche introdotte, il ricorso a detta procedura è, tra l'altro, ammesso nell'ipotesi in cui, in esito ad una procedura concorsuale in precedenza esperita, siano pervenute offerte irregolari ovvero inaccettabili, in quanto presentate da soggetti privi dei necessari requisiti di idoneità morale, tecnica ed economico-finanziaria, incomplete in alcuni elementi ovvero eccessivamente basse.

¹⁰ Il d. lgs. prevede come forme ordinarie di presentazione la consegna diretta ed il servizio postale; le amministrazioni aggiudicatrici possano inoltre consentire ulteriori modalità di presentazione, fermo restando, nel rispetto di esigenze di trasparenza, che le offerte includano tutte le informazioni necessarie a consentire la loro valutazione; che ne venga assicurata la riservatezza; che, se necessario, vengano confermate per iscritto o mediante invio di copia autenticata; che vengano aperte dopo la scadenza del termine fissato per la loro presentazione.

¹¹ Si tratta di una norma specifica dell'ordinamento italiano che predetermina la soglia di anomalia delle offerte quando il ribasso supera di un quinto la media dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto di quelle in aumento.

¹² Innanzitutto, per quel che concerne i rapporti tra la normativa regionale e la legge quadro, l'art. 1, comma 2, della nuova legge, in considerazione della sentenza della Corte costituzionale 7 novembre 1995, n. 482, chiarisce che, per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni, costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale soltanto i principi desumibili dalle disposizioni della legge e non le singole norme. L'art. 2, comma 1, viene, inoltre, a modificare radicalmente la precedente impostazione, che considerava lavori pubblici le attività elencate, con esclusione di quelle ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 92/50/Cee del Consiglio del 18 giugno 1992, non disponendo più tale esclusione.

Nuova è anche, nella seconda parte del citato art. 2, comma 1, la disciplina dei contratti misti di lavori, forniture e servizi e dei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori. Per dette tipologie, per le quali è stabilito che si applica la legge quadro qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento, risulta dunque abbandonato il criterio funzionale, secondo il quale un contratto comprensivo di più prestazioni è connotato dalla prestazione che assolve alla funzione principale e non da quella accessoria.

In ordine alla concessione di lavori pubblici, l'istituto, in armonia con la normativa comunitaria, è confermato come fattispecie contrattuale. Esso ha ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori pubblici od anche di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché, come già previsto nella legge-quadro, la loro gestione funzionale ed economica. Il contributo, nella misura massima del 50% rispetto all'importo totale dei lavori, che il concedente corrisponde al concessionario per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione viene previsto non solo nel caso siano stabiliti nella gestione dell'opera prezzi o

maggiormente flessibile in relazione all'ambito dei soggetti obbligati al rispetto della legge, che risulta decisamente ampliato¹³, arricchisce il disegno organizzativo delineando i compiti e la struttura dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici¹⁴, migliora le misure di semplificazione eliminando la figura del coordinatore unico¹⁵, rafforza la disciplina della programmazione introducendo il principio della programmazione triennale ed il divieto di opere in essa non comprese e detta principi guida del sistema di qualificazione delle imprese¹⁶. Introduce, allo stesso tempo, nuove modalità di realizzazione dei lavori pubblici tali da consentire anche un maggiore afflusso di capitali privati al settore. In tale ottica va vista, infatti, la disciplina sul *project financing* che fissa due diverse modalità di coinvolgimento del capitale privato nella realizzazione di infrastrutture: la prima ad iniziativa della pubblica amministrazione, la seconda ad iniziativa di soggetti privati (c.d. promotori).

Una delle prime problematiche che ha posto la nuova normativa riguarda il regime temporale di applicazione: è previsto, infatti, dall'art. 3 della legge-quadro che la riforma della materia verrà completata con l'entrata in vigore del regolamento e del nuovo capitolato

tariffe amministrati o controllati, ma anche prezzi «predeterminati». Prevede, infine, il comma 2 - bis dell'art. 19 che la durata della concessione non possa essere superiore a trenta anni.

¹³ La legge "Merloni-ter" ha introdotto nuovi soggetti nell'ambito di quelli inclusi alla lett. b), come le aziende speciali ed i consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le società miste a prevalente capitale pubblico (art. 22 della stessa legge n. 142/1990) e quelle a prevalente capitale privato (art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498).

¹⁴ La definitiva istituzione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici lascia immutato il quadro delineato dalla legge n. 109/1994 e successive modificazioni, che resta disegnato come un organo collegiale, operante in piena autonomia ed indipendenza di giudizio, composto da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai presidenti di Camera e Senato e con la finalità di garantire l'osservanza dei principi di correttezza, trasparenza, tempestività, efficienza ed efficacia nonché di concorrenza e di qualità dei lavori.

Le integrazioni introdotte riguardano, invece, i compiti di tale struttura, cui sono ora attribuiti funzioni di vigilanza (art. 4, comma 4, lett. a, b ed i), di accertamento (lett. c), consultive e propositive (lett. d, e ed f), nonché sanzionatorie (lett. h). Altre novità riguardano poi l'apposizione di un termine per il pagamento delle sanzioni e la possibilità di adire, nel termine di trenta giorni, il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, avverso i provvedimenti emessi dall'Autorità. Circa i profili organizzativi, è previsto che siano costituiti ed operino alle dipendenze dell'Autorità una segreteria tecnica, un servizio ispettivo, nonché l'Osservatorio dei lavori pubblici, la cui articolazione periferica, in armonia con i principi cui si ispira il d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, è ora prevista presso le regioni e province autonome anziché presso i provveditorati alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici.

¹⁵ La figura del coordinatore unico, introdotta allo scopo di individuare un unico soggetto cui imputare la formazione del programma dei lavori pubblici evitando in tal modo di scindere le fasi della programmazione dei lavori, della progettazione e dell'attuazione dell'intervento, aveva determinato, com'è noto, difficoltà applicative specie in relazione all'altra distinta figura del responsabile del procedimento. La nuova formulazione dell'art. 7 della legge-quadro prevede ora che le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici economici e non, gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi, nonché gli organismi di diritto pubblico nominino un responsabile del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento compreso nel programma triennale dei lavori. La norma rinvia, inoltre, al regolamento la concreta individuazione delle condizioni in cui è previsto che il responsabile del procedimento, in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori, possa coincidere con il progettista ovvero con il direttore dei lavori. L'operatività della disposizione è dunque subordinata all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 3 della legge-quadro.

¹⁶ L'art. 4 della legge Merloni-ter ha sostituito l'art. 14 della legge-quadro, introducendo il concetto di programma triennale inteso come "momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione" di bisogni che i soggetti interessati "predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari". E' anche regolato il punto di rilievo costituito dal collegamento tra programmazione e finanziamento privato per la realizzazione di opere pubbliche: si prevede, al riguardo, che all'interno del programma triennale, in aggiunta agli interventi a carattere manutentivo ovvero di recupero del patrimonio e di completamento di lavori avviati, venga attribuita priorità alle opere che per loro caratteristica sono suscettibili di essere realizzate con l'apporto in misura prevalente di capitale privato.

La disciplina in tal modo introdotta sembra rispondere meglio al concetto di programmazione degli appalti adottato in sede comunitaria (art. 109E - 109M del Trattato di Maastricht) ed allo stesso orientamento della Corte costituzionale che ha ritenuto la programmazione stessa necessaria per un'efficace amministrazione del comparto dei lavori pubblici e per l'effettiva esecuzione delle opere pubbliche in tempi ed a costi certi e prefissati (Corte cost., 7 novembre 1995, n. 482).

generale d'appalto e che quest'ultimo sarà applicabile ai soli lavori affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), e, cioè amministrazioni, enti pubblici, organismi di diritto pubblico ecc..

L'art. 3 della legge quadro stabilisce che il regolamento sia adottato dal Governo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 415/1998 ed entri in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione e che il nuovo capitolato generale d'appalto entri in vigore contestualmente al regolamento.

Sempre alla fine del 1998, rilevanti innovazioni, specifiche per l'amministrazione della difesa, sono state introdotte nella materia contrattuale a mezzo del d. lgs. 28 dicembre 1998, n. 496, attuativo della delega di cui all'art. 54, comma 16, del provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1998 (legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Com'è più dettagliatamente illustrato nella parte della presente relazione dedicata al Ministero della difesa, al paragrafo 7, il provvedimento ora richiamato investe l'intero ambito delle procedure contrattuali riguardanti il comparto della difesa ed è rivolto anche a risolvere questioni che avevano formato oggetto dell'attenzione della Corte, in particolare, nella relazione al Parlamento dello scorso anno.

Oltre alla radicale modifica del sistema consultivo preesistente, del quale la Corte aveva rilevato l'estrema complessità¹⁷, viene infatti operata una riconduzione, anche per la difesa, alla naturale disciplina dei contratti di forniture, superando una figura, come quella dei "contratti aperti", riguardanti prestazioni di manutenzione, riparazione e/o revisione di aeromobili o di altri mezzi militari e per i quali si continuava a riscontrare, nonostante le osservazioni della Corte e le indicazioni del Consiglio di Stato, la tendenza a superare la misura del 10% nella quota «non programmata»¹⁸.

1.2 I risultati del controllo esercitato.

Nell'ambito degli appalti di lavori, forniture e servizi, l'analisi svolta dalla Corte sulla base delle risultanze del controllo esercitato - anche se non mancano segni di miglioramento nel governo dell'azione in materia - conferma il perdurare in molti casi di comportamenti da parte della pubblica amministrazione non conformi alle norme nazionali e comunitarie, specie in riferimento alle attività di programmazione e progettazione, nonché al rispetto delle regole della concorrenza e del mercato.

Nell'attesa che le recenti modifiche apportate al contesto normativo producano i previsti effetti positivi, vanno comunque apprezzate le crescenti iniziative assunte dall'Amministrazione e, in specie, dal Ministero dei lavori pubblici, intese ad accogliere le indicazioni provenienti dall'esercizio del controllo esterno di gestione, utilizzando il suo potenziale collaborativo.

Nel richiamare pertanto le osservazioni formulate nei precedenti referti sul rendiconto generale dello Stato, al fine di consentire l'adozione di sempre più calibrate ed incisive misure correttive, si riassumono di seguito alcune delle principali cause delle rilevate anomalie, le quali sembrano ancora in larga parte essenzialmente legate:

¹⁷ Viene infatti istituito un comitato consultivo in sostituzione dei preesistenti, collegati a leggi specifiche, che esprime parere sui progetti di contratto derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti e su quelli attuativi di programmi approvati con legge o con decreto del Ministro della difesa. Inoltre non è più previsto il parere del Consiglio superiore delle Forze Armate, sui progetti di contratto, che veniva reso nei casi in cui era prescritto il parere del Consiglio di Stato, ora non più obbligatorio ai sensi dell'art. 17, comma 26 della legge n. 127 del 1997.

¹⁸ La nuova regolamentazione introdotta dal d. lgs. n. 496 del 1998 prevede che si possa far fronte, per i contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d'arma ed "apparecchiature funzionalmente correlate" ad ulteriori particolari prestazioni e forniture di materiali da eseguire per soddisfare necessità urgenti ed imprevedibili, ricorrendo all'esperimento del quinto dell'importo contrattuale.

a) ad una non ancora adeguata struttura tecnica ed organizzativa, che andrebbe ulteriormente potenziata, anche in termini di risorse umane a più elevata professionalità, utilizzando esperienze "pilota" presso i comparti più avanzati dell'Amministrazione;

b) alla propensione ad applicare in modo indiscriminato procedure derogatorie o abbreviate ed al ricorso crescente e talora surrettizio (attraverso l'artificioso frazionamento delle commesse) all'esecuzione in economia di forniture e servizi, che si traduce in una ricorrente elusione non soltanto delle procedure concorsuali, sia in ambito nazionale che comunitario, ma anche delle regole di trasparenza della gestione della spesa pubblica;

c) alla scarsa capacità nell'amministrazione di definire tempestivamente il proprio fabbisogno e di analizzare l'andamento del mercato, capacità che andrebbe invece adeguatamente potenziata al fine di aggregare miriadi di microforniture, quasi sempre al di sotto dell'evidenza pubblica, in acquisti mirati da effettuare al momento più propizio, valutando anche la possibilità di standardizzare i prodotti di più largo consumo per conseguire economie di scala;

d) alle irrisolte problematiche relative all'avvio dei previsti strumenti di rilevazione dei prezzi;

e) alla sopravvivenza di normative speciali antecedenti la legge n. 109 del 1994 autorizzative di gestioni non in linea con i principi di trasparenza, economicità e di tutela della libera concorrenza: in particolare, appare urgente un censimento di tutte le concessioni nel settore delle opere pubbliche non conformi al dettato degli artt. 19 e seguenti della legge quadro e la previsione espressa del divieto di rifinanziamento o di proroga di gestioni ad esse collegate.

1.3 Brevi note metodologiche.

La disamina relativa all'attività contrattuale muove come di consueto dalle risultanze del controllo esercitato dalla Sezione controllo Stato. Nelle precedenti relazioni al Parlamento, sulla scorta di una serie di moduli di verifica gestoria elaborati dalla Sezione in attuazione della legge n. 20 del 1994, si è dato avvio ad un primo tentativo di ricostruzione di un quadro globale riconciliativo delle problematiche legate sia al rispetto dei principi posti in materia dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di libera concorrenza e trasparenza, sia alla corrispondenza dell'attività amministrativa a corretti criteri di efficienza ed efficacia.

L'adozione di forme di controllo gestorio, che sta trovando attuazione sistematica anche attraverso indagini intersettoriali aventi ad oggetto l'esame di un insieme di atti contrattuali posti in essere nell'ambito di aree o gestioni attuative di interventi, ha consentito, infatti, una visione globale che, superando il mero dato formale, ha permesso valutazioni di opportunità, convenienza, tempestività, correttezza dell'azione amministrativa e inoltre, in materia di opere pubbliche, di verifica del rispetto delle norme comunitarie, della concorrenza nei pubblici appalti e della trasparenza, assurti a rango di principi fondamentali per l'attività amministrativa per effetto dell'art. 1, comma 1, della legge n. 109 del 1994.

Gran parte delle fattispecie emerse dalle prime analisi presenta carattere di attualità, come dimostrano anche i risultati del controllo esercitato sino a data odierna, soprattutto attraverso lo svolgimento di ulteriori indagini intersettoriali, le cui risultanze sono state recentemente deliberate dalla Sezione del controllo.

Una prima indagine, concernente la gestione dei lavori pubblici da parte delle Amministrazioni dello Stato relativa agli esercizi finanziari 1995-1996-1997, deliberata dalla Sezione del controllo in data 18 giugno 1998, è stata in sostanza finalizzata al controllo "sulla corretta applicazione delle regole di legittimità, efficacia, efficienza ed economicità nel settore dei lavori pubblici gestiti dalle amministrazioni dello Stato, attraverso un monitoraggio permanente delle gestioni stesse". Lo scopo è stato quello di acquisire, anche per corrispondere agli inviti della Commissione Europea, elementi più precisi di conoscenza del substrato economico sul quale agiscono i meccanismi di aggiudicazione delle commesse del settore e di

contribuire alla verifica dei presupposti necessari per un corretto ed efficiente funzionamento di tale particolare mercato.

Tra gli obiettivi principali dell'indagine programmata per gli anni 1995-97 rilevano principalmente: l'acquisizione di un panorama globale delle commesse affidate dalle Amministrazioni dello Stato nella materia dei lavori pubblici; la verifica del rispetto delle norme in tema di pubblicità, di libera concorrenza di trasparenza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa svolta in materia; la valutazione comparativa, per quanto consentito dalla diversità degli obiettivi e dei conseguenti prodotti realizzati, delle gestioni poste in essere dalle diverse Amministrazioni dello Stato; l'esame critico, alla luce delle risultanze dell'indagine, del quadro normativo vigente, anche al fine di formulare al Parlamento in sede referente opportune proposte che possano contribuire alla razionalizzazione ed omogeneizzazione di un assetto normativo particolarmente tormentato; la comunicazione di eventuali disfunzioni accertate ai responsabili delle gestioni amministrative e agli organi di direzione politica al fine di provocare un positivo impatto sui comportamenti della Amministrazione, da verificarsi con indagini successive.

Una seconda indagine intersettoriale, avente ad oggetto la gestione dei contratti di forniture e deliberata dalla Sezione del controllo in data 10 giugno 1998, riguarda gli esercizi finanziari 1994-95, quale primo approccio a problematiche estese agli esercizi 1996 e 97, peraltro con esclusivo riferimento ad alcune Direzioni generali del Ministero della difesa (AMAT, COSTARMAEREO, NAVALCOSTARMI, COMMISSARIATO).

L'indagine sulle pubbliche forniture è stata incentrata su una griglia selettiva di informazioni richieste alle Amministrazioni dello Stato dagli Uffici di controllo della Corte dei conti che, nella maggior parte dei casi hanno dovuto procedere a correzioni e integrazioni, con conseguente allungamento dei tempi previsti.

I nuovi moduli di verifica gestoria in attuazione della legge n. 20 del 1994 hanno consentito così di ricostruire un quadro ricognitivo delle principali problematiche inerenti alle attività di approvvigionamento delle Amministrazioni statali, con riferimento sia ai principi posti in materia dalla disciplina comunitaria, sia ai canoni stabiliti dalla normativa contabilistica.

Una terza relazione riferita ad una indagine intersettoriale sulla gestione dei contratti di servizi per gli anni 1994-97 - deliberata dal competente Collegio della Sezione del controllo in data 19 giugno 1998 - espone i risultati del monitoraggio di diverse tipologie di servizi (manutenzione e riparazione, quali quelli concernenti il riscaldamento, il condizionamento dell'aria, l'elettricità e le installazioni tecniche, i servizi informatici, quali la predisposizione di software elaborati su ordinazione, i servizi finanziari assicurativi e bancari, i servizi di ricerca e di sviluppo, di consulenza gestionale, pubblicitari e di pulizia).

Le risultanze di tali indagini vengono utilizzate nella presente relazione sotto il profilo della rilevazione dei fenomeni più ricorrenti e di maggior rilievo.

2. I dati di consuntivo.

2.1 Gli impegni.

Dai dati di consuntivo per il 1998 risulta (tab. A) che le risorse impegnate dallo Stato per l'acquisto di beni e servizi e per investimenti diretti (cat. IV, X e XI) mediante procedure contrattuali sono ammontate complessivamente a 35.234 mld, di cui 6.903 mld - pari al 19,59% - hanno riguardato spese in conto capitale.

Dal confronto con i dati dei due esercizi precedenti (31.479 mld nel 1996, di cui 5.767 mld - pari al 18,32% - hanno riguardato spese in conto capitale, e 29.068 mld nel 1997, di cui 5.279 mld - pari al 18,16% - hanno riguardato spese in conto capitale) si rileva un forte aumento (+6.166 rispetto al 1997 e +3.755 rispetto al 1996) della spesa globale, che dal 1994 aveva evidenziato una diminuzione costante.

2.2 I pagamenti.

Lo stesso fenomeno si riscontra anche in termini di pagamenti sulla massa spendibile (cfr. tabelle B, C, D), perché ad un forte aumento della erogazione per acquisto di beni e servizi (da 20.801 mld a 25.829 mld) pari a 24,17% corrisponde un incremento delle somme pagate per investimenti diretti: queste salgono da 3.469 mld a 4.882 (40,73%) per la cat. X e da 922 mld a 1.119 mld (21,37%) per la cat. XI.

L'andamento dei pagamenti riflette la situazione delle due ultime categorie complessivamente considerate rispetto alla massa spendibile. A fronte di una riduzione di quest'ultima, che passa da 19.034 mld nel 1997 a 20.179 mld nel 1998 (+1.145 mld), mentre il rapporto percentuale delle somme pagate (6.001 mld) rispetto a quelle disponibili si attesta al 29,74, con un incremento del 6,67% sull'esercizio precedente (23,07%), sono appunto i pagamenti della categoria XI a registrare il rapporto più favorevole con la massa spendibile (31,26%).

2.3 I residui.

I residui relativi agli investimenti diretti segnano una tendenza complessiva alla riduzione (da 12.834 a 12.479), contraendosi nella cat. X da 10.764 mld ad 10.256 mld (-4,72%) e salendo nella cat. XI da 2.070 mld a 2.233 mld (+7,39%).

Le economie, infine, la cui crescita nel 1995 aveva superato per la cat. X i 1.100 mld, con un aumento di due volte e mezzo rispetto all'esercizio precedente, e per la cat. XI aveva sfiorato i 440 mld, superando di quasi cinque volte il dato del 1994 (76 mld), e che per il 1997 si erano attestate su importi consistenti, pari, rispettivamente, a 1.601 mld e a 207 mld, nel 1998 si sono mantenute in 1.462 mld per la categoria X e in 227 mld per la categoria XI.

Nell'ambito dell'attività contrattuale di parte corrente (cat. IV, tab. B) l'ammontare dei pagamenti (25.829 mld, a fronte di 20.801 mld nel 1997) è pari al 54,04% della massa spendibile (47.794, a fronte di 43.237 mld nell'esercizio precedente), con un sensibile incremento nei confronti del corrispondente dato del 1997 (48,11%).

Aumentano, inoltre, i residui, che al termine dell'esercizio passano da 17.911 mld a 19.741 mld (+10,22%), mentre si riducono le economie, che passano da 4.525 mld a 2.224 mld.

2.4 Gli investimenti diretti dello Stato e nel conto economico delle amministrazioni pubbliche.

Le somme impegnate dalle Amministrazioni dello Stato sulla competenza 1998 per investimenti diretti (titolo II - cat. X e XI) si sono attestate a 6.903 mld, facendo registrare un aumento complessivo del 30,76% rispetto all'esercizio precedente (5.279 mld).

Alla fine del 1998 le spese per investimenti diretti delle pubbliche amministrazioni hanno raggiunto 48.843 mld, con un incremento del 10,5% rispetto al 1997. Ai segni di ripresa che avevano caratterizzato gli ultimi due anni e che avevano interessato specialmente gli Enti locali ha fatto seguito un deciso rafforzamento di quasi tutti gli enti che formano il comparto. Le spese delle amministrazioni centrali hanno registrato complessivamente un incremento del 13,3%: tra queste, si colloca la decisa accelerazione dell'attività di spesa da parte dello Stato, mentre l'ANAS ha manifestato un andamento più contenuto dopo la robusta espansione registrata nell'esercizio precedente.

Gli Enti locali, che hanno continuato a rivelarsi un elemento fortemente dinamico, realizzando oltre il 76% dell'ammontare complessivo degli investimenti, hanno fatto segnare un incremento del 10%, inferiore peraltro a quello dell'ultimo biennio. Hanno contribuito a tale aumento soprattutto i Comuni, le Province, le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, mentre si è mantenuta stazionaria la spesa per investimenti delle Regioni. Gli Enti previdenziali segnano invece una stasi dell'attività, dovuta anche alla limitazione di nuovi investimenti introdotta dalla normativa in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare.

In dettaglio, le spese della pubblica amministrazione per investimenti pubblici, risultano dal seguente prospetto¹⁹:

	1997	1998	variazione %
<i>Amministrazioni centrali</i>	9.309	10.544	13,3
Stato	5.753	6.823	18,6
ANAS	2.905	3.082	6,1
Altri enti centrali	651	639	-1,8
<i>Amministrazioni locali</i>	33.850	37.251	10,0
Regioni	4.606	4.661	1,2
Province e Comuni	23.256	25.918	11,4
Az. sanitarie loc. e ospedaliere	2.217	2.794	26,0
Altri enti amm. locale	3.771	3.878	2,8
<i>Enti previdenza</i>	1.050	1.048	-0,2
TOTALE	44.209	48.843	10,5

Per quel che concerne l'attività di investimento dello Stato, essa nel corso del 1998 ha fatto registrare una decisa accelerazione: i pagamenti per investimenti diretti hanno superato i 6.800 mld, con un incremento del 18,6% rispetto al 1997. Dette erogazioni si riferiscono per circa il 70% ad investimenti immobiliari nel settore delle opere pubbliche e per il restante 30% all'acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature scientifiche.

Nell'ambito del comparto del Ministero dei lavori pubblici i pagamenti per investimenti diretti, senza tener conto di quelli relativi alle opere di difesa del suolo disposti in base alla legge n. 183 del 1989 ed accreditati direttamente alle Autorità di bacino ed alle Amministrazioni regionali in conformità al disposto del d.P.C.M. 1° marzo 1991, ammontano a circa 1.600 mld, pari al 24% della spesa complessiva per investimenti dello Stato e al 33% delle erogazioni destinate alla realizzazione di opere pubbliche nel medesimo settore.

Il 55% dei pagamenti complessivi, pari a circa 880 mld, ha riguardato il settore dell'edilizia pubblica, soprattutto il completamento delle iniziative relative all'ex intervento nel Mezzogiorno, gli interventi infrastrutturali nelle aree depresse nonché il comparto dell'edilizia degli istituti di prevenzione e pena, rispettivamente per 536, 99 e 145 mld.

Nel settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo, per circa 366 mld sono stati corrisposti essenzialmente per la costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche di competenza statale, alla realizzazione di interventi nelle aree depresse nonché colpite da eventi alluvionali. Nell'ambito delle opere marittime, i pagamenti, pari ad oltre 190 mld, hanno riguardato per la quasi totalità costruzioni di opere portuali a cura dello Stato.

Nella parte della relazione dedicata al Ministero dei lavori pubblici (paragrafo 2.4) vengono presi in esame, per ciascun settore, gli stanziamenti di bilancio gestiti direttamente dalle amministrazioni centrali ovvero indirettamente, attraverso trasferimenti, contributi, pagamento di mutui e interessi a favore di enti locali, enti vari e Commissari di Governo. Le tabelle ivi esposte rappresentano la spesa a carico del bilancio dello Stato destinata alla realizzazione di opere pubbliche, che attraverso una selezione dei capitoli di bilancio, sono state aggregate in dodici categorie²⁰.

¹⁹ Dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese (1998). Secondo la metodologia adottata nella predetta relazione, le spese sono riferite ai pagamenti in conto competenza dell'anno di riferimento e in conto residui per gli anni precedenti.

²⁰ Edilizia demaniale, abitativa, scolastica e ospedaliera, opere irrigue, ferroviarie, marittime e aeroportuali, patrimonio storico e artistico, salvaguardia ambientale, calamità naturali e protezione civile, opere varie (relative al turismo, allo sport, all'edilizia di culto, nonché ad altre tipologie di trasporto).

A circa 560 mld ammontano gli investimenti effettuati dal Ministero della difesa, dei quali oltre 300 hanno interessato il settore della ricerca scientifica, degli studi riguardanti l'assistenza al volo, la difesa aerea ed il settore dell'informatica applicata alla strategia aerea²¹.

Il Ministero dell'interno, per quanto attiene al materiale di protezione civile occorrente per le emergenze ha impegnato 12,9 mld con sei appalti concorso, di cui due in sede CEE, due licitazioni private ed una trattativa privata.

Il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha effettuato investimenti diretti per circa 840 mld, in gran parte riguardanti il restauro, il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, per l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili adibiti a sedi di biblioteche, archivi statali, musei e gallerie dello Stato. In ordine ai risultati conseguiti a mezzo di convenzioni e progetti finalizzati a interventi di conservazione, anche attraverso l'autonomia sperimentale conferita agli istituti periferici, in particolare alla Soprintendenza archeologica di Pompei, si rinvia alla parte della presente relazione dedicata al Ministero dei beni culturali, paragrafo 6.2.

Il Ministero delle finanze ha realizzato investimenti diretti per circa 800 mld riguardanti per oltre 400 mld la costruzione e l'acquisto di immobili da adibire anche a sedi degli uffici finanziari e la ristrutturazione ed arredamento degli edifici esistenti; la restante parte è costituita da spese per lo sviluppo dei servizi automatizzati del sistema informativo.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione ha effettuato investimenti diretti per circa 535 mld, dei quali circa 220 concernenti interventi nel comparto dell'aviazione civile, per la maggior parte destinati al potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture degli aeroporti intercontinentali di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa. La restante parte, ammontante a circa 260 mld, riguarda interventi nel settore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, principalmente destinati al rinnovo di impianti fissi e materiale rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa. E' da rilevare che la spesa totale dell'attività contrattuale per acquisto di beni e servizi per il Ministero dei trasporti segna una flessione del 2,5% per quel che concerne gli stanziamenti definitivi di competenza e del 2,7% per le autorizzazioni di cassa. L'analisi della relativa spesa, nella quale va ovviamente tenuta presente la misura di contenimento delle spese di funzionamento aventi natura non obbligatoria fissata al 2% dall'art. 43, comma 5, della legge n. 449 del 1997, è esposta nella parte dedicata al Ministero dei trasporti e della navigazione, al paragrafo 7.2.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ha effettuato pagamenti per circa 270 mld, che hanno interessato quasi interamente il comparto della forestazione e in particolare la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi, la realizzazione di opere di sistemazione

²¹ Nell'ambito dell'attività contrattuale svolta dall'Amministrazione della difesa nell'esercizio 1998, di particolare rilievo è quella riferita alla nuova direzione generale degli armamenti aeronautici, che ha perso alcune competenze relative all'area spaziale, le quali sono transitate alla direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate; altre attività di rilievo riguardano l'acquisizione, la gestione ed il controllo dei mezzi aeroportuali ruotati e dei missili da terra, attribuite alla direzione generale per gli armamenti terrestri.

In totale, risultano stipulati nel 1998 171 contratti nazionali, per un importo complessivo di circa 1.732 mld e 49 contratti esteri, per un importo complessivo di circa 642 mld. Gli impegni assunti all'estero ammontano a circa 2.270 mld, mentre quelli nazionali non superano 2.171 mld. Va tenuto presente, per l'amministrazione della difesa, il profilo relativo al c.d. *esercizio*, tipologia di spesa che costituisce una particolarità del sistema difesa e che si differenzia sia dall'investimento, sia dal funzionamento e riguarda tutte le spese che consentono allo strumento militare di mantenere la sua efficienza attraverso approvvigionamenti congrui e continui, nonché riparazioni adeguate ai sistemi di armamento. E' da considerare che nell'ambito dei contratti c.d. esteri sono comprese le spese per programmi internazionali, quali *Tornado*, *EFA*, *EH-101*, *NH-90*, per i quali sussiste un ritorno industriale a favore delle ditte italiane che corrisponde - al netto dei contributi amministrati dalle agenzie NATO - a circa il 95%. Sotto il profilo della incidenza della spesa per i programmi pluriennali per singola azienda, Alenia, Agusta e Fiat raggiungono quote pari, rispettivamente, a 985 mld, 546 mld e 458 mld. Circa il sistema di scelta del privato contraente, si annoverano 18 gare CEE/GATT, 52 contratti con governi esteri, 21 licitazioni private e 104 trattative private.

idraulico-forestali, la conservazione del suolo e la protezione della natura, le bonifiche montane nonché la costruzione e la ristrutturazione di caserme forestali.

Parte notevole dell'attività contrattuale del Ministero è connessa al S.I.A.N. - Sistema Informativo Agricolo Nazionale. Come si dirà al successivo paragrafo 5.4, dedicato alle concessioni, per tutto l'esercizio 1998, ai sensi dell'art. 8, comma 6 del decreto legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito nella legge 28 marzo 1997, n. 81, è stata mantenuta la vigenza della convenzione in atto con la concessionaria Finsiel, rientrando detto esercizio nel biennio successivo alla data di scadenza della convenzione, fissata al 21.12.1997; la spesa prevista per il biennio 1997-1998 ammonta a circa 76 mld; su tale stanziamento sono stati assunti impegni per 40,5 mld per l'esercizio 1997 e per 10,75 mld sulla competenza 1997 e, in misura parziale, per l'esercizio 1998.

Il Ministero di grazia e giustizia ha svolto investimenti diretti per circa 230 mld per l'acquisto, l'ampliamento e la manutenzione straordinaria di immobili destinati all'amministrazione centrale, agli uffici giudiziari e all'amministrazione penitenziaria nonché all'acquisto e alla manutenzione dei mezzi di trasporto.

L'attività contrattuale del Ministero dell'industria, commercio e artigianato anche per l'esercizio 1998 si è sostanzialmente limitata al settore dell'informatizzazione, ritenuto dall'amministrazione un elemento qualificante per il miglioramento della struttura organizzativa dell'Amministrazione. L'importanza che i sistemi informativi hanno assunto nell'ambito del Ministero è evidenziata dal rilievo attribuito all'ufficio centrale Sistemi Informatici Automatizzati e Coordinamento (SIAC) che inserito fino a metà 1998 nella struttura organizzativa della Direzione Generale A.A.GG., con DD.MM. 8.6.1998 e 13.1.1999, è stato trasferito nell'ambito del Gabinetto e degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, previa valutazione tecnica favorevole dell'AIPA, ha designato il Ministero dell'industria quale Amministrazione pilota per la sperimentazione e l'avvio operativo del progetto rete gabinetti e sistemi informativi *G.Net*, del progetto "*Cambia P.A.*", nonché del progetto intersettoriale Sistema Unitario del Personale (*SIUP*), per un importo complessivo a carico dell'AIPA di 3,3 mld.

Nel corso del 1998 le attività del SIAC sono state rivolte al completamento del sistema di telecomunicazioni del Ministero e alla realizzazione di una serie di progetti di reingegnerizzazione e ammodernamento delle infrastrutture informatiche.

Nell'ambito dell'attività contrattuale del Ministero del commercio con l'estero, assumono rilevanza due convenzioni stipulate con la Simest S.p.A., nell'ottobre del 1998, in esecuzione all'art.25, comma 2, del d. lgs. 31 marzo 1998, n.143. In base a detta disposizione, è stata attribuita alla Simest S.p.A. la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, previsti dalle leggi 24.5.1988, n. 228, 29 luglio 1981, n. 394, e 5 ottobre 1991, n.318.

Le due convenzioni, che hanno durata quindicennale - com'è in dettaglio specificato nella parte della presente relazione dedicata al Ministero del commercio con l'estero - attengono, rispettivamente, alla gestione del fondo rotativo di cui alle leggi n. 394 del 1981 e n. 304 del 1990, ed alla gestione degli altri fondi, prevedono, tra l'altro, l'istituzione presso la Simest di un unico Comitato al quale è affidata l'amministrazione di tutti i fondi e la determinazione delle condizioni, dei criteri, delle modalità e delle direttive per gli interventi. leggi n. 228 del 1988, n. 100 del 1990 e n. 318 del 1991, e contengono anche disposizioni relative all'indennità spettante al Mediocredito centrale per l'anticipata risoluzione delle convenzioni precedentemente esistenti tra quest'ultimo e il Ministero del tesoro.

3. La programmazione nell'attività contrattuale.

Nel quadro generale dei principi cui si ispira la recente produzione normativa per assicurare efficienza nell'impiego delle risorse disponibili, efficacia nel conseguimento degli obiettivi, speditezza e trasparenza nello svolgimento dell'azione pubblica, il principio della programmazione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi pone ormai l'obbligo ineludibile di preordinare una serie di puntuali adempimenti per la specificazione delle priorità degli obiettivi da conseguire, dei relativi tempi di attuazione e delle scelte da effettuare.

Più partitamente, nel settore dei lavori pubblici, l'art. 4 della legge n. 415 del 1998 ha sostituito l'art. 14 della legge-quadro, introducendo la programmazione triennale obbligatoria, che dovrebbe entrare a regime dal 1° gennaio 2000, sempre che entro il 30 giugno 1999 siano definiti gli schemi tipo del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori. Detta disposizione ha stabilito che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici deve svolgersi sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, da predisporre ed approvare, nel rispetto dei documenti programmatici e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. La stessa norma, inoltre, ha introdotto, come accennato sopra, il concetto di programma triennale inteso come "momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione" di bisogni che i soggetti interessati "predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari". Le amministrazioni aggiudicatrici, poi, nel dare attuazione ai lavori previsti, fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, dovranno rispettare l'ordine di priorità tra le categorie di lavori previsti dal programma triennale, nonché l'ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, altresì, alla previa approvazione (e non alla semplice redazione) della progettazione preliminare, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata da una stima sommaria dei costi. L'elenco annuale, infine, deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante. E' chiara quindi la stretta correlazione che la nuova disposizione ha inteso stabilire tra elenchi annuali delle opere da realizzare e risorse finanziarie di bilancio.

E' dunque assicurata, sul piano normativo, l'esigenza di un deciso rafforzamento del concetto di programmazione, sinora fin troppo approssimativo, attraverso l'aggiornamento annuale ed il divieto di realizzare, salvo puntuali eccezioni, opere non comprese nel programma.

Nell'ottica di una riappropriazione delle funzioni tecniche da parte dell'Amministrazione, deve essere ribadito inoltre il principio che il compito della programmazione del procedimento realizzativo di un'opera pubblica, insieme a quella di direzione e gestione, debba far capo all'amministrazione, essendone anzi auspicabile un potenziamento e una riqualificazione anche attraverso una idonea formazione professionale.

Il principio della programmazione posto a base del nuovo art. 14 della legge n. 109, essendo confermativo ed integrativo di altro generale principio già presente nell'ordinamento e chiaramente rafforzato dal d. lgs. n. 29 del 1993, non può essere ulteriormente disatteso, ma deve ricevere applicazione anche nel campo dei lavori pubblici; e ciò al fine di non vanificare un complesso di principi il cui rispetto è questione che ha raggiunto oggi il massimo rilievo, trattandosi di evitare dispersione di risorse, parcellizzazione di interventi e di assicurare nel contempo trasparenza e pubblicità all'interno e nell'ambito comunitario.

L'art. 14 del d. lgs. n. 29 del 1993, riprendendo e rafforzando la disposizione introdotta sin dal 1972 dall'art. 3 del d.P.R. n. 748, ha previsto infatti che il Ministro, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali, definisca gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali sull'azione amministrativa e sulla gestione. E ancora, l'art. 1, secondo comma, della legge 3 aprile 1997, n.

94, innovativa, tra l'altro, della struttura del bilancio dello Stato, ha da ultimo stabilito, che nell'allegato tecnico, integrativo dello stato di previsione della spesa, siano indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale, nonché i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Da ultimo, l'art. 3, comma 1, della stessa legge fa carico ai Ministri di indicare, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali, gli obiettivi e i programmi di ciascun Dicastero²².

La programmazione degli interventi rappresenta dunque un punto fondamentale di indirizzo del nuovo assetto dei lavori pubblici e costituisce un principio ormai consolidato nel nostro ordinamento esteso ad ogni tipo di contratti.

Un esempio da seguire ed implementare è costituito dalla direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione emanata in data 12 gennaio 1999 dal Ministro dei lavori pubblici che, a differenza delle precedenti che risultavano elaborate in modo distinto per i soli centri di responsabilità e quindi in maniera frammentata, presenta carattere unitario e un'impostazione omogenea comprendente anche gli indicatori finanziari da impiegare per misurare anche in corso di gestione il livello dei risultati attesi.

L'adeguamento alle nuove regole dovrebbe, per il futuro, eliminare il fenomeno, più volte denunciato dalla Corte dei conti, della c.d. "programmazione rovesciata", atteso che la progettazione è effettuata - a livello preliminare - contestualmente al programma dei lavori pubblici da eseguire.

In attuazione di tale nuova previsione normativa l'Amministrazione è ora legittimata a predisporre utilmente un "parco-progetti", formato da progetti preliminari che individuano le linee dell'azione amministrativa da portare a compimento²³.

Nel settore dei lavori relativi ai beni culturali e ambientali, i risultati dell'indagine oggetto della pronuncia della Sezione n. 81/98 hanno posto in luce l'esistenza, tra le fonti normative in materia, di alcune significative circolari ministeriali²⁴, volte ad una razionalizzazione dell'attività dei Soprintendenti anche sul piano programmatico.

Viene, peraltro, rilevato che l'Amministrazione centrale, in sede di coordinamento delle proposte progettuali intese alla formazione del piano annuale di spesa previsto dall'art. 7 della legge n. 237 del 1993, consente un eccessivo frazionamento della spesa in progetti frammentari ed episodici, singolarmente di modesta entità economica, anche per più interventi su uno stesso bene, in luogo di progetti generali indicanti un risultato finale e la spesa totale occorrente.

²² Il rispetto di detta disposizione assume un particolare rilievo ai fini dello svolgimento di una corretta attività di programmazione, eliminando uno degli inconvenienti in materia, costituito dalla circostanza che lo stanziamento delle risorse normalmente precede cronologicamente le predisposizioni dei programmi, con la conseguenza inevitabile di una scarsa attendibilità delle previsioni di finanziamento dei programmi stessi.

²³ Cfr. deliberazione n. 129/98, con la quale la Sezione del Controllo, nell'adunanza del 15 settembre 1998, ha deliberato in ordine alla relazione, in data 20 maggio 1998, del Magistrato istruttore preposto all'Ufficio di controllo sugli atti e sulle gestioni del Ministero dei lavori pubblici, concernente lo stato di attuazione delle opere portuali e marittime finanziate a carico del FIO ed in via di completamento.

I profili gestionali delineati nella relazione configurano l'attività posta in essere dalla Direzione generale delle opere marittime e dagli Enti portuali come caratterizzata da diffuse inefficienze e cospicui ritardi nel conseguimento dei risultati.

A parziale spiegazione della abnorme dilatazione dei tempi di esecuzione la relazione evidenzia come tra le concause dei ritardi riscontrati in tempi più recenti possano anche essere comprese alcune riconducibili a difficoltà operative legate all'esplosione della cosiddetta "questione morale" e alle rilevanti novità legislative introdotte in materia di lavori pubblici.

In particolare, le continue trasformazioni del quadro normativo di riferimento non avrebbero agevolato la speditezza dell'azione amministrativa così come l'attuazione delle rilevanti novità contenute nella legge-quadro in materia di lavori pubblici, tra le quali viene richiamata la disciplina della progettazione articolata secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici in preliminare, definitiva ed esecutiva.

²⁴ Circolari n. 12 del 1985, n. 8563 del 1989 e n. 2979/88 del 1994.

L'Amministrazione giustifica tale frazionamento con la limitatezza delle risorse finanziarie e la necessità di ripartire le stesse tra gli interventi più urgenti. Seppure, in determinati casi, possa ritenersi connaturato alla peculiarità dei lavori di restauro, tale andamento, per la sua entità, è parso piuttosto una prassi generalizzata, con esiti di rilevante parcellizzazione dei lavori e con la conseguenza che di fatto verrebbe a porsi come presupposto del ricorso pressoché generalizzato alle procedure semplificate, in deroga alle regole concorsuali e della pubblicità dei bandi di gara.

Al riguardo, nella relazione di cui sopra è cenno vengono richiamate le osservazioni e le considerazioni espresse al paragrafo 26.2 della relazione sulla gestione dei lavori pubblici da parte delle Amministrazioni dello Stato relativa all'esercizio finanziario 1994, approvata dalla Sezione del controllo con deliberazione n. 96/97²⁵, ove, sulla base degli elementi acquisiti dall'Amministrazione, si manifesta il dubbio che il mercato degli interventi di restauro sui beni culturali sia di fatto limitato ad un ristretto numero di ditte di fiducia senza alcuna apertura alla concorrenza.

Il Ministero, al fine di limitare il cennato fenomeno, ha predisposto un modello di pianificazione triennale degli interventi, nell'ambito della quale i piani annuali di spesa prescritti dall'art. 7 della citata legge n. 237 del 1993 possono essere articolati per stralci di interventi dimensionati in rapporto alle assegnazioni di bilancio dell'esercizio. Detta direttiva, peraltro, risulta non osservata.

In definitiva, nel settore riguardante la gestione dei lavori condotta dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali oggetto dell'indagine relativa agli esercizi 1995/1997, si è manifestata, per quel che concerne la programmazione: l'assenza di un piano di prevenzione inteso ad attuare, a minor costo e più efficacemente, tempestivi e mirati interventi atti a prevenire situazioni di urgenza o di emergenza; la mancanza di progetti generali di intervento, su singoli beni o su complessi di beni, improntati ad una visione organica dell'azione da intraprendere, con indicazione dei risultati da conseguire, dei tempi necessari e della spesa totale occorrente; l'eccessivo frazionamento della spesa in una pluralità di interventi di modesta entità e privi di riferimento a progetti generali.

La tendenza ad aggregare, in occasione di calamità, interventi aggiuntivi a quelli strettamente riguardanti l'emergenza, in tal modo spostando nel settore della protezione civile interventi altrimenti programmabili, è stata sottolineata dalla Corte con la deliberazione n. 8/1999, con la quale la Sezione del Controllo ha deliberato in ordine alla relazione sulla gestione degli interventi di emergenza in Campania, a seguito degli eventi alluvionali di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997, affidati al Presidente della Giunta regionale, al Sindaco di Napoli ed ai Prefetti delle cinque province campane.

Conclusivamente, la Sezione ha ritenuto inefficaci le predette gestioni per la mancata tempestiva realizzazione degli obiettivi, riguardando la gestione dei prefetti una funzione, quella di soccorso, all'epoca già esaurita. E' mancata, infine, a giudizio della Sezione, una specifica azione, da attivare alla fine del previsto periodo di emergenza, per il rientro nell'ordinario.

Appare invero ancora lungo il percorso da compiere per una effettiva riappropriazione del ruolo dello Stato nello svolgimento dei compiti di programmazione e coordinamento in materia di politiche infrastrutturali sul territorio, le quali spesso si sono dimostrate episodiche, frammentarie, transitorie ed in continua rielaborazione in nome di una perenne emergenza²⁶.

²⁵ Cfr. anche le osservazioni contenute nell'analoga relazione concernente la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche approvata dalla Sezione medesima nell'adunanza del 24.2.1998.

²⁶ L'ordinamento italiano è costellato da norme appartenenti alla tipologia sopra cennata. Esempi significativi si rinvennero nella normativa sui lavori pubblici riguardanti il settore dei beni culturali ed ambientali; come si dirà più innanzi al paragrafo dedicato alla programmazione, l'art. 7 della legge n. 237 del 1993, se da un lato codifica come sistema ordinario di spesa la pianificazione annuale dei progetti di intervento sui beni culturali, dall'altro consente la sopravvivenza di una serie di deroghe e di eccezioni alla ordinaria normativa non del tutto giustificate dalla specialità

Molteplici le cause alle quali la Corte ha ritenuto riconducibili i ritardi riscontrati, quali l'assenza di qualsiasi pianificazione svolta in precedenza sia a livello nazionale che periferico; la difficoltà di reperire dati e notizie sulla difesa del suolo dai vari soggetti istituzionalmente competenti in materia; la permanenza di un carattere di precarietà nella redazione degli organici di personale, con ripercussioni dirette sull'organizzazione delle attività; la dotazione di risorse finanziarie non sempre adeguate, se non dal punto di vista quantitativo, quanto meno dalla continuità e finalizzazione.

Una inversione di tendenza si è avuta con la pubblicazione alla fine del 1997 (G.U. 289 del 12/12/97) del d.P.R. del 9 ottobre 1997, che, nell'operare la ripartizione dei fondi nel triennio 1997/99 ai fini del finanziamento degli schemi previsionali e programmatici in materia di difesa del suolo, fissa all'art. 3 la data del 31/12/98 per la prima elaborazione del progetto di piano, corredata dei piani stralcio prioritari, e la data del 31/12/1999 per l'adozione del piano di bacino, ovvero dei suoi stralci prioritari.

Un altro aspetto, con particolare riferimento al territorio della Campania, è quello della compresenza di Autorità di Bacino regionali (facenti capo all'Ente regione) e del loro ritardato o non ancora iniziato funzionamento.

Una efficace gestione del territorio compreso nei bacini idrografici - come ha sottolineato la Corte - presuppone il pieno funzionamento di tutti i soggetti istituzionalmente preposti a tali compiti.

Un raffronto tra l'Autorità di bacino nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, e l'Autorità di bacino regionale del fiume Sarno non si è ritenuto possibile in quanto per quest'ultima, al momento in cui la Sezione ha esaminato le fattispecie di cui è cenno, vi era solo la nomina del titolare e mancava qualsiasi attività di pianificazione e programmazione.

La Corte ha auspicato, pertanto, affinché il Piano di Bacino o i Piani Stralcio possano ritenersi strumenti validi per l'attuazione del processo di pianificazione e programmazione, che l'Autorità di Bacino svolga compiti non di sola programmazione, ma anche di reale coordinamento degli interventi sul territorio da svolgersi ad opera degli Enti Locali quali Comunità montane e Consorzi di bonifica, al fine di un razionale impiego delle risorse umane e di una ottimizzazione della spesa pubblica.

Un'altra tematica comune conseguente a difetti di programmazione è rappresentata dall'anomalo ricorso a sospensioni dei lavori ed a perizie di varianti, che possono anche determinare ritardi sensibili della redazione dei collaudi²⁷.

Tra le innovazioni gestionali e procedurali volte a conseguire in tempi rapidi l'esecuzione di un ampio programma di ammodernamento di tutti i corpi di polizia, l'art. 8, comma 1, della legge n. 217 del 1992 ha introdotto il principio della programmazione demandata al Ministro dell'interno quale coordinatore di tutte le Forze che svolgono compiti di pubblica sicurezza, anticipando in parte il disegno organizzativo previsto dal d. lgs. n. 29 del 1993. Sui risultati del controllo eseguito si rinvia alla parte della presente relazione dedicata al Ministero dell'interno.

Nel settore delle forniture, il d.P.R. 18 aprile 1994 n. 573, che ha approvato il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, stabilisce, all'art. 6, comma 2, (bando di gara indicativo e avviso di aggiudicazione), l'obbligo per le amministrazioni pubbliche che

della materia ed in scarsa sintonia con i principi delle disposizioni comunitarie che pongono la libera concorrenza tra operatori economici e la trasparenza dell'azione amministrativa tra i cardini fondamentali dell'Unione.

²⁷ A titolo esemplificativo, per l'esercizio 1998 si rammenta l'indagine sull'attuazione del programma di costruzione di nuove sedi per l'Arma dei Carabinieri di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 16, che ha formato oggetto della deliberazione della Sezione del controllo n. 115/1998. Dalla indagine condotta in merito sono emersi aspetti di inefficienza, sotto il profilo e dell'utilizzo di risorse umane e materiali e sotto il profilo della scelta delle soluzioni più idonee per risolvere tutti i problemi ostacolanti la realizzazione delle opere.

intendono aggiudicare forniture di comunicare entro quarantacinque giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di gara indicativo, il totale delle forniture, per settore di prodotti, che esse intendono aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi. Detta norma risulta, peraltro, ampiamente disattesa.

L'indagine svolta dalla Corte sulla gestione dei contratti di forniture²⁸ ha posto in luce come la programmazione degli acquisti risulti disomogenea e, nella maggior parte dei casi, del tutto assente o molto frammentaria. Considerazioni a parte vengono svolte per la fase programmatica dell'attività contrattuale del Ministero della difesa, la quale, pur in via di assetto stabile, si sviluppa secondo canoni ad esso peculiari che dovrebbero consentire al Parlamento di cogliere gli aspetti più significativi della spesa per acquisto di beni e servizi, pur essendo ancora necessario un potenziamento degli strumenti di monitoraggio allo scopo di meglio valutare costi e risultati dell'attività espletata. Ed è proprio sul versante della programmazione, come ha evidenziato la Corte, che le disposizioni contenute nel d. lgs. n. 358 del 1992 e della direttiva 93/36, rimangono in gran parte disattese.

Le risultanze istruttorie hanno rilevato infatti la scarsa propensione al programmare delle Amministrazioni pubbliche. Ciò facilita processi decisionali disomogenei che provocano anche ulteriori fenomeni elusivi delle norme quali quelle delle "varianti" e "dell'artificioso frazionamento".

Nel campo dei servizi, il principio di programmazione dell'attività contrattuale si evince dal d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157, di recepimento della direttiva n. 92/50/CEE, che all'art. 4, comma 6, ai fini del calcolo dell'importo stimato dell'appalto per i contratti che presentano carattere di regolarità, considera il complesso di appalti che si prevede di dover affidare in base all'entità dei contratti conclusi nei dodici mesi precedenti, con la previsione delle rettifiche da apportare tenendo conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale²⁹.

Sul tema della programmazione può in generale concludersi che sinora le carenze ad essa relative e la conseguente non del tutto razionale distribuzione della spesa pubblica per investimenti hanno determinato in molti casi fenomeni di allocazione non utile per la collettività delle risorse disponibili, rallentando le spinte propulsive allo sviluppo ed al miglioramento della qualità dei servizi.

A ciò si sono aggiunte le problematiche connesse al contenimento del fabbisogno pubblico, nonché all'aumento delle risorse non utilizzate per effetto delle misure applicate ai meccanismi di spesa, come il blocco degli impegni e il controllo dei flussi di cassa.

Un inadeguato funzionamento del circuito programmatico, inoltre, può comportare la difficoltà per gli organi di controllo di effettuare un tempestivo riscontro tra obiettivi programmati e risultati della attività, atteso che quest'ultima si può presentare non come una ordinata attuazione del programma, come un insieme di stralci gestionali di programmi pregressi.

La via corretta da proseguire per procedere ad una adeguata programmazione e realizzazione degli interventi appare dunque quella che il legislatore sta tracciando: essa non può non essere desunta che dal processo in atto di riorganizzazione della Amministrazione pubblica, che, per quel che qui interessa, si sta sviluppando secondo una redistribuzione delle competenze tra i diversi livelli dell'ordinamento (Stato, regioni, enti locali) delle attività che comunque si ritiene di riservare all'ambito pubblico.

²⁸ Con la deliberazione n. 96/98 della Sezione del controllo III Collegio nell'adunanza del 10 giugno 1998 ha deliberato sulla relazione concernente l'indagine intersettoriale sulla gestione delle pubbliche forniture da parte delle Amministrazioni dello Stato relativa agli esercizi 1994-1997.

²⁹ Per il settore dell'informatica si fa riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 14 e dell'art. 9, lettera b, del d. lgs. 39/93, nonché alle direttive impartite con la circolare 14/93/AIPA della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In tal modo pare possibile che una configurazione più "alleggerita" di intervento diretto statale nell'economia possa consentire una riappropriazione di quelle funzioni di "alta programmazione e, assieme, di coordinamento dei grandi processi di trasformazione del Paese e del suo territorio" che negli ultimi anni sono oggettivamente mancate³⁰.

4. La progettazione.

In ordine alle carenze progettuali la Corte ha avuto più volte occasione di pronunciarsi. Si segnala da ultimo la deliberazione n. 6/99 della Sezione del controllo - III Collegio, che nell'adunanza del 10 novembre 1998 ha approvato la relazione sulla gestione dell'edilizia demaniale da parte del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Abruzzo per gli anni 1995 e 1996.

La Sezione ha sottolineato, in particolare, il notevole grado di carenza di autonomia tecnica dell'amministrazione, tanto sul piano della capacità progettuale, atteso il diffuso ricorso a professionisti esterni e l'impiego del personale dipendente solo per progettazioni di modesta entità, come i lavori in economia, quanto su quello dell'affidamento e dell'esecuzione.

E' sembrato, invero, che una gestione la quale si caratterizzi, come nella specie, per il frazionamento degli adempimenti realizzativi e per i ritardi da essi causati, non possa ragionevolmente ritenersi efficiente, né efficace, ove si consideri come i ritardi frapposti nel procedimento determinino analogo ritardo nella disponibilità e fruizione dei beni realizzati. Le censure hanno riguardato la sostanziale inadeguatezza dell'amministrazione allo svolgimento di compiti professionalmente complessi.

Con la deliberazione n. 129/98, con la quale la Sezione del controllo - III Collegio nell'adunanza del 15 settembre 1998 ha deliberato sulla relazione concernente lo stato di attuazione delle opere portuali e marittime finanziate a carico del FIO, la Corte è tornata ancora sull'argomento della progettazione, ribadendo come sul complessivo andamento dei lavori abbia inciso in misura rilevante la genericità e l'insufficienza dei progetti, che, nello spirito della legge, avrebbero dovuto essere "prontamente eseguibili": in realtà, essi avevano invece comportato la concessione di frequenti proroghe alle aperture dei cantieri per la intrinseca impossibilità di una immediata attuazione.

Nella specie, poi, il ricorso alle perizie di variante non sempre aveva riguardato l'esecuzione di nuovi o maggiori lavori, legati ad esigenze sopravvenute durante la fase di realizzazione, ma per lo più era stato lo strumento per ovviare a lacune progettuali di vario genere: sottostima delle esigenze dell'utenza, incompletezza delle indagini geognostiche, irregolarità delle operazioni di consegna, difformità con gli strumenti urbanistici, inesattezza dei computi metrici e delle analisi prezzi, ecc..

Una certa lentezza delle operazioni progettuali viene segnalata nella relazione sulla gestione dei programmi e degli interventi dell'edilizia demaniale del Provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, deliberata dalla Sezione del controllo - III Collegio nell'adunanza 10 marzo 1998 (n. 64/98).

L'indagine intersettoriale sulla gestione dei contratti di servizi dal 1994 al 1997 (deliberazione n. 97/98) ha posto infine in evidenza la necessità che i progetti siano sufficientemente definiti in sede preventiva onde evitare il "poco trasparente fenomeno delle varianti in corso d'opera o delle specificazioni dell'oggetto del contratto successivamente alla stipulazione".

In ordine alle problematiche della progettazione - che dovrebbe tradurre gli obiettivi delineati con la programmazione nelle soluzioni che presentino minor costo, migliore qualità e

³⁰ E' questa una delle conclusioni, che si ritiene di poter condividere, cui perviene il Rapporto redatto dalla Segreteria Tecnica del Ministro dei Lavori Pubblici con il supporto di numerosi esperti "Per restare in Europa: le infrastrutture fisiche" (bozza di documento in discussione il 18 luglio 1997).

maggior tempestività di attuazione, sempre nel quadro realistico delle risorse a disposizione - l'esperienza applicativa ha dunque mostrato come spesso queste esigenze siano state disattese; così, ad esempio, quella di assicurare la precisione del progetto esecutivo, al fine di evitare la lievitazione dei prezzi, corredando il progetto stesso di tutti gli elementi previsti dal D.M. del 1895 e dalle leggi successive ed in particolare delle indagini geognostiche, dei rilievi della rete dei servizi del sottosuolo e dello studio di impatto ambientale, ove prescritto. Secondo quanto è emerso dalle relazioni di diversi Provveditorati alle OO.PP., acquisite nel corso dell'indagine della Corte, le stazioni appaltanti dello Stato hanno spesso posto in gara elaborati progettuali talvolta non idonei rispetto alle varie tipologie di intervento da effettuare.

Le indagini svolte dalla Corte confermano nel complesso i fenomeni rilevati. Nel comparto dei beni culturali, in particolare, è risultato che la progettazione dei lavori, nella maggior parte dei casi, è "interna", nel senso che viene effettuata da tecnici dipendenti; più di frequente, dagli stessi direttori dei lavori. Progetti esecutivi e perizie di spesa, con notevole frequenza, vengono modificati e perfezionati con varianti in corso d'opera, con o senza aumento di spesa, che però comportano, il più delle volte, la sospensione dei lavori e, in non pochi casi, proroghe dei termini di ultimazione.

Siffatto andamento è indicativo del fatto che la progettazione qualificata dalla Amministrazione come "esecutiva" in realtà non è tale in senso tecnico-giuridico, ma è intesa soltanto a rappresentare l'oggetto ed i termini del contratto in linea di massima, con implicita riserva di varianti da introdurre se e quando necessarie, in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, secondo una prassi consolidata. Tale modo di procedere pare sintomatico di scarsa capacità progettuale e, nella sostanza, non conforme a regole di buona amministrazione nella gestione dei lavori.

L'imprecisione dei progetti cresce in modo proporzionale alla carenza delle strutture tecniche, causando costantemente effetti incrementativi della spesa pubblica³¹.

I difetti di programmazione e progettazione, infatti, si riflettono negativamente sulla gestione dei rapporti contrattuali, concorrendo a determinare sovente il fenomeno delle variazioni in aumento della spesa rispetto ai programmi e progetti con i quali sono stati definiti gli obiettivi e sottraendo in tal modo, rilevanti risorse finanziarie alla realizzazione di nuovi obiettivi.

Una corretta progettazione dovrebbe trovare un saldo fondamento in un deciso rafforzamento delle strutture tecniche della pubblica amministrazione.

Al riguardo, ad un tale auspicato risultato può contribuire l'istituzione del Fondo di rotazione destinato al finanziamento delle spese per l'attività di progettazione interna, previsto dal d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, sul quale, anche in ordine alla sua possibile evoluzione, si riferisce nella parte della presente relazione dedicata al Ministero dei lavori pubblici, al paragrafo 3.3. E ciò in ragione delle esperienze professionali che stanno maturando presso quel Dicastero.

5. Il rispetto delle regole di concorrenza.

Una politica efficace in materia di appalti pubblici presenta notevole rilievo anche per il raggiungimento degli obiettivi del mercato unico, potendo determinare risparmi da considerare con particolare attenzione nel contesto delle politiche di riduzione dei disavanzi pubblici. Una politica più aperta in materia può comportare poi il beneficio, attraverso procedure di

³¹ Cfr. Deliberazione n. 50/98, con la quale la Sezione del controllo ha approvato la relazione sulle indagini concernenti le opere e i lavori del settore aeroportuale - Aeroporti di Ronchi dei Legionari - Gorizia e di Pisa - San Giusto. Secondo detta indagine, la redazione di progetti sottoposti a rettifica in misura così rilevante sui prezzi e sulle opere da realizzare denota un livello di definizione molto approssimativo ed una qualità di basso profilo, non corrispondente certamente ai criteri posti dal r.d. n. 350 del 1895.

aggiudicazione non discriminatorie e trasparenti, di una riduzione del rischio di frode e di corruzione nell'amministrazione pubblica³².

Gli obiettivi sono costituiti dalla possibilità di sfruttare le opportunità offerte dal mercato e di sostenere efficacemente la concorrenza sui mercati globali, nonché di garantire la fruizione da parte dei contribuenti e degli utenti di servizi pubblici di migliore qualità a minor costo.

In tale quadro, la politica degli appalti deve mirare a predisporre le condizioni di concorrenza necessarie affinché gli appalti pubblici siano aggiudicati senza discriminazioni, pervenire ad un'utilizzazione razionale del denaro pubblico attraverso la scelta dell'offerta migliore, rendere accessibile ai fornitori un mercato unico che offra importanti sbocchi e rafforzare così la competitività delle imprese europee.

Circa le risultanze del controllo esercitato, gli elementi acquisiti nel corso delle richiamate indagini intersettoriali condotte dalla Corte sulla gestione dei lavori, delle forniture e dei servizi delle Amministrazioni dello Stato in molti casi hanno confermato, invece, il perdurare di comportamenti non sempre conformi alle norme nazionali e comunitarie in materia di appalti, con specifico riferimento alle regole della concorrenza e del mercato.

In disparte la disamina delle ragioni che possono aver giustificato nelle singole fattispecie il ricorso a deroghe alle procedure concorsuali, va considerato, infatti, per quel che concerne il settore dei lavori pubblici, che dalla campionatura esaminata per il 1995, 1996 e 1997 le deroghe alle procedure concorsuali, realizzate attraverso cottimi fiduciari, trattative private e affidamenti diretti in concessione mediante estensione delle commesse previste nelle convenzioni quadro, hanno riguardato, una parte rilevante delle commesse.

Evidenzia la relazione come in particolare l'abuso del ricorso al cottimo fiduciario possa comportare elusione delle regole di trasparenza nella gestione della spesa pubblica, nonché una distorsione delle regole della concorrenza. A ciò si aggiunge il pregiudizio economico che l'Amministrazione può subire per la mancata attuazione delle procedure concorsuali, come comprova, a titolo esemplificativo, il raffronto sulle percentuali di ribasso medio in caso di aggiudicazione con il sistema dell'asta pubblica e con la gara informale - limitata a pochi soggetti - su lavori omogenei svolto nel 1997 dall'Ufficio di controllo sulle attività del Magistrato per il Po.

I dati raccolti dimostrano ancora la forte incidenza dei lavori in economia sul totale degli affidamenti.

In materia di servizi, l'indagine intersettoriale svolta dalla Corte mostra come un altro espediente per aggirare i meccanismi di gara e, quindi, di trasparenza, sia costituito dalla utilizzazione del rinnovo tacito dei contratti, il cui divieto è ribadito dall'art. 44 della legge n. 724 del 1994.

³² Con una comunicazione adottata nei primi di marzo del 1998 sulla politica degli appalti pubblici nell'Ue, la Commissione europea ha definito un piano mirato ad una effettiva apertura degli appalti pubblici alla concorrenza intracomunitaria, indicando le nuove priorità per i prossimi cinque anni. Il documento preannuncia la presentazione di una serie di revisioni normative volte a modificare il campo di applicazione dei testi in vigore per tener conto dei servizi pubblici che dopo la loro liberalizzazione operano in un ambiente competitivo, a definire regole uniformi per tutti i tipi di concessioni, comprese quelle di servizi, favorire gli scambi tecnici tra acquirenti e fornitori per gli appalti complessi attraverso il cosiddetto "dialogo competitivo", a stabilire sistemi completamente elettronici per gli appalti. E' prevista, infine, l'unificazione per il 2001 delle attività "lavori", "forniture" e "servizi" in un'unica direttiva.

Lo sforzo della Commissione è inteso in definitiva ad aumentare la trasparenza e la chiarezza delle regole per gli appalti in vigore nell'UE, in un mercato in cui secondo stime della Commissione dell'Unione europea può calcolarsi una spesa annuale per beni e servizi da parte dei poteri pubblici e delle imprese di servizi pubblici dell'Unione pari a circa 720 mld di ECU, corrispondente a circa l'11% del prodotto interno lordo dell'Unione stessa.

Con l'entrata in vigore del nuovo Accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell'Organizzazione mondiale del commercio, che ha dato il via alla mondializzazione degli appalti pubblici, la Commissione ritiene poi che globalmente il nuovo accordo aprirà alla concorrenza internazionale appalti che rappresentano circa 450 mld di ECU all'anno, importo quasi dieci volte superiore al valore dei contratti aperti alla liberalizzazione in applicazione del precedente accordo del 1979.

Per quel che concerne, infine, le forniture, la richiamata relazione della Corte pone conclusivamente in luce la prevalenza di forme di affidamento poco aperte al principio della concorrenza, con il rischio di forte detrimento della qualità.

In alcune recenti deliberazioni della Sezione è dato, peraltro, rinvenire qualche segno di miglioramento della situazione, recato anche dalla adozione da parte della Amministrazione di provvedimenti correttivi al fine di eliminare o quanto meno ridurre le irregolarità riscontrate dalla Corte. Può citarsi a titolo esemplificativo la deliberazione n. 23/99, con la quale la Sezione del controllo, nell'adunanza del 23 febbraio 1999, ha deliberato di approvare la relazione del Magistrato istruttore della delegazione della Corte dei conti presso il Magistrato per il Po, in data 30 ottobre 1998, concernente l'attività del Magistrato per il Po per l'anno 1997.

Detta relazione, infatti, tra le valutazioni espresse in termini di legittimità, regolarità, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e speditezza della gestione, espone un giudizio sostanzialmente positivo in ordine alle iniziative poste in essere dalla Presidenza del Magistrato per il Po al fine di razionalizzare l'attività contrattuale, tradottesi - anche a seguito delle censure operate dalla Corte con la deliberazione n. 20/98 - nell'emanazione di direttive ed ordini di servizio rivolti alle strutture operative del Magistrato.

La vigilanza costante sulla attuazione delle predette direttive dovrebbe consentire, ad avviso della Sezione, un miglioramento della situazione.

Con riguardo al profilo della economicità, ha osservato la Corte come lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel 1997, dopo anni di ricorsi ad affidamenti diretti o di procedure ristrette, ha permesso al Magistrato per il Po di scegliere le soluzioni più vantaggiose tra quelle esistenti sul mercato. Le ricadute positive, oltre all'economia di spesa, sono state determinate anche dalla possibilità di utilizzare i notevoli risparmi derivanti dai ribassi d'asta per accelerare l'attività di intervento sul bacino padano, con incidenza, perciò, anche sull'efficacia dell'azione amministrativa.